

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PAGINA BIANCA

ART. 1.

Premettere i seguenti:

Art. 01.

(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – *(Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività).* – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.

2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

a) da 0 a 35.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento ».

3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento »;

b) il comma 3 è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: « del 24 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 15 per cento ».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.

6. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-*bis*, 17, 21, 24-*bis* e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 02.

(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle me-

desime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra-tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finan-

ziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tribu-

tarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 03.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 02 nonché attraverso:

a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2020. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

2. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della presente legge.

01. 01. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, *aggiungere le seguenti:* nonché al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico della popolazione, dei pazienti contagiati e degli operatori sanitari, assicurare le attività di prevenzione e la cura di esaurimento psicofisico e di distacco emotivo e del disturbo acuto da *stress* e *post traumatico da stress*.

Conseguentemente al comma 7, primo periodo sostituire le parole da: in numero non superiore, *fino alla fine del comma con le seguenti:* nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima

legge, ciascuno rispettivamente in numero non superiore ad uno ogni due unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orari di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

1. 9. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, *aggiungere le seguenti:* come l'attivazione presso ogni ospedale COVID di un laboratorio di analisi dedicato alla relativa attività di monitoraggio;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* esclusivamente conoscitivi *con le seguenti:* della verifica dell'attuazione dei piani di assistenza territoriali;

c) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Tali piani devono comprendere la programmazione delle Unità Operative Complesse, da attivare successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e da individuarsi presso le strutture sanitarie nelle quali sia già attivo un reparto accreditato per la specialità medica relativa alle medesime Unità Operative Complesse.

1. 11. Maraia, Nesci, Sportiello, Lapia, Buompane, Caso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* a cura dei Dipartimenti di Prevenzione *inserire le seguenti:* ed in particolare utilizzando sia le aree mediche che le aree mediche veterinarie ognuna per quanto di stretta competenza,;

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* In presenza di focolai di tra-

smissione del virus, familiare o di comunità, ove si registri la contemporanea presenza di animali domestici, l'evoluzione della malattia (zoonosi) è monitorata anche tramite l'esecuzione dei tamponi e degli *screening* sierologici sui predetti animali.

1. 42. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole da: « Per la durata dell'emergenza » fino a « 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 »;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i *caregiver* familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coin-

volti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2;

d) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: incrementano e indirizzano aggiungere le seguenti: a livello domiciliare le azioni e prestazioni assistenziali terapeutiche, riabilitative comprese quelle di logopedia, psicologiche, psicoterapeutiche, diagnostiche, ostetriche e mediche specialistiche così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », garantendo adeguato supporto sanitario e sociosanitario;*

e) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore *no profit*. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il *budget* di salute individuale e di comunità. La sperimentazione di cui al presente comma si inquadra all'interno dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale 10 luglio 2007 « Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale – Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano » (*Gazzetta Ufficiale*, 10 ottobre 2007, n. 236). Per le finalità del presente comma sono stanziati fondi a valere sull'importo com-

pllessivo di cui al comma 11, primo periodo, per un importo pari a 30.000.000 euro.

4-ter. Concorrono, secondo le modalità organizzative delle regioni, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare di cui ai commi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e le prestazioni offerti dalle residenze sanitarie per anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da altri soggetti del Terzo settore, con l'obbiettivo di mantenere la persona nei suoi contesti di vita;

f) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* servizi offerti dalle cure primarie *aggiungere le seguenti:* ed integrandosi con gli Ambiti territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000; *e dopo le parole di cui al comma 4 aggiungere le seguenti:* nonché per favorire il coordinamento dei servizi infermieristici distrettuali;

g) *al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole:* al comma 10 *aggiungere le seguenti:* anche promuovendo specifiche aggregazioni funzionanti territoriali (AFT) disciplinati con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento all'assistenza dei soggetti di cui al comma 4, il personale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri di famiglia o di comunità che afferiscono ai servizi di cure primarie dell'azienda sanitaria locale o dei distretti, possono svolgere la loro attività all'interno delle UCCP già previste dalla legge n. 189 del 2012 secondo modelli organizzativi regionali;

h) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* è consentito anche ai medici *aggiungere le seguenti:* ed ai professionisti *e dopo la parola:* specialisti *aggiungere le seguenti:* e psicologi;

i) *al comma 7, dopo le parole:* le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *aggiungere le seguenti:* possono assumere con rapporto di lavoro subordinato ovvero;

j) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di rafforzare i servizi di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono procedere al reclutamento di assistenti sociali in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa di cui al comma 10.

7-ter. Al fine di garantire un pieno recupero funzionale della persona dopo la fase acuta dell'infezione da SARS-COV-2, in particolare a coloro che presentano deficit neurologici, motori, cardiorespiratori anche dimessi dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché seguiti a domicilio, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo a professionisti del profilo di fisioterapista, di logopedista e di terapeuta occupazionale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionale, in numero non superiore ad un operatore sanitario ogni due USCA per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo orario di 30 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.256.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del comma 5;

k) *al comma 10, sostituire le parole da:* commi 4, 5, 6, 7 e 8 *fino a:* commi 4, 5 e 8 *con le seguenti:* commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8 a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5, 7-ter e 8.

1. 83. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta *aggiungere*

le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, *aggiungere le seguenti:* con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.

* **1. 10.** Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta *aggiungere le seguenti:* , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, *aggiungere le seguenti:* con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.

* **1. 26.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta *aggiungere le seguenti:* , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, *aggiungere le seguenti:* con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.

* **1. 52.** Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli, Bergamini.

Al comma 1, sostituire il periodo: I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi *con il seguente:* I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute, anche attraverso le funzioni dell'Istituto Superiore di Sanità, e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

1. 66. Orfini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i predetti piani sono recepiti nei programmi *con le seguenti:* i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 41. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e le altre strutture residenziali, anche garantendo *con le seguenti:* , le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche.

1. 33. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-

chioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di una uniforme integrazione delle residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali all'interno della rete di assistenza territoriale il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, il sistema di finanziamento e l'offerta di servizi di dette strutture per garantire un'assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semi-residenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura adeguate alle attuali esigenze degli utenti.

1. 100. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere e armonizzare, sulla base delle evidenze tecnico-scientifiche le attività di assistenza territoriale, incluse le attività di prevenzione e promozione della salute estesa ai determinanti ambientali e sociali di salute secondo l'approccio « *one-health* » le attività di sorveglianza e di monitoraggio epidemiologici, nonché le attività di supporto alle Regioni e alle province di cui al comma 1, una quota pari all'1,4 per cento dell'incremento totale, per l'anno 2020, del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al quarto periodo del comma 11 del presente articolo, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria dell'ISS destinata alle spese correnti per il proprio funzionamento. A partire dal 2021 per garantire all'istituto la medesima dotazione ordinaria, l'incremento previsto dal presente comma sarà a valere sulle risorse

complessivamente a disposizione del Ministero della salute.

1. 65. Orfini, Fioramonti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-COV-2, le regioni assicurano, per i pazienti sospetti, asintomatici o paucisintomatici, fino a diagnosi certa, l'obbligo di isolamento fiduciario e l'effettuazione di tampone tra il quinto ed il settimo giorno dalla presenza dei sintomi o dal contatto con un soggetto accertato COVID-19. Qualora il paziente abbia avuto contatti con un caso sospetto, le regioni assicurano l'osservanza di un periodo di quarantena, sotto il controllo del medico di medicina generale e con l'ausilio della telemedicina. Per il paziente positivo asintomatico o paucisintomatico le regioni è assicurata la continuità assistenziale del medico dell'USCA.

1. 13. Nappi, Nesci, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Menga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Regioni adottano, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, linee guida sanitarie per il trattamento delle persone non autosufficienti e/o con disabilità intellettiva non collaboranti in caso di analisi sanitaria e in caso di contagio, in considerazione della complessità di applicazione delle procedure comportamentali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

1. 46. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dei piani di assistenza territoriale di cui al comma 1, tra le specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione, le regioni assicurano che i laboratori privati autorizzati trasmettano i referti positivi al COVID-19 al dipartimento di prevenzione territoriale competente il quale provvederà a comunicarli al centro regionale di raccolta dati per la trasmissione al Ministero della salute, finalità epidemiologiche e statistiche.

1. 12. Nappi, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti territoriali possono altresì stipulare apposite convenzioni, previa intesa intercorsa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, al fine di assegnare i beni confiscati di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle medesime, per la creazione di presidi medici di prima emergenza e di centri di cura ed assistenza.

1. 50. Amitrano, Piera Aiello, Ascari, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Sarli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:* anche;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli

di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili

in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « cento ».

1. 38. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:* anche.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposi-

zioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

b) *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, tenuto conto delle maggiori entrate di cui al presente comma e delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare totale delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

c) *all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

4-bis. Quale ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, la misura dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è elevata al 75 per cento a decorrere dal 2020.

1. 54. Muroni, Fassina, Fioramonti, Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle Proco-

pio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gri-
baudo, Trano, Brescia, Lorefice, Spor-
tiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Galli-
nella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli,
Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Cor-
neli, Currò, Trizzino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le
aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:*
anche;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:*

4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai
commi precedenti, le regioni e le province
autonome adottano altresì piani straordi-
nari di intervento pluriennali, che inte-
grano quelli di cui al comma 1 del presente
articolo, a valere sul finanziamento sanita-
rio corrente, volti ad implementare stabili-
mente le prestazioni di assistenza domici-
liare integrata o equivalenti di cui al Capo
IV del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*,
Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 –
S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori
e dai soggetti privati che operano in con-
venzione, concessione o appalto con il Si-
stema sanitario nazionale. Al relativo fi-
nanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome, in deroga alle disposi-
zioni legislative che stabiliscono per le au-
tonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario cor-
rente, sulla base delle quote di accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente ri-
portate nella tabella di cui all'allegato A e
comunque, per l'intero periodo di diffu-
sione del virus SARS-COV-2, sulla base
della popolazione residente e del numero
di casi di contagio anche accertati con le
modalità di cui al comma 1 del presente
articolo.

Conseguentemente:

*all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in
fine, il seguente periodo:* Per le finalità di

cui al comma 4-*bis*, si provvede a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato per l'anno di riferimento, aumen-
tato delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 265, comma
4 del presente decreto. Per ciascuna an-
nualità il Ministero dell'economia e delle
finanze determina la consistenza di dette
maggiori entrate e, d'intesa col Ministero
della salute, adotta gli atti conseguenti per
renderle disponibili per le finalità di cui al
comma 4-*bis*. Il Ministero della salute, per
ciascuna annualità, accertata la consi-
stenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 265, comma
4, ultimo periodo, determina con proprio
atto l'ammontare delle risorse disponibili
in misura non inferiore al totale delle mag-
giori entrate derivanti dall'applicazione del-
l'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e
la ripartizione delle stesse, previa intesa
con la Conferenza Stato Regioni, secondo i
criteri di cui al comma 4-*bis*. Le regioni
adeguano annualmente i piani di cui al
comma 4, in considerazione delle risorse
effettivamente disponibili;

*all'articolo 265, comma 4, aggiungere,
infine, il seguente periodo:* Ai fini dell'ul-
teriore concorso per il finanziamento degli
interventi di cui al precedente periodo,
all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
primo periodo, la parola: « venticinque » è
sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

* **1. 36.** Mollicone, Trancassini, Rampelli,
Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le
aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:*
anche;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:*

4-bis. In aggiunta a quanto previsto dai
commi precedenti, le regioni e le province
autonome adottano altresì piani straordi-
nari di intervento pluriennali, che inte-
grano quelli di cui al comma 1 del presente

articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle mag-

giori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

all'articolo 265, comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

* **1. 75.** Ubaldo Pagano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:* anche;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al

fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

b) *all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

**** 1. 8.** Brescia, Loreface, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli,

Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:* anche;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumen-

tato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-*bis*. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-*bis*. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

b) *all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

**** 1. 25.** Pella, Sacconi Jotti, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* Le aziende sanitarie, *aggiungere la seguente:* anche;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Le Regioni e le Province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le

prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-*bis*. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 256, comma 4, ultimo periodo, e

la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

b) *all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

**** 1. 94.** Fioramonti.

Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti *con le seguenti:* assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.

*** 1. 31.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, sostituire le parole: assistenza domiciliare integrata o equivalenti *con le seguenti:* assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.

*** 1. 72.** Ubaldo Pagano.

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Per rendere rapidamente disponibili ulteriori e capillari servizi di assistenza domiciliare, le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti rilasciati alle strutture sanitarie pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni infermieristiche o fisioterapiche in regime ambulatoriale con-

sentono anche l'erogazione di dette prestazioni in regime domiciliare, senza che ciò comporti un incremento di costi per il Servizio sanitario nazionale.

1. 58. Bruno Bossio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.

1. 64. Mandelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di ridurre gli accessi al pronto soccorso, i medici di medicina generale, con i medici di continuità assistenziale e i medici delle USCA, organizzano due percorsi alternativi « COVID » e « NO-COVID » all'interno dei quali i pazienti sono rispettivamente indirizzati a seconda della patologia manifesta. I pazienti effettuano un *triage* telefonico con il proprio medico che li indirizza verso il percorso più adatto. All'interno degli ambulatori COVID il personale, dotato di idonee precauzioni, effettua le indagini diagnostiche necessarie e stabilisce se allertare il 118. Per i casi in cui i pazienti COVID siano impossibilitati a recarsi in ambulatorio, si attivano le USCA

che svolgono, nella massima sicurezza protettiva, le medesime attività.

- 1. 19.** Nappi, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Leda Volpi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I laureati in psicologia in possesso del giudizio di idoneità pratico valutativo sono da ritenersi abilitati all'esercizio della professione.

- 1. 77.** Schirò, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.

- 1. 21.** Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Trizzino.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: assicurano la presenza di almeno una struttura erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio, sia di prelievo che di analisi, ogni 10 chilometri, indipendentemente dal criterio della soglia minima di attività annue, nonché.

- 1. 40.** Trizzino, D'Uva.

Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.

- * 1. 30.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4, dopo le parole: sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per.

- * 1. 74.** Ubaldo Pagano.

Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.

- ** 1. 32.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.

- ** 1. 49.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4 sostituire la parola: , disabili, con le seguenti: con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti.

- ** 1. 91.** Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: terapia del dolore, aggiungere le seguenti: con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere, anche COVID positive;*

b) *al comma 5, primo periodo, dopo la parola: COVID-19, aggiungere le seguenti: o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere, e dopo le parole: 50.000 abitanti aggiungere le seguenti: e con ostetriche che non si trovino in costanza di*

rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate in numero non superiore a 3 unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;

c) *al comma 5, terzo periodo, dopo le parole:* 50.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* e di ostetriche in numero non superiore a 3 unità ogni 50.000 abitanti;

d) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis. Al fine di rafforzare i servizi alla maternità territoriali con l'introduzione e il potenziamento di modelli organizzativi integrati, territorio-ospedale-territorio, che prevedano la gestione del percorso nascita a basso rischio gestito dall'ostetrica di famiglia e di comunità che, in rete con gli altri specialisti coinvolti, possa garantire la continuità dell'intero percorso nascita (preconcezionale, prenatale, postnatale) e tutti gli interventi di educazione, promozione alla salute, sostegno alla genitorialità anche attraverso il programma *home visiting* ostetrico, il consultorio familiare e l'unità di offerta da valorizzare e da ricondurre alle mutate necessità della fase generativa della famiglia. Il consultorio familiare rappresenta uno dei nodi fondamentali della rete per l'assistenza materno neonatale e pediatrica adolescenziale perseguendo inoltre azioni incisive di protezione, promozione e mantenimento dell'allattamento secondo il modello OMS Unicef. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento di ostetriche attraverso assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Il numero di ostetriche reclutabili è definito dal contingente ripristino della dotazione organica di personale ostetrico necessaria per il raggiungimento di indicatori di sicurezza e appropriatezza assistenziale.

9-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15-*decies* dopo le parole: « i

medici » sono aggiunte le seguenti: « e le ostetriche nei casi previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, »;

2) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15-*decies* dopo le parole: « ai medici specialisti » sono aggiunte le seguenti: « ed ai professionisti sanitari nei casi previsti dalla legge »;

3) al comma 2 dell'articolo 15-*decies* alla parola: « sanitari » è premessa la seguente: « professionisti ».

9-*quater*. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 settembre 2020 approva i modelli di ricettari ostetrici standardizzati e di ricetta ostetrica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutte le ostetriche del servizio sanitario nazionale abilitate dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. »;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « ai medici » sono aggiunte le seguenti: « ed alle ostetriche »;

b) dopo le parole: « al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « e 2-bis »;

c) dopo le parole: « dei medici » sono aggiunte le seguenti: « e delle ostetriche ».

1. 57. Carnevali.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* di terapia del dolore, *aggiungere le seguenti:* con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere anche COVID positive;

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì delle infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, *con le seguenti:* Al fine di rafforzare i servizi infermieristici e ostetrici, con l'introduzione altresì dell'infermiere e dell'ostetrica di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-COV-2 identificati COVID-19, o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere;

c) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* ogni 50.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a due unità ostetriche ogni 50.000 abitanti;

d) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* agli infermieri, *aggiungere le seguenti:* e alle ostetriche;

e) *al comma 5, terzo periodo, dopo le parole:* 8 unità ogni 50.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* e di ostetriche un numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti.

1. 61. Mandelli, Sacconi Jotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché adottano provvedimenti per l'accreditamento dei servizi domiciliari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

1. 20. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.

*** 1. 29.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10.

*** 1. 73.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

1. 47. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni, per rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti di cui al comma precedente, ai quali anche a causa dell'emergenza epidemiologica devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, implementano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.

- 1. 27.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 12, comma 3 primo periodo della legge n. 60 del 2019 dopo le parole: « corso triennale di formazione specifica in medicina generale, » aggiungere le seguenti: « gli specialisti in Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza e discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, o in specializzazioni affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, i titolari di incarichi provvisori ».

- 1. 78.** Rizzo Nervo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta » sono aggiunte le seguenti: « per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'ar-

ticolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e ».

- 1. 28.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, il Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.

- 1. 63.** Bond, Baldini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: utilizzare forme di lavoro autonomo sopprimere la seguente: , anche.

- 1. 18.** Mammì, Sportiello, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato con le seguenti: sono autorizzate a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti.

- 1. 92.** Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le

seguenti: , con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale,.

- 1. 44.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

- 1. 55.** Fassina, Stumpo, Pezzopane.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: è consentito anche ai con le *seguenti*: è necessario, in una visione integrata, il coinvolgimento dei.

- 1. 17.** Provenza, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da SARS-COV-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

6-ter. Ai fini del comma *6-bis* le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto Superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.

6-quater. Agli adempimenti di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, le regioni provvedono

con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

- 1. 51.** Spina, Novelli, Bagnasco, Calabria.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al termine dell'emergenza, al fine di implementare l'assistenza territoriale ed evitare accessi impropri alla rete ospedaliera, le Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono convertite in Unità complesse di cure primarie al fine di consolidare la struttura di assistenza territoriale della medicina generale, della medicina specialistica, e la continuità assistenziale per la gestione territoriale e domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero.

- 1. 96.** Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare il monitoraggio di cui al comma 6 è istituita presso il Ministero della salute una piattaforma informatica in cui confluiscono i dati relativi alle unità del personale medico e sanitario impiegato, per le finalità di cui al presente articolo, nelle strutture dei presidi ospedalieri, all'interno delle Unità speciali di continuità assistenziale e per i servizi di Assistenza domiciliare integrata.

- 1. 69.** Leda Volpi, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In conseguenza delle nuove esigenze conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, e per garantire un maggior controllo e tutela dell'ambiente, degli animali e del sistema antropico, gli enti locali possono prevedere un maggiore supporto e ulteriori modalità di ricorso alle Guardie

Particolari Giurate delle Associazioni Nazionali Ambientaliste e Protezionistiche.

1. 68. Paolo Russo, Gelmini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti, di garantire la continuità assistenziale in area materno infantile, per le donne e gestanti/puerpere portatrici di bisogni non differibili, da soddisfare anche a domicilio con *home visiting* e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale e di ostetrica, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore per l'assistente sociale e di 36 ore per l'ostetrica. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali e alle ostetriche un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

1. 62. Mandelli, Sacconi Jotti.

Al comma 7, sostituire le parole da: regolarmente iscritti all'albo professionale, *fino alla fine del comma con le seguenti:* regolarmente iscritti all'albo professionale, nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno in numero non superiore ad uno ogni due Unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al

presente comma un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

1. 16. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Lapia, Iovino, Nesci, Loreface, Menga.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: regolarmente iscritti all'albo professionale *aggiungere le seguenti:* e a sociologi,.

Conseguentemente:

a) *al medesimo periodo, dopo le parole:* in numero non superiore ad un assistente sociale *aggiungere le seguenti:* e ad un sociologo;

b) *nell'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole:* è riconosciuto agli assistenti sociali *aggiungere le seguenti:* e ai sociologi.

1. 97. Frate, Vizzini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* 24 ore *con le seguenti:* 35 ore;

b) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

c) *al comma 10, dopo le parole:* e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 *aggiungere le seguenti:* , 7;

d) *al comma 11, settimo periodo, sostituire le parole:* Per le finalità di cui al comma 5, *con le seguenti:* per le finalità di cui ai commi 5 e 7.

1. 76. Ubaldo Pagano.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* di 24 ore con le seguenti: di 35 ore;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di assistenti sociali, in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole:* per l'attuazione dei commi 4, 5, e 8 con le seguenti: per l'attuazione dei commi 4, 5, 7, e 8;

b) *all'articolo 1, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole:* di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro con le seguenti: di 20.790.000 euro per un totale di 414.430.000 euro;

c) *all'articolo 1, comma 11, sostituire il settimo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui ai commi 5 e 7 a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 534.600.000 euro.

1. 3. Noja.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di assistenti sociali, in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole:* per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 con le seguenti: per l'attuazione dei commi 4, 5, 7 e 8;

b) *all'articolo 1, comma 11, sostituire il settimo periodo con il seguente:* Per le fina-

lità di cui ai commi 5 e 7, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 494.256.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.

1. 2. Noja.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gestire al meglio le azioni di sanità pubblica di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le Regioni si dotano di piattaforme informatiche di telemedicina/salute connessa con capacità di monitoraggio, tele visita, APP collegate specializzate per patologia (*digital therapeutics*), integrate con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) in modalità SaaS (*Software as a Service*) per minimizzarne l'impatto gestionale. Tali piattaforme saranno utilizzate nell'immediato per la gestione del tele rilevamento dei parametri vitali dei pazienti affetti da COVID-19 e in isolamento domiciliare e del loro monitoraggio remoto, per poi essere, a emergenza cessata, indirizzate a sanare la cesura tra Aziende Ospedaliere e medicina di territorio, in particolar modo nella gestione del post-acuzie per i pazienti fragili con particolare attenzione al monitoraggio remoto delle condizioni di salute dei cittadini afflitti da *deficit* fisici e/o mentali. Particolare attenzione va poi rivolta alla formazione di tutto il personale medico (Clinico, infermieristico, assistenziale) in merito alle tematiche delle tecnologie mediche di salute connessa. A tale formazione specifica deve essere destinato almeno il 10 per cento degli stanziamenti specifici di cui al comma 11.

7-ter. L'attuazione dell'infrastrutturazione di cui al comma 7-bis con apposita norma del Ministero della salute rientrerà nel computo dei parametri LEA (livelli essenziali di assistenza); il raggiungimento, Regione per Regione, degli obiettivi che verranno indicati, sarà requisito essenziale per la parametrizzazione della ripartizione dei fondi erogati.

7-quater. Per l'attuazione del comma *7-bis* è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 251.326.796 euro.

- 1. 48.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con decorrenza dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti da destinare al profilo di medici di comunità, per un monte ore settimanale massimo di 30 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai medici di comunità un compenso lordo orario di 80 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis* si provvede attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accedono alle maggiori risorse sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2020.

11-ter. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola « venticinque » è sostituita dalla parola « cento ».

- 1. 37.** Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuali e collettivi nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di garantire le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di

abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche per garantire le attività previste dai LEA. In ogni Azienda sanitaria è istituita l'*équipe* psicosociale per le emergenze e di primo intervento psicologico (EPE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, con una autonoma dotazione organica composta da cinque psicologi, i quali operano in stretta collaborazione con tutte le strutture aziendali deputate all'emergenza e con le istituzioni regionali e nazionali preposte alla gestione delle emergenze; partecipano alle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale.

- 1. 35.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

- 1. 79.** Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio, Sarli, Nesci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo clinico, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli psicologi un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

1. 43. Romaniello.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le Aziende Sanitarie che hanno istituito il Servizio Sociale Professionale di cui all'articolo 7 della legge n. 251 del 2000 possono assumere il dirigente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

1. 81. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: « Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica al-

tresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore socio-sanitario ».

1. 80. Carnevali, Pizzetti, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 primo periodo sostituire le parole:* famiglia o di comunità *con le seguenti:* di comunità e cure primarie.

b) *al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

c) *al comma dopo le parole:* profilo di assistente sociale *aggiungere le seguenti:* di assistente sanitario e di operatore socio-sanitario *e sostituire le parole:* un assistente sociale *con la seguente:* uno.

d) *al comma 8:*

1) *sopprimere le parole:* così come implementate nei piani regionali,;

2) *dopo le parole:* provvedono all'attivazione *aggiungere le seguenti:* presso i distretti o i dipartimenti di cure primarie Unità speciali di continuità assistenziale e;

3) *dopo le parole:* di centrali operative regionali *aggiungere le seguenti:* così come implementate nei piani regionali,.

4) *sostituire le parole:* tutti i servizi *con le seguenti:* l'unità di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA);

e) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica dell'articolo: « Unità speciali di continuità assistenziale » è sostituita dalla seguente: « Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico – USCA »;

2) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « garantire l'attività assistenziale ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « e al fine di facilitare i rapporti e il coordinamento di questi con gli altri professionisti »;

b) dopo le parole: « una unità speciale ogni 50.000 abitanti » sono aggiunte le seguenti: « articolata in una unità responsabile del coordinamento tra professionisti sanitari, assistenti sanitari e altri operatori socio-sanitari e da un'unità speciale »;

c) le parole: « per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 »;

d) dopo le parole: « di ricovero ospedaliero. L'unità speciale » sono aggiunte le seguenti: « di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, si relaziona attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Il ruolo di coordinamento viene affidato ad un medico di distretto o afferente al dipartimento di cure primarie o analoga struttura con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Ogni unità di coordinamento dovrà coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti i servizi di cui al paragrafo precedente, devono prevedere un punto di accoglienza unico in comune a cui spetta, attraverso triage, l'accoglienza dell'unità di coordinamento, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della ac-

colgenza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dipendenti con competenze cliniche di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali o dipendenti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari. L'unità speciale responsabile della gestione clinica »;

e) al secondo periodo, dopo le parole: « nella sede di continuità assistenziale prescelta » sono aggiunte le seguenti: « e da un numero di infermieri dipendenti pari ad 8 ogni 50.000 abitanti »;

f) al terzo periodo, dopo le parole: « Possono far parte » le parole: « dell'unità speciale » sono sostituite con le seguenti: « dell'unità speciale responsabile della gestione clinica: i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie Locali con competenze di medicina clinica generale, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni o dipendenti, i medici specializzandi, »;

g) al terzo periodo, dopo la parola: « residuale » sono aggiunte le parole: « e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « all'unità speciale di cui al comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « con l'accoglienza dell'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, » sono aggiunte le seguenti: « di adeguato supporto informatico in rete per relazionarsi con gli altri professionisti coinvolti e per registrare le attività svolte, di opportuna apparecchiatura diagnostica per un corretto monitoraggio dei pazienti, che non necessitano di ricovero ospedaliero, »;

4) il comma 4 è abrogato;

5) dopo l'articolo 4-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter*.

(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità)

1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici (comprese le cure palliative). Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2, tali ambulatori saranno utilizzati come ambulatori COVID-19 afferenti alle Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie con competenze di medicina clinica generale, specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. In maniera residuale possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici specializzandi. L'ambulatorio è attivo 5 giorni su sette dalle ore 8.00 anche fino alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte se nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2 è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale

e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1.

3. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN e sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19 ».

f) *al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incremento dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, è elargibile solo a quei medici di medicina generale organizzati in medicine di gruppo o all'interno di unità complesse di cure primarie nonché ai medici che si trovino ad operare in zone disagiate o rurali.

1. 22. Sportiello, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Nappi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 8 sostituire le parole: così come implementate nei piani regionali *con le seguenti:* nell'ambito dei piani regionali attivati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1. 15. Provenza, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per l'innova-

zione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico anche mediante strumenti di telemedicina, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità.

- 1. 98.** Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;

2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.

- 1. 14.** Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché al fine di aumentare in generale l'efficienza del sistema sanitario privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, è promosso l'uso della ricetta medica dematerializzata. Il personale sanitario, sotto la propria responsabilità, previo consenso informato del paziente e in conformità a Linee di indirizzo nazionali adottate in materia dal Consiglio Superiore di Sanità, può erogare le prestazioni sanitarie attraverso telemedicina, definita come un atto medico a distanza che utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per mettere in contatto il paziente e il professionista della salute. Il contatto deve consentire interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito. Durante la televisita, un operatore sanitario fisicamente prossimo al paziente ha facoltà di assistere il medico. L'atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla televisita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure.

- 1. 1.** Noja, Carnevali.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile *una tantum* e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali ».

1. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Binelli, Baldini.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica, ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata, il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile *una tantum* e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali, I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, in base alle anticipazioni del finanziamento sanitario corrente di cui all'articolo 117 del presente

decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali ».

1. 86. Madia, Pizzetti, Carnevali.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1. 5.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1. 60.** Fassina.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rimborso alle Regioni delle anticipazioni effettuate fra gli anni 2016 e 2019 ai sensi del comma 586, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per un importo di 400 milioni di euro. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1. 85.** Pizzetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario

regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.

**** 1. 7.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle

anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.

**** 1. 59.** Fassina.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari

ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.

**** 1. 84.** Pizzetti.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.

1. 53. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire le prestazioni psicologiche di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dai LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all’incremento del disagio psicologico determinato dall’emergenza COVID-19, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa per il reclutamento, a tempo indeterminato, di dirigenti Psicologi del 30 per cento della medesima spesa al 31 dicembre 2019, con l’introduzione altresì dello Psicologo di famiglia.

1. 56. Stumpo, Fassina.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell’infezione da COVID-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle persone

ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19.

1. 6. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall’anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente.

1. 45. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 11, quinto periodo, sostituire le parole da: sulla base delle quote *e fino a:* 1.184.362.779 euro *con le seguenti:* per un importo pari a 1.184.362.779 euro, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e con l’applicazione di un meccanismo di correzione finalizzato al dimezzamento del divario, tra le Regioni, in termini di finanziamento *pro capite* rispetto al dato medio nazionale.

1. 93. De Luca.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d’incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell’ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del servizio sanitario nazionale, le Regioni, comprese quelle sottoposte al Piano

di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

11-ter. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici di legge, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario

Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *11-bis* e *11-ter* si provvede, in parte, con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo sanitario nazionale, in parte mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1. 23. Sapia, Nesci, Mammi, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico, determinatasi nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

11-ter. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici di legge, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

11-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *11-bis* e *11-ter* si provvede, in parte, con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale, in parte mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

1. 24. Sapia, Nesci, Sportiello, Nappi, D'Arando, Loreface, Sarli, Lapia, Mammì, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di incentivare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, in particolare nel periodo estivo, nonché di incentivare il sostegno agli interventi di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di depurazione delle acque, di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, è assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 100 milioni di euro annui, da destinare ad

investimenti nelle suddette opere di potenziamento ed adeguamento, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023.

11-ter. Al fine di incrementare l'ammmodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione della risorsa idrica, incentivando il rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) assegna alle Regioni di cui al comma *11-bis* un contributo pari a 100 milioni di euro, da utilizzare nel periodo tra giugno e dicembre 2020.

1. 34. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Sarli, Buompane, Caso.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Il personale medico non già in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ed impegnato nei servizi territoriali delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nonché i professionisti incaricati nell'ambito di tutti gli altri incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, accedono a domanda al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in sovrannumero senza borsa di studio.

11-ter. Il corsista incaricato nei servizi di cui al comma precedente, salvo diversa e motivata richiesta dell'interessato, frequenta le attività didattiche pratiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 nell'ambito delle strutture facenti parte dell'Azienda Sanitaria ove lo stesso sia incaricato. Le attività didattiche teoriche previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 sono garantite anche tramite modalità FAD sincrona e asincrona.

11-quater. Le ore di attività professionale prestata nell'ambito degli incarichi

delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e negli altri incarichi nei settori della Medicina Generale, risultano utili al computo delle ore di tirocinio formativo pratico di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.

1. 67. Grillo, Tuzi, Martinciglio, Amitrano, Scanu.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.

*** 1. 71.** Marco Di Maio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalen-

dosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.

*** 1. 90.** Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.

*** 1. 70.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (*ticket*), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID.

1. 39. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, le parole: « , che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria compe-

tente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale » sono soppresse.

1. 99. Melicchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole « Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale » sono inserite le seguenti: « dai medici di emergenza sanitaria territoriale ».

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo le parole « medici di medicina generale » sono inserite le seguenti: « , i medici di emergenza sanitaria territoriale ».

3. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h-ter*) sono inserite le seguenti:

h-quater) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un *core curriculum* specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa 11 aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee

guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003;

h-quinquies) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un *core curriculum* nazionale specifico.

Art. 1-ter.

(Ulteriori disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente paragrafo, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile. Il personale medico di cui sopra accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del di-

ploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive mo-

dificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 della legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ».

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:

a) si adoperano affinché il 50 per cento dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;

c) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

1. 014. Sapia, Nesci, Lapia, Mammì, Iannaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di erogazione delle prestazioni assistenziali e di assistenza territoriale)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera a), dopo le parole: « pediatri di libera scelta, » sono inserite le seguenti: « infermieri di famiglia, »;

b) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera b), dopo le parole: « medici di medicina generale » sono inserite le seguenti: « , degli infermieri di famiglia »;

c) all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) attività o servizi di infermieristica di famiglia »;

d) all'articolo 3-*sexies*, comma 2, dopo le parole: « uno dei pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « , uno degli infermieri di famiglia »;

e) all'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), dopo le parole: « dei pediatri di libera scelta, » sono inserite le seguenti: « degli infermieri di famiglia, ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri » sono inserite le seguenti: « di famiglia »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In riferimento all'assistenza domiciliare di cui al comma 1, all'infermiere di famiglia sono attribuite le seguenti competenze:

a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità;

b) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;

c) promuovere la salute dei soggetti, delle famiglie e delle comunità;

d) sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla loro salute;

e) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento e di apprendimento con i soggetti, con le famiglie e con le comunità;

f) partecipare alle attività di prevenzione;

g) provvedere a un costante aggiornamento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua;

h) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;

i) partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali ».

1. 015. Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « , non costituito in forma di rapporto pubblico impiego ai sensi del comma 1-*ter*, »;

b) al comma 1, lettera h), le parole « medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « medico di medicina generale in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale »;

c) al comma 1, lettera *h-bis*), le parole « pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « pediatra di libera scelta in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale »;

d) al comma 1, lettera *h-ter*), le parole « specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « specialista ambulatoriale in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale »;

e) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Le aziende sanitarie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 833 del 23 dicembre 1978, possono procedere all'assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. Il requisito della specializzazione è attuato per i medici di medicina generale, dall'attestato o dal diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero di titolo equipollente. I vincitori sono inquadrati nel ruolo sanitario secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 nell'ambito dell'organizzazione distrettuale. Il numero di posti disponibili è determinato annualmente dalle regioni, acquisita la quantificazione dei fabbisogni dalle aziende sanitarie locali, in conformità al rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali di cui alle precedenti lettere *h*), *h-bis*) e *h-ter*) e dei contratti collettivi, il quale deve essere soddisfatto complessivamente dai medici convenzionati e dipendenti. I contratti collettivi disciplinano i principi, i sistemi incentivanti e le forme organizzative applicabili ai medici dipendenti in conformità, per quanto compatibili con il rapporto di dipendenza, alle previsioni di cui al comma 1-*ter*. Si applicano anche ai medici dipendenti le disposizioni in materia di libertà di scelta e di revoca del medico, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del comma 1.

1-*quater*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Mini-

stro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con propri decreti provvedono a integrare le tabelle relative alle discipline affini ed equipollenti, per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del SSN nel campo della medicina clinica generale. ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso personale in rapporto di dipendenza o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole « sulla base della convenzione nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base degli accordi collettivi nazionali o contratti collettivi nazionali per la dirigenza medica »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « Per i medici di medicina generale » è inserita la seguente: « convenzionati, »;

d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « figure professionali. » sono inserite le seguenti: « I medici di medicina generale inquadrati nel ruolo di dirigenti garantiscono al contempo le funzioni di assistenza primaria e continuità assistenziale ».

1. 016. Nesci, Sapia, Lapia, Mammì, Iannaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Consolidamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli im-

munodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A, B e C dell'allegato 1.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: « Venticinque » è sostituita con: « ottanta ».

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente:

a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

b) la tabella A, B e C di cui all'allegato 1 è modificata inserendo una colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

1. 012. Currò, Brescia, Loreface, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Galli-

nella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Iannaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Giuliadori, Maglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Defiscalizzazione remunerazione comparto sanitario)

1. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.

2. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1. 06. Paolo Russo, Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma *bis*, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

1. 07. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per personale convenzionato in Servizio emergenza sanitaria territoriale 118)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario convenzionato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nel Servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 600 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del lavoratore e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti con-

tributi ed oneri a carico dell'amministrazione non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2 indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. ».

1. 017. De Girolamo, Nesci, Lapia, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma *bis*, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma *bis*, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo

fino al 70 per cento del risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

- 1. 08.** Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D’Ettore.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l’ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo fino al 50 per cento del risarcimento del

danno patrimoniale determinato come dovuto.

- 1. 09.** Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D’Ettore.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela dei medici di Medicina Generale)

1. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati come dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

2. I dispositivi di protezione individuale sono forniti dalle Aziende Sanitarie/Regioni o Province Autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifiche azioni assistenziali che esponano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio COVID-19.

3. Tale articolo non comporta spese in aumento a carico del bilancio dello Stato in considerazione di somme definite da precedenti finanziarie sia per le componenti di aumento contrattuale sia per le dotazioni strumentali e accantonate dalle Regioni.

- 1. 01.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Riparto delle risorse del SSN)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni del Mezzogiorno.

- 1. 02.** Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « è stabilito alla data del 31 dicembre 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito alla data del 31 dicembre 2020, fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017. ».

Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: MISURE URGENTI aggiungere le seguenti: IN MATERIA SANITARIA E.

- 1. 03.** Fassina, Stumpo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria e flussi informativi delle informazioni cliniche e sanitarie delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale)

1. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso anche ai fini del riordino dell'assistenza territoriale, con parti-

colare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, ed alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, di strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Le risorse per gli interventi di cui al periodo precedente sono destinate prioritariamente agli interventi diretti ad assicurare le realizzazioni di attività e di strutture, con riferimento alle predette fattispecie assistenziali, di cui le regioni attestino la carenza.

2. Nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico di cui al comma 1, vengono istituiti i flussi informativi istituzionali dedicati alle informazioni cliniche e sanitarie relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quale terminale le regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute. Il Ministero della salute definisce il tracciato *record* dei predetti flussi informativi da adottare a livello nazionale. Le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano i medici di un applicativo software comune in ambito regionale, la cui base di dati sia strutturata secondo i tracciati record e i flussi informativi nazionali, in guisa da garantire la completa compatibilità e l'interscambio dei dati con gli altri sistemi regionali e nazionale. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti già raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari. Per le finalità di cui al presente comma, viene destinata una somma sino a 10 milioni di

euro a valere sul contributo di cui al comma 449 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- 1. 013.** Mammì, Nesci, Sapia, Lapia, Iannaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sorveglianza sanitaria)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le lettere *a)* e *b)* sono soppresse.

- 1. 04.** Silvestroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità)

1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che dei genitori al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, anche in considerazione dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al comma 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro 15 giorni dal deposito.

3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi 15 giorni.

4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile.

5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 anche per gli effetti di cui al comma 7 lettera *g)* medesimo articolo 83.

- 1. 05.** Rotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Sul Fondo sanitario nazionale sono accantonati, ulteriori 20 milioni per il finanziamento annuale dei corsi di formazione in medicina generale, attraverso il rimborso alle regioni delle spese sostenute per le borse di studio, nonché per l'organizzazione dei corsi stessi.

- 1. 010.** Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Credito d'imposta su finanziamenti per le imprese del settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica)

1. Alle imprese di cui all'articolo 1, appartenenti al settore autoscuole e studi di consulenza automobilistica, viene rico-

nosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 100 per cento dei finanziamenti concessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 potrà essere fruito dall'anno successivo a quello di concessione del finanziamento a condizione che venga mantenuto per il medesimo anno un livello occupazionale non inferiore all'80 per cento.

1. 011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* Nelle more della modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, riguardante gli *standard* dell'assistenza ospedaliera, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) *comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per il funzionamento dei predetti posti letto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2021, provvedono, nell'ambito dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, ad effettuare la revisione dei fabbisogni di personale e delle relative dotazioni organiche anche avvalendosi delle risorse di cui alla colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C;

c) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;

4-ter. Ai fini del comma 4-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti

di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti;

4-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 4-bis e 4-ter le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;

d) *al comma 5, sostituire la parola: assumere con la seguente: utilizzare e dopo le parole: operatore tecnico aggiungere le seguenti: anche attraverso nuove assunzioni;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le regioni e le province autonome possono, in ragione dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, rinegoziare gli accordi esistenti con gli enti e le associazioni del Terzo settore che operano per il trasporto secondario per i pazienti COVID-19 per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non effetti da COVID-19 e domiciliare;

f) *al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE);*

g) *al comma 7, dopo le parole: legislazione vigente in materia aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; dopo le parole: in materia di spesa di personale aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; nonché all'ultimo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

2. 33. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* in aree di assistenza ad alta intensità di cure, *aggiungere le seguenti:* esclusivamente in strutture sanitarie accreditate per le discipline di cui all'articolo 1, e in via prioritaria negli ospedali individuati come strutture COVID, al fine di perseguire le finalità legate all'emergenza in corso;

b) *al comma 2, dopo le parole:* area semi-intensiva, *aggiungere le seguenti:* presso le strutture sanitarie accreditate per la disciplina di cui all'articolo 1 e individuate come centri COVID che hanno garantito assistenza ai pazienti COVID nella prima fase dell'emergenza;

c) *al comma 3, dopo le parole:* in aree attrezzabili *aggiungere le seguenti:* nei pressi degli ospedali pubblici accreditati per la disciplina di cui al periodo del presente articolo e che abbiano garantito assistenza ai pazienti COVID nella prima fase dell'emergenza;

d) *al comma 12, dopo le parole:* in qualità di commissario delegato, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelle regioni interessate da un attuale commissariamento o da un piano triennale di fuoriuscita dal commissariamento, così come previsto sulle base delle vigenti normative.

2. 12. Maraia, Nesci, Lapia, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Buompane, Caso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* domanda di assistenza *inserire le seguenti:* correlata alle emergenze epidemiologiche, nonché;

b) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* a fini esclusivamente conoscitivi;

c) *al secondo periodo, dopo le parole:* dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *inserire le seguenti:* sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute;

d) *al terzo periodo, dopo la parola:* dotazione *inserire la seguente:* ulteriore.

2. 14. Loreface, Sarli, Nesci, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Sapia, Lapia, Sportiello, Nappi, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, *sopprimere le parole:* e provincia autonoma.

*** 2. 45.** Marco Di Maio.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per ciascuna regione, *sopprimere le parole:* e provincia autonoma.

*** 2. 47.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica e integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

2. 40. Tasso.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili.

2. 22. Castiello, Cantalamessa, Bellachioma.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, le

regioni e le province autonome assicurano il mantenimento di una quota di personale medico e infermieristico, altrimenti impegnato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva; a tal fine organizzano corsi a cadenza periodica e di aggiornamento sul campo in terapia intensiva finalizzati a mantenere nel tempo le competenze intensivologiche di base del personale dedito di norma ad altre attività. Le regioni e le province autonome, per l'operatività dei posti letto di terapia intensiva o semintensiva, predispongono un piano per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico necessario a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

- 2. 13.** Loreface, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni e le province autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di COVID-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'attuazione dei commi 1, 2, inserire le seguenti: 2-bis.

- 2. 16.** Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa

Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo la parola: « medici », aggiungere la seguente: « e sanitari »;

b) al primo e al secondo capoverso dopo le parole: « dirigenti medici » aggiungere le seguenti: « e dirigenti/sanitari ».

- 2. 32.** Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora la riqualificazione ospedaliera di cui ai commi 1 e 2 si dimostri insufficiente a fronteggiare l'emergenza pandemica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono attivare, in relazione alle effettive esigenze del territorio, strutture movimentabili con un numero di posti letto di terapia intensiva e di personale da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate ed inserite nel Piano di riorganizzazione di cui al presente articolo.

- 2. 11.** Provenza, Sportiello, Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

* **2. 20.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

* **2. 24.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, dopo le parole: in attesa di diagnosi, aggiungere le seguenti: i soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali piani di assistenza individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

* **2. 36.** Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al tal fine il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un protocollo di monitoraggio sull'intero territorio nazionale concernente:

a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;

b) specifici percorsi assistenziali di accesso nelle aziende ospedaliere per i pazienti con patologie croniche, onco-ematologiche, cardiologiche, neurologiche e pneumologiche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;

c) specifici percorsi assistenziali di accesso negli ambulatori territoriali sia per le cure primarie sia per la medicina specialistica ambulatoriale a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2.

2. 42. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di sostenere il potenziamento e la qualificazione dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria, gravemente messa in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, i piani di riorganizzazione di cui al comma 1, devono altresì prevedere interventi strutturali nelle aree di degenza e nei reparti sanitari e delle Rsa, volti a ridurre i rischi di diffusione dell'infezione, attraverso opportuni interventi di separazione degli spazi e sugli impianti trattamento dell'aria (immissione ed estrazione) che permettano il trattamento dell'aria in massima sicurezza.

4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis, e in coerenza con il comma 13 del presente articolo, è consentito concedere

premi di cubatura in deroga agli attuali indici del PRGC, pur invariato il numero complessivo dei posti letto a livello regionale.

2. 26. Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta. ».

2. 29. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19, *aggiungere le seguenti:* nonché per le esigenze di coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto-legge.

2. 10. Provenza, Nappi, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza forniti dagli operatori socio sanitari presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni possono assumere in via diretta gli operatori socio sanitari che abbiano prestato servizio, per almeno tre anni consecutivi, presso strutture del Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti di cooperative sociali o di lavoro affidatarie in *outsourcing* dei servizi di supporto assisten-

ziale. L'intervento non prevede ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2. 31. Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE),.

2. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni, di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, *aggiungere le seguenti:* e, con oneri a carico dei bilanci regionali qualora non già a carico dei fondi del S.S.R., del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE).

Conseguentemente, all'articolo 73, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « del comparto sanità » sono aggiunte le seguenti: « e al personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse. ».

2. 34. Madia, Pizzetti, Pezzopane.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2020 le remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente periodo non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggette ad una aliquota di tassazione unica pari al 10 per cento. ».

Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. 38. Cecconi, Tasso.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa, per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2, indicato nella tabella A allegata al pre-

sente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. ».

2. 39. Cecconi, Tasso.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto,.

2. 19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al trattamento accessorio del personale del servizio sanitario nazionale, nonché del personale della dirigenza sanitaria e dei professionisti sanitari dell'area delle funzioni centrali dipendenti delle aziende del servizio sanitario nazionale e degli enti con funzioni sanitarie delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

6-ter. Agli oneri stimati derivanti dal comma *6-bis* pari a 200 milioni di euro nel 2020, 500 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2. 27. Bagnasco, Bond.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma *6-bis*.

6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma *6-bis* si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. 28. Bagnasco, Gelmini, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Bartolozzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo *2-bis*, commi 1, lettera *a*), e 5, e all'articolo *2-ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del de-

creto legislativo 25 maggio 2017, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

2. 30. Stumpo, Fassina.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le regioni e le province autonome aumentano le ore disponibili per la Specialistica ambulatoriale veterinaria, in misura correlata alle necessità determinate dall'andamento epidemiologico, al fine di eseguire tamponi e screening sierologici sugli animali domestici la cui presenza è stata registrata, nell'ambito dei processi di monitoraggio e sorveglianza della trasmissione del virus SARS-COV-2 di cui all'articolo 1, comma 1, in focolai di trasmissione del virus familiari o di comunità.

2. 23. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

*** 2. 37.** Cecconi, Tasso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

*** 2. 43.** Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.

2. 18. Patelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Governo può delegare l'esercizio dei poteri del Commissario di cui al comma 11, a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato.

L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle

direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

- 2. 9.** Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammi, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire la parola: denuncia con le seguenti: segnalazione certificata.

- 2. 8.** Perantoni, Ianaro, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere edilizie per l'adeguamento delle strutture esistenti alle necessità dell'emergenza COVID-19 sono realizzate assicurando la conformità degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 127.

- 2. 5.** Nappi, Sarli, Sapia, Lapia, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Menga.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In attuazione dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica e il corretto trattamento statistico e contabile delle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo, realizzate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pub-

blico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 2. 15.** Mancini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

- 2. 21.** Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. La proprietà delle opere realizzate dal commissario, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, è della regione nella quale sono realizzate, con la finalità di assicurarne la disponibilità alle aziende sanitarie territoriali che ne abbiano effettiva necessità.

2. 6. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale *post-COVID-19* di Piacenza nella macroarea sita in via Farnesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.

15-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pub-

blico. Gli interventi assegnati al commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

15-quater. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della regione Emilia Romagna. Il commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

2. 2. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle ri-

sorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.

*** 2. 4.** Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.

*** 2. 44.** Marco Di Maio.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, quantitativi, di processo e di esito, relativi all'assistenza ospedaliera, da possedersi in capo alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, effettivamente in carico al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle reali e configurate esigenze epidemiologiche di morbilità, comorbilità e vulnerabilità sociale e sanitaria, in capo alle singole regioni, ivi comprese quelle soggette al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o al commissariamento, ed al fine di garantire compiutamente il diritto alla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano lo standard dei posti letto ospedalieri, pubblici e privati accreditati, effettivamente in carico al Servizio sanitario nazionale, ad

un livello non superiore a n. 5 posti letto per mille abitanti, di cui n. 4 posti letto per mille destinati agli acuti e n. 1 posti letto per mille abitanti riservati alla riabilitazione ed alla lungodegenza post acuzie, adeguando, in via contestuale, le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo, quale riferimento, un tasso di ospedalizzazione pari a 180 per mille abitanti, di cui il 25% riferito ai ricoveri diurni.

15-ter. La dotazione complessiva, in ambito regionale, dei posti letto ospedalieri, determinata secondo i parametri di cui al punto 1) del presente comma, dovrà comportare l'assegnazione dei posti letto medesimi, rispettivamente, nella misura del 75 per cento alle strutture ospedaliere pubbliche e del 25 per cento alle strutture ospedaliere private accreditate, in possesso di articolazioni ad elevata complessità assistenziale, con le quali, tenuto conto della programmazione sanitaria di ciascuna regione, gli enti del servizio sanitario regionale potranno stipulare accordi contrattuali, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

15-quater. Tenuto conto che gli erogatori privati accreditati ex articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, agiscono in funzione integrativa e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, il numero delle strutture ospedaliere private accreditate, dotate di articolazioni assistenziali ad elevata complessità, con le quali potranno essere stipulati accordi contrattuali ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere determinato, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, in misura non superiore al 20 per cento delle strutture ospedaliere pubbliche.

2. 7. Sapia, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Lapia, Mammì, Menga.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di rafforzare le strutture sanitarie delle aree territoriali più disagiate, indispensabili per garantire protezioni adeguate di fronte all'emergenza COVID-19, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la riqualificazione e il rafforzamento dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone (Isernia) quale presidio sanitario di riferimento per circa trentacinque comuni delle regioni Molise e Abruzzo.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5. sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

2. 25. Tartaglione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implicano l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di *follow-up* e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.

2. 46. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Loss, Binelli, Cavandoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art.2-bis.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è sostituito con il seguente:

« Art. 23.

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla dif-

fusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.

2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.

2. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Investimenti in materia sanitaria)

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di

euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.

* **2. 02.** Pizzetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Investimenti in materia sanitaria)

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.

* **2. 012.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Produzione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati)

1. Al fine di rafforzare l'offerta assistenziale ospedaliera e territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani di riorganizzazione e di potenziamento della rete assistenziale e dei programmi operativi richiamati dall'ar-

ticolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, predispongono specifiche azioni organizzative atte a garantire adeguati livelli di produzione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati, i livelli essenziali di assistenza in medicina trasfusionale e lo sviluppo di attività innovative.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. 04. Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

1. All'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ,apportare le seguenti modifiche:

a) la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 »;

b) dopo le parole: « dirigenziale e no », aggiungere le seguenti: « nonché le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 ».

2. 05. Siani,Carnevali,Pini,Rizzo Nervo, Schirò.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

2. 06. Ubaldo Pagano, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Attribuzione incarichi di direzione di struttura complessa)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7-bis, l'alinea e le lettere a), b) e c) sono sostituiti dalle seguenti:

«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano le procedure per la individuazione dei soggetti cui attribuire gli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso di selezione pubblica cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute, sentita la conferenza stato regioni e delle province autonome, e dei seguenti principi:

a) la procedura selettiva viene effettuata da una commissione esaminatrice composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati all'esterno delle aziende operanti nel territorio della regione o della provincia autonoma di riferimento tramite sorteggio pubblico da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa, anche universitari, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente con la maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

b) la commissione esaminatrice riceve dall'azienda il profilo professionale e delle competenze richieste del dirigente da selezionare, fermo restando i criteri di valuta-

zione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, così come definiti dal Ministero della salute. Sulla base di una valutazione dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi certificati dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato, la commissione redige una graduatoria provvisoria di merito. I candidati in graduatoria vengono sottoposti ad una prova pratica atta a verificare le competenze richieste in base al profilo, provvedendo quindi ad esitare una graduatoria finale di merito, nella quale non sono inseriti quei candidati risultati inidonei alla prova pratica. Nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi, decadere, o cessare in via anticipata per qualunque motivo dal proprio incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico nel rispetto dell'ordine della graduatoria redatta dalla commissione in esito alla procedura di selezione.

c) La procedura di selezione di cui al comma 7-bis. viene adottata per l'individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria. In tal caso, la commissione esaminatrice di cui alla precedente lettera b) deve essere composta almeno due titolari di direzione di struttura complessa universitaria, sorteggiati dall'elenco nazionale di cui alla precedente lettera a) ».

b) al comma 7-bis, alla lettera d), le parole: « il profilo professionale del dirigente da incaricare, i » sono sostituite dalle seguenti: « il profilo professionale del dirigente da incaricare viene pubblicato sul sito internet dell'azienda prima della nomina della commissione. I »

c) dopo il comma 7-quinquies, sono inseriti i seguenti:

«7-sexies. Le controversie relative alle procedure di pubblica selezione di cui al comma 7-bis sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

7-septies. I direttori di struttura complessa che non abbiano conseguito almeno il 75 per cento degli obiettivi assegnati alla unità operativa da essi diretta, non possono

essere ammessi alle procedure selettore di cui al comma 7-bis. ».

2. 09. Sportiello, Nesci, Ianaro, Mammì, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Personale medici veterinari specialisti ambulatoriali)

1. Per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 e garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai medici veterinari specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie e gli istituti zooprofilattici, le regioni provvedono immediatamente a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei medici veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).

2. 010. Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art.2-bis.

(Concorsi per l'accesso al primo livello dirigenziale medico)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24

(Concorso per il primo livello dirigenziale medico – Requisiti specifici di ammissione,

organizzazione della selezione e graduatoria di merito)

1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole regioni e province autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle aziende sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle province autonome.

3. Presso ogni regione e provincia autonoma, con cadenza biennale, vengono istituite le commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Le Commissioni sono composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, individuati con decreto del Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge attraverso modalità che prevedano il sorteggio dei commissari all'interno di appositi albi nazionali. Ciascuna commissione è supportata da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario. Assiste ai lavori delle Commissioni un garante dei cittadini, designato a livello regionale dalle associazioni dei pazienti.

4. La regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base di una periodica ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

5. La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli, attribuendo i punteggi di cui al successivo articolo 27, ed espleta una prova pratica, quest'ultima atto esclusivamente ad accertare l'idoneità

ai ruoli messi a concorso ed a validare le competenze possedute dai candidati.

6. Alla fine della procedura di selezione, sulla base dei punteggi attribuiti viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le aziende sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste dal bando di concorso ed alle competenze validate dalla commissione di valutazione. »

b) l'articolo 26 è abrogato.

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27
(Punteggio)

1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

a) valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio massimo di 20, ripartito come di seguito:

1) Laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

2) Diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti in funzione del voto di diploma;

3) Dottorato di ricerca con o senza documentata attività assistenziale: sino a 5 punti;

4) *Masters* universitari e corsi di alta formazione: sino a 5 punti

b) valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuito secondo i seguenti criteri:

1) Punteggio di 1,2 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel ruolo di dirigente del Servizio sanitario nazionale con contratto a tempo determinato o indeterminato;

2) Punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il Servizio sanitario nazionale, nel

ruolo di co.co.co., co.co.pro., o con contratto libero-professionale;

3) Punteggio di 0,3 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col Servizio sanitario nazionale, con contratto a tempo determinato o indeterminato, o con contratto libero-professionale;

c) valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuito secondo i seguenti criteri:

1) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate;

2) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate;

3) punteggio di 0,2 per *abstract* di contributo orale o poster a congresso scientifico internazionale;

4) punteggio di 0,1 per *abstract* di contributo orale o a congresso scientifico nazionale.

d) valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15 punteggio, attribuiti secondo i seguenti criteri:

1) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti e apostillati per avere validità.

2. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito. »

2. 011. Nappi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Mammi, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.

3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione dei complesso ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo

destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

2. 013. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale.

Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'art. 2-bis, comma 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori.

Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico.

Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista. ».

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista. ».

2. 08. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

5. Gli incarichi di cui al presente articolo, laddove ritenuti coerenti col percorso formativo della scuola di specializzazione di appartenenza, possono essere conferiti a mezzo di pubblica selezione, anche per soli titoli, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi.

3. 9. Menga, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* Gli incarichi di cui al presente articolo possono avere la durata di due anni e possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso di specializzazione.

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli incarichi prorogabili fino al 31 dicembre possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.

3. 7. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e;

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.

3. 2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma possono essere conferiti anche presso le strutture sanitarie non incluse nella rete formativa.

3. 1. Lapia, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020,2021,2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

1-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni

nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.

3. 3. Bellucci, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.

1-*ter*. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. 8. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 e fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del

1° febbraio 2020 o della sua eventuale proroga, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano alle loro dipendenze operatori delle professioni sanitarie eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali e collocati in aspettativa obbligatoria possono, in deroga all'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle norme regionali di recepimento, sospendere tale aspettativa per il rientro in servizio.

5-*ter*. La sospensione dell'aspettativa ai sensi del comma 1 è consentita esclusivamente su richiesta degli interessati e il servizio è svolto a titolo gratuito. Resta ferma la corresponsione dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali qualora abbiano optato in tale senso all'inizio del mandato elettivo ai sensi del comma 1, dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

3. 5. Serracchiani, Ceccanti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per rendere omogenea sul territorio nazionale la formazione specialistica dei medici, si rende necessario che i medici specializzandi che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni

necessità o altra richiesta dello specializzando.

3. 4. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10, e dall'articolo 1129, comma 9, del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.

3. 6. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: « medici veterinari », ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: « , odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi ».

2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: « di formazione » è soppressa la parola: « medica » e dopo le parole: « del personale della dirigenza medica e veterinaria » sono aggiunte le parole: « e sanitaria ».

*** 3. 01.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: « medici veterinari », ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: « , odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi ».

2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: « di formazione » è soppressa la parola: « medica » e dopo le parole: « del personale della dirigenza medica e veterinaria » sono aggiunte le parole: « e sanitaria ».

*** 3. 09.** Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri, biologi e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

3. 02. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.

3. 03. Navarra.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della

virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti della continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.

3. 04. Topo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rientro personale sanitario iscritto all'AIRE)

1. In deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 nonché la scarsità di organico nelle strutture ospedaliere e territoriali del SSN è autorizzato per gli anni 2020, 2021, 2022, il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, di nazionalità italiana e residente all'estero in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti.

3. 05. Ungaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei professori ordinari in medicina)

1. Al fine di preservare le esperienze acquisite e rafforzare il sistema sanitario nazionale fronteggiando l'emergenza da COVID-19, assicurando l'espletamento dei compiti assegnati ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, su domanda dell'interessato, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per sopraggiunti limiti di età dei professori ordinari in medicina.

2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo 11 periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.

3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.

3. 07. Nobili, Carelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il medico non specializzato, assunto a tempo determinato in Reparti del Servizio

sanitario nazionale interessati dall'emergenza COVID-19, e che maturato esperienza diretta nella gestione dei pazienti ammalati di SARS-COV2 durante l'emergenza sanitaria, può accedere ai concorsi inerenti posti in organico per Strutture di Medicina Interna, Medicina d'emergenza/Urgenza, Malattie Infettive, una volta maturato un periodo di cinque anni di servizio effettivo e certificato dall'azienda sanitaria dove ha svolto l'attività, con valore equipollente alla Specializzazione ed il titolo di Specialista equiparato.

3. 08. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Bond.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID-19 aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione strutturale e operativa.

4. 2. Ianaro, Nesci, Sportiello, Mammì, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.

*** 4. 18.** Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Etore, Porchietto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, *ex* articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.

*** 4. 19.** Paolo Russo, Prestigiacomio, Cargagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Taglione, Maria Tripodi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Attesa la rilevanza nazionale e di alta specializzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le regioni sottoposte ai piani di rientro e programmi operativi, nella stipula dei contratti e accordi di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302, e successive modifiche e integrazioni, possono derogare ai limiti dei volumi previsti dalla normativa vigente anche per le prestazioni in mobilità interregionale al fine di garantire la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino.

4. 9. Occhionero.

Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. 13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. Sono da intendersi erogatori le Case di Riposo per anziani in regime di convenzione con gli enti del servizio sanitario nazionale ».

4. 15. Giacometto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di redazione del decreto di cui al precedente periodo il Ministero della salute individua le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, facendo esclusivo riferimento alle attività svolte e ai costi effettivamente sostenuti, delimitando il perimetro delle voci di spesa ammissibili, che devono essere individuate con precisione e con esclusivo riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 dei pazienti, del personale dipendente, dei collaboratori e dei visitatori, prevedendo un sistema di rendicontazione specifico e puntuale. Lo schema di decreto di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

4. 4. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arando, Mammì, Lapia, Sapia, Ianaro, Loreface, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 4 sostituire le parole: a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di

apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati *con le seguenti*: previa attività di controllo sulla documentazione amministrativo-contabile inerente le prestazioni sanitarie rese ai sensi del presente articolo, nonché puntuale e distinta rendicontazione delle stesse prestazioni attraverso la trasmissione di *report* analitico.

4. 3. Testamento, Lapia, Nesci, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 4, aggiungere le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola*: acconto con la seguente: indennizzo;

b) *sopprimere le parole da*: e salvo conguaglio *fino a*: degli erogatori privati.

4. 1. Nobili.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: corrispondono agli erogatori privati *aggiungere le seguenti*: qualora si siano realizzate le condizioni di emergenza epidemiologica,;

b) *sostituire le parole*: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.

4. 5. Provenza, Sarli, Sapia, Lapia, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Massimo Enrico Baroni, Testamento.

Sopprimere il comma 5.

4. 6. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammi, Nesci, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Testamento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Realizzate le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, nella misura di cui

alla tabella A allegata al predetto decreto, possono essere destinati al rimborso delle maggiori spese sostenute dalle strutture private accreditate per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle prescrizioni adottate in pendenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

6-*ter*. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-*bis* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*** 4. 7.** Trizzino, Lapia, Nesci, Ianaro, Menga.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

6-*ter*. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-*bis* è autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*** 4. 10.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*** 4. 11.** Mandelli, Sacconi Jotti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

6-bis) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

6-ter) ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. 17. Lorenzin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, prevedono che i Centri trasfusionali effettuino gratuitamente la ricerca di anticorpi in occasione delle donazioni di sangue e comunicando immediatamente i risultati agli interessati. I donatori che risulteranno positivi per anticorpi devono essere sottoposti a tampone presso la struttura sanitaria dove è avvenuto il prelievo ».

4. 12. Mulè, Bagnasco, Novelli, Bond.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'arti-

colo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d)*;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c)* ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione »;

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli

individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: « fatta eccezione per » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è »;

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: « 70 milioni. » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali »;

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di

euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sostituire le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.

* **4. 02.** Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la

riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d*);

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione »;

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: « fatta eccezione per » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è »;

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: « 70 milioni. » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali »;

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 *sostituire le seguenti:* in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.

* **4.011.** Paolo Russo, Maria Tripodi, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal-

l'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d*);

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione »;

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie,

all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: « fatta eccezione per » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è »;

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: « 70 milioni. » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali »;

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Conseguentemente all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 *sostituire le seguenti:* in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.

*** 4. 012.** Marco Di Maio, Moretto, Gadda, De Filippo, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenzia-

mento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d)*;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c)* ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione. »;

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: « fatta eccezione per » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è »;

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: « 70 milioni. » sono aggiunte le se-

guenti: « i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali »;

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

**** 4. 05.** Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenzia-

mento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d)*;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione. »;

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: « fatta eccezione per » sono aggiunte le seguenti: « i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è »;

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: « 70 milioni. » sono aggiunte le se-

guenti: « i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali »;

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficino di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

** **4. 010.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Cavandoli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenzia-

mento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *c)*;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *b)* ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale

di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 793 milioni di euro per l'anno 2020.

4. 01. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal-

l'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

*** 4. 03.** Novelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

*** 4. 04.** Manzo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *b)* ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

nno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

*** 4. 09.** Lorefice, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sarli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per il potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite restano in vigore fino ad un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni,

agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Conseguentemente all'articolo 276, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021.

* **4. 013.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sospensione dei piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario)

1. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei

ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, al fine di rimuovere ogni vincolo o parametro restrittivo che non consenta efficaci azioni di contrasto al COVID-19 e consentire, in modo paritario, a tutte le regioni di agire come soggetti attuatori dell'emergenza, sono sospesi nelle regioni interessate i Piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario. Nelle regioni Commissariate per il disavanzo sanitario, ove il Commissario *ad acta* non coincide con il Presidente, è parimenti sospeso il piano di rientro con la prosecuzione del Commissariamento in funzione ed a supporto dell'emergenza COVID-19.

4. 06. Nesci, Mammi, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))

1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis.

(Assistenza sanitaria e ospedaliera in favore dei cittadini italiani residenti all'estero – AIRE)

1. I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall'avvenuta iscrizione alla suddetta Anagrafe.

2. Al fine di usufruire dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, gli stessi cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) lo stato di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; b) essere stati residenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di av-

venuta iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ».

- 4. 07.** Siragusa, Nesci, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Loreface, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75)

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 ».

- 4. 08.** Trizzino, Nesci, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per l'anno 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni per il 2020, 300 milioni per il 2021,

432 milioni per il 2022, 437 milioni per il 2023, 442 milioni per il 2024, 260 milioni per il 2025, 130 milioni per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'articolo 265, nonché, per l'importo di 70 milioni di euro per il 2020, 295 milioni di euro per il 2021, 322,8 milioni di euro per il 2022, 327,8 milioni di euro per il 2023, 332,8 milioni di euro per il 2024, 260 milioni per il 2025 e 130 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 5. 2.** Toccalini, Cavandoli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contatti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento della spesa pari a 155 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. A tal fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

- 5. 8.** Tuzi, Grillo, Menga, Martinciglio, Nesci, Lapia, Sportiello, D'Arrando, Loreface, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Valente.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici

specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 nel 2022; 482,9 nel 2023; 488,6 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodula-

zione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5. 14. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5. 16. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine aumentare di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 dall'anno 2021 i contratti annuali di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 milioni nel 2022; 620,9 milioni nel 2023; 764,6 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 770 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.

5. 15. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine aumentare di 5.000 l'anno i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 563,4 nel 2023, e 707 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 710 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.

5. 17. Bagnasco, Saccani Jotti, Novelli, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro *con le seguenti:* 210 milioni di euro *e le parole:* 109,2 milioni di euro *con le seguenti:* 218,4 milioni di euro *e dopo le parole:* fabbisogno sanitario nazionale *sostituire la parola:* standard *con la seguente:* reali.

5. 4. Nobili.

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni *con le seguenti:* 205 milioni *e le parole:* 109,2 milioni *con le seguenti:* 210 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e, per la quota pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 100,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede rispettivamente, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, per gli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. 3. Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 105 milioni di euro *con le seguenti:* 205 milioni di euro *e sostituire le parole:* 109,2 milioni di euro *con le seguenti:* 209,2 milioni di euro;

b) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,

2021, 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

5. 11. Tiramani, Boldi, Alessandro Paganò, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 109, *con le seguenti:* 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 143,4.

5. 7. Lapia, Ianaro, Nesci, Mammi, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 105 milioni *con le seguenti:* 125 milioni;

b) *sostituire le parole:* 109,2 milioni *con le seguenti:* 130,2 milioni.

5. 18. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 105 milioni di euro *con le seguenti:* 124,5 milioni di euro;

b) *sostituire le parole:* 109,2 milioni di euro *con le seguenti:* 129,5 milioni di euro.

5. 13. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina

generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

a) le parole «del diploma di» sono sostituite da «di un titolo che attesti una»;

b) dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie»;

c) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le parole: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

1-ter. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in de-

roga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.

1-quater. Il 20 per cento delle risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate al finanziamento di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, di anestesia e rianimazione e medicina d'urgenza di cui al precedente comma 3.

1-quinquies. Le Università hanno obbligo di ampliare la propria capacità formativa attraverso un ampliamento della rete formativa, che avviene attraverso la stipula di convenzioni con tutte le aziende ospedaliere del territorio della Regione di afferenza che rispettino i requisiti di all'allegato 2 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

5. 5. Lapia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal

possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. »;

nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: « formazione specifica » sono inserite le seguenti: « diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 », e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

1-ter. Al fine di garantire l'erogazione dei nuovi corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, le Università si avvalgono dei medici di medicina generale e dei medici in possesso dei diplomi di cui al precedente comma 2, ricorrendo alla docenza a contratto, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

1-quater. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.

1-quinquies. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021

e di 20,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinata al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, di cui al precedente comma 4. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-sexies. Al fine di consentire l'ampliamento del potenziale formativo delle scuole di specializzazione, le Università sono autorizzate con decorso immediato ad ampliare le reti formative, attraverso la stipula di convenzioni con le aziende sanitarie di riferimento per collegare in rete formativa tutte le strutture che rispettino gli *standard* e i requisiti di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

5. 6. Lapia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In relazione alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializza-

zione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 5. 1.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In previsione dell'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi, di cui al comma 1, al fine di garantire loro l'acquisizione delle capacità professionali e delle competenze previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, in un'ottica di integrazione delle attività formative e assistenziali, nonché al fine di compensare alle carenze di personale sanitario in determinate aree del paese, è introdotta la possibilità di svolgere l'attività di formazione medico specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 36, anche presso le strutture sanitarie del territorio ove ha sede la scuola di specializzazione.

1-ter. Per le finalità di cui al comma *1-bis*, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.

1-quater. Allo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale è disposto l'aumento di un terzo del numero dei contratti di formazione specifica in medicina gene-

rale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione per il triennio 2020-2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Incremento del numero di borse di studio dei medici.

- 5. 9.** Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma *2-ter*, della Parte I, dell'allegato A-Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: « 1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti ».

1-ter. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.

- 5. 10.** Melicchio, Nesci, Lapia, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni, Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rendere strutturali ulteriori 2.000 contratti di formazione spe-

cialistica in medicina di cui al comma all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

5. 19. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

1. L'articolo 102, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: « Gli studenti che conseguono la laurea in medicina e chirurgia durante il periodo dell'emergenza COVID-19 o durante analoghi periodi di emergenza sanitaria, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della sola laurea, che consente l'immediata iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; l'abilitazione e l'iscrizione sono confermate in difetto di valutazione negativa dell'attività prestata, decorsi tre mesi dall'inizio del servizio ».

5. 01. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.

(Contribuzione figurativa)

1. Al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito di strutture sanitarie coin-

volte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un periodo di contribuzione figurativa aggiuntivo pari alla durata del servizio effettivo prestato durante lo stato di emergenza.

Art. 5-ter.

(Contribuzione Medici della continuità assistenziale)

1. Al personale medico non dipendente che presta servizio nell'ambito della cosiddetta continuità assistenziale sono riconosciuti, per l'attività effettivamente prestata in tale ambito, tutti gli istituti retributivi, contributivi e benefici pensionistici tipici del rapporto di lavoro subordinato.

5. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)

1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » della missione « Fondi da ripar-

tire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 03. Mandelli, Sacconi Jotti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Con riguardo alle disposizioni in materia di personale del servizio sanitario, le norme regionali intervenute in materia di risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, che comportino il superamento dei limiti posti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed emanate in relazione a oggettivi fabbisogni di personale del servizio sanitario regionale, sono fatte salve a condizione che in fase di attuazione la Regione garantisca il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

5. 04. Milanato, Marin, Cortelazzo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Durata massima dei corsi di specializzazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono

una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.

3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione. ».

5. 05. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dagli esercenti le professioni sanitarie attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

5. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramanti, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Attivazione e potenziamento della formazione dei medici specialisti mediante attiva-

zione del sistema di formazione lavoro utile al potenziamento del SSN nella risposta pandemica al COVID-19 mediante modifiche e aggiornamenti al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: « Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. »;

b) all'articolo 26 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* In applicazione dell'articolo 28 comma 5 della direttiva 36/2005/CE, al fine del rilascio del diploma di cui all'articolo 24, presso l'Ordine dei Medici del Capoluogo di Regione, su delibera del relativo Consiglio Direttivo, è nominata una commissione di esperti finalizzata all'analisi, verifica e convalida della formazione complementare e dell'esperienza professionale documentata dal medico richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo. La commissione stabilisce in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale già maturata dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo e ne dà comunicazione al competente servizio della Regione ove il medico frequenti o intenda frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, al fine di ridurre la durata del corso di rispettiva frequenza.

4-ter. La commissione che ritenga già completamente soddisfatti i requisiti previsti dal percorso formativo e professionale del richiedente, rispetto le previsioni formative di cui al presente articolo, comunica la decisione di rilasciare il titolo di formazione specifica in medicina generale al Ministero della salute che provvederà all'emissione del relativo attestato. In ogni caso il richiedente deve aver acquisito un'esper-

ienza in medicina generale di non meno di sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o strutture sanitarie che erogano cure primarie. »;

c) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole « 31 dicembre 1994 » sono aggiunte le seguenti: « ed i medici che abbiano esercitato per almeno 3 anni, anche non continuativi, con incarichi conferiti ai sensi dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale »;

d) all'articolo 35 il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. »;

d) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Art. 36.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della salute sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi:

a) sia disponibile a livello nazionale un portale permanente nel quale siano costantemente aggiornate e consultabili le capacità ricettive delle singole scuole di specializzazione ed i relativi posti assegnati ed assegnabili;

b) le prove di ammissione siano svolte contemporaneamente per ogni disciplina specialistica e definiscano oltre che l'ido-

neità del candidato, il punteggio utile all'inserimento e posizionamento dello stesso nella graduatoria nazionale permanente di disciplina, stilata per ogni ciascuna branca specialistica, nella quale i candidati si posizionano in funzione del punteggio ottenuto all'ultima prova sostenuta in ordine temporale nella specifica disciplina;

c) le prove siano sostenute dai candidati con strumenti telematici presso centri informatizzati a tale scopo allestiti dalle Università sedi di scuola di specializzazione e accessibili per più sessioni annuali, prevedendo che i candidati possano concorrere per tutte le discipline medico specialistiche di interesse in ciascuna sessione;

d) i contenuti delle prove siano definiti a livello nazionale e la calendarizzazione delle stesse sia predisposta con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzata;

e) i punteggi delle prove siano attribuiti secondo parametri oggettivi;

f) appositi punteggi siano assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al *curriculum* degli studi;

g) all'esito delle prove i candidati siano collocati nella graduatoria permanente di disciplina specialistica e da questa successivamente assegnati a fino a completamento dei posti disponibili, e per tutta la durata dell'anno, alle sedi prescelte in ordine di scorrimento. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 35 del presente decreto e all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

h) sia prevista l'immediata pubblicazione di eventuali posti divenuti vacanti nell'ambito delle scuole, prevedendo che gli stessi siano prioritariamente utilizzabili dai medici già in formazione nella medesima branca specialistica, a seguito di domanda per trasferimento, e successivamente dai medici utilmente collocati in graduatoria permanente nazionale;

i) sia prevista la cancellazione da tutte le graduatorie nazionali permanenti per il medico che abbia accettato l'ammissione

ad una scuola di formazione medico specialistica, prevedendo che l'eventuale riammissione possa avvenire non prima di dodici mesi e a seguito di ripetizione della relativa prova di ammissione;

j) sia prevista la valutazione da parte dei consigli didattici delle scuole, nel rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 36/2005/CE, dell'esperienza professionale e della eventuale altra formazione già maturata dal medico in formazione specialistica, utile alla riduzione della durata del corso di formazione specialistica in ragione di obiettivi didattico formativi già raggiunti dal candidato.

2. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. »;

f) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37.

1. All'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula un contratto convenzionale di formazione-lavoro per l'acquisizione del titolo di medico specialista. Il contratto di natura convenzionale regola il rapporto di natura autonoma di formazione lavoro tra il professionista ed il sistema formativo in cui è inserito. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti all'acquisizione del titolo di specialista e alla graduale compartecipazione agli obiettivi clinico – assistenziali – organizzativi delle strutture ove viene svolta la formazione. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro dipendente con gli enti predetti.

2. Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola stessa. Il contratto ha una durata pari a quella del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa, comunque, alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera *h*), del presente articolo e dall'articolo 40. La convenzione è conforme ad Accordi quadro stipulati tra la Conferenza dei rettori delle università italiane, le Regioni e le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative sulla base dello schema-tipo di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative, è predisposto lo schema-tipo della convenzione nazionale per i contratti di formazione medico specialistica di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi, fatti salvi i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea:

a) disciplinare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale dei medici in formazione specialistica alle attività didattiche assicurate dalle università, e lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, sotto la supervisione del *tutor* individuato tra i medici specialisti delle Unità operative presso cui lo specializzando opera;

b) assicurare l'integrazione delle attività formative e assistenziali, prevedendo che nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici, sia certificato alla fine di ogni semestre, congiuntamente dalla scuola di specializzazione e dai *tutor* delle

Unità operative presso cui lo specializzando ha svolto le attività pratiche, il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando nelle diverse attività caratterizzanti la branca specialistica;

c) prevedere la compartecipazione del medico in formazione specialistica agli obiettivi clinico – assistenziali – organizzativi delle strutture ove viene svolta la formazione, nei limiti del grado di autonomia certificato ai sensi della lettera *b*), prevedendo in ogni caso che le attività del medico in formazione specialistica siano svolte a integrazione e potenziamento di quelle già erogate dal personale delle strutture e contestualizzate nei presidi ospedalieri e territoriali che garantiscano costante fisica presenza di personale medico SSN della relativa disciplina specialistica con funzioni di tutoraggio, supervisione ed intervento diretto, non potendosi intendere in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica come pienamente sostitutiva di quella del personale di ruolo del SSN;

d) disciplinare la progressiva ripartizione del finanziamento mediante proporzionale suddivisione dello stesso tra quota statale, relativa agli aspetti esclusivamente formativi, e quota regionale, relativa al contributo garantito dal medico in formazione specialistica rispetto gli obiettivi clinico-assistenziali-organizzativi delle strutture nelle quali opera;

e) disciplinare gli istituti della mobilità e trasferimento, gestione della maternità e dell'assistenza a familiari diversamente abili e prevedere le tutele assicurative e le aliquote previdenziali dei medici in formazione definite dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici ivi comprese le coperture collettive per Malattie e Infortuni professionali garantite tramite INAIL oltre che le conseguenze di infortuni e malattie extra professionali e di lungo periodo, nonché per la responsabilità professionale e la tutela legale;

f) disciplinare il riconoscimento dei periodi di formazione esterni alla rete formativa ivi comprese le esperienze forma-

tive in strutture estere e la mobilità tra le diverse reti formative;

g) prevedere quali cause di risoluzione anticipata della convenzione:

1) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

2) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

3) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;

4) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione;

5) disciplinare la possibilità per i medici iscritti ai corsi di formazione specialistica alla data di entrata in vigore del presente decreto di optare per la convenzione di cui al comma 1.

4. Gli accordi stipulati, ai sensi del comma 2, tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio, disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, i contenuti delle convenzioni stipulate dai medici in formazione specialistica ed in particolare:

a) lo svolgimento delle attività pratiche all'interno della rete delle strutture sanitarie del territorio;

b) la rotazione degli specializzandi nelle diverse strutture sanitarie al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli obiettivi formativi previsti dai regolamenti didattici di ateneo;

c) lo svolgimento delle attività dello specializzando, con progressiva attribuzione di autonomia e responsabilità, nei limiti del grado di autonomia raggiunto alla fine di ogni anno

accademico, attestato congiuntamente dalla scuola di specializzazione e dai *tutor* delle Unità operative complesse presso cui

lo specializzando ha svolto le attività pratiche.

5. In caso di anticipata risoluzione della convenzione il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

6. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e degli Accordi convenzionali di cui al comma 2, da adottare entro 60 giorni dall'emanazione del decreto predetto, i medici stipulano i contratti di formazione specialistica previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente. »;

g) all'articolo 40 il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Fatte salve le disposizioni già esistenti per l'ammissione ai pubblici concorsi dei medici in formazione specialistica, il medico in formazione può frequentare a richiesta il corso di formazione medico specialistica a tempo parziale assicurando una frequenza non inferiore al 50 per cento rispetto al tempo pieno e comunque senza che la durata complessiva della formazione sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno: ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con

i periodi di formazione stabiliti dal Consiglio Didattico della Scuola. In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio è corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno. »;

h) all'articolo 40 il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego o rapporto convenzionale a tempo indeterminato con il servizio sanitario nazionale è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni o in tempo parziale, se dipendente, ovvero prevedendo sospensione totale o parziale dell'attività convenzionale se convenzionato, per tutta la durata della formazione. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. »;

i) all'articolo 41 il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. A decorrere dall'anno 2020, ai contratti di formazione specialistica si applicano le aliquote di contribuzione previdenziale stabilite dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici che definisce tra l'altro le garanzie di tutela di infortuni, malattia, tutela della maternità dei medici iscritti ai percorsi di formazione specialistica. Relativamente alla copertura assicurativa per infortunio e malattia professionale dei medici in formazione specialistica si applicano le aliquote e tutele previste da INAIL. ».

5. 07. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Loreface, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Martinciglio, Amitrano, Scanu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la Scuola di specializzazione in « Medicina e Cure Palliative » per i laureati in medicina e chirurgia.

lizzazione in « Medicina e Cure Palliative » per i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della Scuola di specializzazione istituita ai sensi del presente articolo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di specializzazione in Pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'articolo 265.

5. 08. Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Formazione manageriale in sanità)

1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole « nel settore privato » sono inserite le seguenti: « , ovvero l'aver svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero attività di ricerca in Enti di ricerca o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera *c)* »;

b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie. »;

c) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a) »;

d) al comma 7-*sexies*, la parola « 40 » è sostituita dalla seguente: « 60 ».

2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti:

« 1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psico-

logi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e *management* sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-*ter* in ossequio a specifici *standard* tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale,

3. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, anche in relazione alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti. ».

5. 09. Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Mammì, Massimo Enrico Baroni.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Semplificazione identificazioni SIM)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*. ».

6. 01. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* anche relativi alla salute degli assistiti *aggiungere le seguenti:* all'analisi dei dati della mortalità e dell'in-

cidenza delle patologie di maggiore impatto;

b) *sopprimere le parole:* nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare;

c) *dopo le parole:* fabbisogno di salute della popolazione *aggiungere le seguenti:* anche in materia di prevenzione e gestione delle patologie croniche.

7. 5. Nappi, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* salute degli assistiti, *aggiungere le seguenti:* e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici *e dopo le parole:* Servizio sanitario nazionale *inserire le seguenti:* e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;

b) *al comma 2, dopo le parole:* Garante per la protezione dei dati personali, *aggiungere le seguenti:* e con apposito protocollo d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.

*** 7. 11.** Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* salute degli assistiti, *aggiungere le seguenti:* e alla dispensazione e utilizzo dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dei parafarmaci registrati come dispositivi medici *e dopo le parole:* Servizio sanitario nazionale *inserire le seguenti:* e nelle banche dati delle associazioni di categoria alimentate dai dati forniti dalle farmacie;

b) *al comma 2, dopo le parole:* Garante per la protezione dei dati personali, *aggiungere le seguenti:* e con apposito protocollo

d'intesa con l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.

* **7. 15.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, una volta completato, del Fascicolo sanitario elettronico.

7. 6. Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 1.** Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 3.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 4.** D'Alessandro.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 8.** Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Loreface, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 17.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 19.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 22.** De Menech, Rotta, Pellicani, Pezopane.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 23.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 24.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 25.** Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 26.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.

* **7. 29.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo scopo di garantire interventi di identificazione precoce del disagio psicologico derivante dall'impatto dei fattori di stress associati all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero della salute adotta misure predittive volte all'identificazione precoce del rischio di disagio psicologico e di comportamenti disadattivi nella popolazione dell'età adulta, dell'infanzia e adolescenza anche attraverso l'individuazione di specifiche procedure di valutazione globale del funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale e dell'uso di strumenti di valutazione diagnostica di specifica competenza psicologico-clinica per la definizione dei livelli di rischio associati a differenti livelli di intervento.

7. 7. D'Arrando, Di Lauro, Giordano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali *aggiungere le seguenti:* , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.

* **7. 14.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi.

Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali *aggiungere le seguenti:* , in

conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.

* **7. 18.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, dopo le parole: protezione dei dati personali *aggiungere le seguenti:* , in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.

* **7. 30.** Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome sono tenute ad istituire in modo permanente, *l'equipe* per il supporto psico-sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, concernente criteri di massima sugli interventi psicosociali nelle catastrofi.

7. 10. Troiano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87,

comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.

* **7. 9.** Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.

* **7. 16.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.

* **7. 21.** Lorenzin, Pini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per lo studio ed il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dalle Regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FORST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusi la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale, anche a distanza, degli operatori. Le eventuali risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi comunitari e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla Fondazione FORST tramite specifiche procedure di selezione. In materia, restano ferme le competenze del Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ».

7. 13. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffuse provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato, la polmonite a genesi infettiva.

7. 31. Zolezzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche ».

7. 03. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2020 e 2021, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti

nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 200 milioni per il 2020 e di 600 milioni di euro per il 2021 si provvede quanto a 200 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018.

7. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

ART. 8.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e *34-bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*** 8. 1.** Trizzino, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distri-

buiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e *34-bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*** 8. 2.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'ar-

ticolo 1, commi 34 e *34-bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*** 8. 3.** Mandelli, Sacconi Jotti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 1, limitatamente all'indirizzo il più possibile esteso della distribuzione per conto, al fine di contenere gli accessi alle strutture ospedaliere e garantire il diritto alla cura e continuità terapeutica dei pazienti, fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali destinati alla cura delle patologie croniche non oncologiche e alla prevenzione secondaria cardiovascolare, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

5-ter. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una determina dell'Agenzia italiana del farmaco individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza prescrittiva e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

8. 4. De Filippo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006. Attuazione della direttiva 2004/28/CE

recante codice comunitario dei medicinali veterinari)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Laddove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano. »

8. 01. Prestipino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Ulteriori sostegni per malattie rare)

Oltre a quanto prescritto nell'articolo precedente, al fine di sostenere i cittadini affetti da malattie rare, si stabilisce che le Regioni dispongano, nel presente periodo di emergenza sanitaria, prestazioni di controllo in modalità di telemedicina, proroga della validità dei piani terapeutici e delle prescrizioni di assistenza integrativa e di assistenza protesica, certificazioni per necessità di tutela dei lavoratori con particolari fragilità (codice V07) cure domiciliari; ove possibile, terapie infusionali domiciliari ad alto costo; spazi « *covid-free* » nei presidi della rete regionale malattie rare; svolgimento delle attività di *screening* neonatale esteso.

8. 02. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di sperimentazione clinica)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le parole « da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I » sono inserite le parole: « fase II ».

8. 03. Carnevali.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Autorizzazione temporanea all'esercizio professionale nelle farmacie)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche è consentito l'esercizio professionale presso le farmacie anche in assenza dell'abilitazione professionale obbligatoria.

8. 04. Zanichelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Autorizzazione temporanea all'esercizio professionale nelle farmacie)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, e successive modificazioni, è permesso ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche l'esercizio professionale presso le farmacie pur in assenza dell'abilitazione professionale obbligatoria.

8. 05. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- * **9. 1.** Sportiello, Ianaro, Nesci, Mammi, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimerlo.

- * **9. 4.** Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* per ulteriori 90 giorni, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2020, con possibilità da parte delle regioni di procedere con tali modalità anche dopo il termine suddetto;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Le regioni adottano procedure semplificate e il rinnovo automatico dei nuovi piani terapeutici sancendo che le prescrizioni possono essere rinnovate anche tramite il medico di famiglia, utilizzando la « ricetta dematerializzata » con la consegna dei dispositivi monouso e dei presidi, direttamente al domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del rischio contagio. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al punto precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.

- 9. 3.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il « durante noi, dopo di noi » di cui alla legge

22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi.

- 9. 2.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Norme in materia di licenza obbligatoria per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19)

1. Per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 « Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 », in conformità anche all'Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, l'Italia si avvale del diritto di imporre la licenza obbligatoria per qualsiasi vaccino per il trattamento del COVID-19.

- 9. 01.** Grillo, Tuzi, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sportiello, Loreface, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali. ».

9. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 10.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 73 milioni di euro ».

10. 7. Mancini.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5-sexies, prima del comma 1, è inserito il seguente:

« 01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a co-

pertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica. ».

10. 8. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità » sono aggiunte le seguenti: « , i Ricercatori Universitari Medici delle Aziende ospedaliere Universitarie ».

10. 3. Grillo, Nesci, Sportiello, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per non oltre un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a: professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN); professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari. Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali. »

10. 17. Paolo Russo, Fasano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 22-*bis*, comma 1, le parole: « di medici, personale infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « degli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli operatori delle professioni sanitarie, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e socio-sanitarie »;

10. 2. Menga, Sportiello, Nappi, D'Armando, Loreface, Sarli, Mammi, Nesci, Ianaro, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , della professione di assistente sociale.

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-*bis*) all'articolo 22-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

10. 14. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professioni sanitarie, aggiungere le seguenti: , sociosanitarie.

10. 18. Ubaldo Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-*bis*) all'articolo 22-*bis*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e

564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2-*ter*. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-*bis*) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale

esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

10. 11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) all'articolo 47, comma 2, le parole: « fino alla data del 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 30 giugno » e le parole: « non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, » sono sostituite dalle seguenti: « è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1, ».

10. 15. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e per persone con disabilità » sono inserite le seguenti: « nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e socioassistenziali » sono inserite le seguenti: « nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale ».

10. 6. D'Arrando, Sut, Nesci, Mammì, Iannaro, Sportiello, Nappi, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione;

4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma *4-bis*.

10. 10. Foscolo, Latini, Vanessa Cattoi, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 106, dopo il comma *8-bis*, è aggiunto il seguente:

« *8-ter.* Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **10. 1.** Moretto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 106, dopo il comma *8-bis*, è aggiunto il seguente:

« *8-ter.* Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica

dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **10. 12.** Pittalis, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

« 8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **10. 13.** Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 106, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

« 8-ter. Il decorso del termine di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **10. 16.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono aggiunte le seguenti: « previo esaurimento di tutte le graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

10. 5. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sa-

pia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Le amministrazioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che posseda i requisiti di cui al comma 1, previo esaurimento di tutte le graduatorie vigenti in ordine cronologico per la stessa categoria professionale ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

10. 4. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Villani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 26 febbraio 1999 n. 42)

1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: « entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

10. 01. Tasso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sanificazione degli ambienti scolastici)

1. L'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: « Un relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine

di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

10. 02. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Completamento dotazione organica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP)

1. Al fine di assicurare il più ampio contrasto della diffusione del COVID-19, anche attraverso azioni rivolte a fasce di popolazione fragili, italiane e straniere, e allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è autorizzato, per il triennio 2020-2022 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30,

comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 300.683 per l'anno 2020, in euro 816.015 per l'anno 2021, in euro 1.598.796 per l'anno 2022 e in euro 2.166.927 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, valutati in 145.831 euro per l'anno 2020, a 395.767 euro per l'anno 2021 e 775.416 euro per l'anno 2022 e 1.050.960 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

10. 03. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Personale sanitario)

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

* **10. 04.** Novelli, Bagnasco, Gelmini, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Personale sanitario)

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

* **10. 06.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Personale sanitario)

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

* **10. 08.** Mammì, Ianaro, Sportiello, Nesci, Nappi, D'Arrando, Sapia, Loreface, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Villani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

10. 05. Donno, Vianello, Faro, Alemanno, Masi, Palmisano, Galizia, Manzo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « è stabilito alla data del 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito alla data 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017 ».

10. 07. Nesci, Loreface, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani, Manzo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Tutela della salute dall'esposizione alle emissioni dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo e dei prodotti da inalazione senza

combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina)

1. Ai prodotti del tabacco, da fumo e da inalazione senza combustione, nonché alle sigarette elettroniche e ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. È vietata la propaganda pubblicitaria diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionale od estero, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina. È altresì vietata qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attività o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco da fumo e non da fumo, nonché una sigaretta elettronica o un liquido di ricarica con o senza nicotina.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché all'utilizzo di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.

10. 09. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Loreface, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e parafarmacie.

2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia "fai da te" e hobbistica o ferramenta.

2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: "ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI – NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS", declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovvero sia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.

2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti pro-

dotte e offerte gratuitamente da chiunque. ».

10. 010. Sarli, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Menga.

ART. 11.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale *sono sostituite dalle seguenti:* nonché, su iniziativa dello stesso, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale;

alla lettera c), le parole: sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso *sono sostituite dalle seguenti:* nonché, su iniziativa dell'assistito, al di fuori degli stessi e con i dati medici in possesso dell'assistito.

11. 5. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di uniformare e accelerare l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, l'assistito può attivare il Fascicolo elettronico sanitario presso il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS), presso gli sportelli delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dedicati al cittadino, nei contesti di eventi dedicati alla diffusione della conoscenza del Fascicolo elettronico sanitario. L'attivazione può altresì avvenire direttamente *on-line* nei seguenti casi: tramite il portale dedicato al Fascicolo elettronico sanitario della regione di appartenenza; nel corso delle ri-

chieste di scelta o cambio del MMG; nella richiesta di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

2-ter. Al fine di semplificare le procedure, l'attivazione *on-line* del Fascicolo elettronico sanitario dovrà terminare telematicamente attivando misure per aumentare il grado di sicurezza e attendibilità della propria identità digitale, senza prevedere ulteriori passaggi di abilitazione presso gli sportelli dedicati della regione di appartenenza. ».

2) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Al fine di promuovere la piena alimentazione del Fascicolo elettronico sanitario, previa intesa negli accordi collettivi nazionali (Acn) dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale il Fascicolo elettronico sanitario è alimentato con il profilo sanitario sintetico (*patient summary*) dei propri assistiti ».

11. 2. Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Menga.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), dopo le parole:* in possesso dello stesso *aggiungere le seguenti:* ovvero con dati e informazioni sanitarie relative alle attività di cura svolte anche all'estero;

b) *alla lettera l), capoverso comma 15-nonies, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) le regioni e le province autonome definiscono modalità e linee guida per la formulazione di quesiti di ricerca e per lo svolgimento di attività di consultazione e analisi da parte di università, aziende sanitarie ospedaliere pubbliche o private accreditate, aziende sanitarie locali (ASL), IRCSS che operano nel campo della ricerca scientifica e della tutela della salute, al fine

di garantirne opportuno impiego a beneficio della collettività e della salute pubblica.

11. 4. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La misura viene estesa ai farmacisti per la gestione delle ricette elettroniche tramite l'applicativo interconnesso con i sistemi dei medici di base, sempre nelle more della salvaguardia della salute che prevede di evitare file ed assembramenti; i cittadini disabili ed anziani e non digitalmente evoluti ritireranno direttamente il farmaco in qualsiasi farmacia o effettueranno prestazioni mediche senza interfacciarsi con il medico curante.

11. 3. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 1, lettera g), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli assistiti risultanti nel Sistema informativo trapianti (SIT);

11. 1. Provenza, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nappi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Menga, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: « , l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto

di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore » sono sostituite dalle seguenti: « e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica ».

* **11. 01.** Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: « , l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore » sono sostituite dalle seguenti: « e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato

Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica ».

* **11. 02.** Lorenzin, Pini, Carnevali.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni che, sulla base della valutazione dello specialista in base al decreto di cui al comma 2, possono essere erogate in regime di telemedicina, sono equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale.

2. Il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza delle regioni, adotta il decreto con la tipologia di visite che possono essere effettuate in regime di Telemedicina ai fini della rimborsabilità di cui al comma 1. Il decreto è aggiornato su base semestrale alla luce di un monitoraggio costante condotto dal Ministero della salute e relativo all'impatto della norma introdotta.

11. 03. Fusacchia, Ianaro, Noja, Ungaro, Sensi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto 27 luglio 2000, recante « Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base »)

1. Alla Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante « Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro,

ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post-base*», sono aggiunti i seguenti titoli:

Assistenti di prevenzione che svolgono l'attività successivamente al 1999 presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) e presso i Posti di ispezione frontalieri

11. 04. Conte.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituzione della figura professionale del Responsabile di database per la Salute)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, sentita la Conferenza delle regioni, è istituita la figura professionale del Responsabile di *database* per la Salute (*Big Data Manager*) nelle ASL.

2. Ogni ASL deve dotarsi di un Responsabile di *database* per la Salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero della salute, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti e i criteri per l'assunzione dei *Big Data Manager* da parte delle regioni.

4. Le funzioni del Responsabile di *database* per la Salute nelle ASL sono le seguenti:

a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati del paziente;

b) applicazione delle linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;

c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

5. Il Ministro della salute, sentito il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.

6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento del Responsabile di *database* per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della *privacy* e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata al miglioramento degli *outcome* economici, clinici e di ricerca.

7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.

8. Per le finalità di cui al comma 4, sono stanziati risorse pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; per le finalità di cui al comma 6 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare al Ministero per l'innovazione e il digitale.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

11. 05. Invidia, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Loreface, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per fronteggiare la carenza dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale nella risposta all'emergenza pandemica da COVID)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assi-

stenza e consolidare la risposta dei sistemi di emergenza-urgenza all'emergenza pandemica COVID, è consentito l'accesso alle procedure concorsuali indette per la disciplina di « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » al personale medico che, anche privo di qualunque diploma di formazione medico specialistica, abbia maturato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero svolto un numero di ore di attività con incarichi di natura convenzionale equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

2. Il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica che non risulti già iscritto a scuole di specializzazione, inquadrato in ruolo in esito ai concorsi di cui al precedente comma 1, è contestualmente inserito con deroga alle disposizioni di cui al comma 5 articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, anche in sovrannumero, nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole di specializzazione territorialmente disponibili rispetto all'azienda sanitaria di incarico, tra quelle equipollenti o affini a « Medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza », con oneri a carico della regione o provincia autonoma di pertinenza. L'ingresso nella scuola di specializzazione avviene a tempo parziale, con priorità in una di quelle per le quali l'azienda sanitaria d'inquadramento abbia espresso preferenza derivante dalle proprie necessità organizzative.

3. Per il personale medico di cui al precedente comma 2:

a) i consigli didattici delle scuole di specializzazione di relativa iscrizione provvedono entro 30 giorni ad esaminare il *curriculum* formativo e professionale del medico in relazione agli obiettivi didattici e formativi previsti dall'ordinamento della scuola adattando il percorso del professionista rispetto le competenze ancora da ac-

quisire e tenendo conto degli obiettivi didattici e formativi nonché delle abilità professionali già acquisite ed acquisibili dal medico nel corso del proprio incarico professionale;

b) sulla base delle valutazioni di cui alla precedente lettera *a)*, le Aziende sanitarie e le direzioni delle Scuole di specializzazione definiscono, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 30 ottobre 2014 n. 161, la ripartizione dell'orario di lavoro tra attività assistenziale e formativa del professionista.

4. Al fine di soddisfare le esigenze formative in materia sanitaria in relazione ai fabbisogni programmati di personale e nelle more della revisione della specializzazione dei percorsi formativi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accredimento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.

5. Nell'ambito della rete, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono assegnare a laureati in medicina e chirurgia, con risorse proprie e nel rispetto della programmazione nazionale, in sovrannumero rispetto ai contratti finanziati dallo Stato e previa procedura concorsuale, contratti di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, così come novellato dal comma 3, presso le strutture del servizio sanitario regionale, per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica, tali da assicurare una qualità delle competenze acquisite equivalente a quella prevista a livello nazionale.

11. 06. Grillo, Tuzi, Nesci, D'Arrando, Lapi, Sportiello, Loreface, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Villani, Amitrano, Martinciglio, Scanu.

ART. 12.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

12. 1. Giarrizzo, Alaimo, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

1. Al Titolo IX, recante « delle registrazioni degli atti di morte », del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, comma 1, dopo la parola: « avvenuta » sono aggiunte le seguenti: « o del luogo di residenza della persona deceduta, »;

b) all'articolo 72, comma 3, dopo le parole: « all'ufficiale dello stato civile » sono aggiunte le seguenti: « del luogo di residenza della persona deceduta o del luogo dove è avvenuto il decesso »;

c) all'articolo 76, comma 1, dopo le parole: « L'ufficiale di stato civile » sono inserite le seguenti: « o il medico necroscopo o altro delegato sanitario ».

12. 01. Ubaldo Pagano.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* epidemiologici e ambientali *aggiungere le seguenti:* nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;

b) *al comma 5, dopo le parole:* per finalità scientifiche *aggiungere le seguenti:* nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni *e dopo le parole:* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 *aggiungere le seguenti:* in deroga alle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.

13. 5. D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e.

b) *sopprimere il comma 3.*

13. 4. Gribaudo, Rotta.

Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *aggiungere le seguenti:* , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.

* **13. 1.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *aggiungere le seguenti:* , ed in conformità all'arti-

colo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.

* **13. 2.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *aggiungere le seguenti:* , ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,.

* **13. 6.** Rachele Silvestri, Bologna, De Toma.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di indagini tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale, sui fenomeni sociali e di opinione e sulle scelte dei consumatori, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza economico-sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, le suddette ricerche, trattando i dati nella medesima forma anonima e aggregata e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, sono da intendersi ricomprese nelle attività con finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, di cui all'articolo 2, lettera *cc*), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e all'articolo 89 del citato Regolamento.

5-ter. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono soppresse ove ricorrano le parole: « ovvero per il compimento di ricerche di mercato; e/o che compiono ricerche di mer-

cato; e/o al compimento di ricerche di mercato ».

13. 3. D'Ettore.

(Inammissibile limitatamente al comma 5-ter)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

* **13. 01.** Fassina, Stumpo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

* **13. 02.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

* **13. 03.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

* **13. 05.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

* **13. 06.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di accessibilità dei dati relativi alla situazione epidemiologica)

1. I dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica e ai monitoraggio del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, elaborati secondo i principi di cui all'allegato 10 dello stesso decreto e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, sono pubblicati sul portale « dati.gov.it », a fini di ricerca e analisi, in formato aperto e disaggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *l-bis*) e *l-ter*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. 04. Magi, Fusacchia.

ART. 14.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* del Ragioniere generale dello Stato *con le seguenti:* del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parla-

mentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro dieci giorni dalla data di trasmissione;

c) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Eventuali girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile possono essere disposti unicamente con i decreti di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo forniscono altresì una ricostruzione analitica delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 1.

14. 1. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenti a siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.

14. 01. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione degli edifici scolastici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative finalizzate alla

ricostruzione, riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Sindaci dei comuni interessati operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

14. 02. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

14. 06. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 otto-

bre 2016, n. 189, le parole « conformità edilizia e urbanistica » sono sostituite dalle seguenti: « consistenza edilizia ».

14. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della legge, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS ».

14. 04. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: « fino a 200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 600 unità » e le parole: « e 8.300 milioni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e 24.900 milioni per l'anno 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. 03. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter dell'articolo 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono anche ricompresi nella ristrutturazione edilizia tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente ».

14. 07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di sostenere attraverso il Servizio civile universale interventi di sostegno a situazioni di particolare disagio socio sanitario, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio civile universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento « Disabili » e « Persone affette da dipendenze, quali la tossicodipendenza, l'etilismo, il tabagismo, la ludopatia », di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 « Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione ». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2010, n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

1-ter. Al fine di sostenere attraverso il Servizio Civile Universale interventi di sostegno alla attuazione del diritto all'istruzione dei bambini e dei giovani, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli Enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di in-

tervento «Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e all'analfabetismo di ritorno» e «Attività di tutoraggio scolastico» di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale Avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, eccetto quella dei quattro rappresentanti degli operatori volontari che comporta il solo rimborso spese».

15. 4. Bonomo, Ceccanti, Boldrini, Carnovali, Lepri, Bruno Bossio, Corneli, Lattanzio.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni; e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022.

15. 5. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni; e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

15. 7. Muroni, Fassina.

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) attività di supporto in ambito socio sanitario, scolastico, della formazione di lunga durata e dell'integrazione sociale.»;

b) all'articolo 24, comma 3, lettera a), dopo le parole: «Il contingente complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, non inferiore a 50.000 unità per ciascun anno,».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni.

15. 6. Navarra.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

15. 2. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

15. 1. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Atti, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

15. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Atti, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

ART. 16.

Sopprimerlo.

* **16. 5.** Bignami, Prisco, Delmastro Delle Vedove.

Sopprimerlo.

* **16. 6.** Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

1. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

16. 2. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di

cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è soppresso ».

16. 9. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini, Fusacchia.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* superiore *con la seguente:* inferiore;

b) *dopo le parole:* 31 gennaio 2020 *aggiungere le seguenti:* e comunque fino alla scadenza del progetto di accoglienza nel medesimo Sistema di protezione;

c) *dopo le parole:* richiedenti protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* e dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio,.

16. 10. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* accoglienza *con la seguente:* inserimento;

b) *dopo le parole:* richiedenti la protezione internazionale, *aggiungere le seguenti:* titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, con parità di servizi di accoglienza;

c) *sopprimere le parole:* in materia di servizi per l'accoglienza.

16. 1. Migliore.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* richiedenti la protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio;

b) *dopo le parole:* richiedenti la protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, con parità di servizi di accoglienza;

c) *dopo le parole:* e successive modificazioni *sopprimere le seguenti:* in materia di servizi per l'accoglienza.

16. 8. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: richiedenti protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* e titolari di permesso di soggiorno per casi speciali, protezione speciale e motivi umanitari, a parità di servizio.

16. 7. Palazzotto, Fratoianni, Muroi, Fassina.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

1. L'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili è il Prefetto, sentito il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare della struttura.

16. 4. Perantoni, Baldino, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga dei permessi di soggiorno)

1. Le misure relative alla proroga e alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18 del

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2020.

16. 01. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020 tutti i certificati, attestati, premessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 2020.

16. 03. Palazzotto, Fratoianni, Muroi, Fassina.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di permessi di soggiorno, sono prorogate al 31 dicembre 2020.

16. 02. Quartapelle Procopio, Carnevali.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole: «centottanta giorni» è introdotto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale»;

b) al sesto periodo dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale».

16. 05. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Al fine di garantire la mobilità dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e di agevolare le operazioni di controllo delle autorità preposte, il Ministero dell'interno promuove protocolli di intesa con gli Stati confinanti o limitrofi, la cui attuazione è demandata alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province confinanti con Stati esteri.

16. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremano, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 sono aggiunti i seguenti:

«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.

563-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 563-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5».

16. 06. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e spe-

cificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza », con uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2020 e di 5 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al

potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) entilocali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora volgano funzioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse, il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione ed eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concer-

nente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020 e a cinque milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265 comma 5.

16. 07. Fregolent.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al comma 1, le parole: « 3 milioni » sono sostituite con le seguenti: « 9 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale ».

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

16. 08. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Carnevali.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga sospensione esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le pa-

role: « 1° settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

17. 01. Fassina, Muroli, Pezzopane.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di aviazione civile non commerciale)

1. In considerazione dello stato di emergenza nazionale, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al fine di consentire la ripresa dei voli di tutti i mezzi di aviazione civile non commerciale con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg è riconosciuto all'Aero Club d'Italia (AeCI), per l'anno 2020, un contributo di 500.000 euro a copertura dei costi da sostenersi per le obbligatorie operazioni di revisione di motori e di velivoli di proprietà ovvero in uso o in esercizio impiegati in attività istituzionale o didattica, in officine certificate ai sensi della normativa vigente. I fondi disponibili dovranno essere impiegati dando la priorità:

1) a velivoli (aerei, elicotteri e autogiro AG e VDS) inseriti al 1° febbraio 2020, in disciplinari di scuote di volo;

2) in funzione del peso al decollo del velivolo iniziando da quelli di peso minore;

3) velivoli di proprietà di *aeroclub* e associazioni aggregate ad AeCI;

4) data di immatricolazione dei velivoli dando la precedenza a quelli di più recente immatricolazione.

Il contributo non può essere erogato a velivoli non immatricolati in Italia. AeCI dovrà rendicontare entro il 30 marzo 2021 l'impiego dei fondi assegnati.

2. È prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità degli attestati di istruttore VDS e di istruttore VDS avanzato di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, e delle visite mediche VDS di cui all'articolo 12 del me-

desimo decreto, in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.

3. I termini per il pagamento dei canoni di concessione per l'occupazione di aree demaniali e le relative tariffe, di cui al regolamento Enac del 18 novembre 2014 ovvero al competente decreto dell'Agenzia del demanio del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, dovuti dagli *aeroclub* federati sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascun ente.

4. All'articolo 2-*duodecies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono soppressi i commi 2 e 3.

5. Al comma 11, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), le parole: « euro 1,25 al kg » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,10 al kg »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) elicotteri:

1) elicotteri con peso massimo al decollo fino a 2.000 kg: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso;

2) elicotteri con peso massimo al decollo superiore: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento »;

c) alla lettera e), parole: « euro 450 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 » e conseguentemente la rubrica del Capo VI è sostituita con la seguente: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E AVIAZIONE CIVILE NON COMMERCIALE »;

d) alla lettera g) è soppresso il numero 1).

6. Per consentire, il rapido ripristino dell'ordinaria attività dell'ente, anche a seguito delle perduranti condizioni di incertezza economico-finanziaria dell'AeCI e degli Aeroclub federati, aggravate dalla crisi sanitaria, e per scongiurare la crisi del ente, nonché il pregiudizio alla sicurezza del volo, e per assicurare la ripresa delle aziende del comparto, delle attività sportive e quelle di formazione dei piloti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario per la gestione delle attività nel settore dell'aviazione civile non commerciale dell'Aero Club d'Italia (AeCI) in deroga alle previsioni dell'articolo 48 dello Statuto di AeCI.

7. Il Commissario straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordino dell'ordinamento, delle dotazioni organiche, e dello statuto dell'ente, e procede entro il 30 novembre 2021 alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.

8. Sono candidabili alla carica di Commissario di cui al presente articolo, coloro che vantano un'esperienza professionale almeno decennale nel settore dell'aviazione civile ovvero militare con particolare riguardo ad esperienze specifiche nel settore dell'aviazione non commerciale. Non sono candidabili coloro che negli ultimi cinque anni hanno già ricoperto la carica di Presidente dell'Ente ovvero di commissario di AeCI.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione di un massimo di quattro esperti.

10. Il Commissario Straordinario e i quattro esperti devono essere scelti tra soggetti:

a) in possesso di comprovata esperienza nel settore aeronautico;

b) che non abbiano già ricoperto la carica di Presidente ovvero di Commissario straordinario dell'ente;

c) in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità compatibili con le previsioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. Al Commissario straordinario e al quattro esperti non spetta alcun compenso, fatte salve le spese debitamente documentate per l'esercizio delle funzioni affidategli.

17. 02. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 18.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020” »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* Misure in materia di donazioni.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

18. 3. Mandelli, Sacconi Jotti, Versace, Novelli, Dall'Osso.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020” »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* Misure in materia di donazioni.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 775 milioni di euro per l'anno 2020.

18. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell'anno 2020” »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* Misure in materia di donazioni.

Agli oneri derivanti, stimati in euro 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

18. 5. De Maria.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il

seguinte periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell’anno 2020” »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* Misure in materia di donazioni.

Conseguentemente all’articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 790 milioni.

*** 18. 1.** Marco Di Maio, Noja.

All’articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore a 150 euro effettuate nell’anno 2020” »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* Misure in materia di donazioni.

Conseguentemente all’articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 790 milioni.

*** 18. 4.** Versace.

All’articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per l’anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l’acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA ».

18. 6. Aprile.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l’anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.

2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all’INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.

3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. 01. Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbutto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancellieri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Grignardo, Muroli, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini.

ART. 19.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 70 ufficiali medici *aggiungere le seguenti:* e psicologi-psicoterapeuti.

19. 4. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

19. 7. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

19. 6. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ragione della eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.

19. 8. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 500 mila per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 799.500 milioni di euro per l'anno 2020, di 89.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

19. 3. Roberto Rossini, Frusone, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, Giovanni Russo, Scerra, Di Lauro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie a legislazione vigente, ad assumere, per lo Stabilimento militare chimico

farmaceutico di Firenze, a tempo indeterminato n. 4 unità di personale, di cui n. 1 funzionario di fascia A3 appartenente al settore Tecnico-Scientifico-Tecnologico, n. 2 assistenti di fascia A2 nel settore Sanitario-Scientifico-Informatico, n. 1 assistente di fascia A2 nel settore Tecnico-Scientifico-Tecnologico, che abbiano prestato servizio presso lo Stabilimento militare chimico farmaceutico di Firenze con contratto a tempo determinato, negli ultimi cinque anni, oppure che risultino in servizio, con contratto a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. 1. Ermellino, Aresta, Chiazese, Corda, Del Monaco, D’Uva, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scerra.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, per la costruzione di una nave ospedale è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 300 milioni per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 265.

19. 2. Trizzino, Faro.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Al fine di rafforzare l’offerta formativa sanitaria necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumono a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di

servizio, anche non continuativo, negli ultimi otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

19. 01. Aprile, Giannone.

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)

1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

2. Ciascuna università comunica al Ministero dell’istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

3. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.

19. 03. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito.

20. 1. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)

1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.

2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato.

20. 01. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio

dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, *Role 1, 2, 3 e Field Hospital* nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.

20. 02. Maria Tripodi.

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immisione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trecentosessantacinque giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso

dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio ».

Ob) all'articolo 2204-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate a partire dal 2010 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione, il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di estinzione del reato o della pena, o il procedimento si sia concluso con la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704 comma 1-*bis*, entro trecentosessantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio ».

21. 5. Dall'Osso.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2204-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole « dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di pubblicazione su *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti correttivi al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

21. 4. Dall'Osso.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 2204-ter » comma 1, con il seguente:

Art. 2204-*ter*.

(Prolungamento della ferma del personale in ferma prefissata)

1. Il personale militare di complemento e i volontari in ferma prefissata il cui congedo è previsto negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere ammessi, su richiesta degli interessati e nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di un anno.

21. 2. Delmastro Delle Vedove, Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 2204-ter », sostituire le parole: su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta.

21. 3. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) In deroga all'articolo 894, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie, si applica il comma 1, articolo 210, dello stesso decreto legislativo.

a-ter) Ai medici e alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie militari, si applica l'articolo 1654, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

21. 6. Dall'Osso.

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso « Art. 2197-ter.1 » con il seguente:

Art. 2197-ter.1

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito Italiano, n. 15 della Marina militare e n. 5 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.

21. 8. Maria Tripodi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 2197-ter.1. », comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale in:

- 1) Infermieristica;
- 2) Tecnico di Radiologia Medica;
- 3) Fisioterapista;

4) Tecnico Ortopedico;

5) Tecnico di laboratorio Biomedico;

6) Ortottista ed Assistente di Oftalmologia.

21. 1. Ermellino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Scerra.

ART. 22.

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: euro 9.404.210 con le seguenti: euro 19.443.840; e le parole: 5.154.191 con le seguenti: euro 10.656.6381 e le parole: euro 4.250.019 con le seguenti: 8.787.202;*

b) *all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789.960.370 milioni.*

22. 1. D'Ambrosio, Macina, Corneli, Baldino, Sabrina De Carlo, Alaimo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza del personale delle Forze armate e di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, al personale di cui agli articoli 19, 21 e 22 è prevista l'assegnazione diretta di veicoli da trasporto leggero in uso alle Forze armate.

22. 01. Perego Di Cremnago.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 2. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 1. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'amministrazione della pubblica sicurezza, entro 36 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 3. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo fine di cui al presente comma, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il perso-

nale volontario dei vigili del fuoco ritenuto non operativo all'esito delle prove di idoneità fisica è ritenuto idoneo per i corrispondenti ruoli tecnico-amministrativi, fermi restando gli altri requisiti richiesti per tali ruoli.

23. 13. Rotta, Fassina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di « vittime del dovere ».

23. 11. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ragione dell'emergenza COVID-19, che ha provocato ritardi sia nell'emanazione di nuovi concorsi, sia nel completamento di quelli in atto, al fine di garantire la copertura delle vacanze nel ruolo degli ispettori della polizia di Stato nel più breve tempo possibile, i posti del primo concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono ampliati fino a totale scorrimento della graduatoria.

23. 14. Pezzopane.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta polizza assicurativa cessa la sua funzione con la fine dell'emergenza da COVID-19 ed è rinnovabile non oltre l'anno 2021, nel rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di *spending review*.

23. 9. Ianaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti

appartenenti alle forze di polizia a al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al primo periodo. È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con uno stanziamento pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 8. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa agli operatori dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria.

Conseguentemente, all'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono sostituite dalle seguenti: ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali e all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: con esclusione degli operatori del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria.

23. 12. Miceli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* della legge 24 aprile, 2017, n. 50.

23. 15. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture – uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

23. 10. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Barbuto, Tucci, Nesci, Angiola.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del con-

dominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: « far transitare » sono sostituite dalle seguenti parole: « riscuotere e pagare » e le parole: « su uno specifico conto corrente » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente tramite uno specifico conto corrente ».

7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato.

* **23. 03.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 30 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del con-

dominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole: « far transitare » sono sostituite dalle seguenti parole: « riscuotere e pagare » e le parole: « su uno specifico conto corrente » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente tramite uno specifico conto corrente ».

7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, la costituzione in giudizio del condominio ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso in cui il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi

8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modificazione relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: le parole « far transitare » sono sostituite dalle parole: « riscuotere e pagare » e le parole: « su uno specifico conto corrente » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente tramite uno specifico conto corrente ».

7. È rinviato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019, recante modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.

23. 01. Rampelli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di « voucher » una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.

*** 23. 02.** Paolo Russo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di « voucher » una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.

* **23. 014.** Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di « voucher » *una tantum* di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.

* **23. 021.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la

ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 058. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)

1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera

sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23. 059. Murelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « medici » sono inserite le seguenti: « e sanitari »;

b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: « dirigenti medici », sono inserite le seguenti: « , e dirigenti sanitari, ».

23. 060. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-bis,

dopo le parole: « per il personale medico, » è aggiunta la seguente: « sanitario ».

23. 061. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque modalità e a qualunque titolo, ivi compresi le fiere, le mostre e i mercati, nonché gli spettacoli con uno o più animali selvatici anche se riprodotti in cattività.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, con il fine di regolare le varie articolazioni delle suddette attività, tra cui il transito transfrontaliero e la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici, nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

4. Il decreto di cui al comma 3 disciplina altresì le modalità di sostegno alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti senza animali, al fine di incentivare l'assunzione nelle stesse di lavoratori che provengano da attività circensi e spettacoli viaggianti che prevedono l'utilizzo di animali.

5. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.

23. 05. Fassina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati il commercio di animali selvatici e le esibizioni degli stessi in qualunque maniera e a qualunque titolo anche in fiere, mostre, mercati nonché gli spettacoli con uno più animali selvatici anche se riprodotti in cattività. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono vietati la riproduzione degli animali selvatici detenuti da privati, allevamenti, attività circensi e spettacoli viaggianti.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce e regola con proprio decreto il Registro nazionale delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, il transito transfrontaliero, la cessione a qualunque titolo degli animali selvatici nonché il sostegno alle attività circensi senza animali e agli spettacoli viaggianti senza animali che assumono risorse umane impiegate da attività circensi con animali e spettacoli viaggianti con animali nonché la ricollocazione degli animali in strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

3. A chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le previsioni del Titolo IX-bis del codice penale.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 12, dopo le parole: e 10, aggiungere le seguenti: e 11-bis.

23. 010. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.

*** 23. 07.** Fassina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati la detenzione, l'allevamento, la cessione a qualunque titolo e l'utilizzo di animali selvatici come richiamo per l'attività venatoria nonché l'allevamento, l'introduzione dall'estero, l'immissione, il prelievo e l'abbattimento di fauna selvatica non riprodotta in natura.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimen-

tari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disciplinate le misure volte alla cura e al sostentamento degli animali eventualmente presenti negli allevamenti, nel rispetto del loro benessere, fino al termine naturale della loro vita e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.

* **23. 012.** Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la principale finalità di ricavarne pelliccia.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disciplinata l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme del Titolo IX-bis del codice penale.

23. 04. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Sono vietati l'allevamento, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie

per la principale finalità di ricavarne pelliccia.

2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stabilisce i criteri per la dismissione e collocazione degli animali e l'eventuale cessione degli animali a strutture autorizzate senza contatto con il pubblico.

3. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, alle violazioni delle misure di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

23. 013. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi. ».

* **23. 08.** Fassina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: « solo dopo la conclusione degli accertamenti sanitari. A tale scopo gli animali uccisi devono essere presi in carico, sul luogo dell'abbattimento, dall'azienda sanitaria competente per territorio che accerta la salubrità e commestibilità delle carni presso un mattatoio autorizzato secondo le disposizioni emesse dalle regioni e dalle province autonome. Le spese per l'espletamento degli accertamenti sanitari sono a carico di colui che rivendica la proprietà degli animali uccisi. ».

* **23. 011.** Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare variazioni non onerose effettuate tra le voci di spesa delle iniziative approvate, fino al 30 per cento di ciascuna voce. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusa la sicurezza, la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, ove necessario di concerto con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sono portati a conoscenza del comitato di cui all'articolo 21 della medesima legge.

23. 09. Tabacci.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure urgenti in materia di monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia italiana del farmaco dall'effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».

3. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.

23. 015. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(No-tax area per il Mezzogiorno)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020, alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva economica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è as-

sicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

23. 018. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(No-tax area per il Mezzogiorno)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell’integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell’esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 5.000 milioni di euro annui per l’anno 2020, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l’anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell’anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preve-

dendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

b) quanto a 1.000 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

23. 019. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Estensione categoria vittime del dovere)

1. Al fine di riconoscere l’impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un’invalidità permanente nell’attività di contrasto al COVID-19, è esteso l’ambito di applicazione dei benefici previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23. 022. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e

di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato, nell'arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza,

di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

23. 055. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Piano straordinario di assunzioni nell'ambito delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

23. 016. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. I 455 allievi agenti di polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4^a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla gra-

duatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa.

23. 017. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Potenziamento organico della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità della polizia di Stato, è disposto il potenziamento di organico attraverso l'ammissione al corso di formazione professionale dei soggetti risultati idonei al servizio di polizia di cui al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'arruolamento dei soggetti idonei negli organici della polizia di Stato mediante ammissione agli appositi centri di formazione e di specializzazione professionale presenti sul territorio.

23. 027. Iovino, Grimaldi, Baldino, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Arruolamento straordinario degli allievi agenti della polizia di Stato e degli allievi della guardia di finanza)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del

concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato bandito con decreto del capo della polizia del 18 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della guardia di finanza bandito con decreto del generale della guardia di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2018 – 4^a serie speciale – n. 38.

2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione.

3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 023. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo forestale dello Stato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, si provvede allo scorrimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011.

23. 024. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, nel limite di spesa di cui al comma 3, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di settembre 2020 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, del personale volontario discontinuo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, che alla data del 31 dicembre 2019:

a) sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i comandi provinciali;

b) abbia effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i criteri e i termini delle assunzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti altresì i criteri di verifica dell'idoneità psicofisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del

fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

3. Alle procedure assunzionali di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. » sono sostituite dalle seguenti: « di 45 milioni di euro nell'anno 2021. ».

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 720 milioni di euro per l'anno 2020.

23. 026. Cabras, Sabrina De Carlo, Fasina.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Trasferimenti nella polizia di Stato)

1. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbite nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in soprannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo as-

setto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 19 marzo 2020.

2. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è transitato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 12 primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in soprannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso le amministrazioni statali in attuazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 1° marzo 2020.

23. 028. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Tucci, Barbuto, Alberto Manca, Scutellà, Saitta, Perantoni, Giarrizzo, Luciano Cantone, Davide Aiello, Serritella, Corda, Torto, Di Stasio, Pallini, Rizzone, Carabetta, Dori, Galizia, Giuliadori, Cataldi, Piera Aiello, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Salafia, Sarti, Vianello, Angiola.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, anche

locale, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, anche locale, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnati nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sono individuate i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 790.000 milioni di euro.

23. 025. Corda, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 030. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti

economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23. 031. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1,

comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

23. 032. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.

23. 068. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e a quattro giorni per l'anno

2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 034. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dopo la parola: « personale » sono aggiunte le seguenti: « compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 035. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 036. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 040. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 037. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle

forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi «u-bot» da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 041. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo « Mercurio »)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo « Mercurio » su autovetture della polizia di Stato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 048. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 042. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario designati alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 049. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 029. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi

all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 050. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 043. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 044. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari a 1 milione di euro, con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Mi-

nistro competente, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 045. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Aggiornamento della formazione antiterroristica)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 038. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 047. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle Forze di polizia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determi-

nati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 052. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 039. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 063. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, è aggiunto il seguente:

«7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo nazionale quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è isti-

tuito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi. ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere, dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 046. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle società concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 051. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203, si interpreta nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 053. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da in-

stallare negli uffici sanificati delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 054. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 056. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

23. 057. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai comuni sui quali insistono i grandi laghi

nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto

23. 062. Tonelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. Per i periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e 2020 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti

passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

6. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo. A tale fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:

a) per 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

b) per 12.500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle maggiori entrate rinvianti dai commi 5 e 6;

c) per 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse mobilitate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).

24. 10. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Etore, Sandra Savino.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

24. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021;

b) all'articolo 265 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

24. 18. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta *con le seguenti:* il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.

*** 24. 2.** Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Tomasi, Cestari.

Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta *con le seguenti:* il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.

*** 24. 16.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire le parole: l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta *con le seguenti:* il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.

*** 24. 25.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2, dopo le parole: 162-bis *aggiungere le seguenti:* comma 1, lettera a) e b).

**** 24. 3.** Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.

Al comma 2, dopo le parole: 162-bis *aggiungere le seguenti:* comma 1, lettera a) e b).

**** 24. 15.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Al comma 2, dopo le parole: 162-bis *aggiungere le seguenti:* comma 1, lettera a) e b).

**** 24. 24.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della pla-

tea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico »;

c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.

24. 4. Di Muro, Vanessa Cattoi, Cavandoli.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. 19. Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al precedente periodo non opera per le imprese operanti nel comparto TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.

24. 11. Gelmini, Perego Di Cremnago, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti che nel trimestre aprile-giugno 2020 hanno incrementato l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che si dimostri, mediante apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, che il risparmio d'imposta venga destinato, a pena di decadenza dal beneficio, a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione e il modello di autocertificazione dei dati da parte dei

beneficiari nonché le modalità per il recupero delle somme dovute e non versate.

24. 8. Fragomeli, Bordo, Mura.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

2-ter. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pur senza soddisfare la condizione di cui al comma *2-bis*, hanno applicato il comma 1, gli importi di cui al medesimo comma sono versati all'atto del versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, come accertate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota pari al 75 per cento innalzano il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 82 del presente decreto e, per la rimanente quota del 25 per cento, incrementano il Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, come rideterminato dalla presente legge;

b) all'articolo 82, comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui dal predetto monitoraggio risultino, anche in via prospettica, risorse inutilizzate, si provvede, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad integrare le quote di cui al comma 1 del presente articolo.

24. 20. Fassina, Pastorino, Fratoianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 1, il termine di versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relativo ai periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 è posticipato al 30 settembre 2020. Per i medesimi soggetti è altresì posticipato a tale data il versamento delle prime rate dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito della società relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

24. 12. Polidori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2020 e 2021 per le società sportive professionistiche, con esclusione di quelle che partecipano al campionato di calcio di Serie A.

24. 9. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lacunari.

24. 22. Benedetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dal comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il comma 1 si ap-

plica in ogni caso ai soggetti di cui al comma 2, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da taluno dei predetti eventi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate a rafforzare le misure di cui all'articolo 25 secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

24. 17. Orlando.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Non concorre alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

24. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

24. 5. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di

233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.

24. 6. Gava, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Pur non conseguendo ricavi ai sensi dell'articolo 85 del testo unico dell'imposta sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) gli enti non commerciali possono fruire delle disposizioni di cui al comma 1. Pertanto ove tali soggetti nel periodo di imposta 2019 chiudono con un debito IRAP inferiore agli acconti dovuti per tale annualità, agli stessi è data possibilità di utilizzo del relativo credito per eccedenza IRAP in compensazione anche in deroga all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

*** 24. 7.** Mancini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Pur non conseguendo ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico dell'imposta sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) gli enti non commerciali possono fruire delle disposizioni di cui al comma 1. Pertanto ove tali soggetti nel periodo di imposta 2019 chiudono con un debito IRAP inferiore agli acconti dovuti per tale annualità, agli stessi è data possibilità di utilizzo del relativo credito per eccedenza IRAP in compensazione anche in deroga

all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

* **24. 21.** Cenni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e dal decreto-legge n. 34 del 2020, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 12 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche ».

24. 23. Dal Moro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La medesima disciplina prevista per l'articolo precedente si applica per l'imposta regionale sulle Società (IRES).

24. 13. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

Art. 24-bis.

(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo

la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: « *c-bis.1*) le cooperative sociali ».

24. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Metodo previsionale acconti giugno)

1. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « e dell'imposta regionale sulle attività produttive » sono eliminate e le parole: « ottanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta per cento ».

24. 02. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRES relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per

l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: « 3 per cento », con le seguenti: « 7 per cento ».

24. 03. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Per le guide e accompagnatori turistici non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima e della seconda rata degli acconti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali relative al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2001, n. 435.

2. Per i soggetti di cui al comma precedente non è altresì dovuto, per l'anno 2020, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.

24. 04. Lattanzio.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:

a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;

b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della

platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24. 05. Fiorini, Perego Di Cremona, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », per i lavoratori residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 13 dicembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 31 dicembre 2020.

2. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale sono escluse per i versamenti di cui al comma 1.

24. 06. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremona, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Sacconi, Jotti, Zanella, Zangrillo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili

a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Unica è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.590 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24. 07. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremona, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)

1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il 16 dicembre 2020.

24. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Estensione del regime forfettario)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 54 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il limite dei ricavi per l'accesso e l'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 e 89 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissato in euro 100.000 e l'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile nel caso di ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro è pari al 20 per cento.

24. 09. Donno, Buompane, Manzo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 4, le parole « i tre » sono sostituite dalle seguenti: « gli otto » e le parole: « e il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 2025 »;

c) al comma 6, le parole: « dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari » nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

24. 010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

« 4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili. ».

24. 011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti

nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. ».

24. 012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 ».

24. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-19 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021, Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge. ».

24. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25 per cento nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che

svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

24. 018. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24 seguente:

Art. 24-bis.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.

24. 019. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge ».

24. 014. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Fondo a sostegno della catena delle forniture)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo a sostegno della catena delle forniture », con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in *tranche*, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la *tranche* successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

24. 016. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, An-

dreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

24. 017. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per i due periodi d'imposta successivi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, non si applicano i limiti e le condizioni alla deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

24. 020. Ruocco.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10 per cento della propria dotazione organica.

2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10 per cento di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30 per

cento, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un massimo di 7 giorni.

5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50 per cento di quella in godimento.

6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

24. 021. Gava.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per l'anno d'imposta 2019, è prorogato al 30 novembre.

2. Il termine di versamento di cui al secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fissato all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

3. Per l'anno d'imposta 2020 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97.

4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni.

24. 022. Librandi, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure in materia di compensazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di 3.500.000 euro di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di Imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'ammi-

nistrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

24. 023. Tateo, Sasso, Bellachioma.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'impasto sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la

coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

24. 024. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debentrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia

che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

5. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione dei corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24. 025. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

« 6-bis. Con riferimento sia ai contratti pubblici che ai contratti stipulati tra privati, il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi 1 e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ».

24. 026. Moretto.

ART. 25.

Sostituirlo il seguente:

Art. 25.

(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 » è riconosciuta ai lavora-

tori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di euro 1.500,00 mensili.

25. 110. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: e di reddito agrario, inserire le seguenti: alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

25. 94. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Molicone, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: titolari di partita IVA, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori e autonomi soci di società di persone.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: imposte sui redditi fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 6.792 milioni;

all'articolo 78, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai fini del riconoscimento anche per il mese di aprile 2020 dell'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti

agli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 850 milioni »;

b) al comma 2 la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

all'articolo 78, comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 350;

all'articolo 84, sopprimere il comma 2.

25. 172. Gribaudo, Zardini, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Raciti, Orfini, Bonomo, Gavino Manca, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

al comma 5, premettere le seguenti parole: Per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ammontare del contributo a fondo perduto è

determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a sessantacinquemila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a sessantacinquemila euro e non superiori ai centotrentamila euro;

al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 5.692 milioni.

25. 54. D'Alessandro, Fregolent.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 27, e *con le seguenti:* dall'articolo e *sopprimere le parole:* e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: i mesi di aprile e maggio *con le seguenti:* il mese di aprile;

all'articolo 84, sopprimere il comma 2.

25. 150. Fassina, Tabacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti 7.342 milioni.

25. 56. D'Alessandro, Fregolent.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

25. 75. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i soggetti che risultano su stato di famiglia anagrafica e fiscalmente a carico di altro contribuente familiare.

25. 51. Rostan.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021.

25. 26. Toccafondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, soggetti di cui all'articolo

162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti.

25. 8. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, sostituire le parole da: dagli articoli 27 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. In deroga ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo e secondo le modalità di cui al comma 8, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e con fatturato annuo relativo al 2019 non superiore a 200.000 euro è riconosciuto, un contributo a fondo perduto una tantum pari a 1000 euro.

al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2020.

25. 66. Berardini, Masi, Sut, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo, De Girolamo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno

diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate.

25. 35. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi. Lo stesso contributo non spetta altresì ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano un reddito superiore ai 35.000 euro con riferimento all'anno di imposta 2018.

25. 97. Lapia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti, cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per la copertura dei costi aggiuntivi ulteriori, sono destinati ulteriori 600 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.

Conseguentemente:

al comma 1 dell'articolo 78 sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio con le seguenti: per il mese di aprile;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 84.

25. 117. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Etore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 2, dopo le parole: articolo 74 inserire la parola: e e sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.

25. 113. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25. 29. Potenti, Cavandoli, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Minardo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*** 25. 67.** Ruocco.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, agli oneri della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*** 25. 198.** Trano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

**** 25. 103.** Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

**** 25. 100.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 2, sostituire le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma con le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.

25. 73. Raduzzi, Sodano, Faro, Buompane, Manzo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.

25. 82. Raduzzi, Sodano, Faro.

Al comma 2, sostituire le parole: ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità *con le seguenti:* ai contribuenti già percettori delle indennità *e sostituire le parole:* nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti *con le seguenti:* nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.

25. 30. Potenti, Murelli, Cavandoli, Caffaratto, Eva Lorenzoni, Covolo, Moschioni, Legnaioli, Bisa, Tateo, Cestari, Tomasi.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai lavoratori dipendenti e.

25. 65. Varrica.

Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni *con le seguenti:* 7.342 milioni.

* **25. 77.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni *con le seguenti:* 7.342 milioni.

* **25. 95.** Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni *con le seguenti:* 7.342 milioni.

* **25. 104.** Mandelli, Sacconi Jotti, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis,

Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Et-tore.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:

« 15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge ».

25. 134. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Minardo.

Apportarle seguenti modifiche:

a) al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

b) dopo il comma 2, inserire in-seguente:

« 2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legisla-tivi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 »;

c) al comma 3, sopprimere la parola: esclusivamente;

d) dopo il comma 15, inserire il se-guente:

« 15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui rispar-mi di spesa derivanti dal minor num-ero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del de-creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bi-lancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico ».

25. 59. Covolo, Minardo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 1.** Fasano, Casino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto pri-vato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 13.** Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavan-doli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusme-rolì, Alessandro Pagano, Paternoster.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 20.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Minardo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 87.** Buompane, Caso, Maraia.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 88.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 109.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 115.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai

decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 118.** Elvira Savino.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 183.** Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Burratti, Topo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

* **25. 197.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente ».

** **25. 99.** Miceli.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del

fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente ».

**** 25. 142.** Topo.

Al comma 2, sopprimere le parole: e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Ai soggetti esercenti attività professionale il contributo spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di due terzi rispetto al secondo semestre del periodo d'imposta precedente ».

**** 25. 156.** Pittalis.

Al comma 2, sopprimere le parole: e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, altresì, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal decreto interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

25. 24. Ungaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro *con le seguenti:* non superiori a 7,5 milioni di euro;

al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: 20 per cento *sostituire con le seguenti:* venticinque per cento *e le parole:* quattrocentomila euro *sostituire con le seguenti:* un milione di euro;

alla lettera b) le parole: quattrocentomila euro *sostituire con le seguenti:* un milione di euro *e le parole:* fino a un milione di euro *sostituire con le seguenti:* fino a cinque milioni di euro;

alla lettera c) le parole: un milione di euro *sostituire con le seguenti:* cinque milioni di euro *e le parole:* e fino a cinque milioni di euro *sostituire con le seguenti:* e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.

*** 25. 27.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Minardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro *con le seguenti:* non superiori a 7,5 milioni di euro;

al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* venticinque per cento *e le parole:* quattrocentomila euro *sostituire con le seguenti:* un milione di euro;

alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro *con le seguenti:* un milione di euro *e le parole:* fino a un milione di euro *con le seguenti:* fino a cinque milioni di euro;

alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.

*** 25. 93.** Fasano, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;

al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;

alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;

alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.

*** 25. 122.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: non superiori a 5 milioni di euro con le seguenti: non superiori a 7,5 milioni di euro;

al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: venticinque per cento e le parole: quattrocentomila euro sostituire con le seguenti: un milione di euro;

alla lettera b) sostituire le parole: quattrocentomila euro con le seguenti: un milione di euro e le parole: fino a un milione di euro con le seguenti: fino a cinque milioni di euro;

alla lettera c) sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro e le parole e fino a cinque milioni di euro con le seguenti: e fino a sette milioni e cinquecentomila euro.

*** 25. 199.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , in via esclusiva.

25. 157. Mulè.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di chi svolge attività in maniera abusiva.

25. 96. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 800 milioni di euro.

25. 173. Pentangelo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 265, comma 5.

25. 57. Ungaro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In deroga al comma 2, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a motivo dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2020, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. 23. Ungaro.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai lavoratori autonomi che determinano il reddito all'articolo 53 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25. 43. D'Alessandro.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il contributo spetta, nei limiti massimi di spesa di cui al comma 15, ai titolari di reddito di impresa nonché ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, titolari di reddito di lavoro autonomo e di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Conseguentemente al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto le previsioni di cui al presente comma.

25. 178. Padoan, Cenni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano conseguito i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. 200. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola « ricavi » sono aggiunte le seguenti « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 15 per cento ».

25. 112. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

25. 40. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

25. 185. Ubaldo Pagano.

Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro

con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.

*** 25. 28.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.

*** 25. 92.** D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Squeri.

Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.

*** 25. 120.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 5, lettera c), sostituire le parole: cinque milioni di euro con le seguenti: sette milioni e cinquecento mila euro.

*** 25. 201.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 3 dopo le parole: in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e alle imprese turistiche che svolgono attività di agenzia di viaggio o di tour operator e per le imprese del comparto degli eventi organizzati con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non

superiori a 200 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume del ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per le imprese del settore turismo, eventi e arti, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta ».

al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) 40 per cento per i soggetti, con attività primaria agenzia di viaggio o *tour operator* con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori quattro milioni di euro per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. 186. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggi e *tour operator* il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi

di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggi e *tour operator* il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i *tour operator* le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente ».

* **25. 53.** Marco Di Maio, Gadda.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggi e *tour operator* il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi sog-

giorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggi e *tour operator* il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i *tour operator* le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente ».

* **25. 180.** Buratti, Rotta, Topo.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggi e *tour operator* il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi di cui al precedente comma.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e

dei campeggi, le agenzie di viaggi e *tour operator* il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per gli alberghi, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, le agenzie di viaggio e i *tour operator* le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al trentacinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente ».

25. 188. Lattanzio.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente ».

* **25. 119.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta indipendentemente dal volume di fatturato di ricavi di cui al precedente comma.

Conseguentemente:

al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiungere il seguente: Per le attività stagionali il predetto contributo spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di maggio e giugno 2019;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per le attività stagionali le percentuali di cui al comma precedente sono elevate al venticinque per cento indifferentemente dall'ammontare del fatturato e dei corrispettivi prodotti nell'esercizio precedente ».

* **25. 177.** Buratti, Rotta, Topo.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

25. 128. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i rivenditori, in base a

contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

25. 116. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti economici di cui al presente comma, alle attività di *catering* e *banqueting*.

25. 126. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai tour operator indipendentemente dai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai *tour operator* a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto settembre ottobre, 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del 2019 »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato dalle agenzie di viaggio e turismo e dai *tour operator* applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

25. 216. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai *tour operator* indipendentemente dai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle agenzie di viaggi e turismo ed ai

tour operator a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi del 2019 »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato dalle agenzie di viaggio e turismo e dai *tour operator* applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 e l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

25. 141. Mura.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e *tour operator* con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di

effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi *con le seguenti*: Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

25. 39. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le imprese turistiche che aggregano più strutture ricettive, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 8 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento previsto all'articolo 265, comma 5.

25. 149. Fassina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì alla filiera del settore dello spettacolo che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica « COVID-19 », non potrà operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ed il turismo sono stabilite le modalità di individuazione degli operatori da ristorare, la ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori selezionati e dell'eventuale accesso ad altri benefici di legge.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 720 e le parole: 90 milioni con le seguenti: 10 milioni.

25. 61. Toccafondi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì alla filiera del settore dello spettacolo che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica « COVID-19 », non potrà operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ed il turismo sono stabilite le modalità di individuazione degli operatori da ristorare, la ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori selezionati e dell'eventuale accesso ad altri benefici di legge.

25. 25. Toccafondi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo di cui al presente articolo spetta ai soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

25. 74. Giovanni Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

25. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel

territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

25. 9. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nel periodo d'imposta per gli anni 2018 e 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

25. 190. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo:

Conseguentemente sopprimere il comma 5 e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non abbiano iniziato ad operare, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, è parametrizzato al volume degli investimenti compresi dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 in beni strumentali, acquisizione di aziende e o quote societarie nonché costi relativi ad investimenti dimostrabili in modalità percentuale agli investimenti dimostrati.

5-ter. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30

giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 5-*bis* ».

25. 130. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 4, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2019.

25. 218. Martinciglio.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue;

sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data

del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività ».

6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

dopo il comma 13, inserire il seguente: « 13-*bis*. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare »;

6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 731, le parole: « nell'8,60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel 13 per cento »;

al comma 732, dopo le parole: « all'83 per cento » aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

*** 25. 10.** Toccalini, Ribolla, Comencini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando

una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue;

sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività ».

6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

dopo il comma 13, inserire il seguente: « 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare »;

6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 731, le parole: « nell'8,60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel 13 per cento »;

al comma 732, dopo le parole: « all'83 per cento » aggiungere le seguenti: « fino al

31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

* **25. 68.** Ruggiero.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Caturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;

sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

** **25. 21.** Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del Caturato c dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea periodo con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla

differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue;

sostituire il comma 15 con il seguente: La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 25. 108.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta per un solo mese del quadrimestre marzo, aprile, maggio e giugno a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di uno di questi quattro mesi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

Conseguentemente al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di un solo mese del quadrimestre marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019 come segue.

25. 145. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile

2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.

*** 25. 22.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.

*** 25. 152.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappel-
lani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di marzo e aprile 2019.

*** 25. 154.** Incerti, Cenni, Cappel-
lani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

Conseguentemente al comma 5 dopo le parole: del mese di aprile 2019 *aggiungere le seguenti:* o che venga calcolata una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi calcolando una media del fatturato e dei corrispettivi tra i mesi di gennaio e aprile del 2019 e 2020, come segue.

25. 153. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ovvero delle provvigioni maturande o prodotte, del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, ovvero delle provvigioni prodotte, del mese di aprile 2019.

25. 64. Zanichelli.

Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 *con le parole:* l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; *le parole:* corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le parole:* dei corrispettivi del primo semestre 2019.

* **25. 15.** Migliore.

Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 *con le parole:* l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; *le parole:* corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le parole:* dei corrispettivi del primo semestre 2019.

* **25. 106.** Miceli.

Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 *con le parole:* l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; *le parole:* corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le parole:* dei corrispettivi del primo semestre 2019.

* **25. 137.** Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 4 sostituire le parole: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 *con le parole:* l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020; *le parole:* corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le parole:* dei corrispettivi del primo semestre 2019.

* **25. 195.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4 sostituire, ove ricorrano, le parole: del mese di aprile *con le parole:* dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile.

25. 44. D'Alessandro.

Ai commi 4 e 5 sostituire le parole: aprile *con le seguenti:* marzo, aprile e maggio.

25. 89. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.

Conseguentemente:

al comma 5 sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trime-

stre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019;

all'articolo 26, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore al 33 per cento, *con le seguenti:* in misura non inferiore al 20 per cento.

25. 31. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019, *al comma 15, sostituire le parole:* valutati in 6.192 milioni con le seguenti: valutati in 6.392 milioni;

sopprimere l'articolo 43;

sopprimere l'articolo 44.

25. 114. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, *con le seguenti:* dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019.

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, *con le seguenti:* tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019;

b) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale, e dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale.

25. 160. Bond, Baldini, Bergamini.

Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.

* **25. 107.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4 sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un terzo.

* **25. 217.** Frate, Vizzini.

Ai commi 4 e 5, sostituire le parole: del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: della media del fatturato e dei corrispettivi delle dodici mensilità precedenti.

25. 45. Librandi.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti esercenti attività d'impresa con codice ATECO 476100 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e 2020.

25. 175. Cenni, Ciampi.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le aziende che hanno la propria attività o la sede locale sopra 1600 mslm in Appennino o 1.000 mslm sulle Alpi il calcolo verrà effettuato sui mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 e per lo stesso periodo nel 2020.

25. 132. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;*

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale

alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

* **25. 16.** Moretto.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

* **25. 36.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti:* L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

* **25. 121.** Lollobrigida, Zucconi, Trancasini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a

fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti*: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

*** 25. 131.** Fiorini, Moretto, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attila, Pella, Paolo Russo.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti*: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972

n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

*** 25. 164.** Gelmini, Mandelli.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 *con le seguenti*: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

*** 25. 179.** Buratti, Rotta, Topo.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di presta-

zione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente;

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compresi gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio e tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633.

* **25. 202.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le agenzie di viaggio e i tour operator si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.

25. 34. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di

comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

25. 203. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 2019 aggiungere le seguenti: , ai commercianti ambulanti, anche stagionali.

25. 90. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 4, dopo le parole: i cui stati di emergenza sono ancora in atto, ovvero già deliberati dalle Regioni competenti,.

25. 148. Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il mese di aprile 2019, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo mese di attività. L'ammontare è determinato nelle stesse percentuali indicate ai commi 3 e 4.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo a fondo perduto spetta agli esercenti di cui al primo comma del presente articolo per ciascuna delle attività ricomprese sotto la medesima ragione sociale;

al comma 13, dopo le parole: in questi casi, aggiungere le seguenti: qualora la cessazione dell'attività sia dipesa da cause non collegabili alla crisi conseguente alla pandemia,.

25. 98. Marino.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui sopra è estesa anche alle società neocostituite che, a causa dell'emergenza COVID-19, non hanno potuto intraprendere la propria attività e deve essere parametrata a investimenti e costi dimostrabili.

25. 105. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.

* **25. 37.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.

* **25. 84.** Faro, Manzo.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.

* **25. 123.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.

* **25. 191.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.

* **25. 212.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.

** **25. 38.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.

** **25. 161.** Bond, Baldini.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto

contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.;

Conseguentemente:

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione;

al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

25. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.

* **25. 52.** Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.

* **25. 155.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1° aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.

25. 60. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ammontare del contributo al fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e

dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25. 41. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

25. 91. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 25. 48.** Moretto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'impo-

sta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 25. 129.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 25. 204.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del primo se-

mestre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019.

25. 196. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

25. 187. Dal Moro.

Al comma 5, alinea sostituire le parole: del mese di aprile 2019 con le seguenti: dell'anno 2019 diviso per 12.

25. 140. Buratti.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero per tutte le imprese le cui attività siano iniziate successivamente al 1° gennaio 2019 in base alla riduzione di fatturato rispetto al fatturato medio mensile.

25. 181. De Toma, Rachele Silvestri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;

b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;

c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;

d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;

e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1° gennaio 2021.

25. 147. Gelmini, Occhiuto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: aventi per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;

b) alla lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;

c) alla lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla

rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico, ».

25. 58. Binelli.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento;

b) alla lettera b), sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: venticinque per cento;

c) alla lettera c), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

25. 78. Zangrillo, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) in ogni caso, quaranta per cento per le imprese esercenti servizi nell'ambito turistico e ricettivo.

25. 192. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: il contributo a fondo perduto spetta, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi dichiarati di cui al precedente comma 3, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del venti per cento ai soggetti la cui attività è stata sospesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

25. 136. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corri-

spettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.

*** 25. 127.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.

*** 25. 158.** Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Gallinella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.

**** 25. 135.** Patassini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020.

**** 25. 171.** Squeri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura.

25. 7. Minardo, Bellachioma, Alessandro Pagano.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 6.** Rosato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 32.** Bellachioma, Gusmeroli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 50.** Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 124.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 168.** Pentangelo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 194.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

* **25. 210.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator il contributo di cui al comma 5 spetta per i mesi da aprile ad ottobre, a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da aprile ad ottobre 2020 sia inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad ottobre 2019.

25. 80. Rampelli, Ferro.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per le strutture turistico ricettive nonché per le agenzie di viaggio e tour operator a cui risulta la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, calcolato mensilmente, dei mesi da

aprile a dicembre 2020, inferiore complessivamente ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile ad 2019 spetta un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per ogni mese in cui risulta la differenza.

5-ter. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno 2020 ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.

25. 79. Rampelli, Ferro.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.

* **25. 5.** Rosato.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente.

* **25. 49.** Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:

a) imprese artigiane;

b) agenzie di viaggi e *tour operator* con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i *bed and breakfast* a conduzione familiare;

d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione;

e) aziende di ristorazione, di *catering*, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

f) agenzie di animazione e spettacolo;

g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO:

il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.

5-ter. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.

25. 83. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca,

Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Flati.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:

a) imprese artigiane;

b) agenzie di viaggi e *tour operator* con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i *bed and breakfast* a conduzione familiare;

d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del Codice della navigazione;

e) aziende di ristorazione, di *catering*, gli stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

f) agenzie di animazione e spettacolo;

g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO;

il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1.

25. 85. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le imprese il cui fatturato è strettamente legato al flusso turistico domestico e/o internazionale, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato medio annuo riferito all'anno 2019 e l'ammontare del fatturato medio riferito al periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2020. Le imprese che possono accedere a tale modalità di calcolo sono:

a) agenzie di viaggi e *tour operator* con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

b) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i *bed and breakfast* a conduzione familiare;

c) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del Codice della navigazione;

d) aziende di ristorazione, di *catering*, gli stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

e) agenzie di animazione e spettacolo;

f) imprese che gestiscono parchi divertimento e zoologici;

g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO.

All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1.

25. 86. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

Conseguentemente è ridotto di 200 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5.

25. 169. Pentangelo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

* **25. 42.** Topo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

* **25. 47.** Moretto.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

* **25. 125.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Pri- sco.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

* **25. 193.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5.

* **25. 211.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le imprese turistico ricettive, artigiane, del commercio, i pubblici esercizi e ogni altra impresa connessa alla presenza turistica localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta e l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 5 in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

25. 151. Palazzotto, Fassina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti operanti nelle aree sciistiche o a forte stagionalità invernale l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da confrontare è quello del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

25. 133. Bond.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 *con le seguenti:* ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.

25. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del

contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, nei modi previsti dal comma precedente.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 *con le seguenti:* ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.

25. 76. Luciano Cantone.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus nonché negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente, nelle modalità e percentuali previste dal comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: sensi dei commi 3 e 4 *con le seguenti:* ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.

25. 101. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al Fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.

25. 17. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto persone, per 1 soli esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta alle aziende il cui fatturato dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore dei due terzi rispetto lo stesso periodo del 2019. Lo stesso contributo viene elargito come aiuto per ognuno dei mesi successivi fino ad arrivare al 31 marzo 2021 sulla base autocertificativa resa mensilmente da parte dell'impresa. Qualora in uno o più dei mesi successivi il fatturato dell'impresa superasse la soglia indicata, e/o quindi l'impresa stessa non producesse autocertificazione, il contributo verrebbe interrotto per la mensilità, pur mantenendo la valenza dell'impianto per le mensilità successive con le medesime modalità.

25. 159. Zanettin.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corri-

spettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, nei modi previsti dal comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.

25. 205. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.

25. 18. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui, all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 comma 1 lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e riconosciuto un contributo, a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente andrebbe riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un contributo pari al 23 per cento del fatturato presunto, ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 *con le seguenti:* ai sensi dei commi 3, 4 e 5-*bis*.

25. 146. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, alle imprese del settore marittimo, che abbiano chiuso l'esercizio 2019 in disavanzo o con unità naviganti in fase di disarmo.

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: 6.192 milioni di euro *con le seguenti:* 20.000 milioni di euro.

25. 81. Varchi, Silvestroni, Trancassini.

Dopo il comma 5, è inserita il seguente:

5-*bis*. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

*** 25. 72.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5, è inserita il seguente:

5-*bis*. In deroga ai precedenti commi 4 e 5, per le imprese agricole il contributo è concesso alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

*** 25. 189.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per le imprese del settore ittico il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio ad aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi calcolato sulla base di una media del fatturato relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al periodo precedente si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione dei servizi.

25. 182. Benedetti.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore *wedding*, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il 2020 del 25 per cento del fatturato 2019, desumibile dalla fatturazione elettronica.

25. 209. Tasso.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore *wedding*, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 10 per cento per gli affitti corrisposti durante il periodo del *lockdown* e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020.

25. 208. Tasso.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore *wedding*, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento per le spese di adozione nuovi protocolli sanitari.

25. 207. Tasso.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore *wedding*, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento degli oneri fissi per bollette di acqua, energia elettrica, gas e telefonia.

25. 206. Tasso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività

a partire dal 1° gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6.

25. 11. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, per « fatturato », « corrispettivi », « ricavi » e « compensi » si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

25. 12. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5, per « fatturato », « corrispettivi », « ricavi » e « compensi » si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate.

25. 55. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 5, lettera a), l'ammontare può essere in alternativa determinato applicando il doppio della spesa salariale annua del beneficiario compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga

dei subcontraenti per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di contributo ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 6.500 euro.

25. 165. Pastorino.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori del Cluster TMA le percentuali di cui al comma 5 lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreto-legge alla scadenza del termine ivi previsto.

25. 162. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremona, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5. Al fine di abbattere i costi legati all'RC auto e di riqualificare le differenze economiche territorialmente sussistenti, su base discriminatoria territoriale, sono eguagliate nonché compensate le suddette differenze con finanziamenti a fondo perduto.

25. 144. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno, le percentuali di cui al comma 5, lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non attuano le procedure di licenziamento di

cui all'articolo 80 del presente decreto legge alla scadenza del termine ivi previsto.

25. 139. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiaco, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusan, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le imprese dello spettacolo che non usufruiscono di contributi spettanti dal Fondo Unico per lo Spettacolo, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del trenta per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal mese di Marzo 2020 al mese di dicembre 2020 e rammentare del fatturato e dei corrispettivi del periodo intercorrente tra marzo 2019 e dicembre 2019.

25. 102. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019.

25. 14. Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Ribolla.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, *meeting* e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per cento della riduzione del

fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **25. 63.** Nobili.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, *meeting* e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni

giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **25. 111.** Trancassini, Galantino, Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, *meeting* e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **25. 167.** D'Attis, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, *meeting* e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **25. 170.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, *meeting* e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per cento della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **25. 184.** Lacarra.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Se il fatturato complessivo dell'anno 2020 non avrà subito una riduzione pari almeno al 20 per cento rispetto a quello del 2019, il contributo percepito dovrà essere restituito, senza applicazione di interessi e sanzioni.

25. 143. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.

* **25. 69.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.

* **25. 166.** Pastorino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I contributi erogati da enti locali e regioni a sostegno di attività colpite dall'emergenza COVID-19 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione

del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 446.

* **25. 174.** Orfini, Mollicone, Nobili.

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

25. 163. Gelmini, Mandelli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

14-bis. ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103. In luogo del contributo, nel ricorrere delle stesse condizioni, e nei medesimi importi, spetta un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2019.

25. 2. Fasano, Casino.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Sospensione split payment)

1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

* **25. 01.** Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Sospensione split payment)

1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020 non

si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

* **25. 017.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Garanzia per il pagamento split payment)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

** **25. 02.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Garanzia per il pagamento split payment)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

** **25. 016.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Garanzia per il pagamento split payment)

1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione,

risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera *d*) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

* **25. 03.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Garanzia per il pagamento split payment)

1. I crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera *d*) fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

* **25. 018.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Liquidità Imprese)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'ar-

ticolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

25. 04. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

* **25. 019.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso clonazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.

25. 05. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo straordinario per le imprese del settore organizzazione feste e cerimonie)

1. In caso di annullamento di matrimoni, cerimonie ed eventi dovute alle misure adottate al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, i prestatori dei servizi ed i fornitori dei beni restituiscono senz'altro al cliente l'importo versato a titolo di acconto e/o caparra; è sempre esclusa la restituzione del doppio della caparra laddove l'annullamento avvenga per decisione del fornitore o prestatore di servizi.

2. Agli operatori professionali del settore organizzazione feste e cerimonie, ivi compresi i prestatori di servizi di ristorazione *catering*, i fornitori di beni utilizzati nell'ambito dell'evento ed i proprietari delle *location*, è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento degli acconti e delle caparre restituite.

3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con quello previsto dall'articolo 25; tuttavia, dell'importo della caparra o dell'acconto restituito si tiene conto ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

4. Il contributo di cui all'articolo 25, per le imprese di cui alla presente disposizione, è riconosciuto, sussistendone i presupposti, a partire dal mese di aprile e sino al mese di dicembre 2020.

25. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 25, aggiungere seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a

quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica « COVID-19 » ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 900 milioni di euro.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo bimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia

superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.

Conseguentemente:

l'articolo 42 è soppresso;

l'articolo 43 è soppresso;

l'articolo 44 è soppresso;

l'articolo 48, i commi da 1 a 3 sono soppressi.

25. 07. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto, Mazzetti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispet-

tivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica « COVID-19 » ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.

25. 011. Novelli.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Sostegno a favore delle imprese ed ai lavoratori autonomi della provincia di Bergamo danneggiati in conseguenza della pandemia)

1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente decreto-legge, è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.

25. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle imprese di interesse turistico, agenzie viaggi, società di eventi, congressi, imprese di spettacolo, fiere, alberghi, ristorazioni, che hanno chiuso il bilancio del 2019 con un fatturato inferiore ai 3 milioni e 200 mila euro e che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari al 50 per cento è concesso un credito d'imposta, da utilizzarsi nei 5 anni successivi e pari alla misura del 20 per cento della differenza tra il fatturato realizzato nel primo semestre dell'anno 2020 quello realizzato nel primo semestre dell'anno 2019. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente per attività di *marketing* e comunicazione, investimenti pubblicitari e promozionali, investimenti in nuove tecnologie digitali, in corsi di formazione del personale.

25. 09. Dal Moro.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Tulpis dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

25. 010. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime « *de minimis* ».

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

25. 012. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Galinella.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento europeo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile

2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei per l'annualità 2019/2020, viene innalzato, in fase di rendicontazione, alla percentuale massima del 60 per cento delle spese sostenute per realizzare il progetto, fino all'occorrenza del contributo massimo ritenuto ammissibile dalle autorità competenti.

25. 013. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi

nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa

pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

25. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo di garanzia a favore degli enti non commerciali)

1. Fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione della garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è disposta anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per « ricavi » si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto approvato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dall'organo statutariamente competente o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

3. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

25. 027. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 in materia di attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzata)

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: « (Promozione straordinaria del *Made in Italy*, misure per l'attrazione degli investimenti e per le reimpatrio delle attività precedentemente delocalizzate) »;

b) al comma 1 dopo le parole: « investimenti esteri in Italia », sono inserite le seguenti: « , nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato »;

c) al comma 2 dopo la lettera 1) è aggiunta la seguente: « 1-bis) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata »;

d) al comma 3-bis, sostituire le parole: « e dell'attrazione degli investimenti all'estero », con le seguenti: « dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato »;

2. Alle imprese italiane precedentemente delocalizzate in Paesi europei si applicano, per quanto compatibili, le medesime procedure finalizzate alla stipula di accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni del presente comma si applicano nelle modalità stabilite da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 023. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l’adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – *(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)*. – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell’Unione europea, prima che l’impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l’impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali

comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 27, nell’ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know-how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

7. L’articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato ».

25. 020. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)

1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del *Made in Italy* manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di *know how* ritenuto strategico.

2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.

3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.

4. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (*de minimis*), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.

25. 021. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Etore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso

esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

25. 022. Gava, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.

3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020.

4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.

25. 024. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza; In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili »;

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, se-

condo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

25. 025. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Regime di neutralità fiscale)

1. Gli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-

sive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

25. 026. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata « riparti Italia »)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è attivata la misura « riparti Italia ».

2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: *a)* siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero; *b)* non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri,

amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: *a)* impresa individuale; *b)* società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100,000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: *a)* 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; *b)* 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di preammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.

9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

10. Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia: *a)* di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; *b)* di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una

sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera *b*), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2020, 2021 e 2022, SACE S.p.a. concede garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del pre-

sente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.

15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme,

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2020; 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.

18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera *a*) al contributo in conto interessi di

cui al comma 10 lettera *a*) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera *b*). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera *a*) ed al comma 10, lettera *a*) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

19. Nel sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.

25. 028. Corneli, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto reso disponibile nel cassetto fiscale)

1. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, su opzione dell'impresa beneficiaria, è erogato nella forma di credito d'imposta nella misura del 150 per cento con data di primo utilizzo in compensazione al 1° gennaio 2023.

2. In caso di opzione di cui al comma 1, il contributo tramite credito d'imposta è erogato nel cassetto fiscale dell'impresa.

3. Per l'utilizzo dei contributi di cui al presente articolo si applicano le seguenti misure:

a) è istituita la piattaforma informatica di pagamenti tra aziende organizzata e gestita dalla Agenzia delle entrate;

b) è istituito il Fondo della piattaforma informatica di pagamenti tra aziende;

c) Agenzia delle entrate rende disponibili gli importi di cui al comma 1 nei cassetti fiscali delle imprese contribuenti che hanno manifestato l'opzione di cui al comma 1;

d) attraverso la piattaforma informatica dei pagamenti tra aziende i crediti fiscali vengono movimentati dai contribuenti solo ed esclusivamente verso cassetti fiscali di terzi, a compensazione di fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tra titolari di partita IVA;

e) ad ogni movimentazione di cui alla lettera *d*) è applicata una commissione dello 0,50 per cento;

f) il Fondo destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera *e*) per le diverse finalità nel seguente ordine: al completo reintegro del maggior importo erogato tramite esercizio dell'opzione di cui al comma 1; all'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto nelle medesime modalità di cui al presente articolo.

25. 029. Grimaldi, Zanichelli, Giuliadori, Manzo.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal

Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

25. 030. Frassini, Belotti, Invernizzi, Guidesi, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto sul tema gender diversity in azienda)

1. Per dare piena attuazione ai principi di pari opportunità, nonché per valorizzare i talenti femminili, facilitare la conciliazione fra vita privata e vita professionale e rimuovere gli ostacoli che frenano il percorso di carriera delle donne, i soggetti esercenti attività d'impresa che organizzano, per il proprio personale dirigente, corsi di formazione finalizzati ad approfondire il tema della *gender diversity*, anche attraverso l'adozione di strumenti volti a misurare l'efficacia delle politiche di diversità e inclusione di un'azienda, possono accedere a un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute e documentate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per le pari op-

portunità sono stabilite modalità e condizioni per l'accesso a tale contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

25. 031. Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.

2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del prece-

dente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. »

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della pla-

tea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

25. 032. Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarrantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 26.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la

data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500.000.

4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

26. 21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino a cinquanta milioni con le seguenti: fino a duecentocinquanta milioni.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

al comma 5, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000 e sopprimere l'ultimo periodo.

al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 1.700 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

26. 8. Mor.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse previste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.

*** 26. 22.** Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Etore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a cinque milioni di euro con le seguenti: superiore a un milione di euro.

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 200 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse pre-

viste dalla lettera c), comma 7 dell'articolo 265.

* **26. 36.** Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: un milione.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: di medie dimensioni.

26. 12. D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi.

26. 19. Caiata, Osnato, Trancassini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d);

al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.

* **26. 2.** Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Gava, Bellachioma, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d);

al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.

* **26. 6.** Ungaro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d);

al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.

* **26. 20.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epide-

miologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera d);

al comma 4, sopprimere le parole: in denaro;

al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in denaro.

*** 26. 37.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;

al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile »;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle

società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16 ».

**** 26. 4.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;

al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile »;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le

modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16 ».

**** 26. 35.** Buratti, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;

al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dai comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile ».

26. 29. Porchietto.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore al 33 per cento con le seguenti: non inferiore ai 20 per cento.

26. 9. Currò.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: È possibile effettuare l'aumento di capitale sociale anche tramite la destinazione delle riserve di patrimonio netto iscritte in bilancio al 31.12.2019.

26. 27. Torromino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione

della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale ».

*** 26. 26.** Patassini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i venditori di energia elettrica e gas naturale, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono i ricavi annuali assunti, così come da ultimo bilancio depositato alla data di approvazione della presente legge, al netto del prezzo corrisposto al fornitore della materia prima e al netto di imposte, tasse e componenti versate a terzi soggetti quali distributori e trasportatori di energia elettrica e gas naturale ».

*** 26. 32.** Squeri.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 500 persone.

26. 18. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone.

26. 44. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già in essere alla data di emanazione del presente decreto.

26. 34. Cenni, Padoan.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

- * **26. 16.** Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

- * **26. 24.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

- * **26. 39.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.

- ** **26. 17.** Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.

- ** **26. 25.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la misura del credito di imposta è elevata al 30 per cento.

- ** **26. 38.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: Le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate, beneficiano del credito d'imposta a condizione che il conferimento non costituisca oggetto di ulteriore conferimento.

- 26. 7.** Noja, Ungaro, Mor.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6 ».

- * **26. 15.** Polidori, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo ca-

pitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6 ».

* **26. 23.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

« 10-bis. Nei confronti delle società di cui al comma 1, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, fino a 10 milioni euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, relativamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per i due successivi, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al 30 per cento del nuovo capitale proprio, conferito secondo le disposizioni dei commi da 4 a 6 ».

* **26. 40.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

« 13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, "il Gestore" si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge. ».

26. 5. Murelli.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

« 13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16 ».

26. 28. Porchietto.

Al comma 14, primo periodo, le parole: 6 anni sono sostituite dalle seguenti: 30 anni.

26. 42. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.

* **26. 31.** Pastorino.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.

* **26. 47.** Tabacci, Fassina, Pastorino, Fusacchia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, "il Gestore" si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente arti-

colo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ».

26. 46. Tabacci, Fassina.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine di promuovere sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19 sono attribuiti ad ISMEA 300 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni. Al medesimo comma 132 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'intervento di ISMEA è ammesso anche a fronte di operazioni di ammodernamento e di ampliamento aziendale dei soggetti di cui al primo periodo, ivi compreso l'acquisizione di terreni precedentemente gestiti in affitto o in concessione. ».

26. 33. Paolo Russo, Occhiuto, Torromino.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche di grandi dimensioni, a valere sul fondo di cui al comma 19, sono attribuiti ad ISMEA 400 milioni di euro per la realizzazione di interventi finanziari secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni ».

26. 3. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

« 19-bis. Al fine di promuovere un rafforzamento patrimoniale delle imprese co-

operative, in considerazione della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al precedente comma 19, della somma pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo destinata alle società finanziarie con i requisiti previsti ai commi 1 e 2 degli articoli 16 e 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni. ».

26. 10. D'Uva.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscriverne in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

26. 14. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro

facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi della singola società. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 780.

26. 30. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:

1) La condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi

di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;

2) Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile la condizione di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del creditori di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

26. 1. Nobili.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:

1) la condizione di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo si considera

rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;

2) la condizione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

26. 11. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Manzo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che

sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi; gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce **B I 1-bis** « costi a recuperabilità differita ».

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I « costi a recuperabilità differita » devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477,

l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

26. 013. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea

n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

26. 020. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un

calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

26. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 26-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a)* comma 1, lettera *b*);
- b)* comma 8;
- c)* comma 8-bis;
- d)* comma 14, lettere *a*) e *b*).

2. Al medesimo articolo 54-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui al comma 1, lettera *a*), è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a 2.500 euro di cui al comma 1, lettera *c*), è elevato ad euro 5.000.

3. Al medesimo articolo 54-bis, al comma 20, le parole: « 280 ore » sono sostituite dalle seguenti: « 1.120 ore ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

26. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Le spese per la partecipazione a fiere e congressi sostenute nel secondo semestre dell'anno 2020 possono essere riportate in bilancio tra le passività per i cinque anni successivi.

2. L'Istituto per il Commercio con l'estero finanzia prioritariamente la partecipazione di imprese italiane ad eventi fieristici che si svolgono all'estero ed alla promozione della partecipazione di imprese italiane per eventi che si svolgono in Italia.

3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici.

stici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 265.

26. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Per aumenti di capitale di società di capitali, cooperative e di persone di importo fino a 500.000 euro sottoscritti e versati da persone fisiche mediante nuovi conferimenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 40 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi d'imposta successivi.

2. In alternativa all'esclusione da imposizione fiscale di cui al comma 1 le persone fisiche che effettuano i suddetti conferimenti possono, per gli anni 2020, 2021, detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 15 per cento della somma investita nel capitale sociale. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni, l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 2, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente

credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. In tal caso la sussistenza delle condizioni è asseverata da professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

26. 05. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello sviluppo economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26. 027. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.

26. 015. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Introduzione di forme partecipative nelle aziende)

1. Nei casi di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie e grandi dimensioni, anche attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti o la concessione di garanzie dello Stato, le medesime imprese assicurano l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori, attraverso degli accordi collettivi che possono prevedere l'utilizzo di strumenti, quali l'ingresso di

uno o più rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o nei consigli di indirizzo e vigilanza comunque denominati, l'individuazione di apposite commissioni paritetiche o l'accesso alla partecipazione azionaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le misure incentivanti per favorire l'adozione di quanto previsto al comma 1.

26. 021. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Estensione moratoria di legge)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 gennaio 2021 »

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari, Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un

piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza ».

c) Al comma 5, dopo le parole: « 6 maggio 2003 », sono inserite le seguenti: « nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 ».

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

26. 022. Gavino Manca, Zardini, Topo, Burratti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:

a) l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) è fissata al 2,3 per cento;

b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni.

26. 023. Mor.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « 31 gennaio 2021 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020 non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza »;

c) al comma 5, dopo le parole: « 6 maggio 2003 », sono inserite le seguenti:

« nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 ».

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

26. 026. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Misure per le imprese danneggiate dall'emergenza creditrici di commi in stato di dissesto)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: « servizi indispensabili », sono aggiunte le seguenti: « , comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: « servizi locali indispensabili », sono inserite le seguenti: « , comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;

c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « lavoro subordinato », sono inserite le seguenti: « e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ».

26. 012. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:

« q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro »;

b) *Conseguentemente al comma 13, la parola: 249 è sostituita dalla seguente: 349.*

26. 024. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli,

Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 785 milioni.

26. 019. Francesco Silvestri, Baldino, Macina, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Suriano, Elisa Tripodi, Manzo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Compensazione crediti e debiti)

1. All'articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano con riferimento ai crediti matu-

rati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. ».

26. 018. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Acquisto semplificato di beni o servizi innovativi)

1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

« *b-bis)* per affidamenti di importo inferiore a 350.000 euro per le forniture di beni o servizi innovativi, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. ».

26. 017. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Obblighi di controllo della regolarità fiscale in capo ai committenti di opere e servizi)

1. All'articolo 4, comma 1, capoverso 17-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 » sono sostituite con le seguenti: « se di importo complessivo annuo superiore ad euro 500.000 ».

26. 016. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

(Aiuto alla crescita economica)

1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e di favorire l'impiego di risorse utili agli investimenti, è incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160; pertanto, all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « all'1,3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 6 per cento ».

26. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Sostegno piccole e medie imprese)

1. Le misure per il sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 11, da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

26. 07. Fassina.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

(Perdite su beni e crediti)

1. Le perdite di beni di cui al comma 1 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

26. 028. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

(Cessione di crediti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di *factor*, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti ».

« 14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di *factor* ».

26. 029. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, An-

dreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: « diciotto » è sostituita dalla parola: « trenta ».

26. 030. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Ulteriori disposizione in materia societaria)

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: « 379 » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

26. 031. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Investimenti dei fondi pensione in micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 58-bis, comma il del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: « risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, » sono aggiunte le seguenti: « nonché negli strumenti finanziari di cui all'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nei piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ».

26. 032. Fragomeli, Topo, Buratti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Accesso cooperative agricole al Fondo centrale di garanzia delle piccola e medie imprese)

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, rilasciate dal Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese si applicano anche alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 201 ed alle cooperative forestali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, a prescindere dal codice di classificazione di attività economica di cui sono in possesso ed anche qualora non vi sia cogaranzia o riassicurazione da parte di un Confidi.

26. 033. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Garanzie SACE)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1, dopo le parole: « piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « ed alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, »;

b) al punto 2 le parole: « dalle piccole e medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « da quelle di cui al punto 1 ».

26. 034. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di riduzione del capitale sociale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data » sono sostituite con le seguenti: « qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da COVID-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data »;

b) All'ultimo periodo, dopo le parole: « per lo stesso periodo » sono aggiunte le seguenti: « e negli stessi casi ».

26. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), quarto capoverso, le parole: « in data successiva al 31 dicembre 2019, » sono soppresse.

26. 04. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Rivalutazione beni d'impresa)

1. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le

eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini ».

26. 014. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Sostegno alle imprese labour intensive)

1. All'articolo 56, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le imprese che nell'esercizio precedente hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie ».

26. 011. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 dopo le parole: « dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5 » sono aggiunte: « e gli enti *no profit* comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie ».

26. 02. Rospi, Nitti, Zennaro.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti *no profit* comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie ».

26. 01. Rospi, Nitti, Zennaro.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* della legge 13 maggio 1983, n. 197, *aggiungere le seguenti:* , nonché da due esperti in materie economiche e finanziarie nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati deliberato a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti;

b) *al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 15 giorni dalla trasmissione, decorsi

i quali il decreto può essere comunque adottato.;

c) *al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 15 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

27. 18. Tabacchi.

Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:

Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.

* **27. 1.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:

Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.

* **27. 9.** Porchietto.

Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:

Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.

* **27. 16.** Buratti, Mura.

All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* nonché da due esperti in materia economica e finanziaria nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che deliberano a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Quota parte delle risorse del patrimonio destinato, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti di cui al comma 5, sono impiegate per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo sostenibile del sistema economico-produttivo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) *al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

d) *al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole:* ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

e) *dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:* 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sugli interventi e operazioni di sostegno e

rilancio del sistema economico-produttivo che si intendono attuare.

27. 19. Enrico Borghi, Fiano.

All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: produttivo italiano, aggiungere le seguenti: , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano Nazionale di Riforme, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.*

b) *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.;*

c) *al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

27. 10. Fassina, Tabacci, Conte.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché per il supporto della internazionalizzazione delle industrie della difesa per la promozione del Sistema Paese.

27. 14. Perego Di Cremona.

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) presentano almeno due dei seguenti parametri: un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni, un numero di dipendenti superiore a 250 unità e l'ammontare dell'attivo superiore a euro 40 milioni.

27. 17. Padoan, Cenni.

All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, residenti nel

territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, — che investono, in misura superiore al 50 per cento del totale delle attività, nelle società per azioni di cui al presente comma;

b) *al comma 5 sostituire il terzo periodo con il seguente:*

In via preferenziale, il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi, nelle società per azioni di cui al comma 4, mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o *cum warrant*, strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, la partecipazione ad aumenti di capitale mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di categoria speciale o *warrant*, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche, negli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui al comma 4, mediante sottoscrizione di quote o azioni.

27. 3. Mor.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) operano in settori ad elevato impatto combinato su PIL e occupazione: servizi logistici, filiera agro-alimentare, servizi medicali e diagnostici, istruzione e formazione, infrastrutture fisiche e tecnologiche, meccanica produttiva digitale.

27. 2. Mor.

All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;*

b) *al comma 11, dopo le parole:* CDP S.p.A. *inserire le seguenti:*, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.

* **27. 7.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* sentito il Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

b) *al comma 11, dopo le parole:* CDP S.p.A. *inserire le seguenti:*, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.

* **27. 21.** Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di favorire la patrimonializzazione delle società di capitali dopo l'articolo 2443 del codice civile e aggiunto il seguente:

« Art. 2443-bis.

(Aumento di capitale diretto)

1. Quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ».

27. 5. Barelli, D'Attis.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

27. 6. Barelli, D'Attis.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, la stessa è tenuta a riferire trimestralmente alla Commissione di cui al periodo precedente.

27. 4. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le imprese che beneficiano degli interventi del Patrimonio Destinato, entro tre mesi dalla data di perfezionamento delle operazioni di partecipazione ad au-

menti di capitale, adottano le opportune deliberazioni per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

27. 20. Pollastrini, Boldrini, Bonomo.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire le disponibilità liquide anche dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136 del presente decreto. Le disponibilità liquide del Patrimonio destinato così costituite sono gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore *private capital*.

27. 13. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Atis, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*.

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di

pari importo a partire dal mese di settembre.

*** 27. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*.

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

*** 27. 010.** Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*.

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di

pari importo a partire dal mese di settembre.

* **27. 012.** Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

* **27. 018.** Moretto.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di

pari importo a partire dal mese di settembre.

* **27. 04.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.

** **27. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.

**** 27. 09.** Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal

comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.

**** 27. 011.** Fascina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » a titolarità del Ministero dello

sviluppo economico, sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.

**** 27. 017.** Mor.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di stato d'insolvenza)

1. Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si fa luogo quando lo stato d'insolvenza sia determinato da forza maggiore.

27. 05. Zanettin.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 le parole:

« 30 giugno » sono sostituite con le seguenti:
« 31 dicembre »

27. 013. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di esercizio dei poteri speciali)

1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, lettera b), sono soppresse le parole: « anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea ».

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

« 3-ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, anche ai fini della registrazione in assemblea in relazione all'esercizio del diritto di voto, sono soggetti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, acquisito il parere favorevole dell'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione del-

l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012 ».

27. 06. D'Attis, Barelli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, rubricato « Interessi delle obbligazioni pubbliche », dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 2. « Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli simili di cui al comma precedente rientrano anche i *project bond* emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 ».

27. 014. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Incentivi agli investimenti qualificati delle forme di previdenza complementare)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 94 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni che sottoscrivano quote o azioni degli OICR di cui al comma 2 ovvero che effettuino investimenti tramite il Patrimonio Destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti, in conformità all'articolo 27 è attribuito un credito di imposta pari al 30

per cento dell'investimento sottoscritto e versato, da utilizzare in compensazione con le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni presenti nel proprio stato patrimoniale alla data dell'investimento. L'eventuale eccedenza del credito d'imposta sarà utilizzabile nei periodi di imposta successivi. Ai fini del beneficio fiscale resta impregiudicata la possibilità di effettuare i relativi versamenti in più soluzioni, a seguito di un impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento dell'OICR medesimo.

2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per « OICR » si intende un « OICR alternativo italiano (FIA italiano) » di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-ter*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero un « OICR alternativo UE (FIA UE) » di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-quinquies*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, tramite operazioni di acquisto e/o sottoscrizione, investano in:

a) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una impresa il cui fatturato annuo non superi 300 milioni di euro che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato, e che rispetti le norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro;

b) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una qualsiasi altra impresa che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro

principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato e destini le risorse ricevute ad investimenti socialmente responsabili come definiti nel successivo comma 3.

3. Per « investimento socialmente responsabile » si intende un qualsiasi investimento, nell'ambito del territorio dello Stato, in uno specifico affare, progetto o attività effettuato da una impresa che, per natura, caratteristiche o tipologia possa offrire prospettive e rendimenti che siano collegati ad un chiaro beneficio sociale, ambientale, di *governance* e *compliance* secondo criteri misurabili a livello nazionale o locale, che crei nuova occupazione e valore per l'investitore, per l'impresa, per i lavoratori e per il territorio, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro, e che viene effettuato, attraverso una strategia di medio-lungo periodo integrando l'analisi finanziaria con quella ad impatto, con esclusione degli investimenti in cui vi sia una prevalente componente immobiliare ovvero aventi finalità di *trading*. Il progetto di investimento deve essere predisposto sulla base di un piano certificato da una società consulenza accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico. Il processo di accreditamento delle società di consulenza presso il Ministero dello sviluppo economico e gli eventuali ulteriori requisiti per qualificare un investimento sostenibile e per lo sviluppo sarà regolato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Non sono considerate imprese ammissibili agli investimenti qualificati le *start up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese destinatarie dei fondi di *venture capital* di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dal comma 219 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le microimprese aventi caratteristiche simili alle *start up* innovative nonché gli *spin off* di ricerca di cui al

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le imprese che svolgano attività immobiliare, le imprese in situazione di crisi, ovvero oggetto di una delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato da ultimo con decreto legislativo n. 54 del 2018, di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero avente una situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale e di conto economico più recente.

5. Sono esclusi dal beneficio fiscale del presente articolo tutti gli investimenti effettuati per il tramite di OICR di cui al comma 2 in imprese non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera a) ovvero al comma 2 lettera b) del presente articolo.

6. Ai fini dei benefici fiscali del presente articolo, i gestori dell'OICR rilasciano una dichiarazione al soggetto interessato che attesti l'effettivo ammontare dell'investimento di risorse finanziarie impiegate per ciascun periodo di imposta in imprese aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo per la quota di pertinenza del soggetto medesimo.

27. 015. Serracchiani, Nardi, Fragomeli, Viscomi, Topo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Misure di sostegno finalizzate alla patrimonializzazione delle imprese)

a) All'articolo 1, comma 699, alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), apportare le seguenti modificazioni: le parole: « dal terzo esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio successivo » e l'ultimo capoverso della medesima disposizione è soppresso.

b) All'articolo 1, comma 701, le parole: « Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate » sono sostituite

dalle seguenti: « L'imposta sostitutiva di cui al comma 698 è versata ».

c) Sopprimere il comma 703 dell'articolo 1.

27. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti *internet* tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.

27. 07. Gelmini, D'Ettore, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Obbligo di pubblicazione della rendicontazione Paese per Paese per le grandi imprese)

1. Le imprese che hanno sede fiscale, operativa o legale in Italia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, sono tenute a presentare e a rendere pubbliche, entro il 31 dicembre 2020, le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative al periodo d'imposta 2018 e 2019; le suddette imprese sono altresì tenute a pre-

sentare e a rendere pubbliche le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo.

2. Le rendicontazioni di cui al presente articolo devono contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017.

27. 016. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.

ART. 28.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta, dal locatore, una riduzione pari al 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, commisurata al credito di imposta di pari importo che il locatore può utilizzare nelle modalità di cui al comma 6.

28. 153. Miceli.

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole:* « credito d'imposta » *con le seguenti:* « rimborso a carico dello Stato »;

b) *sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente:* « Il rimborso a carico dello Stato è usufruibile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ed è

accreditato al richiedente entro il mese di luglio 2020 »;

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. In luogo del rimborso, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti per compensare le imposte dovute. A tali fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

28. 119. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atis, Pella, Paolo Russo.

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1), al primo periodo, sostituire le parole: « 5 milioni di euro » con le seguenti: « 200 milioni di euro » e le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 80 per cento »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatori a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile. »;

c) al comma 3:

1) dopo la parola: « alberghiere » aggiungere le seguenti: « ,nonché campeggi e villaggi » e dopo la parola : « agrituristiche » aggiungere le seguenti: « , nonché alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*, e alle imprese degli eventi organizzati. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2, spetta nella misura del 60 per cento »;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 30 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al minuto; di somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di servizi commerciali ovvero paracommerciali in locali aperti al pubblico, ed alle imprese in regime di affiliazione commerciale si applicano le disposizioni di cui al comma 3 »;

e) al comma 5, sostituire le parole: « con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio », con le parole: « con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ».

28. 161. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Al comma 1, dopo le parole: « esercenti attività d'impresa, arte o professione, » inserire le seguenti: « ivi compresa l'attività di spettacolo e l'attività cinematografica, ».

28. 5. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, sopprimere le parole: « con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

al comma 5, sostituire le parole cinquanta per cento con le seguenti: trentatré per cento.

al comma 10 sostituire le parole: valutati in 1.424,1 milioni con le seguenti: valutati in 1.724,1 milioni.

28. 40. Mor.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*** 28. 93.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*** 28. 179.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 900 milioni, si provvede mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*** 28. 82.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

b) *conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**** 28. 22.** Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

b) *conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**** 28. 78.** Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

b) *conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**** 28. 169.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1 sostituire le parole da: con ricavi fino a: 60 per cento, *con le seguenti:* spetta per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o dell'affitto d'azienda relativo ai mesi da maggio 2020 a dicembre 2020.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5 e al comma 10 sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro, *con le seguenti:* 3.000 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.

28. 131. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: o compensi, con le seguenti: compensi o contributi.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: o dei corrispettivi, con le seguenti: dei corrispettivi e dei contributi.

28. 144. Fiano, Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Viscomi.

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi da marzo ad agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente ».

28. 136. Bond, Baldini.

All'articolo 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

c) conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 46. Binelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;

b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.

* **28. 154.** Rotta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;

b) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.

* **28. 85.** Cattaneo, Prestigiaco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

*** 28. 49.** Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

*** 28. 99.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

*** 28. 24.** Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 le parole: 5 milioni di euro sono sostituite con le parole: 50 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 36. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: « 60 per cento » con le parole: « 70 per cento »;

al comma 2 sostituire le parole: « 30 per cento » con le parole: « 50 per cento ».

*** 28. 66.** Trizzino.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le parole: 70 per cento;

al comma 2 sostituire le parole: 30 per cento con le parole: 50 per cento.

*** 28. 90.** Cimino.

All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;*

b) *al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.*

**** 28. 129.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno;*

b) *al comma 2, dopo le parole: comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, aggiungere le seguenti: ovvero di terreno ad uso produttivo.*

**** 28. 95.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo, *aggiungere le seguenti:* ovvero di terreno;

b) *al comma 2, dopo le parole:* comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, *aggiungere le seguenti:* ovvero di terreno ad uso produttivo.

**** 28. 14.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo, *aggiungere le seguenti:* ovvero di terreno;

b) *al comma 2, dopo le parole:* comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo, *aggiungere le seguenti:* ovvero di terreno ad uso produttivo.

**** 28. 42.** Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 1, dopo le parole: concessione di immobili *inserire le seguenti:* e/o terreni.

28. 120. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1 sostituire le parole da: nella misura del 60 per cento *con le seguenti:* nella misura del 100 per cento.

28. 180. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

28. 142. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

28. 186. Frate, Vizzini.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 75 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, *con le seguenti:* 490 milioni.

28. 89. D'Ambrosio.

Al comma 1 dopo le parole: canone di locazione, *aggiungere le seguenti:* comprese le concessioni demaniali marittime – qualsiasi ne sia la destinazione,.

28. 94. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: canone di locazione, *aggiungere le seguenti:* o di sublocazione,.

28. 84. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 dopo le parole: canone di locazione, di *leasing* o di concessione *aggiungere le seguenti:* anche demaniale.

28. 35. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: agricola, sono aggiunte le seguenti: culturale e creativa;

b) conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: agricola, sono aggiunte le seguenti: culturale e creativa;

c) al comma 5 dopo la parola: giugno sono aggiunte le seguenti: ; per le strutture e i luoghi adibiti ad attività di spettacolo dal vivo il credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di giugno, luglio e agosto e settembre.

28. 147. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché nei casi di affitto di ramo d'azienda »;

2) al comma 2 sopprimere le parole: « o di affitto di azienda »;

3) al comma 3 dopo le parole: « strutture alberghiere e agrituristiche » inserire le seguenti: « alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi »;

4) al comma 10 sostituire le parole: « 1424,1 milioni » con le seguenti: « 1744,1 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le seguenti: 500 milioni e: 70 milioni.

28. 130. Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché nei casi di affitto di ramo d'azienda »,

2) al comma 2 sopprimere le parole: « o di affitto di azienda »;

3) al comma 3 dopo le parole: « strutture alberghiere e agrituristiche » inserire le seguenti: « alle agenzie di viaggio e turi-

simo, ai tour operator e alle agenzie di eventi »;

4) al comma 10 sostituire le parole: « 1424,1 milioni » con le seguenti: « 1724,1 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, con rispettivamente: 500 milioni e: 70 milioni.

28. 132. Fassina.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo credito di imposta è riconosciuto alle imprese di noleggio autobus con e senza conducente, con riguardo ai beni strumentali all'attività.

28. 59. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Olgiati, Varrica.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: Si intendono comunque inclusi nel beneficio di cui al presente articolo gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10 e D.

28. 47. Rostan.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle agenzie viaggi e tour operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività

di agenzia di viaggio e *tour operator*, per ciascuna unità produttiva.;

b) *dopo il comma 5 è inserito II seguente:*

5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.;

c) *al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo:* ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 34. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di affitto per immobili destinati allo svolgimento di attività dei servizi di ristorazione, spetta nella misura del 100 per cento dei relativi canoni;

b) *ai commi 3 e 5, dopo le parole: commi 1, sono aggiunte le seguenti: 1-bis.;*

c) *al comma 4, le parole: al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 1 e 1-bis;*

d) *al comma 10, le parole: 1.424,1 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1,624,1 milioni.*

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265 comma 5, è ridotto di 200 milioni di euro.

28. 41. Moretto.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: affitto d'azienda aggiungere le parole: o di ramo d'azienda;*

b) *sostituire le parole: nella misura del 30 per cento dei relativi canoni con le parole: nella misura del 60 per cento dei relativi tali canoni.*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 33. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 2, dopo la parola: Dopo le parole di interesse turistico inserire: comprese le attività di trasporto pubblico funiviario.

28. 121. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;

*il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture ad uso culturale, alberghiere ed *extra* alberghiere, agrituristiche, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari e della ristorazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.*

28. 126. Porchietto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti locatari che non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nello stesso mese del periodo d'imposta precedente in quanto non erano costituite o in attività, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 è comunque riconosciuto nella misura dei commi 1 e 2.*

28. 128. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo le parole: 30 per cento dei relativi canoni è inserito, in fine, il seguente periodo: ovvero del 50 per cento nel solo caso in cui l'immobile sia ad uso alberghiero;

al comma 3 le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono sostituite dalle seguenti: strutture alberghiere, termali e agrituristiche;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versata nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per le sole strutture di cui al comma 3 il credito di imposta spetta, indipendentemente dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

28. 175. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.

28. 51. Currò.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento, con le parole: 50 per cento.

28. 53. Maglione.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

28. 75. Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.

Al comma 2, dopo le parole: nella misura del 30 per cento dei relativi canoni, aggiungere le seguenti: , con eccezione dei contratti aventi ad oggetto immobili appartenenti alla categoria D8 e ubicati nelle strutture per la nautica da diporto, per i quali si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1.

28. 62. Buratti.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 32. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

* **28. 11.** Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

* **28. 113.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

* **28. 178.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla mede-

sima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

* **28. 165.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda.

** **28. 137.** Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Ove l'affitto d'azienda sia soggetto oltre che ad IVA anche ad imposta di registro con aliquota dell'1 per cento ex comma 10-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto il valore normale degli immobili, come determinato a sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'azienda, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 45 per cento dei relativi canoni di affitto d'azienda.

** **28. 146.** Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il limite di compensi o ricavi per accedere al credito

d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è innalzato a 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.

28. 143. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle società di capitali con sede legale e amministrativa in Italia che abbiano un fatturato di almeno 5 milioni di euro registrato nel periodo d'imposta precedente e che siano proprietarie o licenziatarie di marchi commerciali, nonché titolari di almeno 150 attività commerciali attive con vendita al dettaglio, relativa ai suddetti marchi commerciali, su punti vendita fisici collocati su tutto il territorio nazionale.

28. 67. Adelizzi, Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle

aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo;

c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 31. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

All'articolo 28, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per le strutture alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e spetta al locatore che applicherà lo sconto sull'affitto, pari al credito d'imposta.

28. 155. Fusacchia.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e spetta al locatario che applicherà lo sconto sull'affitto, pari al credito d'imposta.

28. 72. Rampelli, Ferro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle imprese del turismo organizzato e degli eventi, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi

registrato nel periodo di imposta precedente.

28. 27. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle imprese del turismo, ivi comprese le strutture alberghiere e agrituristiche, i catering per eventi i banqueting, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

28. 116. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, agrituristiche ed extralberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d imposta precedente.

28. 17. Librandi.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 135.** Bond, Baldini.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 159.** Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 61.** Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pa-

tassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 44.** D'Alessandro.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 30.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 79.** Paolo Russo, Valentini, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

All'articolo 28, comma 3 sostituire le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, con le seguenti: strutture alberghiere, agrituristiche e termali.

*** 28. 185.** Tabacci.

Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere aggiungere le seguenti: e extralberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator, alle agenzie di eventi e ai soggetti che svolgono attività ricettiva nelle dimore storiche;

28. 52. Masi, Raduzzi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Trano.

Al comma 3, dopo la parola: alberghiere, aggiungere la seguente: extralberghiere.

*** 28. 157.** Trano.

Al comma 3, dopo la parola: alberghiere, aggiungere la seguente: extralberghiere.

*** 28. 102.** Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

Al comma 3, sostituire le parole: e agrituristiche con le seguenti: , agli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case e appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e ai campeggi.

28. 1. Vitiello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.*

*** 28. 170.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.*

*** 28. 9.** Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.*

*** 28. 29.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.*

*** 28. 43.** Marco Di Maio, Gadda.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.*

*** 28. 138.** Gelmini, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola:* agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola:* corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.

* **28. 122.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola:* agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola:* corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.

* **28. 112.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola:* agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola:* corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.

* **28. 152.** Buratti, Rotta, Topo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la parola:* agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo la parola:* corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.

* **28. 108.** Lollobrigida, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e le agenzie di eventi.

** **28. 168.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e le agenzie di eventi.

** **28. 182.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e le agenzie di eventi.

** **28. 188.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3 dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche sono aggiunte le seguenti: , le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e le agenzie di eventi.

** **28. 104.** Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche, inserire le seguenti: , alle agenzie di viaggio, turismo e *tour operator*.

28. 4. Rosato.

Al comma 3 dopo le parole: e agrituristiche, *inserire le seguenti:* nonché alle imprese del settore della distribuzione non alimentare.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, *con le seguenti:* 15 per cento.

28. 105. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo le parole: alle strutture alberghiere e agrituristiche *sono inserite le seguenti:* nonché alle imprese esercenti attività di commercio al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di servizi commerciali e/o paracommerciali in locali aperti al pubblico.

28. 106. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche *aggiungere le seguenti:* nonché campeggi e villaggi. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

28. 117. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo le parole: alberghiere e agrituristiche *sono aggiunte le seguenti:* , ai campeggi e villaggi turistici.

28. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche *aggiungere le seguenti:* , nonché campeggi e villaggi.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

28. 118. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche *aggiungere le seguenti:* ed esercenti attività autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto per l'anno 2020 di 21 milioni di euro.

28. 141. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche *sono aggiunte le seguenti:* ed alle imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio di beni non alimentari.

Conseguentemente, al comma 10, le parole: 1.424,1 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 1.524,1 milioni.

28. 15. Moretto.

Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche *inserire le seguenti:* e alle sale cinematografiche, agli immobili ad uso teatrale, alle scuole di danza, agli impianti sportivi.

28. 97. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, dopo le parole: alberghiere e agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 170 milioni.

28. 48. Mor.

Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.

* **28. 18.** Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso, Frassini, Bellachioma, Gava.

Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche inserire le seguenti: e alle sale cinematografiche.

* **28. 60.** Lattanzio, Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 3 dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: nonché alle imprese operanti nel TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

28. 86. Perego Di Cremnago, Gelmini, Fiorini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche inserire il seguente periodo: nonché ai soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

28. 70. Giovanni Russo.

Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche, inserire le seguenti: ed alle attività di cui all'allegato E.

Conseguentemente:

all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 86 per cento »;

dopo il comma 13, inserire il seguente: « 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare. »;

Conseguentemente inserire i seguenti allegati:

Allegato E Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 Catering per eventi, *banqueting* – servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

Allegato F Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

e 93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

79.12 Attività dei *tour operator*;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, *resort*, *motel*, *aparthotel (hotel&residence)*, pensioni, *hotel* attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence*: fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: *cottage* senza servizi di pulizia;

56.10 Ristorazione.

28. 56. Ficara, Grippa.

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1 704,1 milioni di euro.*

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 23. Piastra, Andreuzza, Murelli, Pattassini, Cestari, Vanessa Cattoi, Gava.

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni di euro con le seguenti parole: 1.704,1 milioni di euro.*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 280 milioni di euro per l'anno 2020.

28. 140. Prestigiacomò, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

28. 50. Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:* Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) *al comma 10, sostituire le parole:* 1.424,1 milioni di euro *con le seguenti:* 1.704,1 milioni di euro.

* **28. 96.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:* Il credito d'imposta di cui ai commi le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) *al comma 10, sostituire le parole:* 1.424,1 milioni di euro *con le seguenti:* 1.704,1 milioni di euro.

* **28. 107.** Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:* Il credito d'imposta di cui ai commi

le 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) *al comma 10, sostituire le parole:* 1.424,1 milioni di euro *con le seguenti:* 1.704,1 milioni di euro.

* **28. 98.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il credito d'imposta per le strutture di cui al comma 3, con affitto superiore a 10 mila euro mese, spetta al locatario che applicherà lo sconto subaffitto pari al credito d'imposta.

28. 73. Rampelli, Ferro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alle società di *charter* nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

28. 162. Gavino Manca, Mura, Frailis, Miceli, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo, Pezzopane.

Al comma 4 dopo le parole: del terzo settore *aggiungere le seguenti:* le associazioni non riconosciute.

28. 160. De Maria.

Al comma 4, dopo le parole: enti del terzo settore *aggiungere le seguenti:* , le università popolari e della terza età.

28. 54. Mancini.

Al comma 4, sostituire le parole: e gli enti religiosi civilmente riconosciuti *con le seguenti parole:* , gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le scuole pubbliche paritarie e gli asili nido.

28. 71. Varchi, Maschio, Rampelli, Ferro, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 4, inserire dopo le parole: e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, *le seguenti:* alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

28. 83. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Molicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici.

Consequente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 725 milioni di euro.

28. 19. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavadoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-

stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il comma:

4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 71,20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

28. 16. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto ad un ventiquattresimo della somma dei ricavi prodotti nei periodi d'imposta per gli anni 2018 e 2019.

28. 189. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari

esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

28. 7. Furgiuele, Bellachioma, Frassini, Gusmeroli, Covolo, Cavandoli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio *con le seguenti:* dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.

Conseguentemente:

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il credito d'imposta è riconosciuto, anche in assenza del requisito di cui al precedente periodo, ai soggetti locatari esercenti attività economica che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019;

al comma 10, sostituire le parole: 1.421,1 milioni *con le seguenti:* 2.521,1 milioni.

28. 39. Marco Di Maio.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio *con le seguenti:* dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.

* **28. 172.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio *con le seguenti:* dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.

* **28. 109.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio

con le seguenti: dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.

* **28. 76.** Fiorini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio *con le seguenti:* dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020.

* **28. 20.** Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 5 sostituire le parole: marzo, aprile e maggio *con le seguenti:* marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

28. 63. Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 5, sostituire le parole: marzo, aprile e maggio *con le seguenti:* marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28. 37. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5, dopo la parola: maggio aggiungere le seguenti: giugno, luglio e agosto.

* **28. 163.** Dal Moro.

Al comma 5, dopo la parola: maggio aggiungere le seguenti: giugno, luglio e agosto.

* **28. 100.** Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

** **28. 139.** Pastorino.

Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

** **28. 45.** Marco Di Maio.

Al comma 5, sostituire le parole: dei mesi di marzo, aprile e maggio con le seguenti: dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

** **28. 28.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

28. 26. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 187.** Pentangelo.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 127.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, con le seguenti: e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 177.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, *con le seguenti:* e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 166.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, *con le seguenti:* e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 114.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, *con le seguenti:* e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 184.** Tabacci.

Al comma 5, sostituire le parole: e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, *con le seguenti:* e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

* **28. 12.** Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto

allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: 1.421,1 milioni *con le seguenti:* 1.621,1 milioni.

28. 174. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* di almeno il cinquanta per cento, *con le seguenti:* di almeno il trentatré per cento;

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:* 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074,1 milioni di euro, si prevede:

1) quanto a 1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 650 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.

* **28. 171.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.

* **28. 110.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.

* **28. 77.** Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Al comma 5, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 33 per cento.

* **28. 21.** Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti locatari esercenti attività economica che hanno avviato la propria attività dopo il 1° aprile 2019, il credito d'imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto alla media mensile del fatturato risultante dal registro corrispettivi.

28. 156. De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti esercenti attività professionale il credito d'imposta spetta in relazione a tre canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso da marzo a dicembre 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel

mezzo di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

* **28. 134.** Cristina.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti esercenti attività professionale il credito d'imposta spetta in relazione a tre canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso da marzo a dicembre 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

* **28. 125.** Topo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti esercenti attività professionale il credito d'imposta spetta in relazione a tre canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso da marzo a dicembre 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

* **28. 92.** Miceli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura.

28. 8. Molinari, Cecchetti, Gusmeroli, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Alessandro Paganò, Minardo, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a par-

tire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

* **28. 173.** Trano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

* **28. 58.** Ruocco.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo anche con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa anche alle società costituite nel primo semestre 2020 anche carattere stagionale.

5-ter. Agli oneri di cui al comma *5-bis* pari a 115 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

28. 124. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 50 per cento per i mesi di giugno, luglio ed agosto a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi nella misura del 60 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta dell'anno 2019.

5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3 spetta nella misura del 60 per cento per i mesi di luglio ed agosto a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi nella misura del 50 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta dell'anno 2019.

28. 65. Scutellà.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il predetto credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 10 gennaio 2019.

* **28. 151.** Buratti, Rotta, Topo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il predetto credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 10 gennaio 2019.

* **28. 111.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.

**** 28. 145.** Lorenzin.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.

**** 28. 123.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.

**** 28. 103.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.

**** 28. 64.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.

**** 28. 38.** Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il provvedimento è esteso anche alle società neocostituite stagionali quindi impossibilitate a commisurare i ricavi precedenti.

28. 101. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: I crediti d'imposta di cui ai commi precedenti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

28. 80. Manzo.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

* **28. 25.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

* **28. 176.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

* **28. 167.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi

a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

* **28. 115.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

* **28. 81.** Faro, Manzo, Grimaldi, Iorio.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero con rate utilizzabili nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi.

28. 74. Rampelli, Ferro.

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: il credito di imposta è utilizzabile anche in compensazione per il pagamento dell'importo dell'IMU relativo al periodo di imposta di sostenimento della spesa o quello successivo.

28. 133. Fassina.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato

sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Conseguentemente, all'articolo 122, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

28. 148. Della Frera, Squeri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 la cui attività sia iniziata successivamente al mese di giugno 2019, la diminuzione del 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi è calcolata con riferimento alla media di quelli realizzati dal momento dell'avvio dell'attività, sino al febbraio 2020.

28. 149. Della Frera, Squeri.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. In caso di mancato pagamento del canone di locazione da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto al locatore o sublocatore che rinunci al relativo canone. Il credito spetta nella misura e con le modalità di cui ai commi precedenti.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 265.

28. 57. Ruocco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

28. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il credito di imposta previsto dal presente articolo e dall'articolo 65 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 può essere ceduto al locatario a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.

28. 164. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal 1° marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un

accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.

10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma *10-bis* è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorrere dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi *10-bis*, *10-ter* e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.

28. 150. Della Frera, Squeri, Barelli, Spina, Perego Di Cremnago.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta per il settore turistico)

1. Per l'anno di imposta 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

28. 01. Fassina.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

28. 03. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Disapplicazione limite di deducibilità oneri fiscali ed interessi passivi)

1. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui all'articolo 96, comma 1, lettere *a*) e *b*) è deducibile integralmente.

28. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La sospensione delle attività economiche e produttive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli, stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito ».

*** 28. 06.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La sospensione delle attività economiche e produttive disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli, stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locazione che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito ».

* **28. 034.** Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

28. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito di imposta per spese di riavvio delle attività professionali)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'attività delle professioni intellettuali in seguito alla sospensione per effetto delle misure di contenimento del contagio dell'epidemia da COVID-19, e garantire un flusso di cassa utile a soddisfare il fabbisogno finanziario per la restituzione degli eventuali prestiti contratti per far fronte a tutti i costi comunque sostenuti nel periodo all'emergenza, ai soggetti esercenti attività libero professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad Albi ed Ordini è garantito un credito di imposta pari all'80 per cento di tali costi, purché siano inerenti all'attività.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive ed è ripartito in sei quote annuali di pari importo a valersi sulle imposte il cui termine di pagamento sia in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In caso di incapacienza, il credito di imposta non utilizzato può essere portato in compensazione di altre imposte, contributi previdenziali e di ogni altra somma dovuta a Stato, Regioni ed Enti previdenziali.

28. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata « COVID-19 » ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.

3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente de-

creto- legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.

4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.

6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.

7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

28. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020,

2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del

suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 046. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Meccanismo di compensazione a favore dei consumatori per le bollette luce e gas)

1. È costituito in favore dei consumatori, persone fisiche e imprese che hanno subito una interruzione della capacità di produrre reddito determinata dai provvedimenti urgenti adottati a contrasto dell'emergenza sanitaria, un meccanismo di compensazione tra l'ammontare degli insoluti maturati dai contribuenti per i mesi di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 con riferimento alle fatture per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale e il riconoscimento di una detrazione di pari importo da applicare sull'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) o sui redditi delle società (Ires).

2. Viene riconosciuta la facoltà per il consumatore beneficiario, di procedere alla cessione, sotto forma di credito di imposta, della detrazione riconosciuta, in favore del fornitore di energia elettrica e gas naturale creditore, estinguendo il rapporto debitorio.

3. L'accesso a tale beneficio fiscale deve essere preceduto da un'attività probatoria, con onere a carico del contribuente interessato, che dovrà dimostrare all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente, allegando le relative ricognizioni e piani di rientro sottoscritti con i fornitori, l'attualità e l'entità del danno subito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, saranno gli stessi consumatori beneficiari a

dichiarare la sopravvenuta impossibilità all'espletamento della normale attività lavorativa, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione trasmessa telematicamente all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente ai fini dell'ottenimento relativo visto di conformità.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari all'ammontare della morosità accertata e sarà utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta coincidente con quello di maturazione. La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per lo stesso scopo.

6. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Il fabbisogno finanziario discendente dalle necessità del meccanismo di compensazione è garantito dalla previsione di una nuova componente per gli oneri di sistema, denominata A-co e destinata alla copertura degli insoluti maturati a causa dell'emergenza, che avrà validità fino a concorrenza del fabbisogno necessario.

8. Con delibera dell'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente viene definita la modalità costitutiva e il regime regolatorio della nuova componente.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

10. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito di imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari.

11. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione pecuniaria da euro

2.000 a euro 15.000 per ciascuna dichiarazione infedele resa.

28. 012. Raciti.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro,

determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è

condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

7. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

28. 010. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, D'Atti, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Etto, Porchietto.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di fabbricati rurali)

1. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».

28. 011. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Sospensione dei procedimenti di sfratto)

1. I termini di sanatoria previsti dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e concessi nei procedimenti di intimazione di sfratto per morosità antecedenti la data del 9 marzo 2020 sono da intendersi sospesi per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 così come previsto per i termini processuali a mente dell'articolo 83 del decreto-legge n. 8 del 2020 e dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione lo stesso è differito in modo da consentirne il rispetto.

2. Il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare pari almeno al 50 per cento rispetto al corrispondente reddito dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture 16 gennaio 2017.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed il giudice adito fissa una nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

4. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte degli stessi non percepiti a partire dalla mensilità di marzo 2020.

5. In caso di rinegoziazioni concluse avanti alle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture 16 gennaio 2017 comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, per tutto il periodo di detta riduzione, nel caso di contratti concordati, l'aliquota IMU prevista dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 l'aliquota Imu è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è ridotta al 16 per cento.

28. 013. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati

negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. 014. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: « 3 per cento », con le seguenti: « 8 per cento ».

28. 015. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. 016. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente

rente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In relazione ai contratti di appalto e di concessione che prevedano la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente ed aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, ove dai relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato ritratto dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico complessivo annuale delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato del concessionario causate dalla minore affluenza di pubblico o dalla chiusura o dall'applicazione del lavoro agile nei plessi oggetto di appalto o concessione.

2. Per i mesi di marzo, aprile e maggio non sono altresì dovuti i relativi canoni demaniali se previsti.

28. 018. Lacarra, Gavino Manca, Bonomo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. 019. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per

cento », sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

28. 020. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.

2. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

28. 021. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall’abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l’esenzione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l’imposta di registro di cui alla Tariffa – Parte prima – Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all’0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento ».

28. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore dei soggetti locatori, in materia di credito d’imposta per i canoni degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

1. Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 28 a cui è stata imposta la sospensione dell’esercizio dell’attività con uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dal 22 febbraio 2020 al 4 maggio 2020, il mancato pagamento, in tutto o in parte, dei canoni di locazione dovuti per la conduzione dell’immobile adibito all’attività commerciale, industriale, artigianale, professionale sospesa per il periodo di sospensione previsto dai provvedimenti suddetti, non può essere invocato quale causa di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore se quest’ultimo provvederà a versare, mediante rate o in unica soluzione, almeno il 70 per cento dei canoni maturati nel periodo di sospensione dell’attività entro il 31 dicembre 2020. In tali ipotesi, ai soggetti locatori spetterà un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni maturati nel periodo di sospensione dell’attività. Il presente articolo trova applicazione ai rapporti contrattuali vigenti alla data dell’8 marzo 2020 e non scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28. 025. D’Orso.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta per il settore sportivo)

1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28. 028. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza,

Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.

3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per Iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

28. 037. Ribolla, Belotti, Frassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paterno-

ster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività paracommerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere *pro soluto* a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti *pro soluto* è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

a) la cessione *pro soluto* di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi

una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

c) la cessione *pro soluto* dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

d) la cessione *pro soluto* dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti *pro soluto*, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

f) il controvalore della cessione *pro soluto* è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa

fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.

14-*quater*. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti *pro soluto* che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione *pro soluto* dei crediti.

14-*quinqües*. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge *pro tempore* vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019 ».

28. 029. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-*bis*.

(Credito d'imposta per le locazioni ad uso abitativo con contratto a canone concordato)

1. Al fine di alleviare situazioni di disagio economico ai soggetti che per ragioni di necessità, di salute e familiari sono stati costretti a trascorrere il periodo di quarantena fuori dall'abitazione in uso, è riconosciuto, nel periodo d'imposta prece-

dente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, a condizione che l'abitazione sia locata con contratto a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o che si tratti di abitazione locata con contratto per esigenze abitative di studenti universitari.

2. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente norma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28. 030. Amitrano.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale/produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, se ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. L'assoggettamento al regime della cedolare secca dei canoni di locazione di cui al comma 1 può essere richiesto esclusivamente con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

28. 032. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: cancellazione del riferimento specifico in fattura)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine, le fatture o gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In caso di omessa indicazione del riferimento di cui al secondo periodo, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

28. 033. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pan-

demica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.

2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del sud-

detto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 035. Ribolla, Frassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Toccalini, Comencini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta attività commerciali)

1. All'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « al mese di marzo » con le seguenti: « ai mesi di marzo e aprile » e aggiungere, in fine, le parole « ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di prestazione di servizi e/o para commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di beni al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8 »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, In ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata

per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.

1-*ter*. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso »;

c) al comma 2, aggiungere in fine le parole: « , senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1-*ter*. ».

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28. 036. Centemero, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bella-

chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, al comma 3, dopo le parole « agrituristiche », sono inserite le seguenti: « ed alle attività di cui all'allegato 1 ».

2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

2) dopo il comma 13, è inserito il seguente: « 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare ».

Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 120 inserire le seguenti voci:

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93,29,10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96,09,05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

28. 038. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 28. 039.** Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Pella.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al re-

gime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

* **28. 045.** Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

28. 024. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano a fiere nazionali e internazionali pari al 50 per cento delle spese sostenute.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

28. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, a fiere nazionali, internazionali e congressi, pari al 50 per cento delle spese sostenute.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

28. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Credito d'imposta e contributo per i canoni di locazioni degli immobili ad uso abitativo per studenti universitari universitari fuori sede)

1. I conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di contratti di ospitalità, nonché degli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, che versano nella seguente condizione: studenti universitari fuori sede iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune di-

verso da quello di residenza distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa e che hanno fatto rientro nel comune di residenza a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza; possono optare per una delle seguenti richieste: 1) ricontrattazione del canone con il proprietario per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19; 2) richiesta al Comune di versamento al proprietario dell'immobile di una quota pari al cinquanta per cento del canone di locazione per i mesi di cui al punto 1).

2. Nel caso previsto dal punto 1) del comma precedente il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione del canone con una diminuzione del 50 per cento è esentato dal versamento dell'imposta sul canone di locazione relativa alle mensilità di cui al punto 1) del comma precedente.

3. Nel caso previsto dal punto 2) del comma 1, il conduttore presenta una domanda di contributo al Comune ove è situato l'alloggio, autocertificando la condizione ivi prevista ed allegando esclusivamente copia del contratto registrato. La domanda è altresì inviata al locatore. Il contributo è pari al 50 per cento del canone dovuto. Il contributo è erogato direttamente al locatore, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo. Il locatore, ricevuta la domanda potrà:

a) aderire alla ricontrattazione del canone di cui al comma precedente;

b) inviare al Comune le coordinate bancarie ove eseguire il versamento;

c) optare per la detrazione di imposta per un ammontare pari al contributo richiesto. Il Comune, nel caso previsto dal punto 2) di cui al comma 1 provvederà a versare il contributo entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità fiscale del contratto. L'invio della domanda al proprietario esonera il conduttore dal pagamento della quota richiesta quale contributo.

4. Nel caso previsto dal punto 2) del comma 1, ove il conduttore abbia già versato l'intero canone di locazione potrà ri-

chiedere l'erogazione diretta, inviando, oltre ai documenti indicati al comma 3, copia del pagamento del canone e le coordinate bancarie ove eseguire il pagamento.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il « Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza COVID-19 » con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 che fornisce ai Comuni provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, numero 2), del presente articolo e per compensare il mancato gettito fiscale derivante dalla disposizione di cui al comma 2. Il Fondo è incrementato con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

28. 040. De Girolamo.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Detrazione per i canoni di locazione degli immobili per gli studenti fuori sede)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il

diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, è determinata in un importo pari al 60 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. La detrazione di cui al primo comma resta determinata in un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi alle altre mensilità del 2020 e in un importo non superiore a 2.633 euro per l'intero anno d'imposta.

3. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

28. 041. De Girolamo, Berardini.

Dopo l'articolo 28 aggiungere i seguenti:

Art. 28-bis.

1. Il mancato pagamento dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativi ai contratti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, stipulati dai soggetti indicati dall'articolo 28 che abbiano riportato una dimi-

nuzione di fatturato nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 28, non costituisce inadempimento contrattuale ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del codice civile. Al termine del rapporto contrattuale i canoni non pagati di cui al presente articolo, salvo diverso accordo sono versati in un'unica soluzione.

2. La presente disposizione trova applicazione ai rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 28-ter.

1. I canoni dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, relativi ai contratti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, stipulati dai soggetti indicati dall'articolo 28 che abbiano riportato una diminuzione di fatturato nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 28, sono ridotti del 30 per cento ed ai soggetti locatori spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni maturati nel periodo di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede attraverso corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.

28. 042. Baldino.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Detassazione degli utili reinvestiti nelle reti d'impresa)

1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili destinati dalle imprese alle finalità di cui al primo periodo del predetto comma a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

2. All'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: « preventivamente asseverato » a: « medesimo decreto », il secondo periodo è soppresso e al quarto periodo le parole: « euro 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.000.000 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 043. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Accordi volontari di solidarietà per la temporanea riduzione dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo)

1. Per favorire la realizzazione degli accordi per la temporanea riduzione dei canoni di locazione relativi agli immobili a uso non abitativo, si stabilisce che i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo relativi ai contratti stipulati in data antecedente al 28 febbraio 2020, possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento.

2. La previsione di cui al precedente comma si attua a condizione che il locatore, a seguito di richiesta formulata dal conduttore, acconsenta alla temporanea riduzione dei ratei mensili del canone annuale di locazione relativamente ai mesi da

giugno a dicembre 2020, in misura almeno pari al 40 per cento rispetto al valore dei ratei mensili del canone annuale contrattualmente stabilito.

3. Potranno formulare richiesta di temporanea riduzione dei ratei mensili del canone annuale di locazione, così come previsto dal comma 2, i conduttori che esercitano attività commerciale d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e che dimostrino di aver subito un'effettiva riduzione del fatturato o dei corrispettivi intervenuta nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020 di un importo pari almeno al 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi volontari di solidarietà di cui ai commi precedenti, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, diminuendo le stesse nella misura massima del 50 per cento per i proprietari che aderiscono all'accordo di solidarietà con i conduttori per la temporanea riduzione dei ratei mensili del canone annuale di locazione relativamente ai mesi da giugno a dicembre 2020 previsto nel presente articolo.

28. 044. Topo.

ART. 29.

Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,

* **29. 1.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in loca-

zione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,

*** 29. 9.** Porchietto.

Al comma 1, dopo le parole: abitazioni in locazione aggiungere le seguenti: comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione,

*** 29. 11.** Buratti, Mura.

Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.

29. 7. Fassina, Muroni.

Al comma 1 sostituire le parole: è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di ulteriori 360 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

29. 8. Fassina, Muroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 253 milioni.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.

29. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: ulteriori 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Nello

stesso fondo confluiranno le risorse previste per il fondo morosità incolpevole istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013.

Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.

29. 6. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1 sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse devono considerarsi relative alle morosità maturate dall'inizio dell'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19 e sono erogate direttamente ai proprietari degli immobili.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

29. 10. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In merito all'incremento di 140 milioni di euro di cui al comma 1 del presente articolo, 50 milioni dello stesso sono vincolati alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE uguale o inferiore a 25.000 mila euro, tramite rimborso dell'intero canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma che tengano conto dell'incumula-

bilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.

29. 2. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Paolo Russo, Giordano, Grippa, Barbuto, Faro, Berti, Elisa Tripodi, Martinciglio, Olgiati, Buompane, Lombardo, Dieni, Seritella, Palmisano, Ehm, Barzotti, Scutellà, Pallini, Corda, Grimaldi, Scerra, Frusone, Gallo, Lovecchio, Manzo, Luciano Cantone, Papiro, Testamento, Fioramonti, Melicchio, Tuzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con i provvedimenti di attribuzione ai comuni di tutte le quote di spettanza per l'annualità 2020 del Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonché per l'annualità 2019 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartiti con decreto ministeriale Infrastrutture 23/12/2019 e per le pregresse annualità 2014/2018 dello stesso Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartite con decreto ministeriale Infrastrutture 31 maggio 2019, per i quali i Comuni interessati non abbiano ancora emessi i relativi bandi, le Regioni definiscono criteri per l'assegnazione del contributo, anche in deroga e in aggiunta a quelli vigenti stabiliti nei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 e dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge n. 102 del 2013, integrando e coordinando i due fondi anche con eventuali fondi straordinari regionali.

2-ter. Tali criteri, oltre alle fattispecie di beneficiari previste dai precedenti decreti di ripartizione, devono prevedere il diretto riferimento all'aumento delle situazioni di disagio abitativo prodotto dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19 sui redditi delle famiglie, quali cassa integrazione ordinaria straordinaria e in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, lavoratori e studenti fuori sede; cessazioni o sospensioni di attività autonome e libero-professionali, con conseguente perdita di fatturato in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo fa-

miliare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, consentendo ai comuni di procedere rapidamente con pubblici avvisi e presentazione telematica delle domande, sulla base di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e riferimento al requisito del reddito.

2-quater. Al fine di consentire un utilizzo delle risorse mirato a fronteggiare le specifiche esigenze e bisogni sorti anche a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con un primo provvedimento, adottato nei termini e con i criteri indicati nel precedente comma 2, è ripartito dalle regioni ai comuni il 50 per cento delle risorse disponibili. Con successivo provvedimento, adottato sulla base dei dati delle domande presentate ai Comuni a seguito degli avvisi e la cui raccolta termina entro trenta giorni dalla prima ripartizione le regioni assegnano, nei successivi quindici giorni, le restanti risorse. Nella assegnazione dei contributi costituirà elemento di premialità la rinegoziazione tra le parti per la riduzione dei canoni di locazione, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998. In tale caso il versamento del contributo potrà essere direttamente effettuato al locatore.

2-quinquies. All'articolo 29, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *1-bis.* Possono accedere al Fondo anche i soci assegnatari in godimento o in locazione delle cooperative edilizie di abitazione ».

29. 12. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 4 comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di in-

novazione tecnologica » è soppresso con efficacia retroattiva.

29. 3. Carrara, Mandelli, Prestigiaco-
mo, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Pella,
Cannizzaro, D’Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’efficacia delle disposizioni pre-
viste dai commi da 616 a 620 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1°
gennaio 2022.

29. 4. Cappellacci, Mandelli, Prestigia-
co, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo,
Pella, Cannizzaro, D’Ettore.

*Dopo l’articolo 29, aggiungere il se-
guente:*

Art. 29-bis.

*(Proroga sospensione esecuzione dei provve-
dimenti di rilascio degli immobili)*

1. Al fine di mitigare gli effetti econo-
mici derivanti dalla diffusione del contagio
da COVID-19, la sospensione di cui all’ar-
ticolo 29, comma 6, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è
prorogata al 31 dicembre 2020.

2. I provvedimenti di escussione delle
garanzie bancarie relative all’affitto e alla
locazione di immobili sono sospesi fino al
31 dicembre 2020.

29. 01. Pastorino.

*Dopo l’articolo 29, aggiungere il se-
guente:*

Art. 29-bis.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
la lettera *b*) del comma 1 è abrogata.

*** 29. 02.** Lacarra.

(Inammissibile)

*Dopo l’articolo 29, aggiungere il se-
guente:*

Art. 29-bis.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
la lettera *b*) del comma 1 è abrogata.

*** 29. 04.** Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

*Dopo l’articolo 29, aggiungere il se-
guente:*

Art. 29-bis.

*(Disposizioni in materia di concessioni per
servizio di ristoro tramite distributori auto-
matici)*

1. In relazione ai contratti di conces-
sione aventi come oggetto il servizio di
somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici presso gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado e le
università, le amministrazioni concedenti
attivano la procedura di revisione del piano
economico finanziario prevista dall’articolo
165, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare
le condizioni di equilibrio delle singole con-
cessioni in considerazione delle perdite di
fatturato causate dalla chiusura dei mede-
simi istituti ed università per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**** 29. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio,
Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed università per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**** 29. 018.** Ravetto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

29. 07. Fassina, Muroli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.

*** 29. 06.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura mas-

sima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.

*** 29. 017.** Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa)

1. Per gli anni 2020 e 2021, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa nella misura dei 100 per cento della quota capitale.

2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: « di età inferiore ai trentacinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai quarant'anni ».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 4, le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 190 milioni.

29. 020. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Agevolazioni fiscali per riduzione importi canoni di locazione ad uso abitativo)

1. Allo scopo di affrontare gli effetti negativi delle misure restrittive adottate per affrontare l'emergenza sanitaria del COVID-19 e per contrastare gli effetti sul mercato delle locazioni ad uso abitativo nonché evitare l'aumento delle richieste di sfratto per morosità incolpevole, a decor-

rere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge:

a) il locatore, con reddito inferiore ai 50.000 euro, come da ultima dichiarazione dei redditi anno 2019, che ha in corso un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che riduce del 50 per cento l'ammontare dell'affitto definito nel contratto, per la residua durata contrattuale relativa all'anno 2020 può optare per una cedolare secca sul reddito derivante da locazione, del 10 per cento;

b) il locatore con reddito inferiore ai 50.000 euro come da dichiarazione dei redditi anno 2019 che stipula un nuovo contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con un canone definito tra i valori minimo e medio degli accordi locali tra associazioni dei proprietari e i sindacati inquilini per la stipula di contratti agevolati, può optare, limitatamente all'anno 2020, per una cedolare secca sul reddito derivante da locazione pari al 10 per cento;

c) il locatore con reddito inferiore ai 50 mila euro, come da dichiarazione dei redditi anno 2019 con contratto stipulato regolarmente e vigente, definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 che riduce almeno del 30 per cento il canone di locazione mensile individuato all'interno dei valori stabiliti dall'accordo locale tra associazioni dei proprietari e sindacati inquilini, può optare per l'anno 2020 per una cedolare secca sul reddito derivante da locazione pari al 5 per cento;

d) al locatore con reddito inferiore ai 50 mila euro, come da dichiarazione dei redditi anno 2019 con contratti stipulati regolarmente e vigenti, definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 che stipulano nuovi contratti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 con canone definito tra il valore minimo e quello medio stabilito dall'accordo locale per i canoni agevolati tra associazioni dei proprietari e sindacati inquilini si applica, limitatamente all'anno 2020 una cedolare

secca sul reddito derivante da locazione, al 5 per cento;

2. Quanto previsto dalle lettere *b)* e *d)* si applica anche al locatore che stipula contratto di locazione a nuclei familiari collocati nelle graduatorie per l'accesso ad una casa di edilizia residenziale pubblica, senza che questi perdano la loro posizione nella graduatoria, e alle famiglie con convalida di sfratto esecutiva, nonché ai locatori che hanno proceduto ad analoghe riduzioni dei canoni di affitto con atti di novazione del contratto, registrati con modello 69 presso Agenzia delle entrate tra il 1° marzo e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. In relazione a quanto recato dal comma 1 i comuni possono apportare ulteriori riduzioni dell'Imu per i contratti che o vigenti o di nuova stipula vedano affitti ridotti come previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

29. 09. Fassina, Muroni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agen-

zie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

29. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Cedolare secca agevolata per gli immobili ad uso abitativo)

1. Al fine di fronteggiare e di mitigare i danni derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo, il canone di locazione relativo ai contratti, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria del gruppo A tranne categoria A/8 e A/9 può, fino al termine del periodo emergenziale e in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 19 per cento, nel solo caso in cui il pagamento avviene con F24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.

29. 011. Scanu.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Interfaccia unica digitale in materia di locazione)

1. Al fine di sostenere il rilancio del settore turistico attraverso la semplifica-

zione degli adempimenti burocratici richiesti dalla normativa vigente in materia di locazioni brevi, la trasmissione dei documenti relativi alla registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, la comunicazione al portale alloggiati del Ministero dell'interno ai fini previsti dall'articolo 109, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, gli adempimenti fiscali e tributari avvengono attraverso l'invio tramite un'unica interfaccia digitale istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità organizzative e gestionali dell'interfaccia telematica attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

29. 012. Scanu.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli studenti universitari, appartenenti a un nucleo familiare titolare di un reddito ISEE non superiore ad euro 35.000 e regolarmente iscritti all'anno accademico 2019-2020 presso un università avente sede sul territorio nazionale, che in virtù dei loro studi abbiamo stipulato un contratto di locazione, in essere alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per un immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello di residenza, possono avvalersi della facoltà di provvedere al pagamento del canone di locazione nella misura del 50 per cento dell'ammontare, a decorrere dal mese di aprile 2020 e sino al termine dello stato di

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento, in favore del locatore, di un credito d'imposta di importo pari al restante 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due quote annuali di pari importo, a valere sull'aliquota della cedolare secca prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

3. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

29. 05. Ubaldo Pagano, Cenni, Ciampi, Bonomo, Lacarra.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i luoghi della cultura e dello sport non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di promozione dello spettacolo e della cultura sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche.

29. 014. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo: « d'impresa » aggiungere: « teatrale e culturale »;

b) sostituire le parole: « 60 per cento » con: « totale »;

c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: « A/9, B/6, D/3 ».

29. 015. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per scuole di danza)

All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, aggiungere il seguente:

« Art. 65-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126. »

29. 016. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Proroga scadenza contratti di affitto)

1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo in corso di validità è prorogato al 31 dicembre 2020. È prorogato alla stessa data il termine di efficacia di eventuali disdette già inviate dal locatore, nonché il termine dell'obbligo di rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Per i contratti oggetto della proroga di cui al presente comma, il conduttore può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di 60 giorni.

29. 019. Raffa.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « le imprese come definite dal comma 5 » inserire le seguenti: « gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19 ».

29. 021. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino,

Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Contributo locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo dei canone mensile.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il re-

lativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

29. 022. Minardo, Raffaelli, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.

2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni

di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

30. 21. Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.

2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.

4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un *budget* previsionale

predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del *budget* previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.

5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.

7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

30. 22. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, sostituire le parole: per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 *con le seguenti:* a decorrere dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

30. 20. Rachele Silvestri, De Toma.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 » sono sostituite da: « Per i mesi da maggio a ottobre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 » sono sostituite da: « tra il 1° maggio e il 31 ottobre »;

c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: « 600 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro ».

*** 30. 4.** Gava, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 » sono sostituite da: « Per i mesi da maggio a ottobre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 » sono sostituite da: « tra il 1° maggio e il 31 ottobre »;

c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: « 600 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro ».

*** 30. 7.** Nobili.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 » sono sostituite da: « Per i mesi da maggio a ottobre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 » sono sostituite da: « tra il 1° maggio e il 31 ottobre »;

c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: « 600 milioni di

euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro ».

*** 30. 12.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 » sono sostituite da: « Per i mesi da maggio a ottobre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 » sono sostituite da: « tra il 1° maggio e il 31 ottobre »;

c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: « 600 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro ».

*** 30. 14.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 » sono sostituite da: « Per i mesi da maggio a ottobre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 » sono sostituite da: « tra il 1° maggio e il 31 ottobre »;

c) conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: « 600 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro ».

*** 30. 19.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i mesi da maggio a dicembre 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « e il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2020 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare detto importo sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 aprile 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema ».

30. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 *con le seguenti:* Per il 2020 e il 2021.

Conseguentemente, dopo la parola: domestici *inserire le seguenti:* anche dei locali adibiti alla diffusione della cultura nazionale.

30. 13. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 dopo le parole: luglio 2020, *aggiungere le seguenti:* e per il settore del trasporto a fune per i mesi di Gennaio,

Febbraio e Marzo 2020 comprese le forniture a media tensione.

30. 16. Bergamini, Bond, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « trasporto e gestione del contatore e » inserire le seguenti: « l'azzeramento della voce identificata come »;

b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema »;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. In relazione alla voce "oneri generali di sistema", l'Autorità procede ad azzerare le componenti, relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020. »;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « 600 milioni » con le seguenti: « 900 milioni ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno 2020.

*** 30. 11.** Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « trasporto e gestione del contatore e » inserire le seguenti: « l'azzeramento della voce identificata come »;

b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema »;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. In relazione alla voce "oneri generali di sistema", l'Autorità procede ad azzerare le componenti, relativamente al periodo compreso tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020. »;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « 600 milioni » con le seguenti: « 900 milioni ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno 2020.

* **30. 15.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.

** **30. 17.** Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Etore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.

** **30. 18.** Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, De Menech, Pezzopane.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a

valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

30. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.

* **30. 2.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di tra-

sporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.

* **30. 5.** Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi.

Sono esclusi gli obblighi di anticipazione da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati e degli oneri generali di sistema non riscossi.

Viene disposta con provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.

30. 10. Manzo.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 10 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per l'abbattimento delle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.

30. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Le commissioni applicate agli esercenti per l'utilizzo del terminale di pagamento non possono superare lo 0,5 per cento.

2. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 50 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

30. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio. ».

* **30. 031.** Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità

di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio. ».

* **30. 09.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio. ».

* **30. 012.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Melech.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità

di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio. ».

* **30. 029.** Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 agosto 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio

decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

30. 06. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima

fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

30. 023. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

1. Sono sospesi:

a) fino al 31 dicembre 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero in numero quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso

tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2021, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

30. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle imprese agricole nelle zone montane)

1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri

provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche intestate alle imprese agricole situate nelle zone montane, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema », nei limiti massimi delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

30. 08. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)

1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: « Amministrazione competente » sono aggiunte le seguenti: « o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 795 milioni di euro per l'anno 2020 e di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

30. 010. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per le emittenti radiofoniche nazionali e locali)

1. Per l'anno 2020, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020.

2. Le spese di cui al comma 1 devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere utilizzato, senza limiti di importo, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

4. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1 sono indicate nella dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

5. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferi-

bili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

7. Per le predette finalità il Fondo di cui al comma 6 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

30. 011. Frailis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

1. A decorrere dal mese di febbraio 2020 e sino al mese di luglio 2020, per i titolari di strutture ricettive è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.

2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

30. 013. Paxia, Scagliusi, Barbuti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini, De Lorenzis, Berardini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

1. A decorrere dal 1° febbraio e sino al 31 luglio 2020, i titolari di strutture ricet-

tive sono esentati dal pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.

2. Per i titolari di strutture ricettive, che abbiano già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per il periodo d'imposta a quello successivo a quello in corso, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle somme versate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

30. 015. Paxia.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure per le imprese culturali e creative)

Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi

degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.

30. 016. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per immobili industriali e di logistica)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

30. 017. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. »;

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla

bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

30. 018. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di sgravi sulle bollette per le imprese non energivore alimentate in media, alta e altissima tensione in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le utenze elettriche non domestiche in media tensione con potenza massima effettivamente impegnata superiore a 500 kW per il periodo intercorrente dal 1° aprile al 30 giugno, le quote potenza degli oneri generali di sistema (componenti tariffarie ASOS e ARIM espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno) sono calcolate in riferimento ad una soglia virtuale di potenza impegnata pari a 500 kW, senza computare la quota eccedente. Per lo stesso periodo, per le utenze non domestiche in alta e altissima tensione, i relativi oneri di sistema sono calcolati in riferimento ad un valore di potenza virtuale pari al 50 per cento della potenza effettivamente impegnata. 2. Dalle agevolazioni di cui al presente articolo sono escluse le imprese a forte consumo di energia come definite dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Ener-

gia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, 4. Al fine di far fronte alle eventuali mancate entrate derivanti dal presente articolo si ricorre all'utilizzo dei fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com dell'ARERA.

30. 019. Polidori.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. »;

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con

1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

* **30. 025.** Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla

legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. »;

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla

bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con

1 relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

* **30. 026.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Riattivazione utenze per indigenti)

1. Al fine di sostenere i cittadini indigenti, ulteriormente colpiti dagli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e appartenenti a un nucleo familiare con un reddito certificato ISEE non superiore ai 13.000.000 euro annui, le aziende fornitrici di energia elettrica, acqua e gas, nelle more dell'emergenza da COVID-19, riattivano i suddetti servizi agli utenti che ne facciano richiesta, a seguito del distacco per morosità.

30. 020. Ricciardi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non

presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

30. 024. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui

al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi inter-rati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

30. 027. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o

dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di

ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30. 028. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: «eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: «può adottare,» sono sostituite dalle seguenti: «adotta entro 3 mesi», e dopo le parole: «nei limiti degli stanziamenti assegnati,» sono inserite le seguenti: «anche al fondo di cui all'articolo 13 comma 6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,».

30. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 è soppressa.

30. 03. Rachele Silvestri, De Toma.

ART. 31.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera *c)* del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*».

31. 6. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Bassini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patasini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incrementare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del mezzogiorno, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono concessi fino al 31 dicembre 2021 a valere sulle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione, che sono assegnate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud.

31. 4. Topo.

Al comma 2, sostituire le parole: 3.950 milioni con le seguenti: 3.850 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementato di 100 milioni, interamente destinati alla copertura delle garanzie a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, le quali vi accedono alle medesime condizioni previste dalla lettera m) del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in quanto siano a esse applicabili. La garanzia non può in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:

a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;

b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;

c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile.

31. 17. Lotti, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech, Pezzopane.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 20 per cento delle risorse economiche di cui al precedente periodo sono destinate esclusivamente alle medie e piccole imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

31. 18. Benedetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le finalità di cui al precedente comma, s'intendono estese anche alla sezione speciale, di cui all'articolo 58-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che beneficerà dello stesso incremento delle risorse.

31. 19. Gribaudo, Zardini, Serracchiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1, lettera m), primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro ».

31. 10. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: « n-bis). Le disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano alle operazioni di finanziamento e garanzia effettuate ai sensi del presente decreto ».

31. 13. Ubaldo Pagano.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: 100 milioni sono destinati al finanziamento della cambiale agraria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: le predette risorse sono versate con le seguenti: 150 milioni sono versati.

31. 16. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech, Gagnarli, Pezzopane.

Al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2020 *aggiungere le seguenti:* , di cui 100 milioni destinati al rifinanziamento dello strumento di credito denominato cambiale agraria e della pesca, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, riservando il 20 per cento di detto importo al settore della pesca.

31. 15. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma **3-ter**.

3-ter. All'articolo **39-terdecies**, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « ottanta ».

31. 9. Grimaldi, Buompane, Manzo, Galinella, Gagnarli, Maglione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3,1. del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 », a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

31. 8. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le garanzie di ISMEA possono essere rilasciate anche in favore degli enti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, comma **5-undecies**, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

31. 2. Gadda, Marco Di Maio, Scoma, Moretto.

Al comma 4, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.

Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.

31. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare, prioritariamente, agli investimenti in beni strumentali funzionali alla zootecnica di precisione.

31. 3. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, » sono aggiunte le seguenti: « e gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa ».

31. 5. Nobili.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di stimolare il rilancio dell'economia anche attraverso strumenti di stimolo a nuova liquidità, all'articolo 1,

comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserita la seguente lettera:

c-ter) al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne e per assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa, nell'ambito del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, *una tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto

conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo.

31. 7. Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 345, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « per l'anno 2019 » sono aggiunte le seguenti: « 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

31. 21. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 345, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « per l'anno 2019 » sono aggiunte le seguenti: « 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

4-ter. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « nell'anno 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

Conseguentemente al periodo successivo dopo le parole: 2019 sono aggiunte le seguenti: e di 10 milioni nel 2020 e nel 2021.

31. 22. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.

*** 31. 01.** Pezzopane, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mancini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.

*** 31. 08.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.

*** 31. 021.** Mancini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

**** 31. 02.** Benedetti.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

**** 31. 06.** Dal Moro, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi per il settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile

che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, sono sospese a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

**** 31. 011.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) dopo le parole: « Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », inserire le seguenti: « e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori »;

b) alla lettera n) dopo le parole: « in favore dei soggetti beneficiare », inserire le seguenti: « di cui alla precedente lettera m) ».

*** 31. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *m)* dopo le parole: « Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », inserire le seguenti: « e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori »;

b) alla lettera *n)* dopo le parole: « in favore dei soggetti beneficiare », inserire le seguenti: « di cui alla precedente lettera *m)* ».

* **31. 07.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *m)* dopo le parole: « Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », inserire le seguenti: « e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori »;

b) alla lettera *n)* dopo le parole: « in favore dei soggetti beneficiare », inserire le seguenti: « di cui alla precedente lettera *m)* ».

* **31. 013.** Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *m)* dopo le parole: « Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », inserire le seguenti: « e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori »;

b) alla lettera *n)* dopo le parole: « in favore dei soggetti beneficiare », inserire le seguenti: « di cui alla precedente lettera *m)* ».

* **31. 014.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *m)* dopo le parole: « Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi », inserire le seguenti: « e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori »;

b) alla lettera *n)* dopo le parole: « in favore dei soggetti beneficiare », inserire le seguenti: « di cui alla precedente lettera *m)* ».

* **31. 023.** D'Alessandro.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 2020 n. 23)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni. » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli agenti in attività finanziaria, ai mediatori, al loro collaboratori e ai cambivalute ».

31. 04. Versace, D'Attis, Prestigiacomio, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Istituzione del tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19, finalizzato a monitorare e a valutare l'adozione delle iniziative a favore della liquidità dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle aziende e delle imprese agricole, previste nei provvedimenti per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Presiede il Tavolo di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un rappresentante del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di un rappresen-

tante del Comitato Agevolazioni in favore delle imprese colpite dal Coronavirus istituito presso il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione di cui all'articolo 6 comma 9-*sexies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e un rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Partecipano al tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali di categoria del settore agroalimentare e bancario e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da Covid-19, con prioritario riferimento alle criticità relative all'accesso dei soggetti di cui al comma 1, al Fondo garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo sviluppo e coesione, al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al sistema delle garanzie ISMEA, e le difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

5. Allo scopo di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa del settore agroalimentare, attraverso il consolidamento e il rilancio delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19, garantendo la dovuta liquidità alle aziende agricole, le indicazioni del tavolo sono recepite come di linee di indirizzo delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ».

* **31. 05.** Dal Moro, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Istituzione del tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Tavolo di crisi per l'accesso al credito delle aziende e delle imprese del settore agroalimentare a seguito dell'emergenza da COVID-19, finalizzato a monitorare e a valutare l'adozione delle iniziative a favore della liquidità dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle aziende e delle imprese agricole, previste nei provvedimenti per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Presiede il Tavolo di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un rappresentante del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, di un rappresentante del Comitato Agevolazioni in favore delle imprese colpite dal Coronavirus istituito presso SIMEST, del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione di cui all'articolo 6 comma 9-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e un rappresentante dell'Istituto di

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Partecipano al tavolo i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali di categoria del settore agroalimentare e bancario e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da Covid-19, con prioritario riferimento alle criticità relative all'accesso dei soggetti di cui al comma 1, al Fondo garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo sviluppo e coesione, al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al sistema delle garanzie ISMEA, e le difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

5. Allo scopo di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa del settore agroalimentare, attraverso il consolidamento e il rilancio delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19, garantendo la dovuta liquidità alle aziende agricole, le indicazioni del tavolo sono recepite come di linee di indirizzo delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ».

* **31. 012.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Incremento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 e misure di sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo per la prima casa)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007

è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244 del 2007 è estesa alle persone fisiche non percettori di alcun reddito da lavoro, non titolari di alcuna forma di prestazione pensionistica, non iscritte ad alcuna forma previdenziale obbligatoria e non beneficiarie di altre indennità di sostegno al reddito.

3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo riferito all'acquisto di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020 e alle relative richieste di sospensione non si applicano i disposti del comma 479 della legge n. 244 del 24 novembre 2007. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

5. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

31. 09. Gemmato, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Ampliamento dell'operatività del Fondo Gasparini)

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 1, lettera *b-bis*) sono aggiunte infine le seguenti parole: « ovvero nell'ipotesi di fruizione di altre agevolazioni pubbliche ».

31. 010. Ruggiero.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Confidi)

1. Ai confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari *ex art.* 106 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2006 n. 23 e dell'articolo 47 decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 viene riconosciuto il ruolo di gestori in affidamento diretto di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

31. 015. Moretto.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Confidi)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanzia-

mento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ».

31. 016. Moretto.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. Limitatamente al triennio 2020-2022 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.

31. 017. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

31. 018. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole: « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti:

« 100 per cento per prestiti fino a 500.000 euro »;

b) al comma 1, lettera m) la parola: « 25.000 » è sostituita con la parola: « 100.000 ».

31. 019. Corda.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Prestito vitalizio ipotecario)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

« c-ter) al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni

di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo ».

31. 020. Buratti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Ristoro danni imprese commerciali)

1. Per le imprese commerciali che esercitano l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

31. 022. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffielli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-*bis*.

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « in via residuale » sono sostituite dalle seguenti: « invia non prevalente, ».

31. 024. Rotta, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-*bis*.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liqui-

dità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma i fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.

31. 025. Rotta, Benamati, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo, Pezzopane.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati « società cessionarie », da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati « soggetti cedenti », quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato « debitore », sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debtrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dai rapporto percentuale tra valore

nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario

o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

32. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del

bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla

richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.

32. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Limitazione responsabilità del datore di lavoro infortunio COVID-19)

All'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

1-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

3-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel pe-

riodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

32. 03. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(PMI quotate)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro ».

32. 04. Ungaro.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito)

1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione dei soggetti che necessitano di mutui o prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di altre forme di finanziamento a fondo perduto previste ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del loro merito creditizio.

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento di un'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di con-

cessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.

32. 05. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

ART. 33.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *sono aggiunte le seguenti:* e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;

b) *dopo le parole:* in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari *sono aggiunte le seguenti:* e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori.

33. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi ed in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 e le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del menzionato arti-

colo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 2021.

33. 3. Buratti, Tomasi.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni.

3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Conseguentemente inserire i seguenti allegati:

ALLEGATO 1
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)

Codice ATECO	Descrizione
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici)
93.29.10	Discoteche, sale da ballo e simili
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera
93.19.1	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
56.21.00	Catering per eventi, <i>banqueting</i> – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie

ALLEGATO 2
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)

Codice ATECO	Descrizione
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera
93.21.0	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.11.1	Gestione di stadi
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
79.11	Attività delle agenzie di viaggio
79.12	Attività dei <i>tour operator</i>
93.12.0	Attività di club sportivi
93.13.0	Gestione di palestre
93.19.9	Attività sportive nca
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere

55.10.00	Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, <i>resort</i> , motel, aparthotel (<i>hotel&residence</i>), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , residence fornitura di alloggio di breve durata presso: <i>chalet</i> , villette e appartamenti o <i>bungalow</i> per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia
56.10	Ristorazione

33. 08. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile ».

* **33. 01.** Lacarra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile ».

* **33. 02.** Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Ampliamento dell'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) è sostituito il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

b) al comma 2, è sostituita la lettera d) con la seguente:

« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi, Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento. »;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derivate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale

da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, fa domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza difetta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.;

e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore. ».

33. 03. Barelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile n. 2020 n. 23)

1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, al comma 2 sopprimere la lettera l).

33. 04. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. Su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, deposito o vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di mesi tre senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.

33. 05. Donno, Faro, Buompane, Manzo.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo nazionale di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Ai fini di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga a quanto previsto, è concessa anche agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

33. 06. Alemanno, Perconti, Faro.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Sospensione della penale sugli assegni)

1. L'applicazione della penale di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è sospesa nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020.

2. Le eventuali penali eventualmente applicate nel periodo indicato dal presente articolo sono annullate d'ufficio.

33. 07. Ruggiero.

ART. 34.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 34.

(Emissione di titoli di stato denominati « Orgoglio italiano »)

1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati « Orgoglio italiano », riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.

34. 1. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole:

« 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° luglio 2021 ».

* **34. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° luglio 2021 ».

* **34. 02.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° luglio 2021 ».

* **34. 03.** Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole:

« 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° luglio 2021 ».

* **34. 04.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli, Gusmeroli.

ART. 35.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.

35. 1. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per i corrispettivi pagati al cedente, in caso di mancato pagamento del debitore ceduto, per le cessioni di crediti per le quali il cessionario abbia rinunciato alla garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

35. 2. Fiorini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni del ramo cauzioni)

1. Al fine di consentire la continuità operativa e la protezione della liquidità delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici derivanti dalla crisi da COVID-19 le operazioni di assicurazione o riassicurazione di rischi del ramo cauzioni concluse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono assistite da una garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la SACE S.p.A.

2. La garanzia prestata per un minimo di sei anni dal Fondo di cui al comma 1 è onerosa, a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea, e può essere rilasciata solo in favore delle imprese assicuratrici e riassicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la prestazione e l'operatività della garanzia di cui al comma 1 nonché per il funzionamento del Fondo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzia relative alle imprese di assicurazione del ramo cauzione con una dotazione stabilita pari a euro 2.000 milioni alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione soste-

nuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo.

*** 35. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni del ramo cauzioni)

1. Al fine di consentire la continuità operativa e la protezione della liquidità delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici derivanti dalla crisi da COVID-19 le operazioni di assicurazione o riassicurazione di rischi del ramo cauzioni concluse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono assistite da una garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la SACE S.p.A.

2. La garanzia prestata per un minimo di sei anni dal Fondo di cui al comma 1 è onerosa, a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea, e può essere rilasciata solo in favore delle imprese assicuratrici e riassicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la prestazione e l'operatività della garanzia di cui al comma 1 nonché per il funzionamento del Fondo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzia relative alle imprese di assicurazione del ramo cauzione con una dotazione stabilita pari a euro 2.000 mi-

lioni alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo.

* **35. 04.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni del ramo cauzioni)

1. Al fine di consentire la continuità operativa e la protezione della liquidità delle piccole e medie imprese colpite dagli effetti economici derivanti dalla crisi da COVID-19 le operazioni di assicurazione o riassicurazione di rischi del ramo cauzioni concluse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 sono assistite da una garanzia rilasciata da un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la SACE S.p.A.

2. La garanzia prestata per un minimo di sei anni dal Fondo di cui al comma 1 è onerosa, a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea, e può essere rilasciata solo in favore delle imprese assicuratrici e riassicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la prestazione e l'operatività della garanzia di cui al comma 1 nonché per il funzionamento del Fondo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale,

con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo cauzione con una dotazione stabilita pari a euro 2.000 milioni alimentata altresì con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte ai sensi del presente articolo.

* **35. 015.** Dal Moro.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: *12-bis.* Possono usufruire delle garanzie del Fondo centrale di garanzia e delle misure di cui al presente articolo anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie.

* **35. 02.** Rospi, Nitti, Zennaro.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Garanzie SACE in favore di mutui prima casa e seconda casa)

1. Al fine di agevolare la ripresa del mercato immobiliare in Italia, SACE S.p.a. concede in favore dei cittadini italiani che ne facciano richiesta per l'acquisto di prima o seconda casa, con ISEE in corso di validità ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 60.000 euro, una garanzia pari al 100 per cento, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanzia-

rie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per l'acquisto di prima casa fino ad un massimo di mutuo ipotecario pari a 200 mila euro e una garanzia pari al 50 per cento per l'acquisto di seconda casa fino ad un massimo di mutuo ipotecario pari a 200 mila euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità attuative e operative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative ai mutui concessi per l'acquisto di prima o seconda casa, stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1.

4. All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « comma 5 » aggiungere le seguenti: « e dall'articolo 35-bis ».

35. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 1 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « 6 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni » e le parole: « 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 60 mesi ».

35. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale i Garanzia PMT)

1. La lettera e) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è

sostituita dalla seguente: e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);

35. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

Art. 35-bis.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei concessionari che hanno realizzato progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine in regime di finanza di progetto)

1. È previsto il rilancio di apposita garanzia da parte di SACE S.p.A., secondo le modalità di cui ai commi seguenti, ai concessionari cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni che, ai sensi delle vigenti convenzioni, nei recenti anni hanno contratto prestiti per realizzare progetti pubblici infrastrutturali in concessione a lungo termine, in regime di finanza di

progetto, e che abbiano subito per effetto dell'epidemia COVID-19, tra il 1° marzo 2020 e il 31 maggio 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, al fine di assicurare la liquidità strettamente necessaria per far fronte al servizio del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021.

2. La garanzia può essere rilasciata, su richiesta del singolo concessionario, entro il 31 dicembre 2020, in relazione all'indebitamento finanziario già contratto al 31 dicembre 2019 dai concessionari gestori di progetti infrastrutturali a lungo termine. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui Operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.

4. L'importo garantito è pari al 100 per cento del debito in scadenza nelle annualità 2020 e 2021 ossia le quote capitale e gli interessi dovuti con riferimento a detti periodi ai sensi della relativa documentazione finanziaria. Sono ricompresi tra gli interessi anche gli eventuali differenziali dovuti in relazione ai contratti derivati di copertura dal rischio di interesse.

5. L'importo garantito non può in ogni caso superare l'ammontare di 60 milioni di euro per ciascun concessionario.

6. Le commissioni annuali dovute dai concessionari gestori per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

a) 50 punti base per il primo anno (o frazione d'anno);

b) 100 punti base per secondo anno (o frazione d'anno).

7. In caso di escussione della garanzia:

a) non si procederà al recupero dei crediti nei confronti dei concessionari per un periodo massimo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di escussione della garanzia scaduto il quale gli importi dovuti saranno immediatamente esigibili e dovranno essere versati a SACE S.p.A.;

b) entro tale data il concessionario ed il rispettivo ente concedente dovranno provvedere al riequilibrio del Piano Economico Finanziario al fine di recepire la perdita sui ricavi derivante dall'epidemia COVID-19;

c) al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della concessione sarà prevista, ove dovesse essere accertata, ai sensi delle convenzioni vigenti, un'altezzazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione, derivante dall'epidemia COVID-19, una quota di contributo pubblico a fondo perduto a favore del concessionario commisurata al debito complessivo del concessionario verso SACE S.p.A. e vincolata al rimborso a SACE S.p.A. di tale credito.

35. 07. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Estensione della garanzia SACE S.p.a. agli studi professionali associati)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dopo le parole: « Liberi professionisti » sono inserite le seguenti: « esercenti l'attività in forma individuale o associata ».

35. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Semplificazioni per l'accesso alla garanzia SACE)

La lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita dalla seguente: *l)* l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni

territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, anche in via telematica.

35. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *l*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « imprese danneggiate » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti beneficiari danneggiati ».

35. 010. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*) dopo le parole: « o da altro fondo di garanzia » sono aggiunte le seguenti:

« o di cui all'articolo 112, comma 7 terzo periodo del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 »;

b) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e al-

l'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera *b*) le parole: "quindici milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "trenta milioni di euro" e alla lettera *c*) le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro" ».

35. 011. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata » sono sostituite dalle seguenti: « in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese quelle individuali, e di soggetti esercenti arti o professioni, sia in forma individuale che in forma associata, la cui attività è stata danneggiata »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « 25 per cento dell'ammontare dei ricavi », sono aggiunte le seguenti: « o dei compensi »;

c) al primo periodo, le parole: « dall'ultima dichiarazione fiscale presentata » sono sostituite con le seguenti « dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ».

35. 012. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *n*), primo periodo, del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, dopo le parole: « di ricavi » sono inserite le parole « o compensi » e dopo le parole « attività di impresa » sono inserite le parole « , arte o professione ».

35. 013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di Fondo centrale di Garanzia PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle imprese ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. ».

35. 014. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.A.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure

urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione dei bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.

35. 016. Cancelleri, Sodano, Scerra, Martinciglio.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « in via residuale » sono sostituite dalle seguenti: « in via non prevalente ».

35. 017. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi, Bellachioma.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.

35. 018. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cestari, Tomasi, Bellachioma.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da ban-

che, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore, universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.

L'Ente Nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014.

35. 019. Patassini, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Garanzia SACE e PMI)

1. Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., può erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

35. 020. Ruggiero, Faro.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 1, comma 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le

parole: « primaria agenzia di *rating* » sono aggiunte le seguenti: « o dal modello interno di *rating* delle banche »

* **35. 021.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 1, comma 14-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « primaria agenzia di *rating* » sono aggiunte le seguenti: « o dal modello interno di *rating* delle banche »

* **35. 025.** Fragomeli, Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.

ART. 36.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti, *aggiungere le seguenti:* , con il supporto della Struttura di missione InvestItalia di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 179.

36. 1. Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, ai commi 2 e 3 sostituire le parole: 1.000 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

36. 2. Raduzzi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)

1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

36. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Modifiche all'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole « Fondo Gasparrini » sono aggiunte le seguenti: « ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accessi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10 »;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole « liberi professionisti » sono aggiunte le seguenti: « ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di

previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 », dopo le parole « 21 febbraio 2020 » sono aggiunte le seguenti: « rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019 », dopo le parole « della domanda » sono aggiunte le seguenti: « e il 21 febbraio 2020 » e dopo le parole « superiore al 33 per cento » sono soppresse le parole « del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 »;

c) al comma 2, dopo le parole « intermediari bancari o finanziari » sono aggiunte le seguenti: « per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale ».

36. 02. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Modifiche all'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese, qualora aventi sede in Italia, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché tutte le cooperative sociali ».

36. 03. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Modifiche all'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno

finanziano alle micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo le parole « Misure di sostegno finanziario » sono aggiunte le seguenti: « ai professionisti »;

b) al comma 2 alle parole « Al fine di sostenere le attività » sono aggiunte le seguenti: « professionali ed »;

c) al comma 2, lettera a) dopo le parole « fino al 30 settembre 2020 » inserire le seguenti: « alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020 »;

d) al comma 2, lettera c) le parole « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2021 »;

e) al comma 5 dopo le parole « aventi sede in Italia » sono aggiunte le seguenti: « nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 Tfue2 »;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-bis. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000 a euro 50.000 per ogni singola violazione accertata ».

36. 04. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)

1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

36. 05. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frasinini, Gava, Cavandoli.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori)

1. Al fine di sostenere a livello nazionale l'industria del tessile, della moda e degli accessori (del Cluster TMA), è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato « Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori », con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese che investono nel *design* e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tes-

sile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 42 sostituire le parole 500 milioni con le seguenti 200 milioni.

37. 01. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremonago, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Piattaforma elettronica per conti correnti di risparmio)

1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, facilitando gli investimenti in titoli di Stato anche in presenza di difficoltà di spostamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti di risparmio, nel pieno rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

2. Per la gestione dei conti correnti di risparmio è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente e accesso con identificazione.

3. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di Stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

4. I titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi dal Medio Credito Centrale MCC, o di altra banca pubblica, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio,

5. La cessione di titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi *online* di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

6. I titoli di Stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio,

possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.

37. 02. Cabras, Zanichelli, Giuliadori.

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 sostituire le parole:* 10 milioni *con le seguenti:* 14 milioni;

2) *al comma 2 sostituire le parole:* incubatori, acceleratori, *innovation hub, business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative., *con le seguenti:* incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0;

3) *al comma 4 sostituire le parole da:* dopo le parole: « università e istituti di ricerca » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le parole: « università e istituti di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0, *startup* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

4) *sopprimere i commi da 12 a 18.*

38. 32. Madia, Benamati, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 790 milioni.

38. 36. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.

38. 34. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Al comma 2 dopo le parole: start up innovative aggiungere le seguenti: nonché alle start up che operano nel settore agricolo e ittico.

Conseguentemente, al comma 7, capoverso « Art. 29-bis », dopo le parole: start up innovative, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: incluse le start up che operano nel settore agricolo e ittico.

38. 48. Frate, Vizzini.

Al comma 2, dopo le parole: per la concessione alle start up innovative aggiungere le seguenti: e alle PMI innovative.

38. 16. Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere le parole: , business angels;*

2) *al comma 3:*

a) *dopo le parole: obbligazioni convertibili inserire le seguenti: finanziamenti in convertendo;*

b) *dopo le parole: dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, inserire le seguenti: nella misura massima di un milione di euro per ciascun intervento e limitatamente ai soli casi di partecipazioni non qualificate, escludendo a tal fine anche i patti di sindacato e altre forme di partecipazione qualificata indirette;*

c) *sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del comma con le seguenti: compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi inve-*

stitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti;

3) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« Art. 29-bis.

(Incentivi in “de minimis” all’investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinata-

ria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola *start-up* innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. »;

4) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 9-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole e medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole e medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;

l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

9-*quater*. Gli investimenti di cui al comma 9-*ter* non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola piccole e medie imprese innovative, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».

38. 23. Carabetta, Sabrina De Carlo, Giuliodori, Buompane.

Al comma 2, dopo le parole: business angels aggiungere le seguenti: innovation broker.

* **38. 12.** D'Alessandro.

Al comma 2, dopo le parole: business angels aggiungere le seguenti: innovation broker.

* **38. 28.** Loss, Viviani, Bubiutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, dopo la parola: privati inserire le seguenti: , inclusi gli enti del Terzo settore.

38. 26. Giarrizzo, Sabrina De Carlo, Buompane.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 355, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2-ter. Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e dalle piccole e medie imprese innovative nel corso del-

l'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, al comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

38. 7. Centemero, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere l'ecosistema startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza COVID-19 e la fase di rilancio, fino al 5 per cento della dotazione di cui al comma 2 è riservata al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sull'ecosistema italiano *start up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19 e quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start up* e dell'ecosistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative ed imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

38. 4. Madia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle *start up* e piccole e medie imprese innova-

tive come definite rispettivamente all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi; alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto. Altresì, ai suddetti soggetti, si applicano le previsioni del comma 2 prorogate sino al mese di dicembre 2020.

38. 31. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* decreto del Ministro dello sviluppo economico, *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.;

b) *al comma 9, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *inserire le seguenti:* e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Conseguentemente:

1) *all'articolo 42, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

2) *all'articolo 49, comma 3, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

38. 29. Giarrizzo, Alaimo, Sabrina De Carlo.

Al comma 3, al comma 9 e al comma 18, sostituire le parole: 60 giorni *con le seguenti:* 30 giorni.

38. 35. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo:* La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa con un *cap* per singolo investimento di 1 milione di euro;

b) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis. », comma 3, sostituire le parole:* euro 100.000 *con le seguenti:* euro 300.000;

c) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis. », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

d) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole o medie imprese innovative

direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in piccole o medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole o medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179. »;

e) *dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

« 19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

38. 11. Centemero.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere,

sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un *cap* per singolo investimento di 1 milione di euro;

b) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis. », comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;*

c) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis. », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;

d) *al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.

38. 13. Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo che precede che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un tetto

per singolo investimento di 1 milione di euro.;

b) *al comma 7, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;*

c) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis. », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;

d) *al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012.*

38. 47. Fusacchia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'1 per cento delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate a *start up* innovative che elaborano e sviluppano piattaforme e portali per la promozione, la vendita, e la consegna di prodotti agricoli o della pesca.

38. 39. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « università e istituti di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « nonché con

start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. ».

* **38. 2.** Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « università e istituti di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. ».

* **38. 45.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 199, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni

nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del settembre 1996. »;

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. »;

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. »;

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai

fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo. ».

38. 10. Centemero, Guidesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) è costituita da non più di settantadue mesi »;

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: « quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « sesto anno »;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni »;

d) all'articolo 31, comma 4, primo periodo, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

38. 8. Centemero, Guidesi.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* è prorogato di 12 mesi *aggiungere le seguenti:* ed entra in vigore dal 1° febbraio 2020, data relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

38. 6. Centemero, Guidesi.

Al comma 5, dopo le parole: prorogato di 12 mesi *inserire le seguenti:* a decorrere dal 1° febbraio 2020.

38. 15. Mor.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.

La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.

La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:

i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, or-

dini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;

ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;

iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;

iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative). »;

b) all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto del

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera *m*), del presente articolo.

La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:

i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);

ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indica-

zione delle ragioni giustificative di tale conclusione;

iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;

iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative). ».

5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: « I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi » sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: « I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in

tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi » sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « per il 50 per cento del relativo ammontare » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di *open innovation*, ossia assicurando ai diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliono contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di *open innovation* e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata. ».

* **38. 40.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: « 4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 28 novembre 2017.

La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.

La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:

i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;

ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori dei

settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;

iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;

iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative). »;

b) all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera m), del presente articolo.

La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle infor-

mazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:

i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);

ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;

iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;

iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni con-

servati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative). ».

5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: « I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi » sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: « I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi » sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « per il 50 per cento del relativo ammontare » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di *open innovation*, ossia assicurando ai

diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliano contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di *open innovation* e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata. ».

* **38. 49.** Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », al comma 1 sopprimere le parole:* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative;

2) *al comma 8, capoverso 9-ter, sopprimere le parole:* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI.

38. 38. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », comma 1, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio *aggiungere le seguenti:* o di altre società di capitale.

Conseguentemente, al comma 8, capoverso 9-ter, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio *aggiungere le seguenti:* o di altre società di capitale.

* **38. 9.** Centemero, Guidesi.

Al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », comma 1, dopo le parole: investimento col-

lettivo del risparmio *aggiungere le seguenti*: o di altre società di capitale.

Conseguentemente, al comma 8, capoverso 9-ter, dopo le parole: investimento collettivo del risparmio aggiungere le seguenti: o di altre società di capitale.

*** 38. 14.** Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », dopo comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;

b) *al comma 8, capoverso 9-ter, primo periodo, dopo le parole: che investono prevalentemente in piccole e medie imprese innovative aggiungere le seguenti: l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;*

**** 38. 1.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Bellachioma, Frassini, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », dopo comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;

b) *al comma 8, capoverso 9-ter, primo periodo, dopo le parole: che investono prevalentemente in piccole e medie imprese innovative aggiungere le seguenti: l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul*

reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.;

**** 38. 44.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2023.

38. 25. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.

Al comma 7, capoverso « ART. 29-bis », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 25 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di imprese costituite da non più di 2 anni e con fatturato annuo non superiore ad euro 500.000.

38. 19. Alaimo, Giarrizzo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A partire dall'anno 2020, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento.

38. 17. Mor.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel primo periodo, dopo le parole: « agli stranieri che intendono effettuare » sono inserite le seguenti: « in nome proprio o per

conto della persona giuridica che legalmente rappresentano ». Alla lettera *b*) del citato comma 1 dopo le parole « nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 » sono aggiunte le seguenti: « in ipotesi di richiesta presentata da una persona giuridica, ovvero di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000, nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in ipotesi di richiesta presentata da una persona fisica ».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« **3-bis.** Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2. ».

10-ter. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« **5-bis.** Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è

esonero dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di 2 anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. ».

38. 30. Flati.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno euro 250.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 100.000. ».

38. 24. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui al periodo precedente sono riconosciute anche alle *start up* innovative e alle piccole e medie imprese innovative che hanno sede nei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

38. 37. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Al fine di completare il processo di rilancio delle attività economiche nel territorio del cratere sismico aquilano, favorendo in particolare lo sviluppo dell'economia digitale, alle imprese di cui al presente articolo che, nel triennio 2020-2022, avviano in tale ambito territoriale la realizzazione di *data center*, anche utilizzando metodologie *cloud computing*, è ricono-

sciuto per 10 anni l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il completamento delle infrastrutture informatiche nella suddetta area individuata ha la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi per la realizzazione della banda ultralarga. Per l'accesso ai benefici di cui al presente comma gli interventi agevolati assicurano l'utilizzo delle migliori tecnologie, in termini di efficienza energetica ed ambientale, degli edifici e degli impianti, nonché in termini di adozione di misure antisismiche, A tal fine, nella predisposizione dei progetti di intervento, i proponenti redigono specifici capitolati, indicanti le metodologie applicate e i risultati che si intendono conseguire.

38. 46. Martino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 12 sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 794 milioni di euro per l'anno 2020.

38. 27. Paxia.

Al comma 12 sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 796 milioni di euro.

38. 22. Scagliusi.

Al comma 16, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in forma singola o associata.

38. 20. Alaimo, Giarrizzo.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato « Fondo Cluster TMA, tessile, moda e accessori », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

18-ter. Il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le *start up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.

18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 42 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.

38. 42. Gelmini, Palmieri, Fiorini, Perego Di Cremona, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il *design* e la creazione, denominato « Fondo

ClusterTMA, tessile, moda e accessori », con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

18-ter. Il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le *start up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.

18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

18-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

38. 41. Gelmini, Palmieri, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il *design* e la creazione, denominato « Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori », con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

18-ter il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le *start up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.

18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

38. 33. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle *start up* che investono nel *design* e nella creazione con particolare riferimento al settore del tessile, della moda e degli accessori (Cluster TMA).

38. 43. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Alla rubrica, dopo le parole: delle start-up aggiungere le seguenti: e delle PMI:

38. 5. Centemero, Guidesi.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Incentivi all'investimento in società di capitali non quotate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di capitali non quotate direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in dette società o in start-up innovative.

2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

38. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. ».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della pro-

duzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*** 38. 04.** Buratti, Mura.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. ».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*** 38. 010.** Porchietto.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla vigente normativa. ».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

* **38. 023.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Interventi per il sostegno alla nuova imprenditorialità)

1. Al fine di sostenere una nuova im-

nale attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, le risorse finanziarie di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono incrementate di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

** **38. 02.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Interventi per il sostegno alla nuova imprenditorialità)

1. Al fine di sostenere una nuova imprenditorialità in tutto il territorio nazionale attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito, le risorse finanziarie di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono incrementate di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

** **38. 018.** Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)

1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: « emessi da piccole e medie imprese », sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30

aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini *bond* (basket bond) ».

* **38. 03.** Dal Moro.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)

1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: « emessi da piccole e medie imprese », sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini *bond* (basket bond) ».

* **38. 017.** Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)

1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: « emessi da piccole e medie imprese », sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini *bond* (basket bond) ».

* **38. 022.** Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche al prelievo erariale del gioco del Bingo)

1. Il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il richiamato compenso in maniera differita entro sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

38. 05. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il la-

voro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1 *bis* «costi a recuperabilità differita».

3. La nota integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I «costi a recuperabilità differita» devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella

quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altro procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

38. 06. Porchietto.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

38. 07. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d'impresa)

1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di rullino di cui all'articolo 31-73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

38. 09. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure urgenti per la salvaguardia delle imprese nazionali)

1. Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o

imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo della Nazione, nonché di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il tempo strettamente necessario all'assicurazione della conservazione, della migliore collocazione sul mercato e a espressa condizione di stabilità finanziaria, economica e patrimoniale e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di crescita. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da Cassa depositi e prestiti e da altre società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

4. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

5. Le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate,

partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

6. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della Regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

7. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

38. 011. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal decreto ministeriale 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del rendimento nozionale, utilizzabile esclusi-

vamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l'incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d'imposta stesso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell'incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ».

38. 012. Porchietto.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Interruzione dei canoni concessori per il periodo di emergenza COVID-19)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per tutto il periodo di sospensione dell'attività » sono sostituite dalle parole: « fino ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

38. 013. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Durata degli affidamenti in materia di giochi)

1. Tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19, dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori ed al fine di consentire un allineamento temporale delle concessioni e della titolarità dei punti regolarizzati per la raccolta delle scommesse nonché delle sale per la raccolta del Bingo, evitando l'interruzione della raccolta e dei proventi erariali, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli richiede l'aggiornamento di tutte le garanzie economiche previste dalle convenzioni in vigore in coerenza con la presente disposizione. Gli affidatari delle concessioni sono tenuti a versare le somme dovute per l'esercizio delle concessioni nei termini previsti dall'articolo 1, commi 1047 e 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni.

38. 014. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomio, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Sostegno ai giovani imprenditori operanti nel settore delle attività di design e di ideazione estetica)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il sostegno dei giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni operanti nelle attività di *design* e innovazione estetica progettazione e realizzazione di collezioni e campionari nei settori del

tessile, moda, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, oreficeria e occhialeria. Le misure di sostegno sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 possono costituire *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le modalità ivi previste.

3. Al comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 ».

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; »;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. ».

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

38. 015. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremona, Palmieri, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « al 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 185, le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;

c) al comma 188, le parole: « nella misura del 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 30 per cento ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

38. 016. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Promozione dell'ecosistema Società benefit)

1. Per sostenere il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, dell'ecosistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1,

comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento per il rimborso dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* entro il limite massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 797 milioni;

all'articolo 265, comma 6, le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 193 milioni.

38. 019. Del Barba, Gallinella.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposi-

zioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti agli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

38. 020. D'Alessandro.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure di fiscalità perequativa per lo sviluppo delle regioni insulari)

1. Al fine di compensare gli svantaggi connessi alla condizione di insularità e favorire i processi di sviluppo per l'intero territorio delle regioni Sicilia e Sardegna e per i tre periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione in deroga ad ogni contraria disposizione le previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Per le imprese di nuova costituzione, operanti in tutti i settori economici ad

eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, in qualsiasi forma giuridica costituite, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge, con sede legale ed operativa in qualsiasi comune delle regioni Sicilia e Sardegna, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è determinata nella misura del 12,5 per cento.

3. Per le imprese di cui al comma 2 è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nella misura massima del 100 per cento degli importi dovuti per il tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tre periodi di imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge.

4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato realizzate nelle regioni Sicilia e Sardegna dalle imprese, anche costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, è riconosciuto per tre anni dalla data di assunzione un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.

5. Alle imprese di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante

riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

38. 021. Nobili.

ART. 39.

Sopprimerlo.

39. 7. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sopprimere i commi 1 e 4.

39. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4 dopo le parole: di consulenti ed esperti aggiungere le seguenti: tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali.

39. 2. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzano, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107 del TFUE e in considerazione dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 disposte nei mesi di marzo e aprile 2020, la disciplina dei benefici fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, vengono estesi a tutte le imprese site in almeno una area di crisi complessa individuata ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché presentano dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 una perdita del proprio fatturato pari o superiore al 40 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

4-ter. Previo rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare da quanto disposto dall'ar-

articolo 14, il credito di imposta ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 sono estesi a tutte le imprese di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Il termine per l'erogazione dei benefici di cui al comma 1 e comma 2 è fissato per il giorno 30 giugno 2022.

39. 3. Cillis, Raduzzi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

39. 1. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.

Aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.

*** 39. 11.** Incerti.

Aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.

*** 39. 5.** D'Uva, Buompane.

Aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Soste-

nibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.

*** 39. 14.** Pastorino.

Aggiungere il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.

*** 39. 16.** Tabacci, Fassina.

Aggiungere il seguente comma:

5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società coopera-

tive promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.

**** 39. 12.** Incerti.

Aggiungere il seguente comma:

5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.

**** 39. 10.** Porchietto.

Aggiungere il seguente comma:

5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione

dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.

**** 39. 13.** Pastorino.

Aggiungere il seguente comma:

5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.

**** 39. 17.** Tabacci, Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una finalità di interesse sociale che presentano i requisiti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 degli articoli 16 e 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successivi modificazioni e integrazioni della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni possono svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle

risorse di cui all'articolo 11, comma 6 della legge n. 59 del 1992.

39. 4. D'Uva.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese, alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 39. 9.** Porchietto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanzia-

menti agevolati alla nascita di nuove imprese, alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **39. 15.** Tabacchi, Fassina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Misure per favorire l'identità imprenditoriale italiana)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, costituzione di reti di imprese e di consorzi tesi alla promozione dell'identità imprenditoriale italiana, e all'integrazione della catena di subfornitura dal produttore al destinatario finale, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, sono previste le misure agevolative sottoindicate.

2. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che incrementano la base occupazionale rispetto all'esercizio precedente è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.

3. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che investono in tecnologia 4.0 e in progetti che utilizzano l'infrastruttura e la tecnologia 5G, *software* e formazione ad alto contenuto innovativo è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'investimento e alle risorse sostenute nel periodo indicato al comma 1.

4. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che partecipano a fiere

internazionali e che investono in progetti documentati di sviluppo di politiche di *marketing*, è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.

39. 01. Giacomelli.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali implementando il potere di acquisto dei lavoratori e delle famiglie, colpiti in conseguenza della totale sospensione o sensibile riduzione dell'attività lavorativa, per le imprese, che nell'anno 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e dal decreto-legge n. 34 del 2020, o che dovranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, le somme corrisposte dai datori di lavoro a titolo di integrazione dei massimali dovuti per i suddetti ammortizzatori verranno escluse dal reddito da lavoro dipendente. I suddetti importi corrisposti a titolo di integrazione non saranno assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale e previdenziale fino al raggiungimento degli importi normalmente percepiti precedentemente la crisi per COVID.

39. 02. Dal Moro.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*l-bis*) "attività istituzionale": l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché le attività di cui all'articolo 7-bis »;

2) al comma 2, dopo le parole: « indirizzano la propria attività », è inserita la seguente: « istituzionale », e, le parole: « destinazione delle risorse e » sono sostituite con le seguenti: « destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale, »;

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:

«*4-bis*. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo. »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « degli scopi statutari », sono inserite le seguenti: « e delle attività di cui all'articolo 7-bis » e, dopo le parole: « una redditività adeguata » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis, »;

2) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis »;

2) al comma 4, le parole: « né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25 »;

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: « in particolare con lo sviluppo del territorio », sono inserite le seguenti: « , salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis » e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis »;

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)

1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.

4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.

5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.

7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.

8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili. »;

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis, »;

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate. »;

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis. » e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: « k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 1-bis e delle altre disposizioni di questo decreto. »;

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: « , che regolano l' » sono sostituite dalla seguente: « nell' » e, il comma 9 è sostituito dal seguente: « L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis. »;

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Incrementi ai Fondi di dotazione)

1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le

società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo. ».

39. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiara-

zioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.

39. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Operazioni di dilazioni pagamento debiti commerciali)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « operazione finanziaria » inserire le seguenti: « , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del crediti in Italia ».

39. 05. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Approvazione bilanci società)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo

n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020". ».

39. 06. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. ».

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'impresa.

39. 07. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Abolizione del concordato in continuità aziendale)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è inserito il seguente comma:

« 6. L'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-

tito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso. ».

39. 08. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 40.

Al comma 1 apportate le seguenti modifiche:

a) *la parola: « autostradale » è soppressa;*

b) *le parole: « 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ».*

Alla rubrica le parole: « nelle autostrade » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: « 800 milioni » con le seguenti: « 774 milioni ».

40. 1. Berardini, De Girolamo.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno in materia di uso di beni immobili appartenenti allo Stato nella città di Venezia)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto i gravi danni subiti per gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono aggiunti ai gravi danni subiti per gli effetti degli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 70 per cento limitatamente ai

mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno sino al mese di febbraio 2020 è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 490 mila, si provvede per euro 210 mila a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per euro 280 mila ai sensi dell'articolo 265.

40. 2. Pellicani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno in materia di uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versano le imprese in conseguenza dei gravi danni subiti per gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è rideterminato nella misura del 70 per cento limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno sino al mese di febbraio 2020 è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

40. 01. Pellicani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. Al fine di far fronte all'emergenza COVID-19 e di anticipare l'erogazione degli

indennizzi del Fondo Indennizzo istituito con l'articolo 492 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Cassa depositi e prestiti può anticipare l'erogazione della dotazione per l'anno 2021 di cui all'articolo 493 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 495 le parole: « può essere incrementata », sono sostituite con le seguenti: « è incrementata »;

b) Al comma 496 le parole: « può essere incrementata », sono sostituite con le seguenti: « è incrementata ».

40. 02. Grimaldi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al

comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

40. 03. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patasini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafa-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda del-

l'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

40. 04. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda del-

l'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

40. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica,

a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

40. 07. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patasini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafa-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti

sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

40. 08. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi..

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicu-

razione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

40. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 41.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o deca-

denza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera *b)* non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.

d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;

e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

*** 41. 1.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.

d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia di peso da condotte penalmente rilevanti, ac-

certate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;

e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

* **41. 2.** Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I certificati bianchi per le unità di cogenerazione, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al Gestore servizi energetici (GSE); la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.

41. 4. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti per beneficiare delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica)

1. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il termine di cui al comma 5, dell'articolo 36 del decreto-legge

26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato al 31 ottobre 2020.

41. 01. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di impianti di generazione di energia elettrica)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.

41. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e E/1 ».

Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 126 comma 4.

41. 03. Pentangelo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituito d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE ».

*** 41. 04.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifi-

che nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE ».

* **41. 05.** Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Contributi in favore dell'innovazione del sistema imprenditoriale)

1. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese iscritte all'albo dei gestori ambientali possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la selezione dei rifiuti.

41. 06. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Contributi per la riduzione del rischio infettivo)

1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, le imprese e le aziende sanitarie possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

41. 07. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche in materia di controlli e sanzioni in materia di incentivi)

1. All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter ed in ottemperanza a quanto previsto dall'ar-

articolo 21-*novies* della legge 7 agosto , 1990, n. 241 »;

b) al comma 3-*ter*, ultimo periodo, dopo le parole: « Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate » inserire le seguenti: « ed i titoli di efficienza energetica fino a quel momento emessi relativi ai progetti *standard*, analitici o a consuntivo, che sono stati oggetto dei provvedimenti di annullamento. »;

c) le disposizioni precedenti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* come modificati dal presente articolo, si applicano ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* come modificati dal presente articolo non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva;

d) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « di cui ai numeri ii e iv della lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera *b)* ».

41. 08. Sut, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno per la creazione di cluster per la produzione di energia green nelle aree di estrazione di idrocarburi)

1. Al fine di aumentare la produzione energetica domestica, riducendo la necessità di approvvigionamento estero, nonché di sostenere e accelerare i processi di transizione alla produzione di energia *green*, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema produttivo nazionale è costituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato al per il finanziamento a fondo perduto dei costi di impianto di start up energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle imprese insediate in aree di estrazione, trattamento o raffinazione di idrocarburi, incentivando la creazione di *cluster* dell'energia che mettano a sistema risorse, competenze ed infrastrutture fisiche e tecnologiche.

2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga finanziamento fino al limite del 50 per cento dei costi sostenuti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265 le parole: 800 e 90 sono sostituite dalle seguenti: 750.

41. 09. Torromino.

ART. 42.

Sopprimerlo.

42. 15. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 517 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di promuovere, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 206 della medesima legge n. 145 del 2018, iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Conseguentemente, i commi dal 2 all'8 sono soppressi.

42. 12. Madia, Orlando, Benamati, Nardi, Sensi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

Al comma 1 dopo le parole: Fondo per il trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e per lo sviluppo professionale sostenibile.

42. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole da: « 500 milioni » fino a: « ricerca, » con le seguenti: « 200 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alle attività di trasferimento tecnologico, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 3 »;

2) al comma 2 dopo le parole: « lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4 » aggiungere le seguenti: « e secondo le modalità di cui al comma 5-bis » e al medesimo periodo, aggiungere le parole: « attraverso l'offerta »;

3) al comma 3 sostituire le parole: « la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata » con le seguenti: « l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti sotto forma di debito, con criteri che prevedano forme di co-investimento almeno in pari misura da parte di soggetti privati, » e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: « per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma » con le seguenti: « per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo »;

4) sostituire il comma 5 con il seguente: « Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA e CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione sono autorizzati alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea e di CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020 »;

5) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui ai commi 4 e 5 si avvalgono della collaborazione o intermediazione di Università, Organismi di ricerca, Centri di trasferimento tecnologico del piano industria 4.0. Con decreto del ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 20 giorni dalla costituzione della fondazione Enea Tech, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e i soggetti di cui al precedente periodo anche al fine di definire i criteri per

il finanziamento delle attività di trasferimento tecnologico cui al presente articolo;

6) al comma 6 dopo le parole: « facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato » aggiungere le seguenti: « per lo svolgimento delle proprie funzioni »;

7) al comma 9 sostituire le parole: « 517 milioni » con le seguenti: « 217 ».

42. 10. Madia, Orlando, Benamati, Nardi, Sensi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni per il 2020 con le seguenti: 200 milioni per il 2020.

42. 11. Benamati, Madia, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più Fondi per il *venture capital*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, investe inoltre per il tramite di società di capitali nonché di incubatori universitari e centri per la ricerca applicata, valutandoli in merito agli investimenti già effettuati negli ultimi tre anni. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.*

42. 3. Mor.

*Al comma 1, aggiungere infine, i seguenti periodi: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il *venture capital*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione*

collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.

*** 42. 2.** Centemero.

*Al comma 1, aggiungere infine, i seguenti periodi: Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il *venture capital*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.*

*** 42. 18.** Fusacchia.

Al comma 2 dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: inclusi gli enti del Terzo settore.

42. 5. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per accedere al Fondo di cui al comma 1, i progetti finanziati utilizzano in via esclusiva modelli non animali nell'intero ciclo di produzione e controllo sicurezza del settore di ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate e materiali innovativi.

42. 16. Fassina.

Al comma 3, dopo le parole: è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta, inserire le seguenti: anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

42. 4. Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro;

b) sopprimere i commi 5, 6 e 7.

42. 17. Orfini.

Sopprimere i commi 5, 6, 7.

Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: 517 con la seguente: 505.

42. 13. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Sopprimere il comma 5.

42. 14. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al fine di una più efficiente suddivisione delle competenze e della razionalizzazione della spesa, nonché allo scopo di accelerare i processi di innovazione e sviluppo del sistema elettrico e di efficientamento energetico nazionale, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, è disposta la riorganizzazione delle attività dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. In linea operativa in questa riorganizzazione il Gruppo GSE assume la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, incluso il settore produttivo, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi dell’intero sistema elettrico secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004. ENEA promuove e svolge l’attività di ricerca di base, applicata, sperimentale e dell’innovazione tecnologica nei settori dell’energia e dei sistemi energetici avanzati,

dell’ambiente e sviluppo economico sostenibile curando lo sviluppo dei grandi programmi di ricerca nazionali ed internazionali nei settori di suo interesse e la diffusione dei risultati. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le modalità attuative dei presenti comma.

7-ter. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole: « Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 luglio 2020 » e le parole: « bilancio dell’esercizio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dell’esercizio 2021 ».

42. 19. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di continuare a garantire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato è previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 per interventi finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di *voucher* di importo certo per l’impresa non superiore a 10.000 euro, e pari al 50 per cento delle spese ammissibili, l’acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano:

a) il miglioramento dell’efficienza aziendale;

b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;

d) la connettività a banda larga e ultralarga;

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di *decoder* e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.

9-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati le modalità e gli importi del *voucher*.

9-quater. Agli oneri di cui ai commi 9-bis e 9-ter pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

42. 9. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di continuare a garantire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato è previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi finalizzati a sostenere, tramite contributi in forma di *voucher* di importo certo per l'impresa non superiore a 10.000 euro, e pari al 50 per cento delle spese ammissibili, l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano:

a) il miglioramento dell'efficienza aziendale;

b) la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

c) lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*;

d) la connettività a banda larga e ultralarga;

e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di *decoder* e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;

f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.

9-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati le modalità e gli importi del *voucher*.

42. 7. Costa, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere la cultura brevettuale e la lotta alla contraffazione e per sostenere le PMI attraverso misure agevolative per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, *asset* di valore strategico del capitale intangibile d'impresa, la misura di incentivazione di cui al Bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 303 del 29 dicembre 2016 per la registrazione dei marchi storici la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis* (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* unione europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013), è ria-

perta e alla stessa sono destinati, 5 milioni di euro per l'anno 2020.

42. 6. Cortelazzo, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate e materiali innovativi saranno utilizzati modelli non animali nell'intero ciclo di produzione e controllo sicurezza.

42. 20. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Fondo per l'innovazione e lo smart working per le micro imprese e i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito per favorire un rapido processo di innovazione e *smart working*, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministro dello sviluppo economico il Fondo per rinnovazione e lo *smart working* per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata INPS.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 300.000.000 euro.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione, *smart working* e formazione.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione fi-

nanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Le Regioni, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Fondo istituito ai sensi del comma 1, anche attraverso l'integrazione del fondo stesso e, al fine dell'ottimizzazione di risorse e di risultati, con l'impiego di Unioncamere e delle Camere di Commercio per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

42. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare ai fini del rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle Zone economiche speciali (ZES), segnatamente per il settore della logistica e dei trasporti, in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato « GENESI » (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra il Ministero dello

sviluppo economico e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.

2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – (C.I.S.E.) –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europee impegnate e non ancora spese a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.

3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:

a) digitale, sicurezza territoriale e *cybersecurity*;

b) urbanizzazione e logistica;

c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e *matching* con fondi disponibili o da ricercare.

4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

42. 05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra MISE e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.

2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – CISE –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.

3. Le iniziative progettuali saranno in-cardinate su tre macro linee di intervento:

a) digitale, sicurezza territoriale e *cybersecurity*;

b) urbanizzazione e logistica;

c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e *matching* con fondi disponibili o da ricercare.

42. 04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Misure per il sostegno alla digitalizzazione delle micro imprese)

1. Al fine di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita, alle micro imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio, con sede legale in Italia e con numero di dipendenti non superiore a 2, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni *e-commerce*, integrate con strumenti digitali per accelerare le vendite *on-line* e *off-line*, completamente sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni *e-commerce* integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite *on-line* e *off-line*.

3. Non sono ammesse le spese sostenute per servizi di consulenza e di *advertising* e per investimenti pubblicitari.

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle spese sostenute per un

massimo di 450 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le parole: 713 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

b) al comma 6 al comma 7, dopo la parola: 42 aggiungere la seguente: 42-bis,.

42. 07. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: « di cui all'articolo 3 » sono aggiunte le seguenti: « e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 »;

2) alla lettera *a*), le parole: « di cui al presente Titolo » sono sostituite dalle seguenti: « di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica »;

3) il punto *i* della lettera *b*) è sostituito dal seguente: « *i.* ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie »;

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « di cui ai numeri *ii* e *iv* della lettera *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera *b*) ».

42. 06. Sut, Sabrina De Carlo, Buompane.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Fondo di Solidarietà per la Filiera TLC)

1. In via sperimentale per gli anni 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 401-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*** 42. 08.** Nobili.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Fondo di Solidarietà per la Filiera TLC)

1. In via sperimentale per gli anni 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 401-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*** 42. 03.** Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Serracchiani, Viscomi, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Fondi per il supporto agli operatori del settore di pubblicità esterna e cartellonistica stradale)

1. Al fine di sostenere il settore della pubblicità esterna e cartellonistica stradale a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, finalizzate al rimborso delle spese tributarie sostenute nell'anno 2020 per i canoni di concessione degli impianti pubblicitari, l'imposta comunale sulla pubblicità, i canoni occupazione suolo pubblico, la tassa occupazione suolo pubblico.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

42. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ampliamento dei contratti di sviluppo)

1. All'articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse ivi rese disponibili, possono essere estese ai contratti di sviluppo in essere che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) hanno sostenuto già un tetto di spesa pari almeno al 50 per cento del

relativo programma d'investimento valutato e approvato ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2016;

b) le risorse messe a disposizione non possono eccedere l'importo del contratto originariamente presentato e approvato.

42. 09. Nobili, Paita.

ART. 43.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* non inferiore a 250 *con le seguenti:* non inferiore a 100, comprensivi degli stagionali;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* 100 milioni di euro, *con le seguenti:* 200 milioni di euro *ed aggiungere in fine le seguenti parole:* quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo all'anno 2020 come rideterminato dal comma 5 del medesimo articolo 265.

43. 3. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 213 milioni.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.

43. 1. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* non inferiore a 250 *con le seguenti:* non inferiore a 100;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« *5-bis.* Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, per le imprese che intendono avvalersi della possibilità

offerta dal comma 4, lettera *c*), il Fondo di cui al presente articolo adotta le stesse modalità di gestione e di funzionamento del Fondo di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modificazioni ».

43. 4. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Bruno Bosio.

All'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50 e sostituire le parole: società di capitali con le seguenti: società.

43. 2. Porchietto.

Al comma 5, dopo le parole: dando priorità aggiungere le seguenti: alle aziende che hanno investito nella sostenibilità ambientale della produzione.

43. 5. Cenni, Padoan.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è aggiunto il seguente periodo: « ad eccezione delle imprese che al 31 dicembre 2019 fossero in regola con accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, concordati di continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, ovvero piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge fallimentare ».

43. 6. Dal Moro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 9, comma 3-bis, lettera *a*) le parole: « della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente

le obbligazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore »;

2. All'articolo 9, comma 3-bis, la lettera *b*) è soppressa;

3. All'articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: « ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali » con le seguenti: « abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo »;

4. All'articolo 12-bis, comma 6, dopo la parola: « intervenire » sostituire la parola: « nel » con le seguenti: « non oltre il »;

5. All'articolo 12-bis, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: « Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore »;

6. All'articolo 14-ter, comma 3, lettera *a*) le parole: « della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore »;

7. All'articolo 14-ter, comma 3, la lettera *b*) è soppressa;

8. All'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario »;

9. Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

« Art. 14-quaterdecies.
(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori

alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. »;

10. All'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore ».

43. 016. Fregolent.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Misure di contrasto all'usura e rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 108 del 1996)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: « che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, »;

b) all'articolo 14, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Il fondo di cui al comma 2, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

c) all'articolo 14, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui al presente articolo, sono destinati, nella misura del 50 per

cento, al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 ».

d) all'articolo 15, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituito in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi antiusura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accantonamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 731, le parole: nell'8,60 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 9 per cento.

al comma 732, dopo le parole: all'83 per cento aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 82 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

43. 018. Ruggiero.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 » sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili at-

traverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ».

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **43. 07.** Rossello, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 » sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ».

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 43. 08.** Buratti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese

di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ».

43. 06. Fusacchia.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'art. 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017 sono aggiunte le seguenti: , o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

43. 020. Nobili.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Accordi per la ristrutturazione dei debiti per le imprese in situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 agevolati tramite il credito d'imposta)

1. Le imprese in stato di crisi dovuta agli effetti dell'emergenza da COVID-19 possono proporre, entro il termine del 31 dicembre 2020, istanza di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche con le percentuali di adesione dei creditori previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.

2. In seguito all'omologazione degli accordi di cui al comma 1, ai creditori aderenti spetta un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento della perdita sui crediti subita.

3. I crediti d'imposta di cui al comma 2 sono utilizzabili nella dichiarazione dei redditi nel periodo d'imposta di omologazione dell'accordo e possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta

vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non sono riconosciuti ai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione qualora siano legati alle imprese debentriche da rapporti di controllo o collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

43. 012. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Contratto di rete con causale di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

« 4-sexies. Il contratto di rete può essere stipulato a fini di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità solidaristiche l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nelle fasi di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese

fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli Enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui al citato articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter n. 2), il contratto di rete a fini di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori. ».

43. 019. Nobili.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione

del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

43. 04. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo acquisto prima e seconda casa)

1. Al fine di agevolare la ripresa del mercato immobiliare in Italia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato « fondo acquisto prima casa e seconda casa » con una dotazione di 200 milioni di euro, finalizzato a promuovere, attraverso l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto, l'acquisto di abitazione immobiliari quali prima casa o seconda casa.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, sono così articolati:

a) fino a 70.000 come contributo a fondo perduto per l'acquisto di prima casa;

b) fino a 50.000 euro come contributo a fondo perduto per l'acquisto di seconda casa.

3. I contributi di cui al comma 1, non cumulabili, sono riconosciuti in favore dei

cittadini italiani con ISEE in corso di validità ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 60.000 euro.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo le parole: 43 aggiungere le seguenti: 43-bis.

43. 01. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*** 43. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è isti-

tuito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*** 43. 05.** Dal Moro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

1. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 35 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale »;

b) è soppresso il seguente periodo: « I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio ».

2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente

legge, alla lettera *c*) dell'articolo 19-*bis1* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**** 43. 015.** Lovecchio.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

1. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 35 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale »;

b) è soppresso il seguente periodo: « I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio ».

2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera *c*) dell'articolo 19-*bis1* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**** 43. 021.** Moretto, Fregolent, De Filippo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Misure volte all'armonizzazione della fiscalità sull'auto aziendale)

1. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 35 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale »;

b) è soppresso il seguente periodo: « I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio ».

2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera *c*) dell'articolo 19-*bis1* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per il 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**** 43. 09.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*;

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.

43. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31

dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.

43. 013. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Decontribuzione temporanea dei salari)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

43. 011. Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del Terzo Settore)

1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a

carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.

43. 014. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Fondo per rifacimento del sedime marittimo)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo pari a 100 milioni di euro da destinare ai comuni costieri con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti da utilizzare per il rifacimento del sedime marittimo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265,

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo le parole: 43 aggiungere le seguenti: 43-bis.

43. 02. Zennaro, Rospi, Nitti.

ART. 44.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.

(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO₂ g/km)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle

risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.

3. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

« 1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro ».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 205 milioni di euro per il 2020 e a 90 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

44. 12. Muroni, Fassina.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.

(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO₂ g/km)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

« 1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro ».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.

4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

44. 19. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Conseguentemente, all'articolo 229, sopprimere il comma 1, lettera a), e il comma 2.

44. 2. Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO₂/Km;

b) al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
61-95	2.000

b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-95	1.000

c) al comma 1 sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e le parole: « 200 milioni » con le seguenti: « 690 milioni »;

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione ».

*** 44. 6.** Labriola, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO₂/Km;

b) al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-95	2.000

b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-95	1.000

c) al comma 1 sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e le parole: « 200 milioni » con le seguenti: « 690 milioni »;

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione ».

* **44. 3.** Frassini, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: *Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO₂/Km;*

b) al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-95	2.000

b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
61-95	1.000

c) al comma 1 sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e le parole: « 200 milioni » con le seguenti: « 690 milioni »;

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione ».

* **44. 17.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-95	2.000

b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
61-95	1.000

c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021 ».

2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.

Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;

2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;

3) sopprimere il comma 6.

**** 44. 1.** Moretto, Fregolent, De Filippo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

«

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-95	2.000

».

b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

«

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-95	1.000

».

c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021 ».

2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.

Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;

2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;

3) sopprimere il comma 6.

**** 44. 5.** Lovecchio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 570 milioni di euro per l'anno 2021.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-95	2.000

b) al comma 1031, lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-95	1.000

c) al comma 1041, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di questi, non oltre 150 milioni per il 2020 e 370 milioni per il 2021, sono destinati all'acquisto di veicoli rientranti nell'intervallo 61-95 di emissioni di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), di cui al comma 1031. Le somme del fondo non spese al 31 dicembre 2020 confluiscono in quelle previste per l'annualità 2021 ».

2-ter. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2020, in via eccezionale, le disposizioni di cui al comma 1042 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non trovano applicazione.

Conseguentemente all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 615 milioni e le parole: 2021 con le seguenti: 2022;

2) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'anno 2021, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 80 milioni di euro;

3) sopprimere il comma 6.

** 44. 9. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: autoveicoli con la seguente: veicoli;

b) al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 95 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni;

c) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.

3. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

« 1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia

stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro ».

4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

44. 13. Fassina.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 600 milioni.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, le parole: « con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa », sono soppresse.

1-ter. Gli importi dei contributi indicati nelle tabelle riportate nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, come modificate dall'articolo 12, commi 2 e *2-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono triplicati.

44. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere il seguente periodo: Il fondo viene utilizzato anche per l'acquisto di mac-

chinari agricoli di ultima generazione a bassa emissione di CO₂.

44. 14. Cenni, Incerti, Cirielli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ad integrazione di quanto previsto per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per rinnovare e rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante attraverso incentivi alla rottamazione, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui al comma 1 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti importi sono iscritti su apposita sezione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni utilizzata esclusivamente per l'attuazione delle disposizioni che seguono e per il successivo riversamento delle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni del presente articolo.

1-ter. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO₂ superiori a 61 g/km, e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 1000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1-quater. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche in locazione

finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro 1.000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO₂ comprese fra i 61 g/km e i 95 g/km ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 500 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1-quinquies. Il contributo di cui ai commi 1-ter e 1-quater spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza.

1-sexies. Le modalità attuative dei commi 1-ter e 1-quater e 1-quinquies sono definite dai commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-septies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 pubblicata nella *gazzetta ufficiale* del 6 aprile 2019, n. 82 per l'attuazione delle presenti disposizioni.

1-octies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un'auto usata con categoria di omologazione pari a euro 0, 1, 2, 3 con un'auto usata di categoria non inferiore a euro 5 sono esentate dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dell'auto che acquistano.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-octies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

44. 15. Benamati, Epifani, Moretto, Nardi, Rotta, Fragomeli, Gariglio, Fregolent, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Fassino, Soverini, Dal Moro, Buratti, Topo, Mor, De Filippo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la tabella di cui alla lettera a) con la seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-95	2.000

b) sostituire la tabella di cui alla lettera b) con la seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-95	1.000

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla disciplina dell'ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti).

44. 8. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

b) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

44. 11. Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « incentivi di carattere nazionale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o

ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* 44. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « incentivi di carattere nazionale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di

cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi *1-ter* e *1-quater*, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **44. 7.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « incentivi di carattere nazionale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se

con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi *1-ter* e *1-quater*, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **44. 10.** Casciello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « incentivi di carattere nazionale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o

ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico ».

1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **44. 21.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autoveicoli è ridotta al 18 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

44. 20. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà, Trano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 1042 a 1047, è sospesa.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alla disciplina dell'ecobonus per veicoli a basse emissioni inquinanti).

44. 22. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO₂ ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al

31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-ter.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa o esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione

che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-*quater*.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.000	2.500	1.500
Senza rottamazione	4.000	1.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.000	3.500	2.500
Senza rottamazione	6.000	2.500	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	10.000	5.500	3.500
Senza rottamazione	8.000	3.500	2.000
>3,5-7 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.000
Senza rottamazione	10.000	4.000	2.500
>7-12 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.000
Senza rottamazione	12.000	5.000	3.500

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo

con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

44. 019. Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO₂ ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-ter.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costi-

tuisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-*quater*.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziarla, dal 4 maggio 2020 al

31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.000	2.500	1.500
Senza rottamazione	4.000	1.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.000	3.500	2.500
Senza rottamazione	6.000	2.500	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	10.000	5.500	3.500
Senza rottamazione	8.000	3.500	2.000
>3,5-7 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.000
Senza rottamazione	10.000	4.000	2.500
>7-12 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.000
Senza rottamazione	12.000	5.000	3.500

2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

44. 017. Porchietto.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-*bis*.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al

31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.000	2.500	1.500
Senza rottamazione	4.000	1.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.000	3.500	2.500
Senza rottamazione	6.000	2.500	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	10.000	5.500	3.500
Senza rottamazione	8.000	3.500	2.000
>3,5-7 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.000
Senza rottamazione	10.000	4.000	2.500
>7-12 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.000
Senza rottamazione	12.000	5.000	3.500

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

44. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al

31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.500	3.500	2.000
Senza rottamazione	4.500	2.500	1.000
2-3,299 ton			

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
Con rottamazione	7.500	4.500	3.000
Senza rottamazione	6.500	3.000	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.500
Senza rottamazione	10.000	4.500	2.500
>3,5-7 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.500
Senza rottamazione	12.000	5.500	3.000
>7-12 ton			
Con rottamazione	16.000	11.000	6.500
Senza rottamazione	14.000	6.500	4.000

2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del benefici.

44. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al

31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.000	2.500	1.500
Senza rottamazione	4.000	1.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.000	3.500	2.500
Senza rottamazione	6.000	2.500	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	10.000	5.500	3.500
Senza rottamazione	8.000	3.500	2.000

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
>3,5-7 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.000
Senza rottamazione	10.000	4.000	2.500
>7-12 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.000
Senza rottamazione	12.000	5.000	3.500

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

44. 025. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

44. 024. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa o esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

44. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

44. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4

maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

44. 030. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO₂ ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

44. 023. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO₂ ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240

milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

*** 44. 03.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO₂ ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce

limite di spesa per la concessione del beneficio.

* **44. 07.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore automotive)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, entro il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 4 e precedenti. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 455 milioni.

44. 021. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla nor-

mativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificata di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si prov-

vede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione,

del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

44. 032. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 sostituire la frase: « fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione », con la seguente: « fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione »;

b) al comma 188 le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento » e le parole: « 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

c) al comma 189, sostituire le parole: « 40 per cento del costo, per la quota di

investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro » con le seguenti: « 50 per cento del costo », e le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 10 milioni » con le parole: « 50 milioni »;

d) al comma 191, apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: « in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 » sono sostituite dalle seguenti « in unica soluzione »;

2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

2. Alla copertura degli oneri, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

44. 022. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Incremento del fondo per l'acquisto di macchine agricole e forestali di nuova generazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Al medesimo articolo 1, comma 862 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, dopo la parola: « destinato » inserire le seguenti: « ad incentivare

la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali di vecchia generazione, dando priorità a quelli più vecchi di 20 anni, nonché ».

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

44. 028. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Il comma 1057, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

« 1057. A coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente ».

44. 026. Scagliusi, Sut.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1 in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, fatturato dal produttore al concessionario di veicoli a motore prima dell'11 marzo 2020, e immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:

a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;

b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.

2. Qualora il veicolo acquistato ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l'*ecobonus* di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

44. 08. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Modifiche al credito di imposta per i veicoli commerciali e industriali)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 188, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento » e le parole: « 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;

b) al comma 185, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione »

sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2025 ».

44. 09. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Aumento della percentuale di detraibilità IVA delle spese relative alle autovetture per imprenditori e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: « 40 per cento » con le seguenti: « 100 per cento ».

44. 010. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Misure a sostegno del mercato automobilistico)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento » sono soppresse;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la vendita delle autovetture non inferiori allo standard euro 6 fino a 53 kw ed oltre 53 kw, come individuati nella tabella importi del regolamento di attuazione previsto dal decreto 27 novembre 1998, n. 435, l'importo dell'imposta viene ridotto in misura percentuale del 10 per cento per ogni anno successivo all'immatricolazione del veicolo, per

un massimo di nove anni dall'immatricolazione ».

44. 020. Scanu.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Motori elettrici natanti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, numero 21 dopo le parole: « motore endotermico » sono inserite le seguenti: « o elettrico o combinazione degli stessi »;

b) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al Titolo è soppressa la parola: « liquido »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero ».

* **44. 01.** Rachele Silvestri, De Toma.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Motori elettrici natanti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, numero 21 dopo le parole: « motore endotermico » sono

inserite le seguenti: « o elettrico o combinazione degli stessi »;

b) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al Titolo è soppressa la parola: « liquido »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero ».

* **44. 011.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Detraibilità spese di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ad uso privato)

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 relative a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione dei veicoli ad uso privato. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare non superiore a euro 500 per ciascun veicolo nel limite delle risorse disponibili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indiffe-

ribili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

44. 018. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Rimodulazione i.p.t.)

1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « , le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento » e le parole: « Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province » sono soppresse.

2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

44. 013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Detrazione fiscale per l'acquisto di motocicli)

1. Al fine di favorire la ripresa dei mercati di riferimento e per far fronte alle limitazioni al servizio di trasporto pubblico locale necessarie per limitare il rischio di contagio da covid-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022, a chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della

spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.

44. 016. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'imposta Provinciale di Trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'IVA non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.

44. 014. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Sostegno mobilità alle imprese)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

44. 033. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Abolizione superbollo)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato; è altresì abrogato il comma 15-ter l'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

44. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.

44. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituisce le parole: « può essere incrementata » con le seguenti: « è incrementata ».

tuire le parole: « può essere incrementata » con le seguenti: « è incrementata ».

44. 027. Durigon, Covolo, Bitonci, Pateroster, Racchella, Turri, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 45.

Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.

* **45. 1.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.

* **45. 2.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: da COVID-19 aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.

* **45. 3.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

(Misure a favore degli aumenti di capitale)

1. Fino al 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase del codice civile;

c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei casi indicati al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

3. Fino al 31 dicembre 2020, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste

dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito *internet* della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito *internet* della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da

un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. ».

45. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Tondo.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

45. 02. Gava.

ART. 46.

Al comma 1, alla lettera a), punto 2), sostituire la parola: nonché con la seguente:

e e dopo le parole: n. 285, inserire le seguenti: nonché per le notifiche effettuate dai messi comunali e dai messi notificatori, gli operatori postali e i messi, e, alla medesima lettera a), numero 3), dopo le parole: operatori postali inserire le seguenti: ed i messi,.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di notifica.

46. 1. Nobili.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 2 le parole: « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

46. 2. Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Considerata la condizione eccezionale, anche di natura economica, prodotta dall'epidemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale, la somma di cui all'articolo 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. ».

46. 3. Baldelli.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il

sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato interno.

46. 01. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale

piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione Europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato.

46. 02. Soverini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale

piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

1. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

46. 04. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente ricono-

sciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite nel 2020.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 177 del presente decreto estendono anche agli immobili dei gestori dei quartieri fieristici e sedi congressuali.

6. Per le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 senza applicazione di sanzioni e interessi sino al 31 dicembre 2020.

7. Le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e organizzatori di manifestazioni fieristiche sono escluse dall'applicazione degli articoli 5 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la parola: 200.

46. 03. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.

(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020 dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate, per il medesimo anno a 50 milioni di euro. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parola: 800 con la parola: 760.

46. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il comma 2-ter: « Le proposte di transattive di cui al comma 2 dovranno comunque essere valutate ed accolte tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo pari al 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate per importi superiori al 25 per cento potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. ».

47. 1. Lovecchio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il comma 2-ter: « Le proposte di transattive di cui al comma 2 – ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato – dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un

importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Agli oneri di cui al presente comma pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 5 dell’articolo 265. ».

47. 2. Lovecchio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all’articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l’acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, devono comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all’attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate possono essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ».

47. 3. Lovecchio.

All’articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all’articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16

novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma: « 2-*ter*. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l’acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all’attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. »;

1-*ter*. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109 convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.

*** 47. 5.** D’Attis.

All’articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all’articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma: « 2-*ter*. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l’acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, dovranno comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all’attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate potranno essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. »;

1-*ter*. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 45 del decreto-legge 28

settembre 2018 n. 109 convertito con modifiche dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.

* 47. 6. Lacarra.

ART. 48.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari;

e) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

g) il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, *workshop*, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse

finalità con i decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

* 48. 2. Gadda, Scoma.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari;

e) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

g) il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, *workshop*, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con i decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

* **48. 29.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2), è aggiunto il seguente:

2-bis) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* apertura di *showroom* permanenti nelle maggiori città del mondo, con assegnazione prioritaria dei fondi alle imprese del settore moda e, successivamente, a tutte le imprese manifatturiere; l'apertura di *showroom* permanenti verrà valutata con priorità nel riparto dei fondi ri-

spetto al finanziamento di partecipazioni alle manifestazione fieristiche all'estero. ».

48. 40. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le Camere di commercio e gli enti del sistema camerale supportano le imprese nell'Internazionalizzazione anche svolgendo attività promozionali direttamente all'estero ».

48. 8. De Toma.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

48. 7. Formentini, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Zoffili.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis) sopprimere le parole: nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), e dopo le parole: internazionalizzazione del sistema Paese aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

48. 5. Ribolla, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Zoffili.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera b-bis), aggiungere in fine, le seguenti parole: ed un apposito Accordo di Programma con gli enti del sistema camerale.

48. 9. De Toma.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: « euro 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni ». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

48. 24. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Fiano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) Le risorse del presente fondo, nell'ammontare massimo di euro 50 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative possono riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi ».

48. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinnelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontare massimo di euro 30 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative possono riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o

operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi.

48. 27. Nevi, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Paolo Russo, Calabria.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « , delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ».

* **48. 30.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « di Alleanza delle Cooperative italiane » sono aggiunte le seguenti: « , delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ».

* **48. 35.** Martina, Incerti, Cenni, Cappelani, Critelli, Dal Moro, Frailis.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di sviluppare servizi reali di informazione e promozione alle piccole e medie imprese in stretto collegamento con le comunità degli italiani residenti all'estero da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 792 milioni di euro per l'anno 2020, 82 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2023.

48. 13. Sut, Siragusa, Sabrina De Carlo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021,2022, al fine di sviluppare servizi reali di informazione e promozione alle piccole e medie imprese in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 192 milioni e sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 82 milioni.

48. 10. Ungaro.

Dopo il comma 3 inserire i seguente:

3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, servizi di informazione, *export management* e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

48. 36. Fitzgerald Nissoli, Carè, Ungaro, La Marca, Schirò, Martino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sviluppare servizi reali di informazione e promozione alle piccole e medie imprese in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).

Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente si provvede per l'anno 2020 e per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

48. 25. La Marca, Schirò.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare le attività a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: « territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « in ogni provincia ».

48. 23. Suriano, Scerra.

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le parole:* mediante operazioni di mercato;

2) *sostituire le parole:* 50 milioni con *le seguenti:* 500 milioni.

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Il fondo è finalizzato a dare im-

mediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19;

4) *al terzo periodo, sopprimere le parole:* adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

5) *al terzo periodo, sostituire la parola:* funzionamento *con le seguenti:* erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

6) *al terzo periodo sopprimere le parole da:* comprese le modalità *fino alla fine del comma 1;*

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

48. 43. Meloni, Lollobrigida, Trancassini.

Sopprimere il comma 4.

48. 33. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

48. 18. Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Zoffili.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità ». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Mi-

nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

48. 37. Fitzgerald Nissoli, Martino.

Sopprimere il comma 5.

48. 32. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Sopprimere il comma 6.

48. 31. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.

48. 4. Zoffili, Centemero, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, posticipato all'anno 2021, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la spesa aggiuntiva di 2 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 esclusivamente finalizzati alla promozione del sistema nazionale di istruzione e formazione, nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020, di 88 milioni per il 2021 e di 88 milioni a decorrere dal 2022.

48. 14. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di far fronte ai gravi impatti dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e di rafforzare il supporto alle attività del settore privato per la crescita sostenibile, nonché di favorire l'accesso alle risorse disponibili nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione Europea di cui al « Quadro pluriennale di finanziamento 2021-2027 », all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « può essere destinata » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, all'istituzione di una sezione dedicata »;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « ad imprese » sono inserite le seguenti: « , anche con sede in Italia, »; prima della parola: « miste » è aggiunta la seguente: « anche »; le parole: « delibera del CICS » sono sostituite dalle seguenti: « il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4 »; dopo le parole: « alle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « . Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese anche miste in Paesi partner »;

c) al comma 3, lettera b), le parole: « dal CICS » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4 »; dopo la parola: « imprese » sono aggiunte le seguenti: « anche »; dopo le parole: « in Paesi partner » sono aggiunte le seguenti: « o con sede in Italia »;

d) al comma 3, lettera c), dopo le parole: « a favore di imprese » sono aggiunte le seguenti: « anche » e le parole: « di cui alla lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « partner o con sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi. Le garanzie possono essere rilasciate per i predetti finanziamenti sotto qualsiasi forma »;

e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. La dotazione del fondo

rotativo di cui all'articolo 8 e della relativa sezione di cui al comma 3 può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. »;

f) al comma 4, le parole: « Il CICS stabilisce » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti »;

g) al comma 5, le parole: « crediti » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »;

7-ter. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare variazioni non onerose effettuate tra le voci di spesa delle iniziative approvate, fino al 30 per cento di ciascuna voce. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la sicurezza, la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, ove necessario di concerto con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della stessa legge.

7-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: « in un apposito fondo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle se-

guenti: « nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. »;

b) il comma 768 è abrogato.

48. 26. Quartapelle Procopio, Fassino, Fiano, Boldrini, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite con le seguenti parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari ad euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

48. 28. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: « 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e

del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. »;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.

*** 48. 22.** Ascari, Cabras, Suriano, Scerra.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: « 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Ita-

lia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.

* **48. 34.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: « 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non superiori a 250 milioni di euro è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 90.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta di cui alla lettera *a)* è riconosciuto per l'anno 2020 anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. »;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la cifra: 200 con la seguente: 100.

* **48. 42.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: « 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto entro un limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero sia stata annullata o posticipata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.

48. 12. Zanichelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: « Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo

di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.

*** 48. 3.** Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: « Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.

*** 48. 11.** Mor.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente: « Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e dei 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 105.

*** 48. 41.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al fine del proseguimento della partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA) a al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'*International Arctic Science Committee* (IASC), al *Sustaining Arctic Observing Networks* (SAON) e al *Ny Alesund Science Managers Committee* (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima *Arctic Science Ministerial* a Washington il 28 settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1177, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799 milioni di euro per l'anno 2020, di 89 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

48. 20. Suriano, Scerra, Colletti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali nel mondo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 1.000.000 per l'anno

2020 e di euro 3.000.000 annui per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 799 milioni di euro per l'anno 2020, di 87 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

48. 21. Suriano, Scerra.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Misure per favorire gli interventi delle Camere di commercio in favore delle imprese)

1. Per l'anno 2020 il versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è dovuto dalle Camere di commercio, industria e artigianato nei limiti di quanto dalle stesse destinato ad interventi economici di sussidio e sostegno in favore delle imprese, nell'ambito di iniziative nazionali e locali per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

2. Agli oneri derivati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

48. 01. Trano.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Fondo per la promozione delle località turistiche italiane nel settore cerimonie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il « Fondo per la promozione delle località turistiche italiane » con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di una campagna nazionale ed internazionale finalizzata a promuovere la celebrazione di matrimoni ed altre cerimonie nelle località turistiche italiane., nonché a consentire la partecipazione di operatori del settore *wedding* alle Fiere dedicate.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

48. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale di cui al Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di nazionalità italiana, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967, è considerato assimilato al pubblico dipendente, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera *d*) del Regolamento (CE) N. 883/2004, solo per quanto attiene alla disciplina previdenziale prevista dal medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

48. 03. Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Istituzione del marchio collettivo « 100 per cento Made in Italy »)

1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* » corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

2. L'istituzione del marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* » è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:

a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;

b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;

c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.

3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* ». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello svi-

luppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.

4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* » ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.

5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 5. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* ».

8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* » nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui al presente articolo con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.

10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* ».

11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo ai sensi del comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* », segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.

12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.

13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo « 100 per cento *Made in Italy* » non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.

14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

48. 04. Paxia, Berardini.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Credito d'imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente *ex novo*, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei periodi di cui sopra.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale, a tempo pieno ed indeterminato, del 10 per cento per ogni

anno in cui verranno effettuati gli investimenti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari ad euro 1.000.000.

4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:

settore sanitario e biomedicale – settore delle tecnologie della comunicazione;

settore farmaceutico – settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi;

settore dell'energia;

settore del tessile innovativo;

settore dell'informatica;

settore dell'industria alimentare.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 51 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle

entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 60.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.

6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiarie dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefici ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50 per cento degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il reddito di cittadinanza.

48. 05. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rafforzare l'azione nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato da ripartire in quote paritarie tra gli enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione, realizzazione, avvio e funzionamento del Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, con sede nella città di Roma.

2. Il Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano, anche indirettamente, di politiche per la disabilità, e più in generale promuove e diffonde i principi e i valori di una cultura ispirata alla tradizione della civiltà occidentale, promuovendo un'azione culturale e sociale che risulti adeguata al quel cambiamento culturale necessario alla realizzazione di una società inclusiva, ovvero improntata alla non esclusione da ogni ambito sociale ed economico delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il Centro nazionale di studio e di ricerca per le politiche in favore delle persone con disabilità può avvalersi del contributo di enti pubblici e privati, delle università e degli istituti di ricerca nelle materie economiche e sociali e può realizzare *partnership* con i

principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 797,5 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 88,5 milioni.

48. 07. Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale de-

vono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le parole: a decorrere dall'anno 2024.

48. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema *Made in Italy* agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di *buyers* stranieri ad

eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per *buyers*, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

48. 09. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agro-

alimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

48. 010. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il « Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi » al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

48. 011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Istituzione della figura del Consigliere per la tutela della proprietà intellettuale, del Made in Italy e dei marchi)

1. Al fine di contrastare la contraffazione e rafforzare la tutela del *Made in Italy* è istituita in via sperimentale, per le annualità 2021 e 2022, presso il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la figura professionale del Consigliere per la tutela dei marchi, del *Made in Italy* e della proprietà intellettuale.

2. Il Consigliere è individuato tra gli esperti nel settore della tutela dei marchi e della proprietà intellettuale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione e opera all'interno delle sedi diplomatiche degli Stati individuati dal Ministero fra quelli con i maggiori volumi di scambi e pericoli di contraffazione.

3. Il Consigliere gode delle garanzie diplomatiche previste dai trattati internazionali durante l'esercizio delle proprie funzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

48. 012. Fiorini, Marrocco, Perego Di Cremona.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzional-

mente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare »;

b) il comma 44, è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentate del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42 ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze

provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

48. 013. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremona, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di *ruling* di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.

2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di *ruling* di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020 e 19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni rispettivamente con le seguenti: 762 milioni e 71 milioni.

48. 014. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremona, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Abrogazione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero)

1. A decorrere dal 1 luglio 2020 l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.

48. 015. Fassino, Quartapelle Procopio, Boldrini, Andrea Romano, Schirò.

ART. 49.

Sopprimere il comma 1.

49. 6. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

49. 1. Maccanti

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituti di ricerca nazionali ed europei, aggiungere le seguenti: nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la guida autonoma *inserire le seguenti:* , la mobilità per le persone con disabilità;

al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca *aggiungere le seguenti:* e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad integrare il contributo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la realizzazione di progetti di ricerca sulla mobilità personale delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità ».

* 49. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituti di ricerca nazionali ed europei, *aggiungere le seguenti:* nonché con l'associazione di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la guida autonoma *inserire le seguenti:* , la mobilità per le persone con disabilità;

al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca *aggiungere le seguenti:* e l'associazione delle persone con disabilità maggiormente rappresentativa a livello nazionale in materia di mobilità delle persone con disabilità,.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad integrare il contributo di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la realizzazione di progetti di ricerca sulla mobilità personale delle persone con disabilità, in attuazione dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità ».

* 49. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Centro favorisce il coinvolgimento di aziende e piccole e medie imprese innovative nazionali e incentiva la ricerca universitaria.

49. 4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Centro produce annualmente una Relazione sullo stato delle attività da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti.

49. 3. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il centro svolge le sue attività anche con riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, al fine di favorire il processo di riconversione industriale in chiave ecologica delle attività produttive presenti sul territorio.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, *aggiungere le seguenti*: e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

49. 7. Miceli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Interventi per le aree di crisi industriali agevolate ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181)

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, dopo le parole: « soggetti interessati », sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alla micro e piccola impresa ».

49. 01. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Creazione di un Centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita in Lombardia)

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione lombardo, quali gli IRCCS, le Università, i centri di ricerca, le PMI e le *start up* innovative, per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata « Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita » con sede in Lombardia. Il finanziamento è erogato nel

rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato.

2. Il Centro favorisce la collaborazione tra soggetti privati (aziende e *start-up*) dell'ecosistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

49. 02. Gelmini, Mandelli, Palmieri.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Area di crisi industriale complessa della Città di Torino. Stanziamento risorse economiche)

1. Per il rilancio degli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con Decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello sviluppo economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di centocinquanta milioni di euro.

49. 03. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore automotive)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, entro il 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica già prodotto alla data dell'11 marzo 2020, è riconosciuto un contributo pari a euro 2.000 a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 4 e precedenti. In assenza di rottamazione il contributo è pari a euro 1.000.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione

finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione, i veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere sia nazionale che locale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 450 milioni.

49. 04. Lovecchio.

ART. 50.

Al comma 1, sostituire le parole: il termine del 30 giugno 2020 previsto con le seguenti parole: i termini del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2020 previsti e le parole: è prorogato al 31 dicembre 2020 con le seguenti parole: sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.

50. 4. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

50. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli investimenti tecnologici effettuati nell'anno 2020».

* **50. 5.** Miceli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli investimenti tecnologici effettuati nell'anno 2020».

* **50. 6.** Buratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 non devono effettuare le trasmissioni di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

50. 1. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, è prorogato al 30 giugno 2021.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: consegna dei con le seguenti: consegna e degli investimenti sui.

50. 2. Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, e degli effetti determinati per gli anni 2020 e 2021 sui fatturati delle imprese di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali delle medesime potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto dalla regolamentazione fiscale vigente, incrementato di due annualità.

50. 3. Mancini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per il deposito della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

50. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.

50. 9. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), le parole: « è sospeso sino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso sino al 31 dicembre 2020 ».

* **50. 01.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), le parole: « è sospeso sino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è sospeso sino al 31 dicembre 2020 ».

* **50. 08.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione », sono sostituite dalle seguenti, « fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31

dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione »;

b) al comma 188, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento » e le parole: « 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

c) al comma 189, le parole: « 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura dei 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento del costo », e le parole: « 10 milioni » dalle seguenti: « 50 milioni »;

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 » sono sostituite dalle seguenti: « in unica soluzione »;

2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ».

2 Alla copertura degli oneri del presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni di euro per il 2020 e a 111 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

* **50. 09.** Lovecchio.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro l'adata del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione »;

b) al comma 188 le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento » e le parole: « 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

c) al comma 189, le parole « 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento del costo », e le parole « 10 milioni » dalle seguenti: « 50 milioni »;

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 » sono sostituite dalle seguenti: « in unica soluzione »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'arti-

colo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, relativamente ai soli beni strumenti rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni di euro per il 2020 e a 111 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.

50. 018. Lovecchio.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 »

b) al comma 188 le parole: « 6 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 12 per cento »;

c) al comma 198, le parole: « Per il periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « Per i tre periodi d'imposta successivi »;

d) al comma 199 le parole: « 2,5 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « 5 milioni di euro » e le parole: « 10 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « 20 milioni di euro »;

e) comma 203 le parole: « 12 per cento » sono sostituite con le parole: « 24 per cento », le parole: « 6 per cento » sono sostituite con le parole: « 12 per cento » e le parole: « 10 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 20 per cento ».

50. 03. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **50. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **50. 012.** Moretto.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **50. 013.** Frassini, Cestari, Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Gava, Garavaglia, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

(Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte con le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ».

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della

platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

50. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022. ».

* **50. 04.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022. ».

* **50. 07.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-*bis*.

1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022. ».

* **50. 017.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022. ».

* **50. 020.** Cannatelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di contabilizzazione degli ammortamenti di esercizio)

1. Per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 18, del decreto del presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, possono calcolare gli ammortamenti di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbattendo del 90 per cento il coefficiente di cui al comma 2 dell'articolo 102.

50. 05. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finan-

ziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 8 milioni di euro per il 2020 e il 2021, in 24 milioni per il 2022 e in 48 milioni nel 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

50. 010. Chiazzese, Sut, Buompane.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis « costi a recuperabilità differita ».

3. La Nota integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta

iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I costi a recuperabilità differita devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

50. 014. Garavaglia, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Capitalizzazione costi derivanti dall'emergenza)

1. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad interventi resisi necessari dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono considerati interamente nel conto economico dell'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

50. 015. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di ammortamento)

1. Per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19,

non si dà luogo alle procedure di ammortamento a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

50. 016. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di fallimento e stato di insolvenza)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

51. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola « 379 » è soppressa ed è aggiunto

in fine il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

51. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole « bilanci relativi all'esercizio 2019 » sono sostituite dalle seguenti « bilanci relativi all'esercizio 2021 ».

51. 04. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Pretto, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è soppresso.

51. 05. Tartaglione.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti terri-

toriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 luglio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici.

51. 06. Paxia.

ART. 52.

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022 e sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: dodici rate.

52. 1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per

la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

*** 52. 01.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'u-

utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziati per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

* **52. 05.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occu-

pazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziati per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

* **52. 06.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le

disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

*** 52. 033.** Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della

legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

* **52. 042.** Manzo, Faro.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative

del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

* **52. 057.** Topo.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di termalismo sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze Sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

* **52. 060.** Moretto, Di Maio.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di acconciatore in modalità itinerante)

1. Ai fini di mitigare gli effetti economici negativi sulle attività di acconciatore derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche in forma ambulante o di posteggio, nel rispetto dei criteri determinati dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro della salute adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore in modalità itinerante ».

52. 03. Francesco Silvestri, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

* **52. 02.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

* **52. 04.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

* **52. 07.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

* **52. 034.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disposizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese mediante i Confidi)

1. Al fine di combattere più efficacemente i fenomeni di usura, al comma 4-*quater* dell'articolo 155 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è aggiunta, la seguente:

« *c-bis*) l'erogazione, utilizzando le risorse a propria disposizione, di finanziamenti diretti a favore di quelle imprese che, malgrado l'offerta di prestazione della garanzia prevista dall'articolo 13 – comma 3 – decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non reperiscano istituzioni finanziarie disponibili ad erogare il richiesto finanziamento ».

52. 08. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno al settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2020, in ragione del calo di audience dovuto alle limitazioni degli spo-

stamenti previste dai provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, con riferimento al settore della pubblicità esterna nei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie, sono ridotti del 50 per cento i canoni concessori, i canoni di occupazione suolo pubblico, la tassa di occupazione suolo pubblico ed il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità.

2. Gli oneri già assolti a partire dal mese di gennaio 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano in acconto sugli oneri dovuti per il successivo periodo, senza limitazione alcuna.

3. I minori introiti per gli enti locali dovuti a quanto previsto dal comma 1 sono considerati ai fini del riparto dei fondi di cui all'articolo 106.

52. 09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Anticipazione crediti certificati)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: « di parte corrente » sono soppresse;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « entro il 31 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dalla data dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ».

2. Il Fondo istituito dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è incrementato di 300 milioni di euro.

52. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto. La disposizione si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri ».

52. 011. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i com-

pensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti ».

52. 012. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di contabilizzazione delle perdite di esercizio)

1. La perdita di bilancio relativa all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020 può essere iscritta nella voce D) dell'attivo dello stato patrimoniale e ripartita in quote costanti fino al quinto esercizio successivo.

52. 013. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Al fine di tutelare gli operatori economici aggiudicatari di commesse in settori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, in caso di riduzione ovvero di sospensione totale o parziale della prestazione, i contratti di appalto in corso di validità nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

52. 014. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(IVA sulle bevande a base vegetale sostitutive del latte)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti numeri:

« 41-*quater.1*: bevande vegetali sostitutive del latte, confezionate per la vendita al minuto ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

52. 023. Fassina.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(IVA sulle bevande a base vegetale sostitutive del latte)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater* sono aggiunti i seguenti numeri:

« 41-*quinquies*: bevande vegetali sostitutive del latte, confezionate per la vendita al minuto ».

52. 015. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-*bis*, 6

e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

52. 016. Buratti.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.

*** 52. 017.** Rotta.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia pre-

valentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.

* **52. 036.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138,

non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.

* **52. 038.** Cattaneo, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il

verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.

* **52. 058.** Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Co-

maroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-*bis*.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli ele-

menti accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

**** 52. 018.** Rotta.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di

investimento collettivo del risparmio richiede di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio auto-certifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

**** 52. 037.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di

investimento collettivo del risparmio richiede di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio auto-certifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di

investimento collettivo del risparmio richiede di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio auto-certifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di

investimento collettivo del risparmio richiede di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio auto-certifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

**** 52. 059.** Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. In riferimento alle misure in materia di accesso al Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le disposizioni in materia di esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente non si applicano agli operatori economici vittime di usura ed estorsioni che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito ulteriori danni economici e finanziari.

52. 019. Torromino.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Dichiarazione di carattere non finanziario)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro.

A partire dal primo gennaio 2021 il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. A partire dal primo

gennaio 2023 il medesimo obbligo si estende alle altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250 ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52. 020. Braga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Proroga dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dei termini dei relativi adempimenti)

1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.

52. 021. Squeri.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure per le Zes Adriatica interregionale)

1. Al fine di rendere operativa la zona economica speciale Adriatica interregio-

nale nelle regioni Puglia e Molise di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, per fronteggiare gli effetti della crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle seguenti finalità a favore dei soggetti economici ricompresi nella Zona economica speciale di cui al medesimo comma:

a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES);

b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sui consumi di energia elettrica;

e) esenzione totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; riduzione al 50 per cento dei predetti contributi per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e d'intesa con i Presidenti delle regioni Molise e Puglia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione di cui al presente articolo.

4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

52. 022. Tartaglione, D'Attis.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. I prestiti concessi dalle banche ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 non richiedono, anche ai fini dell'istruttoria, la valutazione del merito creditizio ed alcuna garanzia aggiuntiva.

52. 024. Bartolozzi, Prestigiacomio.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, in deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.

2. In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della Pubblica Amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostanze inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.

52. 027. Fiorini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Facilitazioni per l'accesso al credito e la cessione dei crediti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario.

2. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991.

52. 026. Fiorini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di accesso al credito)

1. In riferimento alle misure in materia di accesso al credito previste dal decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata. In ogni caso, la procedura di concessione del finanziamento deve concludersi entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.

52. 025. Marin.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure di sostegno per famiglie e lavoratori)

1. Per un periodo di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano i requisiti e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Durante il periodo di sospensione sono corrisposti dai

mutuatari gli interessi maturati sulla sola quota capitale della rata sospesa.

52. 029. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Ulteriori misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)* le parole: « a 6 anni » sono sostituite dalle seguenti: « a 12 anni »;

b) le parole: « a 24 mesi » sono sostituite con le parole: « a 36 mesi »;

c) al comma 2, lettera *b)* le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2019 »;

d) le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2019 »;

e) al comma 6 premettere il seguente:

« 06) per i finanziamenti fino a 200.000 euro, all'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A., è richiesta esclusivamente:

a) la domanda di finanziamento e l'autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

b) l'autocertificazione attestante che i soggetti titolari dell'esercizio e della gestione dell'attività d'impresa, nonché lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, non siano stati condannati o non siano indagati per i reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 326-bis,

416, 416-bis, 513, 629, 644, 648-bis, 648-ter, 648-ter1 del codice penale; ».

52. 030. Corda.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Sospensione dei finanziamenti)

1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed indicati negli allegati E ed F, le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 ed indicati negli allegati E ed F, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicem-

bre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020 alle medesime condizioni.

3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed indicati negli allegati E ed F, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Conseguentemente, inserire i seguenti allegati:

ALLEGATO E – SETTORI GRAVEMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19

Codice	Descrizione
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici)
93.29.10	Discoteche, sale da ballo e simili
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera
93.19.1	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
56.21.00	<i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i> – servizio di <i>catering</i> per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie

ALLEGATO F – SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19

Codice	Descrizione
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera
93.21.0	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.11.1	Gestione di stadi
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
79.11	Attività delle agenzie di viaggio
79.12	Attività dei <i>tour operator</i>
93.12.0	Attività di club sportivi
93.13.0	Gestione di palestre
93.19.9	Attività sportive nca
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.10.00	Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, <i>resort</i> , motel, <i>aparthotel (hotel&residence)</i> , pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , residence fornitura di alloggio di breve durata presso: <i>chalet</i> , villette e appartamenti o <i>bungalow</i> per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia
56.10	Ristorazione

52. 031. Ficara, Varrica.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure a sostegno degli autonoleggiatori)

1. Alla legge 16 del 27 febbraio 2002, articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) alle imprese di noleggio autobus con conducente, NCC».

52. 032. Di Stasio, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Olgiati.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi

successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, indu-

striali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80 del presente decreto.

52. 035. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Rafforzamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 per cento dell'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento dell'investimento »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 è ridotto di 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 560 milioni di euro nell'anno 2021 ».

52. 040. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Rafforzamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 per cento dell'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento dell'investimento »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 600 milioni di euro per l'anno 2021 ».

52. 052. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno

alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la

rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

* **52. 041.** Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza

tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

* **52. 056.** Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Ulteriori misure a sostegno di nuove imprese, autonomi e professionisti)

1. Possono accedere alle misure previste dagli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e dell'articolo 25 del presente decreto le imprese, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi, *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che siano state costituite o che abbiano avviato la propria attività da un periodo di tempo che sia inferiore ad un anno fiscale dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i quali non trovano applicazione i requisiti di calcolo del fatturato previsti dai predetti articoli.

52. 043. Corda.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2019 ed entro il 30 settembre 2020. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2019 e il

titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2019 deve avere data certa anteriore al 1 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 30 giugno 2021.

52. 044. Spina, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Istituzione Fondo per l'acquisto di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per agevolare l'acquisto ai soggetti esercenti attività di impresa, di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche, con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, i criteri di attuazione, nonché le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2020.

52. 045. Paxia, Berardini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Modifiche all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Al comma 4, all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « al comma 2 », è aggiunta la seguente: « anche »;

b) la parola: « non », è soppressa.

52. 046. Berardini.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni anche in merito alla sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto un contributo pari al 30 per cento del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, a valere sul Fondo di emergenza per cultura, cinema e spettacolo, fino ad un limite massimo di 2.000.000 di euro.

2. All'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 dopo la parola: « turistica » sono aggiunte le seguenti: « giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali ».

52. 047. Flati, Corneli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure in favore degli animali da affezione)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali da affezione, a valere sul Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è destinata, in favore delle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione che non ricevono sussidi statali, una quota delle risorse di suddetto Fondo, per un massimo di 1.000.000 di euro, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, al fine di finanziare:

a) le attività di foraggiamento e sostentamento degli animali;

b) le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali.

2. Il Ministro della salute stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a), nella misura del 25 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), nella misura del 25 per cento delle risorse.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

52. 048. Flati.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure in favore degli equidi)

1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche derivanti dalla sospensione delle attività delle scuole di equitazione e dei

maneggi sull'intero territorio nazionale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da COVID-19, è riconosciuto, in favore delle scuole di equitazione e dei centri di ippoterapia per disabili, un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione di suddette attività fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, fino al limite complessivo di 2.000.000 di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

52. 049. Flati, Corneli.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di com-

mercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento ».

2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147 del 2013.

3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, sostituire le parole: « 35.000 » con le seguenti: « 50.000 ».

52. 050. Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sul settore della Ceramica artistica e tradizionale e la Ceramica di qualità e promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della attività ceramica tradizionale, anche attraverso la creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramista. Al Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) spetta la gestione dei progetti di cui al presente comma, in coordinamento con l'Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC).

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme di cui al comma 1 non utilizzate.

3. Al fine della realizzazione di un progetto-pilota diretto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, la certificazione al consumatore della loro provenienza, il contrasto alla contraffazione, la garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni *Made in Italy* del settore della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità attraverso l'utilizzo della tecnologia della *blockchain* e dei registri distribuiti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del progetto pilota di cui al comma 3.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021 *con le seguenti:* di 798 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per il 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

52. 051. Cassese, Parentela, Maraia, Palini, Cadeddu, Maglione, Gallinella, Gagnarli, Buompane.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Incentivi per riportare la produzione in Italia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficia e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'Importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

52. 054. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della « non operatività » delle società)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

« 1. alla lettera *a*), sostituire le parole: “2 per cento”, con le seguenti: “1 per cento”;
2. Alla lettera *b*):

1. sostituire le parole: “il 6 per cento” con le seguenti: “il 3 per cento”;

2. sostituire le parole: “per gli immobili classificati nella categoria catastale AIO, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento” con le seguenti: “per gli immobili classificati nella categoria catastale AIO, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento”;

3. sopprimere le parole “per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento”.

3. Alla lettera *c*), sostituire le parole: “il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni” con le seguenti: “il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni” ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

52. 055. Fregolent.

ART. 53.

Sopprimerlo.

53. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 54.

Al comma 2, sopprimere la parola da: a condizione che fino alla fine del comma.

54. 2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" », sono inserite le seguenti: « del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ».

* **54. 1.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" », sono inserite le seguenti: « del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ».

* **54. 4.** Porchietto.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle Camere di commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della determinazione del volume d'affari e non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

54. 3. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Trancassini.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

(Misure in tema di finanziamenti ammessi al Fondo di garanzia)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono ammessi alla garanzia se di durata fino a 120 mesi. Per i finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'intermediario finanziario procede senza indugio ed ulteriori formalità, su istanza del debitore, formulata anche in via telematica, all'approvazione e alla comunicazione del nuovo piano di rateazione, per la durata richiesta, con efficacia dalla prima rata successiva in scadenza.

54. 01. Trano.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

(Misure per la competitività del sistema bancario e delle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

54. 02. Buratti.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, fondo per Zone franche urbane per emergenza COVID-19)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei comuni maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alle attività di microimprenditorialità, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico è istituito un Fondo per le Zone franche urbane come individuate ai sensi del presente articolo, con una dotazione di euro 50.000.000 per il finanziamento delle agevolazioni, a valere sul Fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e i comuni dichiarati zona rossa, di cui all'articolo 112.

2. L'individuazione delle Zone franche urbane di cui al comma 1 è effettuata con delibera CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. In favore delle micro e piccole imprese, così come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea e dei lavoratori autonomi localizzati nelle zone franche di cui al presente articolo, ovvero che avviano, sul territorio delle medesime zone franche, una nuova attività entro il 31 dicembre 2020, sono riconosciute le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quattro successivi. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante « Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza e durata delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane », come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il Fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e i comuni

dichiarati zona rossa, di cui all'articolo 112 del presente decreto.

54. 03. Maraia, Buompane, Caso.

ART. 55.

Al comma 4, sostituire le parole: e ii) con le seguenti: , ii) e iii).

55. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 5 sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di trenta anni.

55. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

(Misure per le società finanziarie ed assicurative)

1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

55. 01. Tasso.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

(Agevolazioni per le imprese che investono nelle aree di crisi complessa)

1. Nei territori che sono riconosciuti aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in tutte aree in cui si

registri un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento sono riconosciute agevolazioni fiscali a favore di imprese che investono in tali territori per creare occupazione.

2. I beneficiari dell'agevolazione fiscale di cui al successivo comma 3 si impegnano ad assumere, entro due anni dall'avvio dell'investimento, almeno 20 dipendenti residenti nel territorio ed iscritti alle liste di collocamento, di cui almeno una parte percettori del reddito di cittadinanza.

3. I Soggetti beneficiari possono fruire, nei limiti delle risorse stabilite, e per cinque anni prorogabili di un ulteriore periodo di pari durata delle seguenti agevolazioni:

a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta. Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003;

b) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per cinque anni nella misura del 50 per cento per ogni assunto;

4. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 3 devono avere i seguenti requisiti:

a) almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;

b) investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni dall'inizio dell'attività per un importo minimo di 500.000 euro.

5. È fatto divieto, una volta ottenute le agevolazioni di cui al precedente comma 3, di dismettere anche solo parte degli investimenti e/o delocalizzare l'intero comparto produttivo dall'area agevolata prima di dieci anni dalla data di conclusione dei benefici del presente articolo, pena revoca ipso facto delle medesime agevolazioni fiscali e la restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

6. Le attività imprenditoriali ammesse ai benefici fiscali di cui al presente articolo sono le seguenti:

1. Farmaceutica e Chimica;
2. Progettazione, produzione nei settori Aerospaziale, Automotive e Navale;
3. Tecnologia dei Componenti Componenti;
4. Manutenzione Aeronautiche, Navali e Servizi connessi;
5. Prototipazione, Stampa 3D, Sicurezza informatica;
6. Tecnologie Produzione di impianti innovativi innovativi per lo stoccaggio di energia;
7. Produzione di mezzi di trasporto alimentati da combustibili alternativi;
8. Produzione di combustibili alternativi da fonti rinnovabili;
9. Ricerca per innovazione e sviluppo di materiali biodegradabili sostituti plastica e polistirolo;
10. Produzione materiali biodegradabili per il *packaging*;
11. Nuove Tecnologie per la salvaguardia e la gestione ambientale;
12. Industrie agro-alimentari la cui produzione è legata alla tipicità del territorio;
13. Innovazione e Sviluppo del turismo e la promozione turistica;
14. Meccanica di precisione;
15. Industria *Entertainment*;
16. Sviluppo nuove tecnologie digitali comprese nuove reti di trasmissione dati e apparati di ricezione e trasmissione, robotica e intelligenza artificiale.

7. Inoltre, a tutti gli impatriati assunti a titolo indeterminato presso i siti produttivi oggetto delle agevolazioni di cui al precedente comma 3 sono estesi i benefici in vigore per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per l'accoglimento delle richieste di insediamento e la gestione amministrativa e finanziaria degli interventi di cui al presente articolo nelle aree di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico si

avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di Impresa S.p.A. le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il ministero medesimo.

9. L'Agenzia di cui al comma 8 può insediare incubatori e/o promuovere cluster e/o distretti nelle aree di crisi complessa oltre a cooperare con le Regioni coinvolte nelle aree per i bandi dei finanziamenti europei.

10. Tutte le aziende già esistenti ed operative nelle aree di cui al comma 1 che intendono procedere a nuove assunzioni potranno chiedere la riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i successivi cinque periodi di imposta nella misura del 50 per cento per i nuovi assunti, anche nel caso in cui vi sia la trasformazione dei contratti già in essere di qualsiasi genere in contratti a tempo indeterminato.

11. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

55. 02. Cataldi.

ART. 56.

Al comma 3 sostituire le parole: di sei anni. *con le seguenti:* di trenta anni.

56. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 5 sostituire le parole: e ii), con le seguenti: , ii) e iii).

56. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura)

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire ovunque ricorra la parola: « trimestre » con la seguente: « semestre »;

b) Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: « di un quarto » con le seguenti: « della metà »;

c) Al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: « otto » con la seguente: « nove ».

56. 01. D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto-legge.

56. 02. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

ART. 57.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: compresi quelli che non uti-

lizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.

*** 57. 2.** Fassina.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.

*** 57. 4.** Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35 lettera d) e può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato attraverso la collaborazione tra università e imprese o in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese.

57. 1. Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, quali il personale, i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, i compensi degli organi sociali, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, fino all'ammontare della perdita di esercizio altrimenti registrata, sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

57. 3. Dal Moro, Fragomeli, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis

(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.

3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese. Al credito d'imposta di cui al

presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 10.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività di ricerca & sviluppo da parte di un revisore legale terzo.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definan-

ziamento di pari importo dei fondi stanziati per reddito di Cittadinanza.

57. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Promozione della ricerca scientifica, della rilevazione statistico-epidemiologica e dell'educazione sanitaria)

1. All'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici da COVID-19, attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204." ».

57. 03. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale)

1. Al fine di consentire il rilancio del termalismo italiano, alle aziende termali è

riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero.

2. Le aziende termali possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9,17, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, le aziende termali possono optare per un contributo a fondo perduto per le spese relative ad attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero, fino a una quota massima del 30 per cento delle spese sostenute.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale », con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

57. 04. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Capitalizzazione di costi fissi di gestione)

1. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato.

57. 05. Dal Moro, Fragomeli, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

ART. 60.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.

* **60. 2.** Miceli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.

* **60. 3.** Topo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche ai costi e agli onorari per le prestazioni rese da liberi professionisti.

* **60. 4.** Cristina.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

60. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati da imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 100 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) 93 per cento per la durata di ventiquattro mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 7 per cento.

60. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

ART. 61.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizootie ed organismi nocivi.

* **61. 1.** Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizootie ed organismi nocivi.

* **61. 2.** Sandra Savino, Nevi, Caon, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, secondo le definizioni di cui al comma 1, laddove tale difficoltà è legata a calamità naturali, eventi assimilabili, epizootie ed organismi nocivi.

* **61. 3.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 63.

Sopprimerlo.

* **63. 1.** Torromino, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Sopprimerlo.

* **63. 2.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 64.

Sopprimerlo.

64. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 65.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

65. 1. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima rata è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50

milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del presente decreto, nonché di cui all'articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

65. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Art. 65-*bis*.

1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640 fissata da provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per ogni tipologia di apparecchio senza vincita in denaro è ridotta della metà.

2. Gli importi eventualmente versati in eccedenza alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità applicative di cui al comma precedente sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

4. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 74, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 per l'anno 2020

dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021.

65. 02. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-*bis*.

1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

65. 03. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Art. 65-*bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sull'articolo 265, comma 5.

65. 04. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

1. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei concessionari derivanti dall'attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riavvio delle attività di raccolta.

2. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

65. 05. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

(differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: « le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono » inserire le seguenti: « a far data dal 1 gennaio 2021 ».

Conseguentemente è ridotto di 40 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

65. 06. Pentangelo.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)

1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui

all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.

2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.

65. 07. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Credito d'imposta sull'adeguamento degli apparecchi da gioco)

1. Ai soggetti che hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute fino a un massimo di euro.

2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che

non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui le predette spese sono effettivamente sostenute.

4. Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione del presente decreto.

65. 08. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.

65. 09. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 484 le parole: « del 15 novembre 2015 » sono sostituite dalle parole: « di entrata in vigore della presente legge »;

b) al comma 484 dopo le parole: « avviati dalle amministrazioni competenti » aggiungere le seguenti: « per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché »;

c) al comma 484 dopo le parole: « n. 296, sono sospesi » aggiungere le seguenti: « fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione »;

d) al comma 484, dopo le parole: « giudiziari di natura penale » aggiungere le seguenti: « nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 »;

e) al comma 484, dopo le parole: « municipi sciolti o commissariati » aggiungere: « negli ultimi cinque anni ».

65. 010. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

b) al comma 733 la parola: « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

c) al comma 733 le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

d) al comma 733 dopo le parole: « decadenza dal beneficio » aggiungere le seguenti: « la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone »;

e) al comma 733 dopo le parole: « mancato versamento del canone » aggiungere le seguenti: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a)* e *b)* comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni ».

65. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) al comma 732 dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

c) al comma 732 le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) al comma 732 lettera *a)* la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

e) al comma 732 lettera *b)* la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

f) al comma 732, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente: *b-bis)* la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

65. 012. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-*bis*.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« *3-bis.* A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile

fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati pubblicati nel Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative, del presente articolo, nonché l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico ».

65. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127: la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committeente sia un soggetto passivo tenuto per-

tanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato provvedimento; detto provvedimento individua anche azioni mirate di verifica.

65. 014. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Riordino del sistema della fiscalità legata ai centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. Il comma 591 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 38, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:

a) euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione

dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere Oneri o detrazioni o altri benefici;

b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;

c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega ».

65. 015. Buratti, Rotta, Topo.

ART. 66.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, » sono aggiunte le seguenti: « anche adatti alle persone con disabilità, »;

b) al comma 3 dopo le parole: « la gestione della stessa » aggiungere le seguenti: « , garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione indivi-

duale destinate alle persone con disabilità non udenti. ».

* **66. 3.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, » sono aggiunte le seguenti: « anche adatti alle persone con disabilità, »;

b) al comma 3 dopo le parole: « la gestione della stessa » aggiungere le seguenti: « , garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti. ».

* **66. 5.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, » sono aggiunte le seguenti: « anche adatti alle persone con disabilità, »;

b) al comma 3 dopo le parole: « la gestione della stessa » aggiungere le seguenti: « , garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione indivi-

duale destinate alle persone con disabilità non udenti. ».

* **66. 6.** Versace.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, » sono aggiunte le seguenti: « anche adatti alle persone con disabilità, »;

b) al comma 3 dopo le parole: « la gestione della stessa » aggiungere le seguenti: « , garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti. ».

* **66. 10.** Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« a-bis) al comma 1, le parole: “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020” »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 15, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, le parole: “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020” ».

66. 7. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« c) all'articolo 63, comma 1, le parole: “per il mese di marzo” sono sostituite dalle seguenti: “per i mesi di marzo e aprile” e, infine, sostituire le parole: “nel predetto mese” con le seguenti: “per i predetti mesi” ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere: e all'articolo 63 in materia di premi.

* **66. 8.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) all'articolo 63, comma 1, le parole: “per il mese di marzo” sono sostituite dalle seguenti: “per i mesi di marzo e aprile” e, infine, sostituire le parole: “nel predetto mese” con le seguenti: “per i predetti mesi” ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere: e all'articolo 63 in materia di premi.

* **66. 9.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – CAM – ai sensi degli articoli 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e 34 della legge 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali

idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana.

66. 1. Migliore.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti.

66. 2. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Gava.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di opere pubbliche e di lavori pubblici in corso di esecuzione alla data del presente provvedimento, gli oneri della sicurezza a carico delle imprese esecutrici ed i costi della sicurezza di cui all'allegato XV p.to 4.1 decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, nonché i relativi maggiori corrispettivi per le prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *f)* decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 determinati ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016 per mitigare i rischi aggiuntivi da emergenza sanitaria COVID-19 vanno rinvenuti nella voce « Imprevisti » del quadro economico del progetto.

1-ter. Qualora l'importo della voce « Imprevisti » del quadro economico dovesse essere incapiente per soddisfare le voci di cui al precedente periodo, si dovrà provvedere con una perizia di variante *ex* articolo 106 decreto legislativo 50 del 2016.

1-quater. Per le opere pubbliche ed i lavori pubblici ancora in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli oneri e i costi della sicurezza di cui al primo periodo,

nonché i corrispettivi per le prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *e)* ed *f)* decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, determinati ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016, vanno chiaramente previsti ed inseriti nel quadro economico di progetto.

1-quinquies. Per i lavori privati in corso di esecuzione gli oneri e i costi della sicurezza, nonché i corrispettivi per le prestazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *e)* ed *f)* decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 relativi ai rischi aggiuntivi da emergenza sanitaria COVID-19, vanno definiti, quantificati e integrati contrattualmente.

66. 4. Grippa, Deiana.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione che assicurino efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico, in deroga alle norme vigenti, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'ISS, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante dell'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato

dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'ISS.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Inail, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante di ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'Inail.

4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione in deroga, individuano le strutture competenti per la validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale in applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, avvalendosi degli Organismi Notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, nonché delle Università e dei Centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai Comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle Regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'Inail in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, salvo che il richiedente faccia espressa rinuncia per presentare domanda a livello regionale.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: « importare e immettere in commercio » sono soppresse; ai commi 2 e 3, le parole: « e gli importatori » e le parole: « e coloro che li immettono in commercio, » sono soppresse, ovunque ricorrano; al comma 4, le parole: « e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio » sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato d'emergenza continua a trovare applicazione l'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

66. 02. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con ma-

teriali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana ».

* **66. 01.** Benedetti.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana ».

* **66. 03.** Fioramonti, Lattanzio, Frate.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana ».

* **66. 04.** Giannone.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai

dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana ».

* **66. 05.** Fassina, Muroli.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana ».

* **66. 06.** Deiana, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 67.

Al comma 1, dopo le parole: fondazioni del terzo settore inserire le seguenti: società e associazioni sportive dilettantistiche.

67. 10. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, la dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotta a 400 milioni di euro per l'anno 2020.

67. 2. Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

67. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.

* **67. 3.** Marco Di Maio, Noja.

Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.

* **67. 5.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.

* **67. 11.** De Maria.

Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.

* **67. 9.** Versace.

Al comma 1, dopo le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2020 inserire le seguenti: , dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità.

* **67. 8.** Mandelli, Sacconi Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere le organizzazioni di volontariato, le reti associative e la generalità degli enti del terzo settore che annoverano fra i propri scopi la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di salvaguardare i predetti enti e ristorare le rilevanti perdite economiche che gli stessi hanno accumulato nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di

euro per l'anno 2020 con le seguenti: 785 milioni di euro per l'anno 2020

67. 4. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere *a*) e *b*) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.

* **67. 1.** Morrone, Locatelli, Cavandoli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere *a*) e *b*) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano com-

presi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.

* **67. 6.** Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.

* **67. 12.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Inserimento al lavoro dei care leavers)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è attribuita anche a coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

67. 01. Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Incontro tra domanda e offerta di volontari)

1. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in collabora-

zione con gli organismi di coordinamento e rappresentanza dei centri di servizio per il volontariato e delle reti associative nazionali del terzo settore, predispone un'applicazione informatica per facilitare l'incontro tra cittadini disposti all'impegno volontario e richieste degli enti del terzo settore, per attività urgenti connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19.

2. I Centri di servizio per il volontariato e le reti associative di terzo settore gestiscono d'intesa e su base territoriale l'incontro tra domanda e offerta di volontari, utilizzando la stessa applicazione informatica e con le risorse loro assegnate dall'incremento del Fondo terzo settore di cui all'articolo 67.

67. 02. Lepri.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono aggiunte le seguenti: « ai formatori e »;

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche » sono aggiunte le seguenti: « e per le bande musicali »;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle bande musicali ».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: « Comitato olimpico nazionale italiano » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle bande musicali legalmente costituite ».

67. 03. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis*.

(Accesso al fondo di Garanzia PMI per gli enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 13 comma 12-*bis*, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « Terzo settore » sono soppresse le seguenti: « esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzate all'autofinanziamento ».

67. 04. Muroi, Fassina.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis*.

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al

medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

* **67. 05.** Muroi, Lattanzio.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis*.

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

* **67. 010.** Grande, Ehm, Suriano, Cabras, Olgiati, Scerra.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Accesso al fondo di Garanzia PMI per gli enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ».

67. 06. Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:

« 3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui

all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni ».

67. 07. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

67. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Formentini, Cecchetti.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Disposizioni a favore del Terzo Settore)

1. Le disposizioni di cui al Titolo III, Titolo IV e Titolo V del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si

applicano, in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo Settore.

67. 09. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)

1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consuntivate con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria.

67. 011. Durigon, Gava, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

ART. 68.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.

(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per

una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. I datori di lavoro che hanno già richiesto e utilizzato un periodo di nove settimane di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario, prima di inoltrare una nuova domanda dovranno pertanto procedere a verificare se, nel periodo di nove settimane precedentemente concesso, vi siano stati giorni in cui non si sia fatto ricorso ad alcuna sospensione o riduzione di lavoro, qualora da tale verifica emerga un residuo di giornate non fruito il datore di lavoro, prima di procedere alla nuova richiesta di concessione, di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario, dovrà proporre una nuova richiesta di intervento della cassa integrazione o di assegno ordinario per il periodo non fruito, espresso in settimane, ottenute suddividendo il numero di giorni non fruiti per i giorni previsti dall'orario ordinario di lavoro e arrotondando all'unità inferiore o superiore. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche (come definiti da quanto stabilito nel punto 3) della circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020), è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario nor-

male, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. »;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: « per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva »;

c) al comma 2, secondo periodo, la parola « quarto » è soppressa;

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

2-ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2-bis. »;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente com-

petente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22. »;

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 80 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.100 milioni »;

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente

alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa. »;

h) al comma 8, le parole: « 23 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 marzo 2020 »;

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « da 1 a 5 » sono inserite le seguenti: « e 7 »; le parole: « pari a 1.347, 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 11.599,1 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

68. 130. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei Lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

68. 97. Fassina, Epifani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.

1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30 per cento del fatturato medio dell'ultimo triennio.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per il 2020.

4. Il Capo I, del Titolo II, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020, pari a 3.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 69, 70 e 71.

68. 92. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Sostituire l'articolo 68, con il seguente:

Art. 68.

(Trattamento temporaneo di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 19.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015, che nel periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposto il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, nella misura prevista dall'articolo 3 e con il beneficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Il trattamento di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015. I periodi di trattamento concessi con causale COVID-19 non sono considerati ai fini del computo della durata massima dei trattamenti.

3. Per gli operai agricoli il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni.

4. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro, entro 5 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario, presenta domanda di concessione all'Inps utilizzando apposito modulo a causale unica con codice COVID-19, indicando la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Entro cinque giorni dallo scadere

del periodo di paga l'impresa invia all'Inps per ciascun lavoratore il consuntivo delle ore non lavorate da indennizzare. Su richiesta del datore di lavoro l'Inps provvede al pagamento diretto nei dieci giorni successivi al ricevimento del consuntivo. Nel caso di tardiva o omessa domanda si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Il datore di lavoro adempie all'onere di informazione sindacale, inviando ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, copia della domanda di concessione.

6. Gli articoli 19-bis, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

7. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, i datori di lavoro, che, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, hanno presentato domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, inviano all'Inps una comunicazione relativa ai periodi concessi o in corso di concessione, affinché siano ricondotti nell'ambito di applicazione del presente articolo. La mancata comunicazione preclude la procedibilità di ulteriori domande di ammissione.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

68. 136. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove set-

timane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 »;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.*

Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.

* **68. 9.** Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Minardo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che ab-*

biano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 »;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.*

Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.

* **68. 10.** Vanessa Cattoi, Trancassini, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì ricono-*

sciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 »;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.*

Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.

* **68. 125.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano*

interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 »;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.*

Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.

* **68. 59.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di*

assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 »;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello sono soppresse.*

Conseguentemente dopo le parole: della comunicazione preventiva inserire le seguenti: , anche in via telematica.

* **68. 86.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo*

1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. »;

b) *sopprimere la lettera b).*

68. 3. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. ».*

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto, è ridotto di 900 milioni di euro per il 2020.

68. 76. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

1. *i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o*

di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

68. 11. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. ».

68. 15. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

68. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 ».

68. 133. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, capoverso articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva con le seguenti: L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un

importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

68. 22. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, punto a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

68. 100. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, con le seguenti: per una durata massima di diciotto

settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

68. 54. Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », primo periodo, sostituire le parole da: per una durata massima di nove settimane, fino alla fine del periodo, con le seguenti: per l'intero periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 900 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per il 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

68. 93. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane.

68. 17. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), le parole da: per una durata massima fino a: quattordici settimane sono sostituite dalle seguenti: per una durata massima di trentadue settimane per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

68. 121. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte

Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: nove con la parola: diciotto e la parola: agosto con la parola: dicembre;

sopprimere il periodo: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.

68. 69. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a), primo periodo, le parole: 31 agosto 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020;

lettera a), le parole: 31 ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola:* ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;

b) *al comma 41, le parole:* 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.

68. 79. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1. », apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sostituire la parola:* cinque con la seguente: nove;

b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 69, comma 1, lettera a) dopo la parola:* ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, *sopprimere le parole da:* È altresì fino a: 22-ter;

b) *all'articolo 70, comma 1, lettera a) dopo la parola:* ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, e *sopprimere le parole da:* È altresì fino alle parole: quattro settimane;

c) *all'articolo 71 al capoverso « articolo 22-ter », comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da:* prevedendo eventualmente fino alla fine del periodo.

68. 72. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Bagnasco, Bergamini, Spena, Porchietto, Barelli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la parola* cinque *è sostituita dalla parola:* nove;

2) *le parole* nove settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 18 settimane, per

periodi decorrenti dal 31 agosto 2020 al 31 ottobre 2020;

3) *il secondo periodo è soppresso.*

68. 38. Cubeddu.

Al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: 5 settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 7 settimane, *al secondo periodo, le parole:* 4 settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 6 settimane e, *al terzo periodo, dopo le parole:* fiere e congressi, *sono inserite le seguenti:* ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, le parole: 11.521,9 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 16.642,7.

Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), al primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: 5 settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 7 settimane, *al terzo periodo, le parole:* 4 settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 6 settimane e, *al quarto periodo, dopo le parole:* fiere e congressi, *sono inserite le seguenti:* ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, le parole: 1.642,9 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 2.373.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è posticipata al 1° gennaio 2021.

68. 80. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), al primo periodo, le parole: 5 settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 7 settimane, *al secondo periodo, le parole:* 4 settimane *sono sostituite dalle seguenti:* 6 settimane e, *al terzo periodo, sostituire le parole:* Esclusivamente per i

datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire, *con le seguenti*: Per i datori di lavoro è possibile usufruire.

Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), al primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5 settimane con le seguenti: 7 settimane, al terzo periodo, sostituire le parole: 4 settimane con le seguenti: 6 settimane e, al quarto periodo, sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire, con le seguenti: Per i datori di lavoro è possibile usufruire.

68. 111. Padoan, Cenni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori dieci settimane.

68. 104. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori otto settimane.

68. 67. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo apportare le seguenti modifiche:

a) le parole per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 sono soppresse;

b) le parole fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter sono sostituite dalle seguenti fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter;

c) le parole da: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori *fino a:* durata

massima di quattordici settimane *sono soppresse.*

68. 73. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori con attività stagionale è possibile usufruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 » di cui al periodo precedente per periodi, anche non continuativi, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.;

b) al secondo periodo sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

68. 39. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo e terzo periodo, con i seguenti: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma entro il 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. I predetti periodi di fruizione di cassa integrazione, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora la cassa sia stata fruita per una riduzione parziale dell'orario di lavoro. Per i settori tenuti alla sospensione delle attività sino alla data del 1° settembre 2020, è riconosciuto un ulteriore periodo di durata massima di nove settimane del trattamento di cui ai presente comma.

68. 112. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 22-ter *sono aggiunte le seguenti:* Esclusivamente per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti

parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e.

68. 28. Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 17 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sopprimere le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.

68. 48. Andreuzza, Lucchini, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: « 800 milioni di euro per l'anno 2020 e » e all'articolo 176, comma 7, le parole: « in 1.677,2 milioni di euro per

l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020 ».

68. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e *e all'articolo 176, comma 7, le parole:* in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020.

68. 83. Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: 800 milioni di euro per l'anno

2020 e e all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020.

68. 57. Paolo Russo, Vietina, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dai vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane *sono sostituite dalle seguenti:* Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 » per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

68. 18. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: Esclusivamente sono aggiunte le seguenti: per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e.

68. 27. Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: esclusivamente per i datori di lavoro *aggiungere:* dei servizi educativi per l'infan-

zia, nel caso di sospensione dell'attività regolarmente prevista,.

68. 34. Carinelli, Barzotti.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola* turismo *sono aggiunte le seguenti:* nonché degli stabilimenti termali;

2) *dopo la parola* cinematografiche *sono aggiunte le seguenti:* nonché del settore della ristorazione;

3) *la parola* quattro *è sostituita dalla parola:* 9;

4) *la parola* quattordici *è sostituita dalla parola:* 18.

68. 37. Cubeddu, Invidia, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Cominardi, Villani, Tripiedi.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo la parola* turismo *sono aggiunte le seguenti:* e stabilimenti termali e *dopo la parola* cinematografiche *sono inoltre aggiunte le seguenti:* , ristorazione.

2) *al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:*

« g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al

comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.” ».

68. 29. Cubeddu.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, terzo periodo, dopo la parola turismo sono inserite le seguenti: e i settori collegati, quali terme, agenzie di viaggi, charter nautici, trasporto bus turistici, impianti di risalita, nonché per i settori, sostituire le parole: fiere e congressi con le seguenti: fiere, eventi e congressi e sostituire le parole: parchi divertimento con le seguenti: parchi a tema, parchi giochi, parchi divertimento.

68. 30. D’Alessandro.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo la parola: turismo sono aggiunte le parole: , ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente,.

68. 19. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: incluse le attività con codice ateco 49.39.09, che svolgono attività di trasporto, limitatamente ai servizi turistici.

68. 46. Di Stasio.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: turismo, inserire le seguenti: inclusi gli stabilimenti termali,.

68. 117. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei settori turismo, inserire la seguente: , termali.

68. 132. Tabacci.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: fiere e congressi, aggiungere le seguenti: ristorazione, organizzazione di feste e cerimonie.

Conseguentemente, all’articolo 70, comma 1, lettera a), quarto periodo dopo le parole: fiere e congressi, aggiungere le seguenti: ristorazione, organizzazione di feste e cerimonie.

68. 95. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.

Conseguentemente, all’articolo 70, al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.

68. 81. Mazzetti, D’Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D’Ettore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.

Conseguentemente, all’articolo 70, al comma 1, lettera a), dopo le parole: fiere e congressi, sono inserite le seguenti: ristorazione, matrimoni ed attività connesse,.

68. 105. Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , fiere e congressi, inserire le seguenti: incluse le attività con codice ateco 49.39.09, 49.32.20, che svolgono attività di trasporto, limitatamente ai servizi turistici.

68. 45. Di Stasio, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

* **68. 109.** De Menech.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi aggiungere le seguenti: per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

* **68. 123.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 1.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 41.** Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 87.** Comaroli, Garavaglia, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 96.** Fassina.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 108.** Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 120.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: congressi, *aggiungere le parole:* servizi educativi e scolastici.

** **68. 129.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: congressi, *aggiungere le seguenti:* servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado.

68. 102. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spina, Ruffino, Bagnasco, Cattaneo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , parchi divertimento, *sono inserite le seguenti:* beni culturali, imprese culturali dello spettacolo, scuole di danza, spettacoli viaggianti.

68. 66. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, *dopo le parole:* parchi divertimento *aggiungere le seguenti:* Giardini zoologici, quali Bio Parchi, Acquari e Parchi Faunistici,.

68. 71. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: spettacolo dal vivo, *aggiungere le seguenti:* produzione e post produzione cinematografica.

68. 43. Alaimo, Giarrizzo, Luca De Carlo.

Al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* del settore della ristorazione e del settore cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e *post* scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;

sopprimere la lettera b).

68. 91. Porchietto.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: le sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e *post* scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;

b) sopprimere la lettera b).

68. 110. Buratti, Mura.

Al comma 1, lettera a) quarto periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* dei servizi all'infanzia e dei servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.

68. 115. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* della formazione professionale, lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, del settore termale, scuole private e scuole paritarie facenti parte del

sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle mense scolastiche, delle pulizie scolastiche, centri benessere con saune e bagni turchi, dei parcheggi nei porti e aeroporti, dei servizi pullman non di linea e dei servizi di bus turistici.

68. 113. Serracchiani, Martina, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zardini, Bonomo, Miceli, Rotta, Quarapelle Procopio, Rossi.

Al comma 1, lettera a), al terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* nonché della formazione professionale.

68. 42. Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus.

68. 51. Torto, Scagliusi, Faro, Manzo.

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

68. 8. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21.

68. 128. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.

* **68. 7.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.

* **68. 62.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.

* **68. 94.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.

* **68. 98.** Zanettin.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero degli autoservizi pubblici non di linea.

** **68. 75.** Bergamini.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero degli autoservizi pubblici non di linea.

** **68. 2.** Paita.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche *sono aggiunte le parole:* , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus.

68. 74. Bordo.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *sono aggiunte le seguenti:* nonché per tutti gli altri datori di lavoro la cui sospensione dell'attività è stata prolungata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.

* **68. 90.** D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *sono aggiunte le seguenti:* nonché per tutti gli altri datori di lavoro la cui sospensione dell'attività è stata prolungata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.

* **68. 26.** Ungaro.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* nonché per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale a ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati in relazione ai suddetti dipendenti.

68. 35. Cominardi, Tripiedi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Manzo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche *sono aggiunte le seguenti:* e della ristorazione collettiva.

68. 4. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche *aggiungere le seguenti:* servizi socioeducativi territoriali.

68. 99. Ruffino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, scuole private, centri benessere con saune e bagni turchi.

68. 118. Zardini.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo le parole:* le sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi;

2) *sopprimere la lettera b).*

68. 14. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore di soggetti operanti nel settore dello spettacolo e del cinema.

68. 36. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinemato-

grafiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 68. 58.** Paolo Russo, Versace, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 68. 84.** Novelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 68. 85.** Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 68. 116.** Lorenzin.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 68. 21.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *con le seguenti:* spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.

*** 68. 47.** Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: sale cinematografiche ag-

giungere le seguenti: e della ristorazione collettiva.

68. 82. Elvira Savino, Spena.

Al comma 1, lettera a):

1) *dopo la parola: massima sostituire la parola: quattordici con la parola: venti;*

2) agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 18 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il 2020 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

3) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

68. 40. Sarli.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: quattordici settimane aggiungere il seguente periodo: Per i locali da ballo le disposizioni sono da intendersi in modo continuativo fino alle due settimane successive all'ottenimento della dichiarazione di conformità. Per le aziende esercenti le attività di organizzazione di Festival pubblici le disposizioni si applicano fino al marzo 2021.

68. 70. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima

di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.

68. 78. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 70, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente capoverso: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.

68. 134. Fassina.

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.

68. 135. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: Per i soli datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo prece-

dentemente concesso fino alla durata massima di diciotto settimane.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 790 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2020.

68. 126. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso lettera a), dopo il terzo periodo è inserito il seguente:* Analoga facoltà di cui al periodo precedente è concessa ai datori di lavoro iscritti ai Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nei limiti delle risorse finanziarie già acquisite ai Fondi medesimi.;

b) *al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:* Dalla previsione di cui al quarto periodo del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **68. 31.** Mura, Buratti, Topo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso lettera a), dopo il terzo periodo è inserito il seguente:* Analoga facoltà di cui al periodo precedente è concessa ai datori di lavoro iscritti ai Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nei limiti delle risorse finanziarie già acquisite ai Fondi medesimi.;

b) *al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:* Dalla previsione di cui al quarto periodo del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **68. 107.** Serracchiani, Navarra, Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Viscomi.

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.

68. 119. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente capoverso: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 20 settimane di trattamento fino al 31 dicembre 2020.

68. 124. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.

68. 23. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **68. 24.** Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **68. 64.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **68. 61.** Biancofiore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **68. 88.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi..

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai decreti interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove ha sede legale l'impresa. »;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai decreti interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo. »;

c) alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole « alla data del » sono sostituite con le parole: « a far data dal ».

- * **68. 63.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario *sino a:* della comunicazione preventiva, *con le seguenti:* nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

- * **68. 65.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario *sino a:* della comunicazione preventiva, *con le seguenti:* nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

- * **68. 77.** Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti

anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva *con le seguenti*: per l'assegno ordinario.

68. 44. Cabras.

Al comma 1, punto b) sostituire le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, *con le parole:* L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

68. 101. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, *aggiungere le seguenti:* L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

68. 53. Rampelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva *aggiungere le seguenti:* Tali oneri procedurali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.

68. 89. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settem-

bre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. ».

* **68. 32.** Mura, Buratti, Topo.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. ».

* **68. 106.** Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in ac-

que interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.;

b) al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

68. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: « 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, ai tirocinanti impegnati nei tirocini di inclusione sociale. ».

68. 68. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono alle imprese iscritte alla data del 23 febbraio 2020 l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le imprese non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che non occupino più di cinque unità lavorative potranno

accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al successivo articolo 22. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

68. 60. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

68. 55. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

Conseguentemente, al comma sostituire la parola: 490 con la seguente: 1490 e dopo la parola 265 inserire le seguenti: quanto a 490,4 milioni di euro, quanto a 1.000 milioni si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come ri-

determinate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

68. 49. Mandelli, Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

* **68. 5.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

* **68. 103.** Pastorino.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

* **68. 122.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere i seguenti periodi: Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma, le imprese devono risultare iscritte ai Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 da almeno sei mesi ed essere in regola con la contribuzione per gli ultimi sei mesi. Ai beneficiari dell'assegno ordinario, anche con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.

68. 114. Serracchiani, Viscomi, Lepri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano

la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

* **68. 13.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

* **68. 33.** Mor.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute.

68. 16. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche.

68. 52. Rampelli, Bellucci, Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

1. Ai lavoratori che operano nei servizi di ristorazione scolastica, aziendale e dei pubblici servizi, con mansioni di preparazione e distribuzione dei cibi, nonché per le operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature degli ambienti adibiti alla erogazione dei pasti, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, un'indennità mensile pari a 300 euro per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulata con le indennità di cui agli arti-

coli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì:

a) ai soggetti di cui all'articolo 103;

b) ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime;

c) ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata in misura corrispondente.

3. Nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 risultino già percettori dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o per i quali le aziende abbiano deciso di ricorrere al Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, richiedendo l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e per i quali l'ammontare dei benefici in questione risulti inferiore a quello dell'indennità di cui al comma 1, la medesima indennità può essere richiesta ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei benefici sia pari alla somma di cui al comma 1.

4. A decorrere dal 1° luglio 2020 e comunque fino alla riapertura dei plessi scolastici, dei locali pubblici e aziendali, e alla conseguente ripresa dell'attività lavorativa secondo le modalità precedenti alla sospensione dei servizi erogati, ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità mensile di disoccupazione pari all'80 per cento della retribuzione lorda.

68. 010. Costanzo.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, erogati mediante documenti di legittimazione in formato elettronico, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 3.000 all'anno, elevato ad euro 6.000 all'anno in caso di beni e servizi resi in favore dei lavoratori destinatari delle misure in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se il predetto valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite di cui

al precedente comma, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

* **68. 03.** Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, erogati mediante documenti di legittimazione in formato elettronico, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 3.000 all'anno, elevato ad euro 6.000 all'anno in caso di beni e servizi resi in favore dei lavoratori destinatari delle misure in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del Titolo II del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se il predetto valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite di cui al precedente comma, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

* **68. 08.** Mor.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività ».

68. 09. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4,

secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1,350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

68. 07. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale « emergenza COVID-19 ») concessi alle aziende che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148 o eventuali limiti di ricorso alla CIGS derivanti da accordi già sottoscritti.

2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente comma e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. In deroga alla condizione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale richiesti con procedure avviate nel periodo di emergenza epidemiologica tutti i lavoratori assunti alla data del 17 marzo 2020.

68. 06. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Estensione CIG per il settore turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospet-

tica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

68. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Proroga semestrale dell'integrazione salariale ordinaria per le imprese del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

68. 02. Pentangelo.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Integrazione salariale nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

68. 04. Rosato.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 », per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

68. 05. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

ART. 69.

Sopprimerlo.

69. 5. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « per un periodo non superiore a nove

settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter »; *con le parole*: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

69. 2. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « per un periodo non superiore a nove

settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente finito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter » *con le seguenti*: « per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 ».

*** 69. 3.** Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « per un periodo non superiore a nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente finito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter » *con le seguenti*: « per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 ».

*** 69. 8.** Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Al comma 1 lettera a), le parole: per una durata massima *fino a*: dell'articolo 22-ter *sono sostituite dalle seguenti*: per una durata massima di trentadue settimane per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

Al comma 1 lettera b), le parole: 828,6 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 2.600 milioni di euro.

Al comma 2 le parole: pari a 490,4 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 1.261,80 milioni di euro.

69. 9. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: « 31 agosto 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

sostituire le parole: « 31 ottobre 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

69. 7. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ulteriori cinque settimane con le seguenti: ulteriori otto settimane.

69. 4. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter.

69. 6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria in atto, per tutte le istanze presentate fino al 31 dicembre 2020 in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed impreveduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, così come attuato dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero del lavoro n. 94033 del 2016, non si applica l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

69. 10. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

« 8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19 di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, se-

condo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”. ».

69. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

ART. 70.

Sopprimerlo.

70. 33. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 » e, all'ultimo periodo, le parole: « né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono soppresse;

2) *al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: « Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015 »;

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

70. 47. Fassina, Epifani.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « ventisette settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 » e, all'ultimo periodo, le parole: « né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono soppresse;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: « Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015. ».

70. 6. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Leggnaoli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale ».

70. 2. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 » e, all'ultimo periodo, le parole: « né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono soppresse.

* **70. 10.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 » e, all'ultimo periodo, le parole: « né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono soppresse.

* **70. 65.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente:* per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

70. 9. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

* **70. 22.** Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire i primi tre periodi con il seguente: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

* **70. 48.** Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* al comma 1, primo periodo, *aggiungere le seguenti:* dopo le parole « Le Regioni e Province autonome » sono aggiunte le seguenti: « o il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni »;

b) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: « 2-bis. Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1.1 lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020. ».

70. 25. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole « del settore privato, » sono aggiunte le seguenti: « anche se sottoposti a procedure concorsuali » nonché, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro, sono aggiunte le seguenti: anche se sospeso.

70. 51. Mura, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;*

b) *al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;*

c) *sopprimere il quarto periodo.*

*** 70. 4.** Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava, Bellachioma, Cavandoli.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;*

b) *al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;*

c) *sopprimere il quarto periodo.*

*** 70. 23.** Marin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;*

b) *al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;*

c) *sopprimere il quarto periodo.*

*** 70. 40.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;*

b) *al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;*

c) *sopprimere il quarto periodo.*

*** 70. 72.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), primo periodo, le parole: 31 agosto 2020 sono sostituite con le seguenti: 31 dicembre 2020*

b) *alla lettera a) terzo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti 31 dicembre 2020.*

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

70. 37. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, lettera a) primo periodo, le parole: cinque settimane con le seguenti: nove settimane per i periodi decorrenti dal 31 agosto 2020 al 31 ottobre 2020, per la durata massima di 18 settimane.

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

70. 17. Cubeddu, Invidia, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: incrementate di ulteriori cinque settimane con le seguenti: incrementate di ulteriori otto settimane.

70. 31. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il terzo periodo;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro fino a: di quattordici settimane, con le seguenti: È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma entro il 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto*

disciplinato dall'articolo 22-quater. I predetti periodi di fruizione di cassa integrazione, pari complessivamente a diciotto settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora la cassa sia stata fruita per una riduzione parziale dell'orario di lavoro. Per i settori tenuti alla sospensione delle attività sino alla data del 1° settembre 2020, è riconosciuto un ulteriore periodo di durata massima di nove settimane del trattamento di cui al presente comma.

70. 52. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;*

b) *al quarto periodo, sopprimere le parole da: Per i datori di lavoro dei settori turismo fino a: quattordici settimane.*

Conseguentemente all'articolo 71 sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

70. 32. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter con le seguenti: fruibile entro il 31 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 22-ter.

70. 34. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter., aggiungere il seguente periodo: È infine prevista la possibilità di poter usufruire delle settimane residue rispetto al monte previsto anche oltre la data del 31 ottobre 2020 ed entro marzo 2021 per le imprese turistiche di cui

all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

70. 57. Raciti.

Al comma 1, lettera a) sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli ulteriori oneri derivanti dal quarto periodo della lettera a) del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

70. 21. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbatto, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente di-

sposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 70. 7.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 70. 24.** Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente di-

sposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020.

* **70. 39.** Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. *con le seguenti:* Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), p), q), r), in deroga a quanto stabilito dai precedenti periodi, è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

70. 14. D'Alessandro, Moretto.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. *con le seguenti:* Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per pe-

riodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

70. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole: dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,.

* **70. 28.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sopprimere le parole: dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,.

* **70. 69.** Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* turismo *aggiungere le seguenti:* nonché degli stabilimenti termali;

2) *dopo la parola:* cinematografiche *aggiungere le seguenti:* nonché del settore della ristorazione;

3) *sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* nove;

4) *sostituire la parola:* quattordici *con la seguente:* diciotto.

70. 16. Cubeddu, Invidia, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), quarto periodo, dopo la parola:* turismo *aggiungere le seguenti:* e stabilimenti termali *e dopo la parola:* cinematografiche *aggiungere le seguenti:* , ristorazione.

b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari. ».

70. 13. Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.

* **70. 3.** Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: dei settori turismo, aggiungere le seguenti: delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione

di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.

* **70. 50.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1 lettera a), quarto periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: inclusi gli stabilimenti termali,.

70. 61. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: , termale.

70. 70. Tabacci.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, aggiungere le seguenti: beni culturali, danza, teatro, spettacoli viaggiatori.

70. 29. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: settore trasporto persone pubblico non di linea e turistico.

* **70. 27.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: settore turismo aggiungere le seguenti: settore trasporto persone pubblico non di linea e turistico.

* **70. 68.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei

settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 1.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 19.** Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 45.** Fassina.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 49.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 56.** Gregorio Fontana.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 64.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: servizi educativi e scolastici.

**** 70. 67.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: fiere e congressi, *aggiungere le seguenti*: , scuole private che gestiscono asili nido e servizi per l'infanzia,.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, *con le seguenti*: 500 milioni.

70. 41. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi *aggiungere le seguenti*: , per i datori di lavoro gestori delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2012.

70. 71. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti*: della formazione professionale, lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, del settore termale, scuole private e scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 2 della legge 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle mense scolastiche, delle pulizie scolastiche, centri benessere con saune e bagni turchi, dei parcheggi nei porti e aeroporti, dei servizi pullman non di linea e dei servizi di bus turistici.

70. 58. Serracchiani, Martina, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zardini, Bonomo, Miceli, Rotta, Quarapelle Procopio, Rossi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti*: della formazione pro-

fessionale, lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, del settore termale, scuole private e scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 62 del 2000 e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle mense scolastiche, centri benessere con saune e bagni turchi, dei parcheggi nei porti e aeroporti, dei servizi *pullman* non di linea e dei servizi di bus turistici.

70. 59. Serracchiani, Martina, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zardini, Bonomo, Miceli, Rotta, Quarapelle Procopio, Rossi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* lavanderie industriali che operano nel settore turistico e alberghiero, turismo organizzato ed eventi, agenzie turistiche, scuole private, centri benessere con saune e bagni turchi.

70. 62. Zardini, Gavino Manca.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo, *aggiungere le seguenti:* produzione e *post* produzione cinematografica.

70. 20. Alaimo, Giarrizzo.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, *aggiungere le seguenti:* e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore di soggetti operanti nel settore dello spettacolo e del cinema.

70. 18. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, *ag-*

giungere le seguenti: nonché delle scuole paritarie,.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge.

70. 5. Belotti.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: I dipendenti delle scuole private e paritarie.

70. 15. Olgiate.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al quarto periodo, sopprimere, le parole:* a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.

70. 63. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a) al quarto periodo dopo le parole: quattordici settimane *sono aggiunte le seguenti:* per i soli datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente

concesso fino alla durata massima di diciotto settimane.

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2020.

70. 73. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* nazionali e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di nove settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020.*

70. 38. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di venti settimane di trattamento fino al 31 dicembre 2020.*

70. 66. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole: « fino a cinque dipendenti » sono sostituite con le seguenti: « fino a dieci dipendenti ».

70. 26. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

« *a-bis*) sono soppresse, al comma 1, le parole da: “previo accordo” fino a: “per i datori di lavoro”;

a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“*1-bis*. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.” ».

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis*. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: “di cui al presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma *1-quinquies* del presente decreto.” ».

70. 36. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) al comma 1, le parole da: « previo accordo » sino a: « per i datori di lavoro » sono soppresse;

a-ter) dopo il comma 1, sono aggiunti insequenti:

« 1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1. »

70. 30. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariate con causale « emergenza COVID-19 » possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.

70. 11. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma,

Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e possono individuare le imprese e le unità produttive del settore marittimo per le quali è consentito l'accesso alla cassa integrazione in deroga, in alternativa al ricorso alle prestazioni del fondo di solidarietà del comparto marittimo.

70. 55. Gariglio, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

« 6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.

6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. ».

* **70. 44.** Palazzotto, Fassina.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;

g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

« 6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.

6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. ».

* **70. 54.** Miceli, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Palazzotto, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

« 8-sexies. Per l'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima indicata al comma 8-quater, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dei commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, previo accertamento delle stesse di intesa con l'INPS e comunicazione delle medesime al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non possono in ogni caso in ogni caso essere emessi altri provvedimenti concessori. »

70. 60. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle società a partecipazione pubblica,.

70. 35. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo

2020, n. 18 è estesa agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

70. 46. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziati ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.

70. 53. Mura, Viscomi, Serracchiani, Grilbaudo, Carla Cantone, Lepri.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale « emergenza COVID-19 » è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.

70. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*** 70. 02.** Pentangelo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **70. 03.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di trentadue settimane, comunque entro il mese di ottobre 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si fa fronte ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.

70. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **70. 06.** Fassina.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **70. 07.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*.

(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **70. 011.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*.

(Proroga semestrale delle misure per la erogazione della cassa integrazione salariale in deroga nel settore del turismo)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **70. 016.** Rosato.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*.

(Incremento periodo integrazione salariale per settore turismo)

1. In aggiunta alle settimane già previste dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dagli articoli 68 e 70 del presente decreto-legge, la durata dei trattamenti di cui ai medesimi articoli è incrementata di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro del settore turismo.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga

che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.

70. 08. Della Frera.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

1. Alle aziende del settore alberghiero, della ristorazione e termale che rinunciano espressamente alle misure di cui agli articoli 68 e 70 è riconosciuto alternativamente, per il periodo di vigenza delle misure emergenziali, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 1.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa corrispondente alle risorse destinate dagli articoli 68 e 70 per le imprese del settore alberghiero, della ristorazione e termale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le modalità attuative del riconoscimento della decontribuzione di cui al comma 1.

70. 05. Bonomo, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-*sexies*.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni. ».

70. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ciascun licenziamento effettuato da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ridotta del 90 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 milioni per l'anno 2020 e 1300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge;

b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

70. 010. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Modifiche all'articolo 22-bis in materia di iniziative di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)

1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

70. 012. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiaco, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)

1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto.

70. 013. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, il campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, la cui disciplina è contenuta nel Titolo I Capi 1 e 2, del 14 settembre 2015, n. 148, è esteso a tutti i datori di lavoro dei settori privati, ad eccezione del lavoro domestico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, è stabilita la misura del contributo ordinario e dell'e-

ventuale contributo addizionale a valere per l'anno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo medesimo.

2. I Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo medesimo, limitatamente all'anno 2021, uniformano la contribuzione a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2001, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno al reddito e all'occupazione, alimentato con fondi europei e nazionali, anche mediante trasferimento di disponibilità da altri fondi che presentano disponibilità non utilizzate.

4. Il Fondo è destinato a finanziare politiche regionali di riduzione della disoccupazione attraverso misure che incentivano l'occupazione a orario ridotto con un temporaneo sostegno al reddito in favore di disoccupati, di lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati, qualora siano sospesi dal lavoro e privi di ammortizzatori sociali, e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, primo comma,

5. Per il primo anno di sperimentazione i criteri di ripartizione del fondo e le linee guida delle misure da attivare sono definite con l'intesa di cui al comma 3.

6. Le Regioni e Province Autonome possono con legge regionale istituire fondi regionali analoghi, al fine di incrementare con risorse regionali le risorse.

70. 014. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Misure di sostegno per i lavoratori stagionali del trasporto aereo)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le

parole: « stagionali del settore turismo » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi i lavoratori stagionali del trasporto aereo, ».

70. 015. Grimaldi.

ART. 71.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:

Art. 22-ter.

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo mas-

simo di quattordici settimane ovvero 18 o 27 per le *ex* zone gialle e rosse delle regioni Lombardia Veneto ed Emilia, come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-*quater*.

(Trattamento di integrazione salariale in deroga « Emergenza COVID-19 » all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane ovvero 13 o 22 per le *ex* zone gialle e rosse delle regioni Lombardia Veneto ed Emilia, riconosciuti dalle regioni, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'INPS indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato, L'INPS provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più di 4 regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 sarà trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede INPS territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma per ciascun mese di erogazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già

autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies.

(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265.

71. 15. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole:* fruibili per i periodi

decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato effettivo della spesa e dei pagamenti della cassa integrazione, assegno ordinario, cassa straordinaria e in deroga a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di predisporre eventuali nuovi interventi anche per un calcolo e una definizione diversa dei trattamenti di integrazione salariale.

1-ter. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, sono autorizzate a impiegare i fondi residui per prorogare la mobilità in deroga ai lavoratori che abbiano terminato il trattamento Naspi.

71. 6. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter » (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

* **71. 3.** Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter » (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

* **71. 8.** Marrocco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter » (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), *comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

* **71. 11.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter » (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali), *comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

* **71. 16.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », comma 1, sostituire le parole: per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 *con le seguenti:* entro il 31 ottobre.

71. 9. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », secondo periodo, sostituire le parole: massimo di quattordici settimane *con le seguenti:* precedentemente richiesto.

71. 7. Tripiedi, Invidia, Cadeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quater », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede INPS territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la mede-

sima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni.

71. 2. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quater » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Nel caso in cui la domanda comprenda un periodo composta da più mesi, L'INPS dispone l'anticipazione degli altri mesi entro la fine del mese successivo a ciascuno di essi. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del lavoratore degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o riduzione dell'attività. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel

periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis.* Nel caso in cui il datore di lavoro si avvale della possibilità di anticipare al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, l'INPS autorizza le domande e dispone la possibilità per lo stesso di portare le somme anticipate a conguaglio con i debiti nel sistema *Uniemens* entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

71. 1. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quarter », sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.

* **71. 4.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quarter », sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.

* **71. 13.** Fassina, Epifani.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quarter », dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. I datori di lavoro che stipulino accordi, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assisten-

ziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento.

6-ter. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal mese di luglio 2020 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il giugno del 2022.

6-quater. L'ammontare del trattamento d'integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2022, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

6-quinquies. Alle imprese che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, è corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo è erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.

6-sexies. L'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

6-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a tutte le imprese turistiche – alberghiere, del comparto della ristorazione collettiva e gli enti del terzo settore, e alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali a seguito dell'emergenza COVID-19.

6-octies. Nel contratto di solidarietà sono determinate anche le modalità attraverso le quali l'Impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

6-nonies. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma decimo, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

6-decies. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma decimo comporta una corrispondente riduzione del trattamento d'integrazione salariale ovvero del contributo previsto dai commi precedenti.

71. 14. Dal Moro.

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quinquies », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 1 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa.

2-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: « del settore privato, » sono inserite

le parole: « anche se sottoposti a procedure concorsuali » nonché, dopo le parole: « in costanza di rapporto di lavoro, » sono inserite le seguenti: « anche se sospeso ».

71. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Frassini.

Dopo l'articolo 71, aggiungere i seguenti:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta; dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore richiamato in servizio nei periodi di cui agli articoli 68 e 70, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 71-ter.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le nuove assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Al datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le

assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 71-quater.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b-bis*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « nel territorio della provincia di Bolzano » sono soppresse.

71. 021. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo dei lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento

per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 71. 010.** Paolo Russo, Zanella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo dei lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020

sono sostituite dalle seguenti: 590 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 71. 022.** Lorenzin.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.

**** 71. 01.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.

**** 71. 04.** Mazzetti.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.

**** 71. 05.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. Al comma 2, articolo 57, del decreto legislativo 26 marzo 2001, sono aggiunte le parole: « fatti salvi i trattamenti da rendersi nei confronti dei dipendenti di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 o di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

71. 02. Baratto.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. All'articolo 33 comma 4 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: « 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nella loro qualità di datori di lavoro ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

71. 03. Baratto.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) di cui alla

legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), di cui alla all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella loro qualità di datori di lavoro ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9.000.000 di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi da ripartire » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

71. 08. Baratto.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 176, comma 7, le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: in 1.477,2 milioni di

euro per l'anno 2020 e in 133,8 milioni di euro per l'anno 2021.

71. 09. Paolo Russo, Zanella, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei benefi-

ciari e dell'importo del beneficio economico.

71. 012. Andreuzza, Lazzarini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

71. 015. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1°

giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

* **71. 011.** Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che

sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

* **71. 016.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS

disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

71. 013. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione

non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

71. 014. Cominardi, Tripiedi, Invidia, Cadeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

71. 017. Bitonci, Sutto, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Delega al governo per l'anticipo bancario della Cassa Integrazione)

1. Per velocizzare l'erogazione delle spettanze previste nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 del

presente decreto, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre, nelle more del procedimento, l'anticipo bancario delle somme dovute attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.

2. Il termine per l'esercizio di tale delega è fissato in 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri di tale provvedimento si provvede con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

71. 018. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Contratto di solidarietà per emergenza COVID-19)

1. La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal mese di luglio 2020 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il giugno del 2022.

3. L'ammontare del trattamento d'integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2022, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

4. Alle imprese che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, è corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo è erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento.

5. L'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a tutte le imprese turistiche-alberghiere, del comparto della ristorazione collettiva e gli enti del terzo settore, e alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali a seguito dell'emergenza COVID-19.

7. Nel contratto di solidarietà sono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee

esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

8. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma decimo, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

9. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma decimo comporta una corrispondente riduzione del trattamento d'integrazione salariale ovvero del contributo previsto dai commi precedenti.

71. 020. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: « non titolari di pensione » aggiungere le seguenti: « , nonché ai lavoratori stagionali della pesca e ai lavoratori della pesca non impiegati in attività a causa di malattia o infortunio ».

71. 023. Benedetti.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Sostegno alla formazione continua)

1. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficino di trattamenti di integrazione salariale.

2. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.

71. 024. Viscomi, Miceli, Serracchiani, Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Bonomo.

ART. 72.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. »;

b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:

a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai

sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;

a-ter) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni»;

a-quater) al comma 6, le parole «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino ai 15 settembre 2020»;

c) alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.943 milioni di euro»;

d) al comma 2, prima della lettera *a)*, inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.206,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

c) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

72. 16. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera *a)* del comma 1 con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto

dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;

b) dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;

a-ter) al comma 4, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta giorni »;

a-quater) al comma 6, le parole: « per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 15 settembre 2020 »;

c) alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: « 1.569 milioni di euro » con le seguenti: « 2.355 milioni di euro »;

d) al comma 2, prima della lettera *a)*, inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista » sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.618,7 milioni di euro per

l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 942 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

72. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera *a)* del comma 1 con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico con-

gedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. »;

b) dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

a-bis) al comma 4, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta giorni »;

a-ter) al comma 6, le parole: « per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 15 settembre 2020 »;

c) alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: « 1.569 milioni di euro » con le seguenti: « 1.884 milioni di euro »;

d) al comma 2, prima della lettera *a)*, inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista » sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,147,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 471 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del

suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

72. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera *a)* del comma 1 con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. »;

b) dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto

previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto »;

a-ter) al comma 4, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

a-quater) al comma 6, le parole: « per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 15 settembre 2020 »;

c) alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: « 1.569 milioni di euro » con le seguenti: « 1,766 milioni di euro »;

d) al comma 2, prima della lettera *a)*, inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista » sono soppresse.

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di

cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

72. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)* sostituire il capoverso « 1. » con il seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, si ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambe i genitori lavoratori e possono essere usufruiti in forma giornaliera ed oraria »;

b) al comma 1, lettera *c)* dopo le parole: « 1200 euro » aggiungere le seguenti: « e le parole in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1,3 e 5 » sono

sostituite dalle seguenti: « per periodi diversi dalla fruizione della prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5, a prescindere dalle condizioni di cui al comma 4 »;

c) al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici »;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie per il contrasto al COVID-19, non concorrono al completamento dei limiti temporali di godimento di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 42.

72. 91. Gribaudo, Serracchiani, Rotta, Quartapelle Procopio, Pollastrini, Mura, Carla Cantone, Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cenni, Ciampi, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Nardi, Piccoli Nardelli, Pini, Prestipino, Schirò.

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 agosto, e sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni e sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti « 75 per cento della retribuzione ».

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro inserire le seguenti parole: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un

massimo di 400 euro al mese per figlio e al terzo periodo sostituire le parole periodo precedente con le seguenti primo periodo.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro;.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.

72. 28. D'Alessandro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 570 milioni.

72. 54. Carfagna, Gelmini, Palmieri, Anna Lisa Baroni, Spina, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 5.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 40.** Varrica.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e

sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 61.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 65.** Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 81.** De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 95.** Lacarra.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 99.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 106.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 109.** Giannone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.

*** 72. 117.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto.

*** 72. 11.** Toccafondi, D'Alessandro, Vitiello, Moretto.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « per un periodo continuativo o frazionato », aggiungere le seguenti: « , anche su base oraria, »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 luglio 2020, la fruizione del congedo su base oraria è consentita in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero. ».

72. 34. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, lettera a) le parole: « non superiore a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a sessanta giorni ».

2. Al comma 1, lettera c) le parole: « 1200 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1800 euro ».

72. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) le parole: « 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 40 giorni » e le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento »;

b) al comma 1, lettera c) le parole: « 1200 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1500 euro ».

72. 33. Toccafondi.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « per i figli di età non superiore ai 12 anni, » con le seguenti: « per i figli di età non superiore ai 14 anni, »

2) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « 7.569 milioni di euro » con le seguenti: « 1.882 milioni di euro »;

3) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « al comma 3 » inserire le seguenti: le parole « dei figli minori fino a 12 anni di età », sono sostituite con le seguenti: « dei figli minori fino ai 14 anni di età, e »;

4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « 67,6 milioni di euro » con le seguenti: « 81,12 milioni di euro »;

5) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 326,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7 ».

72. 72. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con 75 per cento della retribuzione.

72. 62. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti: 75 per cento della retribuzione.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.

72. 53. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Versace, Spina, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 72. 100.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 72. 4.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 72. 66.** Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 72. 80.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 72. 108.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 72. 118.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento della retribuzione con le seguenti: 70 per cento della retribuzione.

72. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Al comma 1, lettera a), le parole: 50 per cento della retribuzione, inserire le seguenti: fatti salvi i nuclei familiari mono-

genitoriali, per i quali l'indennità è pari al 70 per cento della retribuzione.

72. 71. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.

*** 72. 30.** Marco Di Maio, Noja.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.

*** 72. 57.** Versace.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.

*** 72. 32.** Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.

*** 72. 46.** Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall'Osso, Bagnasco.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 757,7 milioni.

*** 72. 92.** De Maria.

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano utilizzato interamente il congedo di cui al medesimo comma e che non hanno usufruito interamente del congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono usufruire della parte residua di detto congedo con le modalità di cui al medesimo comma, entro il 31 luglio 2020, per i figli di età non superiore a 12 anni, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 ».

2) Alla lettera c) dopo le parole: « al comma 8 » inserire le seguenti: « di cui ai commi 1, » sono inserite le seguenti: « 1-bis, »;

3) dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) al comma 10, dopo le parole: « commi 1 » sono inserite le seguenti: « , 1-bis ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 790.

72. 74. Musella, Zangrillo, Cannatelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: « Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all'articolo 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori lavoratori autonomi durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono convertiti nel congedo di cui al presente comma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Durante la fruizione del congedo parentale di cui al presente comma i lavoratori autonomi rimangono iscritti nel rispettivo AGO INPS ».

72. 97. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « , ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore ».

72. 24. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: « I congedi possono essere utilizzati a giornata intera, a mezza giornata oppure a blocchi di due ore ».

72. 56. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Prestigiaco, Bagnasco, Anna Lisa Baroni, Siracusano.

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica con riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità. ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 780 milioni di euro per l'anno 2020.

72. 22. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro *aggiungere le seguenti:* In alternativa, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 possono trasformare il loro contratto da tempo pieno a tempo parziale, di concerto con il datore di lavoro, svolgendo la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo tre mesi e reiterarle per una sola volta nell'arco del triennio.

72. 77. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Bruno Bossio.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o

privato e ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS con un taglio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 769 milioni.

72. 6. Noja, Moretto.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consenta al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reitararle per una sola volta nell'arco del quadriennio.

In questo caso, al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento per la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore.

Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.

72. 43. Maglione.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino

al 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. »;

b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « 1.569 milioni di euro » con le seguenti: « 1.769 milioni di euro »;

c) al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: « e, le parole "in alternativa alla prestazione di cui al comma 1" sono soppresse. ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

72. 18. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8, le parole: « un bonus » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più bonus » e le parole: « 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il bonus è erogato, in alternativa, diretta-

mente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

* **72. 58.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8, le parole: « un *bonus* » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più *bonus* » e le parole: « 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

* **72. 69.** Bond, Baldini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8, le parole: « un *bonus* » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più

bonus » e le parole: « 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

* **72. 88.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8, le parole: « un *bonus* » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più *bonus* » e le parole: « 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

* **72. 107.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 8, le parole: « un *bonus* » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più *bonus* » e le parole: « 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del *bonus* per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato all'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

* **72. 121.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

72. 103. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 8, aggiungere le parole: sopprimere le parole « , in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e », e sostituire le parole: « possibilità di scegliere la corre-

sponsione », con le parole: « possibilità della corresponsione », inoltre.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 400 milioni.

72. 48. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: al comma 8, aggiungere le seguenti: dopo le parole « per i medesimi lavoratori beneficiari, » inserire le seguenti: « compresi coloro che hanno già usufruito di trenta giorni di specifico congedo nonché i lavoratori operanti in modalità di lavoro agile, ».

72. 111. Gebhard.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al comma 8 inserire le seguenti: le parole: « in alternativa » sono sostituite dalla seguente: oltre.

72. 75. Novelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1200 euro con le seguenti: 3000 euro;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.804 milioni di euro;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2000 euro con le seguenti: 5000 euro;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 102 milioni di euro.*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 463 milioni di euro.

72. 20. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli,

Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: 1200 euro, sono sostituite dalle parole: 1.200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo;

b) dopo le parole: innovativi per la prima infanzia, aggiungere le parole: Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 200 milioni.

72. 52. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spina, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.200 euro con le seguenti: 1200 euro più 200 euro per ciascun figlio oltre al primo.

Conseguentemente, sostituire le parole da: il bonus è erogato fino alla fine con il seguente periodo: il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come

modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

72. 1. Vitiello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1200 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;

b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.609 milioni di euro;

c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: 2000 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;

d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 67,6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

72. 21. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: dopo le parole effettuate nel periodo di cui al comma 1, inserire le seguenti: La stessa possibilità è riconosciuta, nel limite massimo complessivo di 600 euro, ai medesimi lavoratori che non abbiano fruito, al momento della richiesta, delle prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 per un numero di giorni superiore a quindici.

72. 73. Fassina.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro, inserire le seguenti: maggiorato

di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 600 milioni.

72. 47. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 3.** Vitiello.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 26.** Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Olgiate.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 60.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 67.** Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 83.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 101.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 104.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.

* **72. 119.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: 1.200 euro aggiungere le seguenti: maggiorato di 200 euro per ciascun figlio successivo al primo.

72. 39. Varrica.

Al comma c) dopo le parole: centri estivi aggiungere le seguenti: , anche organizzati da parrocchie oratori.

72. 112. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa, aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.

* **72. 27.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa,

aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.

* **72. 45.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: centri con funzione educativa e ricreativa, aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole sociali e fattorie sociali.

* **72. 70.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Martina.

Al comma 1, lettera c), le parole: ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, aggiungere le seguenti: , ivi incluse attività svolte nell'ambito dell'agricoltura sociale ai sensi della legge n. 141/2015, e fattorie didattiche.

72. 8. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prima infanzia aggiungere le seguenti: compresi quelli erogati da imprese che forniscono servizi di ausilio alla famiglia.

72. 76. Polverini.

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido limitatamente ai servizi educativi estivi per l'infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni.

72. 36. Barzotti, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Pallini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Lattanzio.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *All'ultimo periodo sostituire la parola: incompatibile con la seguente: compatibile;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti: è altresì compatibile con la percezione dello strumento di sostegno al reddito della cassa integrazione esclusivamente se parziale.*

72. 63. Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire la parola: incompatibile con la seguente: compatibile.

72. 64. Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

72. 41. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione. ».

72. 44. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. La fruizione del *bonus* di cui al comma 8 non è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

72. 9. D'Alessandro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La scelta tra il congedo e il *bonus* di cui al presente articolo è modificabile. In caso di passaggio dal congedo al *bonus*, l'importo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal *bonus* al congedo, il periodo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale all'importo del *bonus* usufruito.

72. 19. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo*

*di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.*

*** 72. 2.** Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.*

*** 72. 37.** Olgiati, Parisse, Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.*

*** 72. 38.** Varrica.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.*

*** 72. 51.** Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spina, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 59.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 68.** Bond, Baldini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 82.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro,

possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 94.** Lacarra.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 102.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 105.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i lavoratori di cui alla lettera *a)* che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.

* **72. 110.** Giannone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.*

*** 72. 120.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro, con le seguenti: 1.569 milioni di euro. Una quota di dette risorse, non inferiore a 300 milioni di euro, è finalizzata al rimborso degli oneri per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

72. 96. Quartapelle Procopio, Di Giorgi, Gribaudo, Rotta, Piccoli Nardelli, Berlinghieri.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il *bonus* di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un *bonus* di ulteriori 600 euro.*

72. 25. Parisse, Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Ianaro, Loreface, Sarli, Menga, Olgiati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis. Il *bonus* di cui al comma 8, articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla*

legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 150 milioni.

72. 42. Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 14 aprile 2020 le parole: « e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista » sono sostituite dalle parole: « e fino al 31 luglio 2020 ».

72. 90. Orfini.

Al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 » sono sostituire dalle seguenti: « delle prestazioni di cui all'articolo 23 ».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 267,6 milioni di euro;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

72. 17. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere,

Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 3, le parole da: « alla categoria » fino a: « operatori socio-sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 ».

72. 93. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , e dopo le parole: « operatori sociosanitari » sono inserite le seguenti: « nonché per tutti gli altri professionisti sanitari e sociosanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio ».

72. 50. Mandelli, Sacconi Jotti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, dopo le parole: medici, sono inserite le parole: dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 87,6 milioni di euro;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.

72. 31. Boldi, Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: « 72 ore » sono sostituite dalle seguenti: « 100 ore e i permessi non retribuiti previsti dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 40 ore. »;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 678,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 676,7 milioni ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

72. 78. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 1 le parole: « e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2020 ».

72. 13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ai lavori che usufruiscono dei congedi di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'anno 2020 è riconosciuto anche il diritto a uno o più

bonus da utilizzare, nel limite massimo complessivo di 600 euro, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, per le altre finalità di cui al suddetto articolo 23, comma 8, nonché per servizi di assistenza personale al figlio con disabilità. Tale *bonus* è utilizzabile secondo le modalità, procedure e termini, anche temporali, stabiliti dai predetti articoli 23, commi 8 e 9, e 25, comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 744 milioni.

72. 7. Noja.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge è possibile optare per una modalità diversa di fruizione dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto a quella impiegata in precedenza, computando i giorni di congedo o l'importo di *bonus* già fruito, entro i limiti massimi introdotti dalla presente disposizione.

72. 10. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 25, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: « medici » aggiungere le parole: « dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi, ».

72. 79. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche) per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didat-

tiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese sostenute e documentate, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma *e-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e di socializzazione (ludoteche), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, per il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie e ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati.

3-quater. All'onere recato dalle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

72. 55. Ferraioli.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibi-

lità della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. ».

* **72. 01.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. ».

* **72. 02.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Erogazioni liberali a lavoratori dipendenti)

1. Non concorrono a formare il reddito, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali concesse in occasione di particolari esigenze conseguenti all'emergenza epidemiologica

da COVID-19 non superiori nel periodo d'imposta a 500 euro.

72. 03. Pastorino.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Modifiche agli indicatori Isee e stato di emergenza del Paese)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero del lavoro si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente all'articolo 9 comma 3 lettera a) sostituendo la parola: « dodici » con la parola: « quattro ».

2. Il comma 1 si applica fino al 31 luglio 2020, anche ai soggetti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, che hanno subito un licenziamento, una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa a causa della pandemia da coronavirus; tenuto conto della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sulla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

72. 05. Sportiello, Sarli.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

1. Alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente è concesso di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il congedo è esteso ai seguenti soggetti:

a) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;

b) ai genitori di figli disabili senza limiti di età.

3. La disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

72. 06. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

ART. 73.

Al comma 1, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 6 » e.

73. 11. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « dodici giornate » con le seguenti: « diciotto giornate » e sostituire le parole « maggio e giugno 2020 » con le seguenti: « maggio, giugno e luglio 2020 »;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle

agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.

73. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 con le seguenti: e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.

Conseguentemente, al comma 2 la parola 604,7 è sostituita dalla seguente 1.209,4; Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 73. 5.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 con le seguenti: e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.

Conseguentemente, al comma 2 la parola 604,7 è sostituita dalla seguente 1.209,4; Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 73. 7.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, le parole: dodici giornate sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro giornate e dopo le parole: maggio e giugno sono inserite le seguenti: nonché luglio e agosto.

Conseguentemente, al comma 2 le parole: 604,7 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1209, 4 milioni.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 195,3 milioni.

*** 73. 9.** Versace.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 » con le seguenti: « e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020 ».

Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 73. 15.** De Toma, Rachele Silvestri, Bologna.

Al comma 1, dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 907,05 si provvede: quanto ad euro 800 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 5, e quanto a 107.5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

73. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.

Apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: « aprile 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di ulteriori complessive dodici diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020 ».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 907,05 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

73. 12. Stumpo, Fassina, Epifani.

Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la parola: trenta e le parole: nei mesi di maggio e giugno con le parole: fino al 30 settembre.

73. 8. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: e giugno con le seguenti: , giugno e luglio.

73. 6. Segneri, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani.

All'articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « del comparto sanità » sono aggiunte le seguenti parole:

« e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell’Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse ».

* **73. 1.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

All’articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « del comparto sanità » sono aggiunte le seguenti parole: « e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell’Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse ».

* **73. 14.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 e il comma 2-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificati dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono soppressi.

73. 13. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del me-

dico specialista che ha in cura il lavoratore ».

73. 4. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Sutto, Loss, Binelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il numero di giorni di permesso di cui al comma 1 è di 18 giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, se la persona con *handicap* non ha la possibilità di essere assistita da un altro familiare convivente ovvero un coniuge o genitore o figlio lavoratore con attività sospesa per motivi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o che sta svolgendo la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ».

73. 10. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di

lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

73. 01. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

(Permessi retribuiti per cardiopatici)

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da cardiopatia da cui derivi la condizione di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto a fruire di dodici giornate di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, alle medesime condizioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

73. 02. Nobili.

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di flessibilità lavorativa in favore di persone con disabilità o loro familiari)

1. Il lavoratore dipendente di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, può optare di fruire dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi del suddetto articolo 24, ovvero, laddove ne ricorrano i requisiti, dei congedi di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o ex articoli 32, 33, 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

2. È possibile fruire del congedo ex articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

3. La riduzione delle giornate lavorative dipendente da misure di integrazione del reddito non comporta la riparametrazione dei permessi lavorativi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

73. 03. Noja, Moretto.

ART. 74.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio Sanitario Nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il caso di dolo, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né ai fini della diminuzione dell'erogazione delle indennità di accompagnamento per minorazioni civili ».

74. 12. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « dipendenti del settore privato », sono aggiunte le seguenti: « nonché i periodi di quarantena applicati in ragione delle ordinanze regionali » e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Ai lavoratori autonomi, per i periodi di quarantena applicati ai sensi del presente comma, sono riconosciute le indennità di cui agli articoli 27, 28, 38 e 44 ».

74. 10. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dai medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in

cui il riconoscimento della stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. ».

74. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sufficiente allegare all'istanza da presentare all'ente datore di lavoro, il verbale di riconoscimento dello stato di gravità rilasciato dalle competenti Commissioni mediche, pubbliche.

3. Per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Per i soggetti di cui al primo e secondo periodo le assenze dal

servizio non sono computabili ai fini del superamento del comparto. ».

74. 8. Stumpo, Fassina.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio sanitario nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi ».

74. 5. D'Arrando, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre;*

b) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato che abbiano subito trapianto di organo vitali sia equiparato, ed aggiunto se del caso, al periodo di malattia, ponendo la relativa retribuzione a carico di INPS, nella misura del 66 per cento, come già previsto dal 21° al 180° giorno del periodo di malattia.*

74. 13. Carnevali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.

74. 9. Ubaldo Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. ».

* **74. 4.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. ».

* **74. 7.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. ».

* **74. 14.** Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 dopo le parole: « terapie salvavita, » aggiungere le seguenti: « nonché patologie diabetiche, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari ».

74. 6. Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento l'assenza dal servizio non è computabile ai fini del periodo di comporta ».

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: « L'INPS provvederà ad inserire un apposito codice che identifichi l'adozione dello specifico provvedimento di cui al presente comma ».

1-quater. Dopo il comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente: « 7-bis. L'INPS per tutti i lavoratori di cui al comma 2 provvederà ad inviare ai MMG e PLS i relativi codici necessari per la certificazione alla data di pubblicazione della presente legge ».

74. 11. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) al comma 1 le parole: « del settore privato » sono sostituite dalle seguenti: « pubblici e privati ».

74. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Morschioni, Murelli, Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 giudicati inidonei alla mansione ».

74. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Morschioni, Murelli, Frassini.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Ampliamento della competenza per il rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita)

1. Fino al termine dell'emergenza, sono organi abilitati a certificare la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita di cui all'articolo 26, commi 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale che i medici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

74. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Sospensione dei termini per il pagamento dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria per i liberi professionisti)

1. Sono sospesi fino al 31 luglio 2020 i termini relativi ai versamenti dei premi per la polizza assicurativa obbligatoria dovuta dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

74. 02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 75.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 86.

75. 8. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Art. 75.

(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e con trattamenti pensionistici indiretti ammontanti ad una somma inferiore ad euro 1.000 mensili ».

75. 13. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere le seguenti parole:* e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* 2. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b), non comprende i titolari di trattamenti pensionistici di invalidità.

Conseguentemente, all'articolo 86 aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti

iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.

75. 2. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Iannaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Mammì, D'Arrando, Loreface, Sarli, Menga.

All'articolo 75, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche.

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:* 1-bis. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.

75. 6. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond.

Al comma 1, dopo le parole: alla legge 12 giugno 1984, n. 222 *aggiungere le seguenti:* con la pensione di reversibilità, con la pensione indiretta, con la pensione di invalidità da lavoro, nonché con qualsiasi altro trattamento pensionistico che dia diritto a trattamenti non superiori a 300 euro mensili.

75. 11. Carla Cantone, Mura, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Viscomi.

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 *sono aggiunte le seguenti:* e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.

75. 4. Nobili, D'Alessandro.

Al comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 *sono aggiunte*

le seguenti: e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.

75. 9. Mandelli, Gelmini, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

All'articolo 75, comma 1, alinea 1-bis, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n. 222 *sono aggiunte le seguenti:* e con il trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità.

75. 12. Tabacci.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: n. 222 *inserire le seguenti:* e con il trattamento di pensione indiretta.

75. 7. Marrocco, Zangrillo, Cannatelli, Mussella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

75. 1. Cestari.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, infine, il seguente periodo: « salva l'indennità di cui all'articolo 30 ».

75. 3. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

All'articolo 75, aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « salva l'indennità di cui all'articolo 30 ».

75. 10. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, dopo il capoverso « 1-bis », aggiungere il seguente:

2-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con la titolarità di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps.

75. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Palini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

ART. 76.

Sopprimerlo.

76. 5. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Sostituire con il seguente:

Art. 76.

(Abrogazione dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ripristino delle misure di condizionalità delle politiche attive per il lavoro)

1. L'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

2. Sono ripristinati gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comun-

que previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

76. 2. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Riformularlo come segue:

Art. 76.

(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del coronavirus per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli

presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza ».

76. 4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 ».

76. 1. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. I soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 devono, comunque, essere impiegati nell'esercizio di lavori socialmente utili ai fini della situazione di emergenza, come individuati dall'autorità competente. Il rifiuto comporta la decadenza dal beneficio ».

76. 3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

1. All'articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le tutele di cui al comma 2 sono riconosciute anche ai volontari della protezione civile operanti con continuità entro le associazioni iscritte da oltre due anni nell'elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma ».

76. 01. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi.

Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

Art. 76-bis.

1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

76. 02. Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

Art. 76-bis.

(Stage formativi per i percettori del reddito di cittadinanza)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021 i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti ad accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi presso datori di lavoro che abbiano inoltrato apposita richiesta ai centri per l'impiego. Nei casi in cui per il periodo di stage sia prevista una retribuzione, questa non implica la perdita, la riduzione o la sospensione del beneficio.

2. Per il periodo temporale di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accettazione della proposta di stage formativo avviene ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.

3. Il rifiuto di accettare la proposta di stage formativo equivale al rifiuto di una delle offerte di cui all'articolo 4, comma 8, n. 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per un ulteriore periodo temporale, successivo a quello previsto dal comma 1.

76. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

(Detassazione incrementi contrattuali)

1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

76. 04. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.

ART. 77.

Al comma 1:

alla lettera a) le parole: contributi alle imprese e agli enti del terzo settore *sono sostituite dalle seguenti:* contributi alle imprese, agli enti del terzo settore e agli esercenti arti, e professioni;

alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *sono aggiunte le seguenti:* e delle attività svolte dagli esercenti arti e professioni;

alla lettera b), al numero 2), le parole: e agli enti, del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *sono sostituite dalle seguenti:* , agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli esercenti arti e professioni.

77. 2. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole: contributi alle imprese e agli enti del terzo settore *dalle seguenti:* contributi alle imprese, agli enti del terzo settore e agli esercenti arti e professioni;

alla lettera b), al numero 1), dopo le parole: nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *aggiungere:* e delle attività svolte dagli esercenti arti e professioni;

alla lettera b), al numero 2), sostituire le parole: e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *con le seguenti:* , agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli esercenti arti e professioni.

77. 5. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.

Dopo le parole: terzo settore, ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: e le aziende agricole sociali e fattorie sociali.

*** 77. 1.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo le parole: terzo settore, ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: e le aziende agricole sociali e fattorie sociali.

*** 77. 3.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martino.

Alla lettera b), comma 1, dopo il numero 1) inserire, il seguente:

1-bis) sostituire la parola: « 50 », con la parola « 150 ».

77. 4. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

(Detraibilità delle spese per l'effettuazione di tamponi)

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

77. 01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 78.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* aprile e maggio 2020 *con le seguenti:* aprile, maggio e giugno 2020 *e, alla lettera a), sostituire le parole:* 1.150 milioni *con le seguenti:* 1.600 milioni.

b) *al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* , salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici in-

diretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro.

78. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: aprile e maggio sono aggiunte le seguenti: e, limitatamente ai professionisti con reddito lordo, relativo all'anno 2019, non superiore a 40.000 euro, giugno e luglio.

Conseguentemente:

alla lettera a) le parole: 1.150 milioni sono sostituite con le seguenti: 1.500 milioni e al comma 4 le parole: 650 milioni sono sostituite con le seguenti: 1.000 milioni;

ai maggiori oneri, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

78. 1. Parolo, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 27 inserire le seguenti: il cui importo è pari a 600 euro per il mese di aprile e a 1.000 euro per il mese di maggio,;

2) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 1.150 con le seguenti: 1.283;

3) al comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 1.083 e dopo la parola: 265 inserire le seguenti: quanto a 650 milioni di euro, quanto a 433 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste

inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

78. 12. Zangrillo, Gelmini, Musella, Cannatelli, Carfagna, Elvira Savino.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole « lavoratori dipendenti e autonomi » sono aggiunte le seguenti: « , nonché tirocinanti di tirocini extracurricolari ».

78. 17. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Carnevali, Siani.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il contributo previsto dal presente articolo è destinato anche ai liberi professionisti non iscritti in via esclusiva a casse private. In particolare, i soggetti liberi professionisti aventi contratto di lavoro dipendente, in rispetto delle disposizioni impartite dai rispettivi consigli dell'ordine, avranno diritto a tale beneficio in via esclusa

siva al verificarsi delle seguenti condizioni concorrenti:

a) salario mensile inferiore a euro 300 lordi;

b) contratto di lavoro in essere al 10 gennaio 2019. ».

78. 16. Mulè.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, inserire le seguenti: purché non si trovino in stato di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari e per quei motivi personali che – diversi dai gravi motivi familiari – non sono previsti dalla legge ma sono contenuti nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

78. 6. Adelizzi.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.

78. 14. Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

78. 8. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le associazioni delle casse professionali cui può essere destinata quota parte del Fondo stesso. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria hanno facoltà di anticipare tali somme su richiesta degli interessati, previa verifica della sussistenza dei requisiti e con le percentuali ed i limiti di reddito di cui all'articolo 27 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

78. 10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo sono concordate con le associazioni delle casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Le casse di previdenza di diritto privato possono integrare l'indennità riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.

78. 11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, del codice penale.

78. 3. Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

78. 4. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Palini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Varrica.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi che prestano servizi a favore di im-

prese operanti nel settore dello spettacolo e del cinema, che non siano iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 15 milioni. Con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità da destinare ai lavoratori autonomi di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: 650 milioni sono sostituite dalle seguenti: 665 milioni.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

78. 5. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno a soggetti diversi da quelli individuati al comma 1 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 200 milioni.

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire la parola: 650 con la seguente: 850;

al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;

78. 7. Manzo, Invidia, D'Orso, Bilotti, Grippa, Raffa, Luciano Cantone, De Gi-

rolamo, Alemanno, Baldino, Varrica, Di Lauro, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono riconosciute ai titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e ai titolari di pensione indiretta con figli a carico.

78. 15. Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*** 78. 2.** D'Alessandro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*** 78. 13.** Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

1. Ai fini del riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurricolare a causa dell'emergenza COVID-19, sono trasferiti alle regioni e province au-

tonome 100 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità.

78. 01. Gribaudo, Ungaro, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Carnevali, Siani, Bruno Bossio, Orfini, Pellicani, Quartapelle Procopio, Pini, Pezzopane, Grippa, Barbuti, Magi, Fusacchia.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Ampliamento termini per avviare attività d'impresa per i percettori del reddito di cittadinanza)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « primi dodici mesi » con le seguenti: « primi ventiquattro mesi »;

b) sostituire le parole: « 6 mensilità » con le seguenti: « 12 mensilità ».

* **78. 02.** Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Ampliamento termini per avviare attività d'impresa per i percettori del reddito di cittadinanza)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con

modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « primi dodici mesi » con le seguenti: « primi ventiquattro mesi »;

b) sostituire le parole: « 6 mensilità » con le seguenti: « 12 mensilità ».

* **78. 07.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Manzo.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Estensione del reddito di ultima istanza ai lavoratori frontalieri)

1. L'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta altresì, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori frontalieri.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dell'indennità.

3. Per far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla predetta disposizione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il « Fondo per il reddito di ultima istanza dei lavoratori frontalieri », con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'istituzione di tale Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

78. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Il periodo di isolamento domiciliare disposto dalle aziende sanitarie locali per i

lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA dall'inizio del *lockdown* e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale, è equiparato al ricovero ospedaliero anche ai fini assicurativi.

78. 04. Tabacci.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. Al comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale ».

78. 05. Viscomi, Serracchiani, Mura, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Bonomo, Lepri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-

assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento di suddetti rendimenti.

78. 06. Mura, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Viscomi, Bonomo.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i Ministeri competenti autorizzano le necessarie variazioni di bilancio delle casse di previdenza obbligatorie al fine della concessione di finanziamenti agevolati agli iscritti.

78. 08. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure di sostegno all'attività libero-professionale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività libero-professionale e favorire l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, in considerazione della grave fase avversa che attraversa l'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la normativa statutaria e regolamentare degli enti di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può prevedere a favore degli iscritti prestazioni aggiuntive a quelle già previste

dai rispettivi ordinamenti, finalizzate al sostegno e alla promozione del lavoro professionale e del reddito, in particolare nelle fasi avverse dell'economia, nonché favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nel rispetto degli equilibri finanziari di ciascuna gestione. Al fine di garantire detto equilibrio, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni. Dell'esito dell'attività di detto monitoraggio si dà adeguata rappresentazione con la predisposizione di una apposita relazione annuale. Per le finalità di cui al presente articolo, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 509 del 1994 e all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, possono essere destinate risorse aggiuntive, nel limite massimo del 5 per cento, dei proventi e dei rendimenti lordi della gestione patrimoniale e delle attività finanziarie risultanti dai conti consuntivi annuali delle predette gestioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

78. 09. Amitrano, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)

1. Le indennità erogate dalle casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli

enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 798 milioni di euro per l'anno 2020.

78. 010. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure per il sostegno dei professionisti)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, nonché da Poste italiane Spa, qualora richiesto dal beneficiario.

2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accredito sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

3. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1 per cento su base annua.

78. 011. Vitiello.

ART. 80.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 80.

(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine del periodo di sospensione e/o riduzione di lavoro, con intervento degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22-*quater*, richiesto ed ottenuto da ogni datore di lavoro per ogni sede aziendale » ed è aggiunto infine il seguente periodo: « Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data

in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro ».

80. 28. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 1, le parole: « per 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo di utilizzo delle prime 14 settimane di ammortizzatori sociali; qualora il periodo massimo previsto agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sia fruito continuativamente, la preclusione opera per tutte le 18 settimane; » ed è aggiunto infine il seguente periodo: « Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. »;

80. 1. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte le seguenti: , quelle di cui all'articolo 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nonché le procedure di trasferimento territoriale delle sedi e.

80. 18. De Maria, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Soverini.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 1, le parole: « per 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre » è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato

motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ».

* **80. 4.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 1, le parole: « per 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre » è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ».

* **80. 16.** Fassina, Epifani.

Al comma 1, lettera a), le parole: cinque mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.

80. 30. Frate, Vizzini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cinque mesi aggiungere le parole: senza soluzione di continuità.

80. 7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura

civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria.” »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.” ».

* **80. 2.** Gava, Bellachioma, Frassini, Cestari, Vanessa Cattoi, Tomasi, Comaroli, Garavaglia.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-bis) dopo il comma 1, è ag-

giunto il seguente: “1-*bis*. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l’unico criterio di scelta, quale parametro di cui all’articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazioni; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’articolo 411 o dell’articolo 412-*ter* del codice di procedura civile. In considerazione dell’emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell’articolo 411 o dell’articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all’articolo 2721 del codice civile e dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l’intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l’espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria.” »;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: “1-*ter*. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità,

senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.” ».

* **80. 23.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) dopo le parole « del contratto d’appalto » aggiungere le seguenti parole: « e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere ».

** **80. 11.** Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D’Ettore.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) dopo le parole « del contratto d’appalto » aggiungere le seguenti parole: « e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere ».

** **80. 12.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-*bis* aggiungere il seguente:*

1-*ter*. I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche antecedentemente al termine del periodo di cui al comma 1.

* **80. 9.** Casciello, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D’Ettore, Fiorini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche antecedentemente al termine del periodo di cui al comma 1.

* **80. 15.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:

1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

** **80. 32.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:

1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

** **80. 33.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:

1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

** **80. 34.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui le imprese abbiano utilizzato interamente i periodi di cassa integrazione o assegno ordinario fruibili entro il 31 agosto 2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020.

80. 13. Foti, Trancassini, Rampelli, Luca-selli.

Al comma 1, lettera b), le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il divieto di licenziamento si applica altresì ai lavoratori il cui periodo di prova scada nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; il suddetto periodo è pertanto prorogato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di contratto collettivo, al 30 settembre 2020 ».

80. 22. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

* **80. 5.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

* **80. 17.** Pastorino.

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

* **80. 31.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma « 1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività ».

** **80. 3.** Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma « 1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività ».

** **80. 8.** Migliore.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma « 1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano

applicazione nei casi di cessazione attività ».

** **80. 10.** Martino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma « 1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività ».

** **80. 24.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) La salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alla regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19.

80. 6. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali, anche in considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVICM9 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla sca-

denza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma *1-bis* ed è obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.

1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.

80. 19. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle Regioni del Mezzogiorno, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma *1-bis* ed è obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.

1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.

80. 14. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiaco, Carfagna, Mandelli, Pella, Can-

nizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non si applicano alle ipotesi di licenziamento individuale plurimo in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto ».

80. 21. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Le norme del presente articolo non si applicano ai datori di lavoro concernenti il settore turistico.

80. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro del settore turistico.

80. 27. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. Dopo l'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

« Art. 54-*bis*.

(Misure concernenti i prestiti o finanziamenti erogati a favore di soggetti privati)

1. I versamenti rateali previsti per prestiti o finanziamenti a titolo personale, chiesti da soggetti privati erogati da finanziarie o similari, risultano sospesi fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, al fine di impedire che il soggetto subisca le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma le dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.

3. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, rilevato che tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi causerebbero un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia, le stesse saranno interrotte dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID-19, per ulteriori due mesi e, comunque, fino al termine della emergenza.

5. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da essa derivato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile per impossibilità sopravvenuta della prestazione, al fine di evitare un grave ed irreparabile danno per la ripresa economica dell'Italia gli effetti di tutte le notizie pregiudizievoli e le comunicazioni alla Centrale Rischi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi fino al 30 giu-

gno 2021, salvo eventuale proroga del termine in caso di prosecuzione della emergenza COVID-19.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non troveranno applicazione solo ed esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

a) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 641 – 648 – 648-*bis* del codice penale, anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, quando la fattispecie criminosa ha come oggetto una cambiale, un assegno e/o altro titolo di credito equivalente o equipollente ovvero quando il fatto riguarda finanziamenti o prestiti concessi od erogati da finanziarie ed Istituti bancari;

b) nel caso in cui si configuri una condanna penale, anche non definitiva ovvero con sospensione condizionale della pena *ex articolo* 163 del codice penale, per violazione degli articoli 624 – 640 – 640 *bis* – 648 – 648 *bis* del codice penale. anche in concorso materiale o formale, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale quando il fatto riguarda finanziamenti, contributi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

c) anche nel caso in cui il condannato abbia usufruito del beneficio di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2006) per i reati di cui agli articoli 624 – 640 – 640 *bis* – 641 – 648 del codice penale, anche in concorso materiale o formale tra loro, sia omogeneo che eterogeneo, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nelle ipotesi previste alle lettere *a* e *b* del presente articolo ».

80. 05. Mulè.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

80. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 80, aggiungere seguente:

Art. 80-bis.

(Modifiche all'articolo 75 in materia di acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. All'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 5 si è

aggiunto il seguente: « 6. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inseriti nel conto economico consolidato e nella contabilità generali dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile ».

80. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Modifiche all'articolo 65 in materia di credito d'imposta per canoni di locazione)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole « soggetti esercenti attività di impresa » sono aggiunte le seguenti « ed esercenti attività professionale »;

b) le parole « relativo al mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti « per un periodo pari a 6 mensilità »;

c) dopo le parole « categoria catastale C/1 » sono aggiunte le seguenti « e categoria catastale A/10 ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Credito d'imposta per sono aggiunte le seguenti: canoni di locazione di e dopo la parola: negozi sono aggiunte le seguenti: e studi professionali Cat. A/10.

80. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Modifiche all'articolo 54 in materia di Attuazione del Fondo solidarietà mutui « prima casa »)

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *c)* Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e in deroga al regolamento recante norme di attuazione del Fondo, di cui al Decreto Ministeriale n. 132 del 21 giugno 2010, l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai soggetti titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 400 mila euro, in ammortamento da almeno un anno »;

b) al comma 2, le parole: « 50 » sono sostituite con le parole: « 85 »;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche al fine di individuare forme e modalità semplificate per l'ammissione ai benefici del Fondo ».

80. 03. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Modifiche all'articolo 54 in materia di Attuazione del Fondo solidarietà mutui « prima casa »)

1. All'articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente:

« *a-bis)* i benefici del Fondo sono estesi ai contratti di finanziamento o di mutuo fino a 25.000 euro, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della

prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio. ».

80. 04. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

« Art. 65-bis.

(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso non abitativo)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, le mensilità di affitto e/o locazione di locali ad uso commerciale di studi professionali e di Associazioni dilettantistiche sportive regolarmente riconosciute dal C.O.N.I., saranno sospese fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi. A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi *ex* articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme *de quibus*, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del pre-

sente articolo, nonchè del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020 ».

80. 08. Mulè.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

« Art. 65-ter.

(Sospensione dei canoni di locazione ed affitto per immobile ad uso abitativo)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e dello stato di forza maggiore da esse derivato, sono sospesi i pagamenti delle mensilità locatizie ad uso abitato fino al 30 giugno 2020, salvo essere prorogati fino al termine della emergenza COVID-19. Gli organi all'uopo preposti dal Governo si sostituiranno al privato al fine di coprire gli importi relativi, A fronte di tale copertura, il conduttore non subirà azioni giudiziarie aventi ad oggetto intimazioni di sfratto per morosità ovvero ricorsi per decreti ingiuntivi ex articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, tese al recupero delle somme *de quibus*, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020 ».

80. 07. Mulè.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. Dopo l'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

« Art. 68-bis.

(Sospensione dei termini di versamento degli avvisi bonari affidati all'Agenzia delle entrate)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e lo stato di forza maggiore da esse derivato, con conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19, ai sensi dell'articolo 1256 cod. civ., con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 27 febbraio 2020 al 31 maggio 2021, derivanti da avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle entrate, relativi ad Imposta sul Valore Aggiunto, Tasse e ritenute previdenziali dei dipendenti non corrisposte dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile, per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dallo stato di pandemia COVID-19.

2. Non si procede al rimborso di quanto già versato ».

80. 06. Mulè.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sostituire le parole: « nella categoria catastale C/1 » con le seguenti: « in tutte le categorie catastali ».

80. 09. Mulè.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. All'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 sostituire le parole: « 20 marzo 2020 » con le seguenti: « 20 marzo 2021 ».

80. 010. Mulè.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Conseguentemente tra gli atti di « costituzione » e « gestione » del rapporto di lavoro è escluso il licenziamento.

80. 011. Costanzo, Invidia, Cubeddu, Segneri, Cominardi, De Lorenzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Comunicazione di assunzione semplificata)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata con le modalità semplificate di cui al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

80. 012. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

2. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigore del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali.

80. 013. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

ART. 81.

Sopprimerlo.

81. 9. Donno, Faro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

81. 3. Nobili.

Al comma 1, sostituire le parole: che conservano validità sino al 15 giugno 2020 *con le seguenti:* che conservano la loro validità per i 120 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.

81. 12. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: fino al 15 giugno 2020., *aggiungere il seguente periodo:* La sospensione dei termini amministrativi non si applica ai procedimenti riguardanti

interventi di potenziamento del sistema sanitario, pubblici o privati.

81. 21. Pagani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:* 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « 16 aprile 2020 » aggiungere: « e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **81. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:* 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno se-

guito a procedimenti amministrativi e sanzioni;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « 16 aprile 2020 » aggiungere: « e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **81. 10.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:* 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « 16 aprile 2020 » aggiungere: « e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ».

* **81. 15.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 30 novembre 2020.

81. 5. Licatini, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020 *e, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:* 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* da un membro designato, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3 e da un membro eletto dai ricercatori e tecnologi dell'Istat. »

81. 8. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « arte e professione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ».

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

« 7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere. ».

* **81. 2.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « arte e professione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ».

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

« 7-bis. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere. ».

* **81. 4.** Pignatone, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Scerra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « arte e professione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ».

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

« *7-bis.* Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma *7-bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere. ».

* **81. 11.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « arte e professione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ».

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

« *7-bis.* Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per

mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma *7-bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere. ».

* **81. 16.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « arte e professione », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ».

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

« *7-bis.* Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma *7-bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere. ».

* **81. 20.** Benedetti.

All'articolo 81 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli effetti dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sospesi dal 1° febbraio 2020 al 15 settembre 2020; conseguentemente, non sono avviate le procedure di recupero nei confronti del lavoratore. È altresì prorogato di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'imputazione dei provvedimenti di cui al precedente periodo.

81. 14. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A partire dal 4 aprile 2020, in deroga all'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione al codice civile, il termine annuale per la convocazione delle assemblee di condominio da convocarsi per assumere anche solo una delle delibere di cui all'articolo 1135, comma 1 del codice civile, è prorogato al 4 aprile 2021.

2-ter. Per le assemblee di condominio il cui svolgimento era previsto dopo il 4 marzo 2020 si applica il termine di proroga di cui al precedente comma.

81. 17. Zardini.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione per favorire la soluzione celere ed efficiente del contenzioso civile e commerciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è ri-

conosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,

dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: « 6-*ter*. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità ».

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

81. 07. Nobili.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-*bis*.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

81. 04. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

« 189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio – 31 luglio 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici ».

81. 01. Porchietto.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-*bis*.

1. Il comma 102, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente: « 102. Limitatamente alle

assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, l'esonero è riconosciuto senza alcun limite di età dei neo assunti, ferme restando le condizioni di cui al comma 101. »

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7:

a) *all'alinea, dopo le parole 78, inserire la seguente: 81-bis;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente: b) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante la soppressione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

81. 05. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)

1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

81. 02. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Misure fiscali per le prestazioni terapeutiche)

1. Ai contribuenti persone fisiche si applica il regime forfetario del 10 per cento

sulle prestazioni terapeutiche di supporto psicologico se, al contempo, nell'anno precedente il professionista riduce il proprio tariffario del 30 per cento, oppure se le prestazioni di questi vengono erogate ad un costo inferiore al tariffario orario di euro 30.

81. 06. Romaniello.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

« Art. 61-bis.

(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)

1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave. »

81. 03. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

(Esonero contributivo per le imprese delle isole minori)

1. Al fine di sostenere l'economia delle isole minori colpite maggiormente dalle misure di contenimento da COVID-19 e dalla limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo di cui al primo periodo è destinato all'esonero contributivo totale delle imprese che hanno sede legale nei comuni delle isole minori per le assunzioni a tempo determinato, anche frazio-

nato, per un periodo non inferiore ai sei mesi annui o a tempo indeterminato per gli anni 2020, 2021, 2022. Le risorse per l'attuazione del presente articolo sono a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come integrato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

81. 08. Scoma.

ART. 82.

Sopprimerlo.

82. 69. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, sostituire la parola: cumulativamente con la seguente: alternativamente.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere la lettera b).

82. 113. Frate, Vizzini.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: In Italia, inserire le seguenti: da almeno cinque anni.

82. 77. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 400 milioni.

82. 34. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

* **82. 106.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

* **82. 100.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

* **82. 82.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

* **82. 114.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

* **82. 109.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Al comma 2, lettera c) eliminare le parole: e fino ad un massimo di euro 20.000.

* **82. 25.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 30.000.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

82. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: euro 20.000 con le parole: euro 30.000.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 600 milioni.

82. 33. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spina, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 112.** Tabacci, Tasso.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 115.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 101.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 99.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 88.** De Menech.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 83.** De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 26.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 23.** Varrica.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.

*** 82. 4.** Vitiello.

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;*

b) *al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.*

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.

**** 82. 107.** Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;*

b) *al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.*

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.

**** 82. 30.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;*

b) *al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.*

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.

**** 82. 14.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della soglia ivi indicata i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età vincolati fino al compimento del diciottesimo anno di età.

82. 16. Adelizzi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Faro.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, il Rem può essere richiesto ad integrazione della

somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 5 per un ammontare di spesa massimo complessivo di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265 ».

b) *al comma 3 sopprimere la lettera c);*

c) *al comma 10 sostituire le parole: 954,6 milioni con le seguenti: 962 milioni;*

d) *al comma 11 sostituire le parole: 959,6 milioni con le seguenti: 967,9 milioni.*

82. 93. Bruno Bossio, Carnevali, Gribaudo, Rizzo Nervo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem di cui al comma 2 del presente articolo il comma 1-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 80 del 2014 è così sostituito:

« 1-*quater*. Nella fase di emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis l'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al presente articolo. ».

82. 76. Fassina, Tabacci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le azioni e le quote delle banche cooperative di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal calcolo del patrimonio mobiliare familiare di cui al comma 2, lettera b).

82. 24. Ruggiero.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

3-ter. I titolari di pensione di reversibilità, con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.»

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro. Il corrispondente parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro. L'indice massimo di cui al precedente periodo è aumentato a 4,4, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE».

82. 13. D'Alessandro.

Al comma 3, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

82. 22. Varrica.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:* Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la

pensione percepita e le quote di cui al successivo comma;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».

82. 94. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole:* ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità *aggiungere le seguenti:* e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis;

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro *con le seguenti:* 1.054,6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 700 milioni di euro.

82. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole:* ad eccezione dell'assegno ordinario

di invalidità *aggiungere le seguenti*: e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis;

b) *dopo il comma 3, è aggiunto il seguente*:

« 3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5 ».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

82. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

*** 82. 36.** Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione

percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

*** 82. 86.** De Menech.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

*** 82. 28.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

*** 82. 89.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

*** 82. 96.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione

percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

* **82. 103.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.

* **82. 118.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 3, lettera a) eliminare le parole: o indiretta,.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla seguente disposizione pari a circa 250 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 82 il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.209,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

82. 75. Fornaro, Fassina.

Alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: diretta o indiretta sono aggiunte le seguenti: di importo non superiore al minimo impignorabile di cui al VII comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

82. 12. Potenti, Tomasi.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: invalidità, aggiungere le seguenti: dei titolari di pensione indiretta inferiore alla pen-

sione minima, dei titolari di pensione indiretta con figli a carico e dei percettori.

82. 79. Pastorino.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.

* **82. 15.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.

* **82. 31.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'assegno ordinario di invalidità aggiungere le seguenti: e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a

titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.

* **82. 108.** De Toma, Rachele Silvestri, Bologna.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: invalidità aggiungere il seguente periodo: Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5:.

82. 3. Vitiello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere la lettera c);*

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, in luogo del versamento del Rem si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 5 ».

82. 19. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara, Bruno Bossio, Varrica.

Alla lettera c) del comma 3 aggiungere infine: di importo superiore ad Euro 400.

82. 11. Potenti, Bellachioma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo: « 422 » è aggiunto: « 633 »;

b) *al comma 6 dopo le parole: tali soggetti aggiungere il seguente periodo: Non hanno, altresì, diritto al Rem i soggetti che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale nonché quelli che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato;*

c) *al comma 8 dopo le parole: ISEE aggiungere le seguenti: L'Inps ha, altresì, accesso al casellario giudiziario e alle Aziende di edilizia residenziale per la verifica dei requisiti di cui alla lettera d).*

82. 5. Iezzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 11 introdurre il seguente comma:

11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

82. 2. Vitiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.

82. 38. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco,

Bagnasco, Prestigiacomò, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

* **82. 27.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

* **82. 80.** Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

* **82. 84.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

* **82. 98.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una

quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

* **82. 102.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.

* **82. 116.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.054,6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

82. 6. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Morelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il

parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.

82. 35. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

*** 82. 119.** Zennaro, Rospi, Nititi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di

disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

*** 82. 95.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

*** 82. 40.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

*** 82. 90.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente

a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

* **82. 104.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 954,6 milioni di euro con le seguenti: 1.004,6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

82. 8. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 117.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parame-

tro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 39.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 97.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 37.** Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 32.** Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Etto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina,

Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 1.** Vitiello.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 21.** Varrica.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 111.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).

* **82. 85.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 1.800 annui.

82. 18. Tucci.

Al comma 6 dopo la parola: nonché sono aggiunte le parole: condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

82. 70. Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 42. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui aggiungere le seguenti: Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 43. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640, II comma n. 1) del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 71. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 72. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 44. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-ter del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 45. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 317 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

82. 46. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 318 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o estinzione ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 47. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 319 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

82. 48. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 414-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 49. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale.

82. 50. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel

caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-ter del codice penale.

82. 51. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 544-bis e dall'articolo 544-ter del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 52. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 572 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 53. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura pe-

nale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 575 del codice penale.

82. 54. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 578 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 55. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 583-bis del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 56. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qual-

siasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600 del codice penale.

82. 57. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater¹ e 600-quinquies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

82. 58. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600-octies del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

82. 59. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dagli articoli 601, 601-bis e 602 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

82. 60. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 605 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 61. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-*quater* del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 66. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-*quinquies* del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 65. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-*bis* del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 67. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-*octies* del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 64. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 628 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 63. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 630 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 62. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6 dopo le parole: amministrazione pubblica e prima delle parole: Nel caso in cui *aggiungere le seguenti:* Non hanno inoltre diritto al Rem coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 644 del codice penale e per la quale non sia intervenuta riabilitazione o, ove possibile, estinzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale.

82. 73. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per un più efficace intervento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali a contrasto di eventuali ulteriori fragilità l'Inps comunica ai rispettivi comuni di residenza i dati relativi ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza con minori a carico viene assicurata per almeno dodici mesi una « dote educativa », ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è messa in atto dai servizi

sociali comunali, in collaborazione con le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai genitori e ai minori dei nuclei familiari destinatari del reddito di emergenza una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Per il monitoraggio e il sostegno ai comuni nell'attuazione della misura di cui al presente comma, viene definito un programma sperimentale a cura del Dipartimento per le Politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione. Il programma è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

82. 17. Brescia, Elisa Tripodi, Quartapelle Procopio, Carinelli, Casa, Villani, Gribaudo, Siani, Muroi, Rizzo Nervo, Emanuela Rossini, Fusacchia, Di Giorgi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Toccafondi, Migliore, Lattanzio, Alaimo.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo, nonché l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è comunque riconosciuto ai soggetti vittime di reati di mafia o racket. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

82. 68. D'Attis.

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: Le attività svolte ai sensi del comma 7 dagli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono finanziate mediante urto specifico fondo di 5 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ripartito tra gli Istituti medesimi in proporzione alle domande accolte, presentate da ciascuno. La ripartizione è effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei dati forniti dall'INPS e comunicati ai patronati stessi.

Conseguentemente, al comma 11, le parole: pari a 959,6 milioni di euro *sono sostituite dalle parole:* pari a 964,6 milioni di euro.

82. 120. Gadda, Scoma.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rem sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, anche tramite comunicazione telematica, la avvenuta presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della domanda di Rem e il relativo modello di domanda compilato. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini e modalità tecniche per la suddetta comunicazione anche in modalità telematica.

11-ter. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del reddito di emergenza, ci siano le eventuali condizioni economiche e i presupposti in relazione ai quali sia possibile l'avvio da parte dei beneficiari del Rem anche della domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia al

richiedente una comunicazione contenente un avviso di convocazione per la valutazione di ammissibilità al beneficio del reddito di cittadinanza e dei percorsi previsti dalla legge per l'inserimento lavorativo. Con la medesima comunicazione i beneficiari del Rem sono convocati dai centri per l'impiego. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, modalità e il modello della comunicazione contenente gli avvisi di cui ai periodi precedenti. All'esito degli incontri presso il centro per l'impiego, il beneficiario del Rem, qualora ne sussistano elementi sufficienti, viene invitato a rivolgersi ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (CAF e Istituti di patronato) per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza secondo le modalità e i termini previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni legittimanti l'invito al beneficiario del Rem per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza.

82. 20. Cominardi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019,2020 e 2021 » e dopo le parole: « 2 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per ciascun anno ».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

82. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Scorporo lavoro femminile dal calcolo ISEE)

1. Limitatamente all'anno 2020 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICEF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro cinquemila annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

82. 016. Fregolent.

Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)

1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

*** 82. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza,

integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)

1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

* **82. 09.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 82 è aggiunto il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, integrazioni salariali a sostegno della ripartenza economica)

1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura

delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

2. Fino al 31 dicembre 2020 i percettori del reddito di cittadinanza non ancora occupati e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, i percettori del reddito di emergenza possono essere impiegati alla riapertura delle attività economiche continuando ad usufruire del trattamento di sostegno al reddito, per un periodo massimo di quattro settimane. I percettori che accettano le proposte di lavoro sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, dal datore di lavoro che integra il trattamento di sostegno al reddito in base all'effettivo orario svolto. Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

* **82. 012.** Ripani, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 82, è aggiunto il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:

a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;

2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;

3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;

b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.

2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 524,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

82. 014. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, il parametro

della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

82. 02. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: « Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **82. 011.** Paolo Russo, Pentangelo.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: « Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **82. 013.** Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.

Conseguentemente, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: venticinque è sostituita dalla seguente: quaranta.

82. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Contributo figli a carico (CFC))

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in corso di validità inferiore a 15,000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.

2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

82. 03. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

1. Al fine di garantire ai nuclei familiari in disagio economico, sociale e abitativo il riconoscimento di tutti i benefici economici, sociali e di cittadinanza a partire da quelli previsti dalle misure adottate per affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché dal presente decreto-legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'articolo 5 della legge 80 del 2014 è soppresso.

82. 010. Fassina.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Contributo una tantum)

1. A tutte le persone fisiche non destinatarie delle indennità previste dagli articoli 78, 84, 85 e 98 del presente decreto-legge è garantito un contributo una tantum di euro 1.000,00.

82. 04. Benigni, Silli, Pedrazzini, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

82. 05. Orfini, Raciti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Fondo patronati)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,226 per cento».

82. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Offerta congrua)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è aggiunta la seguente lettera:

e) contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a qualsiasi altra tipologia contrattuale di natura subordinata indipendentemente dalla durata.

82. 07. Durigon, Murelli, Caffaratto, Carparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 83.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-COV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per una condizione-

derivante da immunodeficienze da malattie croniche; da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in relazione all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo prioritariamente mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di cui al periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro, anche mediante convenzionamento con le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici del lavoro dell'INAIL sono destinate ad incrementare,

in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica, nel limite annuo di euro un milione.

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione a seguito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inidoneità, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

83. 7. Cubeddu, Invidia, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi

Al comma 1, dopo le parole: i datori di lavoro pubblici e privati assicurano inserire le seguenti: su richiesta dei lavoratori o del relativo medico di medicina generale.

83. 13. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con, modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.

83. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comportamento.

*** 83. 1.** Noja.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle man-

sioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta.

* **83. 18.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta.

* **83. 15.** Novelli, Versace, Bagnasco.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo

2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta.

* **83. 8.** Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammi, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta.

* **83. 6.** Nobili.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporta.

** **83. 17.** Stumpo, Fassina, Epifani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporta.

**** 83. 3.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Le-gnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Mo-schioni, Murelli, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Conseguentemente dopo il comma 2, ag-giungere il seguente:

2-bis. Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sui lavoro ai soli fini del trattamento economico in fa-vore del lavoratore.

83. 19. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i lavoratori che risultino tempo-raneamente inidonei alla mansione a se-guito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inido-neath, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

83. 11. Cubeddu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le

conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richie-sta dalla natura dell'incarico.

83. 20. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure di prevenzione del contagio anche con riguardo all'articolo 51, comma 2, let-tera f-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «servizi di assistenza», sono aggiunte le seguenti: «ai dipendenti stessi e».

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti 87 milioni.

83. 9. Occhionero.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri e delle sue eventuali successive proroghe, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, è esclusa la respon-sabilità civile e la responsabilità penale in capo al datore di lavoro in presenza della certificazione da parte del medesimo da-tore di lavoro dell'adempimento delle pre-scrizioni derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nonché a tutte le altre disposizioni normative adottate in conse-guenza dell'emergenza epidemiologica re-lative alla sicurezza sul luogo di lavoro.

83. 5. Moretto.

Al comma 4, sopprimere le parole previa convenzione con ANPAL,.

83. 16. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le condotte poste in essere in attuazione del piano di sicurezza di cui al Protocollo del 24 aprile 2020 non possono dare luogo al diritto di regresso di cui all'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

4-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tabelle di cui all'articolo 13, comma 2, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con riferimento al danno biologico derivante da COVID-19.

83. 10. Marco Di Maio, Gadda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.

83. 21. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sui premi assicurativi INAIL previsti agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 è applicata una riduzione del premio *una tantum* del 25 per cento. La riduzione di cui al comma uno è riconosciuta attraverso riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, a valere sull'annualità 2021. Con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

83. 14. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

« Art. 61-*bis* (*Responsabilità dei datore di lavoro e del dirigente per infortunio*). Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave ».

83. 12. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.

83. 2. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-*bis*.

(*Sorveglianza sanitaria nella riorganizzazione della medicina fiscale*)

1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di, tutelare i

lavoratori e gli operatori sanitari che operano a livello ambulatoriale e domiciliare nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, e di preservare e potenziare l'efficacia e l'efficienza del servizio ispettivo attraverso una maggiore flessibilità e disponibilità numerica dei medici su tutto il territorio nazionale e contenere la spesa pubblica di indennità di malattia, in attuazione della riorganizzazione della medicina fiscale prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dal successivo atto di indirizzo, decreto 2 agosto 2017, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, possono optare tra il mantenere gli incarichi in essere, senza soluzione di continuità, nelle stesse sedi ed unità periferiche in cui risultano incaricati, fino ad esaurimento delle liste stesse, oppure, aderire alle nuove convenzioni che scaturiranno dalle trattative tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici fiscali, e che dovranno prevedere incarichi rinnovati fino ad esaurimento delle liste stesse nelle sedi e unità periferiche di appartenenza. La ripresa degli accertamenti medico-legali ambulatoriali e domiciliari sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio di malattia dovrà prevedere protocolli operativi di emergenza epidemiologica concordati tra l'INPS ed i sindacati dei medici fiscali, nel rispetto delle direttive ministeriali ed a tutela dei medici e dei lavoratori.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce « somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche », e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende

disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83. 04. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-*bis*.

(Riorganizzazione attività di medicina fiscale)

1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi dove risultano incaricati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi com-

prese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.

2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce « somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche », e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83. 09. Moretto, Mura.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: dopo le parole: « durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità » sono inserite le seguenti: « nonché di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile »;

b) al comma 3 dopo le parole: « con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità » sono inserite le seguenti: « nonché di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile ».

83. 010. De Lorenzo, Invidia, Cubeddu, Tripiedi, Cominardi, Amitrano, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Azione di regresso)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di assenza di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, è esclusa altresì la possibilità per l'INAIL di esercitare azione di regresso in merito, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore

di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza ».

83. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

* **83. 08.** Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19

negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

* **83. 03.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

* **83. 05.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamen-

tazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

* **83. 011.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente:

Art. 83-bis.

(Benefici fiscali per i lavoratori della filiera suinicola)

1. In considerazione della perdurante crisi internazionale che colpisce da oltre 18 mesi il settore della filiera suinicola, ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte in conseguenza dello stato di emergenza proclamato per contenere il contagio da COVID-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020 è azzerata la corresponsione dei contributi fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori allevamento suini, macellazione carni suine, produzione prodotti a base di carne suina nonché dei premi assicurativi dovuti.

2. Il beneficio può essere corrisposto nelle retribuzioni delle tre mensilità successive a maggio 2020 oppure in un'unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre 2020, oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante.

83. 06. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinnelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 84.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

b) *al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

c) *al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

d) *al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

e) *al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; sostituire le parole: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza con le seguenti: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.*

g) *al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: non sono compatibili con aggiungere le seguenti: la prestazione previdenziale o con.*

* **84. 70.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

b) *al comma 4 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

c) *al comma 5, primo periodo, le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

d) *al comma 8 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

e) *al comma 10 le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 800 euro;*

f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, aggiungere le seguenti: titolari di pensione o; sostituire le parole: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento con le seguenti: per i quali l'ammontare*

della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; *sostituire le parole*: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza *con le seguenti*: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.

g) *al comma 13, secondo periodo, dopo le parole*: non sono compatibili con *aggiungere le seguenti*: la prestazione previdenziale o con.

* **84. 118.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

b) *al comma 4 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

c) *al comma 5, primo periodo, le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

d) *al comma 8 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

e) *al comma 10 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole*: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, *aggiungere le seguenti*: titolari di pensione o; *sostituire le parole*: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento *con le seguenti*: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; *sostituire le parole*: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza *con le seguenti*: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.

g) *al comma 13, secondo periodo, dopo le parole*: non sono compatibili con *aggiungere le seguenti*: la prestazione previdenziale o con.

* **84. 51.** Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

b) *al comma 4 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

c) *al comma 5, primo periodo, le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

d) *al comma 8 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

e) *al comma 10 le parole*: 600 euro sono *sostituite dalle seguenti*: 800 euro;

f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole*: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, *aggiungere le seguenti*: titolari di pensione o; *sostituire le parole*: per i quali l'ammontare del beneficio in godimento *con le seguenti*: per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento; *sostituire le parole*: si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza *con le seguenti*: si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza.

g) *al comma 13, secondo periodo, dopo le parole*: non sono compatibili con *aggiungere le seguenti*: la prestazione previdenziale o con.

* **84. 14.** Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

84. 63. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge

13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato e ai lavoratori dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono esclusi soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del successivo comma 14 con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

84. 82. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità

di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*** 84. 9.** Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Pattassini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

*** 84. 62.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, com-

presi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **84. 11.** Gadda, Moretto, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata, a decorrere dal 1° marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi della piccola pesca titolari di partita IVA ed individuati ai sensi della legge n. 250 del 1958.

84. 105. Benedetti.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta per il mese di marzo l'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, e per il mese di aprile l'indennità di cui al comma 1.;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

84. 74. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

Sopprimere il comma 2.

84. 85. Fassina.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

84. 25. D'Alessandro.

Al comma 2, sostituire le parole: scritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie *con le seguenti:* iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione.

84. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Conseguentemente, al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

84. 19. Potenti, Frassini.

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

84. 46. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie *aggiungere le parole:* ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, come individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

* **84. 65.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie *aggiungere le parole:* ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, come individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

* **84. 54.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2 e ovunque ricorra, dopo la parola: pensione, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.

84. 89. Pastorino.

Al comma 2, sostituire la parola: reddito *ovunque ricorre, con la seguente:* fatturato.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

84. 75. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo e quarto periodo la parola:* reddito *ovunque ricorra è sostituita dalla seguente:* fatturato;

b) *il secondo periodo è soppresso.*

84. 106. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai liberi professionisti di cui al presente comma che esercitano attività di guida turistica e di accompagnatore turistico l'indennità è riconosciuta indipendentemente dalla comprovata riduzione del reddito.

84. 109. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore e dunque privi di partita IVA.

84. 108. Fusacchia, Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità pari a 1.000 euro relativa al mese di maggio 2020, di cui al comma 2, è erogata anche ai cittadini, gestori di B&B e affittacamere, non titolari di partita IVA, che svolgono la loro attività in maniera saltuaria ed occasionale, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

84. 104. Vizzini, Bologna, Frate.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente di cui decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non titolari di pensione.

84. 64. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 2 è riconosciuta indipendentemente dall'eventuale riduzione del reddito, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai titolari di:

a) agenzie di viaggi e *tour operator* con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

b) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere;

c) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, aziende o lavoratori autonomi di noleggio auto con conducente, nonché aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del codice della navigazione;

d) aziende di ristorazione, di *catering*, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

e) agenzie di animazione e spettacolo;

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

84. 35. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 le parole:* che abbiano cessato il rapporto di lavoro *sono sostituite dalle seguenti:* il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020;

b) *al comma 7 dopo le parole:* legge 24 aprile 2020, n. 27, *aggiungere:* inclusi i lavoratori in somministrazione;

c) *al comma 8 lettera a), dopo le parole:* stabilimenti termali *aggiungere:* inclusi i lavoratori in somministrazione e le parole: 31 gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 17 marzo 2020;

d) *al comma 8, lettera c), l'ultimo periodo, dalle parole:* Gli stessi a: un contributo mensile, è soppresso.

84. 16. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.

Al comma 3 sostituire le parole: che abbiano cessato il rapporto di lavoro *con le seguenti:* il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, *con le seguenti:* 600 milioni.

84. 68. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai lavoratori marittimi stagionali, con cittadinanza italiana, appartenenti al settore mercantile, diportistico, della pesca (e pescatorismo), iscritti nella categoria «gente di mare» e/o impiegati a passaporto, che abbiano effettuato imbarchi a tempo determinato negli ultimi 3 anni, con uno stacco di almeno cinque mesi tra un imbarco e l'altro, non beneficiari di altre forme di sostegno al reddito di cui alla presente legge, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 1000 euro per ciascun mese.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni di euro *con le seguenti parole:* 33.912 milioni di euro.

84. 52. Varchi, Silvestroni, Trancassini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di pensione con trattamento integrato al minimo, non titolari di partita IVA e con il solo reddito da abitazione principale e fondiario dei terreni è riconosciuta un'indennità per il mese di giugno pari a 600 euro.

84. 76. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le domande di indennità per i mesi di marzo e aprile, di cui al presente comma, presentate presso gli istituti di patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono valutate così come previsto dai numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero di lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2008, n. 288.

84. 110. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio è aumentata a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di competenza come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per le modalità di erogazione dell'indennità si applica quanto previsto dal comma 2.

84. 53. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

84. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la maggiore indennità pari a 1.000 euro è erogata per i mesi da aprile a ottobre 2020 compreso.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.

84. 91. Pentangelo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, dopo le parole:* legge 24 aprile 2020, n. 27 *aggiungere le seguenti:* ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* lavoratori dipendenti stagionali *aggiungere le seguenti:* , nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività.

84. 12. Iezzi, De Martini, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole:* lavoratori in somministrazione *inserire le seguenti:* nonché ai lavoratori occasionali;

b) *al comma 6, dopo le parole:* lavoratori in somministrazione *inserire le seguenti:* nonché ai lavoratori occasionali.

84. 4. Vitiello.

Dopo il comma 5, aggiungere seguente:

5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

* **84. 113.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, aggiungere seguente:

5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

* **84. 119.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 5, aggiungere seguente:

5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

* **84. 10.** Moretto, D'Alessandro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

84. 107. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai lavoratori stagionali del settore del turismo residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è riconosciuta per il mese di marzo l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per il mese di aprile l'indennità di cui al comma 5.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

84. 73. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremona, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Sacconi, Jotti, Zanella, Zangrillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

84. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nella nozione di « lavoratori stagionali » di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.

* **84. 90.** Pastorino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nella nozione di « lavoratori stagionali » di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, sia i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.

* **84. 29.** D'Alessandro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I lavoratori di cui ai commi 5 e 6, nella richiesta, autocertificano di essere lavoratori stagionali e di aver svolto attività lavorativa presso aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica

delle autocertificazioni di cui al periodo precedente.

84. 87. Novelli.

Al comma 7, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: inclusi i lavoratori in somministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.

84. 67. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.

* **84. 83.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.

* **84. 28.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio.

84. 21. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile, pari a 600 euro per ciascun mese.;

b) *il comma 15 è sostituito dal seguente:*

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

84. 72. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

Al comma 8, lettera a), premettere la seguente:

0a) i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti al settore dei trasporti e dei servizi ad esso strumentali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Alla copertura degli oneri previsti quantificati in euro 4,8 milioni si provvede me-

diante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

84. 41. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aggiungere le seguenti: esclusi i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con le seguenti: Ai lavoratori, anche intermittenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e dopo le parole: 7 contributi giornalieri versati nel 2019, aggiungere le seguenti: anche in un Paese diverso dall'Italia.

84. 92. Serracchiani, Rotta, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Miceli, Madia, Bonomo.

Al comma 8, lettera b), le parole: trenta giornate, sono sostituite dalle seguenti: sette giornate.

84. 34. Lattanzio, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 17 marzo 2020;

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 3.912,8 milioni di euro con le seguenti: 4.401,89 milioni di euro.

84. 33. De Girolamo.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per

i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.

*** 84. 100.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Prestipino, Ciampi, Lattanzio, Mollicone, Pezzopane, Nobili.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.

*** 84. 122.** Nitti.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.

*** 84. 78.** Fratoianni, Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) dottorandi non titolari di borsa e titolari di borsa di ricerca;

2) *al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni con le seguenti: 3.927,8 milioni.*

84. 79. Fratoianni, Fassina.

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dottorandi non titolari di borsa e titolari di borsa di ricerca.

84. 101. Orfini.

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) gli addetti alle lavorazioni idrauliche e forestali con contratti a tempo determinato o stagionale delle regioni e delle autonomie territoriali.

84. 22. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) gli addetti alle audiodescrizioni dei programmi televisivi per persone non vedenti, comunque inquadrati.

84. 23. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « lavoro agricolo », aggiungere le seguenti: « anche in imprese agricole sociali o fattorie sociali. ».

84. 61. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Alle guide turistiche e ambientali e agli accompagnatori turistici, iscritti negli elenchi regionali e in quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal regime fiscale a cui sono sottoposti, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascun mese nel periodo

compreso tra il 1° giugno 2020 e il 27 febbraio 2021.;

b) al comma 9 sostituire le parole: comma 8 con le seguenti: commi 8 e 8-bis.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 785 milioni di euro per l'anno 2020, 85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.

84. 40. Di Lauro, Iovino, Torto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'indennità di cui al comma 8 è incrementata di duecento euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio per ogni figlio a carico del lavoratore autonomo o dipendente.

Conseguentemente al comma 12 le parole: di 3.840,8 milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* 3.210,8 milioni.

84. 37. Toccafondi.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: titolari di pensione *aggiungere le seguenti:* diversa dal trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità

84. 8. Nobili, D'Alessandro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I lavoratori di cui al comma 9, lettera b), qualora la pensione di reversibilità sia inferiore all'indennità di cui al comma 8, hanno diritto di percepire la differenza tra la pensione e l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020.

Conseguentemente, al comma 12 le parole: di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020., *sono sostituite dalle seguenti:* 2.740,1 milioni di euro per l'anno 2020.

84. 36. Toccafondi.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. A tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro o la loro attività, iscritti prima del 4 marzo 2020 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un'indennità mensile per i mesi di marzo, aprile e maggio, pari a 600 euro. Hanno diritto a tale indennità i lavoratori per i quali si verifichi alternativamente almeno una delle seguenti condizioni:

a) almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;

b) aver avuto una perdita di almeno il 33 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) una carriera lavorativa svolta nel settore spettacolo per almeno 180 giornate nel triennio precedente dimostrata tramite estratto conto del Fondo;

d) un contratto già sottoscritto alla data del 4 marzo 2020, annullato o sospeso a causa dell'emergenza, con la conseguenza che non sia stata possibile l'iscrizione al Fondo prima del 4 marzo 2020.

Ai medesimi lavoratori vengono riconosciuti 10 giorni di contributi figurativi, per ogni mese (marzo, aprile, maggio per un totale di 30 giorni), nel Fondo lavoratori spettacolo utili al calcolo della pensione nelle rispettive qualifiche professionali. Ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui al presente comma, l'indennità sarà pari alla differenza tra il reddito di cittadinanza e l'ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Non ha diritto all'indennità di cui al comma 10 chi è già titolare di rapporto di lavoro dipendente in settore diverso dallo spettacolo per il quale sono versati contributi presso un ente previdenziale differente dal Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, o che siano titolari di pensione alla data del 4 marzo 2020.

11-bis. L'indennità di cui al comma 10 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 240 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

11-ter. L'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con: 722,6 milioni.

84. 80. Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:*

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, e di 800 euro per i mesi di giugno, luglio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

11. Hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;

b) *al comma 14 sostituire le parole:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

84. 42. Vacca, Lattanzio, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Di Lauro, Bruno.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, dopo le parole:* legge 24 aprile 2020, n. 27, *inserire le seguenti:* e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, e *sostituire le parole:* mesi di aprile e maggio *con le seguenti:* mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;

b) *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

84. 20. Latini, Colmellere, Belotti, Sasso, Furgiuele, Fogliani, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 10, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, *aggiungere le seguenti:* e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, *e dopo le parole:* aprile e maggio, *aggiungere le seguenti:* giugno e luglio.

Conseguentemente:

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Hanno diritto alla indennità di cui al comma 10 tutti i lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

13-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, nella legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356, della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.;

al comma 14, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 265 *sono aggiunte le seguenti:* con riferimento ai commi da 1 a 10 e da 10 a 13, si provvede mediante corrispondente riduzione di cinque milioni di euro del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, con riferimento al comma 11 e si provvede mediante corrispondente riduzione di cinque milioni di euro del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, con riferimento al comma 13-bis.

84. 26. Nobili.

Al comma 10, aggiungere dopo la parola: 27 *le seguenti:* e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo *e sostituire le parole:* aprile

e maggio 2020 con: aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

84. 56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Ai beneficiari delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, che hanno nel proprio nucleo familiare un numero di figli fiscalmente a carico minorenni e conviventi pari o superiore a tre, è riconosciuto in aggiunta all'indennità prevista, un bonus straordinario di 200 euro, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla interruzione dei servizi scolastici, da corrispondersi nel mese di giugno. Sono escluse dal beneficio di cui al presente comma le famiglie che già beneficiano dell'assegno familiare ai sensi dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) *al comma 11, dopo le parole: comma 10 sono inserite le seguenti: e 10-bis.*

84. 30. D'Alessandro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai lavoratori addetti alle mense ed al trasporto dei pasti nelle scuole, per i quali è prevista da contratto la sospensione dal lavoro nel periodo di interruzione scolastico, è riconosciuta un'indennità per i mesi di luglio ed agosto, pari a 600 euro per ciascun mese.

84. 31. Scutellà.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'indennità di cui al comma 10 è erogata anche ai cessionari di diritti d'autore.

84. 24. Ungaro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai beneficiari delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, che hanno nel proprio nucleo familiare un numero di figli fiscalmente a carico minorenni e conviventi pari o superiore a tre, è riconosciuto in aggiunta all'indennità prevista, un bonus straordinario di 200 euro, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla interruzione dei servizi scolastici, da corrispondersi nel mese di giugno. Sono escluse dal beneficio di cui al presente comma le famiglie che già beneficiano dell'assegno familiare ai sensi dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: comma 10 sono inserite le seguenti: e 10-bis.

84. 15. D'Alessandro.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Hanno diritto alla indennità di cui al comma 10 tutti i lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.

84. 57. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 400 milioni.

84. 59. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spina, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 1.** Vitiello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 123.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 120.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 114.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 96.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 69.** Bond, Baldini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.

* **84. 66.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste ai commi da 1 a 8 e al comma 10, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni.

* **84. 60.** Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 116.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 124.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 112.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 97.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 88.** Pastorino.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 45.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle

indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.

* **84. 39.** Varrica.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le indennità di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

84. 55. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 sono maggiorate di euro 200 per ogni figlio a carico.

84. 38. Varrica.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate, per il mese di maggio, di un importo pari a 100 euro per ciascun figlio a carico del beneficiario. L'importo è dimezzato qualora anche l'altro genitore sia beneficiario. L'importo non è erogato qualora l'altro genitore fruisca degli assegni per il nucleo familiare.

84. 103. Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Serracchiani, Viscomi, Carnevali.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina ed al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei

mesi di aprile e maggio 2020, erogato in una unica soluzione, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Il contributo di cui al presente comma in considerazione della sua natura emergenziale, è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Conseguentemente:

al comma 14, sostituire le parole: 3.912,8 milioni con le seguenti: 3.987,8 milioni;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 725 milioni.

84. 27. Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro.

Al comma 12, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richie-

denti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

84. 18. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 84. 125.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di

spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **84. 98.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **84. 2.** Vitiello.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **84. 117.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **84. 47.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero

dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **84. 111.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **84. 58.** Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Non concorrono altresì alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

* **84. 93.** Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall'Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 680 milioni.

84. 81. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di assicurare il pieno sostegno economico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda che hanno cessato l'attività negli anni tra il 2014 ed il 2016.

84. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori dell'acquacoltura, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

84. 84. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 14, sostituire le parole: quindici con le seguenti: trenta.

84. 32. Manzo, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano.

Al comma 14, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

84. 77. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 14, dopo le parole: in vigore, inserire le seguenti: della legge di conversione.

84. 48. Manzo, Faro, Flati.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

84. 86. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

* **84. 17.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Lagnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Gava.

(Inammissibile)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

* **84. 102.** Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Viscomi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive e della ristorazione è riconosciuta, sino al 31 ottobre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 800 euro mensili, per ciascun lavoratore in forza fatto rientrare al lavoro e per ciascun lavoratore assunto dopo il 30 aprile 2020, anche a tempo determinato stagionale.

84. 013. Topo.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Indennità pescatori autonomi)

1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5

dell'articolo 265 del presente provvedimento.

84. 012. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Gabriele Lorenzoni.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. Agli amministratori di società di persone il cui reddito complessivo determinato ai sensi delle disposizioni del testo unico sulle Imposte (TUIR), nell'anno di imposta 2018, non è superiore a 25.000, purché non siano soci delle medesima società e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una indennità di euro 600. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 977 del 1986 e non è cumulabile con altri benefici.

84. 011. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 96.

(Indennità collaboratori sportivi)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro

mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato olimpico nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio

sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. ».

84. 010. Belotti, Ribolla, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del presente decreto, nonché con l'indennità di cui all'articolo 85 del presente decreto.

84. 09. Carfagna, Casciello.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è

corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in « 3.300 » e « 800 » unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

84. 08. Sodano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. Le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno che garantiranno al singolo dipendente almeno 60 giornate per l'anno 2020 e 120 giornate in ragione dell'anno solare a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2024, beneficeranno della completa fiscalizzazione degli oneri sociali in un unico con un credito d'impo-

sta pari al 30 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

84. 07. Trizzino.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. In favore dei soggetti titolari di strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali e di alloggi ad uso turistico regolarmente censiti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile se il soggetto richiedente appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

84. 06. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Indennità professionisti)

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

84. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori frontalieri)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 9 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

84. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremona, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre

2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote Irpef stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

84. 03. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Indennità per i lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani)

1. Ai lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il

mese di giugno 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

84. 02. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di 1.500 euro.

84. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 85.

Al comma 1 dopo le parole: lavoratori domestici *aggiungere le seguenti:* inclusi i lavoratori in somministrazione;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

85. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico »;

b) al comma 5, sostituire le parole: « non sono adottati altri provvedimenti concessori », con le seguenti parole: « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto ».

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni *con:* 600 milioni.

85. 7. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Marrocco, Spena, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 12.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 1.** Vitiello.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 5.** D'Alessandro.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 6.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adot-

tati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 10.** De Menech.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 11.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

*** 85. 13.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « , maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico ».

Conseguentemente al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono adottati altri provvedimenti concessori *con:* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto.

* **85. 14.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 4, dopo le parole: a eccezione, aggiungere le seguenti: dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima, dei titolari di pensione indiretta con figli a carico, dei percettori.

85. 9. Pastorino.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sta dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico degli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ».

85. 2. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Morretto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ».

85. 8. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il

relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico ».

85. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le attività svolte ai sensi del comma 5 dagli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono finanziate mediante uno specifico fondo di 5 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ripartito tra gli istituti medesimi in proporzione alle domande accolte, presentate da ciascuno. La ripartizione è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati forniti dall'INPS e comunicati ai patronati stessi. Al comma 6, le parole: « pari a 468,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 473,3 milioni di euro ».

85. 15. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il comma 8 è così riformulato: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di *babysitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto

famiglia di cui all'articolo 54-*bis*, legge 24 aprile 2017, n. 50 ».

85. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. Le richieste di indennità di cui agli articoli 84 e 85, nonché di accesso al fondo perduto di cui all'articolo 25, possono essere presentate dal contribuente. Il contribuente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, può altresì avvalersi degli intermediari telematici cui all'articolo 3 commi 2, 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero dei professionisti appositamente delegati, aderenti alle associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013 che includano tra le attività professionali la intermediazione.

* **85. 02.** Braga.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. Le richieste di indennità di cui agli articoli 84 e 85, nonché di accesso al fondo perduto di cui all'articolo 25, possono essere presentate dal contribuente. Il contribuente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, può altresì avvalersi degli intermediari telematici cui all'articolo 3 commi 2, 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero dei professionisti appositamente delegati, aderenti alle associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013 che includano tra le attività professionali la intermediazione.

* **85. 05.** Buratti, Braga.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

85. 03. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Indennità stagisti)

1. I lavoratori soggetti alla disciplina dei tirocini, ovvero ad altre forme contrattuali

a contenuto formativo che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, un contratto di tirocinio per una durata complessiva pari o superiore a 250 ore è riconosciuta, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in un'unica soluzione, previa domanda corredata da relativa autocertificazione,

Conseguentemente, all'articolo 263, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 425 milioni.

85. 04. Ungaro, Gribaudo.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Maggiorazione delle indennità per i figli a carico)

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 sono incrementate di 300 euro per ogni figlio a carico. La medesima maggiorazione si applica alle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è erogata, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora entrambi i genitori abbiano presentato la domanda per il riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 1, quest'ultima è ripartita tra i genitori stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

85. 06. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare

ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)

1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, net confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno,

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

85. 07. Noja, Marco Di Maio.

ART. 86.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

86. 9. Miceli.

Al comma 1 sostituire le parole: 84, 85, 78 e 98 *con le seguenti:* 84, 85 e 98.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'indennità di cui all'articolo 44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 78 del presente decreto, non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98.

86. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sopprimere la parola: 78.

* **86. 5.** Bitonci, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Vanessa Cattoi, Gava,

Frassini, Potenti, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere la parola: 78.

* **86. 7.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere la parola: 78.

* **86. 8.** Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere la parola: 78.

* **86. 11.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 1, sopprimere la parola: 78.

* **86. 14.** Cristina, Pittalis.

Al comma 1, sopprimere la parola: 84.

86. 12. Porchietto.

Al comma 1 sostituire le parole: e non sono cumulabili con l'indennità di cui *con le seguenti:* e quelle di cui agli articoli 84, 84 e 98 non sono cumulabili con l'indennità di cui.

86. 3. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 dopo le parole: non sono cumulabili *aggiungere le seguenti:* , fatta eccezione per quelle previste al comma 8 dell'articolo 84.

86. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Lagnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

86. 13. Buratti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 12 giugno 1984, n° 222 aggiungere in fine, il seguente periodo: e con la pensione di reversibilità ai superstiti

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

86. 4. Potenti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari.

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole alla legge 12 giugno 1984, n. 222, aggiungere le seguenti: con la pensione di reversibilità, con la pensione indiretta, con la pensione di invalidità da lavoro, nonché con qualsiasi altro trattamento pensionistico che dia diritto a trattamenti non superiori a 300 euro mensili.

86. 15. Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Serracchiani.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78 comma 2 lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.

86. 10. Novelli, Versace, Bagnasco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titolari di pensione di reversibilità, il cui ammontare è inferiore alle indennità previste dal comma 1, hanno diritto ad una integrazione fino a concor-

renza degli importi previsti per le indennità medesime.

86. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni assistenziali locali)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali a integrazione dei trattamenti statali.

86. 01. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

1. Al fine di garantire, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e del diritto pensionistico, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata

in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuna degli anni 2020 e 2021, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

86. 02. Eva Lorenzoni, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 87.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. E' prevista la modalità di *smart working* anche per i lavoratori socialmente utili LSU in carico alle regioni e utilizzati dagli enti locali, fermo restando che l'approvazione di tali forme verrà individuata in analogia con quanto previsto per il personale dipendente, senza che ciò possa in alcun modo determinare l'acquisizione di tale *status*.

87. 4. De Lorenzo, Invidia, Cubeddu, Cominardi, Siragusa, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251 è aggiunto il seguente:

« 251-bis. L'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa ai lavoratori delle

aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria. »

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « 253 » sostituire le parole: del comma 251 con le seguenti: dei commi 251 e 251-bis.

87. 3. Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 44, commi 6-bis e 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle regioni e le province autonome anche per concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione Guadagni in Deroga, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni e delle province autonome.

2-ter. Per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga, le regioni o le province autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi, in cui prevedere l'applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell'ammortizzatore sociale.

87. 2. Cassese.

Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Assegno di solidarietà)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga agli articoli 21, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è consentito stipulare accordi collettivi aziendali per l'ammissione all'assegno di solidarietà anche in assenza della finalità di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

* **87.02.** Rossello, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Assegno di solidarietà)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga agli articoli 21, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è consentito stipulare accordi collettivi aziendali per l'ammissione all'assegno di solidarietà anche in assenza della finalità di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

* **87.04.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'ar-

ticolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.

** **87. 05.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.

** **87. 08.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'ar-

articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.

**** 87. 010.** Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.

**** 87. 011.** Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassinini, Comaroli.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto ».

2. Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 :

1) primo periodo, le parole: « fruito tramite » sono sostituite con le seguenti: « trasformato in »;

2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: « In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. »;

3) le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « data di efficacia giuridica »;

4) alle lettere a) e b) la parola: « trasformabili » è sostituita con la seguente: « trasformate »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le

eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo ».

« 1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in

credito d'imposta ai sensi del presente articolo »;

c) al comma 2 le parole: « Essi possono essere utilizzati » sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati »;

d) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: « deve essere esercitata » sono aggiunte le seguenti: « tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 ».

2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo ».

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti ».

87. 06. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

1. All'articolo 1, comma 13 del decreto-legge n. 33 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: « da soggetti privati » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione degli enti bilaterali di settore deputati alla formazione professionale ».

87. 07. Calabria, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

3. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

87. 01. Buompane.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito straordinario denominato reddito di emergenza come disciplinato dall'articolo 82 del presente decreto. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

4. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1 esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

87. 09. Buompane, Faro, Manzo, Flati, Caso, Del Sesto, Giovanni Russo, Iorio, Grimaldi, Lovecchio, Donno, Gabriele Lorenzoni, Adelizzi, Gubitosa, Maraia, Maglione.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti

collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della « CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura » di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il « Fondo Pesca CISOA », con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

87. 03. Benedetti.

ART. 88.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da datori di lavoro o loro associazioni ed associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai

sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, anche in ambito di operazioni straordinarie, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato « Fondo Nuove Competenze », costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

88. 1. Gerardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato « Fondo Nuove Competenze », costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Dette risorse assegnate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua in proporzione al numero delle

impresе e dei lavoratori dipendenti aderenti.

88. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: emergenza epidemiologica sono aggiunte le seguenti: e rafforzare il sistema di politiche attive del lavoro;*

b) *al comma 1 dopo le parole: interconfederali vigenti sono aggiunte le seguenti: sentiti anche i rappresentanti dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;*

c) *al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

88. 3. Fregolent.

Al comma 1 sostituire le parole: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti con le seguenti: le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero le loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.

88. 7. Lovecchio.

Al comma 1, dopo le parole: specifiche intese inserire le seguenti: per la forma-

zione di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni e.

88. 13. Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa *con le seguenti:* disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

* **88. 4.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa *con le seguenti:* disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

* **88. 8.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa *con le seguenti:* disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

* **88. 10.** Mandelli, Gelmini, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa *con le seguenti:* disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

* **88. 11.** Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

Al comma 1, sopprimere le parole: costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso ANPAL

una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

88. 16. Tabacci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:* Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

* **88. 6.** Rosso, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:* Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

* **88. 9.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Delle risorse di cui al periodo precedente 120 milioni saranno ripartiti fra i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base alla percentuale del prelievo operato per il 2019 sulla base dell'articolo 1, comma 722, legge 23 dicembre 2014, n. 190 con destinazione vincolata esclusivamente per il finanziamento della formazione di cui al comma 1;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e regionali di Fondo Sociale Europeo nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

* **88. 17.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: « Programma Operativo Nazionale SPAO », ag-

giungere le seguenti: Il Fondo nuove competenze trasferirà tali risorse ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali determineranno, nell'ambito delle rispettive competenze, piani specifici di formazione professionale in combinazione con il sostegno al reddito dei lavoratori posti in rimodulazione di orario di lavoro o in sospensione ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

88. 15. Tabacci.

Al comma 2, sostituire le parole: al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci *con le seguenti:* al cofinanziamento delle risorse loro assegnate dal Fondo nuove competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

88. 14. Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'articolo 1, comma 727, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse già trattenute in favore del bilancio dello Stato pari a 120 milioni di euro annui, sono rimesse ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, a condizione che siano destinate, per l'anno 2020, in funzione solidaristica all'esclusivo uso di cofinanziamento del Fondo nuove competenze di cui al comma 1.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

88. 12. Lepri, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

88. 5. Casino, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Fondo per il sostegno alla formazione per l'innovazione. Incentivi per la nuova occupazione stabile)

1. Al fine di far fronte alla ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e per favorire la riorganizzazione dei processi produttivi e una coerente riqualificazione delle competenze professionali nonché la valorizzazione dell'occupabilità delle persone, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per il sostegno alla formazione e per l'innovazione professionale » con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammesse al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e qualificata, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale finanziati ai sensi del comma 1, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei

complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 3, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

5. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.

6. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.

7. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 200 milioni di euro, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 8.

8. A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, per gli iscritti presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che alla data del 31 dicembre 1995 possono fare valere anzianità contributiva presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dal comma 18 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge 2 agosto, 1990 n. 233 che hanno chiesto, nell'ambito della gestione separata, il computo dei predetti periodi contributivi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

88. 01. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Grilbaudo, Carla Cantone, Mura, Pezzopane.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Fondo per la formazione turistica)

1. Al fine di aumentare la competitività delle imprese turistica italiane, rispetto a quella internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali il Fondo per la formazione

turistica, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore ed aumentare l'attenzione degli stessi alle tematiche della sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in proporzione all'estensione territoriale e al numero medio di presenze turistiche ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione professionale riferiti ad ambiti della filiera del turismo individuati dalle singole Regioni e dalle Province autonome in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

88. 02. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Agevolazioni per il controesodo)

1. Al comma 2, dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

« Le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2020 anche ai soggetti che dal 30 aprile

2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Resta ferma per il periodo di imposta 2019, per i medesimi soggetti di cui al periodo precedente, l'applicazione del regime agevolativo di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre, n. 147 ».

88. 03. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. 1 soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;

l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. ».

88. 04. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Misure per lo sviluppo del capitale umano)

1. Al fine di garantire l'occupabilità delle persone dopo l'emergenza epidemiologica, riducendo al minimo il rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché per accrescerne le competenze, gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, realizzano interventi di formazione permanente, *reskilling* e *upskilling* della durata di massima di 300 ore.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono a carico di un apposito Fondo, denominato « Fondo Accrescimento Competenze », istituito presso l'Agenzia Nazionale

delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di euro 393.750.000,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

88. 05. Toccafondi.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Misure urgenti per la formazione continua nelle imprese)

1. Con riferimento alle attività dei Fondi interprofessionali, è autorizzata la ripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione » pubblicato dall'INAIL e le « Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive » approvate dalla Conferenza delle regioni il 22 maggio 2020.

2. Per tali finalità, ai Fondi interprofessionali sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario.

3. L'INPS assicura il più rapido conferimento del contributo dello 0,30 per cento ai Fondi interprofessionali.

4. I contributi per la formazione professionale sono esclusi dal novero della normativa relativa agli aiuti di stato.

88. 06. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 89.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: « Fondo Nazionale per le non autosufficienze » con le seguenti: « Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente »;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Fondo nazionale per le non autosufficienze » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente. ».

Conseguentemente, all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole Fondo Nazionale per le non autosufficienze con le seguenti: Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.

89. 2. D'Arrando, Sarli, Sapia, Lapia, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato del secondo bimestre 2020, rispetto ai due dodicesimi del reddito del 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000

euro. A tal fine il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

89. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti costituzionalmente garantiti, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze e autonomie organizzative, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con proprio atto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base del progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.

89. 1. Noja, Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* I servizi previsti al comma 4, art. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono da considerarsi essenziali ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Al fine di tutelare le persone più vulnerabili e maggiormente esposte a situazioni di emergenza o di calamità, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, nonché nell'ambito delle loro competenze e dell'autonomia organizzativa, definiscono, entro 90 giorni dall'approvazione della conversione in legge del presente decreto, un piano emergenziale che individui le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali in situazione di emergenza. »

89. 3. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis

(Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.

2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi

sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

89. 01. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis

(Incremento dell'assegno ordinario di invalidità)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assegno non può essere, in ogni caso, inferiore ad euro 600 mensili ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.600.000 annui, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

89.02. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Al fine di far fronte alle esigenze urgenti in materia di politiche sociali conseguenti alla diffusione del COVID-19 e di sostenere le attività di assistenza prestata dagli istituti di Patronato, con effetto dal 1° gennaio 2020 l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

89. 03. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

ART. 90.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.,

*** 90. 6.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.,

*** 90. 10.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 anni con le seguenti: 16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.,

*** 90. 21.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Al comma 1, dopo le parole: anni 14 inserire le seguenti: o indipendentemente dall'età, con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.,

90. 14. Versace.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: anche in assenza di accordi individuali;

b) sostituire le parole: fermo restando il rispetto dei degli obblighi informativi con

le seguenti: fermo restando il rispetto dei principi.

Conseguentemente:

a) *al comma 4 sostituire le parole:* anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti *con le seguenti:* dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

* **90.2.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Comaroli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* anche in assenza di accordi individuali;

b) *sostituire le parole:* fermo restando il rispetto dei degli obblighi informativi *con le seguenti:* fermo restando il rispetto dei principi.

Conseguentemente:

a) *al comma 4 sostituire le parole:* anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti *con le seguenti:* dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della

modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore;

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

* **90.5.** D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; *con le seguenti:* dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore.

90. 16. Fassina, Epifani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: a condizione a: non lavoratore.

90. 11. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo la parola: « telelavoro » sono inserite le seguenti: « o lavoro in modalità agile ».

90. 12. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

* **90. 8.** Ferri.

Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

* **90. 17.** Pini, Ascari, Ferri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le retribuzioni percepite per le prestazioni di lavoro subordinato svolto in modalità di lavoro agile nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono soggette ad una tassazione agevolata al 10 per cento come previsto per i premi di produzione all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.

90. 1. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il personale dipendente ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche svolte in modalità a distanza, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro privati o pubblici.

90. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « trattamento economico e normativo », sono aggiunte le seguenti: « anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, »;

b) al comma 2, la parola: « può » è sostituita dalla seguente: « deve »;

c) dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

« 2-*bis*. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale

del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili. ».

90. 4. Marco Di Maio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inseriti nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile. ».

90. 9. Giuliodori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, hanno il diritto di accedere in via transitoria al rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a seguito di comunicazione scritta inviata al datore di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nella comunicazione il lavoratore indica anche il periodo temporale nel quale richiede di svolgere l'attività lavorativa a tempo parziale. Detto periodo non può comunque protrarsi oltre la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro non può impedire al lavoratore che si è avvalso del diritto

di cui al primo periodo di tornare a svolgere l'attività lavorativa a tempo pieno.

90. 13. Gelmini, Palmieri.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori residenti nei Comuni delle aree interne di cui all'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni in materia di lavoro agile previste al comma 4 si applicano, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, a richiesta del dipendente ovvero su proposta del datore di lavoro. In ogni caso, su richiesta del dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è garantita per almeno due giorni a settimana.

90. 18. Enrico Borghi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sino al termine dell'emergenza, i versamenti contributivi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dal datore di lavoro per prestazioni svolte in modalità di lavoro agile sono ridotti nella misura del 25 per cento. Ai lavoratori è comunque riconosciuto l'accredito di una contribuzione figurativa integrativa che eviti conseguenze della predetta riduzione sul futuro trattamento pensionistico.

90. 20. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 2, le parole « sicurezza e del buon funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento »;

b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: « un'informativa scritta » sono inserire le seguenti: « e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo »;

c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento gli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettere a), c), d) e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 continuano ad applicarsi in ogni caso ».

90. 19. Dal Moro.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

(Norme volte a favorire il lavoro agile e l'accesso a linee dati ad alta velocità)

1. All'articolo 51, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *i-ter*) il valore di *personal computer* o *computer* tabulari, ivi inclusi gli accessori e le apparecchiature connesse come la tastiera, il mouse e la stampante, messi a disposizione dal datore di lavoro al fine di prestare in tutto o in parte la propria attività di lavoro dipendente mediante lavoro agile fino all'importo di euro 1.500;

i-quater) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per l'acquisto, installazione e fruizione di una linea dati fissa o mobile per l'accesso a reti di dati dei dipendenti che prestano la

loro attività in tutto o in parte mediante lavoro agile, fino all'importo di euro 350. Tale importo è elevato a euro 500 qualora la linea dati permetta qualora la connessione a velocità uguali o superiori a 1 Giga ».

2. L'articolo 51, comma 2, lettere *i-ter*) e *i-quater*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 trova applicazione anche con riferimento al rimborso al dipendente delle spese analiticamente documentate per l'acquisto dei beni e servizi ivi indicati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e l'entrata in vigore del presente Decreto.

3. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, per i beni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *i-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il limite di cui all'articolo 102, comma 5, del medesimo decreto è innalzato a euro 1.500.

4. All'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto: « limiti di deducibilità di cui al periodo precedente si applicano anche ai beni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *i-ter*) ».

5. Limitatamente alle spese sostenute nell'anno solare 2020 per l'acquisto di beni e servizi di cui alle lettere *i-ter*) e *i-quater*) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento del costo a carico del datore di lavoro. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 120 milioni di euro

per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

90. 01. Madia, Serracchiani.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

(Incentivi fiscali per agevolare il lavoro agile nel settore privato)

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza nei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale per facilitare la concessione del lavoro agile ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 60 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

90. 04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, sul Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui

all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a trecentocinquanta milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, della presente legge.

90. 05. Mor.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art 90-bis.

(Bonus lavoro agile o smart working)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si prov-

vede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

90. 02. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

1. Per tutelare le piccole e medie imprese così come i CAF che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regio-

nale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020.

90. 03. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 91.

Al comma 1, dopo le parole: dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), *aggiungere le seguenti:* e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

91. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.

*** 91. 1.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.

*** 91. 2.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: alle specifiche esigenze aggiungere le seguenti: , anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.

*** 91. 6.** Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.

All'articolo 91, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento al sistema nazionale di istruzione e alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, qualora a seguito di provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 si verifichi il mancato raggiungimento dei livelli quantitativi e qualitativi previsti, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

91. 4. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.

All'articolo 91, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-

19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

91. 5. Ciampi, Di Giorgi.

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del n. 987 del 12 dicembre 2016.

7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A

dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. All'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

dalla rubrica dell'articolo 55 sono soppresse le parole: « ,e perito industriale »;

al comma 1, Sono soppresse le parole: « e perito industriale »;

la lettera *d*) del comma 2 è soppressa;

al comma 4 le parole: « perito industriale laureato » sono soppresse.

4. Al Titolo II Capo XI, dopo l'articolo 55, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 59-*bis*.

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:

Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;

Settore: Ambiente, Cave e Miniere;

Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;

Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;

Settore: Chimica;

Settore: Tutela e Sicurezza;

Settore: Informatica;

Settore: Design.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;

Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-3 4;

Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;

Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;

Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;

Settore Tutela e Sicurezza; classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;

Settore Informatica: classi L-8, L-31;

Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede pure con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate nell'allegato di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 987 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati

con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore prescelto;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei prov-

vedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

91. 01. Ciampi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Reddito di eccellenza)

1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata « reddito di eccellenza », destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.

3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con ca-

denza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.

4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.

5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.

8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle re-

gioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

91. 02. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Reddito di eccellenza)

1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.

3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.

4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative se-

condo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.

5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.

8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei da-

tori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265.

91. 03. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati nel Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione

Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del presente decreto.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la com-

posizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020.

91. 04. Tasso.

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

Al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 dopo le parole: « da soggetti privati, » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione degli enti bilaterali di settore deputati alla formazione professionale, ».

91. 05. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

ART. 92.

Sostituire l'articolo 92 con il seguente:

Art. 92.

(Prestazioni in materia di NASpI e Dis-Coll)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di

scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. La proroga di cui al presente articolo è compatibile con le indennità di cui agli articoli 27, 28,29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto viene fatto una compensazione degli importi. Per i richiedenti che hanno usufruito delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene fatta una compensazione degli importi.

3. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

92. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, sostituire le parole: compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, con le seguenti: di vigenza delle disposizioni emergenziali di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19.

92. 16. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Bonomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° marzo 2020 con le seguenti: 1° febbraio 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

92. 6. Cubeddu.

Al comma 1, sostituire le parole: tra il 1° marzo 2020 *con le seguenti parole:* tra il 1° febbraio 2020.

92. 9. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 *con le seguenti:* 31 ottobre 2020 *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di NASpI e Dis-Coll prevista dal comma 1.

* **92. 3.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Le-gnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Mo-schioni, Murelli, Frassini.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 *con le seguenti:* 31 ottobre 2020 *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di NASpI e Dis-Coll prevista dal comma 1.

* **92. 5.** D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 *con le seguenti:* 31 ottobre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, *con le seguenti:* 200 milioni.

92. 8. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: 30 aprile 2020 *con le seguenti:* 31 ottobre 2020.

92. 12. Fassina, Epifani.

Al comma 1, sostituire le parole: il 30 aprile 2020 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 613,7 milioni *con le seguenti:* 625 milioni.

92. 11. Topo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 8 maggio.

92. 7. Raduzzi, Invidia, Cubeddu, Comi-nardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 *con le seguenti:* 15 maggio 2020;

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 613, 7 milioni *con le seguenti:* 633,7 milioni *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* commi 5 e 7.

92. 14. Fratoianni, Fassina.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 *con le seguenti:* 15 maggio 2020.

92. 15. Orfini.

Al comma 1, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* tre mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.

92. 18. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo le parole: a decorrere dal giorno di scadenza *inserire le seguenti:* e nel periodo compreso tra il 18 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020 sono prorogate per ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della scadenza per i lavoratori stagionali del turismo,.

92. 1. Rosato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono altresì destinatarie della NASpI le lavoratrici dipendenti, vittime di violenza ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, che, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;

1-ter. La NASpI è riconosciuta alle lavoratrici di cui al comma 1-bis in deroga ai requisiti previsti all'articolo 3, lettere a), b) e c), della presente legge;

b) all'articolo 15 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. La Dis-Coll di cui al comma 1 è altresì riconosciuta alle lavoratrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione né di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, a causa dell'inserimento nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

1-ter. La Dis-Coll è riconosciuta alle lavoratrici di cui al comma 1-bis, in deroga ai requisiti previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), della presente disposizione.

92. 2. Vitiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito con

modificazioni, della legge del 9 agosto 2018 n. 96 al comma 3 dopo le parole: « di coordinamento e direzione della stessa » aggiungere le seguenti: « le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi. ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: , comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265.

92. 4. Vanessa Cattoi, Paternoster, De Martini, Iezzi, Murelli, Eva Lorenzoni, Lagnaioli, Caffaratto, Durigon, Moschioni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22, 36 e 84 del presente decreto, accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata anche in costanza di rapporto di lavoro.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 130 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

92. 13. Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli ufficiali di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, richiamati in servizio a decorrere dalla data di dichiarazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, percepiscono all'atto della cessazione del periodo di richiamo il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per un periodo pari a un terzo del periodo di servizio prestato. All'onere derivante dalla

presente disposizione, valutato in 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

92. 17. Pagani, Frailis, De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13, 15 e 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 e 84 del presente decreto accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata, anche in costanza di rapporto di lavoro.

92. 19. Nitti.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

(Detassazione lavoro straordinario)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

*** 92. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

(Detassazione lavoro straordinario)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

*** 92. 03.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

(Detassazione lavoro straordinario)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso

la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

* **92. 06.** Rotondi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

1. Limitatamente agli anni 2020 e 2021, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, e la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.

92. 02. Rotondi.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: « 8 agosto 1995, n. 335 » aggiungere le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

2. All'onere derivante dalla comma 1 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

92. 04. Epifani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

(Disposizioni di salvaguardia in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. Anche in un'ottica di equità e di ristoro nei confronti dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.

92. 05. Sut, Ruggiero, Sabrina De Carlo, Costanzo.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

92. 07. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:

Art. 92-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavo-

ratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari alla metà dei giorni di lavoro prestati, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. In ogni caso il periodo di trattamento ordinario di disoccupazione non può avere una durata inferiore a 30 giorni e superiore a 240 giorni. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se e per i familiari a carico.

2. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

3. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19 e delle limitazioni all'ingresso nel territorio nazionale, i lavoratori italiani nonché i lavoratori frontalieri, a condizione che siano rimpatriati, in caso di disoccupazione derivante da un atto di licenziamento ovvero dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di datore di lavoro all'estero intervenuti nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 4 luglio 2020, hanno diritto di presentare richiesta di trattamento ordinario di disoccupazione fino al 31 dicembre 2020.

4. I cittadini italiani residenti all'estero da oltre 12 mesi, rientrati in Italia, possono accedere alle prestazioni di cui al primo comma purché siano stati regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nel periodo suddetto. ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 402 del 1975, le parole: « 30 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 giorni ».

92. 08. Siragusa.

ART. 93.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. ».

3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.

* **93. 12.** Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. ».

3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.

* **93. 26.** Mugnai, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. ».

3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.

* **93. 55.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.

** **93. 6.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.

** **93. 20.** Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. »;

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.

**** 93. 22.** Caretta, Ciaburro, Trancassini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. »;

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.

**** 93. 54.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Le disposizioni all'articolo 19, commi 1, 1-bis, 2 e 3 e all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogate.

93. 42. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. Per favorire la ripresa delle attività produttive, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2020 è possibile apporre un termine di durata non superiore a trentasei mesi ai contratti di lavoro subordinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. I contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 dicembre 2020.

93. 32. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o pro-

rogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.

93. 13. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Le-gnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Mo-schioni, Murelli, Gava.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rin-novo di contratti a termine)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conse-guenza all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.

* **93. 8.** Cestari, Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bella-chioma, Gava, Cavandoli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rin-novo di contratti a termine)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far

fronte al riavvio delle attività in conse-guenza all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.

* **93. 17.** D'Alessandro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rin-novo di contratti a termine)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conse-guenza all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.

* **93. 25.** Milanato, Mandelli, Prestigia-como, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rin-novo di contratti a termine)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conse-guenza all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, è possibile assumere, rinnovare o

prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.

* **93. 39.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.

* **93. 56.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di

cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

** **93. 36.** Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

** **93. 38.** Cannatelli, Zangrillo, Musella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

** **93. 50.** Frailis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

** **93. 59.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è possibile stipulare, rinnovare e prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2015: articolo 19, comma 1; articolo 20, comma 1, lettera c); articolo 21, comma 1; articolo 32, comma 1, lettera c).

93. 5. Covolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. La stipula, la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, sono consentite, per tutti i contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 30 agosto 2020, a prescindere dalla data di scadenza, senza necessità che sussistano e che siano indicate le esigenze di cui agli articoli 19 comma 1 e 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

93. 30. Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Musella, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 per l'eventuale prolungamento oltre i 12 mesi della durata dei contratti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono richieste le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

93. 31. Musella, Gelmini, Zangrillo, Cannatelli, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

*** 93. 7.** Tomasi, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Cestari.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche

in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-*bis* e 4, articolo 20, commi 1, lettera *c*) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

* **93. 53.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-*bis* e 4, articolo 20, commi 1, lettera *c*) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

* **93. 62.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Atis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

(Disposizioni in materia di stipula, proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Fino al 30 agosto 2020 è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di quantitativi e di durata massima vigenti, i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

93. 51. Mancini.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020;

dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

1-*ter*. Sino al 31 dicembre 2021, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

93. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, *con le seguenti:* stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.

93. 44. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, *con le seguenti:* la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.

* **93. 41.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, *con le seguenti:* la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.

* **93. 46.** Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla

data del 23 febbraio 2020, *con le seguenti:* la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.

* **93. 45.** Pentangelo.

Al comma 1, sostituire le parole: è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, *con le seguenti:* la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021.

* **93. 52.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020, *con le seguenti:* 31 dicembre 2021.

93. 60. Tabacci.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

* **93. 2.** Paita.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

* **93. 16.** Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

* **93. 33.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

* **93. 43.** Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

*** 93. 61.** Frate, Vizzini.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;*

b) *dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;*

c) *sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.*

**** 93. 9.** Durigon, Manzato, Murelli, Cafaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;*

b) *dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;*

c) *sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.*

**** 93. 24.** Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;*

b) *dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;*

c) *sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.*

**** 93. 37.** Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiaco, Oc-

chiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;*

b) *dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;*

c) *sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.*

**** 93. 58.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;*

b) *dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;*

c) *sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.*

**** 93. 29.** Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;*

b) *dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.*

*** 93. 15.** Moschioni, Durigon, Murelli, Cafaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-

stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* fino al 30 agosto con *le seguenti:* per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;

b) *dopo le parole:* anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, *inserire le seguenti:* nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.

* **93. 28.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* fino al 30 agosto con *le seguenti:* per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;

b) *dopo le parole:* anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, *inserire le seguenti:* nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.

* **93. 27.** Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: , anche per il personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È possibile altresì rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020,

fermo restando la proroga per l'anno scolastico 2020/2021 dei contratti per il personale docente e amministrativo delle istituzioni scolastiche e dei contratti per il personale docente delle istituzioni scolastiche dell'infanzia e della primaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159.

93. 18. Villani, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Cominardi, Tripiedi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

* **93. 23.** Cassinelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

* **93. 21.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « anche in regime di somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

93. 11. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 maggio 2020 del personale del Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPL1), e scadenti tra 31 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate automaticamente al 31 dicembre 2020 in deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

93. 19. De Filippo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, i disposti del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96, inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.

93. 14. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 28 dell'articolo 2, secondo periodo sostituire le parole: « anche in regime di somministrazione » con le se-

guenti: « ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione ».

93. 57. Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 147 lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: « fino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2021 ».

93. 47. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 1129 comma 10 del codice civile, l'incarico di amministratore di condominio scaduto al 4 aprile 2020 è automaticamente rinnovato sino al 4 aprile 2021.

93. 48. Zardini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 30 agosto 2020.

93. 34. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 400 milioni.

93. 35. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.

93. 036. Vitiello.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro intermittente con prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente ».

93. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di introduzione dell'istituto del lavoro accessorio)

1. Dopo il capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

« CAPO VI

LAVORO ACCESSORIO

Art. 48.

(Definizione e campo di applicazione)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, intuiti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pub-

blico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

93. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « *de minimis* ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

93. 032. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « *de minimis* ».

* **93. 03.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « *de minimis* ».

* **93. 011.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di « *de minimis* ».

* **93. 021.** Trancassini, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

93. 05. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno ef-

ficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.

* **93. 06.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.

* **93. 022.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo

54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.

* **93. 023.** Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.

* **93. 027.** Mulè, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Contratti di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cin-

que lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5 ».

* **93. 09.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole « tre giorni » sono sostituite con le seguenti: « dodici giorni ».

* **93. 07.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole « tre giorni » sono sostituite con le seguenti: « dodici giorni ».

* **93. 016.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

le parole « tre giorni » sono sostituite con le seguenti: « dodici giorni ».

* **93. 029.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Modifiche alla contribuzione addizionale in materia di riassunzione a tempo determinato per effetto delle misure di precedenza)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico » sono aggiunte le seguenti: « e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato ».

93. 08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Cumulabilità del reddito con prestazioni di sostegno)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

« 3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al red-

dito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente ».

93. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

93. 031. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per

ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

Conseguentemente è ridotto di 170 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

93. 013. Pentangelo.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

*** 93. 04.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e

per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

*** 93. 010.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

*** 93. 034.** Moretto, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i

periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

* **93. 019.** Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Modifiche ai contratti di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sopprime le parole: « In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, »;

2) al comma 1 sostituire la parola: « 1000 » con la seguente: « 500 »;

3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile »;

4) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i benefici di cui ai commi 3 e 7 afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.

7-ter. La gestione di cui al comma 7-bis evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale ».

93. 014. Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Bonomo, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze del-

l'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti in data successiva al 23 febbraio 2020 e che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cento per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi del nuovo contratto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

93. 015. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico » sono aggiunte le seguenti: « e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato ».

93. 017. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

«a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».

93. 018. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis. – (*Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio*) – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da

giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *car-net* di buoni orari, numerati progressivamente e datati. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

10. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 9 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

11. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, compresi i servizi *short message service* (SMS) o di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro e il luogo della prestazione.

12. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 15. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

13. Fermo restando quanto disposto al comma 14, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui al l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia di euro 11 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può es-

sere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS.

14. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

15. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali ».

93. 024. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al secondo periodo sostituire le parole: « anche in regime di somministrazione » con le seguenti: « ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione ».

* **93. 025.** Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al secondo periodo sostituire le parole: « anche in regime di somministrazione » con le seguenti: « ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione ».

* **93. 028.** Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente ».

** **93. 020.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con

le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente ».

** **93. 033.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Contratto di lavoro a prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

« a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5; ».

93. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

ART. 94.

Sostituire l'articolo 94 con il seguente:

Art. 94.

(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nel settore agricolo)

1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19

sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:

a) per il prestatore il limite di cui alla lettera *c)* del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;

b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera *b)* del comma 1 è sospeso;

c) i divieti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 sono sospesi.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non derogate dal comma 1.

3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente

articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.

94. 6. Spina, Nevi, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Sopprimere il comma 3.

94. 10. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 18 comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: « aiuto e sostegno » inserire le seguenti: « nella vendemmia ».

94. 11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

94. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti

non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

94. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per incentivare il lavoro nel settore primario è consentito l'uso dei *voucher* agricoli al fine di semplificare la remunerazione del lavoro in agricoltura e permettere al datore di lavoro di combattere il lavoro sommerso corrispondendo tasse e contributi in maniera semplice;

3-ter. È consentita l'implementazione dei programmi di trasferimento degli operai specializzati, dai Paesi Ue e extra Ue, sviluppando percorsi privilegiati, stabiliti da accordi bilaterali, che permettano ai lavoratori agricoli di raggiungere l'Italia per la stagione agricola e per cui attualmente è inibito il trasferimento in Italia a causa delle restrizioni agli spostamenti, dovute all'emergenza COVID-19.

94. 7. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2021 ».

94. 1. Comaroli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se-

condo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

*** 94. 2.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

*** 94. 8.** Porchietto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: « i CAA » aggiungere le seguenti: « che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario ».

94. 3. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare la ricerca agricola e di procedere al superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato al reclutamento di operatori tecnici aventi i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto mediante corrispondente incremento delle risorse assegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimen-

tari e forestali per il trasferimento agli enti vigilati.

94. 9. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali agricole derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle imprese agricole fino al 31 dicembre 2020.

94. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Etto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-bis;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

c) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: « 280 » ore sono sostituite dalle seguenti: « 1.120 ore »;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

94. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. In ragione dell'emergenza economica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2023 le seguenti disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospese:

a) comma 1, lettere b) e c);

b) comma 6, lettere a);

c) comma 14, lettere c) e d).

2. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12.000 euro ».

b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: « di reddito di inclusione (REI) », inserire le seguenti: « di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC) »;

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, ONLUS, nonché imprese agricole »;

d) al comma 16, primo periodo, le parole: « La misura minima » a: « sul piano nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro ».

94. 04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito. Con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*

1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato

di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-*bis*.

94. 03. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-*bis*.

(Sospensione del contributo per il licenziamento nel settore della pesca professionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono sospese per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativamente alle interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore della pesca professionale.

94. 05. Martinciglio.

ART. 95.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) le parole: « COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « SARS-COV-2 »;

2) alla lettera d) dopo la parola: « dispositivi » aggiungere: « e sistemi o protocolli validati da enti di certificazione accreditati e probanti con evidenze analitiche; »

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati Accredia e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono

riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa norma, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

95. 9. Saitta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati sono aggiunte le seguenti:* ai soggetti esercenti arti e professioni,;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* 403 milioni *con le seguenti:* 806 milioni,;

c) *al comma 3, secondo periodo sostituire le parole:* euro 15.000 *con le seguenti:* euro 30.000, *le parole:* euro 50.000 *con le seguenti:* 100.000 *e le parole:* 100.000 *con le seguenti:* 200.000;

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro;

e) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:* 6-bis. Agli oneri per il rifinanziamento di cui al comma 5, pari a 403 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5;

f) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

95. 6. D'Alessandro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo la parola:* dispositivi *inserire le seguenti:* e sistemi o protocolli validati:

b) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

6-bis. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare della riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL per oscillazione per prevenzione, previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati dall'Ente unico di accreditamento Accredia, probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio di cui al medesimo articolo, nonché idonei a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro nonché la responsabilità penale del datore di lavoro per i reati derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.;

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.

95. 4. D'Alessandro.

Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati *inserire le seguenti:* ai soggetti esercenti arti e professioni,.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

* **95. 10.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati *inserire le seguenti:* ai soggetti esercenti arti e professioni,.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

* **95. 20.** Mandelli, Gelmini, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati *inserire le seguenti:* ai soggetti esercenti arti e professioni,.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

* **95. 23.** Viscomi, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati, *aggiungere le seguenti:* agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.

** **95. 24.** De Menech.

Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati, *aggiungere le seguenti:* agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.

** **95. 25.** Rossi, Lepri, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi.

Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati, *aggiungere le seguenti:* agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti

religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.

** **95. 29.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari destinati, *aggiungere le seguenti:* agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.

* **95. 32.** Ungaro.

Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari destinati, *aggiungere le seguenti:* agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni e fondazioni ed enti privati.

* **95. 33.** Moretto.

Al comma 1, dopo le parole: al Registro delle imprese, *inserire le seguenti:* nonché ai soggetti esercenti arti e professioni,.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

95. 11. Buompane, Caso, Maraia.

Al comma 1, dopo la parola: agrituristiche, *inserire le seguenti:* le aziende agricole sociali, le fattorie sociali.

* **95. 16.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la parola: agrituristiche, *inserire le seguenti:* le aziende agricole sociali, le fattorie sociali.

* **95. 21.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, dopo le parole: imprese agrituristiche inserire le seguenti: operatori che esercitano attività di ittiturismo.

95. 26. Benedetti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di edifici immobili adibiti alla funzione attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, o ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

95. 5. Toccafondi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) allestimento, sanificazione e messa in sicurezza sanitaria di alloggi per i lavoratori stagionali impegnati nelle raccolte stagionali in agricoltura.

95. 22. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) tamponi e test sierologici.

95. 30. Frate, Vizzini.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Gli interventi straordinari di cui al comma 1 sono altresì destinati ai liberi professionisti, anche non iscritti agli ordini professionali.

*** 95. 19.** Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Et-tore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Gli interventi straordinari di cui al comma 1 sono altresì destinati ai liberi professionisti, anche non iscritti agli ordini professionali.

*** 95. 28.** Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani, Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.

**** 95. 3.** Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.

**** 95. 12.** Musella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Et-tore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.

**** 95. 31.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2 sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 203 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Sostegno alle imprese per l'acquisto di DPI)

1. Al fine di implementare il fondo previsto nel decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 43, comma 1, INAIL provvede a trasferire ad Invitalia un ulteriore fondo di 200 milioni di euro, per lo scorrimento della graduatoria del bando Impresa Sicura, pubblicata in data 21 maggio 2020.

95. 27. Critelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: quota dette predette risorse è riservata in favore delle imprese di micro e piccola dimensione nella misura, rispettivamente, del 60 per cento e del 30 per cento delle medesime risorse;

al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 7.500 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 25.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 4 con più di 50 dipendenti.

95. 8. Mancini.

Al comma 2, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.

*** 95. 2.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.

*** 95. 13.** Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 2 sostituire le parole: ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le seguenti: nonché le risorse dei fondi INAIL.

*** 95. 15.** Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INAIL destina le risorse residue, comprese quelle inutilizzate per i bandi degli esercizi passati, a un apposito bando, da emanarsi entro il 31 ottobre 2020, per il finanziamento, ai sensi del citato articolo 11, comma 15, del decreto

legislativo n. 81 del 2008, delle seguenti iniziative:

a) progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);

b) progetti di bonifica da materiali (Asse di finanziamento 3).

95. 7. Invidia, Cubeddu, Amitrano, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.

Al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 3.

95. 18. Gelmini, Prestigiacomò, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza quota parte dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'importo di 200 milioni di euro. Ai predetti fini adotta, entro il 30 settembre 2020, un bando di finanziamento per le imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando 2019 revocato ai sensi del comma 5.

95. 1. Rosato.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

1. Al fine di assicurare i più efficaci mezzi di tutela della sicurezza negli am-

bienti di lavoro e della salute dei lavoratori, nonché al fine di contenere i rischi di contagio da COVID-19, la sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, un'autorizzazione all'installazione di dispositivi tecnologici che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza sociale, senza che vi sia registrazione, identificazione dei soggetti e trattamento dei dati personali.

2. L'atto autorizzatorio di cui al comma 1, rilasciato per singola tipologia di prodotto, sostituisce le singole istanze per le autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 in materia di norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha efficacia per l'intero perdurare dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ovvero, in caso di cessazione antecedente, fino al 31 dicembre 2020.

95. 01. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità dei datori di lavoro)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

95. 02. Porchietto, Gelmini, Sisto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Zangrillo, Spena, Pella, Paolo Russo, D’Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Marin.

Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)

1. In relazione alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale accertate a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, il solo adempimento alla diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e all’articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estingue il procedimento sanzionatorio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in relazione alle violazioni individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque alle violazioni punite ai sensi dell’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale non diffidabili ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, accertate durante il periodo di cui al comma 1, sono ridotti della metà, fatta eccezione per gli importi previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente comma, il trasgressore e l’obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L’istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell’ultima rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell’istanza di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l’obbligato in solido sono tenuti a versare l’intera somma residua entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l’applicazione dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti sanzionatori pendenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche in relazione ai verbali notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020. In tal caso il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in caso di regolarità, l’Ispettorato del lavoro può rilasciare uno specifico attestato ed iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico. I datori di lavoro iscritti

nell'elenco, per un periodo di due anni dalla data di iscrizione, non sono sottoposti ad ulteriori accertamenti in materia, fatte salve le ipotesi di richiesta di intervento, di indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica ovvero nelle ipotesi di inadempimenti rilevabili attraverso documenti o informazioni già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.

7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

8. A far data dal 1° luglio 2020 le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate. Conseguentemente il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro è integrato di euro 14 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

9. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a ban-

dire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul *budget* assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. La procedura di cui al presente comma è altresì utilizzata per la selezione del personale da assumere a seguito delle autorizzazioni all'assunzione già concesse ed è svolta con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.

10. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari ad euro 4.462.500 per il 2020 e ad euro 8.925.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari ad euro 3.250.000 per il 2020 e ad euro 6.500.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

95. 03. Donno.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Dispositivi per la sanificazione di taxi e n.c.c.)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è istituito un fondo per sostenere l'acquisto, da parte dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

2. Sono rimborsabili le spese effettuate per l'acquisto dei dispositivi di protezione

individuali per il contenimento e il contrasto del COVID-19, nonché la sanificazione dell'autoveicolo. I dispositivi di cui al precedente periodo devono essere a norma di legge e sono finalizzati alla protezione personale del titolare della licenza e dei clienti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e condizioni necessarie all'erogazione del contributo di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

95. 04. Paita.

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Sospensione versamento canoni demaniali)

1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

95. 05. Gava.

ART. 96.

Sopprimerlo.

96. 1. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del *budget* assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di INL.

96. 2. Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Serracchiani, Mura, Bruno Bossio, Pezzopane.

ART. 97.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale ».

* **97.01.** Dal Moro, Cenni, Incerti, Cappelani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese

agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale ».

* **97.03.** Benedetti.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 49-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. L'intervento di cui al comma 1 è esteso, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, alle piccole e medie imprese agroalimentari ubicate su tutto il territorio nazionale ».

* **97.05.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 97 (Fondo di garanzia per il TFR), inserire il seguente:

Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti « esodati »)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 7 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rap-

porto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima

della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo. Sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente in relazione alle effettive esigenze di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

97. 02. Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 97, è aggiunto il seguente:

Art. 97-bis.

(Disposizioni in materia di enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrare, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale, da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza, a favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti netti annui rilevati nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai medesimi enti, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.

97. 04. Cubeddu.

ART. 98.

Al comma 1, sostituire le parole: Per i mesi di aprile e maggio 2020 *con le seguenti:* per l'anno 2020.

98. 6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: aprile e maggio *con le seguenti:* aprile, maggio e giugno.

98. 4. Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 1.** Vitiello.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 3.** D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 9.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 11.** De Menech.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 12.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 14.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 15.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro,

maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori.

* **98. 17.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in dei lavoratori.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 700 milioni.

98. 8. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Siracusano, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 400 milioni di euro *e le parole:* 600 euro *con le seguenti:* 1000 euro.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 400 milioni di euro;

al comma 5, sostituire le parole: 230 milioni di euro *con le seguenti:* 430 milioni di euro.

98. 10. Marin.

Al comma 1, sostituire le parole: 600 euro *con le seguenti:* 1200 euro.

98. 7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane *con le seguenti:* 18 settimane.

* **98. 2.** Morrone.

Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.

* **98. 5.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.

* **98. 13.** Lotti, De Menech, Pezzopane.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il « Fondo per il professionismo negli sport femminili », di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per Vanno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021,

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2, possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19, I) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete, II) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; almeno metà dei finanziamenti richiesti dovrà rispondere alle finalità di cui alla lettera i);

b) per gli anni 2021 e 2022, I) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive, II) al reclutamento e alla formazione delle atlete, III) alla qualifica e alla formazione dei tecnici, IV) alla promozione dello sport femminile, V) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, VI) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete; almeno metà dei finanziamenti richiesti dovrà rispondere alle finalità di cui alla lettera II) e alla lettera VI).

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono il tetto di spesa.

5. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro dello sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la disposizione di cui al comma 6.

98. 01. Gribaudo, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di gente di mare e di personale della navigazione interna operanti su navi minori nel settore del trasporto turistico)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto turistico di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel suddetto settore e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al cinquanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

98. 02. Andrea Romano.

ART. 99.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate *inserire le seguenti:* , anche in relazione al periodo successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,.

99. 3. Cominardi, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali *inserire le seguenti:* e analogamente in tutte le loro sedi regionali e delle province autonome;

al comma 2 sostituire le parole: L'Osservatorio realizza *con le seguenti:* L'osservatorio e gli osservatori regionali realizzano;

al comma 3, sostituire le parole: promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando *con* assicurando;

al comma 4, dopo le parole: indipendenti *aggiungere le seguenti:* e dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

99. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Leognaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Tomasi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione *inserire le seguenti:* , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.

*** 99. 7.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione *inserire le seguenti:* , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.

* **99. 9.** Mandelli, Saccani Jotti, Versace, Dall’Osso, Bagnasco.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione inserire le seguenti: , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all’occupazione delle persone con disabilità,;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.

* **99. 11.** De Maria.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: studio ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione inserire le seguenti: , prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all’occupazione delle persone con disabilità,;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità.

* **99. 4.** Marco Di Maio, Noja.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: demografiche aggiungere la seguente: di età.

99. 14. Frate.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie.

99. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, Siragusa, De Lorenzo, Costanzo, Segneri,

Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello *smart working* e in riferimento al fenomeno del *gender gap*. In particolare, l’Osservatorio ha il compito di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all’inclusione e alle pari opportunità, contrastando fenomeni quali lo *stalking* e il *mobbing* e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, psicologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.

99. 12. Frate, Pezzopane, Cenni, Quarta-pelle Procopio, Carnevali, Boldrini, Muroni, De Lorenzo, Bruno Bossio, Serracchiani, Ascari, Papiro, Baldini, Bologna, Casa, Giordano, Fitzgerald Nissoli, Rotta, Aprile, Bonomo, Vizzini, Lattanzio, La Marca, Schirò.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e), perseguire lo studio ed l’elaborazione dei dati relativi all’occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all’analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell’individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;

al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell’articolo 4,

comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.

* **99. 6.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)*, perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, *inserire le seguenti:* dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.

* **99. 8.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)*, perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi

all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

al comma 4 dopo le parole: delle regioni e province autonome, *inserire le seguenti:* dai rappresentanti delle federazioni tra le associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché.

* **99. 13.** Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) analisi dei fabbisogni e opportunità relative alla formazione lungo tutto l'arco della vita, intesa come nuovo diritto soggettivo indispensabile per la costruzione di una società più dinamica, equa e solidale e per un migliore funzionamento del mercato del lavoro.

99. 10. Fusacchia, Braga.

Al comma 4, dopo le parole: dell'INAPP, *aggiungere le seguenti:* dell'Unioncamere.

99. 2. De Toma.

ART. 101.

Sopprimerlo.

101. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 101.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e all'INPS ».

101. 1. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, Amitrano, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.

ART. 102.

Sopprimerlo.

102. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

Art. 61-bis.

(Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente per infortunio)

1. Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.

102. 2. Fioramonti.

Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Abrogazione del ruolo ad esaurimento dell'ispettorato INPS-INAIL e relativo incremento dotazione organica)

1. In ragione delle diverse e specifiche esigenze tecniche e funzionali, svolte rispettivamente dai funzionari INPS e INAIL, nell'ambito del controllo ispettivo dei luo-

ghi di lavoro, in relazione al rischio di contagio COVID-19, nonché al fine di salvaguardare l'autonomia giuridica dell'INPS e dell'INAIL, il Ministro del lavoro, con proprio decreto provvede al ripristino del profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'INPS e dell'INAIL, eventualmente incrementando la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è abrogato il ruolo ad esaurimento di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede utilizzando le risorse a carico del bilancio dei rispettivi enti.

102. 01. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.

4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:

a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.

6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.

102. 02. Centemero, Gava, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

Art. 102-bis.

(Riapertura dei termini in materia di pensioni di guerra)

1. I termini di cui agli articoli 127 e 128, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riaperti a tempo indeterminato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

102. 03. Lacarra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

1. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi ai sensi del comma 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 purché i risparmi dovuti siano destinati alle iniziative di sostegno alla liquidità delle micro e piccole imprese realizzate dalle Camere di commercio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

102. 04. De Toma.

ART. 103.

Sopprimerlo.

* **103. 11.** Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Sopprimerlo.

* **103. 106.** Meloni, Lollobrigida, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sopprimerlo.

* **103. 115.** Gelmini, Ravetto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 103.

(Emersione rapporti di lavoro)

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici, o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8

marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 secondo periodo del presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia,

ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta

d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:

a) l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai

sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

c) che risultino condannati con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena *ex* articolo 163 del codice penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti con esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche di eventuali condanne, con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale,

esclusi i casi di sospensione condizionale della pena *ex* articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipen-

denti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Que-

store, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 e 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità

e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modifiche nella legge n. 136 del 2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della Regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche con finanziamento europeo a carico del FAMI.

21. Al comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti « dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale nonché dell'autorità politica delegata per le pari opportunità ».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agen-

zie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà ci-

vili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattamento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.

103. 156. Fioramonti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata a una preventiva indagine sulle effettive necessità occupazionali nei settori indicati al comma 3 e all'approvazione di una relazione conclusiva della stessa da parte delle Commissioni parlamentari competenti. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alle medesime commissioni per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto e le

ulteriori esigenze occupazionali emerse nei settori interessati.

103. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata allo svolgimento di un'indagine relativa alla conclusione delle procedure di cui al precedente all'articolo 94 nei settori di cui al comma 3 del presente articolo. A tale fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dell'INPS e delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro un mese dall'entrata in vigore del decreto alle competenti Commissioni parlamentari competenti, per la sua approvazione, una relazione circa il monitoraggio svolto nonché delle ulteriori esigenze occupazionali nei settori comma 3.

103. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 1.

103. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, *inserire le seguenti:* valorizzando i corridoi verdi coordinati dalle associazioni e confederazioni agricole per i lavoratori migranti stagionali;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* , limitatamente ai

lavoratori residenti sul territorio nazionale da non meno di 5 anni;

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* Nei casi di cui ai commi 1 e 2,;

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'istanza di cui al comma 1, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso una piattaforma telematica, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1. L'INPS attua il monitoraggio di tutte le istanze presentate ai sensi del presente articolo attraverso una piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma, lo sportello unico per l'immigrazione provvede a trasmettere contestualmente all'INPS le istanze ricevute ai sensi della lettera b). La validità delle istanze cessa decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nella piattaforma informatica;

f) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1 e *sopprimere le parole:* nell'ipotesi di cui al comma 1;

g) *al comma 7, sopprimere le parole:* per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato;

h) *al comma 8, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

i) *al comma 9, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

l) *al comma 10, alinea, sostituire le parole:* dai commi 1 e 2 *con le seguenti:* dal comma 1;

m) *al comma 10, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* ovvero siano stati destinatari di una misura di custodia cautelare;

n) *al comma 11, alinea, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

o) *al comma 13, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

p) *sopprimere il comma 14;*

q) *sopprimere il comma 16;*

r) *al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo;*

s) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1.

103. 14. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro subordinato *inserire le seguenti:* ovvero di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: subordinato e *al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche se erogata da imprese di servizi.

103. 133. Polverini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, *inserire le seguenti:* ovvero di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

103. 136. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Gribaudo, Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* organismi pubblici *aggiungere le seguenti:* o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data;

2) *sostituire le parole:* in entrambi i casi *con le seguenti:* in ogni caso;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Ai fini di cui al precedente comma nonché al fine di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data,

e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 7 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:

1) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

2) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

3) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2;

e) *al comma 6 aggiungere in fine, il seguente periodo:* salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;

f) *al comma 14 aggiungere in fine, il seguente periodo:* Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale;

g) *sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 7 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare le-

gittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base;

h) *al comma 20 aggiungere in fine, il seguente periodo:* Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 anche col contributo di associazioni imprenditoriali, sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, anche attraverso finanziamento europeo a carico del FAMI.

103. 109. Sabrina De Carlo, Brescia, Baldino, Sarli, Serracchiani.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole:* organismi pubblici *inserire le seguenti:* o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data e *le parole:* in entrambi casi sono sostituite dalle seguenti: in ogni caso;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1 e per consentire la continuità dell'attività di im-

presa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso il cittadino straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2) *al comma 2:*

a) *il primo periodo è sostituito dal seguente:* Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater*, della legge 24 aprile 2020, n. 27, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza;

b) *al secondo periodo, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sono aggiunte le seguenti:* ancorché irregolare e *le parole:* antecedentemente al 31 ottobre 2019 sono soppresse;

c) *al terzo periodo, le parole:* nei settori di cui al comma 3 sono soppresse;

3) *al comma 3:*

a) *le parole:* di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1 e al comma 2, secondo periodo;

b) *dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio;

4) *al comma 5, le parole:* 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020.

5) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-*bis*. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via PEC. »;

6) *al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;

7) *al comma 16:*

a) *le parole:* 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020;

b) *dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:* La sede dell'ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale, il parere si intende favorevole. Se, dopo l'apertura della posizione lavorativa, non siano pervenuti da parte del datore di lavoro i versamenti contributivi l'ispettorato raccoglie le denunce e testimonianze e, anche

sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;

c) *al secondo periodo la parola*: esclusivamente è *soppressa*;

d) *è aggiunto, infine, il seguente periodo*: L'attestazione comporta altresì per il cittadino straniero l'obbligo di iscriversi quanto prima al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con indicazione del medico di medicina generale;

8) *al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: I comuni interessati da raccolta, anche stagionale, di prodotti agricoli, possono allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avvalendosi, altresì, del contributo di associazioni imprenditoriali, delle Regioni e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche a valere sulle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione.

103. 113. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.

Al comma 1 sostituire le parole: proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi *con le seguenti*: o altra documentazione idonea; in ogni caso.

Conseguentemente, al comma 2:

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: dal 31 ottobre 2019 *con le seguenti*: alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* della legge n. 27 del 24 aprile 2020;

b) *dopo le parole*: non rinnovato o convertito *inserire le seguenti*: ovvero con permesso di soggiorno non convertibile in

lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione;

c) *sostituire le parole*: della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza *con le seguenti*: della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza;

d) *dopo le parole*: devono aver svolto attività di lavoro, *inserire le seguenti*: ancorché irregolare;

e) *sopprimere le seguenti parole*: antecedentemente al 31 ottobre 2019.

103. 118. Palazzotto, Fratoianni, Muroli, Fassina, Pastorino.

Al comma 1, dopo le parole: proveniente da organismi pubblici *aggiungere le seguenti*: o altra documentazione idonea;

103. 8. Migliore.

Al comma 1 dopo le parole: proveniente da organismi pubblici *inserire le seguenti*: o associazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate.

103. 142. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.

Al comma 1, sostituire le parole: ; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 *con le seguenti*: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8

marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

103. 130. Cenni, Incerti, Critelli, Cappel-
lani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro:

a) autocertifica che con tutti gli altri lavoratori, addetti e collaboratori impiegati, salvo quelli oggetto della domanda di emersione, sussiste un rapporto contrattuale regolare e rispettoso della normativa vigente e della contrattazione collettiva, anche con riguardo alla salute e alla sicurezza e agli obblighi contributivi e previdenziali;

b) allega il fascicolo aziendale.

Conseguentemente, al comma 14, ultimo periodo, dopo la parola: commessi, sono aggiunte le seguenti: dai datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 e.

103. 131. Cenni, Incerti, Critelli, Cappel-
lani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui

ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente:

a) *al comma 3 sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;*

c) *al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.*

103. 143. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia,
Lattanzio, Sarli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

103. 145. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia,
Lattanzio, Sarli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

1-bis. La dichiarazione di emersione determina per il 2020 la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 3, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso

dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

103. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1;

al comma 5, la lettera c) è soppressa;

al comma 7 le parole da: per la procedura di cui al comma 2 *fino a:* interessato *sono soppresse;*

il comma 16 è soppresso.

103. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019, *con le seguenti:* al 31 ottobre 2019, *e le parole:* della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza *con le seguenti:* della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza.

103. 141. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019 *con le seguenti:* alla data dell'8 marzo 2020;

b) al secondo periodo sopprimere le parole: , *antecedentemente al 31 ottobre 2019,.*

103. 146. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 2 sostituire le parole: dal 31 ottobre 2019 *con le seguenti:* all'8 marzo 2020.

103. 12. Migliore.

Al comma 2 dopo le parole: non rinnovato o convertito *inserire le seguenti:* ovvero con permesso di soggiorno non convertibile.

* **103. 13.** Migliore.

Al comma 2 dopo le parole: non rinnovato o convertito *inserire le seguenti:* ovvero con permesso di soggiorno non convertibile.

* **103. 147.** Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Ai fini dell'inoltro della domanda di cui al comma 2, limitatamente al permesso di soggiorno temporaneo, la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso, risulta quella indicata sul documento di riconoscimento.

103. 140. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.

Sopprimere il comma 3.

103. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro *sopprimere le parole:* nei settori di cui al comma 3 *e dopo le parole:* in conformità alle previsioni di legge *sopprimere le parole:* nei settori di cui al comma 3;

al comma 16, dopo le parole: idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta, *sopprimere le seguenti:* nei settori di cui al comma 3;

al comma 16, dopo le parole: di svolgere lavoro subordinato, *sopprimere le seguenti:* esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3.

103. 117. Palazzotto, Fratoianni, Muroli, Fassina, Pastorino, Sarli.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

103. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: al presente articolo *con le seguenti:* al comma 2.

* **103. 2.** Migliore.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: al presente articolo *con le seguenti:* al comma 2.

* **103. 148.** Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: e attività connesse.

103. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) edilizia;

Conseguentemente, sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

103. 135. Carla Cantone, Gribaudo, Cenni, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Mura.

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;

c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;

c-quater) commercio al dettaglio;

c-quinquies) attività manifatturiera;

c-sexies) costruzioni;

c-septies) servizi di supporto alle imprese.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto e al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.

103. 144. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;

c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;

c-quater) commercio al dettaglio;

c-quinquies) attività manifatturiera;

c-sexies) costruzioni;

c-septies) servizi di supporto alle imprese.

* **103. 3.** Migliore.

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;

c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;

c-quater) commercio al dettaglio;

c-quinquies) attività manifatturiera;

c-sexies) costruzioni;

c-septies) servizi di supporto alle imprese.

* **103. 127.** Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) logistica, trasporti e grande distribuzione;

c-ter) servizi di alloggio e ristorazione;

c-quater) commercio al dettaglio;

c-quinquies) attività manifatturiera;

c-sexies) costruzioni;

c-septies) servizi di supporto alle imprese.

* **103. 149.** Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 3, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.

103. 114. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gridaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) attività di ristorazione commerciale;

c-ter) attività previste dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

103. 139. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.

Al comma 3, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) logistica.

103. 132. Fassina.

Sopprimere il comma 4.

103. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 5.

103. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5, sostituire le parole: dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le seguenti: dal 1° giugno al 30 settembre 2020,.

103. 108. Sarli, Brescia, Lattanzio.

Al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre.

103. 1. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 5 sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 31 agosto

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. In considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta di identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata anche via Pec.

103. 126. Palazzotto, Fratoianni, Muroli, Fassina, Pastorino.

Al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto.

Conseguentemente, al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.

103. 150. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 5 sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 31 agosto.

103. 4. Migliore.

Al comma 5 sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020.

103. 111. Ascari, Brescia, Sarli.

Al comma 5 sopprimere le parole: , ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

103. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

103. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

103. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

103. 73. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini identificativi, per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, è sufficiente che il cittadino straniero disponga di un documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane.

103. 138. Sarli, Magi, Fratoianni, Bruno Bossio, Lattanzio.

Sopprimere il comma 6.

103. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza *con le seguenti:* il cittadino straniero può svolgere l'attività di lavoro anche alle dipendenze di altri datori di lavoro, fermo restando che rimane in capo al datore di lavoro che ha presentato l'istanza l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno.

103. 116. Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 6, dopo le parole: delle istanze *inserire la seguente:* non.

103. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si

svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.

* **103. 125.** Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3.

* **103. 151.** Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 7 sostituire la parola: 500 *con la seguente:* 1.000.

103. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 7 sostituire la parola: 130 *con la seguente:* 500.

103. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 8 sostituire le parole: limitatamente ai *con le seguenti:* anche per i.

103. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9 sostituire le parole: limitatamente ai *con le seguenti:* anche per i.

103. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

* **103. 6.** Migliore.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

* **103. 124.** Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino, Sarli.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rigetto delle istanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

* **103. 152.** Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: commi 1 e 2, lettera c),.

103. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

b) *alla lettera c) dopo le parole:* per i reati inerenti gli stupefacenti *inserire le seguenti:* ai sensi degli articoli 73 (commi da 1 a 4) e 74 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) *alla lettera c), sostituire le parole:* anche con sentenza non con *le seguenti:* con sentenza e *dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale *inserire le seguenti:* esclusi i casi di sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale;

d) *alla lettera d) dopo le parole:* nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto *aggiungere le seguenti:* della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche;

e) *alla lettera d) dopo le parole:* eventuali condanne *sopprimere la seguente:* anche e *dopo le parole:* con sentenza, *sopprimere la seguente:* non;

f) *alla lettera d) dopo le parole:* dall'articolo 381 del codice di procedura penale *aggiungere le seguenti:* esclusi i casi di sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.

103. 123. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.

Al comma 10, lettera c), dopo la parola: risultino *inserire le seguenti:* sottoposti a procedimento o.

103. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 10, lettera c), dopo la parola: condannati *inserire le seguenti:* a pena detentiva.

* **103. 154.** Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: anche con sentenza non definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva.

103. 153. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 10 lettera c) sostituire le parole: per i reati di cui agli articoli 73, commi da 1 a 4, e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

103. 155. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1, e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

103. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter e all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

103. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) che abbiano anche precedentemente indotto in errore le autorità' presentando informazioni o documenti falsi o

omettendo informazioni o documenti riguardanti la propria identità o cittadinanza;

103. 37. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.

103. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) nei cui confronti si stata avviata la procedura di cui al Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 o altra procedura per il loro trasferimento o redistribuzione in altri Paesi in virtù di accordi o intese tra Stati.

103. 39. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 11.

103. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 14.

103. 41. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il rilascio del permesso di soggiorno si richiede l'esibizione del passaporto in corso di validità o di titolo equipollente ovvero, limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno, di una documentazione consolare attestante l'identità del cittadino straniero.

103. 7. Migliore.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.

103. 122. Palazzotto, Fratoianni, Muroi, Fassina, Pastorino.

Sopprimere il comma 16.

103. 42. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 16, sostituire le parole: dal 1° giugno al 15 luglio 2020 *con le seguenti:* dal 1° giugno al 30 settembre 2020 *e dopo le parole:* idonea a comprovare l'attività lavorativa, *aggiungere le seguenti:* autonoma o subordinata,.

103. 107. Sarli, Brescia, Lattanzio.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* al 15 luglio *con le seguenti:* al 31 agosto;

b) *dopo le parole:* è riscontrabile da parte dell'ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta *aggiungere le seguenti:* la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;

c) *dopo le parole:* di svolgere lavoro subordinato *sopprimere la parola:* esclusivamente;

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.

103. 121. Palazzotto, Fratoianni, Muroi, Fassina, Pastorino.

Al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio *con le seguenti:* al 15 agosto.

103. 5. Migliore.

Al comma 16, sopprimere le parole da: All'atto della presentazione *fino a:* presente articolo.

103. 43. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 17.

103. 44. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 19.

103. 45. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale.

103. 48. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

103. 49. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordinaria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

103. 50. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.

103. 51. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. I contributi di cui al comma 7 sono destinati al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

103. 52. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 19 sopprimere le parole: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

103. 46. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il sessanta per cento che viene destinato al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

103. 47. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 20.

103. 53. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, anche con finanziamento europeo a carico del Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).

* **103. 120.** Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, anche con finanziamento europeo a carico del Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).

* **103. 129.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Sopprimere il comma 21.

103. 54. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 23.

103. 55. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, *inserire le seguenti:* il personale in servizio presso gli uffici Immigrazione della Polizia di Stato non potrà essere impiegato in altri ambiti operativi *e dopo le parole.* a mesi sei *inserire le seguenti:* , rinnovabili fino ad ulteriori mesi sei.

103. 110. Ascari, Brescia, Sarli.

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

23-bis. Fuori dai casi di cui al presente articolo e in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, in tutti i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione a istanza di parte o per le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevedono la di-

mostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente, su istanza di quest'ultimo i redditi individuali e familiari relativi all'anno 2020 non vengono considerati.

103. 112. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.

Al comma 25, dopo le parole: Polizia di Stato inserire le seguenti: e delle altre Forze di polizia eventualmente impiegate;.

103. 137. Pagani, Enrico Borghi, De Melech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

Sopprimere il comma 26.

103. 56. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 26 sopprimere la lettera a).

103. 57. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 26 sopprimere la lettera b).

103. 58. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Ferme restando le disposizioni che precedono, il lavoratore di ogni settore produttivo il cui rapporto di lavoro sia stato regolarizzato a tempo indeterminato in via giudiziaria o amministrativa, può, nel quinquennio successivo, essere licenziato solo per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo. Ove si tratti di lavoratore extracomunitario, acquisisce altresì il di-

ritto al rilascio, per lo stesso periodo, del permesso di soggiorno.

103. 119. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Disposizioni per i patronati)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative ».

103. 01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1° gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.

* **103. 05.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1° gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.

* **103. 025.** Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Finanziamento del servizio di pubblico utilità degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Per l'attività di assistenza prestata dagli Istituti di Patronato, sia nella fase emergenziale e di ripresa dalla pandemia COVID-19 sia nella normale operatività, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, con effetto dal 1° gennaio 2020 è ripristinata nella misura originaria dello 0,226 per cento.

* **103. 027.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5,14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.

103. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 103 aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione di assunzione semplificata)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata con le modalità semplificate di cui al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

103. 03. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2021 ».

* **103. 04.** Benedetti.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2021 ».

* **103. 017.** Frailis, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Martina, Lattanzio.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2021 ».

* **103. 022.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società *in house*, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.

2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

103. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori e dei malati di mesotelioma)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i la-

voratori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coperti o non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o in pensione che non hanno già beneficiato delle misure di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e che sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno, possono presentare richiesta all'Inail corredata, a pena di improcedibilità, di *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, di riconoscimento del beneficio che l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'Inail e sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale per quanto di sua competenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato il regolamento di attuazione del presente comma.

2. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per l'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

103. 07. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Viscomi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « In via

sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° maggio 2017 ».

103. 08. Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Serracchiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-*bis*.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche e occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intendono incrementati del 50 per cento.

103. 09. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-*bis*.

(Disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « sette anni ».

103. 010. Ruffino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-*bis*.

(Modifiche all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di contenere gli effetti sui lavoratori autonomi prodotti dalla crisi ge-

nerata a seguito dell'epidemia da COVID-19, all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

« 32-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai lavoratori autonomi di cui al comma 26 non si applica l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui al medesimo comma. Rimane ferma, per i medesimi lavoratori la facoltà di iscrizione alla predetta gestione separata con le modalità di cui ai commi 26 e seguenti.

32-*ter*. I lavoratori autonomi di cui al comma 26 già iscritti alla gestione separata di cui al medesimo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cessare di adempiere all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti, previa comunicazione da inviare all'Inps entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono interrompere il versamento dei contributi. ».

2 Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

103. 011. Ruggieri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-*bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché

nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali, sono applicate, attraverso surroga dell'Istituto nazionale della previdenza sociale laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero, le seguenti disposizioni:

a) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

b) ai lavoratori frontalieri titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori subordinati, ai titolari di partita che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a far data del 23 febbraio 2020 e privi dei requisiti previsti dalla normativa del decreto legislativo n. 22 del 2015 e di quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è corrisposta una indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a euro 600 ovvero il trattamento previsto dal reddito di emergenza (REM);

c) l'estensione delle misure a sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 73.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

103. 012. Braga, Enrico Borghi, Lepri, Seracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi, Schirò.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Rapporto periodico situazione personale maschile e femminile)

1. Per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è prorogato al 30 ottobre 2020.

* **103. 013.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Rapporto periodico situazione personale maschile e femminile)

1. Per il biennio 2018-2019, il termine di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è prorogato al 30 ottobre 2020.

* **103. 026.** Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Modifiche al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato)

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « di cui ai commi da 1 a 3 »

aggiungere le seguenti: « e di cui all'articolo 27 ».

103. 014. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

b) il sesto comma è abrogato.

103. 015. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Bonomo.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice

di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabili grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di età all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande

accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'Inps ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

103. 016. Bergamini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ».

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

103. 018. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione

in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.

103. 019. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo di 2000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro *pro capite*.

2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'am-

bito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.

4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 798,4 milioni;

sostituire le parole: 90 milioni, con le seguenti: 89,6 milioni.

103. 020. Ascari, Baldino, Palmisano.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo pari a 2.000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro *pro capite*.

2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto

del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'ambito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.

4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

103. 021. Martinciglio, Boldrini, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancellieri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroli, Fitzgerald Nissoli, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Roberto Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e in ambito agricolo)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non

danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, fatti salvi le applicazioni in ambito agricolo di cui al successivo comma 3, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

b) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

c) assistenza domiciliare ai minori e supporto ad attività di studio in ambito scolastico e universitario.

L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio in ambito agricolo, i committenti imprenditori agricoli acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 possono acquistare i buoni secondo le modalità di cui al precedente periodo oppure, in alternativa, anche presso le rivendite autorizzate.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente

all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'Inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 7 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

103. 023. Ungaro.

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)

1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemio-

logica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di 30 milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. Entro il 30 giugno 2020 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e *racket* presso le emittenti televisive nazionali, i canali *social* e telematici.

103. 024. Montaruli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 104.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: persone con disabilità *inserire le seguenti:* con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

dopo la parola: autosufficienti *inserire le seguenti:* come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;

sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura *con le seguenti:* dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

* **104. 9.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: persone con disabilità *inserire le seguenti:* con connotazione di

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

dopo la parola: autosufficienti *inserire le seguenti:* come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;

sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura *con le seguenti:* dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

* **104. 14.** Dall'Osso.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: persone con disabilità *inserire le seguenti:* con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

dopo la parola: autosufficienti *inserire le seguenti:* come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;

sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura *con le seguenti:* dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

* **104. 22.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Al comma 1, sostituire le parole: 90 milioni per l'anno 2020 *con le seguenti:* 190 milioni per l'anno 2020 *e sostituire le parole:* di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente *con le seguenti:* di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 700 milioni di euro per l'anno 2020.

104. 4. Ziello, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Vanessa Cattoi, Binelli, Murrelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 30 per cento del Fondo per le autosufficienze è destinato ad iniziative per l'inclusione lavorativa di persone con invalidità superiore al 79 cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento inoccupate o disoccupate da oltre trentasei mesi.

* **104. 16.** Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 30 per cento del Fondo per le autosufficienze è destinato ad iniziative per l'inclusione lavorativa di persone con invalidità superiore al 79 cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento inoccupate o disoccupate da oltre trentasei mesi.

* **104. 24.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.

**** 104. 5.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.

**** 104. 10.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more

della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.

**** 104. 13.** Dall'Osso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.

**** 104. 28.** Bologna, De Toma, Rachele Silvestri, Rospi, Zennaro, Nitti, Vizzini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.

* **104. 17.** Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di citta-

dinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.

* **104. 25.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le misure regionali in attuazione del Piano di italiano della Garanzia per i Giovani, ai sensi della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, prevedono una specifica sezione dedicata ai giovani con invalidità superiore al 79 per cento nonché ai disabili intellettivi, psichici e alle persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, denominata « Garanzia Giovani Disabili », alla quale sono riservate almeno il 10 per cento delle risorse complessivamente stanziare dai piani regionali.

* **104. 20.** Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comunque siano denominate dalle normative regionali, aggiungere le seguenti: alle aziende agricole che operano nel sociale,.

* **104. 12.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comunque siano denominate dalle normative regionali, aggiungere le seguenti: alle aziende agricole che operano nel sociale,.

* **104. 15.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indennità riconosciuta agli enti gestori di cui al presente comma deve essere utilizzata esclusivamente per la ripresa dell'attività delle strutture di cui al presente comma.

* **104. 29.** Giannone.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104.

3-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.

Al comma 4, sostituire le parole: 150 milioni di euro *con le seguenti:* 230 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 720 milioni di euro per l'anno 2020.

104. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio. ».

104. 8. Ferro, Varchi, Bellucci, Bignami, Trancassini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclu-

sione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nei limiti di 10 milioni di euro, il Servizio sanitario nazionale, provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisiche, anche ai fini di un loro successivo inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.

104. 11. Versace, Bagnasco, Gelmini, Novelli, Bond, Mandelli, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al 10 per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

*** 104. 18.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al 10 per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a

persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

*** 104. 23.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Una quota pari complessivamente al 10 per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del 50 per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.

**** 104. 19.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Una quota pari complessivamente al 10 per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del 50 per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.

**** 104. 26.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge. Le risorse di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 confluiscono nel fondo per le non autosufficienze e sono ripartite tra le regioni secondo le modalità del predetto fondo.

4-ter. Le modalità operative per accedere al contributo previsto dal comma **4-bis** sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento delle risorse di cui al comma **4-quater**, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi **4-bis** e **4-ter**, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

104. 1. D'Arrando, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di

un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge. Le risorse di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 confluiscono nel fondo per le non autosufficienze e sono ripartite tra le regioni secondo le modalità del predetto fondo.

4-ter. Le modalità operative per accedere al contributo previsto dal comma **4-bis** sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento delle risorse di cui al comma **4-quater**, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi **4-bis** e **4-ter**, pari a 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. 2. D'Arrando, Sportiello, Nappi, Mammi, Nesci, Ianaro, Loreface, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Norme per favorire la procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale)

1. Il Governo è delegato a modificare articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 in modo da consentire e regolamentare il riconoscimento di indennità finanziaria per le donatrici di gameti.

104. 01. Zolezzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Coefficiente familiare)

1. Ad ogni misura prevista dalla presente legge che comporti erogazioni economiche si applicano in sede attuativa i seguenti coefficienti, al fine della concreta commisurazione verso ogni destinatario:

a) 0,8 se erogata a favore di una persona che non vive nell'ambito di un nucleo familiare;

b) 1 se erogata a favore di una persona che vive in un nucleo familiare composto dai soli coniugi o conviventi *more uxorio*;

c) applicando un coefficiente pari a +0,2 rispetto all'unità per ciascun figlio presente nel nucleo familiare di età inferiore ad anni 26.

2. I coefficienti di cui al precedente comma si applicano, in particolare, alle misure economiche disposte dagli articoli 68, 71, 78, 84, 85, 87 del presente decreto.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano i coefficienti pari o superiori a « 1 » sono sempre cumulabili sia con riferimento ad una stessa persona, sia nell'ambito del medesimo nucleo familiare.

104. 02. Alessandro Pagano.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)

1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferi-

mento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.

2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.

104. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Trasporto persone con disabilità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità grave e gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura (*caregiver* o assistenti), in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, visto quanto stabilito dall'articolo 104, comma 1, al fine di garantire il servizio di trasporto per le persone con disabilità grave e/o per i loro accompagnatori che, per le condizioni di salute, non possono usufruire dei servizi di mobilità pubblica, è previsto un incremento dei trasferimenti alle regioni affinché possano potenziare detto servizio, soprattutto nel periodo dell'emergenza, al fine di offrire maggiori possibilità per le loro attività sociali, di studio, di lavoro o di cure, dopo il periodo di isolamento.

104. 04. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria speciale ed Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto e disabili non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)

*nell'ambito del Progetto SMILE HOUSE
ROMA)*

1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con particolare riguardo alla finalità di contrastare il rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte delle categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per la specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza il Progetto « Smile House Roma », che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per i pazienti disabili non collaboranti, operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di 300.000 euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2022.

104. 05. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti. Il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità ».

2. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

104. 06. Gemmato, Silvestroni.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine; il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti;

c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alle terapie

indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità ».

2. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

104. 011. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 104, aggiungere i seguenti:

Art. 104-bis.

(Misure di flessibilità lavorativa per le persone con disabilità e loro familiari)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il lavoratore dipendente, che nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può scegliere di fruire dei permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure, laddove ne ricorrano i requisiti, dei congedi di cui agli articoli 32, 33 e 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Fino al 31 dicembre 2020 è inoltre possibile fruire del congedo di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151 o del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

3. Fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. La riduzione delle giornate lavorative dipendente dall'erogazione di trattamenti di integrazione salariale non comporta la riparametrazione dei permessi lavorativi i cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del loro ampliamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

Art. 104-ter.

(Misure di semplificazione per persone con disabilità)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomi e, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 maggio sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le Regioni adottano gli atti autorizzativi dei piani terapeutici di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma 1 viene effettuata presso il domicilio del paziente, nel rispetto delle direttive sanitarie per la pre-

venzione della diffusione dell'epidemia. Al fine dell'attuazione del presente comma, le regioni sono autorizzate a stipulare accordi quadro con uno o più fornitori.

3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello *status*, e a rilasciare i relativi verbali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 comma 5.

Art. 104-quater.

(Cumulabilità di misure compensative per l'emergenza COVID-19 e provvidenze assistenziali e previdenziali per le persone in condizione di invalidità)

1. Le misure compensative e di sostegno al reddito riconosciute in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, comunque denominate e in qualunque forma erogate, sotto forma di indennità o contributo diretto o sotto forma di detrazioni, decurtazioni, riduzioni, esenzioni o sospensioni di oneri fiscali o contributivi sono cumulabili in misura piena con le prestazioni economiche di natura previdenziale o assistenziale già erogate, comunque denominate, ivi inclusi i trattamenti pensionistici o le indennità di frequenza o di accompagnamento, anche se erogate sotto forma di detrazioni, decurtazioni, riduzioni, esenzioni o sospensioni di oneri fiscali o contributivi, connesse alla condizione di invalidità e in nessun caso la sussistenza di tali prestazioni economiche può comportare per i loro beneficiari l'esclusione o la riduzione delle misure compensative riconosciute in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

Art. 104-*quinquies*.

(Aumento straordinario delle provvidenze assistenziali per disabilità sottoposte alla prova dei mezzi)

1. Con decorrenza dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ai titolari di pensioni di inabilità di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione per ciechi di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e della pensione ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, derivanti da invalidità riconosciuta tra il 74 per cento e il 100 per cento, i quali non siano titolari di rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità ulteriore, pari a 300 euro al mese.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

104. 07. Noja.

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

Art. 104-*bis*.

(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.

2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compen-

sazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

104. 08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-*bis*.

(Misure urgenti in favore dei centri di ippoterapia per disabili)

1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche derivanti dalla sospensione delle attività delle scuole di equitazione sull'intero territorio nazionale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da COVID-19, è riconosciuto, in favore dei centri di ippoterapia per disabili, un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione di suddette attività fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 per l'anno 2020, si

provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

104. 09. Flati, Massimo Enrico Baroni, Testamento, Papiro, Corneli.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Detraibilità delle rette scolastiche)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

104. 010. Rampelli, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le indennità di accompagnamento previste in favore degli invalidi civili totalmente inabili di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché le indennità di accompagnamento previste in favore dei ciechi assoluti di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, sono elevate rispettivamente ad euro 1.040,58 e ad euro 1.861,98.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

104. 012. Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Loreface, Sarli, Sapia.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, le parole: 84, 85, 78 e 98 sono sostituite dalle seguenti: 84, 85, 98 e 104-bis.

104.013. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono

adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

104. 014. Panizzut, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

1. All'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « al 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al corrispondente giorno di scadenza dell'anno successivo ».

104. 015. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.

ART. 105.

Sostituire l'alea del comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere le famiglie, di accelerare il recupero del debito formativo contratto da alunni e studenti a causa dell'interruzione delle attività didattiche in presenza, e per integrare l'offerta educativa dei centri, dei servizi e dei progetti di cui al presente comma, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, sulla base di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore, volte a introdurre:.

105. 18. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Di Giorgi, Palazzotto.

Al comma 1, alinea dopo le parole: iniziative, aggiungere le seguenti: sulla base di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore,.

105. 17. Fusacchia.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo le parole: con enti pubbliche privati, *inserire le seguenti:* compreso gli oratori delle strutture religiose;

alla lettera a), dopo le parole: interventi per il potenziamento *inserire le seguenti:* anche in collaborazione con istituti privati,.

105. 9. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali *aggiungere le seguenti:* , delle aziende agricole che operano nel sociale.

* **105. 10.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali *aggiungere le seguenti:* , delle aziende agricole che operano nel sociale.

* **105. 4.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei servizi socioeducativi territoriali *aggiungere le seguenti:* , delle aziende agricole che operano nel sociale.

* **105. 15.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni *con le seguenti:* fino a 17 anni di età.

** **105. 2.** D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni *con le seguenti:* fino a 17 anni di età.

** **105. 6.** Toccafondi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: età compresa fra i 3 e i 14 anni *con le seguenti:* di età compresa fra 0 e 14 anni.

105. 7. Rampelli, Bellucci.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: di età compresa fra i 3 e i 14 anni *con le seguenti:* di età inferiore a 14 anni.

105. 23. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) interventi volti alla riconversione parziale di strutture o spazi normalmente destinati ad attività agrituristiche e di agricoltura sociale, idonei ad essere riconvertiti in centri per attività educative e ludico ricreative estive secondo criteri individuati dalle singole regioni sulla base dell'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 punto 3;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* di cui alla lettera a) e con le seguenti: e a-bis) nonché.

105. 1. Soverini, Incerti, De Maria, Braga, Lorenzin, Siani, Carla Cantone, Serracchiani, Boldrini, Quartapelle Procopio, Critelli, Cenni, Verini, Viscomi, Rotta, Bazoli, Fornaro, Micillo, Del Sesto.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: povertà educativa *aggiungere le seguenti:* e 10 milioni destinate alle associazioni di sostegno, che erogano servizi a persone con disabilità.

105. 12. Versace.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzare con il coinvolgimento delle singole autonomie scolastiche.

105. 14. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, per i mesi da giugno a settembre 2020.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per le finalità di cui alla lettera b) *inserire le seguenti:* e di un ulteriore 10 per cento per la finalità di cui alla lettera b-bis) *e al comma 3 sostituire le parole:* 150 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 170 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro *con le seguenti:* 780 milioni di euro.

105. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.

Al comma 1, in fine, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) accessibilità delle aree gioco dei centri estivi diurni per i bambini con disabilità sia motoria che sensoriale, realizzando, ove possibile, giochi inclusivi.

105. 8. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) misure per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche negli interventi e nei progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

105. 19. Fusacchia.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) misure per il coinvolgimento di studenti universitari e dottorandi di ricerca negli interventi e nei progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

105. 20. Fusacchia.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: finalità di cui alla lettera a) *aggiungere le seguenti:* dando priorità ai soggetti che non hanno potuto fruire della didattica a distanza e prevedendo una quota ai portatori di disabilità;

le parole: e, nella misura del 10 per cento delle risorse *sono sostituite dalle seguenti:* e, nella misura del 30 per cento delle risorse;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i comuni che attivano accordi con le scuole e gli enti del terzo settore è previsto un criterio premiante.

105. 16. Muroni, Fassina, Fratoianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche a coloro che al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

105. 21. Emanuela Rossini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non fanno parte i figli che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e che sono considerati nucleo familiare a sé stante.

105. 22. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , è incrementato di 150 milioni con le seguenti: , è incrementato di 300 milioni e al secondo periodo le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni.

105. 24. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

105. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 250 milioni.

105. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni, di cui 10 destinati all'accoglienza nei centri di cui al comma 1, lettera a), di bambini e bambine con disabilità,

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 790 milioni.

105. 13. Versace, Spina, Marrocco, Zannella.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indica-

tore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

* **105. 01.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo

pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

* **105. 014.** Bellucci, Rampelli, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio

2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

* **105. 020.** Versace.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e

di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

* **105. 023.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 105. 02.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 105. 024.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

105. 031. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)

1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.

2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.

105. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Credito di imposta alle famiglie degli studenti della scuola paritaria)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie pari ad una percentuale del 50 per cento della retta di frequenza calcolata sul periodo di sospensione dell'attività didattica.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, si individuano i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

105. 026. De Angelis.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi 1 e 2 su base volontaria.

3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo

agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

105. 04. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Interventi a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, incentivi alle adozioni di cani e gatti e risparmio delle Amministrazioni comunali)

1. Ai proprietari di cani o di gatti che si trovino in condizione di necessità economica come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un *bonus* rispettivamente di 200 euro e di 100 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il *bonus* è erogato in un'unica quota sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale è per le cure veterinarie.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che, oltre alle disposizioni di cui al comma 1, rispettino almeno una delle seguenti condizioni al momento della domanda, da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020:

a) abbiano interrotto l'attività lavorativa con conseguente assenza di reddito a causa dell'emergenza COVID-19;

b) risultino disoccupati o inoccupati;

c) risultino titolari di reddito di emergenza;

d) percepiscano il trattamento di cassa integrazione come conseguenza dell'emergenza Coronavirus, con un reddito non superiore ai 28.000 euro lordi annui.

3. A coloro che adottino un cane o un gatto da un canile o da un gattile pubblico o convenzionato con uno o più comuni spetta un *bonus una tantum* del valore di:

a) 1.000 euro per adottanti redditi non superiori a 55.000 euro;

b) 500 euro per adottanti con redditi superiori i 55.001 euro.

4. Il *bonus* di cui al comma 3 è erogato sotto forma di buono spesa, da spendere per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie nei otto mesi successivi all'adozione.

5. Al proprietario di animali d'affezione con un reddito inferiore a 8.000 euro l'anno spetta un *bonus* del valore di 500 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il contributo è elargito sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.

6. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserire il seguente:

« 3-*quater*-1. Dall'imposta lorda per le spese medico veterinarie comprese tra i 60 e i 3.000 euro sostenute dal contribuente per animali legalmente detenuti non a scopo di lucro si detrae un importo pari al:

a) 80 per cento per i redditi fino a 28.000 euro l'anno;

b) 60 per cento per i redditi ricompresi tra i 28.001 e i 55.000 euro l'anno;

c) 40 per cento per i redditi ricompresi tra i 55.001 e i 75.000 euro;

d) 19 per cento per i redditi oltre i 75.000 euro ».

7. La detrazione di cui al comma 6 si applica a:

a) le prestazioni professionali rese dal veterinario;

b) le spese per analisi di laboratorio e interventi presso strutture veterinarie;

c) le terapie riabilitative;

d) l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, di prodotti farmaceutici veterinari da banco, di integratori veterinari, di antiparassitari e di mangimi medicati.

8. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera *c-bis*) è soppressa.

9. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) inserire il seguente:

« 18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia ».

10. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro;

11. Ai fini dell'applicazione del punto 41-*septies*, per « integratori alimentari » si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in par-

ticolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

12. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « o veterinario, compresi i prodotti omeopatici », sono soppresse.

13. Al fine di garantire il diritto alla terapia farmacologica degli animali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

14. Qualora il medicinale veterinario di riferimento di cui al comma 12 non sia stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

15. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

16. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio dei farmaci consulta l'elenco di cui al comma 14 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

17. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 12. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 12.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale ve-

terinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 12 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

19. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura “confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente” »;

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente »;

c) all'articolo 71, comma 1, lettera b), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche ».

20. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non destinato alla Produzione di Alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano ».

21. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, cui afferiscono le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La ripartizione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 23 avviene mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento », il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.

105. 013. Fassina.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Interventi a sostegno delle persone disagiate che vivono con animali domestici, incentivi alle adozioni di cani e gatti e risparmio delle Amministrazioni comunali)

1. Al proprietario di un cane o di gatto in condizione di necessità economica in

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta un *bonus* rispettivamente di 200 euro e di 100 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il *bonus* è erogato in un'unica quota sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che al momento della domanda da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020:

a) abbiano interrotto o l'attività lavorativa con assenza di reddito a causa dell'emergenza COVID-19;

b) siano disoccupati o inoccupati;

c) siano titolari di reddito di emergenza;

d) percepiscano il trattamento di cassa integrazione a causa dell'emergenza Coronavirus e il cui reddito non sia superiore ai 28.000 euro lordi annui.

3. A coloro che adottino un cane o un gatto da un canile o da un gattile pubblico o convenzionato con un Comune spetta un *bonus una tantum* del valore di 1.000 euro per adottanti con redditi fino a 55.000 euro e di 500 euro per adottanti con redditi oltre i 55.001 euro. Il *bonus* è erogato sotto forma di buono spesa da spendere nei 18 mesi successivi all'adozione per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.

4. Al proprietario di animali d'affezione con un reddito inferiore a 8.000 euro all'anno spetta un *bonus* del valore di 500 euro per ogni animale legalmente detenuto, identificato e iscritto nell'anagrafe degli animali d'affezione. Il contributo è elargito sotto forma di buono spesa per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie.

5. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*quater*.1 Dall'imposta lorda per le spese medico veterinarie comprese tra i 60 e i 3.000 euro sostenute dal contribuente

per animali legalmente detenuti non a scopo di lucro si detrae un importo pari al:

a) 80 per cento per redditi fino a 28.000 euro l'anno;

b) 6 per cento per redditi tra i 28.001 e i 55.000 euro l'anno;

c) 4 per cento per redditi compresi tra i 55.001 e i 75.000 euro;

d) 19 per cento per i redditi oltre i 75.001 euro. ».

6. La detrazione di cui al comma 5 spetta per le prestazioni professionali rese dal veterinario; le spese per analisi di laboratorio e interventi presso strutture veterinarie, le terapie riabilitative, l'acquisto di farmaci e prodotti omeopatici veterinari, di prodotti farmaceutici veterinari da banco, di integratori veterinari, di antiparassitari e di mangimi medicati.

7. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa.

8. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

« 18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia ».

9. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

« 41-*quinqies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro ».

10. Ai fini dell'applicazione del numero 41-*septies*), per « integratori alimentari » si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

11. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26, ottobre 1972, n. 633, le parole: « o veterinario, compresi i prodotti omeopatici » sono soppresse.

12. Al fine di garantire il diritto alla terapia farmacologica degli animali:

a) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento;

b) se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione;

c) il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento;

d) il farmacista responsabile della vendita difetta e al dettaglio consulta l'elenco di cui alla lettera *c)* anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

e) il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 12;

f) il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 12;

g) salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 12 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

13. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m)* e aggiunta la seguente:

« *m-bis)* per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura “ !confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente” »;

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente »;

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche ».

14. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro inte-

ressato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non destinato alla Produzione di Alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano ».

105. 05. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Animali d'affezione)

1. Al fine di sostenere economicamente le famiglie che ospitano un animale d'affezione, fino al termine dello stato di emergenza è riconosciuto un contributo *una tantum* di 200 euro per ogni cane posseduto e di 100 euro per ogni gatto. Per l'adozione di un animale da un rifugio viene erogato un contributo pari a 500 euro per adottanti con redditi fino a 55 mila euro e di 250 euro per chi ha redditi superiori. A tal fine saranno considerate le adozioni avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il contributo viene disposto attraverso una carta e l'importo accreditato può essere speso in prodotti per l'alimentazione e la salute dell'animale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

105. 017. Cappellacci.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Credito di imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione,

ai volontari e privati e alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, ai privati e volontari che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

105. 033. Flati, Sarli, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Loreface, Faro, Testamento, Papiro, Corneli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Disposizioni per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali da affezione, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare:

a) le attività di foraggiamento e sostentamento degli animali;

b) le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

105. 034. Flati, Sarli, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Loreface, Testamento, Papiro, Corneli.

Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Sostegno alle famiglie con animali)

1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e

contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2020, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, una quota di risorse è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.

2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

105. 046. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Riduzione aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Iva sulle presta-

zioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e sull'acquisto del cibo per animali di affezione è ridotta al 10 per cento.

105. 035. Flati, Sarli, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Corneli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Bonus animali domestici)

1. I possessori di animali domestici colpiti dal virus COVID-19 e sottoposti a trattamenti sanitari presso strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale possono ricevere, a domanda dell'interessato, un *bonus* pari a 150 euro come ristoro per le spese sostenute, durante il periodo di malattia, per la cura e il ricovero dei propri animali presso strutture pubbliche e private purché l'animale sia iscritto all'anagrafe di riferimento.

2. Possono beneficiare del *bonus* anche i soggetti di cui al comma 1 che abbiano dovuto rinunciare alla proprietà dell'animale per la sopravvenuta impossibilità di accudimento al fine di favorire il ricongiungimento con l'animale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione del *bonus* di cui al comma 1.

105. 039. Corda, Sarli, Nesci, Sportiello, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Di Lauro, Flati, Papiro, Testamento.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. È riconosciuta un'indennità per i cani e i rifugi per i cani di cui alla legge 14

agosto 1991, n. 281 su istanza del soggetto gestore delle predette strutture.

2. L'indennità è riconosciuta per un importo pari a:

a) 500 euro, per le strutture con presenza accertata di 50 animali;

b) 1.000 euro, per le strutture con presenza accertata di animali compresa tra 51 e 100;

c) 2.000 euro, per le strutture con presenza accertata di animali compresa tra 101 e 250.

3. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo:

a) le strutture con presenza accertata di oltre 250 animali;

b) le strutture con presenza accertata superiore a 50 animali di proprietà privata ovvero di proprietà pubblica o mista pubblico/privata non gestiti in convenzione con associazioni senza scopo di lucro;

c) le strutture con finalità di allevamento o vendita di animali d'affezione;

d) le strutture attualmente sottoposte a misure di sequestro o confisca a qualunque titolo da parte dell'autorità giudiziaria;

e) le strutture destinatarie di sanzioni da parte delle autorità sanitarie negli ultimi 5 anni.

4. Il gestore delle strutture può fare istanza per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo allegando, al momento dell'istanza, idonea documentazione atta ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché idonea documentata atta a verificare la regolarità dell'esercizio della struttura medesima.

5. L'istanza è presentata entro il 30 aprile di ogni anno presso la regione in cui la struttura è presente.

6. Entro il 30 maggio di ogni anno le regioni, una volta espletate le verifiche sulla sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, inviano al Ministero della salute i dati relativi alle istanze e alla somma complessiva da erogare.

7. Entro il 15 giugno di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, provvede a trasferire le risorse necessarie all'erogazione dell'indennità da parte delle regioni.

8. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dalle regioni entro il 30 giugno di ogni anno.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo i termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono rispettivamente stabili nelle date del 31 agosto 2020, 30 settembre 2020, 15 ottobre 2020, 31 ottobre 2020.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con proprio atto, regolano il funzionamento della presente indennità.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi di cui all'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798,5 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 88,5 milioni.

105. 038. Di Lauro, Bilotti, Corda, Corneli, D'Arrando, Faro, Flati, Ilaria Fontana, Giordano, Masi, Papiro, Perantoni, Testamento, Torto, Nesci, Loreface, Sarli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Mutui liquidità per residenze anziani)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla difficoltà di riscossione delle rette mensili, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui alle residenze sanitarie assistenziali, nonché alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle fondazioni che offrono assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale per persone anziane, disabili, minori o con disagio mentale o dipendenza patologica per lo svolgimento dei compiti istituzionali

loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 300 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

105. 06. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-

cazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **105. 07.** Zardini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **105. 08.** Tabacci, Tasso.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **105. 021.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Grippa.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **105. 040.** Piastra, Murelli, Andreuzza, Patassini, Frassini, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-

cazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **105. 045.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia; ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

105. 010. Prestigiacomò, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, calzature e accessori, abbigliamento, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 780 e 70.

105. 022. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Istituzione di un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19)

1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei

minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo apposito denominato « Fondo emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19 » con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2020, di 150 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni dal 2022 al 2025 al fine di finanziare iniziative volte ad attuare un « Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia COVID-19 » di seguito denominato « Piano ».

2. Al fine di sostenere le attività sperimentali e di educazione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio.

3. Il Piano di cui al comma 1, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia prevede interventi volti:

a) al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione ludico-educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 18 anni;

b) a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;

c) all'istituzione e all'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo di emergenza COVID;

d) a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili, con particolare riferimento ai servizi destinati ai

piccoli vittime di violenza, anche assistita, nonché a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;

e) al sostegno psicologico per minori e famiglie in situazione di particolare fragilità;

f) a implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita.

4. In applicazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

105. 09. Siani, Di Giorgi, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Rotta, Carnevali, Schirò, Pini, Braga, Prestipino, Orfini, Ciampi, Rossi, Toccafondi, Carinelli, Casa, Lattanzio, Villani, Muroi, Emanuela Rossini, Fusacchia, Grippa.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19)

1. L'Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza, entro trenta giorni dall'appro-

vazione della legge di conversione del presente decreto, definisce un Piano straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi COVID-19.

2. Il Piano, della durata di due anni, ha come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici provocati dalla pandemia ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello locale, regionale e nazionale di: sostegno alla genitorialità, sostegno psicosociale, contrasto alla povertà materiale ed educativa, promozione della partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, contrasto della violenza. Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti.

3. Il Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza è finanziato a valere sul Fondo per le Politiche Sociali di cui alla legge n. 449 del 1997. Il Piano prevede forme di raccordo delle iniziative e delle risorse statali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. Per l'approvazione del Piano straordinario si applica l'iter di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, con termini ridotti ad un terzo.

5. Nell'ambito della programmazione regionale e conformemente alle linee di indirizzo del Piano nazionale, le Regioni definiscono Piani straordinari regionali per l'infanzia e l'adolescenza.

6. Gli enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali, anche nel quadro della programmazione dei Piani di Zona, con la partecipazione di direzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, approvano Patti territoriali per l'infanzia e l'adolescenza, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

7. Per le finalità del presente articolo, il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.

105. 036. Lattanzio, Casa, Villani, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Ianaro, Lorefice, Sarli, Carinelli, Ruocco, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Muroi, Emanuela Rossini, Rizzo Nervo, Rotta, Quartapelle Procopio, Di Giorgi, Siani.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. La disposizione si applica per i soggetti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore uguale a 50 mila euro.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per detto immobile relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede

mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

105. 011. Marrocco, Nevi, Sacconi Jotti.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Al fine di sostenere le famiglie di studenti universitari fuori sede, è prevista la sospensione del pagamento delle rate universitarie dovute nel corrente anno accademico e la sospensione del pagamento delle mensilità concordate in sede di stesura del contratto di locazione. Sono, altresì, riconosciute detrazioni *una tantum* di euro mille, a favore degli studenti in regola con gli esami o con le ore di frequenza e di esercitazioni oggetto di master o di altro corso di formazione o specializzazione.

105. 012. Ferraioli.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Misure anticontagio e a sostegno della bigenitorialità)

1. Al fine della tutela della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, del diritto sia del minore che del genitore al rispetto del principio di bigenitorialità di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, anche in considerazione dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché al fine di tutelare il diritto al lavoro di entrambi i genitori, su ricorso di uno di essi nelle competenti sedi giudiziarie il regime di collocamento dei figli minori in affidamento condiviso viene suddiviso in uguali periodi consecutivi alternati della durata di due settimane ciascuno, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, quali che siano i tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

2. La domanda diretta alla ripartizione dei tempi di permanenza di cui al comma 1 si propone con ricorso al tribunale competente che decide entro quindici giorni dal deposito.

3. Il presidente o un magistrato da lui delegato provvede nel merito con decreto motivato non impugnabile con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che deve essere calendarizzata entro i successivi quindici giorni.

4. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile.

5. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per gli effetti

di cui al comma 7, lettera g) medesimo articolo 83.

105. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Misure a sostegno di famiglie con genitori separati)

1. Presso lo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le iniziative di cui al primo periodo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto-legge.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto.

105. 018. Marrocco, Gribaudo.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Anticipo 13^a mensilità trattamenti pensionistici)

1. Al fine di aumentare la liquidità e la capacità di spesa delle famiglie al fine di

fronteggiare la crisi prodotta dall'emergenza COVID-19, l'erogazione della tredicesima mensilità dei trattamenti pensionistici erogati da INPS e dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è corrisposta in via anticipata entro il mese di luglio 2020.

105. 016. D'Ettore.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità per il periodo giugno-dicembre 2020)

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in euro 350.

2. All'onere recato, stimato in 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

105. 019. Versace.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo

denominato « Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza », con una dotazione iniziale pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le finalità del fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.

105. 028. Annibali, Boldrini, Paita, Nobili, Fregolent, Migliore.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Tax credit scuole di musica)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per sostenere i costi per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 presso le scuole iscritte al RUNTS e che perseguono interessi generali inerenti la formazione culturale e/o musicale a qualsiasi livello (corale, bandistica, orchestrale), ovvero le associazioni o enti in regola con la normativa vigente e che abbiano come scopo sociale anche la formazione culturale musicale; le scuole accreditate per la formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della Direttiva 170/2016; le scuole aderenti alle Reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017 operanti in ambito culturale o formativo, specificatamente in campo musicale; le scuole accre-

ditate per il Piano delle Arti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 764 del 2019; le scuole iscritte ad un Albo o Registro delle Associazioni, emesso dalla pubblica amministrazione.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 200 euro per ogni nucleo familiare.

3. Il totale del corrispettivo deve essere documentato con bonifico bancario o fattura elettronica, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la

protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

105. 025. Mancini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Fondo per le giovani famiglie)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ossequio ai principi consacrati negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e far fronte alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per le giovani famiglie », finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° giugno 2020. Il Fondo di cui al presente comma eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi, prorogati a massimo 15 anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e 20 anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. Alla nascita ovvero all'adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo si trasforma in finanziamento a fondo perduto, integralmente a

carico del Fondo. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo periodo, finalizzati all'acquisto della prima casa.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

105. 027. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenni a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei geni-

tori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

105. 029. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavadoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.

(Assegno straordinario per i figli)

1. Per l'anno 2020, alle famiglie con figli al di sotto dei 14 anni di età di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia è riconosciuto un assegno erogato mensilmente per ciascun figlio, a partire dal mese di giugno, di importo pari a:

a) 160 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 120 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

c) 80 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

2. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e non si applica ai figli nati nell'anno 2020.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le medesime modalità attuative di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto compatibili.

105. 042. D'Alessandro.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

Art. 105-bis.

(Registri territoriali dei lavoratori domestici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro, destinato a incentivare la creazione e il potenziamento presso gli enti locali di appositi registri territoriali contenenti i dati dei lavoratori domestici, nonché ulteriori iniziative finalizzate a valorizzare l'attività di assistenza da questi svolta in aiuto delle famiglie e delle persone fragili, qualificare il ruolo di tali lavoratori e agevolare l'incontro fra la relativa offerta e domanda di lavoro, anche in considerazione delle difficoltà emerse

nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le regioni, tenuto conto dello specifico rischio epidemiologico e senza pregiudizio per i relativi sistemi di accertamento diagnostico e monitoraggio della circolazione del virus COVID-19, possono adottare appositi protocolli per garantire, fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione gratuita di test diagnostici nei riguardi dei lavoratori iscritti nei registri di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 775 milioni di euro.

105. 030. Iezzi, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavadoli, Fogliani, De Angelis, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « ventisei ».

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti degli enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e al decreto del Presidente della Repubblica, 18 dicembre 1964, n. 1542.

105. 032. Trizzino, Lapia, Nesci, Sportiello, Ianaro, Menga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)

1. In considerazione dell'impatto particolarmente negativo che le restrizioni atte a scongiurare la diffusione del virus COVID-19 hanno avuto sulla vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è costituito uno speciale programma di assistenza che garantisce in tutto il territorio nazionale l'istituzione di sportelli di ascolto volti a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale e centri rifugio che offrano adeguate condizioni di alloggio e di vitto temporaneo alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

3. Le strutture di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato dei soggetti presi in carico. Possono essere gestite dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2. Le strutture operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2.

4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi delle strutture di cui al comma 2, le tipologie delle stesse, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura opportune forme di consultazione delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, in sede di elaborazione del programma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265:

a) *al comma 5 sostituire le parole:* di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

b) *al comma 7 dopo la parola:* 105 *inserire la seguente:* 105-bis.

Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia *aggiungere in fine le seguenti:* nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

105. 037. Sportiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Nappi, D'Arrando,

Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte, Boldrini.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Dotazione fondi per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 2022, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del medesimo decreto. Alla copertura degli oneri di cui all'ecedente periodo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1 comma 140, lettere e) e h) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni.

105. 041. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zoletti.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui « prima casa »)

1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale

risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

105. 043. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui « prima casa »)

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, » sono sostituite dalle seguenti: « Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. »;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi. »

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota

come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quella, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

105. 044. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 106.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, l'espressione:* dotazione di 3,5 miliardi di euro di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane *è sostituita con l'espressione:* dotazione di 6 miliardi di euro di cui 5 miliardi in favore dei comuni e 1 miliardo in favore di province e città metropolitane;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* connesse all'emergenza COVID-19, *sono inserite le seguenti:* anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;

c) *al comma 1, primo periodo, le parole:* delle funzioni fondamentali, *sono sostituite da:* delle rispettive funzioni;

d) *al comma 1, secondo periodo, le parole:* fabbisogni di spesa *sono sostituite da:* fabbisogni finanziari;

e) *al comma 2 le parole:* fabbisogni di spesa, *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole:* fabbisogni finanziari *e le parole:* per l'espletamento delle funzioni fondamentali *sono abolite;*

f) *al comma 1, terzo periodo, le parole:* dell'adozione del decreto *sono sostituite dalle parole:* dell'adozione dei decreti *e dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze, *sono inserite le parole:* di cui il primo;

g) *al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:* Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;

h) *al comma 1, quarto periodo, le parole da:* tra comuni *e:* predetti comparti *sono sostituite da:* tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, *e sono aggiunte in fine le parole:* compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;

i) *al comma 3, le parole:* tra comuni, *sono sostituite da:* tra Stato, comuni,.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali *è abolita.*

106. 38. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* ai comuni, *inserire le seguenti:* alle unioni di comuni,;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* connesse all'emergenza COVID-19, *inserire le seguenti:* anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;

c) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* delle funzioni fondamentali, *con le seguenti:* delle rispettive funzioni;

d) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* fabbisogni di spesa *con le seguenti:* fabbisogni finanziari;

e) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* fabbisogni di spesa, *con le seguenti:* fabbisogni finanziari e *sopprimere le parole:* per l'espletamento delle funzioni fondamentali;

f) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* dell'adozione del decreto *con le seguenti:* dell'adozione dei decreti *e dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti:* di cui il primo;

g) *al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo;

h) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* tra comuni *a:* predetti comparti *con le seguenti:* tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;

i) *al comma 3, le parole:* tra comuni, *sono sostituite da:* tra Stato, comuni,.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: fondamentali.

106. 20. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* ai comuni, *sono inserite le seguenti:* alle unioni di comuni,;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* connesse all'emergenza COVID-19, *sono inserite le parole:* anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;

c) *al comma 1, primo periodo, le parole:* delle funzioni fondamentali, *sono sostituite dalle seguenti:* delle rispettive funzioni;

d) *al comma 1, secondo periodo, le parole:* fabbisogni di spesa *sono sostituite dalle seguenti:* fabbisogni finanziari;

e) *al comma 2 le parole:* fabbisogni di spesa, *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* fabbisogni finanziari *e le parole:* per l'espletamento delle funzioni fondamentali *sono soppresse;*

f) *al comma 1, terzo periodo, le parole:* dell'adozione del decreto *sono sostituite dalle parole:* dell'adozione dei decreti *e dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze, *sono inserite le seguenti:* di cui il primo;

g) *al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:* Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;

h) *al comma 1, quarto periodo, le parole da:* tra comuni *e:* predetti comparti *sono sostituite dalle seguenti:* tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, *e sono aggiunte in fine le parole:* compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;

i) *al comma 3, le parole:* tra comuni, sono sostituite dalle seguenti: tra Stato, comuni,.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali è soppressa.

106. 37. Ceccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* ai comuni, sono inserite le parole: alle unioni di comuni,;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* connesse all'emergenza COVID-19, sono inserite le parole: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;

c) *al comma 1, primo periodo, le parole:* delle funzioni fondamentali, sono sostituite da: delle rispettive funzioni;

d) *al comma 1, secondo periodo, le parole:* fabbisogni di spesa sono sostituite da: fabbisogni finanziari;

e) *al comma 2 le parole:* fabbisogni di spesa, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: fabbisogni finanziari e le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali sono abolite;

f) *al comma 1, terzo periodo, le parole:* dell'adozione del decreto sono sostituite dalle parole: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, sono inserite le parole: di cui il primo;

g) *al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:* Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo,;

h) *al comma 1, quarto periodo, le parole da:* tra comuni e: predetti comparti sono sostituite da: tra lo Stato e gli enti

locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e sono aggiunte in fine le parole: , compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi,;

i) *al comma 3, le parole:* tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo la parola: fondamentali è abolita.

106. 52. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* delle funzioni fondamentali con le seguenti: delle rispettive funzioni, dopo le parole: ai comuni, aggiungere le seguenti: alle unioni di comuni, e dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, aggiungere le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* fabbisogni di spesa con le seguenti: fabbisogni finanziari;

3) *al terzo periodo, sostituire le parole:* dell'adozione del decreto con le seguenti: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: di cui il primo;

4) *al quarto periodo, sostituire le parole da:* comuni fino a: predetti comparti con le seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi;

5) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Con le medesime modalità di cui

al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo.;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* per l'espletamento delle funzioni fondamentali;

2) *sostituire le parole:* fabbisogni di spesa, *ovunque ricorrano, con le seguenti:* fabbisogni finanziari;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* tra Comuni, *con le seguenti:* tra Stato, Comuni.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: fondamentali.

106. 44. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* ai comuni, *sono inserite le parole:* alle unioni di comuni, *e le parole:* delle funzioni fondamentali, *sono sostituite da:* delle rispettive funzioni;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* connesse all'emergenza COVID-19, *sono inserite le parole:* anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa.;

c) *al comma 1, secondo periodo, le parole:* sui fabbisogni di spesa *e sono soppresse;*

d) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* come risultanti dal Siope *sono inserite le parole:* nonché dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Acì;

e) *al comma 2, primo periodo, le parole:* , *rispetto ai fabbisogni di spesa, e le parole:* e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard *sono soppresse;*

f) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* per l'espletamento delle funzioni fondamentali *e:* rispetto ai fabbisogni di spesa *sono soppresse.*

Conseguentemente alla rubrica sopprimere la parola: fondamentali.

106. 49. De Menech.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio

al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

106. 39. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane *sono sostituite dalle seguenti:* con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;

b) *conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari

percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge. ».

106. 13. Vanessa Cattoi, Gava, Sutto, Loss, Binelli, Covolo.

Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane *con le seguenti:* con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardo di euro in favore di province e città metropolitane.

Conseguentemente, in fine, sostituire le parole: pari a 3,5 miliardi *con le seguenti:* pari a 7 miliardi.

106. 24. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione di 3,5 miliardi di

euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane *con le seguenti*: con una dotazione di 6,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 5,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'onere di cui al presente comma, pari a 6,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

106. 35. Baldino.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole*: di 3,5 miliardi sono sostituite dalle parole: di 4 miliardi;

b) *le parole*: e 0,5 miliardi sono sostituite dalle parole: e 1 miliardo.

106. 12. De Menech, Enrico Borghi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: di 3,5 miliardi, *con le seguenti*: di 4 miliardi;

b) *sostituire le parole*: e 0,5 miliardi, *con le seguenti*: e 1 miliardo.

106. 41. Pastorino.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole*: di 3,5 miliardi sono sostituite dalle parole: di 4 miliardi;

b) *le parole*: e 0,5 miliardi sono sostituite dalle parole: e 1 miliardo.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.

106. 26. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Il secondo periodo del comma 1 è così integralmente sostituito: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.

106. 9. De Menech, Enrico Borghi.

Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.

106. 28. Mandelli, Prestigiacom, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020 ed entro il 30 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di

ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2, per ripartire rispettivamente il 30 per cento e il 40 per cento delle risorse del fondo.

106. 43. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: sui fabbisogni di spesa sono soppresse;*

b) *al comma 2 le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa sono soppresse.*

106. 8. De Menech, Enrico Borghi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: sui fabbisogni di spesa sono soppresse;*

b) *al comma 2 le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa sono soppresse.*

106. 27. Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: sui fabbisogni di spesa;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: rispetto ai fabbisogni di spesa.*

106. 42. Pastorino.

Al comma 1, al terzo periodo, le parole: 30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento.

106. 23. Martinciglio.

Al comma 1 sostituire le parole: una quota pari al 30 per cento con le seguenti: una quota pari al 70 per cento.

106. 34. Baldino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

106. 14. Librandi.

Al comma 1, primo capoverso, le parole: dal SIOPE, sono sostituite dalle seguenti: dai BILANCI DI PREVISIONE.

106. 22. Martinciglio.

Al comma 1, dopo le parole: come risultanti dal Siope sono aggiunte le seguenti: nonché dalle banche dati Di Agenzia delle Entrate e Aci.

106. 29. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1 le parole: tra Comuni e tra Province e Città metropolitane sono sostituite dalle parole: tra Stato, comuni, province e città metropolitane.

106. 30. Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. aggiungere il seguente periodo: Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

106. 3. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. *aggiungere il seguente periodo:* Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

106. 5. Del Barba.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo. *aggiungere le seguenti:* Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

106. 51. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la stabilità dei bilanci degli enti locali, l'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivante dagli effetti diretti o indiretti dell'emergenza COVID-19 non viene applicato al bilancio di previsione 2021-2023 fino all'avvenuta regolazione di cui al comma precedente, penultimo periodo.

106. 10. De Menech, Enrico Borghi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la stabilità dei bilanci degli enti locali, l'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivante dagli effetti diretti o indiretti dell'emergenza COVID-19 non viene applicato al bilancio di previsione 2021-

2023 fino all'avvenuta regolazione di cui al comma precedente, penultimo periodo.

106. 31. Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomio, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella determinazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, fra i fabbisogni di spesa dei comuni sono inclusi i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, anche in caso di adozione della tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini del medesimo riparto, rilevano altresì le spese per il finanziamento delle riduzioni riferite all'emergenza sanitaria COVID-19 sostenute dal comune ovvero dal gestore in caso di applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF.

106. 25. Baratto, Pella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e per preservare gli equilibri del bilancio 2020, il disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2019 può essere ripianato in non più di sei annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

106. 36. Miceli.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Una quota non superiore a 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisizione di applicazioni tecnologiche e/o all'assunzione da parte degli enti locali di figure professionali con competenze specifiche con contratti stagionali per garantire la corretta fruizione delle spiagge libere anche in relazione alle disposizioni per la limitazione del contagio da COVID-19, le risorse di

personale dovranno essere commisurate alla effettiva estensione delle spiagge a libera fruizione di pertinenza delle singole amministrazioni comunali, tali risorse potranno altresì essere destinate alla stipula di convenzioni non onerose tra l'ente locale e le organizzazioni del terzo settore del territorio, con specifico riferimento a quelle con finalità relative alla sicurezza dei bagnanti e alla tutela degli ambienti costieri, che possano garantire tali servizi attraverso l'opera dei propri associati e iscritti a fronte del mero rimborso dei costi.

106. 46. Muroli, Fassina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e per preservare gli equilibri del bilancio 2020, il disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto 2019 può essere ripianato in non più di sei annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

106. 47. Miceli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma *1-bis* del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo, valutati in euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

106. 2. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il ristoro ai comuni delle isole minori derivanti dalle minori entrate dalla riscossione del contributo di sbarco di cui al comma *3-bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione ai minori incassi registrati nel 2020 rispetto a quanto incassato nell'anno 2019, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.

106. 1. Rosato, Scoma, Bendinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. In considerazioni degli effetti negativi sugli accertamenti di parte corrente causati dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, oltre alle somme di cui ai commi precedenti, gli enti locali sono autorizzati ad utilizzare per l'esercizio 2020, le somme derivanti dalla legge speciale per Venezia disponibili in competenza e non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte ».

106. 48. Braga, Pellicani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: « 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio ».

106. 6. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato: « 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio ».

106. 32. Cannizzaro, Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.

106. 7. Guidesi, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.

106. 33. D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'obbligo previsto all'articolo 1 comma 654 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 non è previsto per i comuni montani, così come individuati in relazione agli indici di montanità definiti a livello nazionale, al di sotto dei 5000 abitanti, qualora gli stessi enti dispongano di avanzi di bilancio che possano integralmente o parzialmente coprire i costi della tassa dei rifiuti TARI di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

106. 15. Maglione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa

di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

106. 40. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo straordinario di euro 332.031.465,34 per l'anno 2020 da ripartire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 10 luglio 2020, previa intesa in conferenza stato città e autonomie locali, tra i Comuni che si trovano ad avere un risultato negativo del Fondo di Solidarietà Comunale, di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 29 marzo 2020.

106. 16. Buratti.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 848 è sostituito dal seguente:

« 848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 930 milioni di euro nel 2020 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ».

3-ter. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo straordinario di euro 332.031.465,34 per l'anno 2020 da ripartire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 10 luglio 2020, previa intesa in conferenza stato città e autonomie locali, tra i comuni che si trovano ad avere un risultato negativo del Fondo di

Solidarietà Comunale, di cui allo schema allegato 4, colonna 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 29 marzo 2020.

106. 17. Buratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.

106. 19. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle parole: « 30 settembre » e sono aggiunte in fine le seguenti: « , in deroga al termine di cui al comma 2 del-

l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.

3-quater. Esclusivamente per l'anno 2020 i comuni approvano il piano finanziario TARI che individua gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti e il costo complessivo del servizio stesso entro il 30 settembre 2020.

106. 4. Topo, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e i canoni di

cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3-ter. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, e intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

3-quater. Fino alla data del 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i Comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.

106. 11. Ungaro, Colaninno.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in

relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3-quater. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, e intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

3-quinquies. Sino al 31 dicembre 2020, è sospesa la facoltà per i Comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.

106. 45. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Fondo per la didattica nelle scuole materne dei comuni in stato di predissesto e dissesto)

1. Al fine di favorire la didattica nelle scuole dell'infanzia nei comuni in stato di predissesto e dissesto è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per il 2020, destinato alla didattica.

2. I comuni di cui al comma 1, accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'interno per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un decreto ministeriale con i criteri per la ripartizione delle risorse economiche del Fondo di cui al comma 1.

106. 01. Giannone.

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Per far fronte alle minori entrate straordinarie dei comuni connesse alla pandemia in corso, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni accantonano al Fondo previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, una somma pari alla metà di quella risultante dall'applicazione del principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

106. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati dall'ISTAT come montani.

2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265,

106. 03. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Iniziativa in favore dei piccoli comuni)

1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di citta-

dinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

106. 04. Sandra Savino.

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi ».

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.

106. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di

revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

106. 06. Pastorino.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo

di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

106. 026. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. I comuni che hanno dichiarato dopo il 1° gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la proce-

dura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

106. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Anticipazioni di liquidità)

1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.

2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti

ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.

106. 08. Pastorino.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Anticipazioni di liquidità)

1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai

primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.

2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.

106. 025. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli enti locali)

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del

personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.

106. 09. Pastorino.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 106-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 79, le parole: « valore pari al 90 per cento » sono sostituite con le seguenti: « valore pari al 30 per cento » e le parole: « se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 » sono soppresse.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

106. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in

deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari all'30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

106. 011. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1.1 contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari e i sog-

getti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore ad un valore di affidamento pari ad un terzo del valore oggetto del contratto in essere.

106. 012. Pastorino.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure di sostegno agli enti locali)

1. Agli enti locali previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, abbiano, nel bilancio di previsione del corrente esercizio, deficienze di liquidità, qualora ricorressero, entro il 15 dicembre 2020, all'anticipazione di tesoreria al fine di adottare misure di sostegno per le imprese, quali la sospensione o l'esenzione dal versamento, totale o parziale, dei tributi locali, non si applicano interessi sulla quota richiesta a titolo di anticipazione.

2. Nei casi di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e qualsiasi altra disposizione con essa contrastante.

106. 013. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Fondo per i borghi, alberghi diffusi e centri storici)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nello stato di previ-

sione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è costituito un « Fondo per i borghi, alberghi diffusi e centri storici » con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021. Tale Fondo è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per interventi di recupero di centri storici, creazione di alberghi diffusi e rivitalizzazione dei borghi mediante:

a) attività di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;

b) realizzazione di opere pubbliche o di interessi pubblico nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al presente comma;

c) manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;

d) miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;

e) interventi finalizzati al consolidamento statico ed antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica;

f) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;

g) miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali apertura e gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con apposito decreto, disciplina le modalità di utilizzo e distribuzione del Fondo ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

106. 014. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Terzo mandato per la carica di sindaco limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020)

1. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

106. 015. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Ristoro del gettito IMU per i comuni montani)

1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge della presente legge di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) e l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani (ANPCI), con apposito decreto, disciplina, limitatamente all'anno 2020 e in deroga alle normative vigenti, le modalità di ristoro, lascito e restituzione dell'intero

gettito dell'Imposta Municipale Unica relativa ad immobili situati in comuni montani come da elenco Istat in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

106. 016. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Parametri di deficitarietà strutturale)

1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

106. 017. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Rinegoziazione mutui enti in dissesto)

1. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revi-

sione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.

106. 018. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno)

1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell'interno.

2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.

106. 019. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di città metropolitane e province)

1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e per le province è sospeso il contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è recuperato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.

3. Per l'anno 2020, per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel « Fondo Sperimentale di riequilibrio », connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:

a) all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) articolo 28, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le somme di cui al comma 3 sono recuperate mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.

106. 020. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di

previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

106. 021. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

106. 022. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Enti in riequilibrio (sospensione termini « dissesto guidato »))

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-*ter*, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.

106. 023. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata

dello stato di emergenza da virus COVID-19.

106. 024. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Istituzione del Fondo per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dei comuni in dissesto finanziario da destinare a sedi delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare ai comuni in dissesto finanziario le necessarie risorse per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo.

2. Le procedure di ripiegamento di stazioni e sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state completate, sono sospese per una durata di 24 mesi.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.

106. 028. Baldino, Alaimo, Dieni, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forci-

niti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Facoltà di finanziamento welfare aziendale)

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di *welfare* aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito,

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.

106. 029. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Fondo per comuni ad alta vocazione turistica)

1. Nei comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, sono istituite « zone rosse economiche » ed è destinato, per l'anno 2020, un fondo, nella disponibilità finanziaria del Ministero dell'interno, pari a 150 milioni di euro quale ristoro del minor gettito derivante dalla grave crisi del settore turistico.

2. Per il solo anno 2020, in deroga al principio statistico di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2011, il fondo è distribuito tra i comuni di cui al comma 1 che, in base

all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero sette volte superiore a quello dei residenti.

3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione i comuni di cui ai commi 1 e 2 vengono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MIBACT, previa Intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base di criteri che tengono conto della dimensione dei flussi turistici annui.

106. 030. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli enti locali)

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.

106. 031. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Deroghe testo unico delle società pubbliche)

1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

106. 032. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico

2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

106. 033. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Ulteriori misure in favore degli enti locali)

1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, gli enti locali e le regioni che non hanno interamente usufruito dei finanziamenti ivi previsti, sono autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziato per il completamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.

2. A tal fine le somme stanziato non ancora utilizzate sul capitolo-fondo 7191 iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono attribuite agli enti rispettivamente interessati. Gli enti locali e le regioni sono auto-

rizzate a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora quelle di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non possano essere più realizzate per Impossibilità sopravvenuta in considerazione del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.

L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i sindaci territorialmente competenti trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi.

106. 034. Tucci.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Efficacia delle graduatorie concorsuali)

1. All'articolo 1, comma 147, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

106. 035. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi

gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

106. 036. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Semplificazione delle procedure assunzionali)

1. In relazione alla data di decorrenza stabilita dal decreto ministeriale 17 marzo 2020, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono comunque perfezionare le procedure assunzionali per le quali entro la predetta data siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

106. 037. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 comma 567 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono se-

guire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.

2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gallone del personale in capo alle Unioni stesse.

106. 039. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

106. 040. Vanessa Cattoi, Gava, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Covolo, Cavandoli.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel comune di Pinzano al Tagliamento)

1. Al fine di incentivare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al recupero del tratto ferroviario dismesso Casarsa della Delizia – Pinzano al Tagliamento, è assegnato al comune di Pinzano al Tagliamento un contributo nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

106. 041. Gava.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.

106. 042. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « di urgenza » sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: « possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti » le parole: « connesse con l'emergenza in corso » sono soppresse;

c) al comma 2, dopo le parole: « possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti » le parole: « connesse con l'emergenza in corso » sono soppresse e dopo le parole: « possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle

spese correnti » le parole: « connesse con l'emergenza in corso » sono soppresse.

106. 043. Vanessa Cattoi, Gava, Eva Lorenzoni, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Ribolla.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « fideiussione bancaria » sono aggiunte le seguenti: « o patrimonio immobiliare »;

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) 150.000 mila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti »;

c) alla lettera c), le parole: « fino a 200.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti ».

106. 044. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di interesse Regionale)

1. Per gli enti locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui

all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali », o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

2. Tale misura è applicabile agli enti locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020.

106. 045. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

106. 047. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

(Fondo di rotazione per la solidarietà ai comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.

2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno il « Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità

di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.

4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del

contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

106. 048. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 107.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.000 con le seguenti: dell'importo di euro 800.000.000.

107. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.000 con le seguenti: dell'importo di euro 500.000.000 e sostituire le parole: pari a 400 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

107. 1. Zanichelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'importo di euro 400.000.00 con le seguenti: dell'importo di euro 450.000.000.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 450 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

107. 2. Scerra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che alimenta il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta per l'anno 2020 del 50 per cento.

1-ter. Agli oneri di cui al comma *1-bis*, valutati in 3.273,15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 796.726,85 milioni.

107. 3. Papiro.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Contributi agli investimenti dei comuni)

1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;

e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.

2. Ai comuni che fanno parte della comunità montana Valle Seriana e della comunità montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.

3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.

4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.

5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.

107. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Addizionale comunale sui diritti di imbarco)

1. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante « Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate », allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato « MINISTERO DELL'INTERNO », le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse. I proventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.

107. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Articolo 107-bis.

(Estensione calcolo facilitato FCDE)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario ».

107. 03. Tartaglione, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino all'introduzione di una diversa disciplina » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C. ».

* **107. 04.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino all'introduzione di una diversa disciplina » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C. ».

* **107. 06.** Fassina, Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Pagamento Fondo di Solidarietà Comunale e spettanze enti locali)

1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del Ministero dell'interno.

2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.

107. 05. Pastorino.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Risorse per spese di funzionamento a seguito dell'emergenza COVID-19)

Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di

ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

107. 07. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroi, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

107. 08. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morelli, Muroi, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Proroga sospensione dei Mutui Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 08, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

107. 09. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Muroi, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Va-

nessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

107. 010. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murrelli, Muroni, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

ART. 108.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020.

108. 1. D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

(Indennità straordinaria agli enti locali disastati)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti causate dalla diffusione del COVID-19, ai comuni capoluogo di provincia, che sono stati inclusi nell'elenco degli enti disastati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e successive modificazioni, sono attribuiti, in via straordinaria, risorse indennitarie, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le medesime risorse, di cui al comma 1, sono attribuite in maniera proporzionale alla popolazione residente, anche ai comuni non capoluogo di provincia, inclusi nell'elenco degli enti disastati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.

108. 01. Tucci, Baldino.

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

(Prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale degli enti locali coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

* **108. 02.** Pastorino.

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

(Prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale degli enti locali coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

* **108. 04.** Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, » sono sostituite dalle seguenti: « Per le occupazioni permanenti complessivamente effettuate del territorio, con cavi, condutture e impianti, »;

b) dopo le parole: « risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. » sono aggiunte le seguenti: « I soggetti utilizzatori della rete sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate entro il 5 gennaio di ogni anno provvedendo, contestualmente, al pagamento dei relativi importi al soggetto titolare della concessione. »;

c) dopo le parole: « Per le occupazioni del territorio provinciale » sono aggiunte le seguenti: « o »;

d) dopo le parole: « dell'importo risultante dall'applicazione » sono aggiunte le seguenti: « degli scaglioni tariffari ».

108. 03. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

(Risorse per interventi di solidarietà delle provincie)

1. A decorrere dal 30 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2021 i proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in deroga alla destinazione ordinaria, sono destinati alle provincie per iniziative di solidarietà nei confronti delle comunità colpite dall'epidemia COVID-19. Le risorse sono assegnate con apposito piano di riparto in proporzione al numero dei contagiati in rapporto agli abitanti.

108. 05. Zanichelli.

ART. 109.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 109.

1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i Centri di Formazione professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie, socio-assistenziali, socio educativo e socio aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del

personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazione competente tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono ed in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità ed agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

1-bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19.

2. Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto

per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

4. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione ».

2. All'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « e di trasporto scolastico » sono soppresse.

109. 31. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 109.

(Servizi delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. In tutti i casi di prestazioni individuali domiciliari di cui al comma 1 precedente, il fornitore del servizio deve provvedere a dotare gli operatori dei necessari DPI (mascherine, guanti, tute e visiera), al fine di agevolare la ripresa di tali servizi in sicurezza, consolidando il rapporto fiduciario tra utenti e pubbliche amministrazioni.

109. 17. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la

prestazione in forma domiciliare, a distanza purché queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

109. 10. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: durante la sospensione, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ovvero la riduzione;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: o rese con le seguenti: nonché prestazioni e servizi resi prioritariamente, e ove possibile, in presenza;*

c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: durante la sospensione, aggiungere le seguenti: ovvero la riduzione.*

109. 30. Ubaldo Pagano.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 1, dopo le parole: servizi educativi e scolastici inserire le seguenti: ivi inclusi i trasporti scolastici.

109. 33. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: per la salute mentale, per le dipendenze con le seguenti: dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: possono essere svolti con le seguenti: sono garantiti, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze,.*

109. 11. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei servizi sanitari differibili inserire le seguenti: dei servizi territoriali di sportello sociale;*

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione aggiungere le seguenti: , o in qualsiasi altro modo modulate al fine di rispettare le direttive sanitarie;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari,

comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute. ».

109. 5. Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* dei servizi sanitari differibili *aggiungere le seguenti:* dei servizi territoriali di sportello sociale;

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione *aggiungere le seguenti:* o in qualsiasi altro modo rimodulate;

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute. ».

109. 2. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: enti gestori *aggiungere le seguenti:* ed i fruitori dei servizi o di chi li rappresenta legalmente *e al secondo periodo dopo le parole:* Tali servizi *aggiungere le seguenti:* erogabili anche suc-

cessivamente al fine di garantire il migliore recupero delle abilità funzionali e cognitive del fruitore (o beneficiario).

109. 28. Carnevali, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le prestazioni non erogate vanno rese prioritariamente su singolo utente destinatario del servizio, al massimo delle possibilità di recupero, con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni *aggiungere la seguente:* effettivamente;

al medesimo primo periodo sopprimere le parole: in altra forma;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È necessario riconoscere il massimo recupero possibile delle ore di servizio non prestate programmandole con l'interessato o chi lo rappresenta legalmente.

109. 27. Fusacchia.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuita-

mente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.

109. 35. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », al comma 2, primo periodo, dopo le parole: servizi educativi e scolastici aggiungere le seguenti: ivi inclusi i trasporti scolastici.

109. 16. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono autorizzate con le seguenti: provvedono regolarmente.

109. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

* **109. 6.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

* **109. 12.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le se-

guenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

* **109. 19.** Dall'Osso.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

* **109. 32.** Rachele Silvestri, Bologna, De Toma.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e delle prestazioni rese in altra forma con le seguenti: e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

109. 36. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sopprimere il comma 3.

109. 24. Porchietto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **109. 3.** Barbuto, Gallinella, Grippa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **109. 9.** Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **109. 22.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **109. 7.** Tripiedi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « delle minori percorrenze realizzate » sono aggiunte le seguenti: « anche se non effettuate » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21 ».

2) al comma 4-*ter* le parole: « fino a dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino a ventiquattro mesi ».

** **109. 8.** Pella, Spena, Baratto, Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Mussella, Napoli, Ruffino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « delle minori percorrenze realizzate » sono aggiunte le seguenti: « anche se non effettuate » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21 ».

2) al comma 4-*ter* le parole: « fino a dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino a ventiquattro mesi ».

** **109. 23.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Casino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al fine di prevedere un ristoro per gli utenti del servizio trasporto scolastico che abbiano subito un comprovato danno economico a seguito delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso al fondo di cui alla presente lettera. All'onere di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

109. 26. Vietina.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

* **109. 4.** Barbuto, Scagliusi, Grippa, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

* **109. 13.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

* **109. 14.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

*** 109. 20.** D’Attis.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti am-

messi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

*** 109. 21.** Occhiuto.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

*** 109. 25.** Fassina.

Al comma 1, capoverso « Art. 48 », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” ».

* **109. 34.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza e incentivare la sostenibilità economica dell’immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle regioni e alle province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l’accordo raggiunto in sede di autoordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.

1-quater. All’onere di cui al comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2020 del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-quinquies. Le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all’erogazione del 90 per cento dell’importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma *1-bis*. L’importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.

109. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Carnevali.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realiste a decorrere dal 23 febbraio 2020.

1-ter. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le

modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

1-quater. Per il fine di cui al comma 1-ter, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

109. 15. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I contratti, gli accreditamenti e le convenzioni di enti pubblici con enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici, servizi socioeducativi, servizi socioassistenziali, servizi sociosanitari, servizi e attività per l'inserimento lavorativo, attività di cooperazione allo sviluppo sono prorogabili una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data e a condizione che siano mantenute le condizioni per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento.

1-ter. Gli enti pubblici possono inoltre avviare un procedimento di coprogettazione delle attività indicate al comma 1-bis, per adattare ai nuovi bisogni legati all'emergenza sanitaria. A tal fine è possibile modificare le singole voci di spesa previste nei contratti, anche destinandole ad attività diverse da quelle originarie; rinviare scadenze per la rendicontazione dei progetti; prevedere modalità di rendicontazione semplificate; modificare a favore degli enti gestori i tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo anticipi parziali rispetto ad attività non ancora svolte.

1-quater. La proroga di cui al comma 1-bis e la ridefinizione delle attività di cui al comma 1-ter si svolgono a condizioni economiche invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti a seguito di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

109. 29. Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle regioni e delle province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

109. 01. Gava.

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.

(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica.

gica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

109. 02. Gava.

Dopo l'articolo 109, inserire il seguente:

Art. 109-bis.

(Conferimento di incarichi gratuiti tutoraggio gestionale)

1. Gli enti locali che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006 hanno esercitato facoltà assunzionali inerenti incarichi dirigenziali e direttivi, al fine di trasferire il patrimonio di conoscenze maturate durante il servizio in favore del personale neo assunto, possono conferire gli incarichi gratuiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per la durata massima di due anni al personale ascritto a tali qualifiche posto in quiescenza sia d'ufficio che a domanda da non oltre sei mesi che fornisca la disponibilità a svolgere attività di tutoraggio gestionale in ruoli assimilabili a quelli rivestiti prima della cessazione del servizio.

109. 03. Topo, Buratti.

ART. 110.

Al comma 1, sostituire le parole: bilancio consolidato con le seguenti bilanci e sostit-

uire le parole lettera c) con le seguenti: lettere b) e c).

110. 2. Buratti.

All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020 ».

*** 110. 3.** Pizzetti, Nevi.

All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di

cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020 ».

* **110. 1.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dei comuni e delle unioni di comuni relativi all'esercizio 2019 di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico degli enti locali, è differito al 30 ottobre 2020.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

« Rinvio termini bilancio consolidato e rendiconto della gestione ».

110. 5. Cantini, Lotti.

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.

110. 01. Pastorino.

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Termine per la redazione del bilancio delle Province in dissesto)

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma *1-ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

110. 02. Tucci.

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.

110. 03. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione « Fondi e accantonamenti », in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme *pro tempore* vigenti. ».

110. 04. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo, n. 118 del 2011.

110. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Gava, Panizzut, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

ART. 111.

Al comma 1, dopo le parole: è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione *aggiungere la seguente:* in acconto.

111. 1. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli.

Al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno *con le seguenti:* di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede:

a) per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-

miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) per l'importo di 695 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

111. 2. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* di 1,5 miliardi di euro *con le seguenti:* di 3 miliardi di euro;

2) *al comma 1 sopprimere le parole:* per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;

3) *sostituire il comma con il seguente:* 3. Entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto tra regioni e province autonome è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel

medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e istituito presso il Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi delle regioni e province autonome.

111. 3. Giacometto, Porchietto.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi *con le seguenti:* 3 miliardi;

al comma 2, sostituire la parola: quattro *con la seguente:* cinque *e le parole:* di cui uno *con le seguenti:* di cui due;

al comma 3, sostituire le parole da: attivare, *fino a* da individuarsi *con le seguenti:* concordare con le competenti strutture tecniche monitoraggi presso Regioni e Province autonome.

111. 6. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di lunga durata, superiore a 36 mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28

marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.

111. 7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le misure regionali in attuazione del Piano di italiano della Garanzia per i Giovani, ai sensi della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, prevedono una specifica sezione dedicata ai giovani con invalidità superiore ai 79 per cento nonché ai disabili intellettivi, psichici e alle persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, denominata « Garanzia Giovani Disabili », alla quale sono riservate almeno il 10 per cento delle risorse complessivamente stanziata dai piani regionali.

111. 10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle procedure di reclutamento di personale non dirigente indette in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, una quota pari al dieci per cento, delle quote obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

111. 8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Una quota pari complessivamente ai dieci per cento dei posti disponibili in ciascun concorso bandito ai sensi dell'arti-

colo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è obbligatoriamente riservata alle persone disabili, secondo le procedure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Non meno del cinquanta per cento della suddetta quota di riserva è altresì riservata a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento, inoccupate o disoccupate da più di trentasei mesi.

111. 9. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I contratti derivati delle regioni se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo Consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.

111. 5. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole « dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. » sono aggiunte le seguenti: « alle regioni e province autonome, ».

4-ter. Al comma 3, dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « comma 1 » la parola: « non » è soppressa.

111. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Bartolozzi.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse

necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per uti-

lizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;*

b) *dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;*

c) *al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.*

Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto fondo minori entrate		Totale
		quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020	quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16

Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.731.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

* **111. 03.** Pizzetti.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei

di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola:* Regioni *aggiungere le seguenti:* a statuto speciale;

b) *dopo la parola:* Regioni, *ovunque ricorra, aggiungere le seguenti:* a statuto speciale;

c) *al comma 1, sostituire le parole:* di 1,5 miliardi di euro *con le seguenti:* di 1 miliardo di euro.

Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

		Riparto fondo minori entrate	
--	--	-------------------------------------	--

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018	quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020	quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242	Totale
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.731.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

* **111. 05.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto fondo minori entrate		Totale
		quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020	quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.731.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

* **111. 016.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogram-

mazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto fondo minori entrate		Totale
		quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020	quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza sanitaria	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74

Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.731.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

**** 111. 04.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordi-

nario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti:* a statuto speciale;

b) *dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti:* a statuto speciale;

c) *al comma 1 sostituire le parole:* di 1,5 miliardi di euro *con le seguenti:* di 1 miliardo di euro.

Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto fondo minori entrate		Totale
		quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020	quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza sanitaria	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.731.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

**** 111. 014.** Giacometto.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30

giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e, per 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogramma-

zioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a) a statuto speciale;*

b) *dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a) a statuto speciale;*

c) *al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.*

Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto fondo minori entrate		Totale
		quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020	quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	47.438.684,21	63.251.578,95
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	37.478.684,21	49.971.578,95
Calabria	4,46%	22.302.894,74	66.908.684,21	89.211.578,95
Campania	10,54%	52.699.210,53	158.097.631,58	210.796.842,11
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	127.598.684,21	170.131.578,95
Lazio	11,70%	58.516.578,95	175.549.736,84	234.066.315,79
Liguria	3,10%	15.503.947,37	46.511.842,11	62.015.789,47
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	262,237.894,74	349,650.526,32
Marche	3,48%	17.411.842,11	52.235,526,32	69.647.368,42
Molise	0,96%	4.786.052,63	14.358.157,89	19.144.210,53
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	123.408,157,89	164.544.210,53
Puglia	8,15%	40.763.421,05	122.290.263,16	163.053.684,21
Toscana	7,82%	39.086.578,95	117.259.736,84	156.346.315,79
Umbria	1,96%	9.810.263,16	29.430.789,47	39.241.052,63
Veneto	7,95%	39.731.842,11	119.195.526,32	158.927.368,42
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00

111. 02. Pizzetti.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari 2 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla tabella 1 colonna B, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro una settimana dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

Conseguentemente all'articolo 111 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;*

b) *ovunque ricorrenti nell'articolo 111 dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti a statuto speciale;*

c) *al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.*

111. 013. Giacometto.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Incremento dei contributi agli investimenti degli Enti Locali)

1. Per favorire la ripresa degli investimenti degli Enti Locali, i contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementati di 1.500 milioni di euro.

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 220.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.

111. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Istituzione e promozione di zone economiche speciali a seguito della crisi pandemica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale, l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive, con sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Alessandria, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES) cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli

obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

3. Ad individuazione avvenuta, gli Enti locali interessati possono presentare specifico piano tecnico economico secondo modalità, contenuti e tempi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.

4. L'Ente locale proponente, in caso di approvazione progettuale, assume la responsabilità e la funzione di Soggetto promotore del piano e delle risorse pubbliche rese disponibili.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

111. 09. Molinari, Pettazzi.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è sospeso il contributo delle province autonome alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi da 406 a 413 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 previsto altresì dall'accordo tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

111. 010. Biancofiore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, è inserito il seguente:

« 898-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. ».

111. 011. Giacometto, Porchietto.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Sospensione della quota capitale mutui per le autonomie speciali)

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Le regioni a statuto ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) al comma 5 sostituire le parole: « 4,3 milioni » con le seguenti: « 92,3 milioni ».

111. 012. Trizzino, Sodano, Faro, Alaimo, Varrica.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario al saldo di finanza pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, non è dovuto, per gli anni 2020 e 2021, il versamento del contributo straordinario al saldo di finanza pubblica a carico della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

111. 015. Gava.

(Inammissibile)

ART. 112.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni oggetto dei provvedimenti

restrittivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del predetto fondo, di cui 100 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 350 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla base della popolazione residente, e i restanti 300 milioni sono ripartiti per gli altri comuni beneficiari, sulla base della popolazione residente e in misura direttamente proporzionale alla durata del periodo di vigenza dei predetti provvedimenti restrittivi per ciascun comune.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, da parte dei comuni beneficiari, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 550 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni, ai sensi dell'articolo 265.

112. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 17. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni nelle

province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.

3. I comuni di cui al presente articolo presentano una relazione scritta al Ministro dell'interno e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2021 nella quale si indicano, tra l'altro, i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione e utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

4. All'onere pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rideterminato dall'articolo 265, commi 5 e 7, del presente decreto.

112. 20. Conte, Del Basso De Caro, De Filippo, Stumpo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Fondo comuni zona rossa)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori dei comuni individuati entro la data del 30 aprile 2020, quali « zona rossa », è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione da 200 milioni di euro per l'anno 2020, da attribuire a ciascuno dei predetti comuni nell'importo indicato in tabella 1 in base, progressivamente, al numero degli abitanti ed al periodo di « zona rossa ». I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Tabella 1

COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA
ENTRO IL 30 APRILE 2020

COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA ENTRO IL 30 APRILE 2020
Agazzano
Agira
Alseno
Ariano Irpino
Arsita
Bellaria-Igea Marina
Besenzone
Bettola
Bisenti
Bobbio
Bocchigliero

Borgonovo Val Tidone
Cadeo
Calendasco
Caorso
Carpaneto Piacentino
Castel San Giovanni
Casteldelci
Castell'Arquato
Castelvetro Piacentino
Castiglione Messer
Raimondo
Castilenti
Cattolica
Celleno
Cercemaggiore
Cerignale
Chiaravalle Centrale
Coli
Coriano
Corte Brugnatella
Cortemaggiore
Cutro
Fabrizia
Farini
Ferriere
Fiorenzuola d'Arda
Fondi
Gazzola
Gemmano
Giove
Gossolengo
Gragnano
Trebbiense
Grassano
Gropparello
Irsina
Lauro
Lugagnano Val d'Arda
Maiolo
Melito Porto Salvo
Misano Adriatico

Moliterno
Mondaino
Montebello Jonico
Montefino
Montefiore Conca
Montegridolfo
Montenero di Bisaccia
Montescudo-Monte
Colombo
Monticelli d'Ongina
Morciano di Romagna
Morfasso
Novafeltria
Oriolo
Ortona
Ottone
Paolisi
Pennabilli
Piacenza
Pianello Val Tidone
Piozzano
Podenzano
Poggio Torriana
Ponte dell'Olio
Pontenure
Pozzilli
Riccia
Riccione
Rimini
Rivergaro
Rocca di Papa
Rogliano
Rottofreno
Salemi
Saludecio
San Clemente
San Giorgio Piacentino
San Giovanni in Marignano
San Leo
San Lucido
San Pietro in Cerro

Sant'Agata Feltria
Santarcangelo di Romagna
Sarmato
Saviano
Serra San Bruno
Talamello
Travo
Tricarico
Troina
Venafro
Vernasca
Verucchio
Vigolzone
Villafrati
Villanova sull'Arda
Zerba
Ziano Piacentino

112. 10. Trizzino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni delle predette aree, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, sempre da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso lo stesso Ministero un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per

l'anno 2020, a favore di tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali. Nello specifico, ai suddetti comuni sono riservate percentuali del fondo da ripartirsi; nella misura del 50 per cento in proporzione al numero di abitanti, e nella misura del restante 50 per cento in proporzione al numero totale dei giorni consecutivi di vigenza delle singole ordinanze regionali.

3. I comuni beneficiari dei fondi devono destinare le risorse di cui ai commi 1 e 2 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 12. Maraia, Corneli, Buompane.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da CO-

VID-19 che ha interessato i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni delle predette aree. Con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di riparto del contributo.

2. È altresì istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, a favore di tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse ai suddetti comuni nella misura del 50 per cento in proporzione al numero di abitanti e nella misura del restante 50 per cento in proporzione al numero totale dei giorni consecutivi di vigenza delle singole ordinanze regionali.

3. I comuni beneficiari dei fondi devono destinare le risorse di cui ai commi 1 e 2 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

112. 13. Maraia, Torto, Buompane, Caso, Gubitosa, Maglione, Giarrizzo, Elisa Triodi, Iovino, Colletti, Vacca, Adelizzi, Grippa, Faro, Corneli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Fondo Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

112. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali.

112. 26. De Luca, Pezzopane.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* n. 23 *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base ai provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;

b) *sostituire le parole:* 200 milioni, *con le seguenti:* 500 milioni.

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: Piacenza *aggiungere le seguenti:* e comuni dichiarati zona rossa.

112. 28. Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;

b) *sostituire le parole:* 200 milioni, *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo aggiungere in fine le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.

* **112. 9.** Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Varchi.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;

b) *sostituire le parole:* 200 milioni, *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo aggiungere in fine le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.

* **112. 14.** Cirielli, Trancassini.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* 8 aprile 2020, n. 23 *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi;

b) *sostituire le parole:* 200 milioni *con le seguenti:* 300 milioni.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa).

Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

112. 2. Lazzarini, Molteni, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,.

Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa).

* **112. 11.** Mandelli, Pella, D'Attis, D'Etto, Cannizzaro, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,.

Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa).

*** 112. 27.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti:* nonché i comuni della provincia di Parma;

b) *sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 240 milioni.*

Conseguentemente modificare la rubrica in (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti).

Conseguentemente, al relativo onere-, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

112. 3. Cavandoli, Cestari, Tomasi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti:* nonché il comune di San Colombano al Lambro (MI);

b) *sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 202 milioni.*

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Fondo comuni ricadenti

nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zone rosse.

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

112. 4. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: I comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 inserire le seguenti: nonché i comuni di Villafrati, Salemi, Agira e Troina dichiarati zona rossa con ordinanza del presidente della Regione Siciliana.

112. 7. D'Ettore, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, Fiorini.

Al comma 1, dopo le parole: dei predetti comuni aggiungere le seguenti: nonché di altri comuni ricadenti nei territori individuati come zona rossa.

112. 22. Benedetti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i comuni dichiarati zona rossa, alla luce di provvedimenti normativi nazionali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.

112. 16. Casciello, Pella, Zangrillo, Rosso, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei comuni dichiarati zona rossa, alla luce di provvedimenti normativi nazionali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno quattro settimane consecutive.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.

112. 21. Tartaglione, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il Comune di Pontey (Valle D'Aosta).

112. 6. Pella, Zangrillo, Rosso, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato dal predetto decreto ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

112. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere le parole: I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

112. 25. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: connessi con l'emergenza sanitaria

da COVID-19. *con le seguenti:* nonché a spese di investimento.

112. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni *con le seguenti:* 450 milioni.

112. 23. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per interventi di sostegno di carattere economico e sociale volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto ai comuni e alle frazioni di comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o regionali, diversi dai comuni di cui al comma 1, un contributo di 50 milioni di euro, incrementando a tal fine la dotazione del fondo di cui al comma 1. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 15. Occhiuto, Nevi, Paolo Russo, Casciello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la parola: « Lodi » è aggiunta la seguente: « Mantova ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 112, dopo la parola: Lodi *aggiungere la seguente:* Mantova.

112. 5. Zolezzi.

Alla rubrica, dopo la parola: Lodi *aggiungere la seguente:* Pavia.

Conseguentemente all'articolo 18, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al comma 6,

dopo la parola: Lodi, aggiungere la seguente: Pavia.

112. 8. Romaniello.

Alla rubrica, sostituire le parole: e Piacenza, con le seguenti: , Alessandria, Asti e Piacenza.

112. 19. Giacometto.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per ristrutturazione immobile storico in comune di Mornico al Serio)

1. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico, al comune di Mornico Al Serio, in provincia di Bergamo, è attribuita la somma di un milione di euro, da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile « Cascina Castello », nota per essere l'ambientazione del noto film « L'albero degli Zoccoli »

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione di un ulteriore tratto in variante alla SS42 tra Entratico e Sovere)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 60 milioni per la realizzazione di un tratto della variante alla infra-

struttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione di un tratto in variante alla ex SS671 tra Casnigo e Clusone)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 100 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Casnigo e Clusone, che superi il tratto comprendente il cosiddetto Ponte del Costone.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 03. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione di rotatorie nel comune di Calvenzano)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 1 milione per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano all'incrocio tra via

Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso del centro abitato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 04. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la sistemazione di un incrocio stradale nel comune di Brignano Gera d'Adda)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di 500.000 euro per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell'incrocio tra la SP128 e la SP121.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 05. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione della Tangenziale Sud di Bergamo)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 400 milioni per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata « Tangenziale Sud Bergamo » tra i comuni di Paladina e Sedrina.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 06. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione della variante alla SS470)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 40 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante alla SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la riqualificazione della SP24 in provincia di Bergamo)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 2 milioni per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP24 tra i comuni di Sedrina e Valbrembilla.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione della tangenziale di Treviglio)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 40 milioni per la realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale di Treviglio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la riqualificazione della SP32 in provincia di Bergamo)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 2 milioni per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione del secondo lotto della variante di Verdello)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 4 milioni per la realizzazione del secondo lotto del tratto in variante alla strada SP42 noto come Variante di Verdello.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 011. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per il completamento della variante alla strada SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni per la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 sul territorio del comune di Comun Nuovo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 012. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione della variante alla strada SP525)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 5 milioni per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante alla SP525 che consenta di aggirare il centro abitato di Boltiere.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione dell'infrastruttura stradale «Nuova Cremasca»)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 50 milioni per la progettazione e la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 014. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

1. Per l'anno 2020, in relazione ai comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di conseguenza, l'imposta incassata in tali comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. SOSE s.p.a., entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.

3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il « Fondo per il rilancio economico delle isole minori », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.

6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.

112. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione della variante di Castelli Calepio)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 8 milioni per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per la realizzazione della variante alla SP166 in comune di Calusco D'Adda)

1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni quale cofinanziamento necessario alla realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale denominata SP166, di collegamento tra la predetta SP166 e la SP170 a sud dell'abitato di Calusco D'Adda.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 017. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere i seguenti:

Art. 112-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)

1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.

2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti

alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.

Art. 112-ter.

(Commissario straordinario)

1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il presidente della provincia di Bergamo, il presidente della comunità montana Valle Seriana ed il presidente della comunità montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito denominato: « Commissario straordinario ». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni sco-

lastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'inca-

rico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative

norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.

7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

112. 018. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)

1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.

2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.

3. Per il riparto del Fondo è costituita una Conferenza straordinaria tra Stato, provincia di Bergamo e presidenti delle comunità montane costituite all'interno del territorio della provincia di Bergamo.

4. La Conferenza provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione degli interventi da finanziarie, degli enti beneficiari dei fondi ripartiti e tenuti alla loro gestione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 019. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza gravemente colpito dalla pandemia.

2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 350 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico.

3. Per il riparto del Fondo è costituita una Conferenza straordinaria tra lo Stato e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. La Conferenza provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione degli interventi da finanziarie, degli enti beneficiari dei fondi ripartiti e tenuti alla loro gestione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Contributo straordinario a favore delle comunità montane ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. Alle comunità montane costituite, alla data del 31 gennaio 2020, sul territorio delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è attribuito un contributo straordinario per l'anno 2020 di 20 milioni di euro, da destinare a spese di investimento, con priorità agli interventi di sistemazione delle problematiche di dissesto idrogeologico e di ammodernamento delle infrastrutture viarie di interesse sovracomunale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 021. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nell'ambito della mobilità sostenibile a favore dei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19 e lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la mobilità sostenibile nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, gravemente colpiti dalla pandemia.

2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato prioritariamente al finanziamento di opere di realizzazione di nuove linee tramviarie che colleghino i capoluoghi ai comuni delle rispettive province.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 022. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili nel territorio della provincia di Bergamo)

1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento al settore del turismo, e lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la realizzazione di percorsi ciclopedonali nei territori della provincia di Bergamo, con particolare riferimento alle valli Seriana e Brembana, gravemente colpiti dalla pandemia, con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 023. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Ulteriori fondi per i comuni montani)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni classificati dall'Istat come montani, ricadenti nel territorio delle province di cui all'articolo 112. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 025. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di tutela del territorio con pro-

blematiche di dissesto idrogeologico nella provincia di Bergamo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento per la messa in sicurezza dei territori della provincia di Bergamo soggetti a rischio idrogeologico, con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020.

2. Il riparto e le modalità di accesso al predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare emesso dal Ministro dell'interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 026. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Comuni individuati come « zona rossa »)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni nei quali, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, quale misura di sicurezza a fronte dell'insorgere di particolari rischi di contagio da virus COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo in proporzione alla popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 760 milioni di euro.

112. 027. De Menech.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondi per il risanamento del comune di Foppolo)

1. Al comune di Foppolo è attribuito un trasferimento straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al sostegno dell'attività di riequilibrio del bilancio, con particolare riferimento ai debiti pregressi.

2. Il trasferimento è diretto ad evitare il dissesto economico dell'Ente, importante stazione sciistica della bergamasca, la cui situazione finanziaria è ulteriormente aggravata dalle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

3. Il comune di Foppolo è tenuto ad elaborare un piano straordinario relativo all'impiego dei Fondi trasferiti, soggetti a rendicontazione finale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

112. 029. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane nelle isole minori)

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali delle isole minori, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27

dicembre 2006, n. 296. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della suddetta legge. Ai fini di cui al presente comma, i termini stabiliti dai commi 341 e 341-bis del medesimo articolo 1 si intendono sostituiti dai termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come incrementato dal comma 5, dell'articolo 265, del presente decreto.

112. 030. Scoma, Bendinelli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Contributo straordinario ai comuni dichiarati « zona rossa » dalle regioni nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai comuni ubicati all'interno della « zona rossa » istituita mediante ordinanze dei presidenti delle regioni, è concesso un contributo straordinario, per il 2020, pari a 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite i criteri e le modalità di riparto tra le regioni del contributo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze

indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

112. 032. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite dall'emergenza COVID-19 delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

112. 033. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei comuni e nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le quali deve essere assicurata la realizzazione mediante

impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.

2. Con provvedimento del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni e delle province interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

112. 035. Molinari, Frassini.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Pana-

rea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.

2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.

3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

112. 036. Deidda, Varchi, Luca De Carlo, Trancassini.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Integrazione fondo comuni zona rossa)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i territori dei comuni individuati entro la data del 3 maggio 2020, quali «zona rossa», sulla base di provvedimenti statali o regionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione da 50 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni non interessati dalle disposizioni dell'articolo 112. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo in relazione alla popolazione residente, nella misura del 40 per cento, e della durata temporale della suddetta «zona rossa», nella misura del 60 per cento. I comuni beneficiari destinano le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del presente decreto.

112. 037. Maglione.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una

dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

112. 038. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della

legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2021 ».

7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti, dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

112. 039. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati per sisma 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies*, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

112. 040. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Proroga supporto FINTECNA agli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza. COVID-19)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole; « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

112. 041. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della

legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

112. 042. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario per i comuni colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

112. 043. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

ART. 113.

Al comma 1, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.

113. 14. Giacometto, Porchietto.

Al comma 1, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e.

113. 1. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Nevi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per gli enti che hanno avuto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti non si applicano, per tutta la durata del piano, le disposizioni di cui all'articolo 195, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando l'obbligo di garantire il pagamento delle spese finanziate con le Corrispondenti entrate vincolate, a scadenza delle relative obbligazioni, La ricostituzione della consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti ed altre spese in conto capitale, deve avvenire, con gli introiti non soggetti a vincolo di destinazione, entro il periodo massimo di dieci anni a far tempo a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento. L'ente è tenuto ad allegare al bilancio di previsione la programmazione dei pagamenti, da effettuare nella prima annualità.

2-ter. Al fine di alleviare il disagio economico e sociale e per garantire nel contempo l'espletamento dei servizi locali indispensabili, assicurando il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, i comuni capoluogo di Città metropolitane, i cui organi consiliari in carica sono subentrati al periodo della gestione commissariale disposta ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dalla Corte dei conti, possono

richiedere anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, che provvede ad erogarla entro 10 giorni dalla stipula del contratto, da restituire entro un periodo temporale non inferiore a dieci anni, a copertura dei propri crediti tributari e patrimoniali accertati in bilancio alla data del 31 dicembre 2019, emettendo i corrispondenti ordinativi d'incasso nei relativi accertamenti di entrata. L'ente provvede, a seguito della concessione dell'anticipazione, a trasferire i relativi crediti all'Agenzia delle entrate che provvederà a riscuotere, tramite l'Agenzia delle entrate riscossione S.p.A., le corrispondenti somme dai contribuenti/utenti, secondo un piano di rateizzazione non superiore a dieci anni, ed applicando il medesimo tasso d'interesse stabilito per la restituzione dell'anticipazione concessa. L'Agenzia delle entrate provvederà al riversamento delle somme riscosse alla Cassa Depositi e Prestiti, fornendo contestuale comunicazione e rendicontazione all'Ente locale, tenuto a rimborsare i relativi costi di riscossione. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le procedure di attuazione e coordinamento tra gli enti interessati. Con il medesimo Decreto si provvederà inoltre a disciplinare e semplificare, in deroga alla vigente normativa, le procedure di riscossione dei predetti crediti, al fine di consentire la chiusura del ciclo della riscossione in un arco temporale massimo di anni due. Gli enti titolari dei crediti provvedono a garantire le eventuali quote inesigibili attraverso accantonamenti annui costanti pari all'1 per cento dei crediti in riscossione dall'Agenzia delle entrate riscossione spa e per un periodo pari a quello del piano di ammortamento autorizzato dalla Cassa Depositi e prestiti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di erogazione dell'anticipazione, da vincolarsi in uno specifico conto impignorabile presso il Tesoriere dell'Ente. La contabilizzazione delle predette anticipazioni avviene con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 39-ter

della legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, gli Enti locali interessati adeguano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto degli incassi registrati nell'esercizio finanziario 2020, con le modalità prima indicate. Per l'esercizio finanziario 2020/2022 il fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di programmazione può essere calcolato sull'importo previsto al netto della quota, per ogni singola entrata, effettivamente incassata e nella misura del valore medio percentuale consolidato negli ultimi cinque anni.

2-quater. L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo alle entrate del servizio idrico integrato non può essere superiore al costo di morosità di cui all'art. 30 della deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr della preposta Autorità Nazionale per la vigilanza e la regolazione del servizio idrico (ARERA) e delle successive deliberazioni, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi da parte degli utenti del servizio e dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio stesso.

2-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, gli Enti ivi previsti che abbiano ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono rinegoziare le condizioni contrattuali delle medesima anticipazione mediante adeguamento dell'originario tasso d'interesse a quello applicato dalla cassa depositi e Prestiti alle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, gli Enti ivi previsti hanno diritto ad ottenere, in deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1941, n. 392, i canoni di locazione o comunque di utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari per tutta la durata del piano di riequilibrio, ovvero ad effettuare compensazioni con le rate di rimborso del fondo di rotazione di cui

all'articolo 243-ter e *quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi oneri sono finanziati a valere sul Fondo Unico Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-septies. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, in favore degli Enti ivi previsti e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è erogato per intero, in deroga al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari anticipate ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, sulla base dei consuntivi, approvati dalle Commissioni territoriali di manutenzione, delle medesime spese sostenute dai Comuni e dei fitti figurativi agli stessi spettanti per ciascun anno fino al 31 agosto 2015. I relativi oneri sono finanziati a valere sul Fondo Unico Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-octies. Dopo il comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è inserito il seguente:

« 828-bis. Il Ministero dell'interno provvede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 764, a rimborsare agli Enti di cui al comma 2 le trattenute effettuate sul fondo sperimentale di riequilibrio ai medesimi Enti che alla data di esecuzione della sanzione avevano adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché a riallineare le variazioni compensative per errata quantificazione del gettito ICI/IMU nei certificati al conto del bilancio e segnalati dagli Enti di cui al comma 2 ai competenti Ministeri, integrando le relative quote ai comuni interessati per gli anni 2012 e successivi ».

2-novies. In deroga all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli Enti locali che hanno fatto ricorso alla proce-

dura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per gli Enti locali in situazione di dissesto finanziario, ai sensi degli art. 244 e seguenti del medesimo decreto legislativo, non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili. Gli stessi enti possono compensare i propri crediti di imposta anche in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Per i medesimi Enti in possesso della certificazione tributaria di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è ammesso, anche in deroga alla normativa vigente, il rimborso dei crediti erariali su richiesta, senza prestazioni di garanzie e previa presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, con apposizione sulla stessa del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo.

2-decies. I piani di ammortamento relativi alle anticipazioni erogate ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimangono inalterati. La contabilizzazione delle predette anticipazioni avviene con le modalità stabilite dell'articolo 39-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8.

113. 12. Dieni, Parentela.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Con apposita circolare da emanarsi entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede alla riapertura dei termini di adesione alle procedure di rinegoziazione o sospensione dei mutui di cui al presente articolo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

113. 6. Tateo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **113. 3.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **113. 4.** De Menech, Enrico Borghi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto

che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **113. 10.** Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.

113. 9. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano visto ancora approvata l'ipotesi di bilancio di previsioni stabilmente riequilibrato con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono effettuare nell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti SpA, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali, da cui derivino condizioni più

favorevoli per l'ente. Per i predetti enti resta fermo il divieto di contrarre nuovi mutui previsto dall'articolo 249 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

113. 16. De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti locali sono autorizzati ad effettuare operazioni di rinegoziazione ovvero di sospensione per gli anni 2020 e 2021 della quota capitale delle anticipazioni di liquidità straordinari previste dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

113. 5. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2020 sono sospese tutte le rate in scadenza relative ai mutui contratti dagli Enti Locali, sia in relazione alla quota capitale, che alla quota interessi. Il Piano di ammortamento dei suddetti mutui è ricalcolato spostando in coda le rate non pagate in quanto sospese, anche qualora l'ente abbia aderito alla rinegoziazione prevista dai commi precedenti.

113. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti locali che aderiscono alla sospensione dei mutui contratti con l'istituto per il credito sportivo, qualora in presenza di un piano di ammortamento che beneficia di un contributo in conto interessi, è riconosciuto, per l'intera durata della sospensione, un rimborso di importo pari ai versamenti effettuati relativi alla quota interessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265.

113. 13. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome. ».

113. 7. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 e a copertura dei relativi maggiori oneri, per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, gli enti territoriali possono utilizzare le somme accantonate a titolo di quota vincolata del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

113. 15. Porchietto, Pella, Giacometto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come integrato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

113. 2. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo e sociale italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria. ».

113. 11. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Galizia, Dori, Palmisano.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle regioni e delle leggi per l'esercizio provvisorio e utilizzo quota libera d'avanzo)

1. Per le Regioni e le Province autonome i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono rispettivamente prorogati, per l'anno 2020, per il rendiconto al 30 giugno e al 30 settembre e per il bilancio consolidato al 30 novembre.

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente accertato attraverso l'approvazione da parte della Giunta del prospetto dimostrativo del

risultato di amministrazione di cui all'allegato 10 annesso al decreto legislativo n. 118 del 2011 anche prima dell'approvazione del rendiconto.

3. Le leggi regionali che autorizzano l'esercizio provvisorio sono altresì prorogate di novanta giorni.

113. 02. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

113. 05. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di

amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle aliena-

zioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

113. 09. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Anticipazioni di liquidità)

1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.

2. Agli stessi fini del comma 1, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanare entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

113. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno)

1. Per il 2020, il pagamento del saldo relativo al fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95 per cento della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno provvede ad erogare agli enti locali le restanti spettanze di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del Ministero dell'interno.

2. Le regioni, con propri atti, adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme

dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.

113. 011. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

113. 013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbatto, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 112 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di sospensione delle rate dei mutui degli Enti Locali)

1. All'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « delle quote capitale » sono sostituite dalle seguenti: « delle rate comprensive di quota capitale e quota interessi », mentre le parole: « trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 » sono soppresse.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato prioritariamente per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19 ».

113. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono ulteriormente incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2020,

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

113. 012. Cestari.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

1. Al fine di estendere alle Regioni a statuto ordinario la previsione normativa dell'articolo 113 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 1 del medesimo articolo 113.

113. 06. Giacometto.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

1. Al fine di aumentare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

19 dicembre 2019, n. 157, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

113. 07. D'Attis.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti be-

neficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2009, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del 10 per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

113. 03. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

113. 04. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

(Estensione sospensione mutui prima casa)

1. All'articolo 54, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 sono estese ai beneficiari di mutui per la ristrutturazione della prima casa ».

113. 08. Gallinella.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese ».

113. 014. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 114.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con *le seguenti:* 30 settembre 2020;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con *le seguenti:* 31 ottobre 2020;

c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con *le seguenti:* 28 febbraio 2021.

114. 4. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con *le seguenti:* 15 settembre;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con *le seguenti:* 15 ottobre;

c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con *le seguenti:* 15 dicembre.

* **114. 6.** Fassina, Pastorino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con *le seguenti:* 15 settembre;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con *le seguenti:* 15 ottobre;

c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con *le seguenti:* 15 dicembre.

* **114. 7.** Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con *le seguenti:* 15 dicembre;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 dicembre.

114. 5. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c-bis) i termini di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi;

c-ter) i termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.

114. 1. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « non utilizzate ai sensi del primo periodo », sono inserite le seguenti: « nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ».

* **114. 2.** Navarra, Fragomeli, Topo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di

cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « non utilizzate ai sensi del primo periodo », sono inserite le seguenti: « nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 ».

* **114. 8.** Braga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Limitatamente all'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, sono differiti come segue:

a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;

b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;

c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 114 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

114. 3. Lucchini, Binelli, Rixi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Contributi agli investimenti sul territorio)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

* **114. 01.** Pizzetti.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Contributi agli investimenti sul territorio)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

* **114. 016.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Covolo, Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Differimento entrata in vigore canone unico enti locali)

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore a decorrere dal 2022.

2. Si applicano, anche per l'anno 2021, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai Capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

114. 03. Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Parametri di deficiarietà strutturale)

1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficiarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

114. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga

alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

114. 011. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-*bis*.

(Enti in riequilibrio – sospensione termini « dissesto guidato »)

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-*ter* dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.

114. 07. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-*bis*.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica

relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

114. 06. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Sospensione termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.

114. 08. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Sospensione concorso alla manovra di finanza pubblica di città metropolitane e province)

1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e per le province è sospeso il contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è recuperato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.

3. Per l'anno 2020, per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel

« Fondo Sperimentale di riequilibrio » connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:

a) all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) articolo 28, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le somme di cui al comma 3 sono recuperate mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.

114. 012. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali)

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (CO-SFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.

114. 013. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per l'anno 2020 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esi-

genze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Resta fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

114. 018. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Rinvio termine pagoPA)

1. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 giugno 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

b) dopo le parole: « abilitati ad operare sulla piattaforma. » sono aggiunte le seguenti: « Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma. »;

c) nell'ultimo periodo le parole: « di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma ».

114. 014. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Differimento termini)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».

* **114. 015.** De Menech, Enrico Borghi, Pez-zopane.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Differimento termini)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».

* **114. 017.** Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Differimento termini)

1. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».

* **114. 04.** Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Et-tore, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sulla economia e sulla occupazione causati

dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni dello Stato nelle procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi, di cui vi è più urgente necessità, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con nuovi immobili adeguati all'uso governativo. Dette operazioni di permuta sono a totale anticipo di risorse private e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022 e riguardano la realizzazione di nuovi edifici con significativa creazione di lavoro e occupazione.

2. Le permutate saranno attuate cedendo immobili dello Stato, dismessi e disponibili, nella percentuale non inferiore al 20 per cento del valore della permuta, mentre per la restante percentuale, non superiore all'80 per cento, saranno ceduti immobili già in uso governativo che verrebbero, pertanto, utilizzati dallo Stato in regime di locazione e per i quali l'amministrazione, in futuro, potrà esercitare l'opzione di riacquisto. In alternativa, fermo restando la percentuale del 20 per cento della permuta nei termini di cui sopra, il restante 80 per cento del nuovo edificio rimane nella proprietà del proponente a cui verrebbero corrisposti canoni di locazione oppure canoni secondo criteri e modalità dei « canoni di disponibilità » di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Avranno carattere di priorità le iniziative, proposte ai sensi dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 3 agosto 2011 n. 138, abrogato dall'articolo 44, con legge 19 dicembre 2019 n. 157, pervenute all'amministrazione prima di detta data del 19 dicembre 2019 e che prevedono permutate con immobili da realizzare in aree di particolare disagio occupazionale e produttivo e con significativa creazione di lavoro e occupazione e che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022.

4. Avranno carattere di assoluta priorità le permutate attuate come sopra, per la re-

alizzazione di nuovi edifici destinati a carceri e ad uffici giudiziari.

5. Sarà data priorità agli interventi che prevedono elevato utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e con costi di gestione per consumi di energia molto ridotti (edifici a « Consumo 0 » o « Consumo quasi 0 ») e con requisito di « Emissioni 0 » di CO₂ nell'ambiente.

6. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di conseguire recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta.

114. 09. Tateo, Sasso.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Facoltà di finanziamento welfare aziendale)

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di *welfare* aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 139 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali

e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.

114. 05. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

ART. 115.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un

Fondo, denominato « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », con una dotazione di 16.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in 3 sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » con una dotazione di 8.000 milioni di euro; « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale », con una dotazione di 4.000 milioni di euro e « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle società partecipate o controllate direttamente dagli enti locali per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di importo massimo ciascuno pari a 500 mila euro » con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste con una dotazione di 4.000 milioni di euro di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 16.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due conti correnti, con le seguenti: tre conti correnti, e al secondo periodo, dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: e delle società partecipate o controllate direttamente dagli enti locali.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e delle società partecipate o controllate direttamente dagli enti locali.

115. 1. D'Uva.

Ai commi 1 e 2, sostituire ovunque ricorrano, le parole: degli enti locali e delle regioni e province autonome con le seguenti: degli enti territoriali, dei consorzi tra enti locali, degli enti pubblici economici di livello locale delle società pubbliche con partecipazione totale di enti pubblici locali.

115. 2. Sarro, Paolo Russo, Sibilìa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli Enti Locali che rispettano il limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, possono ricorrere all'indebitamento al fine di procurarsi maggiore liquidità, anche in deroga ai vincoli di impiego previsti dall'articolo 202 del predetto decreto legislativo.

115. 3. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni, per il pagamento dei debiti di cui al presente articolo o per liberare comunque risorse da destinare all'emergenza, sino al 31 dicembre 2021 potranno ridurre l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in misura pari al 50 per cento e utilizzare liberamente gli avanzi di amministrazione, anche al di fuori dei limiti di spendibilità previsti.

115. 4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo di fondi per servizi sociali, di protezione civile e derivanti dalle economie dei piani di utilizzo dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali in disavanzo)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali, ai fini di un più agevole utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile e per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, possono utilizzare le somme di cui al presente articolo, ancorché confluente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per l'anno 2020, le risorse derivanti dall'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono essere utilizzate dagli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, con le modalità previste dal principio contabile applicato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

115. 04. Perconti, Sodano.

Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Pagamento debiti p.a. mediante compensazione)

1. È data facoltà alle imprese che vantino crediti liquidi ed esigibili nei confronti

della pubblica amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione degli importi dovuti per il versamento di imposte, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, oneri contributivi, premi dell'assicurazione obbligatoria, nonché delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e relative all'addizionale regionale e comunale.

2. Con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, nelle forme previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

115. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Rinegoziazione mutui enti in dissesto)

1. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario la cui ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non risulti ancora approvata con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.

115. 02. Pastorino.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: « fino al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

115. 03. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Vazio.

ART. 116.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 116.

(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Gli enti territoriali, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici economici di livello locale, le società pubbliche con partecipazione totale di enti pubblici locali che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei propri debiti di qualunque natura, sia certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, sia non ancora certi, liquidi ed esigibili, possono chiedere, con deliberazione dell'organo competente entro il 31 agosto 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. la corresponsione di somme a fondo perduto da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.

2. Tale delibera degli organi competenti dei suindicati enti dovrà contenere un duplice elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili e di quelli che non hanno ancora conseguito tali requisiti.

3. Tali elenchi così formulati dovranno essere trasmessi entro il successivo termine di cinque giorni alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., la quale sarà tenuta, nei successivi cinque giorni, a sommare tutti i crediti degli elenchi ricevuti in due elenchi, concernenti i crediti certi, liquidi ed esigibili e quelli che non hanno conseguito tali requisiti e a trasmetterli al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sulla base delle disponibilità finanziarie destinate per tali occorrenze, procederà all'individuazione delle differenziate percentuali di riduzione che saranno offerte alle due categorie di creditori.

4.1 creditori riceveranno, per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'offerta delle somme, che potrà essere accettata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta. I creditori, nella loro lettera di accettazione, indicheranno l'istituto di credito presso il quale le somme dovranno essere corrisposte.

5. Le somme che saranno erogate, previa verifica dell'Agenzia delle entrate circa l'esistenza di crediti fiscali, che dovrà intervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente o futura.

6. È fatta salva la possibilità dei creditori di non rinunciare alla decurtazione operata.

116. 8. Sarro, Paolo Russo.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

* **116. 2.** Tateo.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

* **116. 16.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 settembre 2020;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime condizioni gli enti locali, possono richiedere l'anticipazione del ruolo Tari 2020 e del costo medio degli ultimi tre anni del servizio idrico integrato.*

116. 5. Martinciglio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.*

*** 116. 3.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.*

*** 116. 4.** De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.*

*** 116. 10.** Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 30 aprile 2020;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: 7 luglio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: 24 luglio 2020 con le seguenti: 31 luglio 2020;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.*

*** 116. 14.** De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono chiedere con la seguente: richiedono.

**** 116. 6.** Miceli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono chiedere con la seguente: richiedono.

**** 116. 9.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce altresì entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto modalità e criteri per la riduzione della spesa per

interessi di almeno 100 punti base rispetto al tasso contrattualizzato, per i mutui a carico degli enti locali.

116. 1. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al paragrafo 3.23 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di *mark to market*, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente » si aggiungono le parole: « e alla riduzione del disavanzo derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID ».

116. 7. Ferro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15-ter e 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che gli atti deliberati per l'anno di riferimento trovano immediata applicazione se più favorevoli per il contribuente.

116. 13. Critelli, De Maria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ».

116. 12. Critelli, De Maria.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 157, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti degli enti locali ».

116. 11. De Maria, Critelli.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è aggiunto il seguente:

Art. 28-sexies.

(Cessione di crediti certificati a fornitori a seguito di accordo transattivo e versamento in compensazioni di crediti, in qualità di co-obbligato, con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere ceduti e compensati in qualità di co-obbligati, solo su specifica richiesta del creditore nei confronti di fornitori, dietro sottoscrizione di scrittura privata registrata, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 11, comma 1-*bis*, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto, delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 « Fondi di bilancio » l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle

finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

116. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente articolo:

Art. 116-*bis*.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'arti-

colo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa, l'ammontare dei crediti trasferiti.

116. 02. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-*bis*.

(Svincolo dei crediti che le imprese vantano verso le P.A.)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28-*quater*, secondo periodo, le parole: « effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento » sono soppresse;

b) all'articolo 28-*quinqües* comma 1, dopo le parole: « di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto » sono aggiunte le seguenti: « delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 »;

c) alla rubrica dell'articolo 28-*quinqües*, dopo le parole: « del contenzioso tributario » sono aggiunte le seguenti: « delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

116. 03. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-*bis*.

(Misure straordinarie di finanza locale per i comuni situati nelle cosiddette zone rosse durante l'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Per i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e per tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso e di uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali, è prevista la sospensione del piano di rientro deliberato a seguito del disavanzo straordinario, derivato dall'operazione di riaccertamento dei residui di cui al comma 7, per i prossimi tre anni (2020-2021-2022) ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

« 79-*bis*. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso e di uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024, per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità ».

116. 04. Colletti.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 è pari al 70 per cento ».

116. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. All'articolo 187, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per l'esercizio 2020 e 2021 anche per le spese a carattere permanente ».

116. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. All'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « non vincolato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione per gli esercizi 2020 e 2021, ».

116. 010. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.

3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.

4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comun-

que entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.

* **116. 05.** Braga, Fiano, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di

semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.

3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.

4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-*ter*, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.

* **116. 06.** De Maria, Critelli.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-*bis*.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

116. 07. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-*bis*.

(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi

dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per gli enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal consiglio comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.

2. Per gli enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2012 può costituire avanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025.

116. 022. Molinari, Frassini.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-*bis*.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

116. 018. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

«7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.

116. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)

1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione. ».

116. 019. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da virus COVID-19.

116. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con

le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura « COVID 2020-2022 », al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.

116. 020. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cessano di avere applicazione nell'anno 2020.

116. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. All'articolo 1, comma 866, lettera c), della legge n. 205 del 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per le annualità 2020 e 2021 l'utilizzo dei proventi de-

rivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sarà consentita in deroga al rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), al solo fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio ».

116. 012. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, dopo le parole: « per il finanziamento di spese correnti » sono aggiunte le seguenti: « e minori entrate ».

116. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco

dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore ».

116. 023. Flati, Faro.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.

(Sospensione aggravata sulle bollette elettriche degli enti locali in crisi finanziaria)

1. Al fine di non aggravare la crisi di liquidità degli enti locali, a fronte dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, a decorrere dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione dei sovrapprezzi a carico degli enti stessi per effetto del servizio di salvaguardia, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e connessi provvedimenti di regolazione assunti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ARERA e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, sono inoltre fissati i termini e le modalità attraverso i quali gli enti locali, che alla data del 15 marzo 2020 si trovavano in situazione di pregressa morosità, determinano con delibera dell'organo esecutivo un piano di rientro dal debito, da estinguersi a decorrere dal 2021 in un massimo di dieci rate semestrali di pari importo.

116. 021. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.

(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)

1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle

misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei Comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.

116. 08. Luca De Carlo, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

Art. 116-bis.

(Problemi gestione servizio idrico modifiche ed integrazioni all'articolo 172, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le

parole: « 30 settembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al novellato comma 1:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti di governo degli ambiti comunicano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ed al presidente della regione, la rispettiva programmazione temporale vincolante, pena l'applicazione della procedura di cui al comma 4;

b) sino al nuovo termine di cui al comma 1, per i comuni gestori in economia del servizio idrico integrato, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente provvederà alla conseguente deroga degli standard minimi stabiliti, specifici e generali, fissati con propria deliberazione n. 655/2015 e 917/2017;

c) nel termine di cui alla lettera a) che precede, gli enti di governo degli ambiti ed il presidente della regione nei cui territorio il servizio è esercitato dai comuni di cui alla precedente lettera b), sentita Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, adottano urgenti misure ed interventi per addivenire, entro il termine di cui al comma 1, alla convergenza tariffaria per le utenze ed al contrasto alla morosità, rispettivamente ai sensi e per gli effetti di cui alle deliberazioni della menzionata Autorità nn. 665/2017 e 897/2017 e n. 311/2019. Dette iniziative devono essere rivolte a tutti i comuni con popolazione residente di almeno 5.000 abitanti e comunque comprendere complessivamente non meno del cinquanta per cento della popolazione dell'ambito unico, per come rilevata dall'Istat all'anno 2018 ».

116. 011. Dieni, Tucci, Grande.

(Inammissibile)

ART. 117.

Sopprimere il comma 4.

* **117. 2.** Miceli.

Sopprimere il comma 4.

* **117. 3.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: azioni esecutive aggiungere le seguenti: da parte di persone giuridiche aventi finalità commerciali o comunque relative ai crediti di cui al comma 5;

al secondo periodo, dopo la parola: effettuati aggiungere le seguenti: nell'interesse di persone giuridiche aventi finalità commerciale o comunque a tutela dei crediti di cui al comma 5.

117. 7. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Palazzotto, Muroli.

Al comma 4, ultimi periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2020 aggiungere le seguenti: rilevabili dal Giudice anche d'ufficio.

117. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del cre-

dito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.

* **117. 1.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al ce-

dente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.

* **117. 5.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.

* **117. 6.** Mancini, Pizzetti.

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

Art. 117-*bis*.

(Semplificazione gestione cassa vincolata)

1. Per gli enti locali che hanno avuto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti non si applicano, per tutta la durata del piano, le disposizioni di cui all'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000*

n. 267, fermo restando l'obbligo di garantire il pagamento delle spese finanziate con le corrispondenti entrate vincolate alla scadenza delle relative obbligazioni. La ricostituzione della consistenza delle somme vincolate, utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle per le quali era stato apposto il vincolo, avviene attraverso l'impiego di entrate non soggette a vincolo di destinazione ed entro il periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Resta fermo l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la programmazione dei pagamenti, nonché l'obbligo di assicurare il pagamento delle obbligazioni dovute in ragione dei vincoli originari.

117. 01. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

Art. 117-bis.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le Regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura « COVID 2020-2022 », al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.

117. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 118.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente titolo:

TITOLO V-BIS

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 118-bis.

(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento)

1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.

2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovcomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto Idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità Montana Valle Brembana.

*Art. 118-ter.**(Commissario straordinario)*

1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-*bis*, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Presidente della Provincia di Bergamo, il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana ed il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito nel presente capo: « Commissario straordinario ». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di co-

mando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel li-

mite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo

periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.

7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 118-*quater*.

(*Misure in materia fiscale*)

1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

Art. 118-*quinquies*.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza della pandemia)

1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 1.000.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'ammontare del contributo previsto dalla presente disposizione non può in ogni caso essere inferiore rispetto a quanto spettante in applicazione dell'articolo 25 del presente legge; è in ogni caso esclusa la cumulabilità tra le due misure.

Art. 118-*sexies*.

(Istituzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.

2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;

d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;

d) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati

all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.

5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 118-*septies*.

(*Contributi agli investimenti dei comuni*)

1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;

e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.

2. Ai comuni che fanno parte della Comunità Montana Valle Seriana e della comunità Montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.

3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.

4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.

5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.

Art. 118-*octies*.

(*Esenzione dal pagamento del canone RAI*)

1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavo-

ratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 118-*novies*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fabbisogno finanziario derivante dall'applicazione delle misure previste dal presente titolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.

118. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-*bis*.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dallo stesso piano, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, sono prolungate di un anno la durata del piano di recupero del disavanzo e la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per

sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita a tutti gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per importi anche superiori a quelli calcolati ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.

118. 04. De Menech.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-*bis*.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario

pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **118. 07.** De Menech.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **118. 014.** Navarra.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga

alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* **118. 028.** Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Recupero del disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

« 16-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il recupero della quota di maggior disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui, previsto a carico dell'esercizio 2020 dalla delibera consiliare approvata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, è differito all'esercizio immediatamente successivo all'ultimo previsto dalla delibera di cui al

periodo precedente. Tale differimento opera anche per gli enti che hanno approvato il ripiano in 30 esercizi ».

118. 06. De Menech.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera *d*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del l'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche con ri-

ferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

*** 118. 011.** Navarra.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvi-

sorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera *d*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

*** 118. 026.** Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-*bis*.

(Anticipazioni di liquidità)

1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contri-

buti a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.

2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede mediante riduzione.

118. 027. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Enti in riequilibrio – sospensione termini « dissesto guidato »)

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-*ter*, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

«7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 è abrogato;

b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.

118. 012. Navarra.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.

2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

118. 013. Navarra.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione e verifica della salvaguardia degli equilibri)

1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli Enti Locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

118. 05. De Menech.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella prima annualità del bilancio di previsione in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme *pro tempore* vigenti ».

118. 029. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Rimodulazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, che alla data del 31 dicembre 2019, hanno approvato il bilancio di previsione, 2020-2022, possono variare il bilancio di previsione, 2021-2023 e il rendiconto di gestione, per un valore pari al 20 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

118. 036. Martinciglio.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Estensione calcolo facilitato FCDE)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario ».

118. 033. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le provincie, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o in dissesto non potranno procedere a bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo se prima non hanno provveduto a riattivare e portare a termine le eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o

della dichiarazione di dissesto finanziario, o anche per l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La riattivazione della procedura concorsuale e la definitiva assunzione di personale avverranno nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 243, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'interno ed in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

118. 030. Paolo Russo, Pella, Fasano.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali)

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

118. 03. De Menech.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Contenzioso enti locali)

1. Al comma 221 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « il corretto funzionamento degli uffici, » aggiungere le seguenti: « fatti salvi il

comma 5 dell'articolo 7 ed il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 65 del 1986 ».

118. 032. Sarro, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Deroghe al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

118. 037. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Misura « Premio chi paga »)

1. Gli enti territoriali possono, con propria delibera, determinare una riduzione tariffaria del 20 per cento alle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.

118. 024. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinetti, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Facoltà di prevedere ulteriore esenzione della TOSAP)

1. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

2. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i Comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della Tari giornaliera di cui all'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

118. 025. Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1 commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. SOSE S.p.A., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alta revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.

3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il « Fondo per il rilancio economico delle isole minori », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.

6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.

118. 022. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Tariffa servizio idrico integrato)

1. Al comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo le parole: « Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo » sono aggiunte le seguenti: « Per le annualità 2020 e 2021, In considerazione della pandemia COVID-19 che determinerà inevitabili contrazioni di entrata, i Comuni delle isole minori hanno facoltà di coprire quota parte del costo del servizio con altre entrate proprie o trasferimenti regionali e statali ».

118. 010. Navarra.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.

118. 021. Casino, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente « 2020 »;

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

118. 023. Mura.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « Dal 2018 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018 » e le parole: « per ciascun anno » sono soppresse.

b) dopo le parole: « rispetto all'anno precedente » è aggiunto il seguente periodo: « Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento ».

2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.

3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: « i commi da 779 a 781 » sono sostituite dalle seguenti: « il comma 779 ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi » sono sostituite con le seguenti: « potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo » e dopo le parole: « dieci esercizi » sono inserite le seguenti: « Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto ».

b) al secondo comma le parole: « entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2020 »

e la parola: « 2020 » è sostituita con la seguente: « 2021 ».

118. 017. Bartolozzi, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: « Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui », aggiungere il seguente: « Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

118. 034. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: « Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro », aggiungere il seguente: « Per cia-

scuno degli anni 2021 e 2022, è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

118. 035. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Attualizzazione di contributi pluriennali per gli investimenti dei Comuni sulla mobilità ciclistica)

1. Al fine favorire il potenziamento degli investimenti dei Comuni a favore della mobilità sostenibile, cofinanziando gli interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate, anche mediante attualizzazione, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. A tal fine, i beneficiari delle risorse di cui al comma 1, individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima decennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività

bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

118. 040. Nobili.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locati nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione euro 400.000 ».

118. 015. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli Enti Locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19 sono stanziati euro 400.000, a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI »

118. 016. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite, infine, le seguenti parole: «Per l'espletamento della valutazione di impatto ambientale, ove spettante allo Stato, è stipulato un protocollo d'intesa tra Stato e Provincia autonoma che definisce tempi e modalità di coordinamento per lo svolgimento del relativo procedimento nonché la possibilità per lo Stato di avvalersi delle strutture provinciali competenti per lo svolgimento dell'istruttoria. Qualora il medesimo protocollo non venga sottoscritto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, la valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Provincia applicando le modalità e i procedimenti previsti per la valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Negli altri casi, la Provincia può disciplinare con propria legge la valutazione di impatto ambientale relativa alle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico anche come procedimento autonomo rispetto al rilascio della concessione ».

3. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'acquisto dei beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti effettuato dalla Provincia o dal concessionario entrante, il prezzo è determinato secondo quanto disposto dalla normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; conseguentemente è abrogato l'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ».

4. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, ».

118. 038. Del Barba.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'acquisto dei beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti effettuato dalla Provincia o dal concessionario entrante, il prezzo è determinato secondo quanto disposto dalla normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche; conseguentemente è abrogato l'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ».

3. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi

derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, ».

118. 039. Del Barba.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 50 del 2016. »;

b) aggiungere infine il seguente comma:

« 8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti. ».

118. 01. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. I comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Il procedimento per la concessione degli incentivi di nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro dette istanze.

118. 031. Sarro, Paolo Russo, Casciello, Sibilìa.

(Inammissibile)

ART. 119.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2030;

b) *al comma 4, le parole:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030;

c) *al comma 5, le parole:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2020, 1.905 milioni di euro per l'anno 2021, 5.046 milioni di euro per l'anno 2022, 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 8.850 milioni di euro per l'anno 2024, 8.235 milioni di euro per l'anno 2025, 5.925 milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 16,5 milioni di euro per l'anno 2031, 73,5 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per il 2035, 73,5 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 185,8 milioni di euro per l'anno 2020, 636,6 milioni di euro per l'anno 2021, 1.806,8 milioni di euro per l'anno 2022, 4.323 milioni di euro per l'anno 2023, 6.191 milioni di euro per l'anno 2024, 5.576 milioni di euro per l'anno 2025, 4.634,9

milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 5,5 milioni di euro per l'anno 2031, 24,9 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 73,5 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;*

b) *al comma 4 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;*

c) *al comma 5 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;*

d) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;*

e) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 265:

al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;

dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119 si provvede altresì per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-

mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 416. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;*

d) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;*

e) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale;

f) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-bis dell'articolo 119.

119. 253. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Cirielli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;

b) al comma 4 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025;

c) al comma 5 le parole: e fino al 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2025.

d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;

e) sopprimere il comma 10.

119. 256. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;

b) al comma 4, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;

c) al comma 5, le parole: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022,

4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 6.024 milioni di euro per l'anno 2024, 6.760 milioni di euro per l'anno 2025, 7.190 milioni di euro per l'anno 2026, 5.490 milioni di euro per l'anno 2027, 4.120 milioni di euro per l'anno 2028, 2.660 milioni di euro per l'anno 2029, 1.290 milioni di euro per l'anno 2030, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.365 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 5.899,9 per l'anno 2026, 5.490 per l'anno 2027, 4.120 per l'anno 2028, 2.660 per l'anno 2029, 1.290 per l'anno 2030, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

119. 198. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023;

b) *al comma 4, le parole:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023;

c) *al comma 5, le parole:* dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, *sono sostituite dalle seguenti:* dal 1° luglio 2020 ai 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 5.900 milioni di euro per l'anno 2024, 5.490 milioni di euro per l'anno 2025, 3.950 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, si prevede:

a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per

l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 42;

sopprimere l'articolo 44;

all'articolo 48, sopprimere i commi da 1 a 3;

sopprimere l'articolo 49.

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

119. 261. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Vietina.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

* **119. 8.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 66.** Ungaro.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 300.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 190.** Mazzetti, Vietina, Sozzani, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 232.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Ai commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 395.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 e al comma 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023;*

b) *al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, dai contribuenti che conseguono reddito di impresa, dalle associazioni tra professionisti, dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, su unità immobiliari;

c) dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. I titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.;

al comma 10 sopprimere le parole: dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni e aggiungere in fine: ad eccezione degli interventi effettuati nei piccoli comuni come individuati dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

119. 369. Enrico Borghi, Pezzopane, Dal Moro.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 2.945,7 milioni di euro per l'anno 2022, 3.140,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2.727,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2026 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2027, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 54. Ungaro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 174.** Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **119. 250.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2022, da ripartire a scelta degli aventi diritto da un minimo di cinque fino a dieci quote annuali di pari importo;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* euro 60.000 *con le seguenti:* euro 30.000;

3) *alla lettera b), sostituire le parole:* il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, *con le seguenti:* il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di aerazione e ventilazione forzata;

4) *alla lettera c), sostituire la parola:* unifamiliari *con le seguenti:* diversi da edifici condominiali, *e sostituire le parole:* il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione *con le seguenti:* il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di aerazione e ventilazione forzata,;

5) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con gli impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, su edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi, limitatamente ai casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare gli interventi di cui alle lettere *a)* o *c)* del presente comma,;

6) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. La detrazione non usufruita al termine del periodo scelto per la ripartizione delle quote per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Conseguentemente:

a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono esclusi dall'aliquota prevista al comma 1 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento;

2) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche agli interventi di installazione di impianti di captazione e recupero delle acque meteoriche per uso domestico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti al comma 1. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, considerate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai seguenti inter-

venti nei limiti nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento:

a) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione è calcolata fino a un ammontare delle spese non superiore a 15.000 euro ad unità abitativa, considerate anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50.000 euro.

b) *al comma 3, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1, lettera *c*), e al comma 2 *e dopo le parole:* ovvero, se non possibile, *inserire le seguenti:* in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi,.

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* In deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo si applica entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma rien-

trano anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

2) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

4-*bis*. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera *b*), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »

3) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

4) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e nell'anno 2021 »;

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4-*ter*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

4-*quater*. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente.

d) *al comma 5, dopo le parole:* su edifici *inserire le seguenti:* ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultima-

zione dei lavori a condizione che siano stati eseguiti uno degli interventi di cui al comma 1 o 4;

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

1) dai condomìni, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale;

2) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

3) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

4) da associazioni tra professionisti;

5) da enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

6) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

7) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali;

8) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

9) da associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili;

10) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;

g) dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati su edifici adibiti ad abitazione, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1,

lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le detrazioni di cui al comma 1 sono usufruibili anche per interventi relativi ad immobili diversi dalla prima abitazione, esclusi quelli classificati come immobili di lusso ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.

i) al comma 13, alla lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alla lettera *b*), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l) al comma 14, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 15.000, *con le seguenti:* da euro 4.000 a euro 30.000;

m) al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi.;

n) dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di

calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori limitatamente alle spese sostenute per gli interventi non ancora eseguiti a condizione che siano stati eseguiti almeno uno degli interventi di cui al comma 1. »;

o) dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Istituzione del Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è istituito il Fascicolo del fabbricato.

2. Il Fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni e gli ordini e collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.

4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto.

p) all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 2020 e 2021 con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.

119. 114. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Ilaria Fontana, Raduzzi, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Bernardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Gabriele Lorenzoni, Donno, Seritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Gagnarli, Giuliodori, Maglione.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) nei condomini, dove non fosse possibile tecnicamente o in riferimento a

immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero a vincoli regolamentari o ambientali, o dove non siano presenti impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, la detrazione di cui alla lettera b), si applica alla singola unità immobiliare;

c) alla lettera c), dopo le parole: sugli edifici, aggiungere le seguenti: diversi dai condomini, e dopo le parole: euro 30.000 aggiungere le seguenti: ad unità immobiliare;

2) *al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , agli interventi per la progettazione e realizzazione di sistemi di captazione, filtro, accumulo e riutilizzo dell'acqua meteorica e reflua, gli interventi per la progettazione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo;*

3) *al comma 3, dopo le parole: se non possibile, aggiungere le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

4) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), relativi alle parti comuni degli edifici rientrano sempre al 110 per cento senza il requisito del passaggio delle due classi energetiche.

3-ter. Gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno degli edifici possono effettuare gli interventi di cui al comma 2, al 110 per cento solo se rispettano il requisito delle due classi energetiche.

5) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le presta-

zioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili ».

6) *al comma 5, sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;*

7) *al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

d-bis) dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti all'attività di scuola paritaria d'infanzia *non profit* facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ovvero ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;

d-quater) dalle strutture turistiche, quali alberghi e *residence* e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa, a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell'attività;

d-quinquies) dai proprietari degli immobili provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica;

d-sexies) dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999;

8) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Per consentire l'utilizzo delle disposizioni del presente articolo, alle Assemblies condominiali si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17;

9) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Ciascun beneficiario può accedere alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 fino al massimo di due unità immobiliari, ad eccezione degli interventi nelle parti comuni dei fabbricati;

10) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Per unità immobiliare diversa dall'abitazione principale, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1, A8, A9.

10-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a tutte le abitazioni di proprietà;

11) *al comma 13. apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzo disponibile di una delle regioni più vicina;*

b) *alla lettera b), dopo la parola: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzo disponibile di una delle regioni più vicina.*

119. 115. Sut, Nardi, Moretto, Pastorino, Benamati, Vallascas, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Frangomeli, Miceli, Lepri, Rossi, Mor, Fregolent, Del Barba, D'Alessandro, Scoma, Marco Di Maio, Paita, Gadda, Ungaro, Nobili, Terzoni, Deiana, Alemanno, Bernardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone,

Scanu, Iliara Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gallinella, Gagnarli, Maglione.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* 31 dicembre 2021 *sono sostituite con le parole:* 31 dicembre 2022;

b) *al comma 4, le parole:* 31 dicembre 2021 *sono sostituite con le parole:* 31 dicembre 2022;

c) *al comma 5, le parole:* 31 dicembre 2021 *sono sostituite con le parole:* 31 dicembre 2022.

119. 276. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 4 sostituire le parole:* dicembre 2021: *con le seguenti:* dicembre 2022.

b) *al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziati ulteriori risorse, nel limite di 700 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 2020 e 2021, *con le seguenti:* 2020, 2021 e 2022.

119. 248. Giacomoni, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Gelmini, Prestigiaco, Ruffino, Casino, Nevi, Rosso, Fiorini, Marrocco, Spina.

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: dicembre 2021, *con le seguenti:* dicembre 2022.

Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma,

sono stanziati ulteriori risorse, nel limite di 800 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

119. 212. Mazzetti, Gelmini, Giacomoni, Prestigiaco, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Nevi, Marrocco, Spina, Rosso, Fiorini.

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2022.

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola:* « ricavi » *sono aggiunte le seguenti:* « derivanti da servizi digitali »;

b) *al comma 41, le parole:* « 3 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 per cento ».

119. 110. Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2022.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

119. 88. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2022.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 121, sostituire le parole: 2020 e 2021 con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.

119. 132. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.

Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.

* **119. 70.** D'Alessandro.

Al comma 1, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.

* **119. 387.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2021 inserire le seguenti: salvo quanto previsto al comma 9-bis;*

2) *dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.

119. 358. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire le parole: da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, con le seguenti: da ripartire a scelta degli aventi diritto da un minimo di cinque fino a dieci quote annuali di pari importo.

119. 142. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: verticali inserire la seguente: , inclinate e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento dei materiali di risulta, incluso l'eternit.

119. 333. Novelli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: delle superfici opache verticali e orizzontali aggiungere le seguenti: , ivi compresi i serramenti e infissi,.

119. 145. Valbusa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: incidenza superiore al 25 per cento con le seguenti: incidenza superiore al 50 per cento.

* **119. 311.** Muroni, Fassina, Tabacci.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: incidenza superiore al 25 per cento con le seguenti: incidenza superiore al 50 per cento.

* **119. 381.** Magi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 60.000 con le seguenti: euro 30.000.

119. 98. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per il numero delle unità immobiliari inserire le seguenti: , anche singolarmente intese,.

119. 55. Ungaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo sopprimere la lettera a).

119. 202. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

* **119. 10.** Cestari, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

* **119. 147.** Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

* **119. 188.** Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

* **119. 228.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

* **119. 264.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

* **119. 392.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* I materiali isolanti utilizzati devono, *aggiungere le seguenti:* derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;

b) *alla medesima lettera a), dopo le parole:* decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017, *aggiungere le seguenti:* Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante rea-

lizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

d) *alla medesima lettera b) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

e) *alla lettera c), dopo le parole:* ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.

** **119. 168.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* I materiali isolanti utilizzati devono, *aggiungere le seguenti:* derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;

b) *alla medesima lettera a), dopo le parole:* decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017, *aggiungere le seguenti:* Rientrano nelle detrazioni

di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

d) *alla medesima lettera b) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

e) *alla lettera c), dopo le parole:* ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.

**** 119. 315.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* I materiali isolanti utilizzati devono, *aggiungere le seguenti:* derivare, per almeno il 20 per cento in peso, da materie prime rinnovabili e;

b) *alla medesima lettera a), dopo le parole:* decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 259 del 6 novembre 2017, *aggiungere le seguenti:* Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* al Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015 del 1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

d) *alla medesima lettera b) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

e) *alla lettera c), dopo le parole:* ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133.

**** 119. 376.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di edificio unifamiliare, l'ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100 mila euro;

b) *al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stan-

ziate ulteriori risorse, nel limite di 400 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

119. 236. Rosso, Cortelazzo, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Giacomoni, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;

Conseguentemente, al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti di comma 1, lettera *a-bis*), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

119. 30. Gava.

Al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: il riscaldamento, il raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria, *con le seguenti:* il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria.

119. 103. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 1, lettere b) e c) dopo le parole: acqua calda sanitaria, *aggiungere le seguenti:* a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria,.

119. 101. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

* **119. 273.** Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

* **119. 309.** Muroni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

* **119. 353.** Braga.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista per il regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

* **119. 384.** Magi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) dopo le parole:* acqua calda sanitaria a condensazione *aggiungere le seguenti:* di aerazione e ventilazione forzata;

b) *alla lettera c) dopo le parole:* acqua calda sanitaria a pompa di calore *inserire le seguenti:* di aerazione e ventilazione forzata.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera: f), aggiungere la seguente:

f-bis) installazione di impianti di aerazione e ventilazione forzata negli edifici.

119. 122. Ilaria Fontana, Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1 lettera b) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* e generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1 lettera c) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* e generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

119. 24. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le*

seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

*** 119. 11.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

*** 119. 45.** Gallinella, Deiana, Alberto Manca.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

* **119. 274.** Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

* **119. 211.** Enrico Borghi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ov-

vero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

* **119. 316.** Muro, Braga, Quartapelle Procopio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

b) *al comma 1 lettera b) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

c) *al comma 1 lettera c) dopo le parole:* a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici *aggiungere le seguenti:* a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

* **119. 322.** Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del

2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015.

**** 119. 26.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 *aggiungere le seguenti:* , ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015.

**** 119. 32.** Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ibridi *inserire le parole:* , a biomassa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nella misura del 110 per cento, purché trattasi di mobili prodotti artigianalmente in Italia, calcolati su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 10.000 euro.

119. 297. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* gli impianti ibridi o geotermici *inserire le seguenti:* ed idrotermici;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* interventi sugli edifici unifamiliari *inserire le seguenti:* e plurifamiliari.

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* gli impianti ibridi o geotermici *inserire le seguenti:* ed idrotermici;

*** 119. 27.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* gli impianti ibridi o geotermici *inserire le seguenti:* ed idrotermici;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* interventi sugli edifici unifamiliari *inserire le seguenti:* e plurifamiliari.

c) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* gli impianti ibridi o geotermici *inserire le seguenti:* ed idrotermici;

*** 119. 31.** Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole:* ovvero con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* e gli impianti solari termici, a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

b) *alla lettera c), dopo le parole:* ovvero con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* e impianti solari termici e a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

119. 308. Muroni, Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microcogenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a

sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 22.** Loss, Binelli, Dara, Pettazzi, Vanessa Cattoi, Colucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 288.** Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frasinini, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 291.** Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 351.** Squeri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 413.** Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 304.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

* **119. 378.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a nuovi impianti di teleriscaldamento a biomassa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* con impianti di microgenerazione *aggiungere le seguenti:* nonché l'allaccio a nuovi impianti di teleriscaldamento a biomassa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 622 dicembre 1986, n. 917.

119. 379. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* , impianti solari termici, a biomassa con classe

di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

b) *alla lettera c), alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* , impianti solari termici e a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

119. 385. Magi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La spesa per gli interventi di cui alla presente *lederà* è altresì riconosciuta per la singola unità immobiliare, per un importo massimo di 30 mila euro, qualora l'edificio non abbia a disposizione il volume tecnico per la collocazione di una caldaia centralizzata;

b) *al comma 3, dopo le parole:* dell'edificio *inserire le seguenti:* e dell'unità immobiliare come previsto al comma 1, lettera *b*) e *dopo le parole:* più alta *inserire le seguenti:* rispetto a quella precedente.

119. 328. Fassina.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2 lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

119. 220. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* sugli edifici unifamiliari *con le seguenti:* sulle unità immobiliari *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000 euro.;

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:* salvo quanto previsto al comma 10;

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 539.

119. 104. Mandelli, Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* sugli edifici unifamiliari *con le seguenti:* sulle unità immobiliari;

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:* salvo quanto previsto al comma 10;

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

119. 229. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* sugli edifici unifamiliari *con le seguenti:* sulle unità immobiliari *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:* , salvo quanto previsto al comma 10;

c) *sopprimere il comma 10.*

*** 119. 169.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* sugli edifici unifamiliari *con le seguenti:* sulle unità immobiliari *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:* , salvo quanto previsto al comma 10;

c) *sopprimere il comma 10.*

*** 119. 259.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* sugli edifici unifamiliari *con le seguenti:* sulle unità immobiliari *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole:* , salvo quanto previsto al comma 10;

c) *sopprimere il comma 10.*

*** 119. 295.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* sugli edifici unifamiliari *con le seguenti:* sulle unità immobiliari *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;*

c) *sopprimere il comma 10.*

* **119. 338.** Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000;*

b) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: , salvo quanto previsto al comma 10;*

c) *sopprimere il comma 10.*

* **119. 399.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: unifamiliari con le seguenti: diversi da edifici condominiali.

119. 97. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 sino a un limite massimo di spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 331. Fassina.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 86. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, o.

119. 94. Currò.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, ovvero.

119. 339. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.

* **119. 108.** D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regola-

mento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.

* **119. 266.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: acqua calda sanitaria inserire le seguenti: a condensazione, con efficienza almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,.

* **119. 375.** Lorenzin.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microgenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

119. 221. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

c-bis) interventi sugli edifici in categoria catastale C/4 e D/6, di proprietà pubblica e privata anche se affidati in concessione a terzi. In tale ultimo caso la detrazione spetta al soggetto anche concessionario che ha in uso l'edificio o al proprietario o titolare di altro diritto reale minore, anche se ente pubblico, a seconda di chi abbia eseguito e mantenuto a proprio carico i relativi pagamenti per l'intervento di riqualificazione dell'edificio. Tale beneficio non è cumulabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) *al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

d-bis) dagli enti pubblici e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche

relativamente agli interventi di cui sopra al comma 1, lettera d).

119. 335. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Etore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ex articoli 1 comma 3, 3 comma 1, e 9 comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.

Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 16, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti di 1.000 milioni annui, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che co-

stituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 235. Mazzetti, Versace, Cortelazzo, Dall'Osso, Fiorini, Sozzani, Bagnasco, Gelmini, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera *c-bis)* del comma 1, valutati in 10,36 milioni di euro per l'anno 2020, in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bi-

lancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 148. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei piani di assetto idrogeologico (PAI) o nei piani di gestione del rischio di alluvione (PGRA), gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai frontisti nonché altri interventi di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui al periodo precedente e i requisiti dei professionisti abilitati alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica, all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, controlli a campione con procedure e modalità disciplinate nelle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 42. Cestari.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) interventi volti alla realizzazione di piscine pertinenziali.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 37.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.000 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 48. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare mol-

tiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.

*** 119. 13.** Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.

*** 119. 238.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare mol-

tiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: bonus verde.

*** 119. 303.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

119. 222. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di verde tecnologico: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastre solari e sulle pareti verticali che, più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell'edificio la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili.

119. 18. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sugli immobili commerciali di proprietà delle società di qual-

siasi natura e degli imprenditori individuali tra gli immobili a cui è applicabile la misura di cui al presente comma.

119. 58. Fregolent.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche conformi alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, di cui alla legge n. 13 del 1989 nonché al decreto ministeriale n. 236 del 1989.

119. 78. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sugli edifici condominiali o unifamiliari per la installazione e messa in opera di sistemi di *Building Automation* che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. La detrazione ammissibile per la installazione di sistemi di *Building Automation* è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000 per ogni unità immobiliare condominiale o unifamiliare.

119. 96. Currò.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con gli impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, su edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali

e dai regolamenti edilizi, limitatamente ai casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare gli interventi di cui alle lettere *a)* o *c)* del presente comma.

119. 102. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ai sensi degli articoli 1, comma 3, 3 comma 1 e 9, comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.

119. 268. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sui fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000, ed è riconosciuta anche per le spese

relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

119. 179. Trizzino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi sulle unità immobiliari ad uso residenziale per la sostituzione e la messa a norma degli impianti elettrici esistenti, impianti di climatizzazione invernale esistenti di cui alla lettera *b)* e per il miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

119. 239. Silvestroni, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) caldaie ed elettrodomestici ad alto efficientamento energetico.

119. 14. Gava.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi per la migioria, in conformità con le norme sanitarie, degli impianti sportivi pubblici e privati e delle palestre.

119. 199. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi per la messa a norma dei luoghi dello spettacolo secondo le nuove norme sanitarie;

119. 200. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'ammontare complessivo delle spese per unità immobiliare di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, del presente comma sono aumentati di euro 10.000 per ogni figlio minorenni facente parte del nucleo familiare del richiedente la detrazione.

119. 347. De Menech.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di smaltimento di amianto ed eternit, spese di consulenza professionale per lo smaltimento delle predette sostanze, e delle altre misure previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2016. Le misure di cui al presente articolo si applicano alternativamente a quelle già previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2016 e in vigore per l'anno in corso.

119. 233. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* su immobili privati in locazione al Ministero della difesa.

119. 201. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus*, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.

* **119. 43.** Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Morgoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus*, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.

* **119. 91.** Navarra, Topo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto

2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli incentivi fiscali eco *bonus* e sisma *bonus*, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.

* **119. 150.** Topo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli incentivi fiscali eco *bonus* e sisma *bonus*, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima

abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive.

* **119. 371.** Pezzopane, Morgoni, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione non usufruita al termine del periodo scelto per la ripartizione delle quote per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

119. 141. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione prevista al comma 1 si applica anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese artigiane con meno di dieci dipendenti aventi sede in un comune montano italiano.

119. 296. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole da: nei limiti fino alla fine del comma;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai maggiori oneri della disposizione di cui al comma 2 si provvede con una riduzione di pari importo del fondo per il reddito di cittadinanza.

119. 285. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, dopo le parole: legislazione vigente e aggiungere le seguenti: a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui

all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di ristrutturazione edilizia,.

119. 368. Ubaldo Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.

* **119. 354.** Braga.

Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.

* **119. 383.** Magi.

Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.

* **119. 310.** Muroni, Fassina.

Al comma 2, sostituire le parole: congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 con le seguenti: congiuntamente con almeno due degli interventi di cui al comma 1 e agli interventi di cui al comma 4 con il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico.

* **119. 83.** Nobili.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono esclusi dall'aliquota

prevista al comma 1 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento.

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) n. 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento. ».

119. 134. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori limitatamente alle spese

sostenute per gli interventi non ancora eseguiti a condizione che siano stati eseguiti almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che siano stati eseguiti uno degli interventi al comma 1 o 4.

119. 120. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

2-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 15 per cento ».

119. 281. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari,

si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziati ulteriori risorse nel limite di 400 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

119. 218. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119. 40. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli, Colletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre com-

prensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

* **119. 406.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

* **119. 180.** Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

* **119. 302.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

* **119. 260.** Bordo, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

* **119. 223.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi

diritto in cinque quote annuali di pari importo.

* **119. 95.** Maglione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e senza condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 64,8 milioni di euro per il 2020, 1.346,8 milioni di euro per l'anno 2021, 3.477,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.046,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2,869 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.388,1 milioni di euro per l'anno 2026, 12,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 53,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2020, 78,4 milioni di euro per l'anno 2021, 238 milioni di euro per l'anno 2022, 219 milioni di euro per l'anno 2023, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 98 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche agli interventi di installazione di impianti di captazione e recupero delle acque meteoriche per uso domestico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti al comma 1. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, considerate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai seguenti interventi nei limiti nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento:

a) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione è calcolata fino a un ammontare delle spese non superiore a 15 mila euro ad unità abitativa, considerate anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione è

calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50 mila euro.

119. 124. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La percentuale di detrazione è elevata al 110 per cento anche per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata, anche se non visibile dalla pubblica via, degli edifici esistenti rientranti nella categoria catastale D2, ovvero destinati a case vacanza (C.A.V.) come definiti dalle rispettive normative regionali, anche se ubicati in zone omogenee del territorio comunale diverse da A e B, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'aliquota prevista al periodo precedente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente all'intervento di cui alla prima parte del presente comma.

119. 365. Gavino Manca, Lotti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come de-

finito dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 – decreto requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.

3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1 lettera b) e 1 lettera c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.;

c) sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 66,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.272,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.243,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.831,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.663 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.294,1 milioni di euro per l'anno 2026, 15,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 52,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 217. Mazzetti, Cortelazzo, Fiorini, Sozzani, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera a) rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, *ante e post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

* **119. 403.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera *a*) rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, *ante e post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

* **119. 317.** Muroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le parole da: e, nel loro complesso fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera *a*), e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimo-

strato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.

3-*ter*. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere *b*) e *c*), e 2 nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-*quater*. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera *a*), e il salto di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettera *b*) e lettera *c*), dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo *pre e post* intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e successive modificazioni e tenendo conto della modalità di classificazione prevista nel decreto ministeriale 26 giugno 2015 o nelle corrispondenti leggi regionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

119. 113. Vallasca, Sut.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio con le seguenti: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento tra la situazione ante e post intervento o almeno il raggiungimento della Classe « B ».

* **119. 355.** Braga.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio con le seguenti: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento tra la situazione ante e post intervento o almeno il raggiungimento della Classe « B ».

* **119. 382.** Magi.

Al comma 3, sostituire le parole: il miglioramento di almeno due classi energeti-

che dell'edificio *con le seguenti*: una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'attestato di prestazione energetica, o almeno il raggiungimento della Classe « B ».

119. 313. Muroli, Fassina, Tabacci.

Al comma 3, sostituire le parole: due classi energetiche *con le seguenti*: una classe energetica.

119. 146. Valbusa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Al comma 3, sostituire le parole: se non possibile, della classe energeticamente più alta *con le seguenti*: se non possibile tecnicamente o per vincoli regolamentari, architettonici o ambientali, il miglioramento di una classe energetica,.

* **119. 186.** Mazzetti, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.

Al comma 3, sostituire le parole: se non possibile, della classe energeticamente più alta *con le seguenti*: se non possibile tecnicamente o per vincoli regolamentari, architettonici o ambientali, il miglioramento di una classe energetica,.

* **119. 226.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo le parole: ovvero, se non possibile, *aggiungere le seguenti*: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi,.

119. 125. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Al comma 3, sostituire le parole: il conseguimento della classe energetica più alta *con le seguenti*: il conseguimento di almeno una classe energetica superiore,.

119. 329. Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole*: più alta *aggiungere le seguenti*: ovvero nel caso di interventi su edifici vincolati, o situati in area a tutela paesistica ovvero nei centri storici;

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente*:

8-bis. Gli interventi direttamente connessi, ovvero complementari e/o comunque collegati ad essi, anche in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono realizzabili a mezzo SCIA. In caso dei lavori interessanti opere di carattere strutturale gli interventi edilizi, in deroga alle norme vigenti, possono essere realizzate previo deposito del progetto strutturale, asseverato da tecnico abilitato, presso il Genio Civile competente. Decorsi 30 giorni dalla data di deposito del progetto, lo stesso si intende condiviso dal richiamato Ufficio del Genio Civile competente. Qualora l'immobile sia interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al Comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta a parere. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del progetto, lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente per la rimozione del vincolo. L'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere, entro dieci giorni dal ricevimento del progetto, potrà proporre, per una sola volta, eventuali integrazioni finalizzate alle modifiche allo stesso. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente articolo rendessero necessario il rilascio di permesso di costruire il comune parimenti avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla

presentazione della documentazione potrà chiedere integrazioni. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche. Decorsi tutti i termini di cui al presente comma, il progetto si intende approvato per silenzio assenso;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a condizione che:

a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;

c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;

d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;

e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per le spese rimaste a suo carico.

Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio, i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.

d) *all'articolo 121, comma 1, dopo le parole:* utilizzo diretto della detrazione *aggiungere le seguenti:* in cinque o dieci anni a scelta del contribuente.

119. 290. Topo.

Al comma 3, dopo le parole: mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) *aggiungere le seguenti:* dell'intero edificio, *ante e post* intervento, redatto esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, con metodologia che dovrà essere definita dall'ENEA.

* **119. 92.** Navarra, Nardi, Ubaldo Pagano.

Al comma 3, dopo le parole: mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) *aggiungere le seguenti:* dell'intero edificio, *ante e post* intervento, redatto esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, con metodologia che dovrà essere definita dall'ENEA.

* **119. 196.** Morgoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di impossibilità di miglioramento di almeno due classi energetiche di singole unità immobiliari dell'edificio imputabile alla decisione del condominio ovvero nel caso in cui il condominio non realizzi interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e interventi su parti comuni che interessano l'involucro del condominio tali da assicurare il miglioramento di due classi energetiche di singole unità immobiliari in esso contenute, ai fini dell'accesso alla detrazione, le singole unità immobiliari devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta, secondo le modalità di cui al periodo precedente.

119. 71. D'Alessandro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. È sempre consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione e senza alcuna limitazione, la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea condominiale in modalità di teleconferenza. È compito dell'amministratore indicare idoneo sistema elettronico che consenta:

1) la corretta identificazione (anche per conoscenza diretta) di ogni singolo partecipante;

2) la possibilità di prendere la parola ed intervenire;

3) la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi;

4) la possibilità di registrare detti eventi.

Il segretario nominato dall'assemblea provvede alla contestuale stesura del verbale che può anche essere condiviso telematicamente.

3-ter. Per gli esercizi contabili con chiusura dal 31 luglio 2019 al 30 aprile 2020, è sospeso per sei mesi il termine per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 1130, comma 1, n. 10).

119. 243. Cataldi, Dori, Perantoni, D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Torto, Gagliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le detrazioni d'imposta per le spese relative a interventi di efficienza energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano agli interventi effettuati su ciascun immobile, a qualsiasi titolo posseduto.

b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma *3-bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi *16-ter* e *16-quater*.

16-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

16-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma *16-ter*, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma *3-bis*.

119. 214. Mazzetti, Gelmini, Giacomoni, Spena, Labriola, Cortelazzo, Ruffino, Prestigiacomo, Casino, Sozzani, Rosso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma *1-bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e ad attività produttive » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato ».

*** 119. 9.** Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma *1-bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e ad attività produttive » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato ».

* **119. 393.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e ad attività produttive » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato ».

* **119. 263.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, le parole: « A+ » sono sostituite dalle seguenti: « A++ » e le parole: « A per i forni » sono sostituite dalle seguenti: « A+ per i forni e le cappe da cucina »;

b) al comma 4, dopo le parole: 1-septies, aggiungere le seguenti: e 2.

119. 340. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 4, dopo le parole: dalla legge n. 90 del 2013, aggiungere le seguenti: , nonché gli interventi edilizi finalizzati al contenimento dei danni da alluvione,

* **119. 323.** Dal Moro.

Al comma 4, dopo le parole: dalla legge n. 90 del 2013, aggiungere le seguenti: , nonché gli interventi edilizi finalizzati al contenimento dei danni da alluvione,

* **119. 400.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 4, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 14, sostituire la parola: 500 mila con la seguente: 250 mila;

b) al comma 15, dopo le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11 aggiungere le seguenti: , oltre che quelle sostenute per gli oneri di verifica propeedeutici agli interventi di cui ai commi da 1 ad 8 del presente articolo.

119. 389. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

119. 210. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4 sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

Conseguentemente dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

119. 49. Pretto.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

* **119. 72.** D'Alessandro.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

* **119. 209.** Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, dopo le parole: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: , fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 140.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

119. 206. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, dopo le parole: eventi calamitosi aggiungere le parole: compresi quelli idrogeologici.

119. 241. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

119. 181. Donno.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al comma 1-*quarter* dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo si applica entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma rientrano anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno.

119. 127. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi ».

4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti »;

b) dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:

« 1-novies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale di cui al presente articolo totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi ».

4-quater. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti ».

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi ».

4-quinquies. Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.

4-sexies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi.

Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, lettera a) dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa e al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa.

119. 90. Fragomeli, Nardi, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Zardini, Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Lacarra, Pezzopane.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera f-bis) le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

4-ter. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'articolo 11-bis le parole: « d'uso abitativo » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 16 sostituire le parole: 62,2 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 65,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.271,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.242,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.830,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.662 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.293,1 milioni di euro per l'anno 2026, 14,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 51,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 93. Mancini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente.

119. 100. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano altresì applicazione per gli interventi eseguiti su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

119. 207. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

4) al comma 2-bis, dopo le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e nell'anno 2021 »;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

119. 121. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.

* **119. 192.** Aprea, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.

* **119. 254.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.

* **119. 359.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, » sono aggiunte le seguenti: « o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ».

** **119. 193.** Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, » sono aggiunte le seguenti: « o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ».

** **119. 255.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, » sono aggiunte le seguenti: « o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ».

** **119. 360.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro

quadrato relativo alla superficie dell'immobile ».

119. 299. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli interventi di cui al comma 4, al fine di effettuare una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 63,85 milioni di euro per l'anno 2020, 1.273,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.244,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.837,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2,669 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 58,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 126. Daga, Terzoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui al comma 4-bis dell'articolo 119.

119. 327. Muroni, Deiana, Braga, Fregolent, Terzoni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: « La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili ».

119. 171. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli interventi direttamente connessi, agli incentivi fiscali ecobonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, anche in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono realizzabili a mezzo SCIA. In caso dei lavori interessanti opere di carattere strutturale gli interventi edilizi, in

deroga alle norme vigenti, possono essere realizzate previo deposito del progetto strutturale, asseverato da tecnico abilitato, presso il Genio Civile competente. Decorsi 30 giorni dalla data di deposito del progetto, lo stesso si intende condiviso dal richiamato Ufficio del Genio Civile competente. Qualora l'immobile sia interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta a parere. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del progetto, lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente per la rimozione del vincolo. L'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere, entro dieci giorni dal ricevimento del progetto, potrà proporre, per una sola volta, eventuali integrazioni finalizzate alle modifiche allo stesso. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente comma rendessero necessario il rilascio di permesso di costruire il comune parimenti avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione potrà chiedere integrazioni. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche. Decorsi tutti i termini di cui al presente comma, il progetto si intende approvato per silenzio assenso.

119. 320. Bruno Bossio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La detrazione di cui al comma 4 primo periodo è riconosciuta anche per le spese di consulenza tecnica effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

119. 324. Muroni.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche all'acquirente di unità

immobiliari antisismiche site nei comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.

119. 391. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: su edifici.

119. 242. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 5, dopo le parole: su edifici aggiungere le seguenti: ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

119. 135. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.

Al comma 5, sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2022.

119. 73. D'Alessandro.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, sopprimere le parole: sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta altresì per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 15, dopo le parole: di cui ai commi 3 e 13, inserire le seguenti: nonché per le procedure amministrative relative a progettazioni, direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

119. 41. Pettazzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, sopprimere le seguenti parole: sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, 1.274,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.248,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2.835,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.293,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265 il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 799,5 milioni di euro per il 2020, 84 milioni di euro per il 2021, 80,5 milioni di euro per il 2022, 82 milioni di euro per il 2023, 2024 e 2025, 87 milioni di euro per il 2026 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2027.

119. 377. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.;

al comma 7, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, *5-bis* e 6.

Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119. 21. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La stessa detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista per impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit e di amianto purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.

Conseguentemente al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma *5-bis*.

*** 119. 319.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La stessa detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista per impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit e di amianto purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.

Conseguentemente al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis.

*** 119. 60.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

Al comma 6, sostituire le parole da: negli impianti solari fotovoltaici *a:* e comunque *con le seguenti:* in impianti solari fotovoltaici installati negli edifici per i quali è riconosciuta la detrazione di cui ai commi 1 e 4,.

119. 143. Sut, Vallascas.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i veicoli elettrici intesi come « Unità virtuali abilitate miste (UVAM) » connessi all'abitazione ed integrati con la rete elettrica, nella modalità denominata *vehicle to grid*, ai sensi del decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2020.

119. 401. Cunial.

Al comma 7, dopo le parole: in favore del GSE *inserire le seguenti:* , con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,.

119. 138. Sut, Vallascas.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: energia non autoconsumata in sito *inserire le seguenti:* ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

119. 133. Sut, Vallascas.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano anche agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 per interventi realizzati su immobili a destinazione sportiva di loro proprietà o dei quali siano concessionarie.

119. 352. Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, De Menech.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento di cui al presente articolo, è riconosciuta ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.

Conseguentemente:

dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Agli oneri di cui al comma 7-bis, si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta « lotteria degli scontrini », di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; per 40 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;

all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 500 milioni, sopprimere dalle parole: e di 90 milioni fino alla fine del comma; sopprimere il comma 6.

119. 415. Versace, Nevi, Dall'Osso, Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Marrocco, Spena, Rosso.

Al comma 8, dopo le parole: negli edifici inserire le seguenti: , anche attraverso lo strumento della locazione finanziaria,.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «al-l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria»;

b) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in locazione finanziaria».

119. 4. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere dalle parole da: sempreché fino alla fine del comma;

aggiungere in fine il seguente periodo:
Come contributo dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 265:

al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni;

sopprimere il comma 6.

119. 246. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Nevi, Marrocco, Spena.

Al comma 8, sopprimere le parole: sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

119. 373. Gribaudo.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui al presente articolo;

aggiungere in fine il seguente periodo:
Come contributo dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta « lotteria degli scontrini », di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 265:

al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni;

sopprimere il comma 6.

119. 245. Labriola, Gelmini, Prestigiacomo, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le detrazioni fiscali nella misura del 110 per cento per interventi di messa in sicurezza degli edifici in funzione antisismica (cosiddetto sisma-bonus) ai sensi del decreto-legge n. 63 del 2016 sono applicabili oltre che agli edifici adibiti ad abitazione, anche agli edifici adibiti ad attività produttive; per questi ultimi il massimale di spesa detraibile viene calcolato in base alla superficie calpestabile secondo i seguenti parametri:

a) 100 euro/metro quadrato fino a 1.000 metri quadrati;

b) 40 euro/metro quadrato per l'eccedenza fino a 5.000 metri quadrati;

c) 20 euro/metro quadrato per l'eccedenza oltre i 5.000 metri quadrati.

Conseguentemente sostituire il comma 16 con il seguente:

16-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4.439,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.627,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3.259 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.590,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 1290,1 milioni di euro per l'anno 2027; 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 172. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di ascensori e montacarichi, nella misura dell'80 per cento, fino ad un valore massimo della detrazione di 96.000 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

119. 62. Migliore.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

d) da associazioni tra professionisti;

e) da enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

g) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali (EE. LL.);

h) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

i) da associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili;

j) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli Enti Territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;

119. 140. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi, Daga, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Bernardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

c) dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

d) dalle associazioni tra professionisti;

e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

119. 305. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati da ogni soggetto che sia proprietario dell'immobile, di cui vengono eseguiti gli interventi ivi previsti.

119. 388. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.

* **119. 29.** Morrone.

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e com-

prende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.

* **119. 271.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: condomini aggiungere le seguenti: e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore.

* **119. 185.** Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 purché con destinazione prevalente residenziale.

119. 116. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le detrazioni previste nei suddetti commi spettano a tutte le unità immobiliari condominiali incluse quelle ad uso non abitativo;

119. 33. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D2-Alberghi e Pensioni.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 10;

il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

119. 277. D'Ettore, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.

Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari a destinazione speciale appartenenti alla categoria catastale D.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 10;

il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 65 milioni di euro a decorrerà dall'anno 2020.

119. 278. D'Ettore, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.

* **119. 284.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.

* **119. 367.** Ubaldo Pagano.

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione,.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari anche non adibiti ad abitazione principale.

* **119. 396.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su tutte le unità immobiliari ivi incluse quelle non adibite ad abitazione principale;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 10;

all'articolo 265 sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti

per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

119. 279. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Sostituire la lettera b) del comma 9 con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

* **119. 56.** Ungaro.

Sostituire la lettera b) del comma 9 con la seguente:

b) dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

* **119. 63.** Moretto.

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con: dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.

** **119. 15.** Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Gava.

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni *con:* dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.

**** 119. 52.** Ungaro.

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni *con:* dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.

**** 119. 80.** Nobili.

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni *con:* dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.

**** 119. 176.** Napoli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni *con:* dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.

**** 119. 282.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni *con:* dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti.

**** 119. 407.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: persone fisiche *inserire le seguenti:* anche

residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero,.

Conseguentemente:

dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili in compensazione per i versamenti dell'imposta municipale propria e della Tari.;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 888 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 40 milioni.

119. 76. Ungaro, La Marca, Schirò.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: persone fisiche inserire le seguenti: proprietari di abitazione principale o secondaria,.

Conseguentemente, al comma 10 dell'articolo, sopprimere la parola: principale.

119. 77. Ungaro.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

119. 183. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 9, lettera b) sostituite le parole: al di fuori con le seguenti: anche nell'ambito.

Conseguentemente:

al comma 10, sopprimere le parole da: al di fuori, fino a: professioni;

sopprimere il comma 5 dell'articolo 265;

il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

119. 267. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: e professioni;

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: e professioni e le parole: su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

119. 178. Trizzino.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 10;

al comma 16, sostituire le parole: 62,6 con: 83,4, le parole: 1.268,4 con: 1.691,2, le parole: 3.239,2 con: 4.318,93, le parole: 2.827,93 con: 3.770,53, le parole: 2.659 con: 3545,33, le parole: 1.290,1 con: 1.720,13, le parole: 11,2 con: 14,93, le parole: 48,6 con: 64,8.

119. 46. Ruocco.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119. 87. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 10;

all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

119. 107. Prestigiacomò, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 9, sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **119. 68.** D'Alessandro.

Al comma 9, sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **119. 99.** Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Al comma 9, sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **119. 374.** Lorenzin.

Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato.

119. 330. Fassina.

Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dalle cooperative edilizie di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento o in locazione ai propri soci.

119.321. Porchietto.

All'articolo 119, comma 9, lettera c) dopo le parole: predetti Istituti, aggiungere le seguenti: per operatori privati che hanno realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata destinati alla locazione permanente a seguito della sottoscrizione di programmi di edilizia residenziale pubblica.

119. 349. Gregorio Fontana.

Al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali.

119. 130. Serritella.

Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli interventi funzionalmente collegati realizzati sulle

pertinenze degli immobili anche ove ricadenti su particelle catastali diverse.

119. 82. Moretto.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti;

d-ter) alla attività di scuola paritaria facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62;

d-quater) servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

All'onere di cui allo presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

119. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Aggiungere all'articolo 119:

e) agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti:

alla attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62;

servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

119. 397. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti non commerciali.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

119. 350. Gregorio Fontana.

Al comma 9 aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis) agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti: i) alla attività di scuola paritaria d'infanzia *no profit* facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ii) servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo n. 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

119. 343. De Menech.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per interventi su immobili, di proprietà a in diritto reale, adibiti a servizi educativi o scolastici.

* **119. 65.** Toccafondi.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per interventi su immobili, di proprietà a in diritto reale, adibiti a servizi educativi o scolastici.

* **119. 408.** Lupi, Colucci, Germanà, San-gregorio, Tondo.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti del Terzo settore.

119. 325. Mandelli.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* **119. 270.** Gelmini, Palmieri, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

* **119. 326.** Muroni, Fassina, Palazzotto.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o in loro uso anche per le finalità di cui alla legge n. 112 del 2016.

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

« 2-*octies.* Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, per gli interventi eseguiti su immobili di qualsiasi categoria catastale e destinazione d'uso di loro proprietà o in loro uso ».

b) dopo il comma 3.1 è aggiunto il seguente:

« 3.1-*bis.* Per gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione della detrazione massima ammissibile o della spesa massima ammissibile, si può fare riferimento al numero delle unità immobiliari equivalenti che si ottiene approssimando all'intero più vicino il rapporto tra il volume lordo complessivo dell'edificio espresso in m³ e 350 m³. Il numero delle unità immobiliari equivalenti deve essere dimostrato da un tecnico abilitato con una perizia asseverata ».

119. 361. Braga, Carnevali, Lepri, Gri-baudo, Bruno Bossio.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dalle Onlus ed altri enti del terzo settore senza scopo di lucro per interventi realizzati su immobili di loro proprietà.

119. 252. Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.

Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.

119. 19. Golinelli, Gastaldi, Viviani, Bubi-sutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dagli alberghi e dalle strutture turistico-ricettive.

Conseguentemente al comma 16 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera *d-bis*), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

119. 34. Gava, Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro.

Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dalle imprese turistico ricettive.

Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera *d-bis*), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

119. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dalle imprese turistiche, ricettive e termali.

119. 409. Tabacci, Fusacchia.

Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.

* **119. 283.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.

* **119. 294.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.

* **119. 390.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.

* **119. 402.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dalle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere.

119. 166. Cancelleri, Martinciglio, Faro.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dalle persone fisiche o giuridiche, per interventi realizzati su strutture turistico-ricettive per le quali detengano diritti reati di proprietà o di godimento;

Conseguentemente dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Per gli interventi realizzati sulle strutture turistico-ricettive si applicano i seguenti massimali di spesa:

1) per la sommatoria delle opere contemplate ai commi 1, 2, 5, 6 e 8 del presente articolo, euro 35.000,00 moltiplicati per il numero di camere, o unità di riposo notturno diversamente denominate, costituenti l'attività;

2) per le opere contemplate al comma 4 del presente articolo, euro 45.000,00 moltiplicati per il numero di camere, o unità di riposo notturno diversamente denominate, costituenti l'attività. Per entrambe le tipologie di cui ai precedenti punti A e B, sono sempre ammissibili anche le spese per l'acquisto di arredi.

119. 275. Casciello, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) da soggetti, ivi compresi gli esercenti attività d'impresa anche in forma societaria, su fabbricati destinati ad attività ricettiva, di qualsiasi tipologia.

119. 362. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacom, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 9 aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis) Dalle strutture ricettive, ivi incluse quelle che effettuano attività agriturismo e termale, a condizione che gli interventi abbiano tra le finalità anche l'adeguamento alle normative vigenti in ma-

teria di contenimento del contagio da COVID-19.

119. 344. Miceli.

Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) dai soggetti titolari di reddito di impresa per gli immobili concessi in locazione e gli immobili merce;.

119. 69. D'Alessandro.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.

* **119. 67.** Fregolent.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.

* **119. 191.** Mazzetti, Sozzani, Cassinelli, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, anche per interventi realizzati su fabbricati concessi in locazione.

* **119. 230.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dalle società sportive per interventi realizzati su impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione.

119. 144. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 9 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dalle associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli Enti Territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.

119. 167. Caso, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Baldino, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Buompane, Maraia.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c), si applicano altresì alle attività effettuate dalle singole unità abitative facenti parte di condomini.

119. 182. Lovecchio.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) da persone giuridiche, proprietarie di unità immobiliari vincolate dalla soprintendenza ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, siano esse pubbliche o private.

119. 272. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 possono essere applicate, su opzione del contribuente nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo. In tal caso la detrazione conseguita concorre integralmente a formare il reddito del contribuente. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2 «alberghi e pensioni», il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.

119. 6. Cavandoli, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal comma *9-bis.* del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

119. 35. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Murelli, Lucchini, Ribolla, Alessandro Pagano, Cecchetti, Colmellere, Latini, Cavandoli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su Immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera *a*) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera *b*) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. I termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.

119. 25. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera *c*), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.

* **119. 51.** Ungaro.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera *c*), i termini per la realizzazione

dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.

* **119. 314.** Muroi, Fassina, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera *c*), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.

* **119. 380.** Magi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera *c*) i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2022.

119. 36. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati su edifici adibiti ad abitazione, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

119. 117. Terzoni, Sut, Deiana, Vallasca, Raduzzi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 del presente articolo si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità im-

biliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli istituti autonomi case popolari o altri enti similari, comunque denominati, dotati delle stesse finalità sociali, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

119. 129. Serritella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nei comuni fino a cinquemila abitanti, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati per le unità immobiliari ad uso residenziale anche se diverse da quelle adibite ad abitazione principale.

119. 240. Silvestroni, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di semplificare la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 3 la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sostituisce ogni altro adempimento comunicativo previsto dalla normativa vigente.

119. 346. Miceli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli interventi effettuati dalla fattispecie di cui al comma 9, lettera *a*) possono essere avviati con le maggioranze previste ai sensi dell'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, anche senza deliberazione assembleare ovvero con l'adesione formale con firma elettronica quali-

ficata (FEQ) o con firma autentica amministrativa.

119. 414. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Etore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 16, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede altresì, nei limiti di 1.500 milioni annui, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 244. Cortelazzo, Gelmini, Labriola, Nevi, Spena, Marrocco, Mazzetti, Ruffino.

Sopprimere il comma 10.

- * **119. 231.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 10.

- * **119. 189.** Mazzetti, Sozzani, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, nel limite di una volta, optano su quale immobile applicare le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 relative ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, esclusi gli immobili in condominio.

10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 119. 50.** Pretto.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni concernenti la riqualificazione energetica contenute nei commi da 1 a 3, si applicano nella misura del 100 per cento agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

- 119. 405.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le detrazioni di cui al comma 1 sono usufruibili anche per interventi relativi ad immobili diversi dalla prima abitazione, esclusi quelli classificati come immobili di lusso ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.

- 119. 139.** Raduzzi, Terzoni, Sut, Vallascas, Deiana.

Al comma 10, sopprimere le parole: non e dopo le parole: edifici aggiungere la seguente: anche.

- 119. 410.** Tabacci.

Al comma 10, sopprimere la parola: non.

- 119. 366.** Tabacci.

Al comma 10, sostituire le parole: da quello adibito ad abitazione principale con le seguenti: dalla prima casa di proprietà.

- 119. 39.** Cecchetti, Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Billi.

Al comma 10, sostituire le parole: da quello adibito ad abitazione principale con le seguenti: dalla prima casa.

- 119. 345.** Miceli, Lacarra.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricadenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

- 119. 370.** Pezzopane.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà, salvo che quest'ultima non appartenga ad una delle categorie catastali A/7, A/8 e A/9.

- 119. 38.** Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà.

- 119. 37.** Guidesi, Gava, Cecchetti, Minardo, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffelli, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Billi, Cavandoli.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli edifici situati nei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

119. 118. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli edifici situati nei centri e nuclei storici ricadenti in zona A e B degli strumenti urbanistici comunali.

119. 119. Licatini, Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici nei quali sia condotta attività turistico alberghiera. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto imprenditoriale che esercita tale attività.

119. 286. Bond.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici nei quali sia condotta attività di agriturismo. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto imprenditoriale che esercita tale attività.

119. 417. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici anche in regime di concessione dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999. In

tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto che esercita tale attività.

119. 336. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano anche agli interventi effettuati nelle scuole pubbliche realizzate fuori dai centri storici prima del 1° gennaio 1980, ubicate in zone sismiche di categoria 1, 2 e 3.

119. 89. Topo.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano invece agli interventi effettuati dai cittadini italiani iscritti all'AIRE sugli immobili di loro proprietà in Italia.

* **119. 194.** Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Fiano.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano invece agli interventi effettuati dai cittadini italiani iscritti all'AIRE sugli immobili di loro proprietà in Italia.

* **119. 372.** Quartapelle Procopio, Fassino, Schirò, La Marca, Boldrini, Fiano, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le de-

trazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 ».

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

* **119. 411.** Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 ».

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

* **119. 334.** Mulè.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 ».

** **119. 215.** Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-quinquies.* La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 ».

**** 119. 332.** Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-quinquies.* La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 ».

**** 119. 412.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3, si applicano anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche in forza dei rispettivi « Piani Casa » regionali, utilizzando l'istituto della demolizione e ricostruzione, anche con incremento del volume originario. In quest'ultimo caso, la detrazione del 110 per cento spetta in proporzione ridotta secondo la formula: $110\% \times \text{volume precedente la demolizione}$: volume ricostruito = % di applicazione della detrazione. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

10-ter. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, nei limiti di 500 milioni l'anno, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti nor-

mativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 249. Bagnasco, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Casino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e dagli edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive.

119. 287. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga all'articolo 1136, commi 4 e 5, del codice civile, per l'approvazione delle opere di cui al presente articolo, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

119. 57. Ungaro.

Sopprimere il comma 11.

119. 109. Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 11;*

b) *al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.*

c) *al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.*

* **119. 7.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassinini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 11;*

b) *al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.*

c) *al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.*

* **119. 262.** Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 11;*

b) *al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al*

comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.

c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.

* **119. 394.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 11;

b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.

** **119. 175.** Angelucci, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 11;

b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.

** **119. 170.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 11;

b) al comma 15, sopprimere le parole: e dal visto di conformità di cui al comma 11.

** **119. 258.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 11, dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: acquisisce copia dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore degli interventi nell'ambito del sistema unico previsto all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza sussistenza di limitazione alcuna in ordine agli importi o classifiche conseguiti, rilasciata dall'esecutore stesso con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

bre 2000, n. 445. Per le stesse finalità il contribuente altresì.

119. 293. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 11, dopo la parola: , contribuente, aggiungere le seguenti: , qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,.

* **119. 85.** Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

Al comma 11, dopo la parola: , contribuente, aggiungere le seguenti: , qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,.

* **119. 111.** Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Ettore.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39.

119. 342. Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

«*2-octies.* Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: *a)* rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; *b)* soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; *c)* cassette di scarico e sanitari

(vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri. ».

119. 234. Rotelli, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: in relazione agli interventi agevolati *aggiungere le seguenti:* , stabilita mediante Computi Metrici Estimativi basati sui prezzari nazionali DEI di riferimento;

b) alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole: in relazione agli interventi agevolati *aggiungere le seguenti:* , stabilita mediante Computi Metrici Estimativi basati sui prezzari nazionali DEI di riferimento.

119. 195. Morgoni.

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati *aggiungere le seguenti:* anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;

alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati *aggiungere:* anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.

* **119. 149.** Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati *aggiungere le seguenti:* anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;

alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati *aggiungere:* anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.

* **119. 47.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.;

alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

119. 137. Sut, Terzoni, Vallasca, Deiana, Raduzzi.

Al comma 13, lettera a), al termine del primo periodo, ed al medesimo comma al termine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando prezzari validi su tutto il territorio nazionale riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la valutazione della congruità è effettuata applicando i prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

* **119. 227.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 13, lettera a), al termine del primo periodo, ed al medesimo comma al termine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando prezzari validi su tutto il territorio nazionale riconosciuti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la valutazione della congruità è effettuata applicando i prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

* **119. 187.** Mazzetti, Sozzani, D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Paolo

Russo, Pella, Cannizzaro, D’Ettore, Cattaneo.

Al comma 14, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 15.000, con le seguenti: da euro 4.000 a euro 30.000.

119. 123. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Raduzzi.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti: ; se l’attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l’attestazione attiene alla congruità delle spese.

*** 119. 265.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti: ; se l’attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l’attestazione attiene alla congruità delle spese.

*** 119. 106.** D’Ettore, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D’Attis.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 500 mila euro,

con le seguenti: non inferiore a 250 mila euro,.

119. 337. Fratoianni.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per godere degli incentivi di cui al presente articolo e le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, il beneficiario, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dovrà possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza di mano d’opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell’articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

119. 312. Muroni, Fassina, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per accedere agli incentivi di cui al presente articolo e alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il beneficiario, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, deve possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza di mano d’opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell’articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

119. 386. Magi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Per l’accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le con-

dizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente. Il fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e 90 per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

119. 307. Muroi, Fassina.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

4-bis. Le risorse previste dal decreto legislativo n. 102 del 2014, in applicazione della Direttiva 2012/27/UE, assegnate ad Enea per attività di informazione e sensibilizzazione, sono destinate per una quota annuale pari almeno al 30 per cento ad iniziative e campagne di informazione da parte dei comuni alle famiglie sull'Ecobonus di riqualificazione energetica degli edifici e sui Bonus energia e acqua, anche in collaborazione con i CAF e i servizi sociali, le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con decreto del Ministero del lavoro di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

119. 306. Muroi.

Al comma 15, dopo le parole: quelle sostenute *inserire le seguenti:* per la progettazione e direzione dei lavori,.

119. 75. D'Alessandro.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi.

119. 136. Sut, Terzoni, Vallascas, Deiana, Raduzzi.

Al comma 15, infine inserire le seguenti parole: , nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta ed inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.

119. 301. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta.

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

119. 105. D'Ettore, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119. 84. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: , nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta e inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale.

119. 224. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza ed elaborazione pratiche (SCIA, CILA) e ogni altra spesa di natura tecnica.

119. 203. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano altresì tra le spese ammesse alla detrazione del 110 per cento, anche gli interventi di sostituzioni di serbamenti e schermature solari.

119. 216. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 66 del regio decreto n. 318 del 1942, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'i-

dentificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario ».

15-ter. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10), del codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

15-quater. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

119. 364. Lorenzin.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 72 per cento » e le parole « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti « 10.000 euro ».

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: sisma bonus aggiungere le seguenti: bonus verde,.

119. 12. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del presente articolo, gli interventi realizzati su abitazioni adibite ad agriturismo.

15-*ter*. Agli oneri di cui al comma 15-*bis*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5.

119. 269. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese sociali di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, proprietarie di immobili adibiti all'accoglienza di persone, comprese le comunità di alloggio per minori, anziani e disabili.

15-*ter*. Agli oneri di cui al comma 15-*bis*, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 64. Ungaro.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera b), dopo il punto 2), è inserito il seguente: « 3) la quota stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 8, fino al 31 dicembre 2020 è elevata a 120.000 euro ».

15-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 15-*bis* si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 292. Topo.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob, non possono procedere fino al 2024 ad ulteriori rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili. Non trovano altresì applicazione fino al predetto anno le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15-*ter*. Gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni, sulla base di accordi tra le parti, saranno destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

119. 363. Lorenzin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Delle detrazioni misure di cui al presente articolo, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 121, possono beneficiarne il figlio o i figli del proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di miglioramento energetico o sismico, qualora ne abbiano sostenuto tutta o parte della relativa spesa;

b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziati ulteriori risorse, nel limite di 700 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

119. 247. Giacomoni, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Gelmini, Ruffino, Casino, Nevi, Rosso, Fiorini, Marrocco, Spina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, tutte le detrazioni di cui agli articoli 14, 16, e 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo, e ad esse si applicano le misure previste dall'articolo 121;

b) al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A integrazione delle risorse di cui al presente comma, sono stanziati ulteriori risorse, nel limite di 1.200 milioni l'anno, a valere sulle disponibilità dei Fondi di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

119. 237. Rosso, Cortelazzo, Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni, Mazzetti, Labriola, Casino, Nevi, Marrocco, Spina.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per l'anno 2020 la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta per un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui al medesimo comma 12. I soggetti che sostengono spese per i predetti interventi possono avvalersi, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle disposizioni di cui al successivo articolo 121.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di sistemazione e coperture a verde.

119. 17. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, per accedere agli incentivi di cui al presente articolo e alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 2013, convertito con modifica-

zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il beneficiario deve possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50.

119. 356. Carla Cantone, Serracchiani, Grilbaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguere.

* **119. 225.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguere.

* **119. 289.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinetti, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le

detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.

*** 119. 341.** Porchietto, Gelmini, Mandelli.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà

garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni di calendario anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.

Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.

L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

119. 128. Troiano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

119. 5. Tarantino, Gusmeroli, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fini della certificazione necessaria per beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'intervento di riqualificazione energetica effettuato è asseverato da un professionista abilitato e la relativa scheda descrittiva dell'intervento deve essere redatta e firmata dal medesimo tecnico abilitato, facendo riferimento al relativo tariffario regionale e in base al bollettino degli ingegneri.

119. 213. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola, Sozzani.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Le società titolari di parchi eolici che, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, avvieranno l'iter per l'insediamento di impianti, dovranno versare ai Comuni ospitanti un contributo economico annuo calcolato in base alla potenza complessiva degli impianti installati e, in aggiunta, un corrispettivo annuo pari ad una quota del fatturato annuo proveniente dalla vendita di energia, oltre la corresponsione agli stessi comuni di un contributo in energia pari ad una quota di quella prodotta. Al fine di incentivare l'utilizzo del contratto di « scambio sul posto » dell'energia, nonché quello di « scambio sul posto altrove » anche nei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, i gestori della rete consentono l'immagazzinamento e il prelievo dell'energia prodotta per il prezzo di un canone age-

volato stabilito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

16-ter. Fermo restando quanto stabilito dal decreto-legge n. 243 del 2016, nonché dall'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, le imprese che operano nel settore dell'efficientamento energetico e delle energie rinnovabili possono usufruire, nella misura del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, di crediti d'imposta per gli investimenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

119. 112. Maraia.

Dopo il comma 16 si aggiungere il seguente:

16-bis. Attraverso specifici atti normativi da definirsi in dettaglio, al fine di garantire piena efficacia agli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico si dispone la predisposizione di un piano di prevenzione antisismica articolato come segue:

1) entro 3 anni dall'approvazione del presente decreto tutti gli edifici privati dovranno essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;

2) obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica:

3) entro 7 anni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo numero 5), obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del

rischio sismico secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2017, n. 65;

4) entro i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;

5) con regolamenti attuativi a cura della Presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al numero 3);

6) i costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1, 2 e 5 nonché per il monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti « sismabonus » di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90.

119. 173. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 4 sono destinate per ciascuna annualità una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al comma precedente.

119. 208. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In deroga all'articolo 66 disposizioni attuative del codice civile e ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1136 e seguenti del codice civile, le assemblee convocate entro il 31 dicembre 2021 per deliberare sugli interventi di cui al presente articolo, possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identifica-

zione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo. Si intendono regolarmente costituite le assemblee che si svolgono con le modalità di cui al presente comma, ferme restando le maggioranze richieste. L'amministratore può prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Può inoltre essere consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Sono valide le deliberazioni approvate con i voti espressi con le modalità di cui al presente comma. Le modalità di cui ai commi precedenti e le informazioni necessarie per consentire l'accesso ai mezzi di telecomunicazione e l'utilizzo degli stessi devono essere comunicate ai condomini tramite l'avviso di convocazione dell'assemblea.

119. 197. Morgoni.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica (elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno) e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile (*fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno). Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

16-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui ai commi precedenti esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti (*smart grid*).

119. 318. Fassina.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Per l'accesso al credito delle famiglie per gli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente

è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022 e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario, Poste Italiane e le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020,2021,2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

119. 357. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Alla rubrica dopo la parola: fotovoltaico aggiungere le parole: bonus verde.

119. 219. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mo-

bili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore ai 16.000 euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119. 06. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.

* **119. 01.** Mor.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.

* **119. 011.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Estensione Bonus Verde)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehors*.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 119. 010.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Estensione Bonus Verde)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehors*.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 119. 056.** Osnato, Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Bonus verde)

1. La detrazione di cui al comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica, nella misura del 110 per cento, agli interventi per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla

base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui ai commi 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione di cui al comma 1 si rispettano i requisiti minimi previsti dal comma 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Per gli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

119. 084. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 88, sono inseriti i seguenti:

« 88-bis. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di cassette di scarico e vasi sanitari in ceramica, rubinetteria sanitaria con riduttore di flusso d'acqua, soffioni doccia e colonne doccia a limitazione di flusso d'acqua.

88-ter. Le caratteristiche dei dispositivi di cui al comma 1 che beneficiano della detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono definite con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione ».

88-*quater*. La detrazione relativa alle spese di cui al comma 88-*bis* si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;

119. 061. Ascari, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-*bis*.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 88, sono inseriti i seguenti:

« 88-*bis*. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di cassette di scarico e vasi sanitari in ceramica, rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia.

88-*ter*. Le caratteristiche dei dispositivi di cui al comma 1 che beneficiano della detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

88-*quater*. La detrazione relativa alle spese di cui al comma 88-*bis* si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo ».

119. 073. Ascari.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-*bis*.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-*bis*), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 10 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-*bis*, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annui », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese soste-

nute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

119. 059. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite

dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10,000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue. ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

*** 119. 018.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10,000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue. ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nel-

l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

* **119. 026.** Mandelli, Prestigiaco, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10,000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo

anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue. ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

* **119. 028.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite

dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue. ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

* **119. 031.** Pastorino.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10,000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue. ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nel-

l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

* **119. 065.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10,000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle

spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati negli anni 2019 e 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue. ».

3. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

* **119. 086.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 65 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, relative a interventi di ristrutturazione, antisismici, nonché di efficienza energetica, su edifici esistenti e su parti comuni quali aree a terra e aree a mare ubicati all'interno di complessi nautici, per un valore massimo di detrazione di 96.000 euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

119. 064. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)

1. Dall'anno 2020 e fino a tutto il 2025, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti costituisce uno specifico fondo a garanzia per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico – sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili, di cui all'articolo 119 del presente decreto-legge, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

119. 013. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per le infrastrutture di ricarica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, le parole: « dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: dal 1° marzo 2019.

119. 067. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per le flotte aziendali)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018 ».

119. 068. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)

1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di Impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvol-

gimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente.

2. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con la Banca europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

* **119. 024.** Magi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)

1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di Impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente.

2. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni

per gli anni 2021 e 2022, e possono convergere contributi ed essere definiti accordi con la Banca europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il sistema bancario e Poste Italiane, le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

* **119. 057.** Nobili.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Detrazioni fiscali per manutenzione veicoli, riconversione green motori endotermici e acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:

« i-decies.1) le spese sostenute, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro, relative a:

1) interventi di manutenzione dei veicoli;

2) interventi di conversione dei veicoli a gpl-metano;

3) acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica. »;

d) al comma 3-quater, dopo le parole: « lettera c) », sono inserite le seguenti: « e

per le spese di cui al comma 1, lettera i-decies.1) ».

** **119. 029.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Detrazioni fiscali per manutenzione veicoli, riconversione green motori endotermici e acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente:

« i-decies.1) le spese sostenute, per un importo complessivo annuo non superiore a 10.000 euro, relative a:

1) interventi di manutenzione dei veicoli;

2) interventi di conversione dei veicoli a gpl-metano;

3) acquisto di pneumatici ad alto grado di efficienza energetica. »;

d) al comma 3-quater, dopo le parole: « lettera c) », sono inserite le seguenti: « e per le spese di cui al comma 1, lettera i-decies.1) ».

** **119. 074.** Carrara, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « incentivi nel settore elettrico e termico »

sono sostituite dalle seguenti: « incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica »

2. All'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti, » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti ».

119. 044. Patassini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di sei mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione dei progetti in essi previsti.

119. 085. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga termini spese detraibili in funzione della riqualificazione ed efficientamento dei piccoli comuni)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, Per interventi ricadenti nei comuni con una popolazione residente – dati Istat al 31 dicembre 2018 – fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 la detrazione è valida per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025.

2. La riqualificazione dei borghi e dei piccoli comuni può rappresentare una importante strategia di sviluppo delle aree interne. Nell'ottica di incentivare nuove progressioni demografiche per questi territori è possibile immaginare un incentivo che nel lungo periodo, non solo nel breve, offra la possibilità di aumentare l'appetibilità per il mercato immobiliare e per l'acquisto proprio di immobili da recuperare.

119. 066. Bilotti.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Proroga termini spese detraibili in funzione della riqualificazione ed efficientamento dei piccoli comuni)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110

per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per interventi ricadenti nei comuni con una popolazione residente – dati Istat al 31 dicembre 2018 – fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 la detrazione è valida per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025.

119. 080. Bilotti, Terzoni, Sabrina De Carlo, Cancelleri.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Misure volte a semplificare ed accelerare interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica dei condomini, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere *h*) e *i*) del testo unico imposte redditi, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'ambiente, sono fissati criteri e riferimenti da rispettare per beneficiare dell'*Ecobonus* in modo da garantire una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'Attestato di Prestazione Energetica, stabiliti dalla legge n- 90 del 2013 ed in conformità a quanto previsto dai decreti interministeriali del 26 giugno 2015, o almeno il raggiungimento della Classe « B ».

2. Sono prorogate al 2025 altresì le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito dalla legge n. 90 del 2013. Il decreto di cui al comma 1 dovrà anche ridefinire i criteri di accesso agli incentivi con l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni energetiche nelle singole unità abitative, fissando una

detrazione del 50 per cento l'installazione di tecnologie e sistemi di efficienza energetica con prestazioni minime da rispettare, interventi di riduzione della trasmittanza termica di strutture edilizie e infissi con parametri minimi da rispettare, installazione di impianti da fonti rinnovabili; una detrazione del 75 per cento per interventi di riqualificazione dei singoli immobili che consentano la riduzione dei fabbisogni come previsto al comma 1, nonché per la sostituzione di sistemi di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, cottura dei cibi con sistemi elettrici integrati a emissioni zero.

3. Negli interventi di riqualificazione energetica dei condomini è possibile usufruire in un'unica soluzione della cessione del credito all'impresa che realizza i lavori anche per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica realizzati all'interno delle singole abitazioni di cui al comma 2.

4. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri con cui comuni possono individuare ambiti di riqualificazione edilizia e sociale, dove negli interventi di efficientamento energetico dei condomini è possibile la cessione del credito anche nei confronti di istituti di credito.

119. 033. Muroni.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Istituzione del Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico – prestazionali e di sicurezza degli edifici, a partire dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 917 del 1986, è istituito il Fascicolo del fabbricato.

2. Il Fascicolo del Fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni e gli ordini e collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del Fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impianistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.

4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto.

119. 081. Vallasca, Terzoni, Sut, Deiana, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Via-

nello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Bernardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Raduzzi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Sono esenti da responsabilità i titolari di studio professionale e i professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da COVID-19, quando abbiano adempiuto ai doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

119. 075. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 1-ter è abrogato.

2. Gli aumenti di volumetria in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalle leggi regionali approvate in attuazione dell'intesa Stato-regioni sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (« Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »), possono essere realizzati anche con interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, ivi compresi quelli che prevedano la demolizione di uno o più edifici presenti nell'area di pertinenza e la loro ricostruzione all'interno della medesima, anche con diversa

sistemazione plano-volumetrica o diverse dislocazioni del volume massimo consentito.

119. 078. Pella, Mandelli, Prestigiaco-
mo, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Canniz-
zaro, D’Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

*Dopo l’articolo 119, aggiungere il se-
guente:*

Art. 119-bis.

*(Disposizioni in materia di detrazioni per
interventi di recupero del patrimonio edili-
zio e di riqualificazione energetica per con-
figurazioni di autoconsumo collettivo o co-
munità energetiche)*

1. L’esercizio, da parte di comunità ener-
getiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o di condomini di
impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle
configurazioni di cui all’articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svol-
gimento di attività commerciale abituale.
La detrazione di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per gli impianti a fonte rin-
novabile che aderiscono alle configurazioni
di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, si applica fino a una soglia di 200 kW
e fino a un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.

2. I benefici di cui all’articolo 119, comma
5, si applicano per impianti di potenza
massima di 20 kW. In caso di impianti
fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kW,
che aderiscono alle configurazioni di cui
all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 di-
cembre 2019, n. 162, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e godono dei benefici di cui all’arti-
colo 119, comma 5, la potenza in eccesso
potrà ottenere *pro quota* l’ordinaria detra-
zione di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera h, del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

119. 082. Sut, Vallasca.

*Dopo l’articolo 119, aggiungere il se-
guente:*

Art. 119-bis.

*(Riapertura termini per gli incentivi all’ac-
quisto di case in classe energetica elevata)*

1. All’articolo 1, comma 56, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole:
« dieci quote costanti nell’anno in cui sono
state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi » sono sostituite dalle
seguenti: « cinque quote costanti nell’anno
in cui sono state sostenute le spese e nei
quattro periodi d’imposta successivi. ».

* **119. 055.** Foti, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli.

*Dopo l’articolo 119, aggiungere il se-
guente:*

Art. 119-bis.

*(Riapertura termini per gli incentivi all’ac-
quisto di case in classe energetica elevata)*

1. All’articolo 1, comma 56, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole:
« dieci quote costanti nell’anno in cui sono
state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi » sono sostituite dalle
seguenti: « cinque quote costanti nell’anno
in cui sono state sostenute le spese e nei
quattro periodi d’imposta successivi. ».

* **119. 069.** Baldelli, Mandelli, Prestigia-
co, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo,
Pella, Cannizzaro, D’Ettore.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi non sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

119. 020. Sut, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Misure per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di sostenere ed incentivare la partecipazione di soggetti privati, imprese, o società di capitali, anche associati in consorzi temporanei, in interventi per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ad essi è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento del contributo erogato o dell'importo dei lavori direttamente eseguiti a proprie spese, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è cedibile secondo le disposizioni dell'articolo 121.

2. Gli interventi nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero,

se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, *ante* e *post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Gli interventi di riqualificazione debbono necessariamente includere:

a) riqualificazione strutturale, architettonica e tecnica dell'edificio inclusa l'eliminazione di barriere architettoniche e la realizzazione di infrastrutture per la tele-didattica;

b) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017.

c) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

d) installazione di impianti fotovoltaici in grado di generare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuo di energia elettrica dell'edificio *ante* intervento di riqualificazione, ovvero la quota massima tecnicamente raggiungibile, da dimostrare mediante attestato rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

3. I poteri di commissario attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane, di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, sono estesi sino al 31 dicembre 2021. I sindaci ed i presidenti delle province, con poteri di commissario, pubblicano entro il 30 set-

tembre 2020 bandi per manifestazione di interesse dei soggetti di cui al primo periodo, indicando l'elenco degli edifici scolastici proposti per gli interventi, i requisiti tecnici minimi degli interventi nonché eventuali vincoli temporali sulla programmazione dei lavori, in relazione alla fruibilità degli edifici in rapporto alla programmazione scolastica.

119. 035. Muroli, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Semplificazioni in materia di edilizia)

1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« 4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 30 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento. ».

2. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sia al momento della realizzazione dello stesso, sia » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro trenta giorni decorsi i quali la richiesta si intende ac-

colta subordinatamente al pagamento dell'oblazione di cui al comma 2. ».

119. 076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Semplificazioni in materia di edilizia)

1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« 4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 30 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento. ».

119. 062. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Misure per il sostegno alla residenza nei centri storici delle città d'arte)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La previsione di cui al comma 2 trova applicazione anche per i contratti ad uso abitativo di durata pari ad almeno un anno, aventi a oggetto immobili situati nei centri storici delle città d'arte, all'interno degli ambiti che saranno individuati dai comuni con propria delibera. Per tali con-

tratti l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento ».

119. 060. Pellicani, Di Giorgi, Orfini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Incentivi per la bonifica dell'amianto nelle costruzioni private)

1. La detrazione nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, di cui all'articolo 119, si applica anche alle spese sostenute per le attività di bonifica e rimozione dell'amianto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, 600 per l'anno 2022, 550 per l'anno 2023, 560 per l'anno 2024 e 480 per l'anno 2025 si provvede con il ricorso ai fondi strutturali della programmazione 2021-2027.

119. 052. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Agevolazione per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 100 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2021, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese co-

struttrici delle stesse. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 054. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro all'anno, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

119. 063. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i redditi fino a 55.000 euro, per la quota relativa ai soli redditi da lavoro dipendente e autonomo, le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte di tre punti a vantaggio del genere con il più basso tasso di occupazione, come riportato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro annui si provvede modificando come segue l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

119. 037. Carfagna.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Al comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « , di gomma e plastica » sono aggiunte le seguenti: « , legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente *pellet* ».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 90 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

119. 038. Muroni.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Menzione per gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAR) relativa ai cassonetti per la raccolta di indumenti usati)

1. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica, in questo periodo di difficoltà economica derivante dal COVID-19, delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento al fine di poter conseguire gli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute dei cittadini, gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati sono esentati fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) relativa ai cassonetti per la raccolta di indumenti usati.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

119. 039. Muroni, Fassina.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Contributo a fondo perduto per la filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati)

1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del

COVID-19 in modo da contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati in modo da poter proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute dei cittadini, alla filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un totale di 3 milioni di euro per l'anno 2020 ed in deroga alle norme comunitarie vigenti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a individuare, con apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

119. 041. Muroli, Fassina.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Nuova imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata per gli indumenti reimmessi in commercio)

1. Agli indumenti usati reimmessi in commercio di cui all'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica una imposta sul

valore aggiunto (IVA) agevolata pari al 10 per cento.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

119. 040. Muroli, Fassina.

Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis.

(Proroga di termini in materia condominiale)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine previsto per la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione è differito a 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per i rendiconti consuntivi con data di chiusura al 31 dicembre 2019, la presentazione del bilancio è consentita entro il 30 settembre 2020.

Art. 119-ter.

(Semplificazioni in materia di organi condominiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, le assemblee condominiali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle stesse, nonché adeguata pubblicità delle sedute,

ove previsto, secondo le modalità individuate.

2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, gli amministratori possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista nei regolamenti condominiali, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

119. 058. Torto, Cataldi, Iovino, Gagliardi, Faro.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. In deroga all'articolo 1130, comma 1, del codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020. In deroga all'articolo 1129 del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al primo periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

119. 046. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti)

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), i comuni detrag-

gono i giorni dell'anno solare corrente durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.

119. 048. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso non abitativo per giovani under-35 e start-up)

1. Al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile e innovativa, il reddito fondiario derivante da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a giovani *under-35* e *start-up*, regolarmente registrati alla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale*, può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento, a fronte di una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto a quello registrato.

2. Il reddito fondiario derivante da nuovi contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati a giovani *under-35* e *start-up*, regolarmente registrati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale*, può essere assoggettato, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 6.

119. 049. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Grippa.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Estensione del « Bonus facciate »)

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

119. 04. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

*** 119. 012.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

*** 119. 021.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

*** 119. 050.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

*** 119. 070.** Faro, Manzo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Estensione del « Bonus facciate »)

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

119. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Bonus facciate)

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.

* **119. 023.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Bonus facciate)

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, si

applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.

* **119. 051.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione strutture balneari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative ad interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture balneari, spetta ai concessionari demaniali pertinenziali, una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 150.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

2. Le detrazioni fiscali prevista dal comma 1, si applicano esclusivamente ai concessionari demaniali pertinenziali i quali hanno le proprie strutture balneari ricadenti nei comuni del sud Italia con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

119. 09. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione strutture balneari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2021, relative ad interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture balneari, spetta ai concessionari demaniali pertinenziali, una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 150.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo

119. 08. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Agevolazione per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle *in leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

* **119.03.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Agevolazione per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle *in leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

* **119. 027.** Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle *in leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* in 1.627,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 483,8 milioni di euro per l'anno 2021.

** 119. 053. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle *in leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

Conseguentemente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* in 1.627,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 483,8 milioni di euro per l'anno 2021.

** **119. 071.** Paolo Russo, Zanettin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis,

Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Cattaneo, Novelli.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Agevolazioni per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutili-

lizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

119. 077. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Pattassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Credito di imposta per investimenti nel settore alberghiero)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento

degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore

credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

* **119. 019.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Credito di imposta per investimenti nel settore alberghiero)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevol-

mente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

* **119. 045.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

1. Per favorire la riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 3.

2. I soggetti che gestiscono strutture turistico-ricettive a qualsiasi titolo e che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022 spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un

importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per struttura turistico-ricettiva dotata di Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

119. 072. Grimaldi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

119. 02. Caparvi, Murelli, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.

119. 07. Legnaioli, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserita la seguente:

« *d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2

del decreto legislativo 27 gennaio 2020, n. 39 ».

119. 015. Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ».

119. 014. Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche all'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019)

1. All'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019, alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ».

119. 016. Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 147 e al comma 4 dell'articolo 151, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis. ».

119. 030. De Maria.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » e « non superiore a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 » e « non superiore a 10.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 802 milioni di euro per l'anno 2020.

119. 036. Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di interventi di consolidamento statico, ovvero di adeguamento sismico o di efficientamento energetico da

eseguirsi su beni di proprietà pubblica, adibiti a sedi municipali o ad uso scolastico, 5 l'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 si considera concessa, decorsi infruttuosamente centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. ».

119. 043. Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifica del comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973)

1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 recante « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale », le parole: « devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e » sono soppresse.

119. 042. Muroni, Palazzotto, Fioramonti.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2020 »;

b) le parole: « , per fatti non imputabili all'amministrazione » sono soppresse.

119. 047. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Al-

berto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Sospensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

119. 017. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Contrasto lavoro sommerso e irregolare)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nonché la concorrenza sleale tra le imprese, gli incentivi e le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché quelli previsti dai commi 219-223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono subordinati oltre che alle comunicazioni e documentazioni già previste, anche alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, dello svolgimento dei lavori, oggetto degli incentivi, nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro relativi al settore edile esclusivamente per le lavorazioni rientranti nei rispettivi campi di applicazione, attraverso specifica certificazione della congruità dell'incidenza della manodopera, definita Durc di Congruità e rilasciata ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Per Durc di Congruità si intende, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto degli incentivi ed è rilasciata esclusivamente dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, costituite dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro nell'ambito dell'edilizia. Per i lavori non edili la congruità è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. Il Durc di congruità integra il Durc *on line* ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato, anche in base ad eventuali accordi sottoscritti con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ad emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente norma, specifico decreto sulle modalità e procedure di richiesta e rilascio del Durc di Congruità, nonché sulle percentuali minime di incidenza della manodopera diverse per tipologia di lavorazione e da rispettare al fine del rilascio della certificazione.

4. Nelle more della stipula dell'accordo tra le parti sociali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nell'ambito dell'edilizia ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del relativo decreto di cui al comma 3, passati sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera per i lavori edili di cui ai commi precedenti e ai fini anche dell'applicazione dell'articolo 105 comma, 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è comunque effettuata sulla base delle tabelle di cui al comma 16 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sulla base dei contenuti dell'avviso comune tra le parti sociali edili sottoscritto il 28 ottobre 2010.

119. 034. Muroi, Fassina, Epifani.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Ulteriori interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio attività di cui al Capo III, articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti, ivi incluse le disposizioni di pianificazione territoriale regionale, gli interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, eseguiti contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 119 del presente decreto.

119. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge n. 160 del 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

119. 025. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta la digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi a tutti gli impianti di sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti di sollevamento e a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità alle norme vigenti.

119. 032. Pittalis.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impe-

gnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.

119. 087. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 120.

Al comma 1, sopprimere le parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.

120. 13. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.

* **120. 11.** Barelli, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1.

* **120. 19.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, dopo le parole: compresi gli enti del Terzo settore e, *aggiungere le seguenti:* gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

** **120. 6.** Nobili.

Al comma 1, dopo le parole: compresi gli enti del Terzo settore e, *aggiungere le seguenti:* gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

** **120. 17.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1 sostituire le parole: pari al 60 per cento *con le seguenti:* pari al 100 per cento, *conseguentemente sostituire le pa-*

role: per un massimo di 80.000 euro *con le seguenti:* per un massimo di 160.000 euro.

120. 18. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1 dopo le parole: per un massimo di 80.000 euro *aggiungere le seguenti:* per ciascuna sede operativa o unità locale.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito di imposta spetta, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa o unità locale.

120. 1. Moretto.

Al comma 1 dopo la parola: spogliatoi *aggiungere le seguenti:* aree fumatori, ascensori.

120. 4. Potenti, Bellachioma.

Al comma 1, dopo le parole: di carattere innovativo quali *aggiungere le seguenti:* webcam, webaround portable e programmi di video conferenza.

120. 7. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Gerardi, Alessandro Paganò, Paternoster, Tarantino, Garavaglia, Comaroli, Cestari.

Al comma 1, Allegato, aggiungere, in fine, la seguente voce:

591100 – Attività di produzione cinematografica e audiovisiva.

120. 8. Mor.

Al comma 1, Allegato, aggiungere, in fine, la seguente voce: Centri e Gallerie commerciali.

120. 14. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta è elevato, al fine di garantire la maggior sicurezza di utenti e addetti, al 100 per cento per l'acquisto di sistemi diagnostici per la rilevazione del *virus*, per l'acquisto per il conteggio mediante tecnologia *wireless* delle persone, per corsi di formazione in tema di sicurezza sanitaria e per i costi di visite mediche del personale.

120. 12. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per le spese di acquisto di beni *hardware* e, nel limite di euro cinquanta, di *software* strumentali a modalità lavorative a distanza o da remoto nonché per tutte le spese che si rendono necessarie a potenziare la formazione dei medesimi titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e dei dipendenti e collaboratori in materia di lavoro agile e lavoro da remoto.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti e delle modalità di lavoro.

120. 5. Nobili.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati rientranti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. *Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole:* Ai maggiori oneri derivanti dal

comma 1-bis del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

120. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

* **120. 2.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

* **120. 15.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

* **120. 20.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2021 aggiungere le seguenti: e nei cinque periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

120. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

120. 10. Anna Lisa Baroni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il credito d'imposta spetta alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021 nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività professionale in caso di riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento rispetto alla stessa mensilità di riferimento dell'anno 2019.

120. 9. Toccafondi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A valere sulle disponibilità dell'articolo 265, per gli anni 2020 e 2021, le imprese private che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato sono esonerate dal versamento degli oneri contributivi che sono comunque accreditati ai lavoratori neo assunti a titolo figurativo.

120. 21. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Deducibilità formazione professionale)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimis introdotto con legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020-2022 essi potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, inclusi i costi per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico secondo la legge n. 4 del 2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico secondo la legge n. 4 del 2013.

120. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Detrazione fiscale per spese legate alla celebrazione di matrimoni)

1. Per favorire il rilancio del settore *Wedding*, gravemente colpito dalle misure adottate al fine di contenere il contagio della pandemia da COVID-19, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita una detrazione dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione e la celebrazione di matrimoni, ivi compreso il banchetto e l'acquisto di beni e servizi connessi alla cerimonia.

2. La detrazione può essere usufruita, in caso di incapienza, sino al quinto anno di imposta successivo alla celebrazione.

120. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

120. 03. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Detraibilità delle spese di sanificazione degli ambienti domestici e per gli acquisti di DPI)

1. A coloro che, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa, in qualsiasi forma esercitata, sostengano spese per l'affidamento ad imprese specializzate della sanificazione di ambienti domestici e di parti comuni di edifici, nonché per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, è concessa l'integrale detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per tali ragioni, a valere sull'anno di imposta 2020 e, in caso di parziale o totale incapienza, sull'anno di imposta 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione prevista dal comma 1.

120. 04. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)

1. Per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al

protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per i costi della sicurezza nei cantieri, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea per l'emergenza sanitaria da COVID-19, con dotazione per l'anno 202° pari a 1.000 milioni di euro.

2. Le modalità di costituzione e di riparto del Fondo previsto dal comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

120. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Proroga credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

All'articolo 1, comma 198, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, sono sostituite dalle parole» sono sostituite dalle parole: «Per ciascuno dei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e sino al 31 dicembre 2026».

120. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Estensione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali al settore della pubblicità esterna)

Per sostenere il settore della pubblicità esterna, gravemente colpito dalla pan-

demia in corso per effetto del calo di audience dovuto alle limitazioni degli spostamenti previste dai provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, il credito di imposta istituito dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dall'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 è esteso al settore della pubblicità esterna, con particolare riferimento alla pubblicità nei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie.

120. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Credito di imposta per la trasformazione a gas dei veicoli di categoria Euro 4 e 5)

1. A coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022, installano su autoveicoli immatricolati come Euro 4 o Euro 5, alimentati a benzina o gasolio, impianti a GPL o metano è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per gli impianti GPL e a 900 per gli impianti a metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro

dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura elettronica di installazione, o della fattura cartacea con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale o firma digitale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro per il 2020, in 100 milioni di euro per il 2021 e in 100 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

120. 08. Caso, Buompane, Maraia.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di eco-packaging)

1. Al fine di ridurre il consumo di plastica monouso, ai titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che effettuano servizio di asporto spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di *eco-packaging* compostabile.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate nel dettaglio le spese ammissibili o i soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola: 120, inserire la seguente: 120-bis.

120. 09. Magi.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Credito di imposta sulla perdita di valore delle rimanenze finali di magazzino per i soggetti operanti nell'industria del tessile e della moda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività

d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria e negli altri settori individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.

4. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa

grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

120. 010. Mor.

ART. 121.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

121. 70. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: I soggetti è aggiunta la seguente frase: anche se residenti all'estero,.

* **121. 52.** Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Boldrini, Fiano, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: I soggetti aggiungere le seguenti: , anche se residenti all'estero,.

* **121. 93.** Quartapelle Procopio, Schirò, Fassino, La Marca.

Al comma 1 le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente:

al comma 3 sopprimere il terzo periodo;

aggiungere il seguente comma:

2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

121. 24. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Al comma 1 alinea le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

* **121. 26.** D'Attis, Occhiuto, D'Ettore, Prestigiaco, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1 alinea le parole: 2020 e 2021 sono sostituite con: 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

* **121. 95.** Lorenzin.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: negli anni 2020, 2021 e 2022.

121. 11. D'Alessandro.

Al comma 1, alinea, le parole: e 2021 sono sostituite dalle seguenti: , 2021, 2022 e 2023.

121. 108. Tabacci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2020 e 2021, aggiungere: o hanno sostenuto in anni precedenti.

* **121. 34.** Zanichelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2020 e 2021, aggiungere: o hanno sostenuto in anni precedenti.

* **121. 17.** Currò.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2020 e 2021, aggiungere: o hanno sostenuto in anni precedenti.

* **121. 77.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.

** **121. 71.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.

** **121. 89.** Ubaldo Pagano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.

** **121. 98.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, con le seguenti: spese per gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 119, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione.

Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire le parole: le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano per le spese diverse da quelle di cui all'articolo 119,.

121. 9. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

* **121. 68.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

* **121. 36.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

* **121. 38.** Aprea, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.

** **121. 8.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.

** **121. 97.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore

che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.

**** 121. 73.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.

**** 121. 91.** Ubaldo Pagano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: credito d'imposta inserire le seguenti: in misura pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario.

Conseguentemente:

al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di successiva cessione con le seguenti: di successive cessioni, anche parziali, anche non collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione e aggiungere, in fine, le parole: senza limiti al numero di cessioni;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito e altri intermediari finanziari aggiungere le seguenti: nonché gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,

n. 252. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione, con specifico riferimento agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, del comma 1, lettera b), nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata nell'anno 2020 anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.

1-ter. Le spese di cui al comma 1 possono essere fatturate anche a stato avanzamento lavori (SAL) e su tali fatture il contribuente può esercitare l'opzione di cui al comma 1 per la liquidazione del corrispettivo relativo allo stato avanzamento lavori;

al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la lettera:

f-bis) interventi relativi a « sistemazione a verde », impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

al comma 3, dopo il primo, aggiungere il seguente periodo: Per le medesime rate, il contribuente ha facoltà di richiedere all'Agenzia delle Entrate la conversione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

al comma 3, sopprimere le parole: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;

al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Non si applica il divieto di

compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È ammessa compensazione anche per ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010;

i) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato »;

l) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: « allo sconto praticato o »;

m) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione;

n) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di collegamento per operatori specializzati, anche privati, al fine di consentire la creazione di un mercato di crediti d'imposta cedibili di

cui al presente articolo, liquido, competitivo e trasparente. Sono inoltre definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. In ogni caso, le procedure previste da tale provvedimento per la trasformazione del credito di cui al comma 1, lettera b), si concludono entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

121. 16. Raduzzi, Sut, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Donno, Serritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Zanicchelli, Giuliadori, Varrica, Magliane.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: di successiva cessione del credito aggiungere le seguenti: anche frazionata;

2) al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;

3) al comma 1, lettera b) dopo le parole: di successiva cessione aggiungere le seguenti: anche frazionata;

4) al comma 1, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;

5) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: « Resta esclusa l'applicabilità delle sanzioni del cedente successivo al primo, salvo che non sia dimostrata la sua responsabilità ».

Conseguentemente all'articolo 122, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: parziale con la parola: frazionata;

b) al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti.

121. 51. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin,

Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole:* di successiva cessione *con le seguenti:* di successive cessioni, anche parziali,;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

121. 42. Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La cessione del credito da parte del fornitore agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari è coperto da garanzia statale. Il fornitore può chiedere e ottenere ai predetti soggetti finanziamenti, con garanzia statale, mediante presentazione di apposita fattura attestante l'intervento svolto.

121. 81. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito *aggiungere le seguenti:* , imprese di assicurazione.

Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *aggiungere le seguenti:* all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

121. 74. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: istituti di credito *aggiungere le seguenti:* , imprese di assicurazione.

*** 121. 84.** Dal Moro.

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: istituti di credito *aggiungere le seguenti:* , imprese di assicurazione.

*** 121. 102.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) titoli di stato cartacei di piccolo taglio, non nominativi, non produttivi d'interesse e senza scadenza, di importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Tali titoli di Stato hanno tagli di importo pari a euro 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di realizzazione tecnica e di distribuzione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera *b-bis)* del comma, valutati in 50.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

121. 14. Cestari.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le quote annuali dei crediti d'imposta di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, determinate ai sensi del comma 3 e non ancora usufruite, qualora siano cedute ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, inclusi i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono essere, anche disgiuntamente tra loro, ulteriormente cedute a soggetti terzi.

121. 21. Cabras.

All'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

1-bis. Ai fini della cessione del credito di imposta, lo stesso diventa disponibile solo dal momento in cui il beneficiario ha sostenuto la spesa o ottenuto il contributo sotto forma di sconto, anche parziale e relativa allo stato di avanzamento lavori, In caso di cessione ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, i soggetti di cui al comma 1 o il fornitore che intenda effettuare ulteriori cessioni, devono darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando il cessionario individuato;

b) *al comma 5, dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: , ferma restando l'efficacia della cessione del credito nei confronti dei cessionari.*

* **121. 23.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

All'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

1-bis. Ai fini della cessione del credito di imposta, lo stesso diventa disponibile solo

dal momento in cui il beneficiario ha sostenuto la spesa o ottenuto il contributo sotto forma di sconto, anche parziale e relativa allo stato di avanzamento lavori, In caso di cessione ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, i soggetti di cui al comma 1 o il fornitore che intenda effettuare ulteriori cessioni, devono darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando il cessionario individuato;

b) *al comma 5, dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: , ferma restando l'efficacia della cessione del credito nei confronti dei cessionari.*

* **121. 29.** Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. I soggetti che intendono sostenere, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono accedere a finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato in favore di istituti di credito e altri intermediari finanziari, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino ad un importo pari alla spesa risultante da computo metrico o da preventivi di spesa relativi ai lavori da realizzare. La garanzia di cui al periodo precedente è concessa a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri, condizioni e modalità attuative del presente comma, compreso l'importo massimo garantito per soggetto richiedente.

121. 20. Cabras.

Al comma 2, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: lettere a) e b) con le parole: lettere a), b) ed e);*

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui alla lettera e) ricomprendono anche interventi di efficientamento energetico e di miglioramento della sicurezza degli impianti.

121. 86. Pittalis.

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo;

121. 4. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

* **121. 12.** Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di que-

sti interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

* **121. 66.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

* **121. 57.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

* **121. 78.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, per-

tinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

* **121. 25.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

** **121. 85.** Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

** **121. 109.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

** **121. 65.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

121. 88. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici aggiungere le parole: conformi al modo 3.

121. 107. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Le detrazioni di imposta previste per gli interventi di cui al presente comma sono ripartite in cinque quote annuali di pari importo, la disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nelle more di una modifica ai provvedimenti attuativi già emanati dall'Agenzia delle entrate.

121. 56. Morgoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, diversi da quelli indicati all'articolo 119, il credito d'imposta spettante al fornitore che ha effettuato gli interventi e anticipato il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, è determinato in misura pari alla percentuale della detrazione riconosciuta per l'intervento effettuato, incrementata di cinque punti percentuali.

121. 39. Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi di cui al

comma 2 sono ripartite fra gli aventi diritto in cinque quote, annuali di pari importo.

121. 40. Baldelli, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nel comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

121. 3. Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2, diversi da quelli indicati all'articolo 119, il credito d'imposta spettante al fornitore che ha effettuato gli interventi e anticipato il contributo di cui alla lettera *a*) del comma 1, è determinato in misura pari alla percentuale della detrazione riconosciuta per l'intervento effettuato, incrementata di cinque punti percentuali.

121. 67. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo

136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005, anche un efficientamento energetico.

121. 63. Mazzetti, Cortelazzo, Fiorini, Sozzani, Gelmini, Labriola, Nevi, Ruffino, Casino, Spena, Marrocco.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi di cui al comma 2 sono ripartite fra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

121. 92. Ubaldo Pagano.

All'articolo 121, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non

utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

121. 15. Lovecchio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **121. 18.** Currò.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **121. 32.** Zanichelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detra-

zione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 122, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito da ciascun cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* **121. 76.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruita relative a spese per lavori edili effettuate in passato.

** **121. 72.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruita relative a spese per lavori edili effettuate in passato.

** **121. 90.** Ubaldo Pagano.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'opzione di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata anche con riferimento alle rate residue di detrazioni non fruita relative a spese per lavori edili effettuate in passato.

** **121. 99.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il credito di imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tale disposizione si applica anche per le spese sostenute per interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. Agli oneri derivanti dal secondo e terzo periodo del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

121. 105. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

121. 7. Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso ma può essere utilizzata negli anni successivi.

121. 22. Cabras, Suriano.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

121. 41. Baratto, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: negli anni successivi aggiungere le seguenti: nel caso di trasformazione della

detrazione in credito d'imposta senza cessione.

121. 5. Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: non può essere richiesta a rimborso inserire le seguenti: , ad esclusione del credito di imposta di cui all'articolo 119.

121. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la liquidità per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese, la cessione del credito può essere perfezionata dopo la presentazione di ciascuna liquidazione periodica IVA. In questo caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ma con decorrenza anticipata di un anno.

121. 6. Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: non ovunque ricorra.

121. 55. Morgoni.

Al comma 3, terzo periodo, le parole: non può essere sono sostituite dalle seguenti: può essere.

* **121. 45.** Costa, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 3, terzo periodo, le parole: non può essere sono sostituite dalle seguenti: può essere.

* **121. 61.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti parole: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

** **121. 104.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti parole: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

** **121. 83.** Dal Moro.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: né il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

121. 28. Gavino Manca, Zardini, Topo, Burratti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.

* **121. 58.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono

la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.

* **121. 79.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, il credito di imposta di cui al presente articolo relativo alle sole spese per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari è usufruito mediante ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.

121. 94. Lorenzin.

Sopprimere il comma 6.

* **121. 46.** Cristina, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Sopprimere il comma 6.

* **121. 62.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione.

** **121. 31.** Zanichelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione.

** **121. 75.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione.

** **121. 19.** Currò.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1. Il concorso nella violazione, in applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5

e dei relativi interessi, sono esclusi in caso di errore materiale e irregolarità formali.

121. 27. Gavino Manca, Zardini, Topo, Burratti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione accertato con sentenza di primo grado di giudizio, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. In tale ipotesi l'introduzione del giudizio interrompe i termini di prescrizione e di decadenza relativi alla procedura nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

121. 1. Vitiello.

Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* al comma 5 sono inserite le seguenti: e dei relativi interessi;

b) *il seguente periodo:* anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi è *soppresso*.

121. 35. Olgiati.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica.

121. 82. Muroni, Fassina, Pastorino.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, nel caso della cessione del credito, l'iscrizione nel cassetto fiscale degli importi relativi ai periodici 5AL (stato avanzamento lavori), entro il mese successivo alla trasmissione, in via telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del professionista incaricato della relativa attestazione dello stato di avanzamento dei lavori, e considerando il 31 dicembre 2021 come termine massimo per l'inizio lavori.

121. 87. Pastorino.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendone l'invio a cadenza mensile.

* **121. 59.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendone l'invio a cadenza mensile.

* **121. 80.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che le procedure previste da tale provvedimento per la trasformazione del credito di cui al comma 1, lettera b), si concludono entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

121. 33. Giuliadori.

Al comma 7, aggiungere in fine: , da effettuarsi in via telematica entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica.

121. 100. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a di-

sposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.

* **121. 96.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.

* **121. 69.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.

* **121. 60.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.

* **121. 44.** Mazzetti, Sozzani, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'At-

tis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.

* **121. 10.** Cestari, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le modalità attuative devono essere stabilite, anche previo accordo tra Ance e l'Associazione banche italiane (ABI), devono garantire lo sconto in fattura con immediata liquidità all'impresa che ha effettuato gli interventi.

121. 64. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola, Ruffino, Casino, Fiorini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di favorire la semplificazione ed il corretto espletamento delle procedure di cui all'articolo 119, è demandato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio e la promozione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e degli incentivi fiscali connessi al sisma ed all'*ecobonus* anche avvalendosi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di una piattaforma informatica nazionale.

121. 37. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, inserire la seguente: « giuridica »;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-*bis*. La cessione dei crediti pecuniari a titolo oneroso rileva secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile ».

121. 13. Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 121, aggiungere i seguenti:

Art. 121-*bis*.

(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 44-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile »;

Art. 121-*ter*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 190, la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « anche »;

b) dopo il comma 191 è aggiunto il seguente: « 191-*bis*. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190, può essere ceduto dal titolare ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ».

121. 06. Buratti.

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « adibite ad abitazione e ad attività produttive, » sono inserite le seguenti: « anche in caso di cambio di destinazione d'uso del fabbricato o delle unità immobiliari, dalle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, in residenziale, purché all'interno di progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana »;

2) al comma 1-*septies*, primo periodo, dopo le parole: « anche con variazione volumetrica, » sono inserite le seguenti: « e con realizzazione di più unità immobiliari purché rispettando la normativa urbanistica e catastale » e, dopo le parole: « per ciascuna unità immobiliare », sono inserite le seguenti: « nuova o preesistente ».

121. 07. Baldino.

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-*bis*.

(Fabbricati rurali)

1. La lettera *e)* dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita con la seguente:

e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.

121. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.

(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « data di efficacia giuridica ».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile »;

121. 02. D'Attis, Prestigiaco, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 12 , aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti)

All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « a partire dall'esercizio successivo » sono sostituite dalle parole: « a partire dall'esercizio in corso »;

al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il pagamento del canone di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, è dovuto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 ».

121. 05. Porchietto.

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e dal presente decreto, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della previdenza sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 6 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

121. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

ART. 122.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2021, e dopo le parole:*

soggetti beneficiari *inserire le seguenti*: e successivi possessori;

b) *al comma 3, sopprimere le parole*: La quota di credito non può essere utilizzate negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

122. 7. Raduzzi, Manzo, Faro, Zanichelli.

Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi *aggiungere le seguenti*: locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

122. 8. Ficara, Varrica.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le quote annuali dei crediti d'imposta di cui al periodo precedente, determinate ai sensi del comma 3, e non ancora usufruite, se cedute a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, inclusi i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono essere ulteriormente cedute, anche disgiuntamente tra loro, a terzi soggetti.

122. 5. Cabras.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è cedibile anche nel caso in cui non sia stato fatto il pagamento conduttore.

122. 16. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Domma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

122. 6. Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Ga-

lizia, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi ad oggetto la rottamazione di macchine agricole, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la sicurezza degli operatori nonché abbattere i consumi di combustibile.

122. 18. Cappellani, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano al credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica di cui all'articolo 18, della legge 14 novembre, 2016, n. 220, riconosciuti dal 1 giugno 2018.

122. 03. Rossi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 può essere ceduto, in tutto o in parte, dalle imprese alberghiere alla controparte del contratto di locazione o di affitto, nell'ambito di intese che contemplano una riduzione dell'ammontare del canone di importo pari almeno all'ammontare del credito stesso.

122. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

122. 13. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richie-

sta a rimborso ma può essere utilizzata negli anni successivi.

122. 4. Cabras, Suriano.

Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.

* **122. 12.** Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.

* **122. 11.** Miceli.

Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.

* **122. 9.** Faro.

Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: La quota di credito non utilizzata per gli adempimenti relativi all'anno di imposta 2020, può essere utilizzata negli anni successivi oppure essere richiesta a rimborso.

* **122. 3.** Migliore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.

** **122. 2.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.

** **122. 10.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo l'effetto solutorio della cessione del credito di imposta perfezionata tra il conduttore ed il locatore.

** **122. 19.** Dal Moro, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina, De Melech.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo ir-

regolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater* del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.

122. 14. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposi-

zioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater* del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.

122. 15. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle società finanziarie regionali.

5-ter. 1 cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater* del presente articolo, comprese quelle re-

lative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

122. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, importare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale ».

b) al comma 204, sopprimere il periodo: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale ».

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

« 209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ».

* **122. 01.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Melech.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, importare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: « Il credito d'imposta non può for-

mare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale ».

b) al comma 204, sopprimere il periodo: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale ».

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

« 209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ».

* **122. 028.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

122. 010. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Piattaforma elettronica per conti correnti fiscali)

1. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 e all'articolo 122, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto legge, sono istituiti i conti correnti fiscali.

2. Per la gestione dei conti correnti fiscali è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

3. I conti correnti fiscali saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in

Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta saranno accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.

4. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale sarà associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

122. 014. Lovecchio, Suriano.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Tassazione sostitutiva « cedolare secca » per immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale 0/1 di superficie fino al 600 metri quadrati escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

122. 013. Scutellà.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle entrate con modalità che verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento.

122. 029. Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Trasmissione telematica delle operazioni IVA – Compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclu-

sivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e successivi del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuati ve con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della *privacy*, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico ».

122. 02. Fassina.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso con-

sorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

122. 06. Porchietto.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

122. 011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito

di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **122. 033.** Sandra Savino.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **122. 012.** Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Imposte sui trasferimenti di beni posti in essere dalle società immobiliari possedute dagli intermediari finanziari)

1. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di *leasing* risolti o altrimenti ces-

sati per fatto dell'utilizzatore si applica comunque l'articolo 35, comma 10-*ter*1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche se effettuate da una società immobiliare spedalizzata, a condizione che tale società sia controllata dall'intermediario finanziario già titolare del contratto di *leasing*. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti e ceduti dalla società immobiliare specializzata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2020, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

122. 018. Fragomeli, Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Anticipazione crediti certificati)

1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e 2 eliminare: « di parte corrente »;

b) al comma 1 lettera a) modificare: « entro il 31 ottobre 2014 » con: « sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza »;

c) al comma 4 aggiungere: « incrementare il Fondo di garanzia per i debiti P.A. di ulteriori 300 milioni di euro ».

122. 020. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma,

Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Norma interpretativa deducibilità contributi fondi volontari)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. *1-bis*) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

122. 021. Buratti.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

* **122. 019.** Fragomeli, Topo, Buratti.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

* **122. 024.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassinini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Sospensione detrazioni solo per lavoratori fondo di solidarietà)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota so-

spesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.

122. 016. Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota so-

spesa e per gli anni successivi, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.

122. 022. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Misure in materia di congelamento detrazioni)

1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno dei redditi finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nel periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinaria, non possano beneficiare in tuffo o in parte delle detrazioni per incapienza del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospensione spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica com-

preso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.

122. 017. Fragomeli, Topo, Buratti, Gavino Manca, Zardini.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Misure in materia di congelamento detrazioni)

1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno dei redditi finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nel periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinaria, non possano beneficiare in tutto o in parte delle detrazioni per incapienza del reddito, possono optare per una

sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospensione spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.

122. 023. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Cessione o sconto presso il sistema bancario del credito di imposta nelle Zone Economiche Speciali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, al fine di favorire la cessione o lo sconto presso il sistema bancario del credito di imposta, le imprese contribuenti situate nelle ZES istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con mo-

dificazioni della legge 3 agosto 2017, n. 123, richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, e comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

122. 026. Cabras.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Conti Correnti Fiscali)

1. Ai fini di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui all'articolo 122, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti fiscali.

2. I conti correnti fiscali sono gestiti attraverso una apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I crediti d'imposta accreditati sui conti correnti fiscali sono incorporati su schede elettroniche ricaricabili associate ai rispettivi conti correnti fiscali e sono dotate di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

4. Le schede elettroniche di cui al comma 3 sono emesse attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli *smart contract* di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

122. 027. Cabras, Giuliadori.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni)

1. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi prodotti dalle attività rimpatriate nel periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.

4. Per la determinazione dei redditi agevolabili il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.

6. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.

7. Le imprese che effettuano il rimpatrio di attività produttive di cui al presente articolo possono accedere alla procedura per la sottoscrizione degli accordi di stabilità di cui all'articolo 27-ter.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

122. 07. Madia.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Accordi di stabilità)

1. Allo scopo di garantire certezza nell'applicazione di alcuni regimi fiscali nei confronti di contribuenti che effettuano investimenti in Italia o che trasferiscono la

residenza fiscale in Italia, le categorie di contribuenti individuate al successivo comma 4 hanno accesso a una particolare procedura finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di stabilità con l'Agenzia delle entrate.

2. Nell'accordo sono individuate le disposizioni normative, in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, di cui è garantita l'applicazione nel tempo nei confronti del contribuente.

3. L'accordo di cui al comma 1 trova applicazione a partire dal periodo di imposta in cui è sottoscritto e per i successivi nove periodi di imposta, a meno che il regime previsto in alcune delle disposizioni oggetto dell'accordo riguarda un minor numero di periodi di imposta. In tal caso e con riferimento a tali disposizioni, l'accordo ha una durata corrispondente.

4. Possono accedere alla procedura per la sottoscrizione dell'accordo:

a) i soggetti che presentano l'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

b) le *start-up* innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, e le « piccole e medie imprese innovative », come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

c) i soggetti che acquistano o sviluppano beni immateriali quali le opere dell'ingegno, i brevetti industriali, i marchi d'impresa, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

d) le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle quali si applica la disciplina di cui all'articolo 24-*bis* e 24-*ter* dello stesso decreto o il regime speciale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 o il regime speciale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) le società operative da almeno tre anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) le imprese che effettuano il rimpatrio in Italia di attività produttive ai sensi dell'articolo 27-*bis*;

5. Le disposizioni normative oggetto dell'accordo di cui è garantita l'applicazione sono:

a) in relazione all'investimento effettuato dai contribuenti nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, del comma 4 del presente articolo:

« i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e la deducibilità delle spese relative all'investimento;

ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

v. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-*bis* ».

b) per i contribuenti di cui alla lettera b), del comma 4 del presente articolo:

«i. le agevolazioni fiscali previste per le *start-up* innovative e per le “piccole e medie imprese innovative”;

ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

iv. le disposizioni che disciplinano il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all’articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

v. le disposizioni che disciplinano il regime fiscale di favore per i redditi derivanti da sinergie per effetto di aggregazioni aziendali, di cui all’articolo 27-*bis*;

vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all’articolo ».

c) per i contribuenti di cui alla lettera c), del comma 4 del presente articolo:

«i. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all’articolo 1, commi da 37

a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

ii. le disposizioni che disciplinano il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all’articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

d) per i contribuenti di cui alla lettera d), del comma 4 del presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 24-*bis* e 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelli di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

e) per i contribuenti di cui alla lettera e) e f), del comma 4 del presente articolo:

«i. le disposizioni che disciplinano l’ammortamento e i valori fiscali in ingresso, ivi comprese quelle sul valore fiscale delle attività oggetto di rimpatrio, di cui all’articolo 27-*bis*;

ii. le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

iii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

iv. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

v. le disposizioni che disciplinano il credito d’imposta ricerca, sviluppo, inno-

vazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-*bis* ».

f) per i contribuenti di cui alla lettera g) del comma 4 del presente articolo:

« i. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

ii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

iii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

iv. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-*bis* ».

6. Qualora, in vigenza dell'accordo, le disposizioni normative oggetto dello stesso siano abrogate, queste continuano ad applicarsi nei confronti del contribuente fino all'ultimo periodo di imposta di durata dell'accordo. In caso di modifica delle disposizioni normative oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare le disposizioni normative vigenti al momento di sottoscrizione dell'accordo o le disposizioni normative come modificate. Analogamente se, in vigenza dell'accordo, sono introdotti regimi fiscali

che sostituiscono quelli oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare il regime fiscale vigente al momento di sottoscrizione dell'accordo ovvero il nuovo regime fiscale.

7. Nel caso in cui intervengano modifiche legislative che privino l'accordo in tutto o in parte di efficacia, nonostante quanto previsto al precedente comma 6, il contribuente ha diritto all'ottenimento di un indennizzo corrispondente alle maggiori imposte versate per effetto delle intervenute modifiche legislative in relazione alla durata residua dell'accordo. Su opzione del contribuente, l'indennizzo spetta sotto forma di credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche in relazione alla procedura per la conclusione degli accordi di stabilità in base al principio del silenzio assenso.

122. 08. Madia

Dopo l'articolo 122, aggiungere i seguenti:

Art. 122-*bis*.

(Incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni)

1. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del

medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi prodotti dalle attività rimpatriate nel periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.

4. Per la determinazione dei redditi agevolabili il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.

6. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.

7. Le imprese che effettuano il rimpatrio di attività produttive di cui al presente articolo possono accedere alla procedura per la sottoscrizione degli accordi di stabilità di cui all'articolo 27-ter.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 122-ter.

(*Accordi di stabilità*)

1. Allo scopo di garantire certezza nell'applicazione di alcuni regimi fiscali nei confronti di contribuenti che effettuano investimenti in Italia o che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, le categorie di contribuenti individuate al successivo comma 4 hanno accesso a una particolare procedura finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di stabilità con l'Agenzia delle entrate.

2. Nell'accordo sono individuate le disposizioni normative, in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, di cui è garantita l'applicazione nel tempo nei confronti del contribuente.

3. L'accordo di cui al comma 1 trova applicazione a partire dal periodo di imposta in cui è sottoscritto e per i successivi nove periodi di imposta, a meno che il regime previsto in alcune delle disposizioni oggetto dell'accordo riguarda un minor numero di periodi di imposta. In tal caso e con riferimento a tali disposizioni, l'accordo ha una durata corrispondente.

4. Possono accedere alla procedura per la sottoscrizione dell'accordo:

a) i soggetti che presentano l'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

b) le *start-up* innovative, come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, e le « piccole e medie imprese innovative », come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

c) i soggetti che acquistano o sviluppano beni immateriali quali le opere dell'ingegno, i brevetti industriali, i marchi d'impresa, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

d) le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alle quali si applica la disciplina di cui all'articolo 24-*bis* e 24-*ter* dello stesso decreto o il regime speciale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 o il regime speciale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) le società operative da almeno tre anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) le imprese che effettuano il rimpatrio in Italia di attività produttive ai sensi dell'articolo 27-*bis*;

5. Le disposizioni normative oggetto dell'accordo di cui è garantita l'applicazione sono:

a) in relazione all'investimento effettuato dai contribuenti nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 4 del presente articolo:

«i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e la deducibilità delle spese relative all'investimento;

ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, inno-

vazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

v. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-*bis* ».

b) per i contribuenti di cui alla lettera b), del comma 4 del presente articolo:

«i. le agevolazioni fiscali previste per le *start-up* innovative e per le "piccole e medie imprese innovative";

ii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

iii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

iv. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

v. le disposizioni che disciplinano il regime fiscale di favore per i redditi derivanti da sinergie per effetto di aggregazioni aziendali, di cui all'articolo 27-*bis*;

vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo ».

c) per i contribuenti di cui alla lettera c), del comma 4 del presente articolo:

«i. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di *software*

protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

ii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e *design*, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

d) per i contribuenti di cui alla lettera d), del comma 4 del presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 24-*bis* e 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

e) per i contribuenti di cui alla lettera e) e f), del comma 4 del presente articolo:

« i. le disposizioni che disciplinano l'ammortamento e i valori fiscali in ingresso, ivi comprese quelle sul valore fiscale delle attività oggetto di rimpatrio, di cui all'articolo 27-*bis*;

ii. le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

iii. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

iv. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente

tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

v. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e *design*, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

vi. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-*bis* ».

f) per i contribuenti di cui alla lettera g) del comma 4 del presente articolo:

« i. le disposizioni in tema di aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificate e attuate;

ii. le disposizioni che disciplinano il regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificate e attuate;

iii. le disposizioni che disciplinano il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e *design*, di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

iv. le disposizioni sul rimpatrio in Italia di attività produttive, di cui all'articolo 27-*bis* ».

6. Qualora, in vigenza dell'accordo, le disposizioni normative oggetto dello stesso siano abrogate, queste continuano ad applicarsi nei confronti del contribuente fino all'ultimo periodo di imposta di durata dell'accordo. In caso di modifica delle disposizioni normative oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare

ad applicare le disposizioni normative vigenti al momento di sottoscrizione dell'accordo o le disposizioni normative come modificate. Analogamente se, in vigore dell'accordo, sono introdotti regimi fiscali che sostituiscono quelli oggetto dell'accordo, il contribuente può scegliere se continuare ad applicare il regime fiscale vigente al momento di sottoscrizione dell'accordo ovvero il nuovo regime fiscale.

7. Nel caso in cui intervengano modifiche legislative che privino l'accordo in tutto o in parte di efficacia, nonostante quanto previsto al precedente comma 6, il contribuente ha diritto all'ottenimento di un indennizzo corrispondente alle maggiori imposte versate per effetto delle intervenute modifiche legislative in relazione alla durata residua dell'accordo. Su opzione del contribuente, l'indennizzo spetta sotto forma di credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche in relazione alla procedura per la conclusione degli accordi di stabilità in base al principio del silenzio assenso.

122. 09. Madia.

ART. 123.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

« 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole,

riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 ».

123. 1. Enrico Borghi.

Dopo l'articolo 123 aggiungere i seguenti:

Art. 123-bis.

(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

1. All'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/ CEE e successive modificazioni »;

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 123-ter.

(Royalty aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato ».

Art. 123-quater.

(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione

della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

123. 08. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cenni.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il

comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto ».

« 3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento ».

* 123. 03. Porchietto.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto ».

« 3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non su-

periore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento ».

* 123. 010. Buratti.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'Imposta sui valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto; ».

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto; ».

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato,

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

123. 02. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

« 127-vicies. le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

123. 01. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Riduzione aliquota IVA per attività sul demanio marittimo)

1. In considerazione della declinazione tipica dei servizi resi dalle imprese di cui all'articolo 4 del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ivi comprese quelle che esercitano attività sul demanio marittimo, connesse ai trattamenti elioterapici e finalizzate al benessere psico-fisico ed alla salute a cui sono predisposti, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 120) è aggiunto il seguente:

« 120-bis. prestazioni e servizi rese ai clienti delle imprese di cui all'articolo 4 del Codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ivi comprese quelle che esercitano attività sul demanio marittimo, connesse ai trattamenti elioterapici e finalizzate al benessere psico-fisico ed alla salute; ».

123. 04. Mura.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Riduzione aliquota IVA su cessioni di alimenti e bevande ai fini di asporto e consegna a domicilio)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121) è inserito il seguente:

« 121-bis. cessioni di alimenti e di bevande effettuate dai pubblici esercizi ai fini di asporto o consegna a domicilio ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

123. 06. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Aliquota agevolata per opere pubbliche connesse alla manutenzione del territorio)

1. Le opere di manutenzione, salvaguardia e manutenzione idrogeologica del ter-

ritorio montano, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e con finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in aree sottoposte a tutela del vincolo, idrogeologico di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono sottoposte al regime di imposta sul valore aggiunto agevolata del 10 per cento, in deroga alla normativa vigente.

123. 07. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

123. 09. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del medesimo decreto.

123. 011. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

1. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, le imprese di "intrattenimento danzante" e "spettacolo" ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

123. 05. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Ulteriori misure fiscali)

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di

spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

123. 013. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 124.

Al comma 1, dopo le parole: tomografo computerizzato, aggiungere le seguenti: camere di biocontenimento,.

* **124. 7.** Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: tomografo computerizzato, aggiungere le seguenti: camere di biocontenimento,.

* **124. 20.** Trancassini, Bignami.

Al comma 1, dopo le parole: Ffp3, aggiungere le seguenti: mascherine filtranti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;.

** **124. 9.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: Ffp3, aggiungere le seguenti: mascherine filtranti di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;.

** **124. 16.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: detergenti disinfettanti per mani con le seguenti: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; dopo le parole: mascherine chirurgiche aggiungere le seguenti: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; sostituire le parole: soluzione idroal-*

colica in litri; perossido al 3 per cento in litri; *con le seguenti*: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; *sostituire la parola*: umidificatori; *con le seguenti*: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, *con le seguenti*: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **124. 6.** Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: detergenti disinfettanti per mani *con le seguenti*: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; *dopo le parole*: mascherine chirurgiche *aggiungere le seguenti*: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; *sostituire le parole*: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; *con le seguenti*: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; *sostituire la parola*: umidificatori; *con le seguenti*: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, *con le seguenti*: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **124. 2.** Frassini, Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Gava, Bellachioma, Tomasi, Cestari.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: detergenti disinfettanti per mani *con le seguenti*: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; *dopo le parole*: mascherine chirurgiche *aggiungere le seguenti*: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; *sostituire le parole*: soluzione idroal-

colica in litri; perossido al 3 per cento in litri; *con le seguenti*: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; *sostituire la parola*: umidificatori; *con le seguenti*: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, *con le seguenti*: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **124. 17.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: detergenti disinfettanti per mani *con le seguenti*: detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici; *dopo le parole*: mascherine chirurgiche *aggiungere le seguenti*: e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche; *sostituire le parole*: soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; *con le seguenti*: soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento; *sostituire la parola*: umidificatori; *con le seguenti*: umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, *con le seguenti*: Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **124. 18.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: detergenti disinfettanti per mani *con le seguenti*: soluzione idroalcolica gelificata per mani, con percentuale minima di alcool del 70 per cento (volume/volume), in qualunque formato;

b) *sostituire le parole: dispenser a muro per disinfettanti con le seguenti: dispenser per disinfettanti;*

c) *sostituire le parole: soluzione idroalcolica in litri con le seguenti: soluzione idroalcolica con percentuale minima di alcool del 70 per cento (volume/volume), in qualunque formato;*

d) *sostituire le parole: perossido al 3 per cento in litri con le seguenti: perossido di idrogeno al 3 per cento in qualunque formato.*

124. 4. Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Lapia, Mammi, Menga.

Al comma 1, dopo le parole: detergenti disinfettanti per mani;, aggiungere le seguenti: altre preparazioni detergenti cosmetiche per il bagno.

Conseguentemente, al comma 3, le parole: 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 295,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 377 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

* **124. 1.** Moretto.

Al comma 1, dopo le parole: detergenti disinfettanti per mani;, aggiungere le seguenti: altre preparazioni detergenti cosmetiche per il bagno.

Conseguentemente, al comma 3, le parole: 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 295,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 377 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

* **124. 10.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: soluzione idroalcolica in litri;, aggiungere le*

seguenti: alcol al 96 per cento e alcol denaturato;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.

124. 14. Zardini, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca.

Al comma 1, dopo le parole: provette sterili aggiungere le seguenti: reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro;.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 332 milioni di euro per l'anno 2020 e 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

124. 15. Magi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario

tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussorie pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.

124. 22. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.

* **124. 3.** Migliore.

Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.

* **124. 19.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore

Al comma 1, dopo le parole: ospedali da campo, aggiungere le seguenti parole: interventi di sanificazione eseguiti ai sensi della normativa vigente;.

* **124. 21.** Miceli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli interventi di sanificazione di cui al presente comma s'intendono eseguiti ai sensi della normativa vigente.

124. 23. Faro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al testo delle Norme di buona preparazione, contenuto nella XII edizione della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto del Ministro della salute del 3 dicembre 2008, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali. La zona destinata alla preparazione deve essere separata o deve avere la possibilità di essere isolata mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca l'attraversamento; in ogni caso, durante l'attività di preparazione dei medicinali l'accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto a quel preciso compito. ». È inserito il seguente periodo: « È facoltà della farmacia ampliare il proprio laboratorio in altro edificio, anche non confinante con la farmacia, purché all'interno della pianta organica della sede farmaceutica. »;

b) il periodo: « Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione (comprese, capsule, fiale o altre preparazioni sterili, ecc.) deve fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per eseguire la specifica preparazione richiesta. » è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione magistrale può richiederne la preparazione ad altra farmacia attrezzata. Detta farmacia dovrà indicare in etichetta anche il nome e indirizzo della farmacia che dispenserà la preparazione. »;

c) dopo le parole: « Preparato officinale o formula officinale: il medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea dell'U.E. e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia. » sono aggiunte le seguenti: « o ad altre farmacie ».

124. 5. Ianaro, Nesci, Sportiello, Nappi, Sapia, Mammì, Lapia, Menga.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai relativi dazi doganali per le operazioni di importazione dei medesimi beni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

124. 24. Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

b) *al comma 3, dopo le parole:* dell'articolo 265 *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

* **124. 12.** Benamati, Carnevali.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

b) *al comma 3, dopo le parole:* dell'articolo 265 *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

* **124. 8.** Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

b) *al comma 3, dopo le parole:* dell'articolo 265 *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

* **124. 11.** Pastorino.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Scorporo IVA)

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6-*bis* è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

124. 016. Legnaioli, Frassini.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli « sciroppi di qualsiasi natura », non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

124. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(IVA sugli intrattenimenti)

1. All'allegato B del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-bis: « Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio ». Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

124. 017. Legnaioli, Frassini.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

124. 015. Legnaioli, Frassini.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: « le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono » inserire le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2021 ».

2. Ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale

non si applica la riduzione delle spese fiscali.

124. 012. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

124. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Operazioni agricole esenti ai fini IVA)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20 è aggiunto il seguente:

« 20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ».

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, le parole: 800 milioni e 90 milioni

sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 780 milioni e 70 milioni.

124. 03. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D’Attis, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

« 121-bis) prodotti per l’infanzia ivi inclusi l’abbigliamento, le calzature e gli accessori; ».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

124. 07. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(IVA beni necessari per l’infanzia)

1. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

« 114-bis. Prodotti dell’infanzia. ».

124. 014. Marco Di Maio.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Contributo per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)

1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell’anno precedente per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. All’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « a scopo di » inserire le seguenti: « incentivazione della ricerca scientifica nel campo biomedico, ».

124. 04. Magi, Fusacchia.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)

1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari ai 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

124. 05. Magi.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.

124. 01. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremonago, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

124. 011. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, D'Ettore.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Riduzione imposta sul capital gain)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 per cento ».

124. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Cessioni all'esportazione)

1. In deroga all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unicamente per l'anno 2021, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, il *plafond* è maturato in riferimento alle esportazioni effettuate nel 2019 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. L'efficacia della misura prevista al comma precedente è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

124. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di limite di deduzione)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

124. 018. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera *f*) dell'allegata tabella B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima au-

torizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

124. 019. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché

motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂).

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

124. 020. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Maggiore detrazione dell'imposta sull'acquisto o l'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi se utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione)

1. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:

« 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

124. 08. Donina, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, la parola: « 2020 » ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: « 2021 »;

b) al comma 5, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

124. 013. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(Cessioni all'esportazione)

1. In deroga all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unicamente per l'anno 2021, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, il plafond è maturato in riferimento alle esportazioni

effettuate nel 2019 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

2. L'efficacia della misura prevista al comma precedente è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

124. 022. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

ART. 125.

Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 120;*

b) *all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

« 1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

2. *Sopprimere la lettera d) ».*

* **125. 24.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la

diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vasclette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di

sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 120;*

b) *all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

« 1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

2. Sopprimere la lettera d) ».

* **125. 35.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vascette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella di-

chiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 120;*

b) *all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

« 1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

2. Sopprimere la lettera d) ».

* **125. 2.** Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Comaroli, Bellachioma, Tomasi, Garavaglia, Cestari.

Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti,

visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vascette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla forma-

zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 120;*

b) *all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

« 1. Sostituire la lettera *c)* con la seguente:

“*c)* credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

2. *Sopprimere la lettera d)* ».

* **125. 11.** Moretto.

Al comma 1, dopo le parole: arti e professioni, inserire le parole: ai condomini,.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

125. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: arti e professioni, inserire le parole: ai condomini,.

125. 13. D'Ettore, Prestigiacomio, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.

* **125. 22.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.

* **125. 32.** Martina, Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro.

Al comma 4, dopo le parole: terzo settore aggiungere le seguenti: le imprese agricole sociali, le fattorie sociali e.

* **125. 9.** Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciuti aggiungere le seguenti: nonché alle strutture extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

125. 17. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati.

Al comma 1, dopo le parole: in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aggiungere le seguenti: nonché dei soggetti privi di partita IVA e non iscritti alle forme previdenziali obbligatorie o alla gestione separata, i quali gestiscono, a qualsiasi titolo, strutture turistico-ricettive così come classificate dalla legislazione regionale e provinciale vigente,.

125. 7. Nobili.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 con le seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;*

b) *sostituire le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario con le seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;*

c) *sostituire le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro con le seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.*

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto.

* **125. 3.** Migliore.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

b) *le parole:* fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario *sono sostituite dalle seguenti:* fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

c) *le parole:* nel limite complessivo di 200 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto ».

* **125. 19.** Faro.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

b) *le parole:* fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario *sono sostituite dalle seguenti:* fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

c) *le parole:* nel limite complessivo di 200 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto ».

* **125. 23.** Miceli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

b) *le parole:* fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario *sono sostituite dalle seguenti:* fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

c) *le parole:* nel limite complessivo di 200 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto ».

* **125. 25.** Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* pari al 60 per cento *con le seguenti:* pari al 100 per cento;

b) *al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

« f) l'acquisto degli strumenti per il conteggio delle persone ».

125. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, le parole:* 60 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 75 per cento;

b) *al secondo periodo, le parole:* 200 milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* 300 milioni.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, le parole:* 200 milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* 300 milioni;

b) *al comma 6, le parole:* 150 milioni, *sono sostituite dalle seguenti:* 250 milioni;

c) all'articolo 265, al comma 5, le parole: 800 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni.

125. 20. D'Ambrosio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 60 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento;

b) le parole: 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;

c) al comma 6, le parole: 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni;

d) le parole: 150 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.

125. 14. D'Ambrosio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: 60 per cento sono sostituite dalle seguenti: 100 per cento, le parole: 60.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 100.000 euro e le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 340 milioni di euro;

b) al comma 6, le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 340 milioni di euro, le parole: 150 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni di euro.

125. 33. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 60 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento e le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro con le seguenti: fino ad un massimo di 160.000 euro.

125. 37. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.

125. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 80 per cento.

125. 27. Bond, Baldini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: ovvero per l'acquisto di servizi, software o piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee;

b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

« e-bis. l'acquisto di servizi, software o piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

125. 30. Porchietto.

Al comma 1 sopprimere le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5. Quanto a 1.800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui ri-

sparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

125. 26. Tartaglione, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

125. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole per l'anno 2020, aggiungere le seguenti: Il credito di imposta di cui al presente articolo è cumulabile con tutti gli altri crediti di imposta riconosciuti ai medesimi soggetti.

125. 12. Mor.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sanificazione con la seguente: la pulizia e la disinfezione.

* **125. 1.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sanificazione con la seguente: la pulizia e la disinfezione.

* **125. 36.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

125. 15. Saitta.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita con la seguente:

«c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e per la sterilizzazione di attrezzature; »;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) lo smaltimento dei rifiuti speciali durante l'emergenza; ».

125. 21. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'acquisto di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

125. 16. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le spese sostenute per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi.

125. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'acquisto di tamponi e test sierologici.

125. 39. Frate, Vizzini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle organizzazioni del Terzo Settore come definite dall'articolo 61, comma 2, lettera *t)* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione del ruolo di utilità sociale svolto dalle stesse, si riconosce un credito di imposta rapportato alla base imponibile sociale del personale assunto a tempo indeterminato in riduzione dei costi di contribuzione a carico datoriale o dei tributi IRES o IRAP, con opzione di scelta in capo alle organizzazioni interessate.

125. 18. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

* **125. 6.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

* **125. 28.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

* **125. 38.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di sostenimento della spesa *aggiungere le seguenti:* o nei cinque periodi di imposta successivi *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.

125. 34. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche non titolari di partita che rendono locazioni turistiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma sostenuta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nonché per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

125. 29. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Credito d'imposta per spese di adeguamento degli ambienti domestici)

1. Al fine di sostenere l'adozione di investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti domestici in dipendenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, per un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ad acquisto di mobili e complementi di arredo necessari per la realizzazione di spazi domestici adeguati per far fronte alle esigenze della didattica a distanza dei familiari conviventi ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma di lavoro agile come definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, (*bonus mobili*), comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50.342.528 per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **125. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Credito d'imposta per spese di adeguamento degli ambienti domestici)

1. Al fine di sostenere l'adozione di investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti domestici in dipendenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, per un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ad acquisto di mobili e complementi di arredo necessari per la realizzazione di spazi domestici adeguati per far fronte alle esigenze della didattica a distanza dei familiari conviventi ovvero per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forma di lavoro agile come definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, (*bonus mobili*), comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50.342.528 per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **125. 013.** Ruffino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Estensione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 9, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 in materia di imposta sui canoni di locazione)

1. Per il quinquennio 2020/2025 la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 si applica anche ai contratti di locazione ovunque stipulati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

125. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo

di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di *marketing* e di organizzazione di eventi;

b) alle ricerche di mercato;

c) ai servizi finanziari;

d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumularle con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo

125. 03. Squeri.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

2. Al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: « a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro » sono soppresse.

125. 04. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, all'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, comma 2, eliminare le parole: « a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro ».

125. 010. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, alle imprese del settore turistico ricettivo spetta un credito di imposta di importo pari alle commissioni addebitate in relazione alle transazioni oltre 999 euro effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del

reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

125. 08. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

1. Al fine di incentivare il ricorso ai pagamenti elettronici, per ridurre i rischi di contagio connessi all'utilizzo del danaro contante, all'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 2, sostituire: « 400.000 » con: « 1.500.000 ».

125. 09. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

1. Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, i dati di cui al medesimo comma riferiti all'anno precedente ai fini dell'aggiornamento della DSU possono essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

125. 011. Manzo.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Credito d'imposta sul lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81)

1. Per le spese, sostenute nell'anno 2020, relative all'acquisto o adeguamento degli strumenti mediante i quali attuare le procedure di lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017 n. 81 quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, nonché per le spese relative alla formazione del personale dipendente e di consulenza in tale ambito, è concesso un contributo pari al 50 per cento delle predette spese effettivamente sostenute per un massimo di euro 200 mila.

2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui si riceve nel Sistema d'interscambio la fattura relativa all'acquisto o adeguamento degli strumenti mediante i quali attuare le suddette procedure di lavoro agile, nonché le fatture relative alle spese per la formazione del personale dipendente o per consulenza in materia di lavoro agile.

Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

125. 05. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la

diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore dell'intrattenimento e di pubblico spettacolo, spetta un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di servizi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

2. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) corsi di formazione per il personale finalizzati a istruire lo stesso sulle modalità di prevenzione sanitaria;

b) visite mediche relative alla diagnosi dei sintomi ricollegabili al COVID-19.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

125. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemio-

logica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

125. 07. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-*bis*.

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 43 comma 1 del Cura Italia è di garantire la sicurezza del personale operante in ambito socio-sanitario, si trasferiscono ad Invitalia, entro 10 giorni dal giorno della conversione in legge di questo decreto, l'importo di 300 milioni di euro da erogare, mediante apposito bando, alle imprese del comparto socio-sanitario per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 43

comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

125. 012. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-*bis*.

(Equo canone libero di solidarietà)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

2. Sino al 31 dicembre 2022 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in ciascuno degli anni 2021 e 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

125. 015. Grimaldi.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-*bis*.

(Credito di imposta per la vendita di birra alla spina)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e di fornire supporto economico in

particolare agli esercenti attività di ristorazione e bar, particolarmente colpiti dalla crisi, è riconosciuto un credito di imposta nella misura di 0,33 euro/litro su volumi di birra in fusto acquistata nei mesi da luglio a dicembre 2020 e di 0,10 euro/litro su volumi di birra in fusto acquistata nel corso del 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro per il 2020 e 16 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

125. 017. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Potenziamento dei Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « 50 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

125. 018. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Credito di imposta per la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole)

1. Al fine di un complessivo efficientamento energetico ed una maggiore sostenibilità ambientale delle attività, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari

al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per le imprese agricole che effettuino la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole.

Conseguentemente, all'articolo 122, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) credito di imposta per la sostituzione di coperture in amianto di cui all'articolo 125-bis ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

125. 019. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)

1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

« c-quater). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

125. 020. Garavaglia, Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«1-*quinquies*): i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

125. 023. Gusmeroli, Garavaglia, Locatelli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Pa-

ternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agile avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

125. 021. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPIPando ImpresaSicura – Invitalia)

1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese risultate idonee ma non rientranti nella lista dei beneficiari del rimborso per

l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura delle 100 per cento dell'ammontare del spese sostenute relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l'acquisto dei predetti dispositivi di protezione individuale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva affini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 70 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

125. 022. Garavaglia, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

ART. 126.

Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:

1. Per i contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel bimestre da marzo a aprile 2020 rispetto allo stesso bimestre del precedente periodo di imposta, i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'ar-

ticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sui fondi europei e le disponibilità finanziarie attivate dal Mecanismo europeo di stabilità (MES).

126. 17. Occhiuto, Giacomoni, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Mazzetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati in misura del 50 per cento dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al versamento dei contributi per i lavoratori stagionali ed al rimborso di quanto già versato.

126. 28. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.

* **126. 2.** Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassinini, Cestari, Tomasi, Gava.

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, con le seguenti: ventiquattro rate mensili.

* **126. 8.** Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri, Calabria.

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, *con le seguenti:* ventiquattro rate mensili.

* **126. 19.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate mensili, *con le seguenti:* ventiquattro rate mensili.

* **126. 26.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 *con le seguenti:* 1° gennaio 2021 *e le parole:* quattro rate mensili *con le seguenti:* ventiquattro rate mensili.

** **126. 6.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 *con le seguenti:* 1° gennaio 2021 *e le parole:* quattro rate mensili *con le seguenti:* ventiquattro rate mensili.

** **126. 13.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 *con le seguenti:* 1° gennaio 2021.

Conseguentemente sostituire le parole: quattro rate mensili *con le seguenti:* ventiquattro rate mensili.

** **126. 20.** Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate *con le seguenti:* dodici rate.

Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 4.500 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante le mag-

giori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

3-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

126. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani.

Ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrono, sostituire le parole: quattro rate *con le seguenti:* dodici rate.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

126. 5. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate *con le seguenti:* dodici rate.

126. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 16 settembre 2020 *con le seguenti:* 1° gennaio 2021.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole quattro rate mensili con le seguenti: dodici rate mensili.

126. 9. Buompane, Caso, Maraia.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, ovunque ricorrano, le parole: entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021;*

b) *al terzo comma, ovunque ricorrano, le parole: entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021.*

126.16. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2021;*

b) *sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque;*

c) *sostituire le parole: con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.*

126. 14. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16*

settembre 2020 con le seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2021;

c) *al comma 3, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2021 e le parole: fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di dodici rate mensili di pari importo a, decorrere dal 31 gennaio 2021.*

126. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le parole: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.*

126. 27. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

126. 18. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barrelli.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « inferiore all'ottanta per cento » sono sostituite con le seguenti: « inferiore al cinquanta per cento ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 285, comma 5, è ridotto di 200 milioni di euro nell'anno 2020.

126. 7. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate men-

sili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto. ».

126. 12. Verini, Bazoli, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2-bis. Per tutte le imprese che non hanno effettuato alcuna attività nel periodo compreso dal mese di marzo 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge individuate sulla base del codice Ateco, i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 16 ottobre 2020. Per chi effettua il versamento in un'unica soluzione i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sono effettuati entro il 16 novembre 2020. Il versamento può essere effettuato anche fino ad un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

126. 23. Benedetti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.

2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Colvolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, in favore delle imprese che hanno alla data del 30 settembre 2020 un calo del fatturato dei due terzi, con il versamento dell'unica rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

126. 4. Manzo, Faro.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i debiti tributari e per contributi previdenziali cosiddetto assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 a carico delle imprese e dei datori di lavoro agricoli possono essere estinti, senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive in un numero massimo di 40 rate trimestrali consecutive, a partire dal mese di ottobre 2020.

3-ter. All'onere di cui al comma *3-bis* si provvede mediante incremento, a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine, all'articolo *39-terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».

126. 11. Caon, Sandra Savino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593 del Ministro dello sviluppo economico.

126. 15. Casino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono sospesi tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari derivanti dall'attività di raccolta delle scommesse, effettuata anche in modalità a distanza, a decorrere dal mese di giugno e fino al termine del secondo mese successivo al riavvio delle attività di raccolta. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 715.

126. 21. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

126. 22. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui

all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

126. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: « 16 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre ».

126. 02. Benedetti.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sospensione di versamenti tributari)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) le parole: « di cui agli articoli 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché relativi alle imposte dirette e indirette; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) alle entrate di competenza degli enti locali. »;

b) al comma 3:

1) nella lettera *a*) le parole: « di cui agli articoli 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) alle entrate di competenza degli enti locali. ».

* **126. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-*bis*.

(Sospensione di versamenti tributari)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*) le parole: « di cui agli articoli 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché relativi alle imposte dirette e indirette; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) alle entrate di competenza degli enti locali. »;

b) al comma 3:

1) nella lettera *a*) le parole: « di cui agli articoli 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) alle entrate di competenza degli enti locali. ».

* **126. 09.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-*bis*.

(Sospensione di versamenti tributari)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*) le parole: « di cui agli articoli 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché relativi alle imposte dirette e indirette; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) alle entrate di competenza degli enti locali. »;

b) al comma 3:

1) nella lettera *a*) le parole: « di cui agli articoli 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) alle entrate di competenza degli enti locali. ».

* **126. 020.** Ruggieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Modifiche all'articolo 18 decreto-legge n. 23 del 2020)

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 18-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

2. All'articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "700.000 euro" sono sostituite dalle parole "euro 1.000.000".

Art. 18-ter.

(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al pe-

riodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 18-quater.

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato".

Art. 18-quinquies.

(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito

dal seguente “Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera *b*), e 23, all’articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all’articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2) e lettera *e*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

Art. 18-*sexies*.

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

1. All’articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d’imposta in corso alla data dell’8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1”.

Art. 18-*septies*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell’emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell’attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all’8 marzo 2020 non si

applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all’articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Il periodo di imposta in corso all’8 marzo 2020 può essere considerato un “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-*bis*, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12. ».

126. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-*bis*.

(Estensione della sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. All’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera *a*), le parole « 23 e 2411 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-*bis* »;

2. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis* sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria »;

3. al comma 3, alla lettera *a*) le parole « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-*bis* »;

4. Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « da 1 a 4-*bis* »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-*bis* sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. ».

5. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020. ».

126. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-*bis*.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea; che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno su-

bito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: *a*) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; *b*) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

*** 126. 06.** Zanettin.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-*bis*.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto ef-

fettuati con autobus ovvero negli autoser-
vizi pubblici non di linea; che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ri-
cavi o compensi non superiori a 50 milioni
di euro nel periodo di imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che hanno su-
bito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi, rispettivamente, di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente pe-
riodo d'imposta, di almeno il 33 per cento
nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta, non-
ché di almeno il 40 per cento nei mesi di
maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi
mesi del precedente periodo d'imposta, sono
sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini
dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli
23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
alle trattenute relative all'addizionale re-
gionale e comunale, che i predetti soggetti
operano in qualità di sostituti d'imposta; *b)*
all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i
termini dei versamenti dei contributi pre-
videnziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi
1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 marzo 2021 o mediante rateiz-
zazione, fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.

4. Per quanto non espressamente pre-
visto nel presente articolo e in quanto com-
patibile, si fa riferimento alla disciplina
recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23.

* **126. 014.** Trancassini, Lucaselli, Ram-
pelli.

*Dopo l'articolo 126, aggiungere il se-
guente:*

Art. 126-bis.

*(Proroga sospensione di versamenti tributari
e contributivi a beneficio delle imprese del
trasporto persone e ripresa della riscossione
dei versamenti sospesi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'im-
presa operanti nei servizi di trasporto ef-
fettuati con autobus ovvero negli autoser-
vizi pubblici non di linea; che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ri-
cavi o compensi non superiori a 50 milioni
di euro nel periodo di imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che hanno su-
bito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi, rispettivamente, di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente pe-
riodo d'imposta, di almeno il 33 per cento
nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta, non-
ché di almeno il 40 per cento nei mesi di
maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi
mesi del precedente periodo d'imposta, sono
sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini
dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli
23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
alle trattenute relative all'addizionale re-
gionale e comunale, che i predetti soggetti
operano in qualità di sostituti d'imposta; *b)*
all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i
termini dei versamenti dei contributi pre-
videnziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi
1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 marzo 2021 o mediante rateiz-
zazione, fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.

4. Per quanto non espressamente pre-
visto nel presente articolo e in quanto com-
patibile, si fa riferimento alla disciplina

recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

* **126. 021.** Luciano Cantone, Grippa.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 40 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 40 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione

entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

126. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

126. 023. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morrelli, Tombolato, Zordan.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Bergamo, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di giugno, luglio e agosto, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative al-

l'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

126. 08. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Rottamazione-quater delle cartelle)

1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da COVID-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

b) nel numero massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1. sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendolo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente

mente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 30 novembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che noli si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea

situazione di obiettiva difficoltà si intende l'aver sofferto nell'ultimo periodo d'imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione ne-

goziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2020 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2020, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera *c)*; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera *b)*.

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 novembre 2020, in

unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.

24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera *b)*, numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

126. 010. Ungaro.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 set-

tembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: « 16 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre ».

126. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Disposizioni in materia di tributi comunali)

1. I debiti di natura tributaria di competenze degli enti locali, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, ovvero in riscossione diretta da parte degli enti locali, sia nella fase accertativa che nella riscossione coattiva, relativi a qualunque tipologia di entrata tributaria, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica mediante il versamento di una somma determinata con apposito regolamento comunale deliberato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio, determina le modalità e i termini per usufruire della definizione agevolata, con particolare riferimento:

a) alla data entro cui presentare domanda di definizione agevolata;

b) alla indicazione della scadenza della rata unica o delle ulteriori rate in caso di dilazione;

c) ai criteri di determinazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica;

d) all'importo delle somme ridotte, oltre al totale delle sanzioni e degli interessi maturati, calcolate proporzionalmente ai criteri di cui alla lettera *c)*.

3. Il regolamento di cui ai commi 1 e 2 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e non potrà comunque prevedere una scadenza di pagamento delle rate anteriore al periodo di sospensione delle attività di riscossione e accertativa di cui all'articolo 67 del presente decreto-legge.

4. Per i debiti affidati all'Agente della riscossione, la definizione agevolata, in ogni caso preventivamente approvata con regolamento comunale, seguirà le medesime disposizioni fissate dall'articolo 1 commi 184 e seguenti della legge n. 145 del 2018, ove compatibili con la tipologia di entrate.

126. 012. Rampelli.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7

dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.

126. 013. Meloni, Lollobrigida, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

126. 015. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

* **126. 016.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano

ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

* **126. 017.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

* **126. 028.** Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità)

1. Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID-19, per i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai

pagamenti disposti fino al 31 dicembre 2020.

126. 018. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

1. Per le imprese turistico-ricettive, le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator*, i parchi tematici permanenti, le discoteche, le sale da ballo e di intrattenimento e i locali notturni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'arti-

colo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

126. 019. Sut, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese degli autoservizi pubblici non di linea e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti negli autoservizi pubblici non di linea, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

126. 022. Maccanti, Rixi, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: « I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

126. 024. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Contributi previdenziali e ritenute sui redditi da lavoro dipendente)

1. Non sono dovuti gli eventuali contributi previdenziali previsti per l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo e non sono effettuate le ritenute sui lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2020, per le imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, di cui agli allegati 1 e 2.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere

alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Conseguentemente:

All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 13, le parole: 96 per cento sono sostituite con le seguenti: 86 per cento;*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

« 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare. ».

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 731, le parole: nell'8,60 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 13 per cento;*

2) *al comma 732, dopo le parole: all'83 per cento aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.*

126. 025. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Sconto ed estinzione dei versamenti tributari e contributivi)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: « sono sospesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria »;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: « La sospensione dei versamenti, » con le seguenti: « La cancellazione dei versamenti, »;*

c) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

« 7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi del commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione. »;

d) *il comma 8 è soppresso.*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Estinzione dei versamenti tributari e contributivi.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126. 026. Guidesi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando al-

l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quella, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

126. 027. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 set-

tembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: « 16 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

126. 029. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'ali-

quota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse desti-

nate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

126. 030. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavadoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Regime agevolato studi professionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che

nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

126. 031. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-

sini, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126. 032. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavadoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarrantino.

ART. 127.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sostituire le parole: 61 e 62 con le seguenti: 60, 61 e 62;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 giugno 2020.

127. 4. Ruggiero.

Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

01) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «*u*) servizi degli istituti di bellezza, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e *piercing*; *v*) attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie; *z*) servizi di pompe funebri e attività connesse; *aa*) attività di sgombero di cantine, solai e garage; *bb*) agenzie matrimoniali e d'incontro; *cc*) servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari; *dd*) altre attività di servizi per la persona n.c.a. ».

127. 5. Cubeddu.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 61:

1) al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: «*dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020* » sono sostituite dalle seguenti: «*dal 2 marzo 2020 al 31 dicembre 2020* » e alla lettera c) le parole: «*in scadenza nel mese di marzo 2020* » sono sostituite dalle seguenti: «*in scadenza dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020* ».

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venticinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 gennaio 2021.

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

127. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1° gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Conseguentemente, al numero 2, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2020 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e le parole: con le modalità e nei termini previsti dal comma 4 con le seguenti: a far data dal 1° gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.

127. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1 lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.

Conseguentemente:

2) *al punto 2) sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e le parole: quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 con le seguenti: dodici rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021.*

127. 29. Rachele Silvestri, De Toma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.*

* **127. 1.** Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.*

* **127. 9.** Novelli, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.*

* **127. 18.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1) primo periodo, sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.*

* **127. 27.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;*

b) *al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.*

127. 15. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barrelli.

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate, con le seguenti: dodici rate.

127. 26. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis). All'articolo 62 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i soggetti residenti nel territorio italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, sono sospesi i versamenti del saldo e della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quello relativo all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono il 30 giugno 2020. »;

b) alla lettera b) sostituire le parole: « ai sensi dei commi 2 e 3 » con le seguenti: « 2, 3 e 3-bis ».

127. 16. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti*

2-bis) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « , sale da gioco e biliardi; » sono inserite le seguenti: « soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo; »;

2-ter) dopo il comma 51 è inserito il seguente:

« 51-bis. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato ».

127. 21. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis. Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini pre-

visti dal comma 5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato ».

127. 22. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 *con le seguenti:* entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 62, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire le parole: « entro il 30 giugno 2020 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

127. 25. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei versamenti contributivi attiene l'intero debito, comprensivo tanto della quota a carico del lavoratore che di quella del datore di lavoro, maturate ed operate sino al 31 maggio 2020.

127. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. All'articolo 78, il comma 2-*quinqüesdecies* è sostituito dal seguente:

« 2-*quinqüesdecies.* I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dal 2 marzo 2020 e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e

il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Al relativo onere valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.

127. 11. Caon, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 78 il comma 2-*quinqüesdecies* è sostituito dal seguente:

« 2-*quinqüesdecies.* I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dal 2 marzo 2020 e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato ».

127. 20. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 69, comma 2, le parole: « per tutto il periodo di sospensione

dell'attività » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 787 conseguentemente alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: e 62 con le parole: , 62 e 69.

127. 19. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

* **127. 2.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

* **127. 10.** Faro, Manzo, Grimaldi, Iorio.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

* **127. 17.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Pri- sco.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

* **127. 23.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2 comma 26 legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla gestione di cui all'articolo 2 comma 26 legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Dure provvisorio ex articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.

127. 3. Durigon, Murelli, Bordonali, Cafaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: quattro rate, con le seguenti: dodici rate.

Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 2.200 milioni per

l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.

1-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

1-quater. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.200 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

127. 6. Mandelli, Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Al comma 1, lettera a), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

5-bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Gli atti deliberativi sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

5-ter. All'articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

127. 7. Giuliadori.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

127. 8. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

127. 12. Barelli, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:

Art. 127-bis.

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dall'età ».

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

127. 01. Prestigiacomò, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Contribuenti)

1. Per i contribuenti in regola con le scadenze fiscali e previdenziali che non usufruiscono della dilazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e della presente norma è riconosciuto un credito di imposta del 10 per cento sui versamenti fiscali e previdenziali effettuati nell'anno 2020.

127. 02. Rachele Silvestri, De Toma

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1:

1) alla lettera a) le parole: « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-bis »; dopo le parole: « 29 settembre 1973, n. 600, » sono aggiunte le seguenti: « e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette, »; le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 2020 »;

2) alla lettera e), le parole: « nel mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020 »;

3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020. ».

b) all'articolo 62, comma 2:

1) nella alinea, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 2020 »;

2) alla lettera a) le parole: « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-bis »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette; »;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« e-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali. ».

* **127. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Sospensione di versamenti tributari)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1:

1) alla lettera a) le parole: « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-bis »; dopo le parole: « 29 settembre 1973, n. 600, » sono aggiunte le seguenti: « e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette, »; le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 2020 »;

2) alla lettera e), le parole: « nel mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020 »;

3) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020. ».

b) all'articolo 62, comma 2:

1) nella alinea, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 2020 »;

2) alla lettera *a*) le parole: « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-*bis* »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette; »;

3) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) relativi alle entrate di competenza degli enti locali. ».

* **127. 09.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-*bis*.

(Sospensione di versamenti tributari)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1:

1) alla lettera *a*) le parole: « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-*bis* »; dopo le parole: « 29 settembre 1973, n. 600, » sono aggiunte le seguenti: « e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette, »; le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 2020 »;

2) alla lettera *e*), le parole: « nel mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020 »;

3) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020. ».

b) all'articolo 62, comma 2:

1) nella alinea, le parole: « 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 2020 »;

2) alla lettera *a*) le parole: « 23 e 24 » sono sostituite dalle seguenti: « 23, 24, 25 e 25-*bis* »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, relativi alle imposte dirette e indirette; »;

3) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) relativi alle entrate di competenza degli enti locali. ».

* **127. 019.** Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-*bis*.

(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « entro il 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 ».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

**** 127. 04.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « entro il 31 gennaio

2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 ».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

**** 127. 010.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga termini per i comuni dell'isola di Ischia)

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 » e le parole: « entro il 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 ».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono

sostituite dalle seguenti: « fino al 30 ghigno 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

**** 127. 022.** Topo.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Estensione ai soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e del relativo indotto della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

« *t-bis*) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto ».

127. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dall'età ».

2. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni », con le seguenti: « 1° settembre 2020 » sono sostituite dalle pa-

role: « 1° gennaio 2021 ». A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.

127. 06. Zardini, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 102, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole: « ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dall'età. »;

b) al comma 101, dopo le parole: « fatto salvo quanto previsto dal comma 103 » sono inserite le seguenti: « , nonché con riferimento ai soggetti disoccupati da almeno 5 anni ».

127. 07. Gribaudo, Mura, Carla Cantone, Lepri, Serracchiani, Viscomi.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

1. Per le imprese che alla data del 9 marzo 2020 abbiano emesso titoli di credito – cambiali, assegni, vaglia cambiari, ed ogni altro titolo – con scadenza ricadente o decorrente nel periodo dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2020, sono sospesi:

a) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

b) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo

9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

c) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

2. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° maggio 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386. La presente disposizione non determina ulteriori o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

127. 08. Topo.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga delle procedure di sfratto)

1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, » le seguenti: « 1° settembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2021 ».

2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.

* **127. 011.** Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga delle procedure di sfratto)

1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella

legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, » le seguenti: « 1° settembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2021 ».

2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° gennaio 2021 sono sospesi i provvedimenti di escussione delle garanzie legate ai contratti di locazione.

* **127. 012.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:

Art. 127-bis.

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dall'età ».

** **127. 013.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:

Art. 127-bis.

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno

di età » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dall'età ».

**** 127. 014.** Rizzetto, Zucconi, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Definizione agevolata dei mancati versamenti contributivi)

1. Al fine di definire le posizioni contributive nei confronti delle rispettive casse di previdenza, i soggetti tenuti al versamento possono estinguere i mancati pagamenti dovuti sino al 31 dicembre 2018 in favore di enti, casse professionali o gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ancorché non ancora accertati e affidati agli agenti della riscossione, versando integralmente le somme dovute senza corrispondere sanzioni, interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, in numero massimo di sei rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

127. 015. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) le parole: « a 6 anni » sono sostituite con le seguenti: « a 12 anni » e le parole: « a 24 mesi » sono sostituite con le seguenti: « a 36 mesi »;

b) al comma 2, lettera b) le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2019 » e le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2019 »;

c) al comma 6, alla lettera a) è premezza la seguente:

« 0a) per i finanziamenti fino a 200.000 euro, all'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A., è richiesta esclusivamente:

1) la domanda di finanziamento e l'autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

2) l'autocertificazione attestante che i soggetti titolari dell'esercizio e della gestione dell'attività d'impresa, nonché lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, non siano stati condannati o non siano indagati per i reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 326-bis, 416, 416-bis, 513,629,644, 648-bis, 648-ter, 648-ter1 del codice penale; ».

127. 016. Corda, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Sospensione del versamento della prima dell'IMU)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o com-

pensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.

127. 017. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga dei termini di versamento in scadenza nel mese di giugno 2020)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono al 30 giugno

2020, sono effettuati in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

127. 018. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

1. I soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non operano la ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 27 del citato decreto, e successive modificazioni, sui compensi derivanti dalle attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti, di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

127. 020. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020

e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *b*), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2) e lettera *e*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato ».

127. 021. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-*bis*.

(Riduzione costo del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dall'età ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 3.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

127. 023. Piastra, Murelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Claudio Borghi.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente

Art. 127-*bis*.

(Moratoria sui versamenti fiscali)

1. Per le imprese con un volume di ricavi non superiori a 100.000 euro che abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 50 per cento, non è dovuta alcuna imposta per l'anno d'imposta 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 13, le parole:* « 96 per cento » *sono sostituite con le seguenti:* « 90 per cento ».

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

« 13-*bis*. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deduci-

bili nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 731, le parole: « nell'8,60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel 13 per cento ».*

b) *al comma 732, dopo le parole: « all'83 per cento » aggiungere le seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».*

127. 024. Ruggiero.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga dei termini di versamento per IRPEF e IRES)

1. Ai fini IRPEF e IRES sono sospesi i termini per il versamento del saldo per l'anno 2019 e dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per tutti i soggetti passivi obbligati al versamento entro il 30 giugno.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

3. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

127. 025. Ruggiero, Faro.

Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: « sono prorogati al 20 marzo 2020 » con le seguenti: « sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

127. 026. Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alea le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite da: "30 giugno 2020"; b) al comma 1, lettera a), le parole: "24 e 29" sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter" »;

b) al comma 4, le parole: « entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili

di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 »;

c) il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

127. 027. Vanessa Cattoi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Donina, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 128.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio successivo, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

128. 01. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti perce-

piti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione. ».

128. 02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

128. 03. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre

2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.

128. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 128, è aggiunto il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)

1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « non oltre il quarto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre l'ottavo ».

128. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)

1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 » sono soppresse.

128. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

128. 06. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

ART. 129.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Incentivi agli utenti di reti di teleriscaldamento a biomassa nei comuni montani)

1. Alla tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente: « 1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa; ».

2. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la voce: « legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12. ».

129. 01. Plangger

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni già metanizzati o da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F) prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti. ».

129. 02. Plangger.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)

1. Al fine di valorizzare l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, i giudizi promossi da consorzi, società consortili e cooperative pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente disposizione relativi all'applicazione dell'articolo 52, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere definiti su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2020, senza interessi, indennità di mora o sanzioni, a condizione che risulti corrisposto dai soggetti indicati il 15 per cento della maggiore imposta. Al medesimo fine, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo

la parola: « 504 », sono aggiunte le seguenti: « si intende nel senso che » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a *trader* per essere riacquisita e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ».

129. 03. Plangger.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d'Italia)

1. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'Allegato I al testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni, in materia di riduzione di costo del gasolio, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per sei anni.

129. 05. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

129. 08. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinnelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.»

* **129. 07.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.»

* **129. 010.** Gadda, Scoma, Moretto.

ART. 130.

Dopo la lettera b) del comma 1, aggiungere la seguente:

b-bis) Per gli esercenti depositi ad uso agricolo di capacità non superiore a 25 metri cubi e per apparecchi di distribuzione automatica di carburanti ad uso agricolo collegati a serbatoi di capacità non superiore a 10 metri cubi che contengono carburante denaturato di cui al punto 5

della Tabella A al presente decreto, gli adempimenti previsti al comma 2 lettera a) e c) e comma 4 dal presente articolo, si considerano assolti dal rispetto degli adempimenti previsti dal decreto 14 dicembre 2001 n. 454.

130. 1. Gadda, Scoma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 440,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

quanto a 320,31 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

quanto a 120 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

130. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 dicembre.

130. 3. Piastra, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) alle imprese di noleggio autobus con conducente.

130. 4. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 ; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede assenti dell'articolo 265.

* **130. 04.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 ; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede assenti dell'articolo 265.

* **130. 06.** Cattaneo.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

130. 05. Liuni, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-

stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Ritenuta d'acconto sui contributi pubblici)

1. Per l'anno 2020 è sospesa l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi destinati a far fronte alle conseguenze dell'emergenza COVID-19 erogati dagli Enti di cui all'elenco Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche.

130. 01. Trano.

Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente

Art. 130-bis.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « all'ottanta per cento » sono sostituite dalle parole: « al sessanta per cento ».

2. All'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato ».

130. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

Art. 130-bis.

(Differimento entrata in vigore dei nuovi criteri di determinazione della TARI e dalla TARI corrispettivo)

1. È differita al 2022 l'applicazione dei nuovi criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.

130. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 132.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: « 630. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole "di categoria euro 2 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti "di categoria euro 4 o inferiore." ».

* **132. 1.** Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassinini, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: « 630. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole "di categoria euro 2 o inferiore" sono so-

stituite dalle seguenti "di categoria euro 4 o inferiore." ».

* **132. 2.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: « 630. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole "di categoria euro 2 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti "di categoria euro 4 o inferiore." ».

* **132. 5.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) servizio noleggio con conducente.

All'onere derivante dalla presente, pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

** **132. 3.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) servizio noleggio con conducente.

All'onere derivante dalla presente, pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**** 132. 7.** Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.

*** 132. 4.** Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.

*** 132. 6.** Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-*bis*.

(Esenzione dall'accisa e dall'Iva per la produzione di dispositivi medici, Dpi e prodotti per la sanificazione donati)

1. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'e-

mergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.

132. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-*bis*.

(Versamento delle royalties spettanti alla regione Basilicata)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.

132. 02. Casino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-*bis*.

(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Dopo il numero 1-*quinqües*) della tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «1-*sexies*) beni originati da operazione di recupero o riciclo.».

Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, sostituire le parole « 800 milioni » con le seguenti « 700 milioni »;

b) al comma 6, sostituire le parole « 200 milioni » con le parole « 50 milioni ».

132. 03. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) servizio noleggio con conducente ».

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a sei milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

132. 04. Brunetta.

Dopo l'articolo 132 aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

(Misure a sostegno degli operatori del settore energia elettrica e gas)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle seguenti finalità:

a) contenimento degli oneri generali di sistema al fine della riduzione dell'onerosità dei costi applicati ai clienti finali;

b) compensazione, nei rapporti tra gli operatori della filiera energetica, delle reali insolvenze subite;

3. Alla luce delle ripercussioni negative prodotte dall'emergenza COVID-19 nel settore della vendita di energia elettrica e gas, il *rating* finanziario delle società operanti in tale settore, posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere modificato fino al 31 dicembre 2020.

4. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

132. 05. Manzo.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

1. All'allegato II, punto 4 (« Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia ») del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Un contratto servizio energia ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche ».

132. 06. Sangregorio.

ART. 133.

Sopprimerlo.

133. 5. Zolezzi.

Sopprimere la lettera a).

133. 11. Muroni, Fioramonti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 133.

(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)

1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 731 milioni di euro nel 2021 e, 759 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

133. 14. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 133.

(Soppressione dell'imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 634 a 658 sono abrogati;

b) i commi da 671 a 676 sono abrogati.

133. 10. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi dal 634 al 658 sono soppressi.

Conseguentemente, al comma 2 sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), quantificati in 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata « reddito di cittadinanza », di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al

fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

133. 3. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), le parole: dal 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2022.

133. 15. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2021 con le seguenti: dal 1° luglio 2022.

133. 4. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

133. 2. Cestari, Garavaglia, Bubisutti, Patassini, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni,

Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 676 è sostituito dal seguente:

« 676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 675 sono sospese per un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 153 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

133. 1. Bubisutti, Patassini, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2023;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° gennaio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2023;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 849,4 milioni di euro per l'anno 2021, 688,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno

2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 729 milioni di euro per l'anno 2021 e 688,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata "reddito di cittadinanza", di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. ».

133. 12. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma

6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.

133. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

1. Fatte salve le misure già adottate dalle regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore della sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

133. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Differimento delle disposizioni in materia di accisa sulla birra artigianale)

1. In deroga alle normative vigenti, e fino al 31 gennaio 2020, ai birrifici di cui

all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, l'accisa ridotta di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata al momento della fatturazione della vendita del prodotto.

133. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-*bis*.

(Sospensione delle accise su vino con marchio di tutela)

1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su vino IGT, IGP, DOC e DOCG è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

133. 05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-*bis*.

(Sospensione delle accise su birra e vino prodotti in Italia)

1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su birra e vino, prodotti in impianti di lavorazione e produzione situati in Italia, è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

133. 06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-*bis*.

(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **133. 07.** Cattaneo.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-*bis*.

(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito

d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **133. 01.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **133. 08.** Saltamartini, Andreuzza, Binnelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bazzaro, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Misure per l'acquisto di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO₂ superiori a 160 CO₂ g/km.

3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

133. 010. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero nel caso di prima immatricolazione al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto

private *diesel* di categoria inferiore o uguale a Euro 5, veicoli commerciali *diesel* di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

133. 011. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Gava, Tomasi.

ART. 134.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter » sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **134. 01.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter » sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **134. 011.** Bond, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter » sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno succes-

sivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **134. 014.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 134 aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter » sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **134. 03.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **134. 02.** Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 134. 04.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 134. 012.** Biancofiore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Abrogazione del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 134. 013.** Caretta, Ciaburro, Trancasini.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Modifiche alla disciplina della nuova IMU)

1. Al fine di garantire ai Comuni il medesimo gettito in occasione del passaggio tra l'abolita Imposta Unica Comunale alla nuova IMU, all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « di cui al comma 754 » sono soppresse.

134. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

134. 06. Calabria, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Semplificazione in materia di compensazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

134. 07. Brunetta, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

134. 08. Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni d'affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di

immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

134. 016. Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

134. 09. Caon, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Metodo previsionale acconti giugno)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, comma 1, sostituire le

parole «all’ottanta per cento» con le seguenti: «al cinquanta per cento».

134. 010. Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Pella, D’Ettore.

Dopo l’articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Agevolazioni fiscali per impattati)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si applicano a decorrere dall’anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, articolo 16 ».

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a partire dall’anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

134. 015. Navarra.

ART. 135.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono soppresse le seguenti parole: «è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed ».

135. 2. D’Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ».

135. 4. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga al criterio previsto dall’articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle competenti somme del contributo unificato tributario per l’anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale amministrativo in servizio esclusivo presso le Segreterie delle Commissioni tributarie territoriali e la Segreteria generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nell’anno 2020; è liquidata con 3 acconti trimestrali 2020 ed un saldo corrisposto entro il 1° semestre 2021 dal Dipartimento delle finanze. Per tutti i magistrati tributari le competenti somme del contributo unificato tributario vanno, invece, ripartite come maggiorazione proporzionale fissa del compenso variabile liquidato per l’attività giurisdizio-

nale e giudiziaria svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; per attività giurisdizionale si intende ad ogni effetto anche l'emanazione di ordinanze e decreti presidenziali che sono valutati a tal fine rispettivamente nella misura di un mezzo ed un terzo rispetto alla valutazione della sentenza; come attività giudiziaria si intende ad ogni effetto la pubblicazione nel portale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei propri massimari di giurisprudenza entro la data di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2021, che saranno valutati esclusivamente per la competente quota di ripartizione ai magistrati formalmente ed ininterrottamente componenti dell'ufficio del massimario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. La maggiorazione proporzionale fissa del compenso variabile per l'attività giurisdizionale e giudiziaria è liquidata con 3 acconti trimestrali 2020 ed un saldo corrisposto entro il 1° semestre 2021 dal Segretario generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e vistata dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

135. 3. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, sostituire le parole: per l'anno con le seguenti: per gli anni 2019 e le parole: in servizio nell'anno con le seguenti: in servizio, rispettivamente, nell'anno 2019 e.

135. 1. Martinciglio.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Le misure di cui al comma 2 si applicano

alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modificazioni, a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis della medesima legge fallimentare ».

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente: 7-bis. All'onere derivante dall'alticcio 135-bis, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

135. 07. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: « danneggiate dall'epidemia di COVID-19 » con le seguenti: « , stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19 »;

b) al comma 3 sopprimere le parole: « in via temporanea » e « diretta »;

c) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis. All'onere derivante dall'articolo 135-bis, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

135. 09. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 83, secondo comma, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflativi del contenzioso medesimo. ».

135. 012. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

4. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: « 2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 ».

135. 08. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Definizione agevolata delle liti fiscali)

1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla Corte di cassazione o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che, al momento della data di presentazione della domanda di definizione della lite, ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giu-

risdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 30 settembre 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 1° ottobre 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si precisa che:

a) per lite pendente, si intende quella in cui è parte l'Agenzia delle entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale

l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2019, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *a)* e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;

d) sono espressamente escluse le liti pendenti aventi ad oggetto cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca e qualsiasi atto emesso dall'Agente della riscossione.

e) sono altresì escluse dalla definizione agevolata le liti relative ad accertamenti aventi rilevanza anche ai fini penali, ad eccezione di quelli per i quali sia intervenuta sentenza di assoluzione definitiva entro la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 30 settembre 2020, una distinta domanda di definizione telematica, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già ver-

sate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Agenzia delle entrate previsti al comma 1, lettera *b*), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2020, salvo rinuncia da parte del contribuente, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. L'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia rico-

nosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

135. 01. Bucalo, Trancassini.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Introduzione di misure premiali condizionate all'affidabilità fiscale del contribuente)

1. L'Agenzia delle entrate elabora un meccanismo premiale, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti e della lotta all'evasione fiscale, attribuendo un determinato punteggio a ciascun contribuente a seconda del comportamento fiscale virtuoso tenuto nei precedenti sei anni fiscali.

2. A seconda di quanto stabilito nel comma 1, l'Agenzia delle entrate assegna un punteggio di affidabilità fiscale (così detta patente fiscale) che garantisce, in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché ai connessi obblighi di versamento, nei sei anni fiscali successivi al periodo di imposta di riferimento, un bonus fiscale che, proporzionalmente al punteggio ottenuto, azzerà aggio, riduce interessi di mora e dimezza sia le spese di notifica sia i termini di accertamento previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. L'Agenzia delle entrate predispone determinate linee guida per il riconoscimento dell'affidabilità fiscale del contribuente, tra cui: la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie, ovvero l'assenza di irregolarità tribu-

tarie rilevate in avvisi di accertamento o di liquidazione o in processi verbali di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI, predispone un portale *internet* per tramite del quale ogni contribuente, previa identificazione personale di sicurezza, potrà verificare il suo punteggio di affidabilità fiscale suddiviso in tre fasce: da 0 a 4 punti « contribuente non censito o non affidabile », da 5 a 7 punti contribuente soggetto a normale monitoraggio, da 8 a 10 punti « contribuente affidabile ».

5. È istituita dall'anno 2020, ogni 13 novembre, la « Giornata nazionale del Contribuente ». In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche adottano iniziative incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla materia dell'equa tassazione, dell'affidabilità fiscale e dell'educazione finanziaria.

6. Il Governo, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel periodo immediatamente precedente la sessione di bilancio relaziona alle Camere sullo stato dell'affidabilità fiscale e dell'obbedienza media del contribuente nazionale.

135. 02. Ungaro.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro per gli atti giudiziari)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: « registrazione » sono aggiunte le seguenti: « la parte soccombente in giudizio »;

2) dopo le parole: « le parti contraenti » sono sopprese le seguenti: « le parti in causa, ».

135. 03. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1122-bis del codice civile)

1. In ogni grado del giudizio riguardante l'installazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1122-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile, devono applicarsi le norme degli articoli 702-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura civile per consentire che la decisione sia emessa in camera di consiglio in forma semplificata nella prima udienza di comparizione delle parti, da fissare non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso.

2. In caso di necessità di accertamenti tecnici, il giudice potrà disporre consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 195 del codice di procedura civile con deposito della relazione non oltre trenta giorni dall'incarico. La decisione deve essere emessa non oltre 30 giorni dal deposito della relazione tecnica.

135. 04. Cassese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di personale marittimo)

1. Al fine di garantire, per il personale marittimo, i corsi di aggiornamento sul rischio biologico da COVID-19 previsti dal

Ministero della salute (Primo Soccorso Elementare, *Medical Care* e *Basic Life Support*), sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020, a valere sui Fondi del Ministero della salute.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dell'attività professionale, è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese effettuate dall'armatore o dal marittimo per i corsi di cui al comma 1 oltre che per l'acquisto e l'analisi dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 da effettuare al personale marittimo e a tutte le persone che transitino a bordo delle unità naviganti.

135. 05. Varchi, Silvestroni, Trancassini.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 agosto 2016, n. 197)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 è soppresso.

135. 06. Donno.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire le parole: « 1° gennaio 2020 » con le seguenti: « 1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai

contratti stipulati a decorrere dalla medesima data ».

135. 010. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 136.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, dopo le parole: « da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, » sono inserite le seguenti: « nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia »;

b) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: « Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma. »;

c) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Ciascuna persona fisica ovvero ente dotato di personalità giuridica avente di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di

non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. ».

136. 1. Centemero.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 112 è sostituito dal seguente:

« 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e, in ogni anno fiscale, può costituire un solo piano di risparmio ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'auto-certificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di non aver costituito nell'anno fiscale in corso un altro piano ai sensi del predetto articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. ».

136. 2. Mor.

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:

0a) al comma 88, dopo le parole: « e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » sono aggiunte le seguenti: « e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 ».

136. 3. Dal Moro.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-*bis*.

(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Il comma 1 dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti. ».

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.

* **136. 01.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-*bis*.

(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Il comma 1 dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto

o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti. ».

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.

* **136. 08.** Buratti.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-*bis*.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si

applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.

* **136. 02.** Buratti, Mura.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-*bis*.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.

* **136. 05.** Porchietto.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-*bis*.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'ar-

articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini.

* **136. 010.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge

credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.

** **136. 03.** Buratti, Mura.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiara-

zione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.

**** 136. 07.** Porchietto.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito di imposta. Conseguentemente, detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono

essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.

**** 136. 011.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge, credito d'imposta. Detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 170 milioni.

136. 09. Marco Di Maio, Gadda, Scoma.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al Fir indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1, comma 237 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: « 18 giugno 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 ottobre 2020 ».

136. 04. De Menech.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di imposte dirette per il comune di Campione d'Italia)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 573 le parole: « alla data del 20 ottobre 2019 » sono soppresse e alla fine del periodo la parola: « cinque » è sostituita dalla parola: « dieci »;

al comma 574 le parole: « alla data del 20 ottobre 2019 » sono soppresse e alla fine del periodo la parola: « cinque » è sostituita dalla parola: « dieci »;

al comma 575 la parola: « cinque » è sostituita dalla parola: « dieci »;

è aggiunto il comma 576-bis: « In deroga al comma 576, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. »;

il comma 577 è sostituito dal seguente: « In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese

che effettuano investimenti nel territorio del predetto comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile. »;

è aggiunto il comma 577-bis: « Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577, il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui al predetto comma, in misura pari ai costi sostenuti nei limiti dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. »;

è aggiunto il comma 578-bis: « L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final — “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. »

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « comma 1 » sono sostituite delle seguenti

parole: « commi 1 e 2 » e le parole: « come modificato dal comma 631 del presente articolo, » sono soppresse.

136. 06. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Disposizioni in tema di proroga di termini in materia condominiale)

1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto od in scadenza, entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri dodici mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.

4. Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.

136. 012. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Etторе, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli,

Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

ART. 137.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*
Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2020.

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*
Sui valori di acquisto delle partecipazioni non' negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.

137. 1. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 settembre 2020, con le parole: 31 dicembre 2020.

137. 3. Barelli, D’Attis, Cosimo Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 luglio 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».

137. 2. Perantoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al terzo comma dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: « stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza » sono inserite le seguenti: « oltreché dei professionisti abilitati ai sensi delle rispettive leggi, ».

137. 8. Spina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l’annullamento per effetto di differenze da fusione, non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l’articolo 172 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata, e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

137. 9. Acquaroli.

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: « 10 per cento » sono sostituite con le parole: « 7 per cento », al comma 699 le parole: « 12 per cento » sono sostituite con le parole: « 8 per cento » e le parole: « 10 per cento » sono sostituite con le parole: « 7 per cento ».

2) in rubrica, dopo le parole: nei mercati regolamentati inserire le seguenti: . Disposizioni in materia di beni d’impresa.

137. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Norma di interpretazione autentica sulla contabilizzazione delle rivalutazioni)

1. In via straordinaria, per le operazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, l’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si

interpreta nei senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata.

2. Il comma 5 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che tale comma è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 342 del 2000, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004.

137. 01. Acquaroli.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Modifiche all'articolo 50 – Proroga del termine di presentazione della istanza di indennizzo al FIR – Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo al Fir, da ultimo prorogato dall'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato dal 18 giugno 2020 al 18 ottobre 2020.

137. 02. Gregorio Fontana.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)

1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di tre milioni di euro.

137. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 138.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 741, punto 3) della lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: « 24 giugno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 »;

b) è soppresso il secondo periodo del comma 749.

138. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. il metodo di calcolo della TARI secondo la deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021, viste le notevoli criticità e il periodo emergenziale. Pertanto il Pef per l'esercizio 2020

sarà calcolato con il metodo previsto nell'esercizio 2019.

1-ter. per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla TARI provvede lo Stato con apposito fondo pari ad euro 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

138. 6. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2021.

138. 7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, riscossa dalle strutture alberghiere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 non è riversata ai comuni di competenza. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'integrale compensazione ai comuni dell'imposta di soggiorno riscossa e non riversata.

138. 8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività agri-

turistiche sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

138. 2. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere il rilancio del settore birrario e agevolare nuove investimenti occupazionali, a decorrere dall'esercizio d'imposta in corso al 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel medesimo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la produzione e il trasporto della birra.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 760 milioni e sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 50 milioni.

138. 3. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data del 15 settembre 2020 l'aliquota sull'accisa di birra di cui all'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 2,89 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 730 milioni e sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 20 milioni.

138. 4. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato)

1. All'articolo 107, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020. ».

138. 01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Disposizioni inerenti gettito IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, la quota pari allo 0,76 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 744 e 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021 è versata direttamente al comune in cui è situato l'immobile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

quanto a 532 milioni di euro per il 2020 e 2.200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

quanto a 1.305 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

quanto a 363 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

138. 02. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1° gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 2015 del 2017.

138. 03. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)

1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da

ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

138. 04. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – sospensione sanzioni amministrative)

1. Sono sospese per il 2020 le sanzioni amministrative pecuniarie da ventisei euro a centosessanta euro previste dall'articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di comunicazione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come modificato dall'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

138. 05. Fasano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D’Ettore, Fiorini.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)

1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie Imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

138. 06. Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Ribolla.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,

l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l’anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all’allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

138. 07. Ribolla, Gusmeroli, Gava, Lucchini, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Modifiche legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 786, lettera c), le parole: « numero 4) » sono sostituite con le seguenti: « numero 3) ». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole: « numeri 1), 2) e 3) » sono sostituite con le seguenti: « numeri 1), 2) e 4) »;

b) al comma 755, sono soppresse le parole: « da adottare ai sensi del comma 779, » e le parole: « dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento ».

138. 08. Pastorino.

ART. 139.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate – Riscossione e ad altri enti pubblici)

1. Qualsiasi fidejussione bancaria e assicurativa da produrre all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate – Riscossione e ad altri enti pubblici viene emessa esclusivamente in formato Pdf/A con apposizione di firma digitale e marcatura temporale e trasmessa direttamente dal soggetto emittente attraverso posta elettronica certificata al soggetto beneficiario.

139. 01. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 140.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, e fino al 1° gennaio 2023 per i soggetti nei comuni totalmente e parzialmente montani, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. ».

140. 1. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, sostituire le parole: e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, *con le seguenti:* fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione internet fino al 1° gennaio 2022.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: 1° gennaio 2021 *aggiungere le seguenti:* per i rifugi di montagna privi di connessione internet fino al 1° gennaio 2022.

140. 2. Plangger.

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.

(Esclusione scontrino elettronico per le prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)

1. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.

140. 01. Brunetta.

ART. 141.

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.

(Proroga della concessione dei giochi)

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evitando l'interruzione della raccolta e dei proventi erariali, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono proroga-

gate, previo adeguamento delle medesime alla nominativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del bingo, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

4. Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda al-

trèsì partecipare al bando di gara per la l'attribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

141. 02. D'Attis.

Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.

(Differimento in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale)

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, è prorogato, per ulteriori diciotto mesi dal giorno di scadenza il termine per la stipula e la decorrenza della convenzione di concessione per la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Il versamento del residuo della somma *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 576, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è effettuato in base alle valutazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 dicembre 2020,

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede al sensi dell'articolo 265.

141. 01. Navarra.

ART. 143.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per favorire l'accesso dei soggetti beneficiari alle agevolazioni previste da Stato, regioni, provincie e comuni per fronteggiare le conseguenze negative derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti gli atti, i documenti e le istanze necessarie per richiedere o avere accesso alle suddette prestazioni sono esenti, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020, dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 790 milioni.

143. 1. Sut, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo su accordi di modifica dei contratti di finanziamento)

1. Gli accordi con i quali le parti di contratti di mutuo o altri finanziamenti conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concordano la sospensione e il differimento del pagamento delle rate in scadenza, il differimento della restituzione del finanziamento se previsto in unica soluzione, la proroga del contratto o la rinuncia alla facoltà di revoca da parte del soggetto finanziatore, sono esenti dall'imposta di bollo.

143. 01. Ferro, Trancassini.

Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*.

(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

143. 09. Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*.

(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

1. All'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

4-*bis*. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole

tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi.

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.

*** 143. 02.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che

intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi.

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.

*** 143. 08.** Del Barba.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti del Fondo sviluppo e coesione ai sensi dell'articolo 241.

143. 03. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materiali di appalti)

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.

143. 012. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*.

(Recupero Iva fallimenti e insoluti nel B&B)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015. La facoltà di cui al precedente periodo va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento, Provvedimento che individua anche le azioni mirate di verifica.

143. 04. Fassina.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*.

(Fatturazione elettronica piccola pesca)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: « ... e quelli che applicano » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ..., quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da

54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. »

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

143. 05. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*.

(Esenzione imposta di bollo per la pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

143. 06. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo,

nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. All'onere derivante dai presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

143. 07. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 144.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020 e al comma 3, sostituire le parole: settembre 2020 con le seguenti: dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a*), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

144. 3. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barrelli.

All'articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 16 ottobre 2020;

b) al comma 2, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 16 ottobre 2020;

c) al comma 3, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 16 ottobre 2020.

144. 2. Martinciglio.

Al comma 2, dopo le parole: entro il 16 settembre 2020, inserire le seguenti: ovvero in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,.

144. 1. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

(Sospensione Split Payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

« 1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così come

definite dalla raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia. ».

144. 01. Corneli.

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

(Modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata)

1. Al comma 733, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

b) la parola: « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

c) le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

d) dopo le parole: « decadenza dal beneficio. » sono aggiunte le seguenti « La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone »;

e) dopo le parole: « mancato versamento del canone » sono aggiunte le seguenti: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere a) e b), comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, an-

che esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni ».

144. 02. Corneli.

ART. 145.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non si applicano, per l'anno 2020.

145. 1. Marco Di Maio, Gadda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

145. 2. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

(Compensazione debiti-crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) le parole: « nell'anno 2014, » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 2020 al 2022 »;

b) aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in fase di liquidazione della dichiarazione dei redditi. ».

145. 01. Ferro, Trancassini.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata del contenzioso)

1. Al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « o amministrativi »;

c) le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »

d) alla lettera a) la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

e) alla lettera b) la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

f) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143

e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

145. 02. Corneli.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

(Sospensione procedure di riscossione e decadenza)

1. Al comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « del 15 novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « di entrata in vigore della presente legge »;

b) dopo le parole: « avviati dalle amministrazioni competenti » sono aggiunte le seguenti: « per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 602, nonché »;

c) dopo le parole: « n. 296, sono spesi » sono aggiunte le seguenti: « Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì, privi di effetto provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione »;

d) dopo le parole: « giudiziari di natura penale » sono aggiunte le seguenti: « nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

e) dopo le parole: « municipi sciolti o commissariati » sono aggiunte le seguenti: « negli ultimi cinque anni ».

145. 03. Corneli.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

(Ammortamento perdite da COVID-19)

1. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a), 1), del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dall'epidemia COVID-19, che hanno generato la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo è necessario il consenso del collegio sindacale o dell'organo di controllo, ove presente; in caso di assenza di tale organo è necessaria l'attestazione di un revisore indipendente iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo:

a) devono procedere all'ammortamento dei costi di cui al comma 1, in cinque rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare di costi non ancora ammortizzati, che residuino iscritti nell'attivo ai sensi presente comma;

c) fino a quando residuano nell'attivo costi iscritti ai sensi del presente comma, nella nota integrativa devono essere evidenziate le risultanze del bilancio di esercizio, in assenza di tale iscrizione.

3. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media di cui al comma 1 è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo

agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano in ogni caso ai soggetti il cui esercizio in corso al 31 dicembre 2020 sia il primo.

145. 04. Fregolent.

ART. 146.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenti in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

146. 01. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

ART. 147.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 147.

(Abolizione del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. Il comma 1 dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

147. 7. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Etto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Sacconi Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Si-

sto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 147.

(Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste, il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per

mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge n. 23 del 2020.

147. 11. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34,

comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro.

*** 147. 2.** Comaroli, Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro.

*** 147. 8.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro.

*** 147. 15.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 1 milione di euro.

*** 147. 5.** Ungaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.

Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadi-

nanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

147. 1. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno 2020 *con le seguenti:* Per gli anni 2020 e 2021.

147. 12. D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I crediti eccedenti per ciascun anno solare il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di

contestazioni tributarie a carico dei soggetti richiedenti indicati nel comma 1-*quater*, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-ter. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma 1-*bis* si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

* **147. 4.** Lovecchio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I crediti eccedenti per ciascun anno solare il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico dei soggetti richiedenti indicati nel comma 1-*quater*, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute defini-

tive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-ter. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma *1-bis* si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

* **147. 14.** Lacarra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I crediti eccedenti per ciascun anno solare il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico dei soggetti richiedenti indicati nel comma *1-quater*, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo.

Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-ter. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma *1-bis* si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

* **147. 10.** Epifani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « o per mancato pagamento » fino a: « registro delle imprese » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese »;

c) al comma 5, è inserito il seguente periodo: « L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-*bis*, lettera *a)* »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-*bis*, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. »;

e) al comma 8, le parole: « ai commi 2, 3 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2, 3, 3-*bis* e 5 »;

f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Ai fini del comma 3-*bis*, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. »;

g) al comma 12, le parole: « ai fini del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del comma 3-*bis*, lettera *b)* »;

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-*bis*, lettera *a)*, e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-*bis*, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

** 147. 3. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « o per mancato pagamento » fino a: « registro delle imprese » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui

all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese »;

c) al comma 5, è inserito il seguente periodo: « L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a) »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento. »;

e) al comma 8, le parole: « ai commi 2, 3 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2, 3, 3-bis e 5 »;

f) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. »;

g) al comma 12, le parole: « ai fini del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del comma 3-bis, lettera b) »;

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla

data di entrata in vigore della presente norma.

**** 147. 13.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli anni fiscali 2020 e 2021 si preveda la compensabilità totale indifferita dei crediti/debiti verso la pubblica amministrazione cumulativamente per i settori fiscali e contributivi.

147. 9. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. Le modifiche apportate all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si intendono sospese e verranno nuovamente applicate con riferimento ai crediti annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 867,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

147. 03. Fregolent.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

* **147. 01.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

* **147. 02.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

* **147. 013.** Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il divieto di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, viene sospeso.

147. 012. Currò.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Utilizzo crediti verso la pubblica amministrazione)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.

2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici, che non possono opporsi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della pla-

tea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

147. 014. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti commerciali certificati nei confronti della pubblica amministrazione con debiti tributari e previdenziali in fase di autoliquidazione)

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« Art. 28-*sexies*.

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su opzione del creditore, con l'utilizzo sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con i versamenti unitari aventi ad oggetto i crediti e debiti di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piat-

taforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ».

147. 011. Ruggiero, Giuliodori.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Automatizzazione della compensazione dei crediti commerciali)

1. Dopo l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 è inserito il seguente:

« Art. 28-*sexies*.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, emana, con uno o più decreti, disposizioni per l'istituzione di una piattaforma elettronica sulla quale, su opzione del creditore, possono essere iscritti i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni come disciplinati al precedente articolo 28-*quinquies*. Le pubbliche amministrazioni, in alternativa alle procedure di certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, possono, su richiesta dei creditori, iscrivere i loro debiti sulla medesima piattaforma. L'Amministrazione finanziaria gestisce i flussi delle informazioni confluite sulla piattaforma istituita e, in presenza di scritture veritiere e puntuali tra i soggetti creditori e debitori, procede alla compensazione delle partite, dandone notizia agli interessati. Entro i successivi 30 giorni dall'operazione contabile, la stessa eroga un credito d'imposta fino a concorrenza dell'importo compensato, annotandolo in apposita sezione dedicata sul cassetto fiscale del soggetto creditore.

2. I soggetti destinatari dei crediti d'imposta di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a fronte del pagamento di un loro fornitore per debiti commerciali documentati da fatture con data di emissione uguale o successiva a quella della generazione del credito stesso, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato a sua volta sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di

credito e gli altri intermediari finanziari. È consentito l'utilizzo della procedura elettronica informatizzata come disciplinata al comma 1 per gli scopi di cui al presente comma.

3. L'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del servizio sanitario nazionale versa sulla contabilità speciale numero 1778 (Fondi di bilancio) l'importo certificato con iscrizione sulla piattaforma di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data della compensazione contabile. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II. ».

147. 010. Ruggiero, Zanichelli, Giuliadori.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 54 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« Art. 54-bis.

(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)

1. I membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.

2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana.

3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità, retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso. ».

147. 04. Ruggiero.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136 al comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con la multa da

206 a 2.066 euro.» sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro. »;

b) all'articolo 137, al comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329. » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658. ».

2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621, è aggiunto in fine, il seguente comma: « Nel caso di banche e intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni ».

b) all'articolo 2622, primo comma, le parole: « da tre » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro ».

c) all'articolo 2627, primo comma, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. »;

d) all'articolo 2632 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea »;

e) all'articolo 2634 del codice civile, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

g) all'articolo 2637, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a otto anni ».

4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

b) all'articolo 185, al comma 1, le parole: « da due », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro »;

5. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-ter.1, quinto comma, dopo le parole: « è aumentata » sono aggiunte le seguenti: « nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni, »;

b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:

« 640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516 a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria ».

147. 05. Ruggiero.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Divieto di pressione sulle vendite)

1. Nelle banche in regime di sostegno pubblico a qualsiasi titolo, anche con attività totali di valore pari o superiore a 5 miliardi di euro, è prescritto il divieto di vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e di prevedere un regime di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlato, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione dei suddetti divieti.

La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.

2. Il profilo finanziario è assegnato alla clientela dalla banca e dalla società finanziaria sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le proprietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.

147. 06. Ruggiero.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori e dei dirigenti nelle banche in regime di sostegno pubblico)

1. Nelle banche in regime di sostegno pubblico a qualsiasi titolo, anche con attività totali di valore pari o superiore a 5 miliardi di euro, sono stabiliti limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. La differenza tra il trattamento economico annuo onnicomprensivo corrisposto prima dell'adeguamento al limite di cui al comma 1, e quello successivo all'adeguamento, confluisce in apposito Fondo di solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2020. Il licenziamento per giusta causa di un dirigente della banca implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di solidarietà.

147. 07. Ruggiero.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Prescrizioni per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche in regime di sostegno pubblico)

1. Nelle banche in regime di sostegno pubblico a qualsiasi titolo, anche con attività totali di valore pari o superiore a 5 miliardi di euro, è prescritto espresso divieto, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tali società bancarie e finanziarie di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca o la società finanziaria che amministrano, dirigono o controllano, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, possono essere concessi finanziamenti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che non abbiano segnalazioni alla Centrale rischi interbancaria per insolvenza conclamata e certa.

147. 08. Ruggiero.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Verifiche della Guardia di Finanza nelle banche in regime di sostegno pubblico)

1. Nelle banche in regime di sostegno pubblico a qualsiasi titolo, anche con attività totali di valore pari o superiore a 5 miliardi di euro, entro 180 giorni dalla realizzazione delle operazioni finanziarie di sostegno della banca, la guardia di finanza provvede a trasmettere al Ministero

dell'economia e delle finanze una relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base degli elementi forniti dagli organi di amministrazione, direzione e controllo della banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro iter di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in prossimità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca centrale europea.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della relazione di cui al comma 1, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società bancaria o finanziaria.

147. 09. Ruggiero.

ART. 148.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 148.

(Sospensione applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, è prevista la sospensione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

148. 2. Lattanzio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 148.

(Inapplicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2020)

1. In conseguenza degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano per l'anno 2020.

* **148. 4.** Miceli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 148.

(Inapplicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2020)

1. In conseguenza degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano per l'anno 2020.

* **148. 5.** Pittalis.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le parole:* l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è rinviata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

b) *al primo periodo sostituire le parole:* 31 dicembre 2020 e 2021 con *le seguenti:* 31 dicembre 2022.

148. 6. Spina.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 non trovano

applicazione le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21, giugno 2017, n. 96.

148. 3. Cappellacci, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

148. 1. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza, epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2020 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 493210/493220/503000/493901 /493909/493100/50.30.00.

* **148. 02.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza, epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2020 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 493210/493220/503000/493901 /493909/493100/50.30.00.

* **148. 07.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Esenzione ISA trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00)

1 Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.

148. 010. Brunetta.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Proroga dei termini per adempimenti fiscali)

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, che scadono al 30 giugno, sono prorogati al 30 settembre 2020.

148. 014. Currò, Scanu, Siragusa, Di Stasio, Pallini, Berardini, Perconti, Emiliozzi, Iovino, Di Lauro, Costanzo, De Lorenzo, Amitrano, Gabriele Lorenzoni, Parisse, Tucci, Giordano, Grimaldi, Suriano, Saitta, Olgiati, Zanichelli, Giuliodori, Ruocco.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come « periodo di non normale svolgimento dell'attività ».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.

* **148. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come « periodo di non normale svolgimento dell'attività ».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.

* **148. 08.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.

* **148. 011.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disci-

plina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.

* **148. 012.** Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non

si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

**** 148. 04.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

**** 148. 09.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento del-

l'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

**** 148. 016.** Bellachioma, Garavaglia, Tomasi, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Frassinì, Comaroli.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Modifiche alla disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere da a) a c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per l'anno d'imposta 2020, le percentuali sono ridotte del cinquanta per cento.

148. 05. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Misure di riduzione del cuneo fiscale per le Partite Iva)

1. Per i professionisti a partita Iva non rientranti nel regime fiscale forfettario, di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Per i professionisti a partita Iva rientranti nel regime fiscale forfettario, di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la percentuale stabilita dall'allegato n. 4 richiamato dall'articolo 1, comma 64 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuita di 10 punti percentuali.

148. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Country by Country Reporting)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia delle entrate pubblica i dati ricevuti secondo un *template* comune e in formato *open source*, in un apposito registro gestito dalla stessa e consultabile liberamente e gratuitamente ».

b) al comma 146, le parole: « , nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese » sono soppresse;

c) dopo il comma 146 è aggiunto il seguente: « 146-bis. Le società tenute alla trasmissione della rendicontazione di cui al precedente comma 145 devono riportare nell'etichetta di tutti i loro prodotti destinati alla vendita al pubblico i dati relativi alle competenze fiscali secondo la ripartizione Italia, Paesi UE, Paesi Extra UE, Paesi non cooperanti sul piano fiscale con la UE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2020, vengono definite le modalità di attuazione di quanto stabilito dal presente comma. ».

148. 06. Fratoianni, Fassina, Lattanzio.

Dopo l'articolo 148, inserire il seguente:

Art. 148-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nel caso di unità immobiliare oggetto di concessione demaniale, nelle spese di amministrazione del capitale fondiario sono computati anche i compensi corrisposti dall'impresa concessionaria al proprio organo amministrativo, unipersonale o collegiale, per lo svolgimento della attività dedicata all'amministrazione del capitale fondiario. Tali compensi sono computati nelle spese di amministrazione nella misura percentuale corrispondente all'attività dedicata dall'organo amministrativo alla amministrazione del capitale fondiario rispetto all'attività interamente svolta. Tale percentuale è ricavata dalle scritture contabili ed è pari alla percentuale dei ricavi ottenuti dall'impresa concessionaria dalla sola gestione dell'unità immobiliare oggetto della concessione. ».

148. 013. Buratti.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

(Proroga del regime forfettario cosiddetto Regime di vantaggio)

1. L'articolo 1 comma 113, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 111 ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 86 per cento »;

dopo il comma 13, inserire il seguente: « 3-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 95 per cento del loro ammontare ».

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 731, le parole: « nell'8,60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel 13 per cento »;

al comma 732, dopo le parole: « all'83 per cento » aggiungere le seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

148. 015. Ruggiero.

ART. 149.

Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020, ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: 31 maggio 2020, con le seguenti: 31 agosto 2020 e al comma 5, sostituire le parole: 16 settembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020 e le parole: settembre 2020, con le seguenti: dicembre 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

149. 1. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barrelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: al 16 settembre 2020 con le seguenti: al 31 dicembre 2020;

b) al comma 3 sostituire le parole: al 16 settembre 2020 con le seguenti: al 31 dicembre 2020;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, mediante rateazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

149. 4. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le imprese esercenti il trasporto pubblico non di linea di cui ai codici ATECO 493220 e 493210 i termini di sospensione sono fissati alla data del 31 dicembre 2020.

*** 149. 2.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le imprese esercenti il trasporto pubblico non di linea di cui ai codici ATECO 493220 e 493210 i termini di sospensione sono fissati alla data del 31 dicembre 2020.

*** 149. 3.** Zanettin.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 518 del 1997 in materia di accertamento con adesione, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che non siano stati già sottoposti ad accertamento fiscale o abbiano

commesso violazioni in materia penale-tributaria, possono definire le imposte sul reddito e sul valore aggiunto relative alle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con atto unico, contraddittorio e con adesione, secondo le seguenti disposizioni.

2. La definizione di cui al comma 1 avviene mediante accettazione degli importi proposti dall'amministrazione finanziaria nell'invito a comparire inviato al contribuente ed ivi indicati, per ciascuna dichiarazione, a titolo di imposte, ritenute, contributi obbligatori INPS o di altre casse previdenziali, sanzioni ed interessi, unitamente ai motivi che hanno dato luogo alla determinazione degli importi stessi.

3. L'amministrazione finanziaria provvede ad individuare gli importi di cui al comma 2 anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengano conto, per ciascuna categoria economica, della dichiarazione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti di cui al comma 1. Relativamente all'IVA, questa è individuata in base all'aliquota media, mentre le sanzioni nella misura di un ottavo di quelle dovute. Gli eventuali maggiori imponibili individuati dall'amministrazione finanziaria non rilevano a fini penali, né ad altri fini extratributari.

4. Le somme relative agli importi di cui al comma 2 sono pagate in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di adesione all'invito di cui allo stesso comma, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'invito. In alternativa, tali somme possono essere rateizzate in tre, sei, o dodici rate semestrali, di cui la prima versata entro sessanta giorni dalla data di adesione della proposta, secondo fasce di importi determinate dal decreto di cui al comma 7.

5. La definizione di cui al comma 2 si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a seguito dell'adesione in unico versamento o con il versamento della prima rata. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è

integrabile o modificabile da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. I soggetti di cui al comma 1, altresì, possono definire e assolvere le imposte di successione e donazione, di registro, ipotecarie e catastali relative ad atti presentati entro il 31 dicembre 2019, secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

149. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

1. Le imposte risultanti da dichiarazioni uniche presentate soggetti esercenti, attività d'impresa, arte o professione per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e non pagate possono essere liquidate su domanda del soggetto obbligato, mediante un unico versamento, senza corresponsione di interessi, sanzioni ed eventuali accessori, da effettuare contestualmente alla domanda. In alternativa, l'importo dovuto può essere liquidato mediante rateizzazione in tre, sei o dodici rate semestrali, di cui la prima da versare contestualmente alla presentazione della domanda, secondo fasce di importi che saranno determinate dal provvedimento di cui al comma.

2. Le modalità di liquidazione di cui al comma 1, possono essere richieste dai soggetti indicati nello stesso comma anche per

le imposte dovute contenute negli avvisi bonari dell'Amministrazione finanziaria, o non iscritte a ruolo, ovvero non notificate agli agenti della riscossione, ovvero le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle imposte per l'intero importo o della prima rata in caso di rateizzazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

149. 02. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184,185,185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla

definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 19 dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione rende ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) le parole: « alla data del 31 luglio 2019 » di cui all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono sostituite con le seguenti: « alla data del 31 luglio 2020 »;

b) la parola: « 2017 » di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita, ovunque ricorra, con la parola: « 2018 ».

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

149. 04. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

1. L'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2019, convertito dalla legge n. 136 del 2019 è sostituito dal seguente:

« 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti alla data del 9 marzo 2020 possono essere definite, a domanda del ricorrente, da presentarsi entro 60 giorni ai sensi del successivo comma 4, con il pagamento:

a) del 60 per cento del valore della controversia se il giudizio è pendente in primo grado;

b) del 70 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del ricorrente nella pronunzia, non cautelare, di primo grado;

c) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronunzia, non cautelare, di primo grado;

d) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente nella pronunzia, non cautelare, di secondo grado;

e) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronunzia, non cautelare, di secondo grado.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione contestualmente alla presentazione della domanda o rateizzati in tre, sei, o dodici rate semestrali di cui la prima contestualmente alla presentazione della domanda; secondo fasce di importi che saranno determinate dal regolamento di attuazione.

3. Sono altresì definibili gli avvisi di accertamento notificati alla data del 9 marzo 2020, non impugnati e per i quali pendono i termini per l'impugnazione con il pagamento del 60 per cento del valore della controversia. Non sono dovuti gli interessi, le sanzioni ed eventuali accessori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per ciascuna autonoma controversia autonoma, il ricorrente presenta una distinta domanda di definizione esente dalla imposta di bollo ed, ai fini della regolarizzazione, effettua un distinto versamento, per l'intero importo dovuto o, in caso di rateizzazione, la prima delle rate. Per controversia si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui sopra le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera "a", delle decisioni 2007/436 CE Eurotom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE,

Eurotom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa alla importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento dell'Unione europea 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo ».

Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

149. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda »;

b) al comma 8, le parole: « Entro il 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020 ».

149. 05. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Misure agevolative derivanti dal metodo previsionale acconti giugno)

1. In caso di errore nel calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuti con metodo previsionale in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel mese di giugno 2020, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 anche se risultante fuori dai margini dello scostamento come da legislazione vigente.

149. 06. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Dichiarazione di successione eredi vittime da COVID-19)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine dei 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è prorogata di ulteriori 12 mesi, o comunque, 9 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

149. 07. Minardo, Alessandro Pagano, Bel-lachioma.

ART. 150.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

3-bis. Le procedure di cui al presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2020.

150. 1. Viscomi, Mura, Serracchiani, Gri-baudo, Carla Cantone, Lepri.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 44 della legge 289/2002)

1. Il comma 7 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che gli enti previdenziali privatizzati possono utilizzare l'autonomia normativa loro concessa dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335 al fine di decidere se optare o meno per l'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 44 della citata legge 289 del 2002.

150. 01. Zanicelli.

(Inammissibile)

ART. 151.

Dopo l'articolo 151 aggiungere il seguente:

Art. 151-bis.

1. Per le ditte individuali e le imprese di qualsiasi ambito e dimensione, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso la loro attività, è prorogata la durata dei contratti di assicurazione obbligatori per la responsabilità civile dei veicoli strumentali all'attività di impresa per un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività, senza oneri di qualsiasi tipo per l'assicurato.

151. 01. Adelizzi, Faro.

ART. 152.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* tra data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* tra il 1° marzo;

b) *al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* prima della data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* prima del 1° marzo.

152. 2. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto 2020, *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 8,7 milioni, *con le seguenti:* 23 milioni *e le parole:* 26,4 milioni, *con le seguenti:* 90 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, *con le seguenti:* 763,4, milioni.

152. 3. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 *con le seguenti:* dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni *e al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole:* e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 *con le seguenti:* , ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

152. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo le parole: n. 446 *aggiungere le seguenti:* nonché da ogni altro soggetto creditore privato.

152. 4. Frate, Vizzini.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

1. Per tutti i lavoratori dipendenti in regime di Cassa integrazione guadagni ordinaria e Cassa integrazione straordinaria, è sospesa ogni procedura di pignoramento presso terzi per tutto il periodo della durata dell'ammortizzatore sociale autorizzato dagli enti preposti.

152. 01. Frate.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

1. Le somme rivenienti dall'erogazione:

a) dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere m) e n) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) dei finanziamenti concessi allo scopo di anticipare le integrazioni al reddito previste dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

c) degli interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposti dalle Regioni Italiane, sono impignorabili.

2. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono impignorabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

3. Gli eventuali pignoramenti già in essere o successivamente promossi nei confronti dei soggetti beneficiari delle somme e delle indennità di cui ai commi 1 e 2 sono privi di effetti relativamente alle suddette somme e indennità. Se il pignoramento è

effettuato nelle forme di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile il terzo pignorato non appone alcun vincolo sulle stesse, anche in assenza ai specifici provvedimenti giurisdizionali.

152. 02. Dal Moro.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 495 del codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 del codice civile.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà prevedere la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.

3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valere dal creditore precedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore di chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534

e seguenti del codice di procedura civile e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.

5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata, con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.

152. 03. Currò.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Quartieri fieristici-esenzione totale IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata ».

Conseguentemente, all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917

del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: 96 per cento sono sostituite con le seguenti: 90 per cento;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare ».

152. 05. Ficara.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Sospensione esecuzione immobiliari)

1. All'articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: « 1° settembre 2020 » aggiungere le seguenti: « e, limitatamente alle procedure che riguardano soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato E e F, fino al 31 dicembre 2020 ».

Conseguentemente dopo l'Allegato D, inserire i seguenti:

Allegato E Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie-organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

56.21.00 Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

Allegato F Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di

fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence: fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: cottage senza servizi di pulizia;

56.10 Ristorazione.

152. 04. Ficara.

ART. 153.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, le parole: « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 26 febbraio 2021 ».

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « diecimila »;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Conseguentemente, all'articolo 154, comma 1, sopprimere la lettera a).

153. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , per le quali fino a: del medesimo decreto.

153. 3. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto.

153. 2. Buratti.

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-*bis*.

1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pagamenti delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

153. 01. Biancofiore.

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-*bis*.

(Valutazione delle rimanenze di magazzino)

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID, per le conseguenze alla stessa direttamente

riconducibili, le attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono provvedere alla svalutazione delle giacenze di magazzino alla data del 1° gennaio 2020 allo scopo di adeguare il valore contabile della merce al valore normale attuale alla data di conversione in legge del presente decreto. La differenza rappresenta un costo fiscalmente deducibile. ».

153. 02. Ruggiero.

ART. 154.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: 31 agosto, con le seguenti: 31 dicembre;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: 31 agosto 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020;*

c) *alla lettera c), sostituire le parole: 10 dicembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.*

154. 7. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barrelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 30 settembre.

154. 2. Martinciglio.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

* **154. 1.** Migliore.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

* **154. 3.** Faro.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

* **154. 4.** Miceli.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

* **154. 6.** Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: quindici rate.

154. 8. Frate, Vizzini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il termine del 10 dicembre 2020 con le seguenti: entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

“14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'e-

stinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-ter. In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602." »

154. 5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis*.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Le posizioni debitorie risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2019 possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando, a far data dal 31 gennaio 2021, nel numero massimo di 72 rate mensili consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. La volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 deve essere manifestata all'agente della riscossione rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita

dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione è tenuto a pubblicare sul proprio sito *internet* entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

3. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definitivi che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

154. 01. Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis*.

(Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018,

n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « I debiti », sono inserite le seguenti: « dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile », le parole: « diverga quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione » sono soppresse e le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 »;

b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 31 luglio 2019 », con le seguenti: « 31 dicembre 2020 », le parole: « 1° agosto 2019 », con le seguenti: « 1° gennaio 2021 », le parole: « 30 aprile 2019 », con le seguenti: « 30 settembre 2020 » e le parole: « 30 giugno 2019 », con le seguenti: « 30 novembre 2020 »;

c) di comma 2, lettera *b)*, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « trentasei », sopprimere le parole: « e la seconda » e « ciascuna », sostituire le parole: « scadenti rispettivamente », con le seguenti: « scadente », sostituire le parole: « 31 luglio », con le seguenti: « 31 dicembre 2020 », sopprimere, in fine, le parole: « e il 30 novembre 2019 » e sostituire la parola: « 2020 » con la seguente: « 2021 »;

d) al comma 16, lettera *a)*, dopo le parole: « 13 luglio 2015 », sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile »;

e) al comma 23, le parole: « , la seconda il 30 novembre 2019 » sono soppresse, e le parole: « 2020 e 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 »;

f) al comma 24 la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente « 2021 ».

* **154.07.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « I debiti », sono inserite le seguenti: « dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile », le parole: « diverga quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione » sono soppresse e le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 »;

b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 31 luglio 2019 », con le seguenti: « 31 dicembre 2020 », le parole: « 1° agosto 2019 », con le seguenti: « 1° gennaio 2021 », le parole: « 30 aprile 2019 », con le seguenti: « 30 settembre 2020 » e le parole: « 30 giugno 2019 », con le seguenti: « 30 novembre 2020 »;

c) di comma 2, lettera *b)*, sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « trentasei », sopprimere le parole: « e la seconda » e « ciascuna », sostituire le parole: « scadenti rispettivamente », con le seguenti: « scadente », sostituire le parole: « 31 luglio », con le seguenti: « 31 dicembre 2020 », sopprimere, in fine, le parole: « e il 30 novembre 2019 » e sostituire la parola: « 2020 » con la seguente: « 2021 »;

d) al comma 16, lettera *a)*, dopo le parole: « 13 luglio 2015 », sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile »;

e) al comma 23, le parole: « , la seconda il 30 novembre 2019 » sono sop-

presse, e le parole: « 2020 e 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 »;

f) al comma 24 la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente « 2021 ».

* **154. 03.** Dal Moro, Incerti, Cenni, Capellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

1. Il contribuente che, ai sensi dell'articolo 154 del presente decreto-legge, ha sospeso il pagamento delle rate concordate con Equitalia a seguito della rottamazione del proprio debito con la concessionaria della riscossione, ha diritto ad una proroga del suddetto debito pari al numero delle rate non pagate nel periodo ricompreso tra i mesi di marzo e agosto 2020.

2. Le rate non pagate vengono automaticamente poste in coda al piano di rateizzazione in essere ed i relativi interessi sono ricalcolati, a carico del contribuente, dalla concessionaria della riscossione che è tenuta ad emettere ed inviare agli interessati i nuovi bollettini entro il mese di dicembre 2020.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i contribuenti che, entro il 31 agosto, non abbiano provveduto al pagamento delle rate scadute nel periodo di sospensione di cui al comma 1.

4. Il contribuente riprende i pagamenti del proprio piano di rateizzazione a decorrere dal mese di settembre 2020 con i bollettini già in suo possesso.

5. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.

154. 02. Polverini.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Estensione della durata della rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 1990 ai 31 marzo 2020, complessivamente di importo superiore ad euro 5.000 per ogni contribuente e non oggetto delle precedenti domande di rottamazione e/o saldo e stralcio, possono essere estinti mediante il pagamento di un massimo di n. 300 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente, da applicare con le medesime modalità degli interessi di mora, il cui decorso sarà bloccato al 31 agosto 2020 nell'ipotesi di adesione alla presente definizione agevolata.

Il debito rateizzato comprenderà ogni onere ricompreso nelle cartelle notificate al contribuente, compresi interessi di mora, aggi ed oneri accessori.

2. Per gli stessi debiti il contribuente avrà diritto ad una riduzione dell'1 per cento per ogni anno di rateizzazione inferiore a quello massimo di cui al comma precedente, con un massimo del 15 per cento.

3. Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 è effettuato a decorrere dal 15 dicembre 2020, con successivo pagamento previsto ai giorni 15 di ogni mese.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet* entro il 31 agosto 2020.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui ai commi 1 e 2 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il

numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 15 novembre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

10. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 ottobre 2020 le dilazioni in corso sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, comprese quelle presso terzi, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

11. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1 e 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione previsto dal precedente comma, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Per le sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si appli-

cano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 21, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dai codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento,

14. facoltà dei contribuenti che hanno già aderito alle precedenti rottamazione dei ruoli e/o saldo e stralcio, rinunciare a tali procedure per accedere al maggior termine di rateizzazione previsto dalla presente normativa. La rinuncia determina la perdita delle riduzioni ottenute con le richiamate procedure.

154. 04. Osnato, Rotelli, Trancassini.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Estensione della durata della rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione per tributi relativi a risorse proprie dell'Unione europea)

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 2020 a titolo di risorse propria tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione di importo complessivamente superiore ad euro 5.000 per ogni contribuente, possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei

termini di cui all'articolo precedente, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, dei 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere l'intero importo delle cartelle, come definite al comma 1 dell'articolo 1, senza alcuna riduzione ed indipendentemente dal numero di rate richieste, che comunque non potrà essere superiore a 300 mensili.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio dell'Unione europea, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, dei 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

3. Restano ferme tutte le modalità ed i termini di pagamento previsti dall'articolo 1.

154. 05. Osnato, Rotelli, Trancassini.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Ulteriori misure relative all'esercizio delle attività dell'agente della riscossione)

1. Al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole; « ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2 », sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di due rate anche non consecutive in cui è

stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2 ».

2. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli enti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

3. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « di cinque rate », sono sostituite dalle seguenti: « di otto rate ».

4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione ».

154. 06. Cabras.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Diritto di rivalsa)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende dirette coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

154. 08. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Rateizzazione debiti tributari e previdenziali)

1. I debiti tributari e per contributi previdenziali ed assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza il pagamento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive in un numero massimo di 40 rate trimestrali consecutive, a partire dal mese di ottobre 2020.

154. 09. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore ad un va-

lore di affidamento pari ad un terzo del valore oggetto del contratto in essere.

154. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Differimento dei termini in materia di espropriazione immobiliare)

1. I procedimenti di espropriazione immobiliare di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di immobili adibiti a prima casa sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.

154. 011. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Proroga termini dei versamenti su piattaforma PagoPA)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovunque ricorrano, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

154. 012. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Compensazione di debiti e crediti verso la pubblica amministrazione)

1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti dicui al periodo che

precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione. ».

2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Art. 28-quater.

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse certificazioni non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centotanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comu-

nicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

4. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

5. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle regioni, province e comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle regioni, province e comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. ».

154. 013. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Cestari, Tomasi.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali od a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)

1. Per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, tenuti a mantenere sospese le attività anche per i mesi di maggio e giugno

2020 in applicazione delle previsioni del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nei mesi di giugno e luglio 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di ulteriori e interessi.

154. 014. Topo.

ART. 155.

Sopprimerlo.

155. 1. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

(Rinegoziazione dei contratti di affidamento della riscossione entrate degli enti locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

155. 01. Fragomeli.

ART. 156.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020 con le seguenti: entro il 31

giugno 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 15 settembre 2020.

156. 1. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 luglio.

156. 2. Gelmini, Palmieri, Versace.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Esenzione da imposte e tasse locali per le scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Al fine di ristorare gli enti locali delle mancate entrate di cui al comma precedente, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

156. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinetti, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

156. 017. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 256.

* **156. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale

dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 256.

* **156. 09.** Gregorio Fontana.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità delle rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

** **156. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità delle rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 156. 06.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 156. 08.** Gregorio Fontana.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 156. 010.** De Menech.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 156. 012.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 156. 015.** Toccafondi.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 3.000,00 euro ad alunno per le famiglie con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 inferiore a 20.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

156. 011. Fassina.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda sulle persone fisiche per un importo non superiore a euro 1.000 per alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

156. 014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)

1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di

amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

156. 016. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassinini, Colla, Galli, Guidesi, Patassini, Cavandoli, Covolo, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Destinazione all'emergenza COVID-19, per l'anno di imposta 2020, della quota a gestione statale dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Per l'anno d'imposta 2020 la quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, in deroga alla disposizione di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è utilizzata in via esclusiva in relazione all'emergenza COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo, costituito presso il Ministero della salute. Con decreto del

Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo delle predette risorse.

156. 03. Vizzini, Bologna, Frate.

ART. 157.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alla notifica dei sopra indicati atti »;

b) *sopprimere il comma 5;*

c) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al

31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni ».

157. 5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di preservare gli equilibri del bilancio gli enti locali possono iscrivere gli accertamenti emessi, iscritti in lista di carico e non notificati ai sensi del presente comma. Resta comunque esclusa la notifica, per il medesimo periodo, degli atti non in scadenza.

157. 1. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

« 2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera" nel comune di Caorle ».

157. 2. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Valotto, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le notificazioni e le comunicazioni connesse, relative agli atti non sospesi di cui al comma 1, al fine di assicurare la necessaria adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, poste a tutela della salute pubblica, sono effettuate dai soggetti incaricati dagli enti locali, aventi la qualifica di messo comunale o provinciale, fino al 31 dicembre 2020, mediante la consegna dell'atto, a seguito del preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abi-

litata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dello stesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro; la firma è apposta dal messo sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di consegna.

157. 3. Mura, Buratti, Topo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Agli imprenditori colpiti dalla pandemia COVID-19, vittime di richieste estorsive e dell'usura, beneficiarie dell'elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dall'articolo 18 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione medesima. Tali soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza l'applicazione di sanzioni e interessi, potendo anche rateizzare il dovuto fino a centoventi rate mensili.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

a) sostituire le parole 800 milioni, con le seguenti: 799 milioni;

b) sostituire le parole 90 milioni, con le seguenti: 89 milioni.

157. 4. Piera Aiello, Baldino, Sarti, Macina, Nesci, Salafia, Caso, Davide Aiello, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parris, Suriano, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

157. 6. Garavaglia, Comaroli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

157. 7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione stessa.

2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.

3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.

157. 01. Muroni, Fassina.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Prelievo Erariale Unico – rimodulazione aliquote)

1. A decorrere dal 15 giugno 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 21,6 per cento e nel 7,9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

157. 02. Ungaro.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Semplificazioni al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. L'istruttoria della domanda presentata dagli operatori commerciali titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, per l'occupazione temporanea di suolo pubblico avviene in un tempo massimo di 10 giorni, trascorso il quale, l'esito della richiesta è comunque da ritenersi positivo.

157. 03. Trancassini, Osnato, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Misure urgenti in materia di entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

157. 04. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

157. 05. Spena, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

ART. 159.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione ed entro 60 giorni dalla acquisizione della dichiarazione stessa ».

159. 1. Buratti.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

(Ulteriori semplificazioni fiscali – Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 5. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'im-

posta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega. ».

159. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

159-bis

(Compensi spettanti per assistenza fiscale)

1. Nell'ambito del programma « Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati 1 compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma.

159. 02. Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

159-bis

(Soggetti di cui possono avvalersi i centri di assistenza fiscale)

1. All'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: « o in quello dei ragionieri liberi professionisti » sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra i professionisti di cui alla norma

UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

159. 03. Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

(Modifica dei compensi per l'assistenza fiscale)

1. L'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

2. L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 è abrogato.

3. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio, n. 241 è sostituito dal seguente:

« 1. Per le attività di cui al comma 4, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:

a) euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;

b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;

c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega ».

159. 04. Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

ART. 160.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al

finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

1-ter. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente non sono, altresì, da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia altri eventi sismici.

160. 4. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti: « c) e d), ».

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti: « , c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le seguenti: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione,

ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia.

160.7. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 16, commi da *1-bis* a *1-septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2009 esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione, entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

160. 1. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezopane, Morgoni, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zoletti, Giuliodori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni; dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia di altri eventi sismici.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 160 milioni.

160. 2. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia altri eventi sismici.

160. 3. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia di altri eventi sismici.

160. 5. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 4444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « privata » è abrogata.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia.

160. 6. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In aggiunta alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia.

160. 9. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia.

160. 10. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 198 milioni.

160. 11. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 2016 e 2017 inserire le seguenti: e ulteriori misure urgenti in materia.

160. 8. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, le parole: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021 ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure a favore dei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017.

160. 12. Verini.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni in materia di personale pubblico con riferimento ad eventi sismici nell'Italia Centrale)

1. Al fine di potenziare l'azione di ricostruzione *post* sisma per il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si procede all'assunzione a tempo indeterminato presso l'amministrazione di allocazione.

2. Tale personale dovrà essere stato già reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte ed essere stato già assunto con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

3. Il commissario alla ricostruzione e le amministrazioni pubbliche, nel caso vi siano unità lavorative allocate che non abbiano svolto le procedure concorsuali, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, provvedono all'emanazione delle procedure concorsuali al fine della copertura di tali ruoli.

4. Il personale assunto di cui ai commi precedenti, al termine del processo di ricostruzione o al cessare del suo utilizzo in relazione a tale processo viene stabilizzato all'interno delle amministrazioni pubbliche dove viene impiegato o riassorbito all'interno di altre amministrazioni pubbliche tramite bandi di mobilità dedicati.

5. I costi di tale personale rimangono in carico al commissario alla ricostruzione fino al loro utilizzo nel processo di ricostruzione *post* sisma.

160. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Consolidamento debiti delle attività d'impresa, arte o professione danneggiate dagli eventi sismici)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 e 30 Novembre 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera *b*) e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i termini di versamento del 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. A partire dal 1° febbraio 2021, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, il pagamento degli importi oggetto di differimento di cui al comma 1 del presente articolo e delle somme residue di cui all'articolo 3, commi 1 lettera *a*) e *b*), comma 2, lettera *b*), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5, ed all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, potranno essere rateizzati in un massimo di n. 72 rate mensili.

3. I piani di ammortamento conseguenti a seguito dell'applicazione dell'articolo 11 comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, sono differiti al 1° gennaio 2021 per i pagamenti relativi ai finanziamenti concessi per i tributi 2017 e al 1° gennaio 2022 per quelli concessi per i tributi 2018.

160. 02. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera *a*), le parole: « 8 m² », sono sostituite dalle seguenti: « 50 m² ».

Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2020 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

160. 03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

160. 04. Morgoni, Pezzopane, Verini, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Prosecuzione della Zona Franca Urbana per il Sisma Centro Italia)

1. In considerazione dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i 9 anni successivi »;

c) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse allo scopo destinate annualmente dalla legge di Bilancio ».

160. 05. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Proroga e riapertura della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i quattro anni successivi »;

c) al comma 4, le parole: « per il 2019 e il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020 e il 2021 »;

d) al comma 6, le parole: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

160. 023. Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Terzoni, Morgoni, Berardini, Giuliadori, Emiliozzi, Gallinella, Ciprini, Cataldi, Corneli, Faro, D'Alessandro, Fregolent, Grippa.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della

legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1; del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d), ».

Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti: « , e) e d), »;

dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le seguenti: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » la parola: « privata » è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva

dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

160. 06. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni a sostegno delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017,

2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al presente comma sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'arti-

colo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti parole: « e) e d), ».

9. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti parole: « , c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

10. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « privata » è soppressa.

11. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le

misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

12. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al presente comma non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-

legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012.

13. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

14. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. La rata di cui all'ultimo periodo del comma 1 articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in scadenza al 30 giugno 2020, è prorogata al 30 giugno 2021

16. Agli oneri derivanti dal comma 3, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

17. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

160. 022. Pini, Rossi, Benamati, Soverini, Incerti, De Maria, Critelli, Fassino, Carla Cantone, Rizzo Nervo, Pagani, Lorenzin.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

160. 07. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

160. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

160. 08. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esen-

zione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

160. 010. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24.

160. 011. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di

cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

160. 012. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

160. 013. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *a*), » sono aggiunte le seguenti parole: « *c*) e *d*) »,.

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: « lettere *a*), *b*), » sono aggiunte le seguenti parole: « , *c*) e *d*) »,;

dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ov-

vero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

160. 014. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » la parola: « privata » è soppressa.

160. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Proroga del versamento dell'ultima rata per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Il termine per il pagamento della rata di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in scadenza al 30 giugno 2020, è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 26 comma 5, sostituire le parole: « 800 » e « 90 » rispettivamente con: « 700 » e « 40 ».

160. 016. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

160. 017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Misure straordinarie per i comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. In ragione degli eventi sismici che hanno colpito il Molise a far data dal 16 agosto 2018 e del conseguente aggravamento delle situazioni di pericolo da essi derivati, le disposizioni di cui al decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai seguenti comuni: Acquaviva, Bonefro, Castelmauro, Collecroce, Guardialzera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di Magliano, Tavenna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della regione Molise assume le funzioni di vice commissario ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e » sono soppresse.

4. Le risorse per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma nei comuni di cui comma 1 sono trasferite alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

160. 027. Occhionero.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2

comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

160. 018. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 « Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

160. 019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

160. 020. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di una zona economica speciale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – Zes Sisma Centro. Italia)

1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo

colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona economica speciale (Zes) – di seguito Zes Sisma Centro Italia – al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.

2. La Zes Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico,

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione della Zes Sisma, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio della Zes Sisma Centro Italia un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i, primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività, o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese, comprese quelle agricole, di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES, almeno l'85 per cento del personale dipendente residente nella zona di riferimento e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la ZES Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella ZES Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

160. 025. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Bernardini, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ciprini, Cataldi, Corneli, D'Alessandro, Fregolent, Grippa.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 36-bis.

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo e l'incremento dei livelli occupazionali per le imprese e le attività produttive legate ai settori dell'edilizia, della rigenerazione urbana e della riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio, i comuni, sentite le regioni e le soprintendenze territorialmente competenti, predispongono ed approvano appositi Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana con specifica attenzione ai valori paesaggistici.

2. Al solo fine dell'attuazione dei Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana di cui al comma 1, gli interventi edilizi già pre-

senti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai predetti Piani ».

160. 021. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. Al comma 31 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, con le procedure di cui all'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni ».

160. 026. D'Alessandro.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Proroga del personale in distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, e dei rapporti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma

3, lettera *a*), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL funzioni locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021 anche in deroga alle disposizioni all'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ».

160. 024. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Bernardini, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ciprini, Cataldi, Corneli, D'Alessandro, Fregolent, Grippa.

ART. 161.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Risorse per le Zone franche urbane non ricomprese nell'obiettivo « Convergenza »)

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo « Convergenza », è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo le parole: 157 aggiungere le seguenti: 161-bis.

161. 01. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Targhe estere)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

161. 02. Ungaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Disposizioni in favore delle ZES)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera *a-sexies*) è sostituita dalla seguente:

« *a-sexies*) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano di sviluppo strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro il 31 dicembre 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta ».

161. 03. Ungaro.

ART. 162.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

162. 1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 162, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo, secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative con-

cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

162. 3. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 1, lettera b), le parole: in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno, sono sostituite dalle seguenti: in numero non inferiore a sei e non superiore a trentasei.

162. 2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

(Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite fiscali)

1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo al periodo di imposta precedente. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.

162. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 163.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis.

(Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale)

1. I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'Unione europea trasportati da privati viaggiatori per uso personale e di cui è esclusa la finalità commerciale, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da e) ad h), del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, possono essere importati previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa e imposta sul valore aggiunto.

2. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al presente articolo confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

163. 1. Mancini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, è elevato al 13 per cento per i tabacchi di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

163. 2. Casciello.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **163. 01.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **163. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **163. 04.** Sacconi Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Riduzione delle somme dovute per l'anno 2020 dalle utenze non domestiche in relazione alla TARI e alla TARI corrispettivo)

1. In conseguenza delle misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, che hanno comportato la sospensione dell'attività di molte imprese e lavoratori autonomi, per l'anno 2020 è ridotta del 30 per cento la somma dovuta dalle utenze non domestiche in relazione alla TARI ed alla TARI corrispettivo.

2. Per far fronte alle minori entrate degli enti locali in conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è stabilito un maggiore trasferimento a favore di detti enti di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2020.

3. Il riparto del trasferimento di cui al comma 2 avviene sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti relativi agli importi dovuti per tributi di cui al comma 1 dalle utenze non domestiche.

4. Le modalità per la trasmissione dei dati e per il riparto del trasferimento sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

163. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Incremento prelievo sui prodotti da fumo per patologie derivanti da infezione COVID-19)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020,

è incrementato, a decorrere dal 1° agosto 2020, il prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 166,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate in misura pari all'80 per cento alla cura delle patologie e delle conseguenze derivanti dal contagio da virus COVID-19 nonché alla cura e alla prevenzione delle patologie polmonari indotte dal consumo di prodotti da fumo.

163. 05. Zanichelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: « Per l'anno 2020 »;

b) dopo le parole: « dogane interne », è inserita la seguente: « anche ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

163. 06. Mancini.

ART. 164.

Sopprimerlo.

* **164. 22.** Pagani, Frailis, Losacco, De Melech, Enrico Borghi.

Sopprimerlo.

* **164. 23.** Magi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 33, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio ».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, le parole: « degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « ciascuna regione » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno di detti soggetti »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2020 e 2021 la percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al 30 per cento e la restante parte del valore è corrisposta in denaro anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo. ».

164. 14. Mancini, Pizzetti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: « pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio ».

* **164. 1.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: « pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio ».

* **164. 13.** Pizzetti, Mancini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, le parole: « degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « di

regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « ciascuna regione » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno di detti soggetti »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2020 e 2021 la percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al 30 per cento e la restante parte del valore è corrisposta in denaro anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo ».

164. 11. Mancini, Pizzetti.

Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) le parole: « pari almeno al 70 » sono sostituiti dalle seguenti: « pari almeno al 30 »;

b-ter) dopo le parole: « corrisposta in denaro », sono aggiunte le seguenti: « anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo ».

* **164. 4.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) le parole: « pari almeno al 70 » sono sostituiti dalle seguenti: « pari almeno al 30 »;

b-ter) dopo le parole: « corrisposta in denaro », sono aggiunte le seguenti: « anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo ».

* **164. 20.** Pizzetti.

Sopprimere i commi 2 e 3.

** **164. 9.** Maria Tripodi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

** **164. 24.** Magi, Fassina.

Sopprimere i commi 2 e 3.

** **164. 26.** Pagani, Giovanni Russo.

Sopprimere il comma 2.

164. 25. Magi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 e per completare in modo più celere le procedure di alienazione degli alloggi di cui al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 – Ministero della difesa, comma 3, il medesimo Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può alienare in modo unitario una pluralità di immobili liberi, elencati nel predetto decreto direttoriale, inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura a evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il bando recante gli immobili da cedere è pubblicato in ogni caso, a cura del Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa – sul portale *on line* del sito *www.difesa.it*, almeno 30 giorni prima dell'avvio della procedura. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dalla medesima direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Resta escluso il diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3. ».

164. 27. Pagani, Frailis, De Menech.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 286 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il

codice dell'ordinamento militare è aggiunto il seguente comma:

« 3-ter. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste dal decreto biennale ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni. ».

164. 7. Bond, Baldini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria. ».

164. 16. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « ristrutturazione immobiliare » sono inserite le seguenti: « nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 » e dopo la parola: « provvedano » sono inserite le seguenti: « anche tramite imprese appaltatrici ».

* **164. 10.** Rotta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « ristrutturazione immobiliare » sono inserite le seguenti: « nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 » e dopo la parola: « provvedano » sono inserite le seguenti: « anche tramite imprese appaltatrici ».

* **164. 3.** Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « ristrutturazione immobiliare » sono inserite le seguenti: « nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 » e dopo la parola: « provvedano » sono inserite le seguenti: « anche tramite imprese appaltatrici ».

* **164. 5.** Cattaneo, Prestigiacomo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « ristrutturazione immobiliare » sono inserite le seguenti: « nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 » e dopo

la parola: « provvedano » sono inserite le seguenti: « anche tramite imprese appaltatrici ».

* **164. 6.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

« 17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio di cui al comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in ipotesi di acquisto di intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari ad uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica. ».

164. 2. Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 401, le parole: « successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'ar-

ticolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « successiva alla data di offerta in opzione di cui al precedente comma 3. La tutela per il rinnovo contrattuale, oltre al diritto di opzione e prelazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applica anche a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ».

164. 8. Fassina.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

164. 01. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Credito di imposta sul costo del magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)* e paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

* **164. 013.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Credito di imposta sul costo del magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b)* e paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non

concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

* **164. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 164, aggiungere i seguenti:

Art. 164-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in

caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter*

e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 novembre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 30 settembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dila-

zioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

21. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Art. 164-ter.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione relativi a soggetti in stato di difficoltà economica)

1. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e da quelli relativi a risorse proprie dell'Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6.

2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica,

versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 5 o dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previa apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

4. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.

5. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 4, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

6. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 4, ai fini del comma 1 e del comma 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a*) del comma 5, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma

5. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 31 dicembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet*; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 4 o al comma 6 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 8.

8. Il versamento delle somme di cui al comma 5, lettere *a*) e *b*), può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2021, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 20 per cento con scadenza il 31 maggio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 ottobre 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 dicembre 2021.

9. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 8, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

10. Entro il 28 febbraio 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 7, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 4 e 6 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 3 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.

10. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 10, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 7, ove definibili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto-legge, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 21 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciotto rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 31 marzo 2021; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1, al comma 2 e al comma 3 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme

dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 1 e 2.

12. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 4 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato sino al 31 dicembre 2025.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 12 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1, al comma 2 ed al comma 3 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico delle somme indicate nei provvedimenti di riscossione oggetto della dichiarazione di cui al comma 7, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dai commi da 1 a 14 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

164. 010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale)

1. L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 59. Ove più favorevole per il periodo d'imposta 2020, il canone di locazione, avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. ».

* **164. 05.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale)

1. L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 59. Ove più favorevole per il periodo d'imposta 2020, il canone di locazione, avente ad oggetto immobili ad uso non

abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. ».

* **164. 012.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale)

1. L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 59. Ove più favorevole per il periodo d'imposta 2020, il canone di locazione, avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. ».

* **164. 043.** Sandra Savino, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla flat tax)

1. All'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera d) è soppressa.

2. All'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento » e, al comma 65, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

164. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Misure in materia fiscale a favore della provincia di Bergamo)

1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

164. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Istituzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dalla pandemia in provincia di Bergamo)

1. Nel territorio della provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.

2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;

d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;

e) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'ac-

celerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.

5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

164. 08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Esenzione dal pagamento del canone RAI per le utenze attive sul territorio della provincia di Bergamo)

1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

164. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Proroga della durata dei contratti e le convenzioni)

1. In deroga alle normative in materia dei contratti pubblici, sono prorogati di un anno i contratti e le convenzioni in essere alla data del 28 febbraio 2020, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, salvo che gli enti locali, abbiano provveduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio entro la data del 28 febbraio 2020 o comunque in relazione ad accordi diversi intercorsi dal 1° marzo 2020, al 31 dicembre 2020, tra il concessionario e l'ente locale, aventi ad oggetto la volontà congiunta delle parti della non applicazione della proroga contrattuale, che in ogni caso non potrà superare la durata di un anno.

164. 047. Martinciglio.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Misure fiscali per l'aggiornamento del DVR)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 26 aprile 2020, per le spese di predisposizione degli aggiornamenti previsti del documento di valutazione dei rischi (DVR), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il contenimento e la prevenzione dei rischi correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concessa una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

164. 046. Martinciglio.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Credito di imposta sul costo del magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel

periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2 lettera *b*) e paragrafo 3 lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

164. 045. Cosimo Sibilia, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

1. Ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'Inps alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme

erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli enti locali, ai *care-giver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

164. 044. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Menga.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Riduzione aliquota IVA per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127, è aggiunto il seguente:

« 128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione ».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

164. 039. Flati, Sarli, Corneli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Credito d'imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, volontari e privati che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le visite veterinarie e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di

affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

164. 038. Flati, Sarli, Corneli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. L'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

164. 037. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.

164. 036. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Imposta di registro)

1. Agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, stipulati entro il 31 dicembre 2021, l'imposta di registro si applica nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

164. 035. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Abrogazione split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

164. 034. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Dopo l'articolo 164, aggiungere i seguenti:

Art. 164-bis.

(Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che

tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle

sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra-tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* e all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie econo-

niche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Tub) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Articolo 164-ter.

(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)

1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 164-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui

all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

164. 033. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremona, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 86 per cento »;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare ».

164. 032. Ficara, Varrica.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Estensione della cedolare secca sugli affitti)

1. A decorrere dall'anno 2020 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può avvalersi del

regime di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche quando venga esercitata attività di impresa nell'ambito delle predette unità immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265.

164. 030. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 164, aggiungere i seguenti:

Art. 164-bis.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le procedure di definizione e rateizzazione dei versamenti fiscali e tributari previsti della presente legge da parte dei contribuenti da effettuare con le seguenti modalità:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

2. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 1 il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del

decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Tub) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

Art. 164-ter.

(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)

1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 164-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

164. 028. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Snellimento delle procedure esecutive immobiliari)

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché degli articoli 14 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del trasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.

164. 027. Porchietto, Giacometto, Rosso.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)

1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in paga-

mento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.

2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.

3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avviene mediante girata sul tergo del modello F24.

4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 può essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24, che corrisponderà con i dieci giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.

164. 026. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frasinini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:

« 59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

164. 025. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Patto Stato-industria della raffinazione)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni del Mezzogiorno realizzando gli obiettivi dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il massimo coinvolgimento delle imprese interes-

sate e degli enti locali, attiva la procedura per la formalizzazione del « Patto Stato-settore della raffinazione » finalizzato a garantire gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione attraverso la destinazione di quota parte delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) sostenere gli investimenti da parte delle imprese del settore della raffinazione che hanno registrato una sensibile diminuzione del fatturato a causa della diffusione sul territorio nazionale del COVID-19;

b) agevolare e sostenere i livelli occupazionali;

c) garantire congrue disponibilità finanziarie per le Zone economiche speciali (ZES);

d) istituire centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, perseguendo gli obiettivi di transazione energetica e di sviluppo sostenibile in conformità al *New Green Deal*.

164. 024. Prestigiacomò, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all. 121, il contribuente richiede la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo al professionista certificato a norma Uni 11511.

164. 023. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Proroga termini settore R.C. auto)

1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.

164. 022. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Proroga di termini nel settore R.C. auto)

1. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Qualora il Ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione non adotti un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.

164. 021. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di

impianti di distribuzione di carburanti per automazione)

1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.

2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le spese documentate e sostenute nel mese di dicembre concorrono alla formazione del periodo d'imposta in corso alla stessa data.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, ove più favorevoli, anche con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo di imposta 2019.

164. 019. Squeri.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. ».

164. 018. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Riduzione imposta provinciale di trascrizione)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è ridotta del 50 per cento l'imposta istituita

dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

164. 017. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Sospensione dello split payment)

Al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese da impiegare nel rilancio dell'attività, per i soggetti esercenti attività economica è sospesa, sino alla dichiarazione della fine dell'emergenza, l'applicazione del meccanismo dello *split payment*.

164. 016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 1.550 », sono sostituite con le seguenti: « euro 4.500 ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.

164. 015. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Disposizioni in materia di compensazioni fiscali)

1. Per l'anno 2020 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma

2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, riguardo al limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

164. 029. Fregolent.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Estensione della flat tax)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le

somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

7. Con decreto di natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina le modalità di adesione e di allineamento al regime previsto dal presente articolo per coloro che decidano di aderire al medesimo con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

8. Agli oneri conseguenti all'applicazione del regime previsto dalla presente disposizione, si fa fronte ai sensi dell'articolo 265, comma 1.

164. 011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

All'articolo 38-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80 ».

* **164. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

All'articolo 38-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80 ».

* **164. 014.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

All'articolo 38-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80 ».

* **164. 041.** Sarro, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epi-

demiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

**** 164. 031.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per

effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

**** 164. 020.** Rotta.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

**** 164. 040.** Cattaneo, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)

Al comma 1 dell'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 20.000 abi-

tanti » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000 abitanti ».

* **164. 04.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'agevolazione per la promozione dell'economia locale)

Al comma 1 dell'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 20.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000 abitanti ».

* **164. 042.** Elvira Savino, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

ART. 167.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Disposizioni in materia creditizia)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », l'emittente di assegni bancari o postali presentati entro il 31 agosto 2020 che non vengono pagati in tutto o in parte per difetto di provvista non è tenuto al pagamento della penale ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

167. 02. Berardini, Masi, De Girolamo.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Sospensione della clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 settembre 2020, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

167. 03. Martinciglio.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Disposizioni per il Microcredito)

1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis cc » sono aggiunte le seguenti: « o società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000 ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a modificare, anche adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1, il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto come segue:

a) all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a);

b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: « anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed » e aggiungere, dopo le pa-

role: « livello di indebitamento », la parola « finanziario »;

c) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « durante il periodo di rimborso » con le parole: « durante i primi tre anni del periodo di rimborso »;

d) all'articolo 4, comma 1, sostituire la frase « I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario » con la frase: « I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario »;

e) all'articolo 4, comma 2, sostituire il periodo: « L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro » con il seguente « L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro »;

f) All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: « sette anni » con le parole: « dieci anni » e sopprimere le parole: « ad accensione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni ».

167. 09. Emiliozzi.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis cc » sono aggiunte le seguenti: « o so-

cietà a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000 ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle disposizioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

167. 08. Zanichelli.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Mutue di autogestione)

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario possono erogare credito alle microimprese, come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del suo patrimonio netto complessivo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle disposizioni di cui al presente comma.

167. 07. Zanichelli.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 55, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso Art. 44-*bis*:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: « fruito tramite » sono sostituite dalle seguenti: « trasformato in »;

2) all'alinea, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. »;

3) le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « data di efficacia giuridica »;

4) alle lettere *a)* e *b)* la parola: « trasformabili » è sostituita dalla seguente: « trasformate »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo, L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo è esercitata dalla società partecipata, nonché dai soci, qualora abbiano trasformato attività per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-quater. In caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone rilevano le perdite attribuite ai soci partecipanti nella misura del 20 per cento del valore nominale dei crediti comunque ceduti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente ar-

ticolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

c) al comma 2, le parole: « Essi possono essere utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati »;

d) al comma 3:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « deve essere esercitata » sono aggiunte le seguenti: « tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 »;

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: « Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo »;

e) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti ».

167. 04. Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Sospensione dei mutui per interventi di ristrutturazioni edilizia)

1. Al comma 476-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) erogati per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

167. 01. Giarrizzo.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è apportata la seguente modificazione:

al comma 1, lettera l) dopo le parole: « le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi » sono aggiunte le seguenti: « e di noleggio con conducente ».

167. 06. Zanettin.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2018, n. 136, che modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), dopo le parole: « i dati relativi ai corrispettivi giornalieri » sono aggiunte le seguenti: « , la disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente ».

167. 05. Zanettin.

ART. 171.

Dopo l'articolo 171, aggiungere il seguente:

Art. 171-bis.

1. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione

delle responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei comitati dei creditori e dei comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.

171. 01. Germanà, Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

(Inammissibile)

ART. 175.

Dopo l'articolo 175, aggiungere il seguente:

Art. 175-bis.

(Modifiche all'articolo 37-bis del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 37-bis del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tenere conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo su base regionale, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo purché le determinazioni da queste assunte siano ade-

guatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi »;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti (i) fondi propri superiori a euro 50 milioni, (ii) CET 1 > 13 per cento, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela < 16,5 per cento:

a) definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi;

b) comunicano tali piani alla capogruppo affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo;

c) nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e della direzione generale. ».

175. 07. Flati.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1, comma 496, della legge n. 145 del 2018, le parole: « può essere incrementata » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata ».

2. All'articolo 1, comma 497, della legge n. 145 del 2018, le parole: « può essere incrementata » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata ».

175. 05. Rotta.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 501-bis di cui dall'articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: « La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la suddetta società, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. ».

2. Al comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica del superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisi-

che, la Commissione tecnica, verificata l'assenza di dolo, nell'ambito del piano di riparto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegna un termine per consentire di assolvere alle formalità previste dal comma 501. ».

175. 03. Grimaldi.

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

CAPO II-bis

TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita; che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi; di non essere controparte qualificata né cliente

professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018. La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento nell'ambito del piano di riparto, in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute. Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica, nell'ambito del piano di riparto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501 ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **175. 02.** Grimaldi.

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

CAPO II-bis

TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita; che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi; di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018. La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento nell'ambito del piano di riparto, in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute. Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica,

nell'ambito del piano di riparto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501 ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **175. 04.** Rotta.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica del superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica, nell'ambito del piano di riparto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501 ».

175. 01. Grimaldi.

Dopo l'articolo 175, aggiungere il seguente:

Art. 175-bis.

(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma

2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico-finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta banca, anche quale misura di ristoro per i soci.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquisire azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.

6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è abrogato.

175. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

ART. 176.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.

(Tax credit vacanze)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei

familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei soli viaggi sul territorio nazionale dalle compagnie aeree e marittime italiane che abbiano come finalità il soggiorno presso le imprese turistico ricettive, gli agriturismo e i *bed & breakfast* di cui al primo comma dell'articolo 176 del presente decreto.

2. Per poter usufruire della Tax credit viaggi vacanze, è necessario presentare, al momento della prenotazione del viaggio, il contratto che conferma l'avvenuta prenotazione dei servizi offerti dalle imprese indicate all'articolo 176 del presente decreto.

3. decreto-legge, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

4. decreto-legge è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola compagnia aerea o marittima;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

5. Per la fruibilità, il rimborso e le modalità applicative si applicano i commi 4, 5, 6, 7 dell'articolo 176 del presente decreto.

176. 133. Marino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.

(Tax credit vacanze)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.

3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.

4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

176. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.

(Carta del turismo)

1. Per il periodo d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto un credito, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva, nonché per l'acquisto di pacchetti turistici, di titoli di viaggio sui mezzi di trasporto nazionali o locali, o per il pagamento di servizi di ristorazione in comuni al di fuori del comune di residenza.

2. In favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro, decreto-legge è riconosciuto, in ciascuno degli anni 2020 e 2021, nella forma di beneficio economico dell'importo di 500 euro, nella forma di una « Carta del turismo » (di seguito « Carta »), utilizzabile entro il 30 settembre 2021.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è richiesto presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il beneficio economico può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. La richiesta può essere ef-

fettuata anche presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, nonché presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

4. Il beneficio economico di cui ai commi 2 e 3 è erogato attraverso una apposita Carta, la cui emissione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. La predetta Carta è utilizzabile unicamente per pagamenti di tipo elettronico e non è cedibile a terzi. È in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per fini diversi di quelli di cui al comma 1. In tal senso l'Agenzia delle entrate ha facoltà di monitorare le movimentazioni sulla Carta e di disporre la decadenza del servizio, nonché il conguaglio della cifra utilizzata in caso di utilizzi difformi dalle finalità di cui al comma 1.

5. In favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non inferiore a 30.000 euro, decreto-legge è riconosciuto nella forma di credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di servizi dei cui al primo comma, entro il tetto massimo del 20 per cento del reddito dichiarato per l'anno 2020 e 2021.

6. Il credito di cui ai commi 1, 2 e 5 è riconosciuto, a pena di decadenza, unicamente per spese documentate da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 5 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 7, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

9. Il beneficio economico di cui al comma 2 è esente dai regimi di imposizione fiscale vigenti.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

176. 134. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.

(Detrazione per servizi ricettivi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis.

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubi-

cate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 e per gli acquisti di prodotti italiani acquistati nel territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, primo periodo, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Ai fini della detrazione per l'acquisto di prodotti italiani, la fattura o il documento commerciale rilasciato dal venditore deve attestare l'identità dei soggetti che hanno acquistato il prodotto, l'importo pagato e la località italiana in cui è stato costruito.

3. il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodula-

zione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

176. 62. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.

(Interventi in favore della ripresa del turismo)

1. Alle regioni, in base alla loro capacità ricettiva, sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni, con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive, favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da fruire in ambito nazionale, da operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite *voucher*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

176. 53. Lollobrigida, Zucconi, Silvestroni, Trancassini.

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, individuate con apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento

degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «*de minimis*».

176. 115. Lupi, Colucci, Tondo, Germanà.

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, individuate con apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 30 aprile 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «*de minimis*».

176. 118. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in

cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;

c) al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator* per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.

176. 18. Ungaro.

Al comma 1, sostituire le parole: Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito *con le seguenti:* Per l'anno 2020 e, *dopo le parole:* 40.000 euro, *inserire le seguenti:* è assegnata una Carta elettronica

Conseguentemente:

a) ai commi 2, e 3, *dopo la parola:* credito, *ovunque ricorra, inserire le seguenti:* della Carta elettronica;

b) *sopprimere i commi 4 e 5;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

i) *sostituire le parole:* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate *con le seguenti:* Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;

ii) *sostituire le parole:* commi da 1 a 5 *con le seguenti:* commi da 1 a 3;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.411 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

176. 9. Moretto.

Al comma 1, sostituire le parole: Per il periodo d'imposta 2020 *con le seguenti:* Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 *e le parole:* 40.000 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 65.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona *sono soppresse.*

176. 105. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE *fino a:* 40.000 euro.

Conseguentemente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 64.** Bond, Baldini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE *fino a:* 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 3.** Vitiello.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 20.** Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Lorefice, Sarli, Olgiati.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 87.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 102.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro

per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 112.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 43.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE fino a: 40.000 euro.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di cui al comma 1 è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **176. 123.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE sino a: 40.000 euro;

Conseguentemente:

sostituire il successivo comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare.

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

176. 21. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE sino a: 40.000 euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.054,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 577,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 533,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

176. 22. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Silli, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con ISEE *fino a:* 40.000 euro.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.407,6 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

176. 26. D'Alessandro.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni *con le parole:* 200 milioni.

176. 55. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori, Siracusano.

Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

* **176. 44.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

* **176. 92.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

* **176. 109.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o cor-

rente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

* **176. 113.** Giannone.

Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

* **176. 127.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1 sopprimere le parole: con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

* **176. 1.** Vitiello.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro *con:* non superiore a 60.000 euro *e sopprimere le parole da:* , nonché dagli agriturismo *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;

al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.

** **176. 46.** Novelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro *con:* non superiore a 60.000 euro *e sopprimere le parole da:* , nonché dagli agriturismo *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;

al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata

non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.

**** 176. 8.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con: non superiore a 60.000 euro e sopprimere le parole da: , nonché dagli agriturismo fino alla fine del comma;

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;

al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator* per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.

**** 176. 114.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con le seguenti: non superiore a 60.000 e sopprimere le

parole da: , nonché dagli agriturismo fino alla fine del comma;

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;

al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator* per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.

**** 176. 130.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1 è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

all'articolo 265, sopprimere i commi 5 e 6.

176. 59. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spina, Marrocco, Bagna-

sco, Prestigiacomino, Versace, Calabria, Occhiuto, Polidori, Siracusano.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: dagli agriturismo e dai bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale e;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale;

al comma 3, lettera c), prima delle parole: agenzie di viaggio e tour operator, inserire le seguenti: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi;

al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti IRES saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.

aggiungere in fine il seguente comma 7-bis:

7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, e 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

176. 15. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: dagli agriturismo e dai bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale e;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast aggiungere le seguenti: esercitati in forma imprenditoriale;

al comma 3, lettera c), dopo le parole: portali telematici diversi da inserire le seguenti: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi;

al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti del saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.

*** 176. 117.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: dagli agriturismo e dai bed & breakfast aggiungere le

seguenti: esercitati in forma imprenditoriale e;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: da un singolo agriturismo o da un singolo *bed & breakfast* aggiungere le *seguenti*: esercitati in forma imprenditoriale;

al comma 3, lettera c), dopo le parole: portali telematici diversi da *inserire le seguenti*: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi;

al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento *con le seguenti*: dell'85 per cento;

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistiche ricettive i versamenti del saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.

* **176. 107.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro *con le seguenti*: non superiore a 50.000 euro.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la prenotazione deve essere effettuata entro il 31 luglio;

al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Le eventuali somme che residuassero dall'importo stanziato a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, sono riassegnate al Fondo per agenzie di viaggio e *tour operator* di cui all'articolo 182, comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

176. 101. Bonomo, Nardi, Benamati, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 *con le seguenti*: 50.000.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento *con le seguenti*: del 90 per cento;

b) al comma 5, dopo le parole: n. 241 *sono inserite le seguenti*: , anche in relazione alle imposte locali,.

176. 70. Lollobrigida, Silvestroni, Zucconi, Trancassini.

Al comma 1 sostituire le parole: 40.000 euro *con le seguenti*: 50.000 euro.

Conseguentemente:

al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: Tali importi sono raddoppiati se il periodo di soggiorno presso le strutture di cui al comma 1 è superiore a 4 netti;

aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

176. 16. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 euro, *con le seguenti*: 50.000 euro.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di

sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione, *con le seguenti*: nella misura del 20 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per l'80 per cento in forma di detrazione.

176. 75. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1 sostituire le parole: 40.000 euro, con le seguenti: 50.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

176. 61. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 40.000 euro con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, e 130 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

176. 14. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, sostituire le parole: a 40.000 euro, con le seguenti: 35.000 euro.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro

per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una sola persona;

al comma 3, sopprimere la lettera a).

176. 49. Trizzino.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.

176. 68. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 45.000.

176. 33. Amitrano.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2020 con le seguenti: al 30 settembre 2021.

* **176. 29.** Iorio, Barbuto.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2020 con le seguenti: al 30 settembre 2021.

* **176. 119.** De Giorgi, Nitti, Angiola, Rospì, Zennaro, Giannone, Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero.

Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.

** **176. 85.** Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica ne-

gli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero.

Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.

**** 176. 96.** Di Giorgi, Ciampi, Lattanzio.

Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero.

Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.

**** 176. 129.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero.

Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.

**** 176. 56.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 sostituire le parole: imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast con le seguenti: imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo, dai bed & breakfast, dagli affittacamere, dagli ostelli della gioventù, dai campeggi, dalle case e appartamenti vacanza o da qualsiasi locazione di tipo turistico, imprenditoriale che non,.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, dagli agriturismo, dai bed & breakfast, dagli affittacamere, dagli ostelli della gioventù, dai campeggi, dalle case e appartamenti vacanza o da qualsiasi locazione di tipo turistico, imprenditoriale che non,.

176. 116. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1, sostituire le parole da: imprese a: breakfast con le seguenti: strutture ricettive turistiche di cui ai Capi I e II del Titolo III del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n.79.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: impresa a: breakfast con le seguenti: struttura ricettiva turistica di cui al decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79.

176. 34. Perantoni, Masi, Faro, Scanu, Sabrina De Carlo.

Al comma 1 dopo le parole: imprese turistico ricettive aggiungere le seguenti: come definite dall'articolo 8 del codice del turismo di cui al decreto legislativo del 23 maggio 2011,.

176. 47. Faro.

Al comma 1 dopo le parole: turistico ricettivi aggiungere le seguenti: nonché per l'acquisto di biglietti aerei per viaggi in Italia.

176. 13. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva con le seguenti: nonché dagli agriturismo, dai bed &

breakfast, dalle case vacanza e dalle altre strutture extralberghiere, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistica ricettiva.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo, *bed & breakfast*, casa vacanze o struttura extralberghiera.

176. 28. Librandi.

Al comma 1, dopo le parole: dagli agriturismo inserire le seguenti: , dagli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo la parola: agriturismo inserire le seguenti: , da un singolo immobile vincolato di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

176. 27. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la parola: agriturismo inserire le seguenti: e dalle attività di ippoturismo, ittiturismo e delle fattorie sociali.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: agriturismo inserire le seguenti: , e dalle attività di ippoturismo, ittiturismo e delle fattorie sociali.

176. 25. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 1, dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo la parola: agriturismo aggiungere le

seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo.

176. 40. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti: , le aziende agricole e fattorie sociali.

* **176. 57.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti: , le aziende agricole e fattorie sociali.

* **176. 81.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, dopo la parola: agriturismo aggiungere le seguenti: pescaturismo e ittiturismo.

176. 80. Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, dopo le parole: bed & breakfast aggiungere le seguenti: e degli stabilimenti balneari.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: o da un singolo bed & breakfast con le seguenti: , bed & breakfast o stabilimento balneare.

176. 19. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo le parole: bed & breakfast aggiungere le seguenti: nonché le agenzie di viaggio.

176. 121. Tabacci.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'ar-

articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

Conseguentemente, al comma 3, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: o da una singola agenzia di viaggio e turismo.

176. 72. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il credito di cui al periodo precedente è utilizzabile anche nelle attività dei servizi di ristorazione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.

176. 7. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli operatori che esercitano attività di ittiturismo.

176. 99. Benedetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato per il pagamento dei servizi offerti, dalle imprese di trasporto aereo e marittimo, relativi al trasferimento nelle isole maggiori Sardegna e Sicilia.

Conseguentemente:

a) *al comma 2 dopo le parole:* comma 1 *aggiungere le seguenti:* e 1-bis;

b) *al comma 4 dopo le parole:* comma 1 *aggiungere le seguenti:* e 1-bis;

c) *dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:*

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

176. 100. Gavino Manca, Miceli, Mura, Frailis, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Lotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: *bed & breakfast aggiungere le seguenti:* , da una agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator* con sede legale e operativa in Italia.

176. 31. Masi, Raduzzi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Alaimo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: *bed & breakfast inserire le seguenti:* da una agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator*.

* **176. 83.** Fassina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast inserire le seguenti: da una agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator*.

* **176. 120.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 e è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast inserire le seguenti: da una agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator*.

* **176. 106.** Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast inserire le seguenti: da una agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator*.

* **176. 132.** Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast inserire le seguenti: da una agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator*.

* **176. 131.** Bonomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile anche per il pagamento dei canoni destinati alle locazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 50 del 2017.

176. 51. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una sola persona.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere la lettera a);

al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: 5 milioni per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022.

176. 35. Cimino, Sabrina De Carlo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una sola persona.

Conseguentemente al comma 3, sopprimere la lettera a).

176. 42. Cimino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare, La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

Conseguentemente all'articolo 265, sopprimere il comma 6.

176. 58. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Versace, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. Il credito è attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

176. 23. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi,

Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

176. 125. Giannone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 65.** Bond, Baldini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 45.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 88.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 103.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 4.** Vitiello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare.

La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 126.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 124.** Giannone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.

* **176. 111.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare *con le seguenti:* utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare o suddiviso in parti uguali per ogni componente del nucleo familiare compresi i minorenni.

176. 30. Zanichelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola

persona. *con le seguenti*: 600 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 500 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una sola persona.

176. 32. Toccafondi.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: 500 euro *con le seguenti*: 1.000 euro;

b) *al secondo periodo sostituire le parole*: 300 euro *con le seguenti*: 600 euro e *le parole*: 150 euro *con le seguenti*: 300 euro.

Conseguentemente, aggiungere il comma 2-bis:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

176. 48. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

Al comma 2 sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti*: 1.000 euro; *le parole*: 300 euro *con le seguenti*: 600 euro; *le parole*: 150 euro *con le seguenti*: 300 euro.

* **176. 89.** Buratti, Rotta, Topo.

Al comma 2 sostituire le parole: 500 euro *con le seguenti*: 1.000 euro; *le parole*: 300 euro *con le seguenti*: 600 euro; *le parole*: 150 euro *con le seguenti*: 300 euro.

* **176. 69.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: La misura del credito di cui al presente comma è incrementata del 25 per cento per il pagamento di servizi offerti dai soggetti di cui al comma 1 che operano nel territorio delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

176. 79. Siracusano, Occhiuto, Paolo Russo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura massima per un soggiorno minimo di 5 notti.

176. 36. Alemanno.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

* **176 .93.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

* **176 .60.** Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene ricono-

sciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

* **176. 108.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1, Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

176. 24. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui al comma 1. Tale credito è utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

176. 54. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Versace, Anna Lisa Baroni, Spena, Siracusano, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Polidori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

* **176. 2.** Vitiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

* **176. 104.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

* **176. 128.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del credito è incrementata del 20 per cento se utilizzata dal 15 settembre al 15 dicembre o se utilizzata per i servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai *bed and breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva con sede nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti ubicati nelle aree interne del territorio nazionale così come definite dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020.

176. 39. Bilotti, Scanu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La misura del credito è incrementata del 20 per cento se utilizzata dal 15 settembre al 15 dicembre o se utilizzata presso comuni al di sotto dei 10.000 abitanti ubicati nelle aree interne del territorio nazionale così come definite dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

176. 52. Bilotti.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: diverse da, inserire le seguenti: consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi.

176. 67. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: agenzie di viaggio e tour operator con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator, e startup innovative.

176. 97. Fusacchia.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiara-

zione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore dei servizi. Lo sconto di cui al precedente periodo è recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta nella misura del 110 per cento del corrispettivo, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con garanzia dello Stato. Il credito ceduto agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non può essere compensato ed utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 500 milioni.

176. 63. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

176. 98. Fusacchia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le parole: nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento;*

b) *sopprimere il comma 5.*

176. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* nella misura dell'80 per cento *con le seguenti:* nella misura del 50 per cento;

b) *sostituire le parole:* per il 20 per cento *con le seguenti:* per il 50 per cento.

* **176. 84.** Frailis, Incerti, Cenni, Cappelani, Critelli, Dal Moro, Martina.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* nella misura dell'80 per cento *con le seguenti:* nella misura del 50 per cento;

b) *sostituire le parole:* per il 20 per cento *con le seguenti:* per il 50 per cento.

* **176. 6.** Gadda, Scoma.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento *con le seguenti:* dell'85 per cento.

176. 66. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ivi inclusi i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Tali crediti d'imposta se ceduti a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, inclusi i veicoli per la cartolarizzazione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono essere ulteriormente ceduti, anche a terzi soggetti.

176. 17. Cabras.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il costo dei pernottamenti prenotati nelle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 aprile, si applica il credito di cui al comma 1 con la fruibilità del 100 per cento d'intesa con il fornitore del servizio sotto

forma di compensazione sui corrispettivo dovuto.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 650 milioni di euro per l'anno 2020.

176. 37. Scanu, Sabrina De Carlo.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.

176. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi da 1 a 5, i nuclei familiari che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione d'imposta o dello sconto sul corrispettivo dovuto, possono optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

6-ter. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma *6-bis*.

176. 86. Fassina.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le richieste di cui al presente articolo possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 9 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193.

176. 95. Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 88-bis comma 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: « È sempre corrisposto » sono aggiunte le seguenti: « sia dai fornitori a favore dell’organizzatore che e da quest’ultimo alla scuola committente ».

176. 78. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D’Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 7 sostituire le parole: valutati in 1.677,2 milioni *con le seguenti:* valutati in 1.102,2 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 182, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

176. 11. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo l’articolo 47 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è inserito il seguente articolo:

Art. 47-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher « COVID-19 »)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

2. Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) rimborsa l’agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori di quanto versato per l’acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di queste ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente riprotetti;

b) fermo l’obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 dell’articolo 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio dei viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di *voucher* emessi ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l’insolvenza o il fallimento dell’operatore turistico emittente, nei limiti dell’eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all’articolo 47, comma 2;

c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell’articolo 41, comma 4, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell’esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell’ultima parte del comma 6 del detto articolo 4, non siano stati recuperati o restituiti;

d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei *voucher* emessi ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 202, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e

non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore;

3. Il Fondo è alimentato:

1) quanto alle funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle compagnie di assicurazione percipienti;

2) quanto alla funzione di cui alla lettera *d)*, dal versamento dello 0,5 per cento del prezzo del biglietto aereo, a carico delle compagnie aeree da corrispondere con cadenza mensile;

4. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

176. 74. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 88-*bis* comma 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo le parole: « È sempre corrisposto » sono aggiunte le seguenti: « , sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente, ».

176. 73. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Per periodo d'imposta 2020 alle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi turistici offerti da guida turistiche, escursionali ed ambientali, agenzie di noleggio di veicoli a due e a quattro ruote, biglietteria navale, aerea, ferroviaria, affitto con locazione breve e pernottamento presso strutture ricettive

non soggette a partita IVA, agenzie di viaggio e *tour operator* e campeggi si applica la detrazione di cui al comma 679 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella misura e con le modalità di cui ai precedenti commi da 1 a 7 del presente articolo.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2020.

176. 38. Scanu, Di Lauro.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno all'acquisto di servizi e prodotti agroalimentari nelle strutture agrituristiche)

1. Ai nuclei familiari che utilizzino il credito di cui al precedente articolo 176 per il pagamento di servizi di ospitalità in agriturismi è concesso un buono campagna di importo pari a 100 euro da utilizzare presso la struttura agrituristica ospitante per l'acquisto di servizi di ristorazione, di attività ludico ricreative e di prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'ottenimento e l'utilizzo del beneficio di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, comunque non superiori a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

176. 024. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

1. Per le spese documentate, sostenute nel corso dell'anno 2021 per l'acquisto di servizi da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva, ai fini del medesimo anno di imposta si applica una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 5.000.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta ad un solo contribuente per nucleo familiare con reddito in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, compreso tra 40.000 e 90.000 euro.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione di cui al comma 1 il pagamento dei servizi deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di euro 500.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

176. 021. Manzo.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Adeguamento strutture alberghiere e agrituristiche)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento delle strutture alberghiere ed agrituristiche alle esigenze di distanziamento sociale, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 70 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a

30.000 euro per ciascuna unità, delle spese sostenute per la realizzazione o l'ampliamento di piscine destinate all'utenza.

2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e di 10 milioni per il 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro nel 2020 e 10 milioni di euro nel 2021.

176. 020. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante con-

tratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

* **176. 019.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Pri-sco.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

* **176. 07.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Esonero contributivo per favorire la ripresa delle imprese del settore alberghiero e turistico)

Dopo l'articolo 30 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è introdotto il seguente:

« Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche, alle aziende operanti

nel settore alberghiero, turistico e termale, nonché ai lavoratori dipendenti di tali aziende, è rispettivamente riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 7.000 euro per ogni lavoratore di cui al comma 2, frazionabili anche su base mensile fino al 31 dicembre 2020.

2. L'esonero di cui al comma 1 può essere riconosciuto a tutte le aziende operanti nel settore alberghiero, turistico e termale, che alla data di riapertura delle proprie attività:

i) assumano i lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2020;

ii) assumano lavoratori dipendenti stagionali senza un preesistente rapporto di lavoro nel medesimo settore;

iii) richi amino in servizio i lavoratori attualmente posti in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria ovvero in deroga, nonché in regime di fondo d'integrazione salariale.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche a favore delle aziende che forniscono lavoratori in somministrazione ad imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

4. La presente disposizione viene finanziata con risorse che si sommano a quelle già stanzi ate per la misura prevista dall'articolo 84 comma 6, che viene abrogato.

5. All'articolo 84 al comma 13, le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10 ».

176. 017. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit per la riqualificazione delle strutture turistico ricettive in chiave sostenibile)

1. Ai fini di favorire ed incentivare la riqualificazione delle strutture turistico ricettive in chiave sostenibile per il periodo d'imposta in corso e per il due periodi successivi, alle strutture turistico ricettive, ivi incluse quelle all'aria aperta, è riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, ripartito in tre quote annuali di pari importo e utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 100 milioni di euro nell'anno 2020, di 80 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

176. 015. Masi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Sabrina De Carlo, Ficara.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Proroga dei termini per il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al fine di sostenere la ripartenza dei flussi turistici le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*) dell'articolo 88-bis del decreto 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate sull'intero territorio nazionale per le prenotazioni effettuate entro il 31 luglio 2020 per viaggi e soggiorni da effettuare in Italia fino al 31 dicembre

2020. Nel caso dell'adozione da parte delle autorità competenti di nuovi provvedimenti restrittivi della circolazione, i vettori o la struttura turistico-ricettiva provvedono all'emissione di un *voucher* di importo pari al corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno valido 12 mesi dalla data dell'emissione, oltre la quale essi procedono al rimborso delle somme ricevute.

176. 014. Masi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Sabrina De Carlo, Ficara.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit vacanze verdi)

1. È riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 176, un credito in favore dei contribuenti, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti nelle aree naturali protette dalle imprese turistico ricettive, inclusi gli agriturismo e i *bed & breakfast* e tutte le altre strutture ricettive extralberghiere, nonché le imprese di ristorazione, dell'escursionismo e culturali, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio della relativa attività.

2. Il credito di cui al comma 1 utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 700 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 700 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, di 500 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 250 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è aumentato di un ulteriore 50 per cento per le spese sostenute nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute attraverso l'utilizzo di una piattaforma elettronica di proprietà del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, sviluppata attraverso il supporto di soggetti di ricerca e università pubblici e dell'Agenzia delle entrate;

b) possono contribuire allo sviluppo e alla promozione della piattaforma tour operator e agenzie di viaggio previo accordo con il Ministero dell'ambiente.

4. Il 30 per cento dei corrispettivi percepiti, mediante la piattaforma, dal fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, non saranno assoggettati ad alcuna imposta. I fornitori si impegnano, inoltre, a garantire uno sconto del 30 per cento dei servizi erogati a valere sul listino prezzi del precedente esercizio.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 417,39 milioni di euro per l'anno 2020 e in 182,61 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziati all'articolo 176.

176. 013. Muroni, Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Sostegno del settore turismo e Bonus vacanze)

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un buono vacanze di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed & breakfast, agenzie di viaggio, *tour operator*, nonché con la visita di esposizioni museali ovvero mostre

didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.

2. Il *bonus* viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.

3. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di ristoro per le imprese turistico ricettive, gli agriturismo, i bed & breakfast, nonché le agenzie di viaggio e i *tour operator*, con una dotazione di 850 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e i criteri di riparto del suddetto fondo.

Conseguentemente, alla compensazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 176.

176. 012. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinetti, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021:

a) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché

finiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 265, inserire il seguente:

Art. 265-bis.

All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.

176. 010. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Rimborso ski-pass e contributo gestori impianti)

1. I gestori di impianti di risalita a servizio delle stazioni sciistiche, la cui attività sia stata sospesa in seguito all'entrata in vigore delle norme finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia di COVID-19 provvedono al rimborso a favore degli utenti di una quota del 30 per cento dell'importo da questi corrisposto per l'acquisto di abbonamenti stagionali.

2. Ai gestori degli impianti è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla restituzione di cui al comma 1 ed alla riduzione o ai mancati introiti determinati dalla sospensione dell'attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono

definite le modalità di riparto del predetto fondo.

176. 09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Modifiche all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici)

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 13, inserire il seguente: 14. Ai soggetti che provvedono al rimborso e/o all'emissione di voucher è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento del valore del rimborso o del voucher emesso, da utilizzarsi entro il terzo periodo di imposta successivo al termine dello stato di emergenza.

176. 08. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo

familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari, il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano

limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni per l'anno 2020 e in 680 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

176. 023. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio ai 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da

utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rileva un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

176. 018. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o

stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

* **176. 011.** Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto

residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

* **176. 02.** Moretto.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto

residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni per gli anni 2020 e 2021, quanto a 600 milioni per il 2020 a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 600 milioni per il 2021 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

176. 01. Gelmini, Mandelli.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Tax credit per pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o presso stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica, che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di

viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

176. 06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Riduzione del costo del lavoro per i lavoratori stagionali del settore turistico)

1. I datori di lavoro dei settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, bar e altri servizi senza cucina, dei *tour operator* e dei servizi di prenotazione turistiche e attività connesse, nonché delle attività di trasporto di passeggeri che impiegano lavoratori con contratto a tempo determinato per motivi stagionali sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020. I relativi contributi sulla base delle dichiarazioni all'Inps dei datori di lavoro sono a carico del bilancio dello Stato per una percentuale pari al 30 per cento del dovuto. Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definire le disposizioni attuative del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 602 milioni.

176. 03. Fassina.

ART. 177.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 177.

(Esenzione parziale dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI per i settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la TASI e la TARI di cui all'articolo 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'allegato 1, sono rideterminate tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per i tributi di cui al comma 1, è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2020 ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2020 e il 16 giugno 2021.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del

corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

8. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».

9. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;

b) al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».

10. All'allegato 1, aggiungere i seguenti codici:

a) 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

b) 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

c) 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

d) 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

e) 56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* – servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

177. 2. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 177.

(Esenzione parziale dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI per i settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la TASI e la TARI di cui all'articolo 11, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'allegato E, sono rideterminate tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per i tributi di cui al comma 1, è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2020 ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2020 e il 16 giugno 2021.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dota-

zione di 1500 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 8 e 9.

8. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: « 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 86 per cento »;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare. ».

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 731, le parole: « nell'8,60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nel 13 per cento »;

b) al comma 732, dopo le parole: « all'83 per cento » aggiungere le seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

10. Dopo l'Allegato D, inserire i seguenti:

« Allegato E Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

– 1452 –

– 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

– 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

– 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

– 56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie;

Allegato F Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19

– 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

– 93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

– 93.11.1 Gestione di stadi;

– 93.11.2 Gestione di piscine;

– 93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

– 93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

– 79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

– 79.12 Attività dei *tour operator*;

– 93.12.0 Attività di *club* sportivi;

– 93.13.0 Gestione di palestre;

– 93.19.9 Attività sportive nca;

– 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

– 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

– 51 trasporto aereo;

– 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

– 53 servizi postali e attività di corriere;

– 55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, *resort*, *motel*, *aparthotel* (*hotel&residence*), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

– 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence*: – fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: – *cottage* senza servizi di pulizia;

– 56.10 Ristorazione ».

177. 17. Ficara.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali D/2 e D/8 e per immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi nonché per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e quelli degli stabilimenti termali, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del

16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

1-bis. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

1-ter. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

b) *al comma 2 sostituire le parole:* di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 624,55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione

di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177. 14. Andreuzza, Vanessa Cattoi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale del gruppo C e D.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni *con le seguenti:* 280 milioni di euro; *al comma 4, sostituire le parole:* 205,45 milioni, *con le seguenti:* 705,45 milioni; *all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole:* 800 milioni, *con le seguenti:* 300 milioni.

177. 43. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire le parole:* per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), *con le seguenti:* per il primo semestre dell'anno 2020 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU);

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* rientranti nella categoria catastale D/2, *con le seguenti:* degli alberghi e pensioni;

c) *alla lettera b), sostituire le parole da:* a condizione che *fino a:* ivi esercitate *con le seguenti:* a condizione che i possessori degli immobili destinati ad attività ricettiva siano anche gestori dell'attività ricettiva, almeno in quota parte non inferiore al 33 per cento nel caso di gestione attraverso società di persone.

177. 63. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* non è dovuta la prima rata *con le seguenti:* non è dovuto l'intero importo;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* 74,90 milioni *con le seguenti:* 149,80 milioni;

c) *al comma 4 sostituire le parole:* 205,45 milioni *con le seguenti:* 410,90 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 594,55 milioni.

177. 58. Fassina.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea sostituire le parole:* non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria *con le seguenti:* non è dovuta l'imposta municipale propria;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* stabilimenti termali *aggiungere le seguenti:* e immobili siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8.;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* dei campeggi, *aggiungere le seguenti:* e immobili adibiti all'esercizio della attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e *tour operator*.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro *con le seguenti:* 253,9 milioni di euro *e al comma 4 sostituire le parole:* 205,45 milioni di euro *con le seguenti:* 564 milioni di euro.

* **177. 32.** Orsini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea sostituire le parole:* non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria *con le seguenti:* non è dovuta l'imposta municipale propria;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* stabilimenti termali *aggiungere le seguenti:* e immobili siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* dei campeggi, *aggiungere le seguenti:* e immobili adibiti all'esercizio della attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e *tour operator*.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro *con le seguenti:* 253,9 milioni di euro *e al comma 4 sostituire le parole:* 205,45 milioni di euro *con le seguenti:* 564 milioni di euro.

* **177. 80.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea sostituire le parole:* non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria *con le seguenti:* non è dovuta l'imposta municipale propria;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* stabilimenti termali *aggiungere le seguenti:* e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* dei campeggi, *aggiungere le seguenti:* e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e *tour operator*.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro *con le*

seguenti: 209 milioni di euro e al comma 4 sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 574 milioni di euro.

**** 177. 5.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea sostituire le parole: non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria con le seguenti: non è dovuta l'imposta municipale propria;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere le seguenti: e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8;*

c) *alla lettera b), dopo le parole: dei campeggi, aggiungere le seguenti: e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.*

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 209 milioni di euro e al comma 4 sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 574 milioni di euro.

**** 177. 19.** Moretto.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea sostituire le parole: non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria con le seguenti: non è dovuta l'imposta municipale propria;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere le seguenti: e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8;*

c) *alla lettera b), dopo le parole: dei campeggi, aggiungere le seguenti: e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e del-*

l'intrattenimento, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 209 milioni di euro e al comma 4 sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 574 milioni di euro.

**** 177. 47.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea sopprimere le parole: la prima rata del;*

b) *alla lettera b) sopprimere le parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

177. 77. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 1, alea, sostituire le parole: la prima rata dell'imposta, con le seguenti: l'imposta e dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) immobili utilizzati dalle imprese del settore della distribuzione non alimentare.

Conseguentemente:

a) *al Titolo, dopo le parole: turistico inserire le seguenti: e della distribuzione non alimentare;*

b) *all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 300 milioni.*

177. 49. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alea, sostituire le parole: non è dovuta la prima rata con le seguenti: non sono dovute la prima e la seconda rata*

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) immobili delle altre imprese del settore turistico, ivi comprese le imprese dell'intrattenimento e i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

177. 57. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomò, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Etto.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

177. 39. Gelmini, Prestigiacomò, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.

*** 177. 13.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.

*** 177. 44.** Bond, Baldini.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.

*** 177. 60.** Pastorino.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata, aggiungere le seguenti: e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021.

*** 177. 70.** Ubaldo Pagano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: non è dovuta la prima rata con le seguenti: non sono dovute la prima e la seconda rata.

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) immobili delle altre imprese del settore turistico, ivi comprese le imprese dell'intrattenimento e i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

177. 46. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.

*** 177. 4.** Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.

* **177. 12.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.

* **177. 50.** Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 1, dopo le parole: prima rata aggiungere le seguenti: e la seconda rata.

* **177. 75.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e fluviali aggiungere le seguenti: , nonché immobili destinati alla nautica da diporto e alle attività commerciali e produttive legate alla nautica da diporto.

177. 33. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: e fluviali, aggiungere le seguenti: , strutture dedicate alla nautica da diporto;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: a 205,45 con le seguenti: a 208,45.*

177. 84. Buratti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: fluviali aggiungere le seguenti: e adibiti a impianti sportivi.

177. 66. Barelli, Sibilìa, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le, parole: e adibiti a impianti sportivi.

177. 85. Barelli, Sibilìa, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) immobili rientrati nella categoria catastale D/3.

177. 40. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale D/2 con le seguenti: degli alberghi e pensioni, e le parole da: a condizione che fino a: ivi esercitate con le seguenti: a condizione che i possessori degli immobili destinati ad attività ricettiva siano anche gestori dell'attività ricettiva, almeno in quota parte non inferiore al 33 per cento nel caso di gestione attraverso società di persone.

177. 71. De Menech.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: D/2, sono inserite le seguenti: C/1;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2020, relativi alla TARI, riferiti agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020.

177. 41. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei residence e dei campeggi, aggiungere le seguenti: nonché immobili rientranti nella categoria catastale C/1 destinati ad attività dei servizi di ristorazione,;*

b) *al comma 2, le parole: 74,90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 112,35 milioni;*

c) *al comma 4, le parole: 205,45 milioni sono sostituite dalle seguenti: 308,145 milioni.*

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 102,695 milioni di euro.

177. 21. Moretto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 74,90 con la seguente: 100, e al comma 4 la cifra: 205,45 con la seguente: 230,55.

177. 78. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

* **177. 1.** Vitiello.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

* **177. 11.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

* **177. 45.** Bond, Baldini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di loca-

zione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva;.

** **177. 3.** Moretto, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva;.

** **177. 8.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

** **177. 51.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: a condizione fino a: esercitate e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda,

l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

**** 177. 76.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero concessi in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado o ad aziende la cui maggioranza societaria è composta dagli stessi, che li utilizzano per lo svolgimento dell'attività di destinazione.

177. 61. Pastorino.

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: , nonché agli immobili destinati all'attività di ittiturismo.

177. 69. Benedetti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

b) al comma 3, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

d) alla rubrica, dopo la parola: turistico aggiungere le seguenti: e degli allestitori fieristici.

177. 16. Frassini, Guidesi, Piastra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) immobili rientranti nella categoria catastale D adibiti a cinema e teatri ovvero in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

b) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

c) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

d) alla rubrica, dopo le parole: turistico aggiungere le seguenti: e degli allestitori fieristici.

*** 177. 25.** Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) immobili rientranti nella categoria catastale D adibiti a cinema e teatri ovvero in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

b) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

c) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

d) *alla rubrica, dopo le parole:* turistico *aggiungere le seguenti:* e degli allestitori fieristici.

* **177. 74.** Lorenzin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) immobili rientranti nella categoria catastale D adibiti a cinema e teatri ovvero in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* 74,90 milioni di euro *con le seguenti:* 77 milioni di euro;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* 205,45 milioni di euro *con le seguenti:* 211,45 milioni di euro;

d) *alla rubrica, dopo le parole:* turistico *aggiungere le seguenti:* e degli allestitori fieristici.

* **177. 81.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e

mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);

b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;

b-quinquies) tutti i terreni pertinenti e collegati alle suddette unità;

b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo.

177. 72. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);

b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;

b-quinquies) tutti i terreni pertinenti e collegati alle suddette unità;

b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) immobili sede di attività turistico-ricettive e della ristorazione, site nei centri storici delle città turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori dell'attività ivi esercitate;

b-ter) dimore storiche ove si svolge attività ricettiva;

b-quater) immobili sede di agenzie di viaggi e di *tour operator*.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* con una dotazione di 124,90 milioni di euro per l'anno 2020;

al comma 4, sostituire le parole: pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* pari a 255,45 milioni di euro per l'anno 2020.

177. 26. Masi, Raduzzi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e D/8 adibiti ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo quali immobili delle discoteche, *nightclub*,

sale da ballo, sale bingo e *gaming hall*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) locali di pubblico spettacolo appartenenti alle categorie catastali D3/D8/C1 a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività anche con soggetti giuridici diversi.

Conseguentemente, ridurre di 26 milioni di euro per l'anno 2020 l'importo del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

177. 55. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D3/D8/C1 adibiti a locali di pubblico spettacolo a condizione che i proprietari siano contestualmente i gestori della medesima attività anche con soggetti giuridici diversi, ma riconducibili allo stesso soggetto economico.

177. 37. Varchi, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/8 facenti parte delle strutture destinate al diporto nautico di cui

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/8 facenti parte delle strutture destinate al diporto nautico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni con le seguenti: 124,90 milioni;

b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

177. 22. D'Alessandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili adibiti ad alloggi o residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 238.

Conseguentemente ai maggiori oneri finanziari, e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

177. 18. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 205,45 con la seguente: 225,45.

177. 34. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

177. 24. Mor.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili ad uso abitativo utilizzati per la locazione di cui all'articolo 4, decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito in legge, per i quali dal 1° gennaio 2019 al 1° giugno 2020 ci sia stata almeno una comunicazione inviata tramite il portale « Alloggiati » della Polizia di Stato.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5 è ridotto di 450 milioni di euro per l'anno 2020.

177. 27. Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) gli immobili ad uso abitativo utilizzati per la locazione di cui all'articolo 4, decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito in legge, per i quali dal 1° gennaio 2019 al 1° giugno 2020 ci sia stata almeno una

comunicazione inviata tramite il portale « Alloggiati » della Polizia di Stato.

177. 42. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D8.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la cifra: 205,45 con la seguente: 220,45.

177. 29. Buratti.

Al comma 1 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.

* **177. 35.** Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.

* **177. 59.** Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Atti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.

* **177. 67.** Di Giorgi, Ciampi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.

* **177. 82.** Nitti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 206,58 milioni.

* **177. 83.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili delle attività di ristorazione, delle attività di *catering* e delle attività dei bar.

** **177. 48.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) immobili delle attività di ristorazione, delle attività di catering e delle attività dei bar.

**** 177. 65.** Buratti, Rotta, Topo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177. 9. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciali avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.

Conseguentemente:

a) al comma 4, le parole: 205,45 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.815 milioni;

b) dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare;

c) all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento" ».

177. 64. Prestigiacomò, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale proprio (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciali avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.

Conseguentemente:

a) al comma 4, le parole: 205,45 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.815 milioni;

b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare;

c) ai maggiori oneri pari a complessivi 1.609,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per l'importo pari a 1.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per l'importo pari a 209,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

177. 15. Piastra, Murelli, Andreuzza, Pattassini, Tomasi, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rela-

tiva a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 1.815 milioni;

b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare.

* **177. 36.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 1.815 milioni;

b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare.

* **177. 38.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni con le seguenti: 1.815 milioni;

b) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: e della distribuzione non alimentare.

* **177. 73.** Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva.

1-ter. L'agevolazione di cui al comma 1-bis opera nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 255,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

177. 56. Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La condizione di cui all'ultimo periodo della lettera h) del comma 1 si considera comunque soddisfatta anche qualora la gestione della struttura ricettiva sia operata da persone giuridiche diverse rispetto al proprietario, purché sussista identità tra almeno uno dei soggetti detentori delle relative quote di partecipazione.

177. 68. Gavino Manca, Lotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovute nella misura ridotta del 50 per cento per le rate in scadenza nel 2021 e 2020.

177. 20. Moretto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le imposte IMU e TARI gravanti sui proprietari di immobile in Italia iscritti all'AIRE, non locato o dato in comodato d'uso, non sono dovute nell'anno 2020.

177. 23. Ungaro.

Al comma 2, sostituire le parole: 74,9 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Agli oneri relativi, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

177. 28. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 2, sostituire le parole: 74,9 milioni con le seguenti: 150 milioni:

Conseguentemente:

a) *all'articolo 180, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni;*

b) *all'articolo, 200, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è integrato con ulteriori 300 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che sostengono oneri per il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di assicurare un adeguato flusso finanziario verso i rispettivi gestori del servizio stesso.

177. 31. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Al comma 2, sostituire la cifra: 74,90 con la seguente: 150.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 8 per cento.

177. 53. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella.

Al comma 2 sostituire le parole: 74,9 milioni con le seguenti: 150 milioni.

* **177. 52.** Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2 sostituire le parole: 74,9 milioni con le seguenti: 150 milioni.

* **177. 62.** Pastorino.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

177. 027. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Credito di imposta per i proprietari di immobili alberghieri)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese alberghiere proprietarie dell'immobile in cui è esercitata l'attività, è riconosciuto per l'anno 2020, pari al valore della rendita catastale dell'immobile.

177. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Credito d'imposta per riqualificazione alberghiera)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 6 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, di 240 milioni di euro nell'anno 2021 e di 120 milioni di euro nell'anno 2022.

177. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato per le imprese turistico-alberghiere)

1. Alle strutture turistico-alberghiere che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo e anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo *ex* articolo 2359.

177. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Abrogazione imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il comma 10-bis.

177. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Esenzione fiscale e contributiva straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati, sino al 31 dicembre 2020, dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 30 giugno 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.

177. 05. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Fondo per comuni ad alta vocazione turistica)

1. Sono istituite « zone rosse economiche » nei comuni ad alta vocazione turistica individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa della Conferenza Stato-città, in base a criteri relativi ai flussi turistici annui nonché ad altri criteri relativi alla popolazione residente, entro 15 giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per l'anno 2020, a tutti i comuni di cui al comma 1 è destinato un fondo istituito nella dotazione finanziaria del Ministero dell'interno, pari a 150 milioni di euro, quale ristoro del minor gettito derivante dalla grave crisi del settore turistico e ripartito in base a criteri individuati nel medesimo decreto di cui al comma 1.

177. 06. Pastorino.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la prima rata della tassa sui rifiuti (Tari) relativa alle imprese di intrattenimento e pubblico spettacolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

177. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. Non è dovuto per l'anno 2020 il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistico-ricreative.

177. 08. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. All'articolo 1 comma 251, lettera *b*), punto 1.3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le seguenti: « e pertinenze »; il punto 2 è abrogato.

177. 09. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » con le seguenti: « delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79. ».

177. 010. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: « riferibile alle utenze domestiche », sono soppresse, e al successivo comma 659 le parole: « può prevede », sono sostituite dalla parola: « prevede ».

177. 011. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » inserire le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione ».

177. 012. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

« 732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del

destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima de-

rivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere *a)* e *b)*, comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni. ».

177. 013. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto

i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ».

177. 014. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Imposta municipale propria IMU per le isole minori)

1. Per l'anno 2020, in relazione ai comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. SOSE s.p.a., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di solidarietà comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.

177. 015. Marino.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Disposizioni in materia di TARI per i porti turistici)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per tutte le aree e gli spazi già soggette a tassazione nell'annualità 2019 nei confronti dei porti turistici.

177. 016. D'Alessandro.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: « senza alcun compenso o rimborso » sono soppresse.

177. 017. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. All'articolo 47 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Non costituisce causa di decadenza il non uso della concessione a causa dall'emergenza COVID-19. ».

177. 018. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.

177. 019. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

« 1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari »;

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

2. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

177. 020. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Disposizioni in materia di IVA per l'attività di pescaturismo)

1. L'attività di pescaturismo di cui all'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è esente dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni erogate (fatture emesse e simili) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

177. 021. Varchi, Silvestroni, Trancassini.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria all'unità immobiliare posseduta nel territorio nazionale dai cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia)

1. Dopo il numero 6) della lettera e) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente:

« 6-bis) per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea non residenti nel territorio dello Stato italiano, una sola unità immobiliare posseduta nel territorio nazionale, a condizione che la stessa risulti acquistata dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e, successivamente, non risulti locata o data in comodato d'uso. L'agevolazione di cui al presente numero è valida limitatamente a una sola unità immobiliare e ai primi cinque anni decorrenti dalla data dell'atto di acquisto dell'unità immobiliare; ».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

177. 022. Siragusa.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Istituzione di una Commissione di studio per le aree edificabili)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione di studio per le aree edificabili, di seguito denominata Commissione, per la definizione delle modalità tecniche di individuazione, in particolare ai fini dell'applicazione dell'IMU, delle aree edificabili e dei criteri per la determinazione dei relativi valori.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono scelti tra rappresentanti delle regioni, dei comuni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non spetta alcun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza.

177. 023. Cassese, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immo-

bili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale *ex* decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge n. 1089 del 1939).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

177. 024. Gava, Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto, in fine, il seguente: « Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo ministeriale *ex* decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge 1089 del 1939). ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

177. 025. Gava, Potenti, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale », inserire le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione ».

177. 026. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 178.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 178.

(Fondo emergenza turismo)

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di *bus* e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato « Fondo emergenza turismo », volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni *online* effettuate mediante OTA.

178. 6. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1 dopo le parole: ad attività turistico-ricettive aggiungere le seguenti: e per le zone litoranee turistiche colpite da eventi climatici eccezionali avversi nel corso della passata stagione invernale (cosiddette mareggiate).

178. 3. Sabrina De Carlo, Sut.

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 50 milioni con le seguenti: 500 milioni.

178.7. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.

178. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Una somma pari a 50 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. La quota di riparto di ciascuna regione o provincia autonoma è destinata all'acquisto di pernottamenti da offrire gratuitamente a turisti italiani e stranieri che soggiornano almeno tre notti presso strutture turistico-ricettive, come definite dall'articolo 8 del codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ubicate nella medesima regione o provincia autonoma.

1-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

178. 4. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Flati.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

178. 2. Iorio, Barbuto.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Fondo di garanzia per gli operatori del settore turistico-ricettivo)

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e del turismo e i *tour*

operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano è previsto un fondo di garanzie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

178. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, *una tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

* **178. 01.** Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turi-

stico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, *una tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

* **178. 016.** Rizzetto, Zuconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione delle risorse alle imprese turistico-ricettive, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

178. 012. Fassina.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Rimborso di ticket turistici)

1. I soggetti che gestiscono, direttamente o per conto di enti pubblici e privati, le biglietterie e i servizi in zone e beni archeologici, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, beni culturali nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali sono obbligati a dare facoltà ai propri clienti rientranti nelle categorie dei *tour operator*, agenzie di viaggi e turismo e agenzie di *incoming*, di richiedere il rimborso dei *ticket* già acquistati e di eventuali depositi, in denaro o con *voucher*.

2. Il termine per l'erogazione del rimborso in denaro è di 30 giorni a far data dalla richiesta del soggetto interessato.

178. 05. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Fondo speciale per le città nel cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le città italiane, nel cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco, è stanziato un fondo speciale di 500 milioni di euro da destinare alle imprese turistico-ricettive e alle piccole e medie imprese attive nel settore della ristorazione ricadenti all'interno comunale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

178. 04. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Fondo per comuni ad alta vocazione turistica)

1. Sono istituite « zone rosse economiche » nei comuni ad alta vocazione turistica individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa della Conferenza Stato-città, in base a criteri relativi ai flussi turistici annui nonché ad altri criteri relativi alla popolazione residente, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per l'anno 2020, a tutti i comuni di cui al comma 1 è destinato un fondo istituito nella dotazione finanziaria del Ministero dell'interno, pari a 15 milioni di euro quale ristoro del minor gettito derivante dalla grave crisi del settore turistico e ripartito in base a criteri individuati nel medesimo decreto di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

178. 017. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Fondo a sostegno del turismo invernale nei comuni montani)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'es-

cuzione di interventi di investimento nell'ambito della valorizzazione e promozione del turismo dei comuni classificati dall'ISTAT come montani, con priorità alla realizzazione di piste di sci di fondo nelle regioni interessate dai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

2. L'accesso ed il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

178. 07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da

adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178. 06.** Longo.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rap-

porti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178. 08.** Pezzopane.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, an-

che ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione

degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178. 010.** Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa del-

l'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo

1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178. 011.** Viscomi, Lepri, Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Bonomo, La Marca, Schirò.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura ita-

liana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti:

« Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178. 013.** Torromino, Occhiuto.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono

dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro

massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178. 014.** Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno

2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

* **178.015.** Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento

statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare

di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

*** 178. 019.** Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei

limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.

*** 178. 021.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Parco nazionale dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.

178. 018. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Proroga del Tax Credit riqualificazione)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

178. 020. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Proroga del Tax Credit riqualificazione)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Ai maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

178. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 179.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro. Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 500 milioni; all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 320 milioni.

179. 15. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti 50 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

179. 3. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) all'alinea, sopprimere la parola: « anche »;

2) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: « con funzioni di amministratore delegato » e inserire, in fine, le seguenti parole: « e un rappresentante delle imprese del settore turistico, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. L'Enit Agenzia nazionale del turismo coordina la promozione turistica del territorio nazionale di concerto con le regioni e ove presenti gli Ambiti Turistici, attraverso, *social network*, servizi di media audiovisivi ed ogni altro mezzo che possa valorizzare e promuovere tutto il territorio nazionale ivi comprese le piccole località. A tal fine, l'Enit istituisce un portale di prenotazioni *online* nazionale che include tutte le imprese operanti nel settore del Turismo, prenotabili con le stesse modalità delle *Online Travel Agencies* -- OTA -- mediante applicazione a ciascuna prenotazione di una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

179. 14. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo *sono aggiunte le seguenti:* e delle proposte avanzate dalle associazioni e dalle reti territoriali.;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con riferimento alle iniziative da finanziare, una quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, è destinata a progetti di promozione e sensibilizzazione del turismo sostenibile e responsabile realizzati dalle associazioni nazionali che si occupano di turismo sostenibile e responsabile e dai distretti turistici riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I progetti finanziati dovranno valorizzare tematiche legate alla Carta per il turismo sostenibile di Lanzarote, alla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CEST), all'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2020, con precisi riferimenti al turismo. Ogni progetto potrà essere finanziato con un contributo a fondo perduto per un massimo di 10.000 euro a campagna. Ogni soggetto beneficiario delle risorse di cui al presente comma non potrà chiedere fondi per non più di due campagne nello stesso anno solare.;

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Al fine di sostenere la diffusione del turismo in chiave sostenibile, in via sperimentale per l'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 400 mila euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato al riconoscimento in favore delle imprese turistico ricettive, comprese quelle *open-air*, di un « buono mobilità strutture ricettive », pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2000, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la

mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il «buono mobilità strutture turistico ricettive» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste e i mezzi acquistati non possono eccedere il 30 per cento della capacità ricettiva delle stesse. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del fondo, compresa la previsione dell'obbligo da parte dei soggetti beneficiari del «bonus mobilità strutture turistico ricettive» di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'acquisto effettuato e l'inserimento di questo in un database appositamente predisposto, nonché l'impegno di mettere a disposizione i mezzi acquistati per almeno tre anni dalla data dell'acquisto. Agli oneri di cui al presente comma pari a 400 mila euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 265.

179. 8. Masi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Ficara, Alaimo.

Al comma 1, dopo le parole: anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, aggiungere le seguenti: e facendo proprie le istanze delle Associazioni e delle Reti territoriali.

179. 24. Raciti.

Al comma 1, dopo le parole: sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma sono inserite le seguenti: tenuto conto delle Comunicazioni della Commissione Europea C(2020)3250, C(2020)3139,

C(2020)550 e C(2020)3251, tenendo conto altresì dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle varie aree del territorio italiano ed estero, e delle relative necessità precauzionali di tipo sanitario,.

179. 7. Di Lauro, Masi, Faro, Manzo, Di Stasio, Scanu.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma;*

b) *sopprimere il comma 2.*

179. 18. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) il comma 5 è sostituita dal seguente:

“Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e da altri due membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti in base a criteri di riconosciuta competenza, indipendenza e onorabilità, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Consiglio nomina al proprio interno un amministratore delegato che svolge in via esclusiva tale incarico per l'intera durata del mandato. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, e da

due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” ».

b) *Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“*6-bis*. La determinazione dei compensi da attribuire agli organi di amministrazione e di controllo dell’ENIT avviene secondo i criteri indicati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, emanata in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 29 ottobre 1999, n. 419. All’amministratore delegato non può essere corrisposto un compenso annuo, lordo e onnicomprensivo, che sia superiore al 50 per cento dello stipendio spettante ai presidenti di sezione della Corte di Cassazione. Nell’organigramma dell’ENIT non è prevista l’attribuzione delle funzioni di direttore generale né possono essere previste altre analoghe posizioni apicali e sovraordinate, comunque denominate. In tema di responsabilità e di controllo contabile, l’ENIT rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’ENIT riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, focalizzata in particolare sull’utilizzo delle risorse finanziarie conferite e sull’efficacia dei programmi promozionali predisposti.” ».

179. 5. Fantinati, Masi, Sut, Alemanno, Berardini, Carabetta, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria,.

179. 11. Faro, Manzo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

*** 179. 2.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

*** 179. 19.** Zucconi, Lollobrigida, Trancasini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

*** 179. 21.** Fassina.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

*** 179. 25.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

*** 179. 27.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

*** 179. 28.** Tabacci.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: con funzioni di amministratore delegato, sopprimere la seguente: e;*

b) *dopo le parole*: provincie autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti*: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

**** 179. 1.** Vanessa Cattoi, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: con funzioni di amministratore delegato, *sopprimere la seguente*: e;

b) *dopo le parole*: provincie autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti*: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

**** 179. 10.** Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: con funzioni di amministratore delegato, *sopprimere la seguente*: e;

b) *dopo le parole*: provincie autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti*: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

**** 179. 16.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: con funzioni di amministratore delegato, *sopprimere la seguente*: e;

b) *dopo le parole*: provincie autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti*: nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

**** 179. 26.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 70 euro ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 7. Il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente ri-

sultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0.

179. 17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è concesso l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

179. 12. La Marca, Schirò.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire la fruizione delle aree turistiche è sempre ammesso l'accesso degli animali domestici nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale. È ammissibile altresì l'accesso a musei esercizi commerciali, strutture ricettive, piscine private, circoli e ristoranti. Le regioni, con proprie norme regolano gli accessi, la fruizione degli spazi, le dotazioni igieniche e la eventuale delimitazione di spazi dedicati. L'accesso degli animali domestici nelle aree in concessione può essere soggetto al pagamento di un biglietto.

179. 22. Biancofiore, Brambilla, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire la fruizione delle aree turistiche è sempre ammesso l'accesso degli animali domestici nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale. Le regioni, con proprie norme regolano gli accessi, la fruizione degli spazi, le dotazioni igieniche e la eventuale delimitazione di spazi dedicati. L'accesso degli animali do-

mestici nelle aree in concessione può essere soggetto al pagamento di un biglietto.

179. 23. Biancofiore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di aumentare la competitività dell'impresa turistiche, è istituito il «fondo per la formazione turistica», sia volta a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore sia volta ad aumentare per gli stessi l'attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale.

3-ter. Il Fondo ha in dotazione 30 milioni di euro annui per il biennio 2020/2021 ed è ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in proporzione all'estensione territoriale e al numero medio di presenze turistiche ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione professionale riferiti ad ambiti della filiera del turismo, con prevalenza del turismo sostenibile, individuati dalle singole regioni e dalle provincie autonome in ragione della vocazione turistica del proprio territorio.

3-quater. Con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

179. 6. Faro, Masi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'arti-

colo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 70 euro ».

3-*ter*. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1° luglio 2020.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3-*quinqües*. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

* 179. 4. Andreuzza, Centemero.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-*quinqües*)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 70 euro ».

3-*ter*. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1° luglio 2020.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3-*quinqües*. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

* 179. 13. Osnato, Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-*quinqües*)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 70 euro ».

3-*ter*. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1° luglio 2020.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a

partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3-quinquies. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

* **179. 20.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atis, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-quinquies)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e anche al fine di sostenere e valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 70 euro ».

3-ter. La modifica di cui al precedente comma 4 si applica dal 1° luglio 2020.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

3-quinquies. Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è alimentato annualmente con una quota pari al 5 per cento delle maggiori frodi accertate rispetto all'anno precedente risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

* **179. 29.** Zennaro.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-quinquies)

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-*bis*.

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo le parole: « lire 300 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 70 euro ».

2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

179. 07. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

(Piano strategico nazionale per il made in Italy e come to Italy)

1. Al fine di elaborare una strategia di rilancio del settore del « made in Italy » e di rafforzamento dell'offerta turistica italiana nei confronti della domanda estera, è istituito un apposito comitato interministeriale composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che lo presiede, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, denominato « made in Italy e come to Italy » Il comitato interministeriale per il « made in Italy e come to Italy » elabora le linee guida del piano strategico nazionale finalizzato ad incentivare le esportazioni di prodotti italiani all'estero e a potenziare il flusso di turisti stranieri in Italia.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo illustra alle Camere il piano strategico nazionale per il *made in Italy e come to Italy*.

179. 06. Baldelli.

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettere *d*) ed *f*), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto, su richiesta dell'appaltatore o del concessionario, che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.

2. Quando un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti si astengono dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti possono accordare – su richiesta dell'appaltatore o del concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative, anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.

179. 08. Nobili.

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

(Prolungamento e destagionizzazione della stagione turistica)

1. Allo scopo di favorire la ripresa del settore turistico in ambito nazionale, le regioni possono:

a) posticipare fino a due mesi la chiusura degli stabilimenti balneari e delle attività esercitate a regime stagionale, anche in regime concessorio;

b) posticipare l'apertura fino al 15 ottobre 2020, l'apertura dell'anno scolastico, previa adozione di un adeguato calendario scolastico di recupero;

c) introdurre norme che consentano alle famiglie di coordinare i tempi di lavoro con i tempi scolastici, al fine di consentire il prolungamento della stagione turistica;

d) per le finalità di cui al punto 3) stipulare specifici accordi con le organizzazioni imprenditoriali;

e) introdurre specifici pacchetti di agevolazione che favoriscano il turismo desta-

gionalizzato, anche con riferimento al turismo della terza età.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle somme stanziare, anche tenendo conto delle proposte regionali. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parole: 800 con la seguente: 720.

179. 01. Biancofiore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, D'Etore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

(Fondo per gli investimenti nelle isole minori)

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, in particolare nelle isole minori, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con lo scopo di finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale e di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

179. 02. Siracusano, Occhiuto, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

(Misure a sostegno del « Turismo di ritorno »)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno e di incrementarne la portata, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito del Fondo per il turismo in Italia, di cui all'articolo 179 del presente decreto, con una quota non inferiore al 15 per cento della dotazione complessiva è costituito il Fondo per il turismo di ritorno, destinato al cofinanziamento di progetti di « turismo delle radici » presentati da regioni, enti locali, enti di scopo e operatori di settore, attivi in Italia e all'estero. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, con proprio decreto, stabilisce i criteri di utilizzazione delle risorse destinate e ne affida la gestione all'ENIT, tenendo conto di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 179;

b) sul Fondo per il turismo di ritorno, di cui alla precedente lettera a), ricadono altresì gli oneri della riduzione del 15 per cento sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia da parte di cittadini italiani iscritti all'AIRE per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20 per cento per gruppi non inferiori a 5 persone;

c) è concesso l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, con riferimento alla misura di cui alla lettera b) del presente articolo, stipula apposita convenzione con

la Società Alitalia e stabilisce con proprio decreto la quota del Fondo per il turismo in Italia, di cui all'articolo 179 del presente decreto, da destinare a tale scopo.

179. 05. La Marca, Schirò.

Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

(Misure a sostegno del «Turismo di ritorno»)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, a favore dei cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE, si dispone quanto segue:

a) è riconosciuta una riduzione del 15 per cento sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20 per cento per gruppi non inferiori a 5 persone;

b) è concesso l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, con riferimento alla misura di cui alla lettera *a)* del presente articolo, stipula apposita convenzione con la società Alitalia e stabilisce con proprio decreto la quota del Fondo per il turismo in Italia, di cui all'articolo 179 del presente decreto, da destinare a tale scopo.

179. 04. La Marca, Schirò.

Dopo l'articolo 179, inserire il seguente:

Art. 179-bis.

(Misure a sostegno dei giardini zoologici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005)

1. Ai giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo

2005, n. 73, che siano ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della fauna ospitata e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero, per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

179. 03. Racchella, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Patassini, Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi.

ART. 180.

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro, per il ristoro parziale, con le seguenti: 600 milioni di euro, per il ristoro totale.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 200 milioni.

180. 10. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Al comma 1, le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni;

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

180. 6. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 1, sostituire la cifra: 100 milioni con la seguente: 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 13 per cento.

180. 12. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni;

* **180. 18.** Navarra.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni;

* **180. 15.** Pastorino.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: « della presentazione della dichiarazione »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il terzo periodo.

** **180. 20.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: « della presentazione della dichiarazione »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il terzo periodo.

** **180. 19.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: « della presentazione della dichiarazione »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il terzo periodo.

** **180. 3.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: « della presentazione della dichiarazione »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il terzo periodo.

** **180. 13.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: « della presentazione della dichiarazione »;
- b) sopprimere il secondo periodo;
- c) sopprimere il terzo periodo.

**** 180. 11.** Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Sopprimere i commi 3 e 4.

*** 180. 1.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

*** 180. 2.** Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri che tengano conto del numero di abitanti, delle presenze turistiche effettive registrate negli ultimi tre anni e che assicurino, in ogni caso, risorse aggiuntive ai comuni capoluogo di città metropolitane.

180. 9. Dieni, Baldino, Brescia, Alaimo, Bilotti, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Grande, Tucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascun ente di cui al comma 2 utilizza una quota pari al 10 per cento delle risorse ricevute a delle mancate entrate di cui al comma 1 per il finanziamento di *voucher* per garantire, attraverso le attività di trasporto pubblico locale non di linea, il diritto alla mobilità delle categorie di residenti più esposte al rischio di COVID-19.

180. 14. Fassina.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* ed esclusivamente in via telematica *con le seguenti:* , anche in via telematica,;
- b) *sostituire il terzo periodo con il seguente:*

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, delta sanzione e degli interessi.

*** 180. 16.** Pastorino.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* ed esclusivamente in via telematica *con le seguenti:* , anche in via telematica,;
- b) *sostituire il terzo periodo con il seguente:*

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme

del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

* **180. 8.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: ed esclusivamente in via telematica con le seguenti: , anche in via telematica;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente:

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con casamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

* **180. 17.** Pastorino.

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: ed esclusivamente in via telematica con le seguenti: , anche in via telematica;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente:

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di violazione alle altre norme del regolamento comunale si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con casamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

* **180. 7.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nei settori turistico alberghieri a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservato uno stanziamento, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per finanziare iniziative di attrazione turistica e una campagna di promozione del bacino del lago di Garda.

180. 5. Formentini, Eva Lorenzoni, Bordonali, Donina, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo l'articolo 180 aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un

Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il ristoro parziale a favore dei comuni capoluoghi di città metropolitane a fronte dei maggiori oneri connessi all'impatto economico negativo sul turismo locale conseguente all'adozione di misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

180. 01. Lovecchio, Faro, Varrica.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Franchigia imposta di pubblicità annuale e sospensione facoltà di aumento delle tariffe comunali)

1. In relazione alla pubblicità esterna di durata annuale, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285

del 1992. Per i versamenti già effettuati per i quali non è possibile procedere a conguaglio entro l'anno in corso non si fa luogo a rimborsi.

2. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo n. 15 novembre 1993, n. 507, è effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, possono essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.

180. 02. Cancelleri, Martinciglio.

Dopo l'articolo 180 inserire il seguente:

Art. 180-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

1. All'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e per le quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40% dell'investimento globale effettuato nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.

180. 03. Cancelleri, Martinciglio.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 180-bis.

(Agevolazioni sul prelievo relativo ai rifiuti solidi urbani-TARI)

1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dal rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione al nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei bonus sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei Comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.

2. Esclusivamente per l'anno 2020 i comuni approvano il piano finanziario TARI che individua gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti e il costo compless-

sivo del servizio stesso entro il 30 settembre 2020.

180. 04. Topo, Buratti, Fragomeli, Mancini, Mura, Rotta.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Rinvio termine pagoPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 giugno 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: « 30 giugno 2021 »;

b) dopo le parole: « abilitati ad operare sulla piattaforma. » aggiungere le parole: « Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma. »;

c) nell'ultimo periodo sostituire le parole: « di cui al precedente periodo » con le parole: « di cui al presente comma ».

180. 05. Buratti, Topo.

ART. 181.

All'articolo 181, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1°

maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

1-bis. Nell'ambito della rispettiva autonomia, i comuni e le province possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto previsto dal comma 1.

c) *al comma 3, il seguente periodo: « purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 » è soppresso.*

181. 41. Termini.

Al comma 1, dopo le parole: turistiche aggiungere le seguenti: e le attività dello spettacolo viaggiante e del circo.

181. 24. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: legge 25 agosto 2020, n. 287, inserire le seguenti: e i soggetti operanti nel settore dello spettacolo viaggiante,.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo viaggiante.

181. 30. Buratti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché agli operatori su area pubblica.

181. 40. De Luca, Mura.

Al comma 1, dopo le parole: 25 agosto 1991, n. 287 inserire le seguenti: nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui

all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto.

* **181. 1.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Al comma 1, dopo le parole: 25 agosto 1991, n. 287 inserire le seguenti: nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto.

* **181. 27.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: 25 agosto 1991, n. 287 inserire le seguenti: nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto.

* **181. 39.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.

** **181. 20.** Faro, Manzo, Grimaldi, Iorio.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.

** **181. 28.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.

** **181. 38.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* e le imprese turistico ricettive.

181. 42. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* n. 287, *sono aggiunte le seguenti:* nonché dello spettacolo viaggiante.

b) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

4-bis. Per la richiesta di contributi per acquisto di nuove attrazioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettera d) del decreto ministeriale del 27 luglio 2017, è ridotta al 30 per cento la percentuale di cui all'articolo 5.

c) *dopo l'articolo 181 inserire il seguente:*

« Art. 181-bis.

(Misure in materia di tassa rifiuti)

1. I comuni potranno disporre esenzioni o riduzioni della TARI o della TARI corrispettivo, per l'anno 2020, a favore delle attività economiche e produttive assoggettate agli obblighi di chiusura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 e successive proroghe.

2. Al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, il minor gettito dovuto alle previsioni di cui al comma 1 viene rimborsato dallo Stato ai comuni in regime di TARI o ai gestori in caso di TARI corrispettivo, tramite l'istituzione di un apposito fondo, che potrà essere integrato dalle regioni con le destinazioni dei proventi dell'Ecotassa.

3. Ai fini dei commi precedenti, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, saranno stabiliti i termini e le modalità con cui i comuni in regime di TARI o i soggetti gestori in caso di regime

di TARI corrispettivo, potranno presentare la domanda per l'erogazione del finanziamento del minor gettito.

4. I comuni potranno altresì disporre slittamenti e/o dilazioni dei pagamenti del tributo e/o della tariffa dovuti dalle utenze domestiche e non domestiche per l'esercizio 2020.

5. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità derivanti agli Enti Locali dall'applicazione delle misure di cui al comma 4 è istituito uno speciale *plafond* creditizio presso la Cassa Depositi e Prestiti SPA, e/o società da essa controllate, con la funzione di erogare finanziamenti con durata fino a 180 giorni ai gestori dei servizi rifiuti e degli impianti di trattamento e smaltimento, anche mediante l'acquisto dei loro crediti per fatturazioni nei confronti dei comuni, con conseguente slittamento di pari durata dei termini di pagamento delle fatture.

6. Gli interessi passivi sui finanziamenti di cui al comma 5 sono a carico dello Stato ».

181. 36. Zardini, Benamati, Bonomo, Laccarra, Gavino Manca.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché i soggetti esercenti attività di commercio ambulante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 233,75 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 127,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265; e quanto a 106,25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

181. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* suolo pubblico, *aggiungere le seguenti:* e le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114,;

b) *al comma 5 le parole:* 127,5 milioni di euro sono *sostituite dalle seguenti:* 255 milioni di euro.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181. 5. Molinari, Saltamartini, Iezzi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, *con le seguenti:* dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, *con le seguenti:* Per i medesimi periodi di tempo di cui al comma 1;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, *con le seguenti:* dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle imprese dello spettacolo viaggiante.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 127,5 milioni di euro per

l'anno 2020, *con le seguenti:* 170 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per il 2020 e 170 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

181. 26. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 *con le seguenti:* dal 10 marzo 2020 fino alla scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;

2) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le somme eventualmente versate a titolo di imposta dalle imprese di cui al precedente periodo sono compensate con le imposte comunali dovute dai medesimi soggetti nell'anno 2020,;

3) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole:* 31 ottobre 2020 *con le seguenti:* scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;

4) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. I comuni favoriscono la possibilità di occupazione di spazi da parte delle imprese individuate ai sensi del comma 1, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali.

181. 23. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* 1° maggio con le parole: 1° marzo;

b) *al comma 1, dopo le parole:* 15 dicembre 1997, n. 446 *inserire le seguenti:* Si fa luogo al rimborso di quanto già pagato per l'annualità 2020 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.;

c) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici non è dovuta, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

181. 25. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole:* 31 ottobre 2020 con le seguenti: 30 dicembre 2020;

b) *al comma 5 le parole:* 127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 170 milioni di euro.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181. 3. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* tassa per l'occupazione, *inserire le seguenti:* temporanea o permanente;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1, ivi inclusi i periodi antecedenti, a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza COVID per le imprese che hanno subito l'interruzione obbligatoria delle attività.

1-ter. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della TARI giornaliera di cui all'articolo 1, comma 662 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1, ivi inclusi i periodi antecedenti, a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza COVID per le imprese che hanno subito l'interruzione obbligatoria delle attività.

181. 7. Buratti, Fragomeli, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Nardi, Zardini.

All'articolo 181 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'esonero di cui al presente articolo si applica altresì agli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.;

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Il divieto di aumento riferito ai comuni e previsto per l'anno 2020, delle tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap di cui all'articolo 1, comma 843 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 2021;

c) *dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:*

1-ter. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di

commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2021 è prorogato fino a tale data.

181. 8. Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:* anche se essi sono in concessione ad una società privata.;

b) *al comma 5, dopo le parole:* per il ristoro ai comuni *aggiungere le seguenti:* e alle società concessionarie di suolo pubblico.

181. 10. Berti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 si applica ai medesimi soggetti ivi indicati anche per il periodo, antecedente al 1° maggio 2020, di vigenza di provvedimenti restrittivi dell'orario di esercizio o interdittivi dell'attività, imposti dalle autorità governative, regionali o locali, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) *al comma 5 le parole:* 127,5 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 170 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181. 4. Boldi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le aree di cui al precedente comma 1 non sono rilevanti a fini del calcolo della TARI, a condizione che la nuova superficie concessa o autorizzata non comporti incremento del numero di posti al tavolo. Parimenti, fino al 31 ottobre 2020, non sono rilevanti ai fini TARI le nuove superfici utilizzate su aree scoperte private, a condizione che il numero di posti al tavolo resti invariato.

181. 9. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

1-ter. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i Comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della TARI giornaliera di cui all'articolo 1, comma 662 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

181. 12. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.;

*** 181. 13.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

* **181. 32.** Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo.

* **181. 35.** Orfini, Mollicone, Nobili.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, gli enti locali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1998, n. 507, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

1-ter. Per il solo anno 2020, con delibera dell'organo esecutivo, i comuni, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono prevedere agevolazioni fino all'esenzione della TARI giornaliera di cui all'articolo 1, comma 662 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per periodi ulteriori rispetto a quello previsto dal comma 1.

181. 33. Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le regioni e le province autonome determinano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la durata delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, entro un limite massimo di dieci anni.

1-ter. Le concessioni di posteggio in essere per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate secondo le disposizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.

181. 37. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 è estesa anche all'attività di commercio ambulante su area pubblica, come definita e disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 114 del 1998.;

b) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* dal comma 1, *con le seguenti:* dai commi 1 e 1-bis, *e le parole:* 127,5 milioni *con le seguenti:* 157,5 milioni;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 157,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

181. 31. Fassina.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 ottobre 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020 con possibilità di estendere a tutto il 2021.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, *con le seguenti:* 7 per cento.

181. 29. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3 sostituire le parole: non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *con le seguenti:* non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

181. 22. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* la posa in opera delle sono sostituita dalla seguente: le;

b) *le parole:* è disapplicato sono soppresse;

c) *dopo la parola:* 6 giugno 2009 n. 380 *aggiungere le seguenti:* che decorre dal 31 ottobre 2020.

181. 19. Perantoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1180 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: « 2020 » è sostituita con la seguente: « 2022 ».

181. 17. Grimaldi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sospeso la loro attività, è prorogata la durata del canone di abbonamento annuale Rai e alle Pay TV, nonché del canone Siae per la diffusione della musica nei propri locali, di un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività.

181. 21. Adelizzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore turistico e mitigare gli effetti dell'epidemia del COVID-19 sulle strutture ricettive alberghiere ed extra al-

berghiere imprenditoriali e non, la validità del canone speciale di abbonamento annuale Rai, nonché del canone Siae per la diffusione della musica d'ambiente nei propri locali, regolarmente pagati per l'anno 2020, è prorogata per l'anno 2021. (sarebbe meglio: per un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività).

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 785 milioni di euro per l'anno 2020, 85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.

181. 11. Di Lauro, Masi, Faro, Manzo, Di Stasio, Scanu, Battelli, Sabrina De Carlo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Sino al 31 dicembre 2020, gli operatori del commercio su aree pubbliche nel territorio dei comuni, ivi inclusi coloro che esercitano il commercio in forma ambulante, che non hanno potuto svolgere attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, sono esonerati dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dal versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

5-ter. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, per il ristoro integrale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione delle tasse e dei canoni di cui al comma 5-bis. Alla ripartizione del Fondo tra i

comuni si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 227,5 milioni di euro per l'anno 2020.

181. 18. Grimaldi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

5-*ter*. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevedibile

dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

5-*quater*. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917 della legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.

181. 6. Mura, Fiano, Rotta, Topo, Pastorino, Ungaro, Ubaldo Pagano.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

6-*bis*. Al fine di contribuire alla ripresa delle attività balneari ed ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento in atto, è consentito fino al 31 ottobre 2020, anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ampliamento delle vigenti concessioni demaniali marittime e lacuali relative all'esercizio di stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e attività similari, come definite dalle leggi regionali in materia, nella misura massima del 20 per cento delle aree scoperte già in concessione, per la sola posa di attrezzature balneari precarie ed amovibili.

6-*ter*. In deroga alle disposizioni concernenti il Sistema Informativo Demanio e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande di ampliamento delle concessioni di cui al comma 7, sono presentate in via telematica all'Ente concedente, corredate da planimetria e relazione tecnica asseverata attestanti il rispetto del limite indicato. Decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione della domanda, salvo che l'ente concedente abbia opposto motivato diniego, questa si

intende accolta senza necessità di ulteriori adempimenti.

6-quater. le misure anti COVID-19 sono motivi imperativi di interesse generale tale che gli ampliamenti consentiti ai sensi dei commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo non sono soggetti alla pubblicazione delle istanze.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e balneari.

181. 34. Ceccanti.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente

Art. 181-bis.

(Orari di Somministrazione alcoliche e Superalcoliche negli esercizi di intrattenimento e svago)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, per la durata dell'emergenza epidemiologica possono somministrare bevande alcoliche e superalcoliche fino all'orario di chiusura dell'attività ».

181. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Misure di semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del

decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è soppressa la lettera «*b*) ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ».

*** 181. 02.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Misure di semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è soppressa la lettera «*b*) ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi

ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ».

* **181. 05.** Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Benamati, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Misure di semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è soppressa la lettera « b ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ».

* **181. 015.** Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affis-

sioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

** **181. 03.** Zardini.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli

anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 181. 020.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 181. 027.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo

sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 181. 029.** Piastra, Murelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Agevolazione sull'Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro tempo-

raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, la parola: 800 è sostituita dalla seguente: 500.

181. 028. Sandra Savino, Nevi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 cui i provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 5.

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: ricavi sono aggiunte le seguenti: derivanti da servizi digitali;*

b) *al comma 41, le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.*

181. 08. Prestigiaco, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Le autorizzazioni rilasciate dal comune competente in ordine all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, nonché all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita di cui al successivo articolo 9 in corso di validità nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinnovate per la durata di due anni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza dell'interessato.

2. L'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata al comune competente entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con specifiche disposizioni di legge le regioni e le province di Trento e Bolzano possono prevedere disciplina diversa.

181. 04. Lacarra.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Esonero dal versamento della Tosap/Cosap per i commercianti su aree pubbliche)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche,

danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle pertinenti disposizioni approvate dalle regioni, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

181. 06. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-*bis*.

(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)

1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle regioni e dai comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus COVID-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle attività sono esonerate per l'anno 2020 dal versamento dei Tributi Comunali TOSAP o COSAP e TARI.

2. Al fine di garantire ai comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento di detti tributi viene riconosciuto il trasferimento di fondi pari ad 900 milioni di euro.

181. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-*bis*.

(Agevolazioni sui prelievi riguardanti i rifiuti solidi urbani)

1. Alle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da virus COVID-19 per un periodo non inferiore a 30 giorni, si applica una riduzione del prelievo relativo al servizio rifiuti pari al 20 per cento della tariffa applicata nel 2019 dai rispettivi comuni. I comuni applicano la stessa agevolazione ai nuclei familiari in particolare stato di bisogno per effetto dell'emergenza. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni, tra cui l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per il servizio rifiuti nel 2019 da parte di ciascun beneficiario di cui al presente articolo, sono attestate dai beneficiari stessi mediante dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i termini e le modalità definite da ciascun comune.

2. L'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo costituisce adempimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ferma restando la possibilità di applicazione dei *bonus* sociali nazionali previsti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché la facoltà dei comuni di applicare ulteriori benefici collegati all'emergenza, in base al comma 660, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A parziale ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnato ai comuni un contributo di complessivi 400 milioni di euro, il cui riparto avviene secondo le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, secondo periodo.

181. 09. Pastorino.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Riduzione del canone locatizio per i pubblici esercizi)

1. La sospensione delle attività di pubblico esercizio, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti a pubblico esercizio di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

181. 010. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Etore.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo)

1. Al comma 3, lettera *b*), articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo la parola: « somministrare », aggiungere le seguenti: « , anche con modalità di asporto e consegna ».

2. Al punto 121), parte III, tabella A), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « distributori automatici », aggiungere le se-

guenti: « , ovvero mediante asporto o consegna a domicilio ».

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 830 milioni di euro per l'anno 2020.

* **181. 011.** Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Melech.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo)

1. Al comma 3, lettera *b*), articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo la parola: « somministrare », aggiungere le seguenti: « , anche con modalità di asporto e consegna ».

2. Al punto 121), parte III, tabella A), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « distributori automatici », aggiungere le seguenti: « , ovvero mediante asporto o consegna a domicilio ».

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 830 milioni di euro per l'anno 2020.

* **181. 012.** Fornaro, Fassina.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo)

1. Al comma 3, lettera *b*), articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo la parola: « somministrare » aggiungere le seguenti: « , anche con modalità di asporto e consegna ».

2. Al punto 121), parte III, tabella A), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « distributori automatici » aggiungere le seguenti: « , ovvero mediante asporto o consegna a domicilio ».

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 830 milioni di euro per l'anno 2020.

181. 034. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro finalizzato al ristoro al consumatore conseguente all'annullamento e al rinvio degli eventi culturali a far data dal 31 gennaio 2020.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

181. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche,

danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle pertinenti disposizioni approvate dalle regioni, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 400 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

181. 016. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Misure di sostegno in materia di commercio ambulante)

1. Al fine di promuovere la ripresa del commercio su aree pubbliche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di commercio su aree pubbliche titolari di concessione concernente l'utilizzazione di suolo pubblico sono esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. All'onere derivante e al fine di consentire ai comuni di ricevere una compensazione per la perdita di gettito derivante dalla sospensione del versamento di tali tributi, è istituito, per l'anno 2020, un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del predetto Fondo.

2. Limitatamente al commercio su aree pubbliche i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2020.

3. Le regioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera *b)* dell'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e secondo il proprio ordinamento, dettano disposizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.

181. 031. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti tra concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, le società concessionarie autostradali e subconcessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande

una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura h24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e sub-concessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrere dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;

b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;

c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto *a)* e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale

previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione del fatturato realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;

d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili al contenimento del contagio da COVID-19;

e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.

3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.

4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle

attività oggetto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.

181. 017. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: « professioni » e prima della parola: « spetta » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-ter, »;

b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la misura del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui al comma 1, e delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili »;

c) al comma 2, dopo le parole: « commi 1 e 1-bis » e prima della parola: « spetta » sono inserite le seguenti: « e 1-ter »;

d) al comma 4, dopo le parole: « credito d'imposta » e prima delle parole: « è utilizzabile », sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-bis »;

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-ter possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 ».

f) al comma 5, dopo le parole: « commi 1 e 1-bis » e prima della parola: « trasmettono » sono inserite le seguenti: « e 1-ter ».

181. 018. Zucconi, Acquaroli, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Riduzione del canone locatizio per i pubblici esercizi)

1. La sospensione delle attività di pubblico esercizio, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di immobili adibiti a pubblico esercizio di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

181. 019. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Sostegno agli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Al fine di sostenere il rilancio del settore gravemente danneggiato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli operatori commerciali, alimentari e non, al dettaglio sulle aree pubbliche in forma itinerante, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 luglio 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2020.

181. 030. Scanu.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Sostegno agli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Al fine di sostenere il rilancio del settore gravemente danneggiato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli operatori commerciali, alimentari e non, al dettaglio sulle aree pubbliche in forma itinerante, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 luglio 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2020.

181. 021. D'Ambrosio, Macina, Ruggiero.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)

1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus COVID-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle attività sono esonerate per l'anno 2020 dal versamento dei Tributi Comunali TOSAP o COSAP e TARI. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di garantire ai comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento di detti tributi viene riconosciuto il trasferimento di fondi pari a 800 milioni di euro milioni.

Conseguentemente all'articolo 265 sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.

181. 022. Bergamini, Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici, incentivare i consumi e la domanda interna)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono

dovuti commissioni e costi aggiuntivi legati al noleggio dei Pos da parte dei titolari degli esercizi commerciali.

181. 023. Biancofiore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

181. 024. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art-Bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « nella misura del 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

181. 025. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei com-

plessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

181. 026. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.

(Riconoscimento dell'attività di servizio di noleggio con conducente tra quelle del settore turismo)

1. L'attività di autoservizio pubblico non di linea esercitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, esercitata ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, sono considerate, ad ogni effetto, ed in particolare al fine dell'ottenimento di agevolazioni, indennizzi, contributi e provvidenze riconosciuti in relazione all'emergenza COVID-19, quali attività del settore turismo.

181. 032. Paita.

ART. 182.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere e le agenzie di viaggio, i *tour operator* e le agenzie di organizzazione di eventi e fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

182. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 75 milioni.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

182. 51. Mugnai, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire la parola: 25 con la seguente: 100.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725.

182. 25. Librandi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole:* agenzie di viaggio e i *tour operator* sono sostituite con *le seguenti:* agenzie di viaggio, *tour operator* ed agenzie di eventi e *le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite con *le seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2020.

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.

182. 110. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole:* agenzie di viaggio e i *tour operator* sono sostituite dalle *seguenti:* agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi e *le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle *seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole:* Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico nega-

tivo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. sono abrogate;

c) *dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

1-bis. Alle agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed

è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-*bis* può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-*bis*, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-*bis*, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-*quinquies*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche par-

ziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-*septies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.;

d) *dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:*

1-*octies*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.;

e) *al comma 3, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.*

182. 6. Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: agenzie di viaggio e i tour operator con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e agenzie di eventi e le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per quota parte pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 mediante le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e per quota parte pari a 725 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare per il *Tax credit* vacanza di cui all'articolo 176 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 176, al comma 2, le parole: 500 euro, 300 euro e 150 euro sono sostituite rispettivamente dalle parole: 250 euro, 100 euro e 50 euro.

182. 89. Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: agenzie di viaggio e i tour*

operator con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e agenzie di eventi e le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per quota parte pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 mediante le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e per quota parte pari a 725 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 75 milioni.

182. 90. Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al comma 1, secondo capoverso, le parole: Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. sono abrogate;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-*bis* può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-*bis*, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-*bis*, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-*quinquies*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, Agenzia delle entrate provvede al recupero del re-

lativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-*septies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

1-*octies*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.;

d) *al comma 3, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.*

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 75.

182. 79. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole 25 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole: Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. sono abrogate;*

c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Alle agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari ai quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dai cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva affini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita; a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del re-

lativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-septies. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.

d) *dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:*

1-octies. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

e) *al comma 3, le parole:* 25 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 750 milioni.

182. 112. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* *tour operator aggiungere le seguenti:* nonché le guide e gli accompagnatori turistici *e sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l’anno 2020 *con le seguenti:* 250 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1 lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto.;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l’anno 2021.;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* pari a 25 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 250 milioni di euro.

182. 113. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: agenzie di viaggio *inserire le seguenti:* i servizi di trasporto persone turistico.

182. 114. De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1 sostituire le parole: agenzie di viaggio e i *tour operator* *con le seguenti:* agenzie di viaggio, *tour operator* e agenzie di eventi *e sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l’anno 2020 *con le seguenti:* 800 milioni di euro per l’anno 2020.

182. 115. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, dopo le parole: agenzie di viaggio, *aggiungere le seguenti:* , le società organizzatrici di eventi.

182. 116. Tabacci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo le parole:* agenzie di viaggio e i *tour operator* *sono sostituite dalle seguenti:* agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi *e le parole:* 25 milioni di euro per l’anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* 750 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole:* Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 sono abrogate;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. Alle agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano

i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1-*bis* può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-*bis*, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione IVA relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-*bis*, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-*quinquies*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-*septies*. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

1-*octies*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l’anno 2021.;

d) *al comma 3, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.*

182. 93. Gelmini, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo le parole: agenzie di viaggio e i tour operator sono sostituite dalle seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi e le parole: 25 milioni di euro per l’anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma 1, secondo capoverso, le parole: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19., sono abrogate;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Alle agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell’ammontare del fatturato o dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del

corrispondente periodo dell’anno precedente è riconosciuto un credito d’imposta pari al quindici per cento.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all’articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-*quater*. Il credito d’imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1-*bis* può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato. Al termine dell’anno solare 2020, il credito d’imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-*bis*, sulla base dell’ammontare del fatturato o dei corrispettivi dell’anno solare 2020 rispetto all’anno solare 2019; l’ammontare del credito d’imposta annuale dovrà essere confrontato con l’ammontare dei singoli mesi del 2020 e l’eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all’anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l’applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 1-*bis*, possono, in luogo, dell’utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di

credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da *1-bis* a *1-sexies* ».

182. 95. Buratti, Rotta, Topo.

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo le parole:* agenzie di viaggio e i *tour operator sono sostituite dalle seguenti:* agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi *e le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al comma 1, secondo capoverso, le parole: « Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. » *sono abrogate.*;

2) *dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:*

1-bis. Alle agenzie di viaggio, *tour operator* e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma *1-bis* può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di

uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi dell'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione IVA relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.

182. 73. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: agenzie di viaggio e i *tour operator* con le seguenti: agenzie di viaggio, *tour operator* nazionali

agenzie di eventi e *sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2020 e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per il 2021 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

182. 62. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 25 milioni con le seguenti: 100 milioni;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale.

2-ter. Ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: « per un anno dall'emissione » con le seguenti: « per diciotto mesi dall'emissione. »;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede, per l'importo di 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per l'importo di 75 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

d) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

« 8-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di *voucher*, con restituzione della somma versata. »;

2) *il comma 12 è sostituito dal seguente:*

« 12. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso a condizione che sia rispettata almeno una tra le opzioni indicate di seguito, in caso contrario rimane l'obbligo di rimborso con restituzione della somma versata:

a) il destinatario abbia accettato la proposta;

b) in caso di scadenza del *voucher*, questo venga integralmente rimborsato;

c) l'importo del *voucher* sia almeno del 10 per cento maggiore rispetto al rimborso dovuto;

d) l'importo rimborsabile sia corrisposto metà come rimborso ed il resto come *voucher*. »;

3) *dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:*

« 12-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021 e 2022, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-ter. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario, ovvero ceduto ad altri. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro tale termine. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro 14 giorni dalla richiesta, il rimborso dell'importo versato.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

182. 107. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Bordo, Rossi, Buratti.

Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 75 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 mi-

lioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: La ripartizione fra le imprese destinatarie sarà proporzionale al volume di ricavi registrati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: pari a 25 milioni di euro *con le seguenti*: pari a 100 milioni di euro.

182. 103. Brunetta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: 25 milioni *con le seguenti*: 750 milioni;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

b) *al comma 4 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

c) *al comma 5 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

d) *al comma 6 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

e) *al comma 7 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

f) *al comma 8 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

g) *al comma 9 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione »;

h) *al comma 11 sostituire le parole*: « entro un anno dall'emissione » *con le seguenti*: « entro 18 mesi dall'emissione ».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: agenzie di viaggio *inserire le seguenti*: servizi di trasporto persone.

182. 53. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo le parole*: agenzie di viaggio e i tour operator *sono sostituite dalle seguenti*: agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi *e le parole*: 25 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti*: 750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole*: Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, te-

nendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Sono abrogate;

c) dopo il comma 1, sono aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed

è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con l'ammontare dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche par-

ziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da *1-bis* a *1-sexies*.

1-octies. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.;

e) *al comma 3, le parole:* 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182. 13. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* tour operator, *aggiungere le seguenti:* le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati alla professione come individuati dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011;

2) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Anche Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercenti le professioni turistiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 sono esonerati fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo

15 novembre 1993, n. 507, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.;

3) *al comma 12, dopo la parola:* 10, *aggiungere la seguente:* 10-bis.

182. 33. Dori, Masi.

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182. 44. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, dopo le parole: le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, *aggiungere le seguenti:* compresi quelli di cittadinanza italiana che all'estero sono impegnati per il turismo verso e dall'Italia.

182. 56. La Marca, Schirò.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: « destinatario. » sono aggiunte le seguenti: « Il voucher ha una durata di 12 mesi al termine del quale il destinatario, in caso di mancato utilizzo, potrà optare per il rinnovo dello stesso o per il rimborso dell'intero importo. ».

182. 34. Di Stasio, Faro, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire:* agenzie di viaggio e *i tour operator con le seguenti:*

agenzie di viaggio, tour operator e agenzie di eventi;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021;

c) *al comma 3, le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

182. 8. Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* 25 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 275 milioni;

b) *al comma 3, le parole:* 25 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 275 milioni;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Le agenzie di viaggio e i tour operator potranno beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all'articolo 28 nella misura dell'80 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

182. 19. Moretto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis.* Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un « buono vacanze » di euro 150 da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, *bed&breakfast*, agenzie di viaggio, tour operator nonché per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.

1-*ter.* Il *bonus* di cui al comma precedente viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma medesimo.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

182. 77. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, *master* universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182. 78. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* agenzie di viaggio e i *tour operator* con le seguenti: agenzie di viaggio, *tour operator*, agenzie di eventi, agenzie di animazione nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, con sede legale e operativa in Italia;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020, e di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 765 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

182. 37. Masi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Ficara, Termini, Alaimo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « *tour operator* » *aggiungere le seguenti:* nonché le guide e gli accompagnatori turistici *e sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e

delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* pari a 25 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 250 milioni di euro.

* **182. 22.** Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « *tour operator* » *aggiungere le seguenti:* nonché le guide e gli accompagnatori turistici *e sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* pari a 25 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 250 milioni di euro.

* **182. 46.** Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: tour operator aggiungere le seguenti:* nonché le guide e gli accompagnatori turistici *e sostituire le parole:* 25 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e *tour operator* con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1 *bis.* Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* pari a 25 milioni di euro *con:* pari a 250 milioni di euro.

182. 9. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: 25 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182. 16. Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi.

Al comma 1, sostituire le parole: agenzie di viaggio e i *tour operator* *con le seguenti:* agenzie di viaggio, *tour operator* e agenzie di organizzazione eventi *e le parole:* 25 milioni di euro *con le seguenti:* 35 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 790 milioni.

182. 5. Rosato.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis.* Al fine di incentivare la ripresa dei flussi turistici dall'estero in ambito nazionale mediante la promozione del settore culturale e didattico-museale, ai cittadini provenienti da Paesi membri dell'Unione europea è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta nel periodo compreso tra il primo agosto ed il 31 ottobre, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.;

b) *conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182. 24. Manzato.

Dopo comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis.* Per l'anno 2020 non è dovuto il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistiche ricreative.

182. 80. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 14, lettera *a*), dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « delle strutture ricettive », sono inserite le seguenti: « e delle imprese turistiche »;

b) le parole: « di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori. ».

182. 42. Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182. 41. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 destina una parte delle risorse allo sviluppo di tecnologie e applicativi per la gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici sia per motivi sanitari sia per migliorare la fruibilità dei siti e per evitare il fenomeno dell'*overturismo*.

182. 38. Bilotti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sostenere il settore turistico, gli esercizi commerciali aperti al pubblico, ivi compresi gli albergatori e i proprietari di B&B, tenuti al pagamento del canone speciale RAI, sono esonerati dal pagamento del tributo in relazione al periodo di inattività della propria struttura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

182. 31. Lombardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: « È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata » sono aggiunte le seguenti: « o in alternativa un *voucher* utilizzabile dall'intero nucleo familiare entro 12 mesi con rimborso alla scadenza »;

b) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. I *voucher* scaduti, emessi ai sensi del presente articolo, possono essere rinnovati per un periodo ulteriore di 6 mesi, o rimborsati del loro valore, su richiesta del beneficiario entro 30 giorni dalla scadenza. ».

182. 32. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Al fine di garantire tutti i beneficiari dei *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, in caso di insolvenza, cessazione attività o fallimento dei soggetti obbligati per cause connesse all'epidemia di COVID-19, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 per l'indennizzo del valore corrispondente dei *voucher* emessi e non più utilizzabili. Le modalità di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

182. 49. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo e *tour operator*, soggette alle disposizioni di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota Iva ridotta al 10 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

182. 47. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'economia e finanza, con proprio decreto, emana un regolamento per le attività dei gestori delle carte di credito per quanto riguarda le prenotazioni di viaggi, di case vacanza, di soggiorni in villaggi turistici. Viene stabilito che, a riguardo di tali prenotazioni, il costo di transazione sia fisso, equiparato a quello di un bonifico bancario.

182. 117. Sarli.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

1. È istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la defiscalizzazione dei pacchetti di viaggio di piacere prenotati tramite la filiera dell'intermediazione fino a tutto l'anno 2020 anche per viaggi d'effettuare nei prossimi due anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

182. 118. Sarli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro offerti dalle strutture turistico-ricettive di cui al presente Capo e rivolti a tutto il personale del comparto turistico-ricettivo, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

182. 20. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182. 17. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bazzaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « delle strutture ricettive », sono inserite le seguenti: « e delle imprese turistiche »;

b) le parole: « di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori. ».

182. 18. Vanessa Cattoi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei

beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

182. 81. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dell'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta, già avviata o da avviare oppure di procedimenti di nuova assegnazione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12 della Direttiva CE123/2006, recepita dall'ordinamento con decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2010, secondo l'interpretazione enunciata dalla Corte di giustizia europea il 14 luglio 2016, con sentenza pronunciata rispetto alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, a cui si è conformato il Consiglio di Stato, da ultimo con sentenza n. 7874/2019, gli operatori proseguono l'attività, nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio di fatto, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato

oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

182. 104. Raciti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per la durata quindicennale ivi stabilita, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.;

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

2-bis. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-ter. L'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così sostituito:

« 1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare, è sospeso dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali, come previsti dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; i criteri determinati a seguito della revisione si applicano a far data dal 1° gennaio 2020 e comunque non possono prevedere per l'anno 2020 importi superiori al 50 per cento di quelli determinati alla data di approvazione della presente legge; continua ad essere sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. ».

182. 94. Buratti, Rotta, Topo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 107, p. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in presenza di considerazioni di salute pubblica ed obiettivi di politica sociale ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva (CE) n. 2006/123, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si dispone il rinvio delle procedure di nuova assegnazione dei medesimi beni per la durata ivi stabilita. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative alle aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, sono sospese e gli operatori proseguono l'attività in ragione dell'automatica modifica della durata dei titoli concessori in atto, nel ri-

spetto dei relativi obblighi, nonché degli atti e titoli ad essi complementari e comunque funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

182. 87. Mura.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dell'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta, già avviata o da avviare oppure di procedimenti di nuova assegnazione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12 della Direttiva CE n. 123 del 2006, recepita dall'ordinamento con decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo l'interpretazione enunciata dalla Corte di giustizia europea il 14 luglio 2016, con sentenza pronunciata rispetto alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, a cui si è conformato il Consiglio di Stato, da ultimo con sentenza n. 7874 del 2019, gli operatori proseguono l'attività, nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio di fatto, fino ai 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza del-

l'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

182. 108. Magi, Raciti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

182. 58. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'em-

genza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per la durata quindicennale ivi stabilita, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.;

b) *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

3. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

4. L'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così sostituito:

« 1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare, è sospeso dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali, come previsti dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; i criteri determinati a seguito della revisione si applicano a far data dal 1° gennaio 2020 e comunque non possono prevedere per l'anno 2020 importi superiori al 50 per cento di quelli determinati alla data di approvazione della pre-

sente legge; continua ad essere sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. ».

182. 74. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, dopo le parole: demanio marittimo inserire le seguenti: e delle acque interne.

182. 86. Ubaldo Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: del demanio marittimo inserire le seguenti: , lacuale e fluviale.

182. 1. Bendinelli, Ferri, Marco Di Maio, Moretto, Occhionero.

Al comma 2, dopo le parole: demanio marittimo in concessione aggiungere le seguenti: le concessioni aventi destinazione nautica da diporto.

182. 54. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Fiorini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ai fini di una regolarizzazione formale della validità delle concessioni demaniali marittime, i comuni rilasciano apposita certificazione che attesti l'estensione di 15 anni denaturata dei titoli concessori in essere.

182. 35. Cristina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:

« 1° aprile 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

182. 105. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Burratti, Topo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati. ».

182. 109. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682 della legge dicembre 2018, n. 145, e ai fini di una regolarizzazione formale della validità delle concessioni demaniali marittime, i comuni rilasciano apposita certificazione che attesti l'estensione di 15 anni della durata dei titoli concessori in essere.

182. 45. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: rapporto concessorio in atto aggiungere le seguenti: secondo i termini di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere le seguenti: ; i concessionari autocertificano agli enti concedenti il mantenimento dei requisiti di legge e la volontà di proseguire nel rapporto concessorio con*

l'impegno al pagamento del rateo annuale del canone, l'adeguamento delle garanzie fideiussorie e il versamento anticipato dell'imposta di registro;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: per fatto del concessionario., *aggiungere le seguenti:* diverso dai casi di mancato o ritardato pagamento del canone oggetto di contenzioso.;

d) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 251, della legge 296 del 2006, alla lettera *b)*, al punto 1.3, dopo le parole: « difficile rimozione » sono aggiunte le seguenti: « e pertinenze demaniali marittime. ».

2-ter. Sono abrogati i punti 2 e 2.1 dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006.

2-quater. L'articolo 1, comma 484, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

« 484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui con-

fronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

2-quinquies. Il comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

« 732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, se-

condo un piano approvato dall'ente gestore.

La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

2-sexies. Il comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

« 733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento

del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere *a)* e *b)*, comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni. ».

2-septies. Dai 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

2-octies. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le misure dei canoni di cui al comma 3 del presente articolo per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto fa realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano con i criteri e le modalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 2017, n. 29. ».

2-novies. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-ter.* Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al comma *3-bis*, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai sensi del comma *3-bis* sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla mede-

sima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione; gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019 effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al precedente periodo. ».

2-decies. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: « turisti » è sostituita dalla parola: « diportisti » e sono aggiunte le parole: « con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento. ».

2-undecies. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'Iva possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento; ».

2-duodecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-*bis*, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al concessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. ».

2-terdecies. Per tutte le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, commerciali o destinati alla portualità per la nautica da diporto l'importo del canone

demaniale per l'annualità 2020 è ridotto del 50 per cento.

182. 40. Buratti, Ferri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera *b*), punto 1.3, dopo le parole: « difficile rimozione » sono aggiunte le seguenti: « e pertinenze » e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole « 30 settembre 2021 »;

2) al comma 732 dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere: « o amministrativi »;

3) al comma 732 le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

4) al comma 732, lettera *a*), dopo: « somme », la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

5) al comma 732, lettera *b*), dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

6) al comma 732, dopo la lettera *b*), aggiungere: « La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate »;

7) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

8) al comma 733 dopo: « importo » la parola: « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

9) al comma 733 le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

10) al comma 733 dopo le parole: « decadenza dal beneficio. » aggiungere le parole: « la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone »;

11) al comma 733 dopo le parole: « mancato versamento del canone » aggiungere le parole: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere a) e b), comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni. »;

c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data

del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. ».

182. 43. Raffaelli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – codice della navigazione – aggiungere, in fine, il seguente comma: « non costituisce causa di decadenza il non uso della concessione a causa dell'emergenza COVID-19 ».

182. 96. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – codice della navigazione – sopprimere le seguenti parole: « senza alcun compenso o rimborso ».

182. 97. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sopprimere le parole: « riferibile alle utenze domestiche » e al successivo comma 659 sostituire

le parole: « può prevedere », con la parola: « prevede ».

182. 98. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » con le seguenti: « delle imprese turistiche di cui all’articolo 4 dell’Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 ».

182. 99. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni delle isole minori, d’intesa con le regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa.

182. 111. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 251, lettera b), punto 1.3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le seguenti: « e pertinenze »; il punto 2 è abrogato.

182. 100. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L’epidemia da COVID-19 costituisce evento straordinario per l’applicazione dell’articolo 1, comma 251, lettera c), punto 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

182. 101. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Non è dovuto per l’anno 2020 la cauzione prevista dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

182. 102. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L’articolo 1 comma 484 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, è così sostituito:

« 484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al

periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ».

2-ter. L'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

« 732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a

tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

2-quater. L'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

« 733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale ma-

rittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni ».

2-quinquies. All'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera b), 1.3, dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le parole: « e pertinenze »;

b) i punti 2 e 2.1 sono abrogati.

182. 88. Raciti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

182. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, – Somministrazione di alimenti e bevande – « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio

attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ».

182. 21. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa.

182. 75. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 484 dell'articolo 1, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

« 484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo

riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. ».

182. 83. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione della specificità turistica dei servizi resi dalle imprese e soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 ivi comprese quelle che esercitano attività sul demanio marittimo, fluviale e lacuale connesse ai trattamenti elioterapici e finalizzate al benessere psicofisico ed alla salute a cui sono predisposti, l'imposta sul valore aggiunto per i servizi a dette strutture riferiti è ridotta al valore impositivo del 10 per cento equiparandola a quella a carico dei servizi delle strutture ricettive.

182. 91. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 107, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in presenza di considerazioni di salute pubblica ed obiettivi di politica sociale ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge

30 dicembre 2018, n. 145 si dispone il rinvio delle procedure di nuova assegnazione dei medesimi beni per la durata ivi stabilita.

Le relative procedure – ivi comprese quelle relative alle aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata – sono sospese e gli operatori proseguono l'attività in ragione dell'automatica modifica della durata dei titoli concessori in atto, nel rispetto dei relativi obblighi, nonché degli atti e titoli ad essi complementari e comunque funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

182. 92. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:

« 732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere

integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a)* in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza

della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a)* e *b)* comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni ».

182. 84. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

2-ter. Il credito di imposta di cui al comma *2-bis* è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 600 milioni.

182. 85. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:

« 683-*bis.* La proroga di cui al comma 1 è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno diretta-

mente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ».

182. 82. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 – Somministrazione di alimenti e bevande – del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 « Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno », è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alleggiati ».

182. 76. Zucconi, Caiata, Trancassini, Acquaroli, Prisco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:

« 484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

182. 26. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di tutelare e rilanciare il turismo nautico e di contenere i danni diretti e indiretti derivanti alle imprese dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 682, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le concessioni demaniali per il mantenimento di porti turistici, di approdi turistici e di punti di ormeggio, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e a prescindere dal luogo di loro ubicazione, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente

legge, di anni quindici, fatte salve le concessioni che hanno una maggiore durata. ».

182. 39. Buratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

182. 7. Moretto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

c) le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) alla lettera *a)* dopo la parola: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

e) alla lettera *b)* dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

f) dopo la lettera *b)* aggiungere: « La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

182. 63. Bond, Baldini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis.1. All'articolo 1, comma 484 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « del 15 novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « di entrata in vigore della presente legge »;

b) dopo le parole: « avviati dalle amministrazioni competenti » aggiungere le seguenti: « per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché »;

c) dopo le parole: « n. 296, sono sospesi » aggiungere le seguenti: « Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione »;

d) dopo le parole: « giudiziari di natura penale » aggiungere le seguenti: « nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ».

e) dopo le parole: « municipi sciolti o commissariati » aggiungere le seguenti: « negli ultimi cinque anni ».

182. 64. Bond, Baldini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la durata delle subconcessioni delle spiagge libere attrezzate in essere alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata per un periodo di due anni.

182. 65. Mulè.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 capoverso 1, lettera *b*), numero, 1.3, dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le seguenti: « e pertinenze »;

b) Al comma 1 capoverso 1, lettera *b*), sopprimere i punti 2 e 2.1.

182. 66. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

b) al comma 733 dopo « importo, » la parola « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

c) al comma 733 le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

d) al comma 733 dopo le parole: « decadenza dal beneficio. » aggiungere le seguenti: « la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la

sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone ».

e) al comma 733 dopo le parole: « mancato versamento del canone » aggiungere le seguenti: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a*) e *b*) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni ».

182. 67. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) all'alinea dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

c) all'alinea le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) alla lettera *a*) la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

e) alla lettera *b*) la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in

concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

182. 68. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre del 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « del 15 novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « di entrata in vigore della presente legge »;

b) dopo le parole: « avviati dalle amministrazioni competenti » sono aggiunte le seguenti: « per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché »;

c) dopo le parole: « n. 296, sono sospesi. » sono aggiunte le seguenti: « Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione »;

d) dopo le parole: « giudiziari di natura penale » sono aggiunte le seguenti: « nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 »;

e) dopo le parole: « municipi sciolti o commissariati » sono aggiunte le seguenti: « negli ultimi cinque anni ».

182. 69. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della riforma della determinazione del calcolo del canone delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera *b)* punto 1.3), dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le seguenti: « e pertinenze »;

b) alla lettera *b)* i punti 2) e 2.1) sono soppressi.

182. 70. Bond, Baldini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 11 dell'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 sostituire le parole: « per un anno dall'emissione » con le seguenti: « per diciotto mesi dall'emissione. ».

182. 71. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale.

182. 72. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.3), dopo le parole: « difficile rimozione » sono aggiunte le seguenti: « e pertinenze »;

b) i numeri 2) e 2.1) sono abrogati.

182. 27. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei

municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: « da effettuare entro il 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole « 30 settembre 2021 »;

2) dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

3) le parole: « del 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2019 »;

4) alla lettera a) dopo la parola: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

5) alla lettera b) dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« c) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

b) al comma 733:

1) le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

2) dopo: « importo » la parola: « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

3) le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

4) dopo le parole: « decadenza dal beneficio. » aggiungere le parole: « la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone »;

5) dopo le parole: « mancato versamento del canone » aggiungere le seguenti: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni »;

2-quater. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera b), 1.3, dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le seguenti: « e pertinenze »;

b) i punti 2 e 2,1 sono abrogati.

182. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 732 è sostituito con il seguente:

« 732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre

2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

b) il comma 733 è sostituito dal seguente:

« 733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento dei canoni. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni. ».

182. 28. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:

« 683-bis. La durata di cui al comma precedente è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno direttamente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241. ».

182. 57. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, colpite dalla prolungata riduzione dei flussi, l'Istat è delegato a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione mirata all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico alberghiere operata dal Ministero delle finanze nell'allegato 3 del decreto 26 febbraio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo

2000 n. 67 (S.O.) concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore e successivi aggiornamenti;

b) delle rilevazioni sulla Capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;

c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti Unesco ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere precedenti.

182. 52. Spena, Fiorini, Porchietto, Barrelli, Carrara, Polidori, Squeri, Della Frera, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

182. 14. Tateo, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a istituire un tavolo permanente per lo studio delle problematiche del settore turistico, in particolare per individuare le azioni e le risorse necessarie alla completa riapertura delle imprese e al rilancio dell'intero settore, e al fine di ga-

rantire una sede di confronto costante e aggiornata tra esperti e tecnici del settore e le istituzioni competenti.

2-ter. I componenti della Commissione di cui al comma *2-bis* sono scelti tra rappresentanti dei comuni turistici, delle organizzazioni di settore e dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi sul territorio nazionale, esperti e tecnici di documentata esperienza nel comparto, del Ministero dello sviluppo e dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

182. 29. Martinciglio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera *b)*, punto 1.3, dopo le parole: « difficile rimozione » sono aggiunte le seguenti: « e pertinenze » e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole « 30 settembre 2021 »;

2) al comma 732 dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

3) al comma 732 le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

4) al comma 732 lettera *a)* la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « ri-

chieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

5) al comma 732 lettera *b*) la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

6) al comma 732 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate »;

7) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

8) al comma 733 dopo: « importo » la parola: « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

9) al comma 733 le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

10) al comma 733 dopo le parole: « decadenza dal beneficio. » sono aggiunte le seguenti: « la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone »;

11) al comma 733 dopo le parole: « mancato versamento del canone » aggiungere le seguenti: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a*) e *b*) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura,

anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni. »;

c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. ».

182. 15. Raffaelli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di con-

tenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: « da effettuare entro il 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

2) dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

3) le parole: « del 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2019 »;

4) alla lettera a) dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

5) alla lettera b) dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni matu-

rati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« c) La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

b) al comma 733:

1) le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

2) dopo: « importo » la parola: « dovuto » è sostituita dalle seguenti: « dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732 »;

3) le parole: « termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

4) dopo le parole: « decadenza dal beneficio. » aggiungere le seguenti: « la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone »;

5) dopo le parole: « mancato versamento del canone » aggiungere le seguenti: « L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni »;

c) 2-*quater*. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera b), n. 1.3), dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le seguenti: « e pertinenze »;

b) i numeri 2) e 2.1) sono soppressi.

182. 30. De Girolamo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa.

182. 23. Topo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili,

non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-*ter*. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

182. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182. 11. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incentivare il turismo nautico, a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 31 ottobre 2020, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio di cui all'articolo 12, del decreto del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque marittime.

182. 36. Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio e la migliore fruizione del demanio marittimo, i canoni demaniali marittimi previsti nelle concessioni demaniali marittime sia per le attività turistico ricreative sia per la nautica da diporto viene riconosciuta la diminuzione del 100 per cento per l'anno 2020 e del 50 per cento per gli anni 2021 e 2022, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 400 del 1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime - premesso all'articolo 1 dalla legge di conversione n. 494 del 1993 e modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006.

5. Per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime che hanno subito un aumento a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 251, legge 296 del 2006 e hanno un contenzioso, anche stragiudiziale, pendente aperto entro e non oltre il 19 maggio 2020, per gli anni dal 2007 al 2020 si applica un ricalcolo dell'importo del canone sulla base del 30 per cento degli introiti di pagamento con eventuale conguaglio a debito o a credito del concessionario fino all'annualità 2020 e non oltre.

182. 55. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a, b, c, e, f, g, l, m, n, o, p, q, r, del decreto 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

182. 59. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19, ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2020, i portali che offrono un servizio di prenotazione *on line*, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito.

182. 60. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, lettere a, b, c, e, f, g, l,

m, n, o, p, q, r del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

182. 106. Ubaldo Pagano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni *on line* di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione *on line*, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro di enti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

3-ter. I portali di cui al comma *3-bis* che svolgono attività di intermediazione per strutture extra alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura.

182. 61. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Estensione della moratoria sui mutui per le imprese del settore turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera *c*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 30 settembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni, con rispettivamente 775 milioni e 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

182. 01. Fassina

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre

2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021. ».

182. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

182. 03. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

182. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sostegno all'accesso al credito delle PMI Rate Mutui)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia CO-

VID-19 vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 56 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 fino al 31 dicembre 2020.

2. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, sia quota interessi che quota capitale, è dilazionato per una durata pari alla sospensione, con conseguente allungamento automatico del piano di ammortamento, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

3. Fino al 31 dicembre 2020 per le nuove operazioni finanziarie, ovvero per la rinegoziazione delle operazioni finanziarie, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, viene previsto un preammortamento non inferiore ai 24 mesi per tutte le tipologie di operazioni aventi un rimborso rateale.

4. Nell'ambito della valutazione del merito del credito, le banche e gli altri intermediari finanziari equiparano le imprese della filiera turistica ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali.

182. 05. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 110 per cento, a condizione che gli interventi abbiano tra le finalità anche l'adeguamento alle normative vigenti in ma-

teria di contenimento del contagio da COVID-19, Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, nonché gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 100 milioni di euro nell'anno 2020, di 200 milioni di euro nell'anno 2021 e di 100 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020, di 200 milioni di euro nell'anno 2021 e di 100 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

182. 06. Miceli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione e riduzione del canone radiotelevisivo speciale)

1. Il canone radiotelevisivo speciale per le radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, e alle successive norme in materia, per l'anno 2020, se relativo ad un abbonamento di durata annuale, è dovuto in ragione di un solo semestre. Qualora il pagamento sia già avvenuto per l'intero anno in corso, il canone speciale dovuto per l'anno 2021 sarà versato in ragione di un solo semestre al fine di compensare l'avvenuto indebito pagamento. I termini per i pagamenti ancora da effettuare sono comunque differiti al 31 dicembre 2020, senza interessi e sanzioni.

182. 07. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Abbattimento dei costi per i pagamenti con moneta elettronica)

1. In relazione all'esigenza generale di privilegiare l'uso della moneta elettronica, ed in particolare allo scopo di contenere il contagio da COVID-19 anche mediante strumenti di pagamento *contactless*, gli istituti di credito emittenti carte di debito e carte di credito non chiedono, direttamente o tramite prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento o ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso tali mezzi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decre-

to- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, per qualsiasi operazione effettuata, rispettivamente, tramite carta di debito o carta di credito, una commissione, per ogni operazione, superiore allo 0,3 per cento ed allo 0,4 per cento del valore dell'operazione, al fine di assicurare l'efficace traslazione sulle imprese che vendono prodotti e prestano servizi, anche professionali, degli effetti del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, qualora ravvisi, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, il superamento delle percentuali determinate ai sensi del comma 1, ovvero aumenti abnormi dei costi fissi per l'utilizzo del servizio bancario, diffida gli istituti di credito ad intervenire prontamente per contenere le commissioni e reintegrare gli aventi diritto; qualora gli istituti non ottemperino entro il termine di 30 giorni, l'Autorità irroga la sanzione pecuniaria da euro tremila ad euro seimila in riferimento ad ogni mezzo di pagamento elettronico emesso e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, allegando il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo per la liquidazione della somma dovuta.

182. 08. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. L'articolo 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

« 78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

2. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « piccole imprese » sono sostituite dalle parole: « piccole e micro imprese »;

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

« 79-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale. ».

182. 09. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Durata del voucher emesso ai sensi dell'articolo 88-bis della legge n. 27 del 2020)

1. Il voucher emesso ai sensi dei commi 3,4, 5, 6,7, 8, 9 e 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è

utilizzabile entro 18 mesi dalla sua emissione.

182. 010. Buratti, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sostegno alla domanda turistica esteta)

1. Al fine garantite l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare la domanda del turismo rurale avente origine estera, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici destinati a turisti provenienti dal di fuori dei confini nazionali.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 100 per turista, a copertura parziale della spesa di alloggio e ristorazione documentata e sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma, sostituire le parole: 800 milioni di

euro per l'anno 2020 *con le seguenti*: 830 milioni di euro per l'anno 2020.

182. 011. Cappellani, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Estensione della moratoria sui mutui per le imprese del settore turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 30 settembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni con rispettivamente: 775 milioni e 15 milioni.

182. 012. Fassina.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. L'articolo 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

« 78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

2. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « piccole imprese » sono sostituite dalle parole: « piccole e micro imprese »³

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

« 79-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale. »;

182. 013. Moretto.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Fondo di ristoro pacchetti turistici)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di misure di ristoro in favore di soggetti che abbiano acquistato un pacchetto turistico emesso da agenzia di viaggi, tour operator

e strutture ricettive, aventi sede legale in Italia, impossibilitate al rimborso del corrispettivo ricevuto ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo a causa della chiusura dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

182. 014. Moretto.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la cancellazione delle attività di rievocazione storica per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici e delle attività commerciali connessi a dette attività e di sostenere i livelli occupazionali, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite in forma di contributo di solidarietà tra tutti i soggetti che svolgono manifestazioni storiche rievocative da almeno 3 anni sulla base di parametri individuati nel decreto ministeriale su citato.

2. Per l'anno 2020 le risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 1 milione di euro.

182. 015. Nevi, Paolo Russo, Calabria.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione della riscossione dei canoni demaniali)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data dei 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. ».

182. 016. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sanzioni antitrust per contratti di soggiorno intermediati con modalità telematiche)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi, d'ufficio o su denuncia del soggetto interessato, che, in

relazione a titoli di viaggio o di soggiorno o a pacchetti turistici intermediati da terzi, con modalità telematica, tali soggetti abbiano annullato su richiesta del cliente la relativa prenotazione, senza consentire, rispettivamente, ai vettori, ai titolari di struttura ricettiva o agli organizzatori di viaggi di poter esercitare l'opzione, riconosciuta agli ai sensi dell'art. 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, di emettere un voucher di importo pari alla somma versata dal cliente nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi relativi all'emergenza COVID-19, diffida i terzi intermediari a versare al vettore, al titolare di struttura ricettiva o all'organizzatore di viaggi il corrispettivo della somma non ricevuta o altrimenti non goduta o comunque a non ripeterla. Qualora il terzo diffidato non provveda ad adempiere, l'Autorità irroga la sanzione pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro cinquemila e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria, allegando il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo per la liquidazione della somma dovuta.

182. 017. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti a favore dei parchi permanenti)

1. Con riferimento ai soggetti titolari di parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, che siano titolari di mutui o di finanziamenti sotto varie forme, può essere concessa su richiesta la sospensione delle rate per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

2. Le modalità di accesso sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il periodo di sospensione non potrà superare i dodici mesi dalla presentazione

della domanda, in coerenza con le disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza bancaria europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

182. 018. Faro.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Irregolare intermediazione di servizi turistici)

1. È vietata l'attività esercitata da chiunque effettui con modalità telematica l'intermediazione di servizi offerti da strutture ricettive, guide turistiche, operatori esercenti attività di noleggio con conducente ed in generale da imprenditori e professionisti del turismo privi delle pertinenti abilitazioni ed autorizzazioni ovvero delle necessarie registrazioni o iscrizioni in elenchi o di qualsiasi altro titolo prescritto dalla legge o da regolamenti.

2. In caso di violazione del divieto è irrogata la sanzione pecuniaria della somma da 2500 a 5000 euro. In caso di recidiva, è previsto l'oscuramento del sito del soggetto intermediario.

182. 019.

182. 019. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Durata del voucher emesso ai sensi dell'articolo 88-bis della legge n. 27 del 2020)

1. Il *voucher* emesso ai sensi dei commi 3,4, 5,6,7, 8, 9 e 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è utilizzabile entro 18 mesi dalla sua emissione, anziché entro un anno.

182. 020. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. L'articolo 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

« 78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. ».

2. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « piccole imprese », sono sostituite dalle parole: « piccole e micro imprese ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

« 79-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, re-

lative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale. ».

182. 021. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione e riduzione del canone radiotelevisivo speciale)

1. Il canone radiotelevisivo speciale per le radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, e alle successive norme in materia, per l'anno 2020, se relativo ad un abbonamento di durata annuale, è dovuto in ragione di un solo semestre. Qualora il pagamento sia già avvenuto per l'intero anno in corso, il canone speciale dovuto per l'anno 2021 sarà versato in ragione di un solo semestre al fine di compensare l'avvenuto indebito pagamento. I termini per i pagamenti ancora da effettuare sono co-

munque differiti al 31 dicembre 2020, senza interessi e sanzioni.

182. 022. Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione dei procedimenti amministrativi)

1. Fino al 31 dicembre 2020, sono in ogni caso sospesi i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza della concessione per il mancato o ritardato pagamento dei canoni oggetto di contenzioso e sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei medesimi procedimenti amministrativi non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende la impugnazione.

Conseguentemente all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole: 96 per cento sono sostituite con le seguenti: 95 per cento.

dopo il comma 13, inserire il seguente:

« 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare. ».

182. 023. Ruggiero.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Cessione credito di imposta sanificazione e dispositivi protezione)

1. All'articolo 121, comma 2, inserire la seguente lettera:

« g) sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125,

avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo; ».

182. 024. Ruggiero.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione della riscossione dei canoni demaniali)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: « Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione ».

182. 025. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Misure urgenti a sostegno alle imprese del settore catering e ristorazione organizzata

specializzata per eventi, gala o rappresentanza)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di *catering* e ristorazione organizzata specializzata per eventi, gala o rappresentanza, a condizione che occupino almeno 3 dipendenti a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva dei siti *web*, per *information technology* di gestione della connettività nonché per l'acquisto e la conservazione di macchinari, mezzi, utensili, divise ed altri strumenti propri dello svolgimento del servizio. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 177 del presente decreto si applicano anche alle imprese di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: « 800 milioni » con le seguenti: « 770 milioni ».

182. 026. Noja, Moretto.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di preven-

zione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

182. 027. Zucconi, Acquaroli, Caiata.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Fondo per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)

1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito Fondo per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi di agevolazione per piccole e medie imprese costituite in società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, attive alla data del 23 febbraio 2020.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182. 028. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. Ai fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

182. 029. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emer-

genza epidemiologica conseguente alla diffusione dei COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di Importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del redditi contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

182. 030. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Fondo di garanzia per la solvibilità delle imprese del settore turistico)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore turi-

stico determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il « Fondo di garanzia per la solvibilità delle imprese del settore turistico » con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate agli operatori del settore a cui sono stati negati i rinnovi della polizza insolvenza, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, e che non siano quindi in grado di garantire gli impegni assunti, tra cui quelli derivanti dall'emissione dei *voucher*.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti e le modalità di accesso allo stesso.

3. Agli oneri derivanti al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

182. 031. Di Stasio, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Villani.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sospensione procedure di riscossione e decadenza)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 484 le parole: « del 15 novembre 2015 » sono sostituite dalle parole: « di entrata in vigore della presente legge »;

b) al comma 484 dopo le parole: « avviati dalle amministrazioni competenti » aggiungere: « per la riscossione coattiva dei

canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché »;

c) al comma 484 dopo le parole: « n. 296, sono sospesi » aggiungere: « Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione »;

d) al comma 484, dopo le parole: « giudiziari di natura penale » aggiungere: « nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 »;

e) al comma 484, dopo le parole: « municipi sciolti o commissariati » aggiungere: « negli ultimi ».

182. 032. Sabrina De Carlo, Corneli, Di Lauro.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Disciplina transitoria della determinazione del calcolo del canone delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative)

1. Nelle more della riforma della determinazione del calcolo del canone delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative all'articolo 1, comma 251, capoverso comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al n. 1.3), dopo le parole: « difficile rimozione » aggiungere le parole: « e pertinenze »;

b) i numeri 2) e 2.1) sono soppressi.

182. 033. Sabrina De Carlo, Corneli, Di Lauro.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata del contenzioso)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 30 settembre 2021 »;

b) al comma 732 dopo le parole: « i procedimenti giudiziari » aggiungere: « o amministrativi »;

c) al comma 732 le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) al comma 732, lettera *a)*, dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

e) al comma 732, lettera *b)*, dopo: « somme » la parola: « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

f) al comma 732, dopo la lettera *b)*, aggiungere: « La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143

e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

182. 034. Sabrina De Carlo, Corneli, Di Lauro.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Istituzione del Fondo in favore delle strutture ricettive extra-alberghiere)

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un fondo per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere, esercitate in forma imprenditoriale e non, destinato a quelle strutture che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

a) sono situate nei pressi di aree tradizionalmente soggette ad ampio flusso turistico, anche al fine di decongestionare i flussi turistici e distribuirli in maniera più uniforme, incentivando presenze medie sul territorio più lunghe;

b) sono situate nei borghi e nei centri storici di piccole dimensioni.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite i criteri e le modalità del funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 265.

182. 035. Di Lauro, Masi, Scanu, Faro, Manzo, Di Stasio.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Il comma 12, dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

182. 036. De Girolamo.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Misure per la continuità e il rilancio del settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Ai fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi, si applica alle banche e agli intermediari finanziari *ex* articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un « periodo di grazia » in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

182. 037. Iorio, Barbuto, Grippa, Villani.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. L'articolo 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

« 78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

2. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « piccole imprese » sono sostituite dalle parole: « piccole e micro imprese ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

« 79-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una forma-

zione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale ».

182. 038. Marco Di Maio, Gadda.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Abbassamento soglia minima tax free shopping)

1. Per stimolare le vendite in regime di *tax free shopping* a seguito della crisi dovuta all'emergenza COVID-19 in un'ottica di attrazione del turismo internazionale e di aumentare la tracciabilità telematica da parte delle autorità di controllo, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire:

a) al comma 1, le parole « lire 300 mila » con « euro 75 »;

b) al comma 2, le parole « mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25. » con « mediante nota di variazione da trasmettere entro un mese dalla scadenza del suddetto termine in modalità elettronica tramite sistema OTELLO *ex* articolo 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 182-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per l'anno 2022 mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

182. 039. Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Sostegno al turismo rurale e alla domanda turistica estera)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare la domanda del turismo rurale avente origine estera, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per il sostegno all'acquisto di *coupon* agrituristici destinati a turisti provenienti dai fuori dei confini nazionali.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 100 per turista, a copertura parziale della spesa di alloggio e ristorazione documentata e sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: « 800 milioni di

euro per l'anno 2020 » con le seguenti: « 830 milioni di euro per l'anno 2020 ».

182. 040. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021. ».

182. 041. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Proroga del termine per l'adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

182. 042. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Misure per il sostegno al settore termale)

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti COVID-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori – stabilimento ex INPS, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182. 043. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 183.

Sostituire l'articolo 183 con il seguente:

Art. 183.

Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali e turistiche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale, turistico e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, e dell'Enit-Agenzia nazionale del

turismo, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative e le Reti territoriali. Secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 1 e 2-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

183. 86. Raciti.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

Oa) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « misure di contenimento del COVID-19 » aggiungere le seguenti « e favorire lo svolgimento di attività didattiche, per l'anno scolastico 2020/2021, da tenersi all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola, presso teatri, cinema e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'intesa con gli Enti locali e i soggetti coinvolti ».

Conseguentemente, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo è destinato, infine, per l'anno scolastico 2020/2021, ad attività didattiche da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola, presso teatri, cinema e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'intesa con gli Enti locali e i soggetti coinvolti.

183. 39. Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Ruocco, Martinciglio, Carinelli, Dieni, Palmisano, Zolezzi, Terzoni, Spessotto,

Ascari, Ciprini, Baldino, Cancelleri, Grimaldi.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 245 milioni con le seguenti: 345 milioni e 145 milioni con: 245 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) In considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza per COVID-19, una quota del Fondo di parte corrente pari a 100 milioni di euro è destinata al sostegno e alla promozione di attività e manifestazioni della cultura e dello spettacolo organizzate per il 2020 si svolgono in luoghi all'aperto. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione delle risorse.

183. 59. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 245 milioni con le seguenti: un miliardo, 145 con le seguenti: 600, e 100 con le seguenti: 400.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: un miliardo.

183. 48. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere, le seguenti parole: La ripartizione è da effettuare nel rispetto del comma 309 e del comma 310 di cui alla legge n. 160 del 2019.

b) al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: cui al presente comma, aggiungere le seguenti: nel rispetto del comma 309 e

del comma 310 di cui alla legge n. 160 del 2019,.

183. 8. Cabras.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, al fine, le seguenti parole: almeno 40 milioni della dotazione complessiva sono destinati a soggetti e organismi dello spettacolo dal vivo che non siano già finanziate a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

183. 78. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, sostituireste parole: « dello spettacolo, del cinema dell'audiovisivo » con le seguenti: « dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo dell'industria fonografica ».

183. 10. Mor.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La ripartizione dovrà assicurare una equa suddivisione delle risorse tra i settori interessati. »;

b-ter) al comma 2, dopo le parole: « per i beni e le attività culturali e per il turismo; » sono aggiunte le seguenti: « la rimodulazione sarà operata su finanziamenti concessi per interventi allo stato non cantierabili o per il riutilizzo di economie; ».

183. 96. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente

aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 ».

183. 97. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Al comma 1 lettera c), primo periodo sostituire le parole: può essere incrementato, *con le seguenti:* è incrementato, per gli interventi in conto capitale *e le parole:* nella misura di 50 milioni di euro *con le seguenti:* nella misura di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le somme destinate agli interventi in conto capitale per l'anno 2021 di cui al precedente comma 1 lettera c) sono destinate al Fondo di cui all'articolo 13 legge 26 novembre 2016 n. 220, e sono da ripartirsi in eguale misura per le finalità di cui all'articolo 15 della medesima legge e per la costituzione di un Fondo rischi straordinario destinato, fino al termine dell'emergenza, a controgaranzia assicurativa su polizze che coprano il rischio di danno totale e mancata consegna, per ragioni connesse a COVID-19, delle opere audiovisive che abbiano ottenuto crediti di imposta per la produzione ai sensi del medesimo articolo 15 legge 26 novembre 2016, n. 220, e del precedente comma 7. In caso di parziale utilizzo e al termine dell'emergenza, le risorse residue saranno reimmesse nel Fondo di cui all'articolo 13 legge 26 novembre 2016, n. 220, per gli utilizzi già previsti dal citato articolo 15 della medesima legge.

183. 19. Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Una quota, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui al comma 1 è destinata al sostegno degli organismi ope-

ranti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019. A questi è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari almeno al 30 per cento del fatturato dell'anno 2019. »;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dell'intera filiera dell'editoria aggiungere *le seguenti:* delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: 435 milioni, *con le seguenti:* 455 milioni.

183. 31. Battelli, Vacca, Di Lauro, Zanichelli, Bruno, Gagnarli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica ».

183. 98. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: 210 milioni *con le seguenti:* 500

milioni *e inserire dopo la parola:* nonché *le seguenti:* delle imprese culturali e creative,.

183. 46. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere *le seguenti:* delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

* **183. 13.** Colmellere, Capitano, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Pатели, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere *le seguenti:* delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

* **183. 16.** Toccafondi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere *le seguenti:* delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

* **183. 44.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere *le seguenti:* delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

* **183. 72.** Pettarin, Calabria.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere *le seguenti:* delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

* **183. 95.** Zardini.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria, *aggiungere le seguenti:* incluse le imprese e le lavoratrici e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro

che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore.

183. 89. Fusacchia, Piccoli Nardelli, Muroni, Lattanzio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dell'intera filiera dell'editoria *aggiungere le seguenti:* , all'istituto centrale per il patrimonio immateriale con finalità di salvaguardia promozione e valorizzazione del patrimonio ludico tradizionale;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.;

c) *al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole:* Per l'anno 2022 *con le seguenti:* Per l'anno 2021.

183. 81. Rotta.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *aggiungere le seguenti:* e dei musei civici,.

183. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del Fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del va-

lore di 100 euro, denominata « Buono libri », utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata « Carta biblioteche », per l'acquisto, da parte delle biblioteche comunali di pubblica lettura, di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca. L'importo della carta è calcolato tenendo conto del bacino di utenza delle biblioteche, della minore dimensione demografica dei comuni e della loro collocazione nelle aree interne e in quelle con più sfavorevoli indici di lettura e minore presenza di servizi bibliotecari.

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il decreto che regola le modalità di ripartizione della « Carta biblioteche » è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

183. 15. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del va-

lore di 100 euro, denominata « Buono libri », utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del Paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata « Carta biblioteche », con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il decreto che regola le modalità di ripartizione della « Carta biblioteche » è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.

* **183. 18.** Toccafondi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata « Buono libri », utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta

elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata « Carta biblioteche », con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il decreto che regola le modalità di ripartizione della « Carta biblioteche » è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.

* **183. 28.** Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Toccafondi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del Fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata « Buono libri », utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche

come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata « Carta biblioteche », con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il decreto che regola le modalità di ripartizione della « Carta biblioteche » è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.

* **183. 47.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: annullamento, inserire le seguenti: o dalla sospensione.

** **183. 24.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: annullamento, inserire le seguenti: o dalla sospensione.

** **183. 63.** Pastorino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: annullamento, inserire le seguenti: o dalla sospensione.

** **183. 83.** Orfini, Mollicone, Nobili.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: congressi e mostre con le seguenti: congressi, mostre, festival letterari e culturali.

183. 90. Fusacchia.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quelle con utilizzo di animali.

183. 99. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il fondo è altresì destinato a quegli operatori della filiera dell'industria culturale e creativa che, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica « COVID-19 », non potranno operare nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 196 milioni.

183. 17. Toccafondi.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelle con utilizzo di animali;*

2) *al comma 5 dopo le parole: fondazioni lirico-sinfoniche, inserire le seguenti: e ad esclusione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali;*

3) *al comma 9 dopo le parole: dei circhi e degli spettacoli viaggianti inserire le seguenti: che non utilizzano animali;*

4) *al comma 10 dopo le parole: attività culturali inserire le seguenti: che non prevedano l'utilizzo di animali.*

183. 54. Fassina.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di sostenere le librerie e l'intera filiera dell'editoria è istituita una carta elettronica, denominata « Buono libri », del valore di 100 euro, destinata a nuclei familiari residenti sul territorio nazionale con figli che compiono 5 o 6 anni nel 2020, per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio

in sede fissa, il buono è rilasciato alle famiglie che ne facciano richiesta secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme assegnate con la Carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al precedente comma 2 nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.

2-ter. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del Paese una quota del fondo di cui al comma 2 è utilizzata per l'istituzione di una Carta elettronica, denominata « Carta biblioteche », destinata alle biblioteche e con un importo commisurato al bacino di utenza delle stesse, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15. Gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

183. 68. Palmieri, Aprea, Casciello, Pella, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso tra gli enti locali e le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie

di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera *vv*) del decreto legislativo dei 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.

183. 33. Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere e tutelare le librerie quali fondamentali presidi culturali, per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a settemila euro fino a un limite massimo di euro quindicimila, per ciascuna libreria, a favore dei soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 47.61. La disciplina non si applica alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete. Il contributo non concorre alla formazione del reddito e non confligge con l'accesso ad altri contributi o misure di sostegno per le imprese del settore. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione del contributo sulla base di parametri quali la dimensione aziendale, i costi fissi di gestione, il numero di dipendenti impiegati. All'onere derivante dalla presente misura si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

183. 67. Palmieri, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito un Fondo di sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo destinato ad imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro, ivi compresi i soggetti costituiti in forma cooperativa ed associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi da biglietteria e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi nonché dalle prescrizioni e dalle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza COVID-19. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

183. 79. Orfini, Mollicone, Nobili.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge, 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con modifica del relativo piano di ammortamento.

183. 88. De Maria.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle

fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale, la quota per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è calcolata in commisurando i criteri generali e le percentuali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla riduzione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. A tal fine rileva la durata della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri dell'adeguamento di cui al comma precedente.

183. 60. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito un *bonus una tantum* del 22 per cento, per l'acquisto di uno strumento musicale prodotto in Italia, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.

183. 34. Giuliadori, Zanichelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l’erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al Fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

* **183. 25.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D’Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l’erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al Fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

* **183. 64.** Pastorino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l’erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al Fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

* **183. 82.** Orfini, Mollicone, Nobili.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Per le Fondazioni lirico sinfoniche il rimborso delle quote per i piani di risanamento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è differito di un anno, a partire dall’anno 2020.

183. 100. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le Fondazioni lirico sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dell’articolo 1, comma 356, della legge n. 208 del 2015, in grado di estinguere anticipatamente le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi, ritornano, dall’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di estinzione, alla gestione ordinaria precedente all’ingresso nel piano di risanamento.

183. 102. Nitti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro l'esercizio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio 2021 »;

b) al comma 3-*bis*, le parole: « entro l'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2021 ».

4-*ter*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 602, della legge n. 145 del 2018 è prorogato al 31 dicembre 2020.

4-*quater*. Le rate di restituzione dei prestiti di cui ai commi 355 e 356 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono sospese fino al 30 giugno 2021.

183. 84. Orfini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020-2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazione dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere sospese e differite, su richiesta delle fondazioni lirico-sinfoniche, a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

183. 101. Nitti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato contributo pari al 50 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i

beni e le attività culturali e per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza da COVID-19 ».

5-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo straordinario finalizzato alla tutela dell'occupazione dei lavoratori dello spettacolo volto integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce quota parte del FUS non assegnata agli enti beneficiari corrispondente dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza da COVID-19 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

183. 61. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un contributo pari all'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, che non potranno essere inferiori all'importo riconosciuto per il 2019.;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: « di distribuzione » sono aggiunte le seguenti: « , dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione, dei circhi e degli spettacoli viaggianti ».;

c) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2013, n. 112, e dall'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

11-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbli-

che di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

11-*quater*. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

« *c-quater*) le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; ».

d) *Ai maggiori oneri finanziari, nel limite di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.*

183. 9. Mor.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 2020 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2021.

183. 2. Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondazioni lirico-sinfoniche aggiungere le seguenti: ad esclusione dei circhi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animati.

183. 103. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità e garantire interventi ed operazioni di rilancio del settore della cultura, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le associazioni e le fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo sono ammesse alla concessione delle garanzie da parte di SACE ai

sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.

183. 51. Verini, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Morgoni, Pagani, Pezzopane, De Luca.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III, *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 28 del Capo IV.

183. 20. Mor.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, della legge 29 luglio 2014, n. 106, per promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale più colpita dall'epidemia COVID-19, viene conferito per l'anno 2022 alle città di Bergamo e Brescia il titolo di « Capitale italiana della cultura », in aggiunta alla città a cui verrà conferito tale titolo all'esito della procedura di selezione di cui al precedente comma. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia devono presentare un progetto unitario finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale entro il 31 marzo 2021, pena la decadenza del titolo, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

183. 36. Dori, Cominardi, Martina, Carnevali, Berlinghieri, Bazoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire il necessario supporto all'economia dei capoluoghi e delle provincie di Reggio, Parma e Piacenza, tra le zone più colpite dall'epidemia, è riconosciuto lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al comitato promotore per il supporto e l'organizzazione di iniziative connesse a « Parma 2020 ». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

183. 21. Zanichelli, Spadoni, Ascari, Carbonaro.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Unesco all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale con il progetto « Padova Urbs Picta, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento » è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

183. 87. Braga, Zan, Raduzzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, prima delle parole:* dei complessi strumentali *aggiungere le seguenti:* delle fondazioni e degli istituti culturali in possesso delle personalità giuridica;

b) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il credito d'imposta per le erogazioni liberali cui al comma. 1 è fissato nella misura del 90 per cento per il periodo dal 2020 al 2026 se i beneficiari risiedono ed operano nelle regioni del Mezzogiorno ».

183. 12. Topo.

Al comma 9, dopo le parole: concertistiche e corali *aggiungere le seguenti:* delle attività di lirica ordinarla, dell'esercizio e

delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione,.

183. 7. Latini, Colmellere, Belotti, Sasso, Furgiuele, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9, dopo la parola: corali, sono aggiunte le seguenti: dei festival letterari e culturali,.

183. 91. Fusacchia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, dopo le parole: dei circhi e degli spettacoli viaggianti aggiungere le seguenti: , e dei soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non sono destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163;.*

b) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di agevolare la ripresa del sistema teatrale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento in particolare ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

183. 23. Paita.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: delle attività di lirica ordinaria, delle imprese culturali di produzione teatrale, degli enti di promozione, delle imprese culturali e creative, delle scuole di danza.

183. 50. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Casciello.

Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione.

183. 4. Latini, Furgiuele, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: e di tutte le associazioni culturali private e ai beni culturali privati.

183. 5. Patelli, Latini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: delle imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa.

183. 80. Orfini, Rossi, Mollicone, Nobili.

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: , e degli istituti italiani di cultura.

183. 92. Fusacchia.

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: che non utilizzano animali.

183. 104. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Al comma 9, aggiungere, infine, le seguenti parole: che non hanno in alcun modo acquisito animali a partire dal 1° gennaio 2020 e che hanno avviato processi di dismissione dell'utilizzo degli animali detenuti.

183. 105. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

« *c-quinquies*) le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti

per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti ».

183. 75. Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Nitti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che svolgono attività ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché alle imprese ed altri soggetti giuridici di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, danza e teatro ancorché costituiti in forma cooperativa ed associativa.

183. 76. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Prestipino, Ciampi, Mollicone, Nobili.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle persone fisiche, per un massimo di 150 euro, pari al 50 per cento dell'acquisto di uno strumento musicale nuovo ovvero di *software* dedicato (campionatori, librerie suoni, *sequencer*, *software* di videoscrittura musicale), ovvero di *hardware* musicale (*mixer*, microfoni, impianti audio e analoghi).

183. 85. Di Giorgi, Nitti.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali e turistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale, turistico e di spettacoli, anche mediante la

partecipazione dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, e dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative e le Reti territoriali. Secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 1 e 2-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 790 milioni di euro per l'anno 2020.

183. 22. Ficara, Loreface, Sabrina De Carlo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, e rilanciare la produzione, la distribuzione e la fruizione di prodotti cinematografici, audiovisivi, teatrali e di altre forme di spettacolo, il Mibact promuove in collaborazione con la Rai-Radiotelevisione italiana la realizzazione di una piattaforma digitale nazionale fruibile tramite l'infrastruttura di rete di Raiplay finalizzata all'offerta di contenuti e prodotti afferenti al settore dello spettacolo e della cultura, di produzione italiana o europea. L'accesso alla piattaforma è organizzato sulla base di un sistema integrato che prevede, per l'utente:

a) la possibilità di accedere mediante la sottoscrizione di abbonamento con ca-

none periodico (SVOD) che non può essere superiore a 5 euro mensili;

b) la possibilità di accedere ai servizi mediante l'acquisto di contenuti attraverso il sistema *pay-per-view* (TVOD); il costo di accesso al singolo contenuto non può essere superiore al costo medio del biglietto per l'accesso alle sale cinematografiche. Nella valutazione dei contenuti pubblicati è data priorità ai prodotti più recenti e realizzati da piccole e medie imprese del settore. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

183. 69. Spina, Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: che non utilizzano animali.

183. 106. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: piattaforma digitale sono aggiunte le seguenti: secondo i migliori standard ed esperienze nazionali e internazionali,.

183. 93. Fusacchia.

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: spettacoli sono aggiunte le seguenti: anche attraverso modalità di Realtà Virtuale (Virtual Reality – VR),.

183. 94. Fusacchia.

Al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: per la piattaforma medesima aggiungere le seguenti: sostenendo in particolare modo tutti gli operatori di piccole dimensioni caratterizzati da un'attività di prossimità territoriale, nonché gli operatori non beneficiari del fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Si rimanda a successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri per la selezione dei contenuti da divulgare attraverso

la piattaforma e dei requisiti specifici delle realtà culturali interessate alla misura e allo strumento.

183. 35. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti;

10-bis. Il fondo « Carta della Cultura » istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma *10-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 183, comma 2.

183. 32. Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Gagnarli.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. La piattaforma dovrà essere ispirata ai principio di libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via, e dovrà prevedere l'utilizzo di licenze *Creative Commons* di libero riuso.

183. 37. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Fusacchia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il

limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

* **183. 26.** Pella, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

* **183. 55.** Porchietto.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

* **183. 65.** Pastorino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, al l'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.

183. 107. Nitti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di sostenere e rilanciare il settore culturale e teatrale, all'articolo 45, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la parola: « innovative » sono aggiunte le seguenti: « nonché del patrimonio museale, delle mostre, delle pinacoteche, di spettacoli, delle performance di danza ».

183. 43. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

« *c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto

cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000 euro ».

183. 49. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3;

b) *dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.

11-ter. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

11-*quater*. I benefici di cui ai precedenti periodi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali;

c) *al comma 12, sostituire le parole: 9 e 10 con le seguenti: 9, 10, 11-bis e 11-ter e le parole: 1,54 con 1,6.*

* **183. 3.** Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

10-*bis*. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3;

b) *dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

11-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.

11-*ter*. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

11-*quater*. I benefici di cui ai precedenti periodi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali;

c) *al comma 12, sostituire le parole: 9 e 10 con le seguenti: 9, 10, 11-bis e 11-ter e le parole: 1,54 con 1,6.*

* **183. 70.** Buratti, Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge, la dotazione di cui all'articolo 28, comma 1, della legge stessa, limitatamente all'anno 2020;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: al rimborso o e aggiungere, infine, il seguente periodo: L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data.;*

c) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di adozione

delle misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, in riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle misure di contenimento adottate ai sensi del medesimo articolo 3, nonché comunque per i soggetti che dalla medesima data si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;

d) *dopo il comma 11 inserire il seguente:*

11-bis. All'articolo 1, comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 160 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 220 milioni ». All'onere di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

183. 77. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Orfini, Rossi, Ciampi, Lattanzio, Mollicone.

Al comma 11 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti acquirenti presentano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare

entro 24 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. I *voucher* scaduti, emessi ai sensi del presente comma, possono essere rinnovati per un periodo ulteriore di 12 mesi, o rimborsati del loro valore, su richiesta del beneficiario entro 30 giorni dalla scadenza. »;

2) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

d) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

« 4-bis. Alla vendita ed a qualsiasi forma di collocamento dei *voucher* di cui al comma 2, in analogia con quanto previsto per i titoli di accesso ad attività di spettacolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 545 a 545-quinquies.

4-ter. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2020 e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite dall'emergenza COVID-19 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato a ristorare all'organizzatore di evento una quota pari ad almeno il venti per cento del valore dei *voucher* scaduti e rimborsati ai sensi del comma 2. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4-quater. Sui rimborsi dei *voucher* scaduti ai sensi del comma 2, in caso di inadempienza da parte dell'organizzatore dell'evento, è concessa la garanzia dello Stato a valere sul fondo istituito dal comma 4-ter della presente legge.

4-quinquies. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato.

4-sexies. La garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e l'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Com-

missione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 della presente legge.

183. 14. Battelli, Vacca, Di Lauro, Berti, Papiro, Barzotti, Galizia, Gagnarli.

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti acquirenti presentano, entro il 31 luglio 2020, o entro trenta giorni dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o, a scelta del soggetto acquirente, alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. Entro la data di cui al primo periodo i soggetti acquirenti possono chiedere il rimborso dell'importo del *voucher* già emesso ».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 88-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso solo se accettata espressamente da parte del destinatario. Entro il 31 luglio 2020 i soggetti acquirenti possono chiedere il rimborso dell'importo dei *voucher* già emessi ».

183. 57. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario ».

183. 53. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

*Al comma 11, lettera b) sostituire le parole da: L'organizzatore fino alla fine della lettera con le seguenti: L'organizzatore dell'evento provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale ha ricevuto il pagamento. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di importo pari a quello del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione, previa accettazione del destinatario.*

183. 108. Giannone.

Al comma 11, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: L'organizzatore dell'evento provvede aggiungere le seguenti: al rimborso in contanti del costo del titolo di acquisto o; al terzo periodo, in fine le seguenti parole: e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, sono soppresse.

Conseguentemente al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti da quanto disposto dal comma 11, lettera *b*) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo all'anno 2020 come rideterminato dal comma 5 del medesimo articolo 265.

183. 58. Fassina.

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per quanto riguarda i titoli di accesso per i concerti l'acquirente può scegliere di chiedere il rimborso in denaro o in *voucher* al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, a fronte della presentazione del relativo titolo di acquisto. I soggetti organizzatori provvedono al rimborso o all'emissione del *voucher* entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.

183. 62. D'Ettore.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Alle associazioni senza scopo di lucro titolari, alla data del 1 marzo 2020, di concessione comunale per l'esercizio di teatri, cinema e attività culturali in genere, che a causa dell'emergenza sanitaria abbiano dovuto sospendere o interrompere fattività programmata, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute quali spese di promozione della stagione, spese connesse all'esercizio dell'attività formativa, qualora presente, spese per il mantenimento in efficienza delle strutture in concessione (utenze, manutenzione degli impianti) e similari.

11-ter. Il rimborso di cui al comma 1 è quantificato dalle associazioni e inoltrato ai Comuni di competenza, che provvedono entro 30 giorni alla liquidazione, rivalendosi sui fondi messi a disposizione dallo Stato per la gestione dell'emergenza sanitaria.

183. 30. Zolezzi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. – (*Tutela dei viaggi di nozze*) – All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 20, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) dai soggetti i quali avevano stipulato i contratti di cui al comma 1 in relazione alla celebrazione del matrimonio, dell'unione civile o di altro evento affine, la cui celebrazione sia stata annullata o posticipata in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché delle ulteriori disposizioni restrittive adottate dalla pubblica autorità in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « o eventi indicati nella medesima lettera *e*) » sono inserite le seguenti: « , nonché nell'ipotesi di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1, la documentazione attestante la programmata celebrazione del matrimonio, dell'unione civile o di altro evento affine di cui alla medesima lettera *f-bis*) e una dichiarazione circa l'annullamento o la posticipazione del medesimo evento » e alla lettera *e*) dopo le parole: « nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f*) » sono aggiunte le seguenti: « ; tale termine è ridotto a sette giorni nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *f-bis*) ».

183. 11. Mor.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « corsi di musica, di teatro o di lingua straniera » sono aggiunte le seguenti: « nonché per acquistare dispositivi informatici per la didattica a distanza ».

183. 41. Adelizzi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « corsi di musica, di teatro o di lingua straniera » sono aggiunte le seguenti: « nonché per acquistare pacchetti viaggio verso le destinazioni italiane, costituiti da almeno due servizi tra trasporto, pernottamento e biglietti di ingresso presso musei, teatri e monumenti, a condizione che il pagamento venga corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator* ».

183. 42. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, emessi dal 15 giugno 2020, spetta una deduzione dal reddito complessivo rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 100 per cento del costo sostenuto fino a concorrenza di un importo massimo di euro 500 per ciascun periodo di imposta. Al fine di agevolare la conservazione dell'elenco delle presenze per scopi di sorveglianza della circolazione di SARS-COV-2, i titoli di accesso di cui al periodo precedente sono nominativi e contengono il codice fiscale.

183. 45. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano e in genere dell'interesse storico-culturale del Paese, nel quale per sua natura rientra il profilo storico identitario, anche su supporto commerciale, all'articolo 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nei capi III e IV » sono inserite le seguenti: « e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale »;

b) al comma 4, lettera b), dopo le parole « interessati alla concessione » sono inserite le parole: « , salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale. Costituisce, tra gli altri, motivo imperativo di interesse generale la salvaguardia del patrimonio culturale italiano e in genere dell'interesse storico-culturale dell'Italia, nel quale per sua natura rientra il profilo storico identitario, anche su supporto commerciale. L'agenzia del demanio provvede alla verifica della ricorrenza dello specifico motivo imperativo di interesse generale di cui al periodo precedente di intesa con il Comune in cui il bene immobile è ubicato, nell'ambito del procedimento di affidamento o di rinnovo delle concessioni e delle locazioni »

183. 71. Pellicani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) per i soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, con numero medio dei dipendenti occupati nell'anno 2019 superiore a 4 unità, la cui attività risulti, per effetto delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospesa oltre la data del 17 maggio 2020, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del fondo, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L'importo delle predette opera-

zioni finanziarie può eccedere i limiti fissati alla precedente lettera c), ai sensi del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C91 I/01, fino a concorrenza dei dieci dodicesimi del fatturato totale del beneficiario nel 2019; il predetto fatturato è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ».

183. 73. Rossi, Bonomo.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

12-bis. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per la rinascita culturale « Cura Cultura », destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premiano il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche « card » di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

12-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 13 fra i Comuni.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 13, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

183. 27. Pella, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per la rinascita culturale « Cura Cultura », destinato ai comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premiano il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche *card* di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i comuni.

183. 66. Pastorino.

Aggiungere il seguente comma:

12-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

183. 6. Latini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di sostenere le attività delle professioni connesse al commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo a sostegno del potenziamento della digitalizzazione del commercio dell'antiquariato con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato altresì al sostegno dell'attività del settore dell'antiquariato, fermatasi quasi totalmente in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le mo-

dalità di utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Conseguentemente, al comma 12, dopo le parole: dai commi 1, 2, aggiungere le seguenti: 2-bis,.

183. 29. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Fondo nazionale per il sistema fieristico)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il fondo denominato « fondo nazionale per il sistema fieristico », con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

183. 01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Sospensione del versamento dell'imposta municipale propria per teatri, cinema, luoghi dello spettacolo, centri sportivi)

1. In relazione agli immobili adibiti alla promozione della cultura e dell'attività sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il giorno 16 giugno 2021.

183. 02. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente; ».

183. 03. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Casciello.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Misure urgenti per il contrasto alla pirateria digitale)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

«*31-bis.* Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica ».

183. 04. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Misure per le imprese culturali e creative)

Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera *d*) ed *f*), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel contesto di contratti pubblici come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è riconosciuta un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80 per cento degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle an-

nualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni.

183. 05. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Misure urgenti per le imprese culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera *d*) ed *f*), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2023.

2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell'appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.

183. 06. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:

« 1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico ».

183. 07. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), al primo periodo, dopo le parole: « vigilanza prudenziale » sono aggiunte le seguenti: « in deroga al comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 »

2. All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 1-*septies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa riconducibili ai codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ».

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa di cui al comma 2 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto dal 1° maggio 2020 sino al 30 giugno 2021.

183. 08. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis*.

(Istituzione della carta dello studente)

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la carta dello studente. La carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di *personal computer, tablet e notebook*, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

183. 09. Capitanio, Colmellere, Cavandoli, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Garavaglia, Tomasi, Bellachioma.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis*.

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

« *c-quinquies*) le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti ».

183. 010. Latini, Furgiuele, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-

stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Brescia Bergamo Capitali della cultura 2023)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante « Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo », convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per l'anno 2023 il titolo di capitale italiana della cultura è conferito alle città di Brescia e Bergamo.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del conferimento di cui al comma 1.

183. 011. Bordonali, Eva Lorenzoni, Formentini, Donina, Ribolla.

ART. 184.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « 50 » con: « 100 »;

dopo le parole: « materiale e immateriale » inserire le seguenti parole: « e per la valorizzazione dello spettacolo della danza, del cinema, della musica e della cultura nazionale. ».

184. 9. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 184, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 80 milioni di euro » e dopo le parole « e la

digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale » inserire le seguenti: « nonché per la trasformazione dei libri di testo italiani nel formato elettronico e-Book e nel sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti »;

b) al comma 6, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 80 milioni di euro »;

c) conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Ai maggiori oneri derivanti articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

184. 4. Fogliani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro e dopo le parole: per la tutela aggiungere le seguenti: , la conservazione, il restauro.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.

184. 11. Navarra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: investimenti aggiungere le seguenti: , del supporto;

b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: L'apporto finanziario da parte dei soggetti privati di cui al periodo precedente, è da intendersi anche come un insieme di diverse opzioni comprendenti forme di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, forme di azionariato popolare e di *crowdfunding* atte a permettere una più ampia partecipazione dal basso alle forme

di finanziamento della cultura e di responsabilizzazione delle comunità.

184. 6. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la tutela aggiungere le seguenti: , la conservazione, il restauro.

184. 13. Raciti.

All'articolo 184, comma 1, dopo la parola: digitalizzazione sono aggiunte le seguenti: anche con il ricorso a modalità di Realtà Virtuale (Virtual Reality – VR),.

184. 14. Fusacchia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In particolare, una quota delle risorse del fondo di cui al periodo precedente, pari a 15 milioni di euro, è riservata al finanziamento di progetti comunali finalizzati alla tutela, salvaguardia, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale archeologico nazionale preistorico e preclassico, ovvero di interventi volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi o all'acquisizione di beni culturali al patrimonio comune. »;

b) al secondo periodo, dopo la parola: « finanze » aggiungere le seguenti: « da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

c) al comma 3, dopo la parola: « turismo » aggiungere le seguenti: « , da stipularsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

184. 5. Perantoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la

costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **184. 12.** Pastorino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **184. 10.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall'istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **184. 8.** Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D’Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D’Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: patrimonio culturale aggiungere le seguenti: nonché per l’adeguamento tecnologico dei teatri sia pubblici che privati.

184. 3. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, a favore del comune di Roccella Jonica per la realizzazione del Festival Internazionale del Jazz Rumori Mediterranei.

184. 7. Dieni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. È istituito il « Fondo liquidità per la cultura » pari a 1.000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 6-bis.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

184. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall’articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell’appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.

2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asteranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell’appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.

* **184. 016.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera *d*) ed *f*), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.

2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asteranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare – su richiesta dell'appaltatore o concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.

* **184. 02.** Bonomo, Nardi, Benamati, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Rossi, Buratti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale,

una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

184. 03. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese)

artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso

il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dai comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

184. 04. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la

formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

184. 05. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

Art. 184-bis.

(Fondo per il recupero e la valorizzazione storico-artistica delle dimore natali)

1. Al fine di promuovere il rilancio turistico e artistico del territorio nazionale attraverso la promozione e la conoscenza dei luoghi di significato storico, sociale e artistico del Paese sono promossi il riconoscimento e la valorizzazione, nonché un'adeguata conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore natali di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 una quota del fondo di cui all'articolo 184 è destinata al recupero e la valorizzazione

storico-artistica delle dimore natali, attraverso il sostegno ai progetti presentati da proprietari, pubblici o privati, di una dimora natale o da una Associazione o Fondazione ad essa correlata.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative del comma 2.

4. I progetti di cui al comma 2, devono avere ad oggetto il restauro conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria delle dimore natali o la definizione di percorsi di conoscenza, approfondimento e promozione storico culturale e turistico-territoriale in una prospettiva di massima integrazione tra arte, cultura e territorio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

184. 06. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

Art. 184-bis.

(Valorizzazione dei cammini storici nazionali)

1. Al fine di promuovere il rilancio turistico e artistico del territorio nazionale attraverso la riscoperta di luoghi e dei percorsi storicamente e culturalmente fondamentali per il territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni e di istituzioni, pubbliche e private e di Associazioni, il censimento

dei cammini storici nazionali, di seguito denominanti « cammini ».

2. I cammini sono dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche. 11 procedimento di dichiarazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, è avviato anche su richiesta di un'Associazione o Fondazione correlata al cammino.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dei Beni e delle attività culturali il registro nazionale dei cammini storici nazionali. Hanno accesso al registro tutti i cammini storici nazionali rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.

4. L'Agenzia Nazionale Italiana del Turismo promuove ed incentiva la conoscenza e l'informazione dei cammini storici nazionali annoverati nel registro di cui al comma 3, anche attraverso la definizione di progetti, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati alla definizione di strategie comunicative, informative e promozionali multicanale.

184. 07. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 184-bis.

(Bonus cultura)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e dare supporto alla filiera del libro, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità è assegnato, nel rispetto del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, un buono di 50 euro ciascuno, utilizzabile per l'acquisto di libri. Le somme assegnate con il buono non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione e di utilizzo del buono.

184. 08. Varchi, Maschio, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 184-bis.

(Obblighi di pubblicità delle informazioni relative all'attività di scavo e ricerca archeologica)

1. Al fine di garantire la fruizione del patrimonio archeologico nazionale ai soggetti in possesso di un titolo di studio in Archeologia, Storia dell'Arte. Architettura o materie attinenti, iscritti alle medesime facoltà ovvero cittadini particolarmente sensibili ai temi della cultura, nonché di promuovere la più ampia diffusione e valorizzazione delle scoperte archeologiche, è introdotto l'obbligo di pubblicare *on line* le informazioni raccolte durante le attività di ricerca e scavo archeologico realizzate dai soggetti di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Entro 30 giorni dalla data di concessione della prima autorizzazione di scavo è fatto obbligo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ovvero ai soggetti pubblici o privati cui è stata affidata la concessione, di caricare sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia (GNA) l'intero fascicolo di documentazione riferiti all'avvio della campagna di scavo o ricerca su una determinata area, nonché a ciascun rinnovo di concessione. Tale raccolta permette di avere un quadro completo dell'intero ciclo di vita della campagna di scavo, nonché di sottoporre a costante valutazione l'attività di ricerca archeologica, al fine di farla conoscere e valorizzare. Nel fascicolo di documentazione di cui ai periodo precedente sono ricompresi:

a) relazione scientifica e foto della campagna di scavo, finalizzata a illustrare sinteticamente i risultati dell'attività di concessione;

b) resoconto delle attività di conservazione e restauro eventualmente effettuate sulle strutture e sui materiali portati alla luce, nonché delle decisioni adottate per la messa in sicurezza dell'area di scavo;

c) elenco dettagliato dei reperti rinvenuti fino alla data di scadenza della concessione.

3. Entro 180 giorni dalla data di chiusura definitiva della campagna di scavo e ricerca archeologica i soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di pubblicare sul Geoportale nazionale per l'Archeologia (GNA) la seguente documentazione:

le schedature dei singoli reperti catalogati durante l'intera campagna di scavo;

le informazioni raccolte dalla Soprintendenza o dai tecnici operanti per suo conto relative alle peculiarità architettoniche rilevate sui monumenti nel corso delle operazioni di ricerca;

un Rendiconto Consuntivo delle spese sostenute per l'attività di ricerca e delle fonti di finanziamento ricevute.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 è punita con una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro nonché, in caso di reiterazione della violazione, con la revoca della concessione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

184. 09. Testamento, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Tuzi, Valente.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Restauro e valorizzazione opere d'arte)

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città di Siracusa e favorire la ripresa dei flussi turistici della città, in considerazione del calo derivante dell'emergenza COVID-19, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il

restauro del dipinto « Seppellimento di Santa Lucia », olio su tela del 600, dal valore inestimabile, dipinto a Siracusa dal Caravaggio, attualmente conservato in condizioni precarie nella chiesa di Santa Lucia alla Badia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

184. 010. Ficara, Casa, Scerra, Marzana, Loreface, Rizzo, Saitta, Alaimo, Giarrizzo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis.

(Bonus cittadinanza digitale)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai giovani e alle categorie a rischio di esclusione, nel limite di spesa di cui al comma 6, è istituito, per l'anno 2020, un *bonus* elettronico pari ad euro 200 per l'acquisto di beni e servizi informatici, *hardware* e *software*, e di connettività.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti che compiono il diciottesimo anno di età nel 2021, nonché ai soggetti di età superiore ai 65 anni, in possesso di un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ed è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il *bonus* di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi informatici, *hardware*, *software* e di connettività.

4. Il *bonus* di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

5. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di priorità e graduazione tra i beneficiari, nonché le modalità attuative della presente disposizione.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

184. 011. Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Zanichelli, Giuliodori.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura

italiane all'estero)

1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per l'anno 2021 per un importo pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 195 milioni.

184. 012. Ungaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero,

istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 23)

1. Al comma 588 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: « su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono aggiunte le seguenti: « e del Ministero dell'università e della ricerca, ».

184. 013. Ungaro.

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 2020 » e le parole: « 160 milioni » dalle seguenti: « 240 milioni ».

2. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: « anche in formato digitale » inserire le seguenti: « *ebook reader, personal computer, notebook, stampanti* ».

3. Alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

184. 014. Capitanio, Colmellere, Cavadoli, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Digital Art Bonus)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli

spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

184. 015. Cavandoli, Colmellere, Gusmeroli, Tarantino, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Credito d'imposta per l'innovazione culturale e turistica)

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerati ammissibili al credito d'imposta:

a) gli investimenti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

b) in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma precedente.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 250.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili per gli investimenti destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

184. 01. Porchietto.

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Credito d'imposta per l'investimento nel capitale delle imprese culturali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al presente articolo sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

4. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta; l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

184. 017. Porchietto.

ART. 185.

Al comma 3 dopo le parole: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono inserite le seguenti: e destinate per attività di studio e di ricerca nonché per fini di promozione, di forma-

zione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

185. 3. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.

185. 1. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il venti per cento delle somme di cui al comma 3 devono essere destinate a favore di progetti discografici per la realizzazione di produzioni di giovani artisti ovvero di artisti esordienti con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare supporti fisici.

185. 2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

1. L'importo di 8 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 397 della legge 27

dicembre 2019, n. 160 è aumentato a 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

185. 01. Brunetta.

Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.

1. Al comma 398 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

185. 03. Brunetta.

Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.

(Osservatorio nazionale per il patrimonio culturale immateriale Unesco)

1. In ragione della emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate e per razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione è costituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'Unesco.

185. 04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.

(Patrimonio culturale immateriale Unesco)

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del-

l'Unesco, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione della emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate, è autorizzata, la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

185. 02. Paolo Russo, Nevi, Casciello.

Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.

1. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un « Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo » per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari ri-

chiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

185. 05. Torromino, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso)

1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i

produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

3. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate ai sensi del presente articolo, è destinato dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale ».

185. 06. Pettarin, Calabria.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma uno, primo periodo, le parole « e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti « e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. »;

b) il comma due è soppresso;

c) al comma tre, primo periodo, dopo le parole « anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono aggiunte le seguenti « e i loro

organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 ».

185. 07. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazioni per i rischi per le produzioni cinematografiche e teatrali derivanti da COVID-19)

1. Al fine di coprire la produzione cinematografica e teatrale dai danni subiti da un'interruzione della lavorazione causata da COVID-19, lo Stato concede in favore delle imprese di assicurazione una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 500 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e operative, per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutata in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

185. 08. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.

185. 09. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Raccchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Proroga imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.

185. 010. Legnaioli, Frassini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Sospensione esecuzione immobiliari)

1. All'articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, dopo le parole « 1 settembre 2020 » aggiungere le seguenti: « e, limitatamente alle procedure che riguardano soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato 1 e 2, fino al 31 dicembre 2020 ».

Allegato 1:

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

- 56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* – servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

Allegato 2:

- 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

- 93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

- 93.11.1 Gestione di stadi;

- 93.11.2 Gestione di piscine;

- 93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

- 93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

- 79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

- 79.12 Attività dei *tour operator*;

- 93.12.0 Attività di club sportivi;

- 93.13.0 Gestione di palestre;

- 93.19.9 Attività sportive nca;

- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

- 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

- 51 trasporto aereo;

- 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

- 53 servizi postali e attività di corriere;

- 55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, *aparthotel* (*hotel residence*), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);

- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, residence, fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: – *cottage* senza servizi di pulizia;

- 56.10 Ristorazione.

185. 011. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, Imposta sugli spetta-

coli, e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente:

All'articolo 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 13, le parole « 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 86 per cento ».

2) dopo il comma 13, inserire il seguente: « 13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare, ».

185. 012. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Voucher)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 17 marzo 2017 n. 25 è sospesa sino al 31 dicembre 2021, per le attività di cui all'allegato 1,

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

- 56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* – servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

185. 013. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per le attività di cui all'allegato 1, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intratteni-

mento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

- 56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* – servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

185. 014. Toccalini, Ribolla, Comencini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

185. 015. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Patelli, Rac-

chella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 186.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: « ivi contemplati » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico » il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 70 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato e di 10 milioni ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico. Alla copertura del relativo onere finanzia-

rio si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020. ».

1-bis. All'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

« *185-bis.* Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro. »

186. 2. Mura, Fiano, Rotta, Topo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« *1-ter.* Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 10 ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo

2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020. »;

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in Internet, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di 80 milioni di euro, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta all'ufficio Sport della Presidenza del Consiglio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il ri-

spetto del limite di spesa di cui al comma 4-sexies. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4-quater. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 4-bis gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 4-bis costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla

promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

4-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Conseguentemente

al comma 2, sostituire le parole: pari a 32,5, *con le seguenti:* pari a 112,5.

al comma 5, dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020, *con le seguenti:* di 687, 5 milioni di euro per l'anno 2020.

186. 9. Valente, Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 186.

1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e

nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020. ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

186. 13. Morgoni.

Sostituire il primo comma con il seguente:

1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo

urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 70 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato e di 10 milioni ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 10 ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 10 ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo

e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020. ».

186. 19. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Al comma 1 capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso sono aggiunte le seguenti: , anche per le campagne pubblicitarie effettuate tramite pubblicità esterna e cartellonistica stradale,.

186. 21. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: ivi contemplati sono inserite le seguenti parole: nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici al pubblico e in ogni luogo aperto.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.

186. 22. Lovecchio.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: ivi contemplati sono inserite le seguenti: nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici al pubblico e in ogni luogo aperto.

186. 23. Lovecchio.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: ivi contemplati sono inserite le seguenti: , anche per gli investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico.

186. 3. Marco Di Maio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento e sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 200 milioni;

b) al comma 2 sostituire le parole: pari a 32,5 con le seguenti: pari a 140.

186. 20. Giacomelli, Lotti, Rotta, Sensi, Andrea Romano, Pizzetti, De Maria, Rossi, Cantini, Gariglio, Bruno Bossio.

Al comma 1 capoverso comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di 60 milioni con le seguenti: massimo 260.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 145 milioni e sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 115 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.

186. 5. Marco Di Maio.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso comma 1-ter, primo periodo, le parole: 60 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni;

b) al medesimo capoverso, secondo periodo, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 40 milioni;

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

186. 4. Bianchi, Capitanio, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche online aggiungere le seguenti: e nelle sale cinematografiche.

186. 6. Mor.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche online aggiungere le seguenti: ivi inclusa l'editoria annuaristica per cui non trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

*** 186. 12.** Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche online aggiungere le seguenti: ivi inclusa l'editoria annuaristica per cui non trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

*** 186. 14.** Miceli.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche online aggiungere le seguenti: ivi inclusa l'editoria annuaristica per cui non trovano applicazione i

requisiti di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

* **186. 10.** Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomio, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: sui giornali quotidiani e periodici, anche *online aggiungere le seguenti:* ivi inclusa l'editoria annuaristica per cui non trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

* **186. 7.** Mor.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, le parole: per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, *sono sostituite dalle seguenti:* equamente distribuiti tra emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, siano esse analogiche o digitali, per gli investimenti pubblicitari da queste effettuati.

186. 16. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali *e le parole:* non partecipate dallo Stato.

186. 11. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In considerazione degli effetti economici prodotti dalla pandemia COVID-19 sul settore pubblicitario, è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito d'imposta pari al 75 per cento dell'importo versato a titolo di imposta comunale sulla pubblicità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

186. 8. Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare il più ampio impatto del credito di cui al comma 1, l'applicazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sospeso fino alla data del 31 dicembre 2020.

186. 1. Nobili.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 60 milioni di euro *con le seguenti:* 260 milioni di euro *e, limitatamente al secondo periodo, le parole:* 20 milioni di euro *con le seguenti:* 220 milioni di euro;

b) *al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* e con la copertura prevista dal comma 2-ter mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, di cui al comma 1, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro. Per l'erogazione si applicano le norme procedurali e regolamentari di cui al comma 1.

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

186. 15. Mandelli.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

1. Per l'anno 2020, alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 241/1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 1.400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

*** 186. 06.** D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

1. Per l'anno 2020, alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 241/1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 1.400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

* **186. 02.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

1. Per l'anno 2020, alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 241/1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della 1.400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai

casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

* **186. 014.** Mura, Fiano, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti

di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è elevato al 40 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 ed al comma 2 è elevato di un ulteriore 20 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6.

4. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi superiori a 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio ovvero apposito rendiconto approvato e che non svolgono attività sportiva giovanile.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per

il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

186. 013. Nobili.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Credito di imposta a tutela del mantenimento del patrimonio impiantistico delle aziende di pubblicità esterna)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

* **186. 016.** Mura, Fiano, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Credito di imposta a tutela del mantenimento del patrimonio impiantistico delle aziende di pubblicità esterna)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico delle aziende titolari di auto-

rizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

* **186. 01.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:

Art. 186-bis.

(Credito d'imposta per il mantenimento del patrimonio impiantistico delle aziende di pubblicità esterna)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.

186. 010. Lovecchio.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

186. 03. D'Attis, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ed agli inve-

stimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. All'articolo 57-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2018, n. 50, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in *Internet*, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 9, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

4-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9. L'incentivo spetta a condizione che i

pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4-*quater*. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 5 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4-*quinqües*. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 5 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o ser-

vizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

4-sexies. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma *4-bis* è autorizzato il limite di spesa massimo di euro 60.000.000 per l'anno 2020.

4-septies. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 740 milioni.

186. 05. Ungaro, Nobili.

Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:

Art. 186-*bis*.

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in *Internet*, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma *4-sexies*, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis*, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma *4-sexies*. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1, gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 4-*bis* costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: « 800 » con la seguente: 780.

186. 018. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Etторе, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 186, è inserito il seguente:

Art. 186-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investi-

menti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in *Internet*, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle

modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa

di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

186. 015. Morrone, Furgiuele, Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 186, inserire il seguente:

Art. 186-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in *Internet*, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati

da microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetta pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/

2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

186. 011. Ribolla, Belotti.

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

Art. 186-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5 Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

186. 04. Caiata, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 186, è aggiunto il seguente:

Art. 186-bis.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Nei sei mesi decorrenti alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, è sospesa applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dei canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dei canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'entrata in vigore del canone di cui ai commi da 816 e seguenti dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata al 1° gennaio 2022.

186. 012. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Misure per il sostegno della stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche *online* che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

186. 017. Cecchetti, Capitanio, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Garavaglia, Comaroli, Frassinetti, Tombolato, Giacometti, Di Muro, Zordan, Morelli, Cavandoli.

ART. 189.

Al comma 1, sostituire: 500 con 1000 e: 7 con 10.

189. 2. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 500 euro, con le seguenti: fino a 700 euro.

* **189. 3.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 500 euro, con le seguenti: fino a 700 euro.

* **189. 1.** Siracusano, Mandelli, Prestigia-como, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 189 aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.

(Fondo Certificati e documenti in Edicola)

1. Al fine di implementare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e documenti della pubblica amministrazione presso le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è previsto un contributo fino ad un massimo di 50 mila euro a comune, necessari per sostenere parte dei costi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'incentivazione del servizio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è istituito un fondo sperimentale di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

10.

189. 01. Piastra, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi

ART. 190.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola 30 con le seguenti: 50. Al secondo periodo sostituire la parola 8 con la seguente: 10.

190. 2. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 190 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole « 8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni ».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

190. 1. Bianchi, Capitano, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Foggiani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.

(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in

formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ».

* **190. 05.** Capitanio, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Tombolato, Giacometti, Zordan.

Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.

(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ».

* **190. 01.** Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mollicone.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.

(Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

190. 02. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.

(Modifiche agli articoli 15 e 96 del TUIR)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

190. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 190-bis.

(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. La dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016 n. 198, istituito nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 400 milioni per l'anno 2020.

Agli oneri relativi si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

190. 04. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 190 inserire il seguente:

Art. 190-bis.

(Misure straordinarie urgenti a sostegno delle emittenti radiofoniche)

1. Per l'anno 2021, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, en-

tro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 legge n. 388 del 2000.

2. Le spese di cui al comma 1 devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

4. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1 sono indicate nella dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

5. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

190. 06. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 190 è aggiunto il seguente:

Art. 190-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in trasformazione digitale dei processi di servizio)

al cliente nel settore della vendita al dettaglio)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'innovazione e il cambiamento che ha interessato l'articolazione, la tempistica e le modalità di consumo di beni e servizi, in conseguenza della necessità di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento volte al favorire il distanziamento sociale contro la diffusione del Virus COVID-19, nonché di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale e favorire la realizzazione di interventi volti all'utilizzo delle nuove tecnologie in grado di migliorare il posizionamento strategico in un contesto competitivo, ai soggetti esercenti attività d'impresa aventi sede legale in Italia ed operanti nel settore Ho.re.ca e nel mercato *retail*, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle spese agevolabili sostenute nel corso del 2020, nel limite massimo di 60.000 euro.

2. Sono agevolabili le spese sostenute per la progettazione, la creazione, l'ampliamento e l'implementazione di infrastrutture quali piattaforme informatiche (e-commerce) ed applicazioni digitali per smartphone e tablet volte alla commercializzazione elettronica di prodotti e all'offerta di servizi di prenotazione, la gestione ed il funzionamento delle stesse, e per le relative attività di promozione e formazione qualificata del personale connesse allo sviluppo del programma. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, anche le spese relative al personale impiegato e all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica, di sistemi di sicurezza e beni strumentali, ivi inclusi software e dispositivi.

3. Il costo complessivo agevolabile del progetto non deve essere inferiore a 25.000 euro.

4. Sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

5. L'agevolazione è considerata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto del limite del costo sostenuto.

6. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, legge 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 legge 388 del 2000.

7. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 241 del 1997 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

8. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

9. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate e del MISE/AGID, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

190. 07. Moretto.

ART. 191.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatta salva la possibilità di portare a compensazione il

contributo per l'annualità 2019 con il versamento dei contributi previdenziali.

191. 3. D'Alessandro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, il comma 810, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

191. 1. Rosato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L'avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall'incasso del saldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell'ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui è stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo rimanendo l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

* **191. 2.** Rosato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L'avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall'incasso del saldo deve essere attestato

dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell'ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui è stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo rimanendo l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

* **191. 5.** Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo la parola: « giornalisti » sono soppresse le seguenti: « o soggetti ».

191. 4. Navarra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

(Stabilizzazione dei contributi diretti per le imprese editoriali per gli anni 2020 e 2021)

1. Al fine di evitare distorsioni nell'allocatione dei contributi erogati ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, causate dalla persistenza delle condizioni emergenziali e del conseguente rallentamento delle attività editoriali, l'importo del contributo erogato alle imprese editoriali aventi diritto per l'anno 2020 non può essere inferiore a quello del contributo relativo all'anno 2019.

2. All'articolo 1, comma 810, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, il numero 1) è abrogato.

191. 01. Sensi.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

(Stabilizzazione dei contributi diretti per le imprese editoriali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 810 è abrogato.

191. 02. Sensi.

Dopo l'articolo 191 aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

1. È ricostituita, presso il Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione di interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione. Il numero dei componenti della Commissione è stabilito con decreto della Presidenza del Consiglio che assicura la presenza dei rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Alla legge 26 ottobre 2016 n. 198, all'articolo 2 comma 2 lettera B punto 4), dopo la parola « periodici » inserire le parole « e pubblicazioni »; al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, all'articolo 2 comma 1 punto G) dopo la parola « periodici » inserire le parole « e pubblicazioni »; all'articolo 15 comma 2 lettera B dopo la parola « periodici » inserire le parole « e pubblicazioni »; all'articolo 21 comma 2 dopo la parola « periodici » inserire le parole « e pubblicazioni »

191. 03. Schirò, La Marca.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

(Rimodulazione di alcuni parametri per l'accesso e la determinazione del contributo)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole « almeno il 30 per cento » sono sostituite con le parole « almeno il 25 per cento » e le parole « almeno il 20 per cento » con le parole « almeno il 15 per cento ».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, alla lettera a), le parole: « una quota pari al 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota pari al 65 per cento »; alla lettera b) le parole: « una quota pari al 45 per cento » sono sostituite con le seguenti: « una quota pari al 55 per cento »; alla lettera c) le parole: « una quota pari al 35 per cento » sono sostituite con le seguenti: « una quota pari al 45 per cento »;

b) al comma 7, le parole: « oltre il limite del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « oltre il limite del 30 per cento »;

c) al comma 8, alla lettera a), le parole: « 300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione » sono sostituite con le parole: « 400.000 per i periodici e 600.000

euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione »;

d) al comma 10, alla lettera *a)* del comma 10 le parole: « primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici » sono sostituite con le seguenti: « primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici »; alla lettera *b)* le parole: « secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici » sono sostituite dalle seguenti: « secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici »; alla lettera *c)* le parole: « terzo scaglione, 0,35 per copia venduta » sono sostituite con le parole: « terzo scaglione, 0,45 per copia venduta »;

e) al comma 15, le parole: « essere superiore al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « essere superiore al 60 per cento ».

3. Le misure disposte dal seguente articolo non comportano nuovi oneri a carico della Stato.

4. Al fine di evitare distorsioni negative nella distribuzione dei contributi erogati ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, causate dalla persistenza delle condizioni emergenziali e del conseguente rallentamento delle attività editoriali, si specifica che per l'esercizio 2020 i contributi alle imprese editoriali di cui sopra non potranno avere un importo inferiore a quelli erogati per il 2019.

191. 04. Lattanzio, Gallo, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

ART. 192.

Sopprimerlo.

192.1. Trancassini, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 193.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e

successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.

1-ter. Gli effetti relativi all'accredito della contribuzione derivante dal riscatto di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, si intendono efficaci sia ai fini del diritto sia del calcolo.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* della presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

193. 1. Lorenzin.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-*bis*.

(Moratoria sui tagli dei contributi diretti)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del COVID-19, il

comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

193. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

(Deroga per l'anno 2020 dei requisiti per la liquidazione del contributo)

1. Limitatamente al saldo dei contributi relativi all'anno 2019 previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, non si applicano le condizioni per la liquidazione previste dalla seconda parte del comma 3 e dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

193. 02. Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

(Rimodulazione di alcuni parametri per l'accesso e la determinazione del contributo, modifiche all'articolo 5 e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70)

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *e*) le parole: « almeno il 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « almeno il 25 per cento » e le parole: « almeno il 20 per cento » con le seguenti: « almeno il 15 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6, lettera *a*) le parole: « una quota pari al 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota pari al 65 per cento »;

al comma 6, lettera *b*) le parole: « una quota pari al 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota pari al 55 per cento »;

al comma 6, lettera *c*) le parole: « una quota pari al 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota pari al 45 per cento »;

al comma 7 le parole: « oltre il limite del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « oltre il limite del 30 per cento »;

al comma 8, lettera *a*) le parole: « 300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione » sono sostituite dalle seguenti: « 400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione »;

al comma 10, lettera *a*) le parole: « primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici » sono sostituite dalle seguenti: « primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici »;

al comma 10, lettera *b*) le parole: « secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici » sono sostituite dalle seguenti: « secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici »;

al comma 10, lettera *c*) le parole: « terzo scaglione, 0,35 per copia venduta » sono sostituite con le seguenti: « terzo scaglione, 0,45 per copia venduta »;

al comma 15 le parole: « essere superiore al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « essere superiore al 60 per cento ».

193. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

(Postergazione pagamenti costi dell'anno 2019)

1. Limitatamente ai contributi relativi al 2019 il pagamento dei costi può essere effettuato entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L'avvenuto paga-

mento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall'incasso del soldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell'ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui è stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo rimanendo l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

193. 04. Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

(Contribuzione figurativa per i dipendenti del settore trasporto persone)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai datori di lavoro esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea nonché nei servizi di trasporto effettuati con autobus che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali. Per tale periodo si applica il riconoscimento da parte dello Stato della contribuzione figurativa.

*** 193. 05.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

(Contribuzione figurativa per i dipendenti del settore trasporto persone)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio

da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai datori di lavoro esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea nonché nei servizi di trasporto effettuati con autobus che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali. Per tale periodo si applica il riconoscimento da parte dello Stato della contribuzione figurativa.

*** 193. 06.** Zanettin.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

(Contribuzione figurativa per i dipendenti del settore trasporto persone)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai datori di lavoro esercenti attività d'impresa negli autoservizi pubblici non di linea nonché nei servizi di trasporto effettuati con autobus che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali. Per tale periodo si applica il riconoscimento da parte dello Stato della contribuzione figurativa.

*** 193. 07.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 194.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le agenzie di stampa gli importi delle convenzioni in essere per la fornitura di servizi giornalistici e informativi per l'anno 2020 si intendono maggiorate di una quota pari al 15 per cento dell'importo complessivo dovuto.

* **194. 2.** Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere le agenzie di stampa gli importi delle convenzioni in essere per la fornitura di servizi giornalistici e informativi per l'anno 2020 si intendono maggiorate di una quota pari al 15 per cento dell'importo complessivo dovuto.

* **194. 5.** Carfagna, Mulè, Bergamini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di compensare gli oneri sostenuti durante l'emergenza da COVID-19 dalle agenzie di cui al comma 1, le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono incrementate per gli anni 2020 e 2021 di 15 milioni di euro per ciascun anno.

Conseguentemente al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni e le parole: e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: , di 75 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

194. 1. Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il « Fondo straordinario per le Agenzie di stampa » per fare fronte alle

esigenze finanziarie degli operatori causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 15 milioni di euro finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di stampa di rilievo nazionale quale concorso al riequilibrio finanziario dei bilanci condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali.

* **194. 4.** Mulè, Bergamini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il « Fondo straordinario per le Agenzie di stampa » per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 15 milioni di euro finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di stampa di rilievo nazionale quale concorso al riequilibrio finanziario dei bilanci condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali.

* **194. 7.** Raciti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del servizio pubblico svolto dalle agenzie di stampa anche durante l'emergenza sanitaria, le convenzioni pubbliche con le suddette agenzie sono aumentate del 15 per cento per l'anno 2020.

194. 6. Sensi, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 397 le parole: « 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

b) al comma 398 le parole: « 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

194. 3. Sensi, Gariglio, Pezzopane, Mollicone.

Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.

(Misure urgenti per l'editoria)

1. Al comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta mesi ».

194. 01. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.

(Misure per il sostegno delle Agenzie di Stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione.

194. 02. Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 195.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 195.

(Fondo straordinario emergenze emittenti locali)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore radiotelevisivo derivanti dalla diffusione del COVID-19 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un fondo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 volto a consentire alle emittenti locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori

attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini.

2. Le emittenti radiotelesive locali beneficiarie, presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia, si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

3. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il 100 per cento dell'ammontare del contributo destinato alle emittenti televisive commerciali è ripartito tra tutte le emittenti ammesse alla graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del succitato decreto, relativa all'anno 2019 secondo i criteri e le seguenti aliquote:

a) il 50 per cento relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b);

b) il 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.

195. 2. Di Muro, Patassini, Tomasi, Cestari, Bellachioma.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 195.

(Fondo emergenze emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelesive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di appro-

fondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelesive locali beneficiarie, presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia, si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato in parti uguali a tutte le emittenti presenti nella graduatoria citata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265, e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.

195. 18. Mulè, Nevi.

Sostituire l'articolo 195 con il seguente:

Art. 195.

(Fondo emergenze emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelesive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il « Fondo per il sostegno alle emittenti televisive locali colpite dall'emergenza COVID-19 » con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2020, finalizzato a ga-

rantire il mantenimento del livello occupazionale in tale settore.

2. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

3. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, con la finalità di distribuire le risorse a tutte le emittenti televisive locali in relazione al numero di abitanti delle regioni in cui svolgono la loro attività ed al numero dei lavoratori dipendenti impiegati alla data del 31 dicembre 2019.

4. I dipendenti delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali che accedono alla cassa integrazione prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono comunque computati ai fini del calcolo per i requisiti di ammissione e ai fini del calcolo dei punteggi di cui ai criteri di valutazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

195. 29. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie, presenti nella graduatoria 2019 varata dal

Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia, si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato in parti uguali a tutte le emittenti presenti nella graduatoria citata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

195. 17. Mulè, Nevi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni;

b) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* L'ammontare del contributo previsto per l'anno 2019, destinato alle emittenti televisive commerciali, escluse le emittenti televisive a carattere comunitario, è ripartito tra tutte secondo i criteri e le aliquote così riportate:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017: 50 per cento.

c) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).

1-ter. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 2017, n. 146, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento. »

1-*quater*. Per l'anno 2021, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le spese di cui al presente comma devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

1-*quinquies*. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1-*quater* è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 770 di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

195. 30. Scagliusi, Cadeddu, Galizia, Alberto Manca, Lattanzio, Vacca, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Gariglio, De Lorenzis, Pezzopane, Gagnarli, Maglione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni;

al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 770 milioni.

*** 195. 1.** Moretto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni;

al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 770 milioni.

*** 195. 20.** De Menech.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 80 milioni;

al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.

*** 195. 24.** Sandra Savino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro.

195. 5. Scagliusi, Cadeddu, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini, Galizia, De Lorenzis.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;*

b) *al comma 1 sostituire il terzo periodo col seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.*

195. 26. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80;*

b) *al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di con-*

versione in legge del presente decreto, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico.;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al relativo onere, pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto legge.

195. 21. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Inoltre, al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: « Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico ».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

195. 3. Cecchetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;*

b) *al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in*

base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.

*** 195. 19.** De Menech.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;*

b) *al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.*

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.

*** 195. 11.** Bordo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;*

b) *al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente*

della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.

*** 195. 23.** Sandra Savino.

Al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.

195. 10. Sensi, Lotti, Rotta, Andrea Romano, De Maria, Rossi, Giacomelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 primo periodo sostituire la parola: 50 con la seguente: 80;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Al relativo onere, pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge ».

195. 22. Zanella.

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole locali beneficiarie inserire le seguenti: presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri in-

formativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 *con le seguenti*: in parti uguali a tutte le emittenti presenti nella graduatoria citata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

195. 15. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie, *inserire le seguenti*: presenti nella graduatoria 2019 varata dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che hanno svolto informazione sulla pandemia.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Contributo è erogato in parti uguali a tutte le emittenti presenti nella graduatoria citata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

195. 13. Pezzopane, Enrico Borghi, Garglio, Fassino.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il contributo previsto per l'anno 2020 a favore delle emittenti radiotelevisive locali è erogato entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il 100 per cento dell'ammontare del contributo destinato alle emittenti televisive commerciali è ripartito tra tutte le emittenti ammesse alla graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto, relativa all'anno 2019 secondo i criteri e le aliquote così riportate:

a) Il 70 per cento in misura proporzionale al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

b) il 30 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi.

195. 4. Galizia, Scagliusi.

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il contributo è erogato in deroga ai criteri previsti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, per il 90 per cento dei fondi secondo una graduatoria stilata in base ai dati inviati dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi al Ministero entro il 28 febbraio del 2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, considerando per il calcolo del « Punteggio Totale » delle emittenti esclusivamente il punteggio « Area A » tra i criteri applicativi di valutazione della Tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, e ripartendo il restante 10 per cento dei fondi in parti uguali tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità.

195. 27. Zennaro, Rospi, Nitti.

Sostituire il terzo periodo del comma 1, con il seguente: Il contributo è erogato in deroga ai criteri previsti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, stilando una graduatoria in base ai dati inviati al Ministero entro il 28 febbraio del 2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi, considerando per il calcolo del « Punteggio Totale » delle emittenti esclusivamente il punteggio « Area A » tra i criteri applicativi di valutazione della Tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

195. 28. Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'ammontare del contributo previsto per l'anno 2019, destinato alle emittenti televisive commerciali, escluse le emittenti televisive a carattere comunitario, è ripartito tra tutte secondo i criteri e le aliquote così riportate:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017: 50 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b) ».

195. 6. Scagliusi, Galizia, Alberto Manca, Lattanzio.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: In considerazione della riduzione della quota di informazione dedicata agli eventi sportivi, di spettacolo e di intrattenimento e al contemporaneo divieto di 5 mesi dei licenziamenti, i contributi previsti dal presente articolo saranno attribuiti esclusivamente in ragione del dato occupazionale, senza tener conto degli indici di ascolto. Nelle graduatorie relative al 2020 per l'assegnazione dei contributi, varate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, non verranno conteggiati i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con causale emergenza COVID-19 ai fini della de-

terminazione del parametro occupazionale.

195. 16. Fornaro, Fassina.

Al comma 1, al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto del criterio della proporzionalità riferendosi esclusivamente al punteggio conseguito nell'Area A inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna emittente radiotelevisiva locale presente in graduatoria.

195. 7. Lattanzio, Galizia, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il completamento dei progetti didattici innovativi di carattere internazionale, in lingua straniera, nonché dei progetti di continuità educativa di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1991 e alla legge n. 148 del 1990, con riguardo agli alunni con particolari bisogni educativi, all'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « non più di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « non più di cinque anni ».

195. 8. Sodano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fondo di emergenza di cui al comma 1 concorrono, in una quota pari ad almeno il 10 per cento dell'importo, anche tutte le emittenti televisive e radiofoniche locali escluse dalla graduatoria per l'anno 2019, approvata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

195. 9. Sodano, Paxia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul settore radio-televisivo, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'ulteriore importo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali. L'80 per cento del suddetto importo è erogato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo. Il restante 20 per cento è erogato, in deroga ai criteri di riparto di cui al comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, alle emittenti televisive commerciali collocatesi dal centunesimo posto in poi della graduatoria per l'anno 2019 approvata ai sensi del suddetto decreto, in misura proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna ».

b) al comma 2, sostituire la parola: « 50 », con la seguente: « 80 ».

195. 25. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui ai precedente comma 1 si applicano anche ai portali di informazione digitali registrati presso il Registro pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) che editi da imprese autonome che non siano titolari di quotidiani o altre pubblicazioni in formato cartaceo, radio o televisioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 195 è aggiunto il seguente:

Art- 195-bis.

(Fondo di supporto all'informazione digitale)

1. Al fine di supportare le iniziative editoriali digitali volte ad aumentare la diffusione dell'informazione presso il pub-

blico e ridurre la disoccupazione dilagante e fenomeni di sfruttamento della professionalità giornalistica con prestazioni sottopagate tra gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, è istituito un fondo annuale da 50 milioni di euro volto a supportare le Testate regolarmente iscritte presso il Registro pubblico Operatori di Comunicazione (ROC) che offrano ai lettori servizi originali nei temi dell'economia, della politica nazionale e locale, della politica estera, della tecnologia, del mondo delle startup, della nuova economia e degli italiani nel mondo.

2. La Testata beneficiaria dei contributi s'impegna ad erogare ai lettori contenuti in almeno 3 ambiti di quelli descritti al comma sub 1), con premialità aggiuntive per ciascuna area tematica offerta, numero degli articoli pubblicati quotidianamente e anzianità di pubblicazione della Testata.

3. La testata beneficiaria dei contributi s'impegna ad applicare nei confronti degli autori dei servizi un equo compenso professionale, computato in 100,00 euro (oltre ad Iva e oneri previdenziali, se dovuti) in ragione di ogni 2.000 battute di testo (spazi inclusi) ordinato dal Direttore responsabile della testata e a questi consegnato. Tale compenso è riconosciuto solo ai giornalisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti, oltre ad estensori di provata fama e/o capacità professionale e/o tecnica.

4. L'erogazione del contributo è parametrato in base ai seguenti criteri:

a) contributo base fisso erogato a tutte le Testate rientranti nella graduatoria;

b) quota aggiuntiva sulla base di ogni collaboratore dipendente/autonomo regolarmente contrattualizzato;

c) quota aggiuntiva per ogni area tematica aggiuntiva oltre alle prime tre.

5. L'erogazione dei contributi è calcolata sulla base dell'anzianità di registrazione della Testata al competente Registro della stampa detenuto presso i Tribunali, dalla media degli articoli pubblicati quotidianamente e dal numero delle aree tematiche pubblicate.

6. La graduatoria delle testate ammesse al contributo è formata dal Dipartimento

per l'editoria. Per l'anno 2020, la scadenza delle domande è il 30 luglio. Entro il 31 settembre deve essere definita la graduatoria, mentre l'erogazione dei contributi ai richiedenti in graduatoria è effettuata entro il 31 ottobre. Per gli anni successivi, le scadenze sono fissate rispettivamente al 28 febbraio, 30 aprile e 30 maggio.

7. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire le parole: 800 e 90 con le seguenti: 750 e 40.

195. 12. Bond.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Misure per il settore radiofonico nazionale)

All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005 le parole da: « È inoltre » fino a: « comunitaria » sono sostituite con le seguenti: « In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione precedentemente conseguita è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare. L'affitto di impianti senza concessione non costituisce trasferimenti ai fini del precedente periodo ».

195. 01. Mollicone.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: « In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in am-

bito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare ».

195. 02. Rospi, Zennaro, Nitti, Mollicone.

Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

195-bis. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto di usare la frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003.

195. 03. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Misure per la diffusione in ambito rurale dello spettro elettromagnetico)

1. Al decreto legislativo 259 del 2003, allegato 10, articolo 2, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere infine la seguente: « d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz ».

195. 04. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

1. Al fine di agevolare il processo di risparmio a medio-lungo termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i costi relativi all'utilizzo, da parte della RAI-Radiotelevisione italiana spa, delle graduatorie di cui al predetto comma 1096 per la prioritaria immissione in organico di personale giornalistico risultato idoneo fino al relativo esaurimento, sono finanziati attingendo al contributo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

195. 05. Lacarra, Pezzopane, D'Alessandro, Zennaro, Fassina.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre

fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « notificazione della contestazione » sono aggiunte le seguenti: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

* **195. 06.** Piccoli Nardelli, Rossi, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Mollicone.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « notificazione della contestazione » sono aggiunte le seguenti: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo

esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

* **195. 09.** Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « notificazione della contestazione » sono aggiunte le seguenti: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

* **195. 013.** Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/

29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « notificazione della contestazione » sono aggiunte le seguenti: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

* **195. 016.** Capitanio, Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Tombolato, Colmellere, Giacometti, Cavandoli.

Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

1. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, la seguente:

« e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le mo-

dalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

195. 08. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 195 inserire il seguente:

Art. 195-bis.

(Fondo emergenze settore radiotelevisivo privato)

1. Al fine di sostenere l'attività di preminente interesse generale svolta dal settore radiotelevisivo privato e il suo ruolo centrale per il pubblico di riferimento e contenere gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse alle imprese che svolgono attività radiotelevisiva privata finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.

195. 010. Zanella.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

1. Per l'anno 2020 è istituito uno stanziamento straordinario per l'emergenza CO-

VID-19 per settore delle emittenti radiotelevisive locali di 50 milioni di euro, da suddividersi secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 100 per cento della parte destinata alle emittenti televisive commerciali è ripartito tra tutte le emittenti ammesse alla graduatoria di cui all'articolo 6 comma 2 relativa all'anno 2019:

a) Il 70 per cento in misura proporzionale al punteggio conseguito per l'Area «A» relativa al criterio inerente i dipendenti e i giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

b) il 30 per cento in parti uguali.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

195. 011. D'Attis.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « notificazione della contestazione » sono aggiunte le seguenti: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti

dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni contenute nella delibera 79/20/CONS, tenendo conto della comunicazione della Commissione Europea del 24 aprile 2018 « Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo », l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di tutelare la sovranità digitale, implementa un sistema di monitoraggio continuativo della qualità dell'informazione online, sulle piattaforme digitali e per i prestatori di servizi online, e garantisce misure di vigilanza atte a salvaguardare il pluralismo informativo e la concorrenza.

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un Regolamento in materia di tutela del pluralismo informativo sulle piattaforme digitali.

195. 012. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Limite alla trasmissione dei programmi di televendite per le emittenti locali)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera *b*), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento ».

195. 014. Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo

Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)

1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma.

2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:

a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese concessionarie richiedenti;

b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;

c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;

d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000 euro nel 2019, composto da un minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;

e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07:00 alle ore 21:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotto con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliera;

f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in *simulcasting* in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in *streaming* sulla rete web, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di applicazione della presente norma.

4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:

a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;

c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico e comunica l'esito della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.

6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali per un importo comunque non superiore a 30.000 euro.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

195. 015. Mancini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Fondo emergenze editori locali)

1. Al fine di consentire agli editori locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a mezzo di edizioni cartacee e digitali di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e condizioni ivi previsti, qualora la società editoriale sia regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e soddisfatti le seguenti condizioni: a) sia editrice di quotidiani e/o periodici locali in formato cartaceo o digitale, anche facenti parte di gruppi editoriali, che presentino alla data del 31 dicembre 2019 oltre il 90 per cento della propria diffusione a livello provinciale; b) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a un milione di euro e fino a trenta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari ad euro 5.000 per ciascun dipendente giornalista regolarmente iscritto alla cassa di previdenza INPGI.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. L'ottenimento del sostegno economico previsto al presente accordo esclude la possibilità di accedere ai benefici previsti dall'articolo 25 - « Contributo a fondo perduto » del presente decreto.

195. 017. Mura, Fragomeli, Buratti, Mancini, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel Registro delle Imprese vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti del comma 1.

4-ter. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il Giudice delegato può autorizzare, previo parere del Curatore e del Comitato dei creditori e previa acquisizione di perizia sull'ammontare del canone, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al precedente secondo comma, di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso si applica l'articolo 212, commi 1, 3, 4,

5 e 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ».

195. 018. De Filippo.

ART. 196.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, il termine di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prorogato di due anni.

* **196. 1.** Mandelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, il termine di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prorogato di due anni.

* **196. 2.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, il termine di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prorogato di due anni.

* **196. 3.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione

delle risorse previste le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano anche all'annualità 2020.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse di cui al comma 2.

3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda presentato istanza entro i successivi quindici giorni dal trasferimento di cui al comma 2, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 con le seguenti modalità:

a) per i traffici effettuati dall'1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;

b) per i traffici effettuati dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;

c) per i traffici effettuati dall'1° luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 31 ottobre 2020.

4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per le annualità 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle parole: « per le annualità 2021 e 2022 ».

196. 01. Serritella, Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa,

Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

ART. 197.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per quanto attiene le annualità 2018 e 2019 non si applica l'articolo 6.1 lettera c) del decreto ministeriale 14 luglio 2017 n. 125, mentre per le annualità 2020 e 2021 non si applica l'articolo 6.1 lettera a) e b) del medesimo decreto.

* **197. 1.** De Girolamo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per quanto attiene le annualità 2018 e 2019 non si applica l'articolo 6.1 lettera c) del decreto ministeriale 14 luglio 2017 n. 125, mentre per le annualità 2020 e 2021 non si applica l'articolo 6.1 lettera a) e b) del medesimo decreto.

* **197. 2.** Andrea Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi riguardano anche eventuali spostamenti da tratte marittime in partenza/arrivo nei porti della Sardegna che consentono di non effettuare spostamenti su tratte stradali interne all'isola.

197. 3. Gavino Manca, Mura, Frailis.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

(Interventi a favore degli impianti di risalita)

1. All'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ad eccezione, a decorrere dall'anno di imposta 2020, degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo ». Alle minori entrate derivanti, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si procede con pari riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

197. 01. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

(Credito d'imposta per le imprese di trasporto marittimo passeggeri)

1. Alle imprese di cabotaggio marittimo affidatarie in convenzione del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori, come individuate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, che a decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi costituiti da navi e imbarcazioni ovvero spese di manutenzione straordinaria di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento destinati a naviglio già utilizzato, è riconosciuto un credito d'imposta alle con-

dizioni e nelle misure stabilite dai successivi commi.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

4. Il credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni nuovi, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati o su cui sono stati effettuati gli interventi agevolati, sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

7. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati o alle spese sostenute per quelli posseduti devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante copertura individuata nell'ambito delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 265.

197. 02. Trano.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

(Smart Bonus 2022-2026)

1. A decorrere dall'annualità 2022, per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e per massimizzare la sua sostenibilità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere ulteriori contributi per servizi di trasporto intermodale gomma-ferro e gomma-mare in arrivo e/o in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 ai 2026.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da sottoporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

197. 03. Andrea Romano, Gariglio, Bruno Bossio, Cantini.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

(Misure a sostegno dell'intermodalità ferroviaria)

1. All'articolo 7, della legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

2-ter. In considerazione del calo della movimentazione di merce nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'utilizzo della modalità ferroviaria, attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, con origine e destinazione i porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e su percorrenze comprese entro i 250 km, è previsto che la stessa possa erogare per il triennio 2020-2022, a compensazione dei maggiori oneri connessi all'organizzazione del trasporto, un contributo annuale nel limite massimo di euro cinque per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo e il limite massimo complessivo sono definiti con specifico regolamento da parte della Autorità di Sistema Portuale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

197. 04. Pastorino.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.

(Zone Logistiche Semplificate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 61, dopo le parole: « aree portuali » sono aggiunte le seguenti: « e aeroportuali »;

b) al comma 62, dopo le parole: « area portuale » sono aggiunte le seguenti: « o aeroportuale ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, e in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

197. 05. Bianchi.

ART. 198.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori stabiliti sul territorio nazionale o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del pre-

scritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-bis. Le misure compensative di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì riconosciute:

a) ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) alle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità riconosciuta dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

1-ter. Le compensazioni erogate ai sensi della lettera *b)* del comma *1-bis* del presente articolo sono vincolate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

1-quater. Con decreto adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 530 milioni.

198. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, primo periodo:

a) sostituire le parole: operatori nazionali con le seguenti: operatori stabiliti sul territorio nazionale;

b) dopo le parole: Ente nazionale dell'aviazione civile aggiungere le seguenti: o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei;

c) aggiungere in fine le seguenti: e abbiano basi di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012;

d) sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale o da contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

198. 3. Paita.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non ricompresi al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile del 2020.

198. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 250 milioni;

b) sostituire le parole: operatori nazionali con le seguenti: operatori stabiliti sul territorio nazionale;

c) dopo le parole: Ente nazionale dell'aviazione aggiungere le seguenti: o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei;

d) dopo le parole: superiore a 19 posti aggiungere, in fine, le seguenti: e abbiano basi di servizi in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965 del 2012;

e) sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali con le seguenti: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;

f) dopo le parole: comparativamente più rappresentative sono aggiunte le seguenti: o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 250 milioni.

*** 198. 6.** Mazzetti.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 250 milioni;

b) sostituire le parole: operatori nazionali con le seguenti: operatori stabiliti sul territorio nazionale;

c) dopo le parole: Ente nazionale dell'aviazione aggiungere le seguenti: o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei;

d) dopo le parole: superiore a 19 posti aggiungere, in fine, le seguenti: e abbiano

basi di servizi in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965 del 2012;

e) sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;

f) dopo le parole: comparativamente più rappresentative *sono aggiunte le seguenti:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 130 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.

* **198. 7.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

198. 4. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: agli operatori che *aggiungere le seguenti:* entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non si siano adeguati alla disposizione di cui al periodo precedente.

198. 2. Luciano Cantone.

Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di con-

tenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro (120) giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definirà la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.

4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi: (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019; (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

5. La durata del periodo di estensione della concessione sarà pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità che saranno definite da ENAC.

6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.

198. 01. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

ART. 199.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) dispongono una riduzione dell'importo dei canoni, corrispondente alla riduzione delle attività dei titolari di concessioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri anche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dovuti per l'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione dei canoni è riconosciuta, per quelli dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per quelli dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; »;

b) *al comma 8, sopprimere la parola: complessivo;*

c) *dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

« 9-bis. La lettera c) del comma 716, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

199. 50. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomò, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera a):*

1) *sostituire le parole: possono disporre con la seguente: dispongono;*

2) *dopo la parola: canoni, aggiungere le seguenti: determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni;*

3) *dopo le parole: articolo 36 del codice navigazione, aggiungere le seguenti: per i provvedimenti di cui;*

4) *dopo le parole: servizi di supporto ai passeggeri aggiungere le seguenti: artiche ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;*

5) *sostituire le parole: la riduzione di cui alla presente lettera può essere, con le seguenti: la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;*

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera b), aggiungete, in fine, le seguenti parole: ulteriori alla durata già assentita;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) le autorità di sistema portuale procedono, in contraddittorio con i concessionari, alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata

della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile. »;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 8:*

1) *dopo le parole:* presente decreto, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale;

2) *sopprimere la parola:* complessivo;

e) *sostituire il comma 10, con il seguente:*

« 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

199. 38. Andrea Romano.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: possono disporre *con le seguenti:* dispongono.

199. 58. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1. *dopo la parola:* canoni *aggiungere le seguenti:* determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni;

2. *dopo le parole:* articolo 36 del codice della navigazione, *aggiungere le seguenti:* per i provvedimenti di cui;

3. *dopo le parole:* servizi di supporto ai passeggeri, *aggiungere le seguenti:* anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.;

4. *sostituire le parole:* la riduzione di cui alla presente lettera può essere *con le seguenti:* la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;

5. *sostituire la parola:* fatturato *con le seguenti:* volume di attività;

b) *al comma 3:*

1. *alla lettera b), sostituire le parole:* di 12 mesi *con le seguenti:* di una durata fissata per il riequilibrio economico finanziario sotteso alle concessioni in relazione dell'incidenza del COVID, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile;

2. *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis)* le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile. »;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 8, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale *e sopprimere la parola:* complessivo;

e) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

« 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

*** 199. 26.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1. *dopo la parola:* canoni *aggiungere le seguenti:* determinata in correlazione alla contrazione delle attività per le concessioni;

2. *dopo le parole:* articolo 36 del codice della navigazione, *aggiungere le seguenti:* per i provvedimenti di cui;

3. *dopo le parole:* servizi di supporto ai passeggeri, *aggiungere le seguenti:* anche

ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.;

4. *sostituire le parole*: la riduzione di cui alla presente lettera può essere *con le seguenti*: la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;

5. *sostituire la parola*: fatturato *con le seguenti*: volume di attività;

b) *al comma 3*:

1. *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: di 12 mesi *con le seguenti*: di una durata fissata per il riequilibrio economico finanziario sotteso alle concessioni in relazione dell'incidenza del COVID, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile;

2. *dopo la lettera c)*, *aggiungere la seguente*:

« *c-bis*) le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile. »;

c) *sopprimere il comma 4*;

d) *al comma 8, dopo le parole*: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti*: sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale *e sopprimere la parola*: complessivo;

e) *sostituire il comma 10 con il seguente*:

« 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **199. 34.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a)*:

1) *dopo la parola*: canoni *aggiungere le seguenti*: determinata in correlazione alla

contrazione delle attività per le concessioni;

2) *dopo le parole*: articolo 36 del codice di navigazione *aggiungere le seguenti*: per i provvedimenti di cui;

3) *dopo le parole*: servizi di supporto ai passeggeri *aggiungere*: anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;

4) *sostituire le parole*: la riduzione di cui alla presente lettera può essere *con le seguenti*: la riduzione di cui alla presente lettera è comunque;

b) *al comma 3*:

1) *alla lettera b)* *sostituire le parole*: di 12 mesi *con le seguenti*: di una durata fissata per il riequilibrio economico finanziario sotteso alle concessioni in relazione dell'incidenza del COVID, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.;

2) *dopo la lettera c)* *aggiungere la seguente*:

« *c-bis*) le autorità di sistema portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del Covid-19 sull'equilibrio economico-finanziario, sotteso alla concessione di cui al comma 1, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile. »;

c) *sopprimere il comma 4*;

d) *al comma 8 dopo le parole*: presente decreto, *inserire le seguenti*: sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, *e sopprimere la parola*: complessivo;

e) *sostituire il comma 10 con il seguente*:

« 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

199. 41. Mulè, Bergamini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020 *con le seguenti:* tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020;

b) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole:* nel limite massimo di 2 milioni *con le seguenti:* nel limite massimo di 4,5 milioni *e le parole:* pari ad euro 60 per ogni dipendente *con le seguenti:* pari ad euro 90 per ogni dipendente e/o socio;

2) *dopo le parole:* COVID 19. *aggiungere il seguente periodo:* Tale contributo di 90 euro è destinato nella misura di 60 euro al sostegno delle imprese fornitrici di lavoro portuale a fronte della riduzione dei ricavi da prestazioni e nella misura di 30 euro a sostegno del reddito dei lavoratori;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) *al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso possono essere prorogate di 12 mesi. »;

d) *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«*8-bis*. Al fine di sostenere la competitività dei servizi resi in ambito portuale nella fase di emergenza COVID-19 all'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità di lavoro di cui al comma 1 saranno proporzionalmente assegnate agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio.”.

8-ter. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo portuale previsti dall'emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza: tutte le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito, ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merce, potranno essere inviati in formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle Autorità richiedenti secondo modalità conformi alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia della salute per l'emergenza COVID-19. »;

e) *al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e assentire le stesse, per il medesimo periodo temporaneo, anche in deroga alle procedure ad evidenza pubblica.

199. 43. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020 *con le seguenti:* tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020.

199. 44. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 30 giugno 2020, una diminuzione *aggiungere le parole:* dell'incasso.

199. 22. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento *aggiungere le parole:* dell'incasso.

199. 23. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 30 novembre 2020, una diminuzione aggiungere le parole: dell'incasso.

199. 25. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento aggiungere le parole: dell'incasso.

199. 24. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo funzionali all'attività di trasporto marittimo per fini turistici con navi minori è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nei 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

b) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19;

c) al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni;

d) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 56 milioni;

e) al comma 8, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la

conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale,;

f) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis.* Per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può essere richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.»;

g) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«*10-bis.* A seguito della paralisi del turismo provocata dalla grave pandemia da COVID-19 ed ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il solo anno 2020 per risarcire le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.

10-ter. Entro il 31 gennaio 2021 le imprese di cui al comma 10-bis presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la domanda per l'ottenimento della misura risarcitoria corrispondente alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019. La domanda indica la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale e il numero REA. Alla domanda di cui al presente comma è allegata la seguente documentazione:

a) autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'impresa ed indicante il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019;

b) copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna.

10-quater. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle

misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio. All'onere derivante dal presente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative nonché il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ».

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 720.

199. 18. Termini, Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Grande, Berti, Emiliozzi, Trano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di sostenere l'attività del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel

limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 100 per ogni minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza Covid-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'autorità portuale ed è cumulabile all'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) in considerazione delle mutate condizioni economiche conseguenti all'emergenza COVID-19, ed al fine di sostenere il reddito dei lavoratori da parte delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo, le Autorità di sistema o l'Autorità portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono autorizzate per l'anno 2020 a riconoscere a dette imprese un contributo pari ad euro 30 per ogni minore giornata di lavoro registrata nel mese rispetto allo stesso mese del 2019. Detto contributo è erogato nel limite massimo annuale di euro 1,2 milioni ed è cumulabile all'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

199. 1. Paita.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b):

1) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere le seguenti: e, laddove esistenti, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della legge n. 84 del 1994 e che abbiano depositato i bilanci di almeno cinque precedenti esercizi;

2) *al primo periodo, dopo le parole:* per l'anno 2020, *aggiungere le seguenti:* e 2021;

3) *al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti:* e nel caso delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 di cui sopra, con le indennità della CIGO ovvero CIGD.;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. All'articolo 8, comma 3-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e alle misure di incentivazione all'esodo per gli anni 2020 e 2021 dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo" ».

199. 51. Andrea Romano, Cantini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b):*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* legge 28 gennaio 1994, n. 84, e, *inserire le seguenti:* ovvero laddove esistenti, appaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 16, derivanti dalla trasformazione delle Compagnie lavoratori Portuali ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero soggetti articoli 16 operanti nel porto precedentemente all'entrata in vigore dell'emergenza COVID-19, con organici adeguatamente dimensionati e contratti di appalto di servizio regolarmente depositati alle AdSP e che abbiano depositato i bilanci di almeno cinque precedenti esercizi;

2) *al primo periodo, dopo le parole:* per l'anno 2020, *aggiungere le seguenti:* e 2021;

3) *al secondo periodo, dopo le parole:* legge 28 gennaio 1994, n. 84 *aggiungere in fine le seguenti:* e nel caso degli articoli 16 con le indennità della CIGO ovvero CIGD.;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. All'articolo 8, comma 3-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "e alle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori delle imprese articolo 16 per gli anni 2020 e 2021" ».

199. 54. Andrea Romano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 28 gennaio 1994, n. 84 *inserire le seguenti:* e alla società trasformate ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

199. 39. Gariglio, Andrea Romano.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* 2 milioni *con le seguenti:* 4,5 milioni *e le parole:* pari ad euro 60 per ogni dipendente *con le seguenti:* pari ad euro 90 per ogni dipendente e/o socio;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo:* Tale contributo di 90 euro è destinato nella misura di 60 euro al sostegno delle imprese fornitrici di lavoro portuale a fronte della riduzione dei ricavi da prestazioni e nella misura di 30 euro a sostegno del reddito dei lavoratori;

c) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 34 del 2020.

199. 45. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera b), sostituire la parola:* dipendente *con la seguente:* lavoratore *e sostituire le parole:* ed è cumulabile *con con le seguenti:* fermo restando che ai lavoratori compete esclusivamente;

2) *al comma 2, sostituire la parola:* due *con la seguente:* cinque;

3) *al comma 8, sostituire le parole:* nel limite complessivo di 10 milioni di euro *con le seguenti:* del Fondo di cui al comma 11;

4) *al comma 10, sopprimere le seguenti parole:* e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento;

5) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Per far fronte alle esigenze delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, allo scopo di dare piena attuazione alle misure previste al comma 1, lettere a) e b), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo di condivisione della portualità italiana". Il predetto Fondo è alimentato da un'aliquota del 10 per cento degli avanzi di bilancio non vincolati accertati alla data del 31 dicembre 2019, nelle disponibilità delle singole Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione dei porti italiani ASSOPORTI di cui all'articolo 17 comma 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si provvede alla ripartizione delle risorse alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, entro i limiti consentiti dal Fondo stesso allo scopo di attuare le misure previste al comma 1 lettere a) e b) ».

199. 52. Gariglio, Cantini.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 800 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

* **199. 20.** Sisto, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 800 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

* **199. 33.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle imprese di trasporto costiero e per vie d'acqua interne di passeggeri, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 800 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

* **199. 59.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono proporzionalmente assegnate agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio. »;

2) *al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso può essere prorogata di dodici mesi. »;

3) *al comma 9, dopo le parole:* destinare temporaneamente *inserire le seguenti:* e *assentire direttamente e dopo le parole:* piani regolatori portuali vigenti *aggiungere in fine le seguenti:* , anche in deroga alle procedure ad evidenza pubblica;

4) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo portuale previsti dall'emergenza Covid-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito, ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merci possono essere trasmessi in formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle Autorità richiedenti secondo modalità conformi alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia della salute per l'emergenza Covid-19. ».

199. 10. Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 1° marzo 1967 recante « Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari ».

199. 31. Deidda, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) la validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio 2020, già prorogata ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.

199. 40. Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso può essere prorogata di 12 mesi.

199. 46. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19;

2) *al comma 8, dopo le parole:* e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale;

3) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può essere richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri ».

199. 11. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali nonché favorire il contenimento dell'epidemia Covid-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.

6-ter. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, la sospensione del pagamento dei bolli, laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, e in ogni caso l'invio di tutta la documentazione esclusivamente in via telematica.

*** 199. 21.** Sozzani, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Per garantire il regolare svolgimento dei traffici marittimi e la fluidità delle operazioni portuali nonché favorire il contenimento dell'epidemia Covid-19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni urgenti per la semplificazione delle modalità di presentazione all'Autorità Marittima delle diverse richieste di autorizzazione e comunicazioni relative all'interazione tra le navi e i porti, previste dalla normativa vigente.

6-ter. Le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui al comma 1 dovranno prevedere, per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, la sospensione del pagamento dei bolli, laddove previsto, con successivo versamento al termine dell'emergenza, e in ogni caso l'invio di

tutta la documentazione esclusivamente in via telematica.

* **199. 60.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.

** **199. 7.** Gava, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore

spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.

** **199. 14.** Pentangelo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.

** **199. 32.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore

spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020.

**** 199. 61.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 7, lettera a), sostituire le parole: euro 6 milioni con le seguenti: euro 56 milioni;

al comma 10, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni.

199. 12. Grande, Berti, Emiliozzi, Trano.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 34 milioni.

Conseguentemente:

alla lettera a) del medesimo comma sostituire la parola: 6 con la seguente: 10;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 con le seguenti: 796.

199. 17. Mancini.

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nella misura di complessivi euro 16 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, prevedendo uno schema di priorità in sede di assegnazione che favorisca i porti turistici maggiormente colpiti dal blocco dei traffici crocieristici rispetto agli scali commerciali.

199. 30. Battilocchio.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente:

al comma 8, sopprimere le parole: , nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

al comma 5, dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 736 milioni.

199. 2. Paita.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: 24 milioni con le seguenti: 75 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: , nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 749 milioni.

199. 3. Paita.

Al comma 8, dopo le parole: del presente decreto, inserire le seguenti: sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale.

199. 62. Tabacci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi resi in ambito portuale nella fase di emergenza COVID-19 all'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità di lavoro di cui al comma 1 saranno proporzionalmente assegnate agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio. ».

199. 47. Pastorino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo portuale previsti dall'emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza: tutte le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito, ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merce, potranno essere inviati in formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle Autorità richiedenti secondo modalità conformi alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia della salute per l'emergenza COVID-19.

199. 48. Pastorino.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assentire le stesse, per il medesimo periodo temporaneo, anche in deroga alle procedure ad evidenza pubblica.

199. 49. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

« 9-*bis*. Per le finalità di cui al comma 9, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 5 milioni di euro volto a garantire il collegamento veloce relativamente al periodo estivo 2020/2021, attraverso trasporto quotidiano veloce pubblico o privato convenzionato, nell'asse Lamezia Terme – Vibo Valentia – Isole Eolie.

9-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente. »;

b) *al comma 10 sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.*

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 795 milioni di euro.

199. 19. Tucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS ».

9-*ter*. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore marittimo o portinformante tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196,

nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007 n. 124 ».

199. 37. Andrea Romano, Ceccanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la lettera *c)* è soppressa;

b) per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.

* **199. 28.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la lettera *c)* è soppressa;

b) per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.

* **199. 36.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1, comma 716 della legge n. 160 del 2019 la lettera *c)* è soppressa.

9-ter. Per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84 del 1994 ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.

199. 42. Mulè, Bergamini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « 31 luglio 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « non oltre il 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2021 »;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: « entro il 30 settembre 2020 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

* **199. 27.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « 31 luglio 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « non oltre il 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2021 »;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: « entro il 30 settembre 2020 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

* **199. 29.** Bergamini, Mulè.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « 31 luglio 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « non oltre il 31 dicembre 2020 » con le seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2021 »;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: « entro il 30 settembre 2020 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

* **199. 35.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di lavoro portuale, di trasporti marittimi e di investimenti in ambito portuale.

199. 8. Rixi, Molinari, Viviani, Di Muro, Foscolo.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di fronteggiare il calo dei traffici nel settore crocieristico e di salvaguardare i livelli occupazionali nel medesimo settore, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

199. 9. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Foscolo, Viviani.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

199. 55. Lorenzin.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di porre rimedio alla grave perturbazione economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

199. 67. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere le ingenti perdite derivanti dal mancato traffico portuale di passeggeri, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020 come contributo straordinario per l'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

199. 13. Grande.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere le imprese armatrici di navi iscritte nelle matricole nazionali delle navi maggiori, con l'esclusione delle navi adibite alla pesca e delle unità adibite a servizi di rimorchio in concessione, nonché di unità FSO di bandiera italiana è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 32 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione del fatturato causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La compensazione spetta a condizione che la riduzione del fatturato relativa al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia uguale o superiore al 20 per cento rispetto alla media dei fatturati registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 32 milioni di euro parranno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

199. 56. Lorenzin.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 313, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le

seguenti modificazioni: «dopo le parole: “decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169”, aggiungere infine le seguenti: “ovvero sia presente almeno un'area di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche” ».

199. 53. Andrea Romano.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

11. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designato dal Direttore dell'Agenzia, o da un suo delegato. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, anche i dirigenti, ovvero loro delegati, degli Uffici competenti territorialmente per le eventuali articolazioni dell'Autorità. In deroga a quanto previsto dal successivo comma 2, la durata dell'incarico è determinata dall'Agenzia e lo stesso non prevede la corresponsione di compensi a carico delle Autorità.

199. 16. Mancini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il fondo di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 può essere utilizzato anche per interventi volti alla ripresa e sviluppo dei traffici marittimi ed intermodali e per assicurare l'operatività e la funzionalità dei porti. Il 20 per cento delle risorse del fondo, ripartito con finalità perequative, verranno assegnate, in via prioritaria a copertura dei mancati introiti, in particolare i « diritti di porto », per le Autorità di sistema portuale, derivanti dal calo del traffico passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica in ragione della somma necessaria e nella misura equivalente a coprire il disavanzo generato dai predetti mancati introiti che ciascuna Autorità di sistema portuale non

possa coprire con fondi propri, segnatamente avanzi di amministrazione disponibili, derivanti dal proprio bilancio.

199. 15. Mancini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relativi alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027.

199. 57. Orlando.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Credito d'imposta per il recupero della marginalità delle imprese di trasporto di merci e della logistica)

1. Alle imprese operanti nel settore dei trasporti di merci e della logistica che registrano, in ciascun mese del 2020, una riduzione della marginalità derivante dall'aumento dei costi operativi, ad esclusione dei costi del personale dipendente e assimilato, rispetto al medesimo indicatore nei corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al quaranta per cento dei costi operativi effettivamente sostenuti in ciascun mese del 2020 in cui si è verificata la riduzione. La misura del credito d'imposta è aumentata al ses-

santa per cento se la riduzione di marginalità è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. È utilizzabile a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d'imposta 2021 e 2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall'articolo 2359 del Codice civile.

199. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Germanà, Sangregorio.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza Covid-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.

* **199. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza Covid-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.

* **199. 025.** Spina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni autostradali attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata per un tempo strettamente necessario al fine di garantire ai concessionari il recupero dei mancati ricavi conseguenti ai suddetti effetti economici. La durata della proroga potrà essere valutata dal concedente solo al termine della fase emergenziale e sarà oggetto di appro-

vazione da parte delle amministrazioni/autorità competenti.

199. 04. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.

3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo

anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.

* **199. 09.** Navarra, Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.

3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo

anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.

* **199. 020.** Manzo.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.

3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo

anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.

* **199. 021.** Luciano Cantone, Alberto Manca.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tutela occupazionale è garantita altresì con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Ente soppresso. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

199. 05. Lacarra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Norme in materia di operazioni portuali)

1. Per far fronte alle emergenze derivanti dall'epidemia e per consentire il rilancio delle attività portuali nel rispetto della sicurezza del lavoro e sul lavoro, all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, che non siano risolvibili mediante l'utilizzo di una delle società autorizzate nel medesimo porto ai sensi degli articoli 16 e 17, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi

meccanici adeguati alle operazioni da svolgere e di proprio personale aggiuntivo alla tabella di sicurezza/esercizio, a tali operazioni esclusivamente dedicato, assunto con libretto di navigazione adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni da rilasciarsi, verificate le condizioni di cui sopra, ad ogni toccata, non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7, e non sono soggette alla tempistica indicata al comma 7-ter. Le richieste di autorizzazione di cui alla, presente lettera, corredate della necessaria documentazione comprensiva dei dati sulla sicurezza, vanno presentate all'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita all'autorità marittima, entro dieci giorni rispetto alla data di presunto arrivo della nave. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita l'autorità marittima, verifica il possesso dei requisiti del richiedente l'autorizzazione, il versamento del canone concessorio e dell'apposita fideiussione di cui alla lettera e) e, sentita la Commissione consultiva, comunica l'assenso o il diniego entro cinque giorni dalla richiesta. »;

b) al comma 4 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. La misura della garanzia minima, funzionale tanto alla riscossione del canone ed eventuali interessi, quanto alla riduzione in pristino stato, è stabilita in Euro 75.000. Il canone giornaliero per l'esercizio dell'attività è stabilito, per l'anno 2020, in euro 1000 per operazioni rese a navi fino a 100 metri, ovvero in euro 1,500 per navi oltre 100 metri. Il suddetto canone e la garanzia fideiussoria, saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d-ter) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, con

proprio decreto, eventuali norme di dettaglio e specifiche. »;

c) al comma 7, dopo le parole: « e del traffico » sono inserite le seguenti: « e dell'equilibrio tra il Piano dell'organico porto e i Piani operativi di intervento per il lavoro portuale, previsti all'articolo 8, comma 3 lettera *s-bis* e comma *3-bis* ».

199. 06. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pastorino, Mura.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Modalità di classamento degli immobili ubicati nei Punti Franchi di Trieste, nelle Zone Economiche Speciali e nelle Aree di Crisi Industriale Complessa)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, la normativa vigente si interpreta nel senso che »;

b) al comma 578 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme e ogni altra struttura, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali e/o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di Punto Franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto interministeriale del 17 luglio 2017 nonché nelle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, e al decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018 n. 12, e nelle Aree di Crisi industriale complessa »;

c) al comma 579 le parole: « a decorrere del 1° gennaio 2019 », sono soppresse.

199. 07. Serracchiani, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini.

Dopo l'articolo 199 inserire il seguente:

Art. 199-bis.

(Contributi per l'ammodernamento della flotta da pesca)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento della flotta delle navi da pesca ai proprietari delle medesime navi residenti in Italia è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la spesa sostenuta per l'acquisto di una nuova nave.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

199. 010. Mulè.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Sostegno straordinario al trasporto pubblico della Regione Liguria)

1. A fine di sostenere la maggiore incidenza degli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema di trasporto pubblico locale della Regione Liguria, finanziato per una quota pari ad un terzo delle risorse complessive da ricavi tariffari, e tenuto conto delle

specifiche caratteristiche morfologiche del territorio ligure, il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati all'incremento della quota del suddetto fondo da destinare alla Regione Liguria, al fine di garantire, in coerenza con i provvedimenti emergenziali emanati in materia di TPL, il regolare svolgimento del servizio per l'anno 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge.

199. 011. Mulè.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-*bis*.

(Misure a sostegno della nautica da diporto)

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore della nautica da diporto a seguito della crisi prodotta dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

199. 012. Mulè, Sozzani.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-*bis*.

1. Al fine di favorire una rapida ripresa del trasporto merci tramite la modalità aerea dopo l'emergenza Covid-19, i gestori aeroportuali che implementino e diffon-

dano nella comunità aeroportuale l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise hanno diritto ad un finanziamento a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese sostenute nel corso del 2020.

2. Per le imprese utenti che utilizzano le piattaforme è previsto un finanziamento a fondo perduto per le spese sostenute per adeguare i propri sistemi informativi al fine di interconnettersi alle piattaforme informatiche.

3. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile negli aeroporti che nel 2019 hanno registrato volumi di traffico merci per almeno 30.000 tonnellate.

4. Lo stanziamento complessivo a favore della misura è pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, di cui 2.500.000 euro per le disposizioni di cui al comma 1 e 2.500.000 euro per le disposizioni di cui al comma.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

199. 013. Andrea Romano.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-*bis*.

1. In considerazione della emergenza Covid-19 per l'anno 2020 le imprese della filiera logistica privata delle merci ricomprese nelle Determinazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni, settore postale, tra i soggetti chiamati al pagamento del contributo al funzionamento, sono esonerate dall'obbligo di versamento.

199. 014. Andrea Romano, Galizia.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-*bis*.

(Misure per l'efficientamento dei porti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è isti-

tuito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare al finanziamento di opere di efficientamento e accrescimento della capacità produttiva dei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aventi sede nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al presente articolo pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

199. 016. Cannizzaro.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Motori elettrici natanti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 1, comma 1, numero 21 inserire dopo le parole: « motore endotermico » le seguenti parole: « o elettrico o combinazione degli stessi »;

2) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Titolo sopprimere la parola: « liquido »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Nelle navi che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare

e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero ».

199. 017. Brunetta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di persone per fini turistici)

1. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo funzionali alla attività di trasporto marittimo per fini turistici con navi minori è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 525 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **199. 018.** Brunetta.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di persone per fini turistici)

1. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del de-

manio marittimo funzionali alla attività di trasporto marittimo per fini turistici con navi minori è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 525 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **199. 022.** Termini, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne)

1. A seguito della paralisi del turismo provocata dalla grave pandemia da COVID-19 ed ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il solo anno 2020 per risarcire le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.

2. Entro il 31 gennaio 2021 le imprese di cui al comma 1 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la domanda per l'ottenimento della misura risarcitoria corrispondente alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi

conseguiti nell'anno 2019. La domanda indica la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale e il numero REA.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:

a) autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'impresa ed indicante il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019;

b) copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

199. 023. Termini, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Misure a sostegno dell'economia della Sardegna)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, il Governo trasmette alla Commissione Europea la necessaria comunicazione per l'attuazione della Zona Franca nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 75 del 1998, nonché quella per l'attivazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma

del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

199. 019. Deidda, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Ulteriori misure in favore dei trasporti marittimi)

1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « o di tutela ambientale » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali »;

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente »;

c) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive »;

d) al comma 8-quinquies: al primo periodo dopo la parola: « assegnati, » sono aggiunte le seguenti: « in via prioritaria, » e dopo le parole: « o trasferiti all'ente » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni ».

199. 024. Sodano, Galizia.

(Inammissibile)

ART. 200.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro di cui 300 milioni per gli enti locali per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 6 per cento.

200. 38. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1 dopo la parola: passeggeri sopprimere le seguenti: oggetto di obbligo di servizio pubblico.

200. 57. Zanettin.

Ai commi 1 e 9, le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2.000 milioni.

200. 69. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

200. 14. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caparvi, Murelli, Vanessa Cattoi, Colmellere, Bubisutti, Cavandoli.

Al comma 1 le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 800 milioni.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **200. 7.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1 le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 800 milioni.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **200. 61.** Pizzetti.

Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.

Conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 pari a 800 milioni si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.

200. 59. Stumpo, Fassina.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

200. 5. Paita.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.

200. 2. Paita.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è destinato, sono aggiunte le seguenti: altresì alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica dei contratti di servizio di cui al comma 2-bis e;

al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: grosscost, sono aggiunte le seguenti: , ivi compresi i contratti modificati ai sensi del comma 2-bis;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. In considerazione delle esigenze di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, al fine di garantire l'operatività dei servizi, in accordo con le imprese esercenti i servizi stessi, possono modificare, in via eccezionale e temporanea, i contratti di servizio in contratti grosscost, anche retroattivamente, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di modifica, il corrispettivo contrattuale riconosciuto alle imprese esercenti i servizi è quantificato in base ai costi standard come determinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 28 marzo 2018, n. 157, tenuto conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. A tal fine si applicano i criteri definiti dal decreto di cui al comma 2 nel rispetto del divieto di sovra-compensazioni.

* **200. 33.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è destinato, *sono aggiunte le seguenti:* altresì alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica dei contratti di servizio di cui al comma 2-bis e;

al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: grosscost, *sono aggiunte le seguenti:* , ivi compresi i contratti modificati ai sensi del comma 2-bis;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. In considerazione delle esigenze di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, al fine di garantire l'operatività dei servizi, in accordo con le imprese esercenti i servizi stessi, possono modificare, in via eccezionale e temporanea, i contratti di servizio in contratti *grosscost*, anche retroattivamente, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di modifica, il corrispettivo contrattuale riconosciuto alle imprese esercenti i servizi è quantificato in base ai costi *standard* come determinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018, n. 157, tenuto conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'em-

genza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. A tal fine si applicano i criteri definiti dal decreto di cui al comma 2 nel rispetto del divieto di sovra-compensazioni.

* **200. 40.** D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è destinato, *sono aggiunte le seguenti:* altresì alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica dei contratti di servizio di cui al comma 2-bis e;

al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: grosscost, *sono aggiunte le seguenti:* , ivi compresi i contratti modificati ai sensi del comma 2-bis;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. In considerazione delle esigenze di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, al fine di garantire l'operatività dei servizi, in accordo con le imprese esercenti i servizi stessi, possono modificare, in via eccezionale e temporanea, i contratti di servizio in contratti *grosscost*, anche retroattivamente, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di modifica, il corrispettivo contrattuale riconosciuto alle imprese esercenti i servizi è quantificato in base ai costi *standard* come determinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018, n. 157, tenuto conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. A tal fine si applicano i criteri definiti dal decreto di cui

al comma 2 nel rispetto del divieto di sovra-compensazioni.

* **200. 64.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è integrato con ulteriori 300 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che sostengono oneri per il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di assicurare un adeguato flusso finanziario verso i rispettivi gestori del servizio stesso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

200. 31. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è integrato con ulteriori 300 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che sostengono oneri per il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di assicurare un adeguato flusso finanziario verso i rispettivi gestori del servizio stesso.

200. 60. Pastorino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*, In relazione all'assoluta specificità in termini di costi e di modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale acquo della Città di Venezia e dei conseguenti effetti negativi sull'equilibrio economico del contratto di servizio causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata la necessità di garantire la continuità territoriale con le Isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico, vista anche la particolare conformazione geo-morfologica della Città Antica, una quota del fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni, viene riservata quale concorso finanziario dello Stato al fine di garantire adeguati standard

di servizio del trasporto pubblico locale acquo della Città di Venezia.

200. 37. Brunetta.

Al comma 2, dopo la parola: grosscost, inserire le seguenti: , nonché agli enti locali che hanno già formalizzato l'impossibilità di assicurare i servizi aggiuntivi del proprio trasporto pubblico locale per l'anno 2020.

200. 25. D'Ambrosio.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con le risorse derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 9-*bis*;

2) *al comma 7, sopprimere il secondo periodo;*

3) *dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2020, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate di 100 euro per mille litri. Qualora la rilevazione dei prezzi medi nazionali della benzina e del gasolio usato come carburante effettuata dal Ministero dello sviluppo economico registrasse valori superiori a quelli registrati per il mese di gennaio 2020, le aliquote delle accise di questi carburanti sono ridotte proporzionalmente allo scopo di mantenere i prezzi dei carburanti stessi inferiori ai prezzi rilevati nel mese gennaio 2020. In ogni caso le aliquote delle accise non potranno essere inferiori ai valori delle aliquote in vigore il 1° marzo 2020. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono iscritte ad un pertinente capitolo dello stato

di previsione dell'entrata per essere riversate al Fondo di cui al comma 2.

200. 55. Fassina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. In relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza di cui al comma 3, le somme derivanti dalla riduzione del corrispettivo applicata limitatamente al minore pedaggio non corrisposto al Gestore dell'infrastruttura, per effetto del mancato utilizzo della stessa, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, sono destinate al rinnovo del materiale rotabile.

3-ter. Le risorse previste dall'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, così come specificati nell'offerta relativa agli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili.

3-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole « i contratti di programma, » sono inserite le seguenti: « i contratti di servizio, ». Conseguentemente il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007 è abrogato;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* al 31 agosto 2020 *con le seguenti:* al 31 ottobre 2020;

c) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'arti-

colo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove;

d) *al comma 7 sopprimere il secondo periodo;*

e) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis. Al fine di favorire la gestione integrata e il potenziamento dei servizi di mobilità e agevolare gli spostamenti urbani è introdotto il « Modello nazionale di mobilità dinamica ». Il modello promuove azioni di potenziamento e conoscibilità di tutte le modalità di trasporto di persone, presenti in ambito urbano, favorendo l'incremento della mobilità dolce e l'applicazione della *seamless mobility*. Attraverso l'introduzione di tecnologie di geolocalizzazione mostra all'utente l'offerta di servizi su una piattaforma digitale in ambiente *web* per la raccolta, la produzione e la condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico, all'analisi dei bisogni dell'utenza, all'informazione degli stessi utenti.

9-ter. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, nonché tutti i soggetti che offrono servizi di mobilità di persone in ambito urbano, progettano e sviluppano i propri servizi di mobilità valutando l'adesione al modello di cui al comma 9-bis, allo scopo di integrare e incentivare sistemi di trasporto innovativi e sostenibili.

9-quater. Il modello di cui al comma 9-bis, consente:

a) ai gestori dei servizi di mobilità di conoscere in ogni momento l'esatta posizione dei mezzi per rimodulare la dislocazione in funzione della richiesta, definire il grado di utilizzo e affollamento delle linee,

modificare l'offerta di mobilità in funzione della richiesta dell'utenza;

b) agli utenti di acquistare on line un biglietto unico digitale per accedere a tutti i servizi integrati di mobilità urbana, configurare l'ottimale itinerario di trasporto, prenotare la salita a richiesta sui mezzi, prendere in carico e rilasciare veicoli in *sharing*, conoscere gli orari e i costi di tutti i mezzi di trasporto per l'itinerario prescelto, consultare servizi e infrastrutture di mobilità disponibili.

9-*quinquies*. La piattaforma di cui al comma 9-*bis*, è fruibile in rete, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo decreto.

9-*sexies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è adottato il modello nazionale di mobilità dinamica e sono definiti gli indirizzi per l'attuazione del medesimo.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* di 798,5 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

200. 23. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Giuliadori.

(Inammissibile limitatamente alla lettera a), capoverso comma 3-quater)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole « i

contratti di programma, » sono inserite le seguenti: « i contratti di servizio, ».

3-*ter*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 159 del 2007 è abrogato.

200. 20. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le risorse previste dall'articolo 5 comma 1 lettera o) del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, così come specificati nell'offerta relativa agli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili.

200. 18. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza di cui al comma 3, le somme derivanti dalla riduzione del corrispettivo applicata limitatamente al minore pedaggio non corrisposto al Gestore dell'Infrastruttura, per effetto del mancato utilizzo della stessa, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, sono destinate al rinnovo del materiale rotabile.

200. 17. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino,

Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di potenziare l'offerta del trasporto pubblico, consentendo le adeguate misure di protezione sanitaria attraverso il distanziamento sociale, le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis comma 1, del decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, della legge del 7 agosto 2012 n. 135, sono incrementate di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2034. Tali risorse sono destinate interamente alla copertura dei costi di esercizio dei veicoli elettrici acquistati in data successiva al 1° gennaio 2019. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

4-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili e dell'utenza vulnerabile, a causa del probabile incremento del traffico autoveicolare privato dovuto alla contrazione di capacità del trasporto pubblico locale, è istituito il « fondo di perequazione della sosta gratuita per le persone disabili negli stalli a pagamento e per la sosta rosa » pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021. Tali risorse sono destinate interamente alla copertura delle mancate entrate per i Comuni che deliberano espressamente per consentire la sosta dei veicoli dei disabili negli stalli a pagamento e per la copertura dei costi per predisporre le aree di sosta riservate a donne incinte o con figli di età inferiore a 3 anni. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

4-quater. Al fine di garantire la programmazione pluriennale della sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scola-

stico, nonostante il calo dei ricavi delle aziende esercenti il servizio a causa della crisi sanitaria, al fine di dotare il parco circolante dei migliori sistemi di sicurezza e adeguare i veicoli con la dotazione dei sistemi di ritenzione dei passeggeri, è istituito il « fondo per la sostituzione o l'adeguamento dei mezzi per il trasporto scolastico privi di sistemi di ritenzione dei passeggeri » pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021. Tali risorse sono destinate interamente per la sostituzione o l'adeguamento dei veicoli adibiti al trasporto scolastico al fine di acquistare quelli dotati dei dispositivi di legge per il trasporto scolastico o di adeguare la flotta esistente ove possibile. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

200. 16. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Bruno Bossio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di

verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) *al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020;*

c) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di conteni-

mento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi con le seguenti: gli obblighi di cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi previsti dalla legislazione vigente;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino allo stanziamento di competenza dell'annualità 2021.*

200. 63. Cantini, Gariglio, Bruno Bossio.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle ri-

sorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

200. 24. Ficara, Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1,

commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 200. 1.** Paita.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del

23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 28.** Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 35.** Gemmato, Trancassini, Lucasselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli

importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 39.** D'Attis.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*ter*. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-

legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 46.** Mandelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*ter*. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio

2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 49.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 65.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.

** **200. 29.** Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito al-

l'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.

**** 200. 47.** Mandelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.

**** 200. 50.** Bruno Bossio.

Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.

*** 200. 3.** Paita.

Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.

*** 200. 21.** Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

All'articolo 200, comma 6, le parole: al 31 agosto 2020 sono sostituite con le seguenti: al 31 ottobre 2020.

*** 200. 36.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.

*** 200. 41.** D'Attis.

Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.

*** 200. 45.** Mandelli.

Al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020.

*** 200. 52.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove.

**** 200. 15.** Navarra, Fragomeli, Topo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove.

**** 200. 30.** Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino,

Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

200. 70. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

* **200. 19.** Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

* **200. 56.** Muroni.

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 dovranno essere utilizzate entro tale data per un massimo del 50 per cento dell'ammontare totale.

200. 58. Muroni, Fassina, Pastorino.

Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi *con le seguenti:* gli obblighi di

cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi previsti dalla legislazione vigente;

al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 *con le seguenti:* fino allo stanziamento di competenza dell'annualità 2021.

* **200. 44.** Mandelli.

Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi *con le seguenti:* gli obblighi di cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi previsti dalla legislazione vigente;

al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 *con le seguenti:* fino allo stanziamento di competenza dell'annualità 2021.

* **200. 54.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa ».

** **200. 12.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa ».

**** 200. 27.** Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa ».

**** 200. 43.** Mandelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa ».

**** 200. 48.** Topo.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa ».

**** 200. 53.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 181 se si tratta di veicoli a due assi » sono inserite le

seguenti: « ad alimentazione tradizionale e 191 se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t » sono aggiunte in fine le seguenti: « nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa. ».

* **200. 13.** Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 181 se si tratta di veicoli a due assi » sono inserite le seguenti: « ad alimentazione tradizionale e 191 se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t » sono aggiunte in fine le seguenti: « nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa. ».

* **200. 26.** Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 181 se si tratta di veicoli a due assi » sono inserite le seguenti: « ad alimentazione tradizionale e 191 se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t » sono aggiunte in fine le seguenti: « nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa. ».

* **200. 42.** Mandelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: « la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 181 se si tratta di veicoli a due assi » sono inserite le seguenti: « ad alimentazione tradizionale e 191 se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t » sono aggiunte in fine le seguenti: « nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa. ».

* **200. 51.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e

la mobilità sostenibile nell'area della provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 158 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del prolungamento verso nord della linea metropolitana M1 di Brescia fino a San Vigilio di Concesio. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 158 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

200. 8. Bordonali, Donina, Formentini, Eva Lorenzoni.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.

200. 9. Capitanio, Andrea Crippa, Centemero, Cecchetti, Toccalini, Grimoldi, Iezzi, Boniardi, Colla.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 » dopo il comma 613 aggiungere il seguente:

« 613-bis. Il Fondo di cui al comma precedente può essere destinato a finanziare operazioni di Partenariato Pubblico

Privato, ivi incluso lo strumento del *project financing* secondo i termini e le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

200. 34. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano anche in vista delle Olimpiadi 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Rho-Fiera verso nord-ovest.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.

200. 10. Cecchetti.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. In relazione all'assoluta specificità in termini di costi e di modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia e dei conseguenti effetti negativi sull'equilibrio economico del contratto di servizio causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata la necessità di garantire la continuità territoriale con le Isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico, vista anche la particolare conformazione geo-morfologica della Città Antica, una quota del fondo di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni, viene riservato quale concorso finanziario dello Stato al fine di garantire adeguati standard di servizio del trasporto pubblico locale acqueo della Città di Venezia.

200. 11. Bazzaro, Andreuzza, Vallotto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido e efficace del rinnovo dei mezzi

destinati al trasporto pubblico, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21 dopo le parole: « motore endotermico » sono inserite le seguenti: « o elettrico o combinazione degli stessi »;

b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica è soppressa la parola « liquido »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea, esclusivamente all'interno dell'acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

200. 22. Spessotto, Scagliusi, Barbuti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il trasporto pubblico lacuale nei laghi italiani di medie e grandi dimensioni gestito dalla società pubblica Gestione Navigazione Laghi Italia, nel contempo garantendo un servizio ambientalmente compatibile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è del mare è istituito un fondo denominato « Programma sperimentale buona mobilità acque interne », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinato a riconoscere, nei limiti della dispo-

nibilità del fondo, contributi in favore della società pubblica Gestione Navigazione Laghi Italia, destinati al ricambio della flotta dei laghi Garda, Como, e Maggiore attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, nonché contributi in favore degli enti competenti, destinati all'infrastrutturazione delle banchine per l'attracco di navi di trasporto pubblico elettriche. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021,2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

200. 32. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbatto, Parolo, Raffelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Aggiungere il seguente comma:

9-bis. Sono incrementate le risorse di cui al comma 5-bis, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, per 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

200. 6. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassinetti, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Le risorse di cui all'articolo 24, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020,

n. 8, sono rispettivamente incrementate di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le stesse finalità ivi previste. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

200. 62. Mancini, Pizzetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

9-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, per l'anno 2020, servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

200. 67. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Buono viaggio)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero con il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti all'interno del settore del trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di euro 25 milioni per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino ad esaurimento di dette risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di Città metropolitane o capoluoghi di Provincia di un « buono viaggio », pari al

100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 30 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I « buoni viaggio » non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei Comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi euro 20 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi euro 5 milioni, è ripartita in parti uguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

200. 07. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane, Mura.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le misure di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Fino almeno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque sino al 31 dicembre 2023, per mitigare gli effetti economici determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare sostegno al settore degli autoservizi pubblici non di linea tramite l'abbattimento dei costi di gestione è eccezionalmente concesso alle imprese esercenti noleggio con conducente, esercitato nelle figure di cui all'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, di ubicare la sede operativa e la rimessa, in via esclusiva, nel comune ove hanno la sede legale in deroga all'articolo 3, comma 3 primo e secondo periodo e articolo 11 comma 1 limitatamente al richiamo di «sede operativa e rimessa», e conseguentemente in deroga all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in relazione ai commi e articoli indicati, previa comunicazione da inviarsi al comune ove è situata la sede legale ed ai comuni ove sono situate sede operativa e rimesse.

* **200. 01.** Paita.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto persone, per le sole imprese ope-

ranti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le misure di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Fino almeno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque sino al 31 dicembre 2023, per mitigare gli effetti economici determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare sostegno al settore degli autoservizi pubblici non di linea tramite l'abbattimento dei costi di gestione è eccezionalmente concesso alle imprese esercenti noleggio con conducente, esercitato nelle figure di cui all'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, di ubicare la sede operativa e la rimessa, in via esclusiva, nel comune ove hanno la sede legale in deroga all'articolo 3, comma 3 primo e secondo periodo e articolo 11 comma 1 limitatamente al richiamo di «sede operativa e rimessa», e conseguentemente in deroga all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in relazione ai commi e articoli indicati, previa comunicazione da inviarsi al comune ove è situata la sede legale ed ai comuni ove sono situate sede operativa e rimesse.

* **200. 05.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le misure di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Fino almeno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque sino al 31 dicembre 2023, per mitigare gli effetti economici determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare sostegno al settore degli autoservizi pubblici non di linea tramite l'abbattimento dei costi di gestione è eccezionalmente concesso alle imprese esercenti noleggio con conducente, esercitato nelle figure di cui all'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, di ubicare la sede operativa e la rimessa, in via esclusiva, nel comune ove hanno la sede legale in deroga all'articolo 3, comma 3 primo e secondo periodo e articolo 11 comma 1 limitatamente al richiamo di «sede operativa e rimessa», e conseguentemente in deroga all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in relazione ai commi e articoli indicati, previa comunicazione da inviarsi al comune ove è situata la sede legale ed ai comuni ove sono situate sede operativa e rimesse.

*** 200. 08.** Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea)

1. Fino almeno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque sino al 31 dicembre 2022, per mitigare gli effetti economici determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare sostegno al settore degli autoservizi pubblici non di linea tramite l'abbattimento dei costi di gestione è eccezionalmente concesso alle imprese esercenti noleggio con conducente, esercitato nelle figure di cui all'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, di ubicare la sede

operativa e la rimessa, in via esclusiva, nel comune ove hanno la sede legale in deroga all'articolo 3, comma 3 primo e secondo periodo e articolo 11 comma 1 limitatamente al richiamo di «sede operativa e rimessa», e conseguentemente in deroga all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in relazione ai commi e articoli indicati, previa comunicazione da inviarsi al comune ove è situata la sede legale ed ai comuni ove sono situate sede operativa e rimesse.

**** 200. 02.** Paita.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea)

1. Fino almeno alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e comunque sino al 31 dicembre 2022, per mitigare gli effetti economici determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare sostegno al settore degli autoservizi pubblici non di linea tramite l'abbattimento dei costi di gestione è eccezionalmente concesso alle imprese esercenti noleggio con conducente, esercitato nelle figure di cui all'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, di ubicare la sede operativa e la rimessa, in via esclusiva, nel comune ove hanno la sede legale in deroga all'articolo 3, comma 3 primo e secondo periodo e articolo 11 comma 1 limitatamente al richiamo di «sede operativa e rimessa», e conseguentemente in deroga all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in relazione ai commi e articoli indicati, previa comunicazione da inviarsi al comune ove è situata la sede legale ed ai comuni ove sono situate sede operativa e rimesse.

**** 200. 04.** Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Misure per incentivare la mobilità con trasporto pubblico locale non di linea)

1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, le società di capitale e di persone, le imprese ed ai liberi professionisti per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono optare, in luogo diretto della detrazione alternativamente per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.

3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

4. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del

presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*** 200. 03.** Zanettin.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Misure per incentivare la mobilità con trasporto pubblico locale non di linea)

1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, le società di capitale e di persone, le imprese ed ai liberi professionisti per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono optare, in luogo diretto della detrazione alternativamente per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.

3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli

anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

4. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **200. 012.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Misure per incentivare la mobilità con trasporto pubblico locale non di linea)

1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, le società di capitale e di persone, le imprese ed ai liberi professionisti per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.

2. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

200. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Disposizioni in materia di veicoli per il trasporto di persone con disabilità)

1. I veicoli di cui all'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, acquistati dopo la data del 1° gennaio 2020 ma non immatricolati perché necessitano di adattamenti alla guida per le persone con disabilità in possesso di patente speciale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o devono essere adattati al trasporto delle persone con disabilità, sono comunque immatricolati e sono esentati sino alla data di cui al comma 4 dagli obblighi di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

200. 09. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Fondo per indennizzo trasporto pubblico scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 265, comma 5.

200. 010. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caparvi, Murelli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Modello nazionale di mobilità dinamica)

1. Al fine di favorire la gestione integrata e il potenziamento dei servizi di mobilità e agevolare gli spostamenti urbani è introdotto il « Modello nazionale di mobilità dinamica ». Il modello promuove azioni di potenziamento e conoscibilità di tutte le modalità di trasporto di persone, presenti in ambito urbano, favorendo l'incremento della mobilità dolce e l'applicazione della *seamless mobility*. Attraverso l'introduzione di tecnologie di geolocalizzazione mostra all'utente l'offerta di servizi su una piattaforma digitale in ambiente *web* per la raccolta, la produzione e la condivisione

delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico, all'analisi dei bisogni dell'utenza, all'informazione degli stessi utenti.

2. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, nonché tutti i soggetti che offrono servizi di mobilità di persone in ambito urbano, progettano e sviluppano i propri servizi di mobilità valutando l'adesione al modello di cui al comma 1, allo scopo di integrare e incentivare sistemi di trasporto innovativi e sostenibili.

3. Il modello di cui al comma 1 consente:

a) ai gestori dei servizi di mobilità di conoscere in ogni momento l'esatta posizione dei mezzi per rimodulare la dislocazione in funzione della richiesta, definire il grado di utilizzo e affollamento delle linee, modificare l'offerta di mobilità in funzione della richiesta dell'utenza;

b) agli utenti di acquistare online un biglietto unico digitale per accedere a tutti i servizi integrati di mobilità urbana, configurare l'ottimale itinerario di trasporto, prenotare la salita a richiesta sui mezzi, prendere in carico e rilasciare veicoli in *sharing*, conoscere gli orari e i costi di tutti i mezzi di trasporto per l'itinerario prescelto, consultare servizi e infrastrutture di mobilità disponibili.

4. La piattaforma di cui al comma 1 è fruibile in rete, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-bis del medesimo decreto.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è adottato il modello nazio-

nale di mobilità dinamica e sono definiti gli indirizzi per l'attuazione del medesimo.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni per l'anno 2020 e 1 milione per l'anno 2021. All'onere pari a 2,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

200. 013. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

ART. 201.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 40 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2020.

201. 2. Adelizzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 sono individuate le regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le regioni possono disciplinare le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente periodo nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnati ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle

somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31.12.2018 sono assegnate ai comuni per il completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8 (articolazione degli interventi di ricostruzione e riparazione), 9 (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione) e 22 (Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo). Il presente comma non comporta alcun impegno di spesa.

201. 1. Maraia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi.

Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.

*** 201. 01.** Nobili.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di

gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.

*** 201. 015.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente comma sono vincolate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio incostanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento e degli investimenti previsti nei contratti di programma.

201. 02. Gariglio, Bruno Bossio, Pagani, Cantini, Pezzopane, Mura.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. Al fine di realizzare l'interconnessione Pedemontana-BreBemi (IPB) è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. Al fine di ottimizzare la funzionalità della linea AV/AC Milano-Venezia è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, da collocare ad ovest dell'attuale stazione sita a Segrate secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa del 22 luglio 2017.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 300 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Contributo per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano)

1. Al fine di contribuire alla manutenzione ed agli interventi conservativi del

duomo di Milano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Conseguentemente agli oneri derivanti di 20 milioni di euro si fa fronte ai sensi dell'articolo 265.

201. 05. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche)

1. In conseguenza della grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire il rilancio dell'economia attraverso la ripresa delle opere pubbliche, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con uno o più decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, provvede alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 1 milione di euro. L'incarico dei commissari straordinari ha una durata di dodici mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con i medesimi decreti previsti dal comma 1, in caso di opere pubbliche commissionate dai comuni, può nominare quali commissari straordinari i sindaci delle città in cui ricade l'opera.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari straordinari nominati ai sensi del comma 1 operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di libera concorrenza, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Allo scopo di stabilire in modo celere le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, ai quali spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando autonomamente nell'ambito dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, ove potrà essere costituita un'autonoma Struttura commissariale di missione, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. I pareri per i progetti delle opere da realizzare verranno acquisiti dai comitati tecnici dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche che all'uopo sono abilitati ad esprimere parere anche per opere oltre i 25 milioni di euro nell'ambito delle opere di competenza commissariale.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono, inoltre, stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le at-

tività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso dei commissari straordinari e degli eventuali sub-commissari, nominati ai sensi del comma 9, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei commissari straordinari e dei sub-commissari sono stabiliti in misura annuale non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari straordinari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, i commissari straordinari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione interessata, degli uffici tecnici e amministrativi del comune interessato, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle autorità di distretto, nonché, mediante convenzioni, non onerose, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

7. Agli atti dei commissari straordinari si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

8. I commissari straordinari, nell'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del presente articolo, possono avvalersi e stipulare convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti individuati dall'articolo 4, comma 2, del codice

della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

9. I commissari straordinari possono nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. L'incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

201. 06. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. Al fine di completare il progetto definitivo della tangenziale di Goito (Mantova) come previsto nell'ambito del progetto autostradale TIBRE è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 130 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 09. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. Al fine di realizzare il Sottopasso in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo Intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SS36/SP5 è autorizzata la spesa di 118 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 118 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 010. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. È autorizzato il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 2,5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 011. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

201. 012. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. È autorizzata la spesa di 750.000 euro per la realizzazione di un osservatorio presso il parco di Via Guareschi nel Comune di Opera al fine di incentivare l'attività dell'associazione di astrofili del territorio.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 750.000 euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 013. Colucci, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. È autorizzata la spesa di 860.000 euro per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di collegamento tra la via Marcora e l'abbazia di Mirasole nel comune di Opera.

Conseguentemente agli oneri derivanti di 860.000 euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 014. Colucci, Lupi.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. Al fine di realizzare l'interconnessione Pedemontana-BreBemi (IPB) è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di realizzare il Sottopasso in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo Intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SS36/SP5 è autorizzata la spesa di 118 milioni di euro per l'anno 2020.

3. È autorizzato il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria a servizio del Comune

di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia.

4. Al fine di contribuire alla manutenzione ed agli interventi conservativi del duomo di Milano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 270,5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

201. 016. Lupi, Colucci, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

2. Ai maggiori oneri si provvede per 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 e 2021, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 40 milioni.

201. 017. Brunetta.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

201. 018. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

ART. 202.

Sopprimerlo.

202. 13. Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai Fini del rilancio della competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'e-

mergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

* **202. 2.** Zicchieri.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai Fini del rilancio della competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento

(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

* **202. 4.** Nobili, Marco Di Maio, Paita.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai Fini del rilancio della competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contesta-

zione conclusa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

* **202. 7.** Di Sarno.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2:

1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai Fini del rilancio della competitività del trasporto aereo in Italia rispetto agli altri scali europei, le medesime misure sono altresì riconosciute alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successivi, purché al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non sia rientrata nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, alla data del 29 febbraio 2020 non sia presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e alla medesima data non risulti inadempiente con procedura amministrativa di contestazione conclusa rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'accesso a tali misure per le società di gestione aeroportuale è finalizzato all'esecuzione di opere miranti ad aumenti di capacità che abbiano già ricevuto

approvazione da parte di ENAC ai sensi delle normative vigenti »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

* **202. 9.** Cattaneo.

Al comma 1, premettere la lettera seguente:

Oa) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ente nazionale dell'aviazione » sono aggiunte le seguenti. « o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei »; conseguentemente le parole: « esercitano oneri di servizio pubblico, » sono soppresse.

** **202. 11.** Mazzetti.

Al comma 1, premettere la lettera seguente:

Oa) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ente nazionale dell'aviazione » sono aggiunte le seguenti. « o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei »; conseguentemente le parole: « esercitano oneri di servizio pubblico, » sono soppresse.

** **202. 15.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso comma 4, primo periodo dopo le parole:* capitale sociale iniziale *aggiungere le seguenti:* la partecipazione dei lavoratori all'interno degli organi sociali;

2) *al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* senza indugio *con le seguenti:* entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del precedente comma.

202. 12. Enrico Borghi, Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane.

Al comma 1, lettera *b*), capoverso comma 4, all'ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: « anche ».

b) dopo le parole: « partecipazione pubblica » inserire le seguenti: « I versamenti di cui al periodo precedente sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi previsti nel piano industriale di cui al comma successivo tra cui: l'aumento delle rotte di lungo raggio e della quota di mercato, l'efficientamento della struttura dei costi con particolare riferimento a quelli strutturali, anche attraverso accordi di collaborazione con i gestori aeroportuali, la riduzione dei costi e l'aumento dei ricavi, l'EBIT conseguito, il raggiungimento di indicatori di *performance* (KPIs) ».

202. 6. Luciano Cantone, Scagliusi, Barbutto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, dopo le parole: prevalente partecipazione pubblica aggiungere le seguenti: previa elaborazione di un piano industriale triennale, da presentare entro trenta giorni alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'approvazione, e che lo stesso preveda alla fine dei tre anni un processo di privatizzazione della compagnia.

202. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4-ter con il seguente:

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, è tenuta a partecipare, nel limite delle risorse disponibili, ai bandi per l'assegnazione di

rotte assoggettate ad oneri di servizio pubblico di servizio nel territorio nazionale.

202. 3. Marino.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza è abolita la possibilità di concedere contributi alle compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte.

202. 8. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

202. 10. Cappellacci, Pittalis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemio-

logica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-ter. Ai sensi del comma *1-bis* del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.

1-quater. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi *1-quinquies* e *1-sexies*, per quei concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.

1-quinquies. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:

(i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

(ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

1-sexies. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma *1-quinquies* e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità che definite da ENAC.

1-septies. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da *1-bis* a *1-sexies*. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del predetto articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.

202. 5. Nobili.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Conformemente a quanto previsto dai Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al COVID-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo *88-bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

202. 1. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caffaratto.

Dopo l'articolo 202 aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerte di servizi aeroportuali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro il 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il nuovo piano aeroportuale nazionale.

202. 01. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

(Adeguamento delle linee guida servizio di soccorso sanitario con elicottero)

1. Al fine di potenziare l'utilizzo dei servizi di elisoccorso, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza da COVID-19 e per consentire l'adeguamento e l'ammodernamento degli *standards* di sicurezza dei servizi di elisoccorso, sono emanate le nuove linee guida del servizio medico di emergenza con elicotteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le linee guida per il servizio sono elaborate in conformità con gli indirizzi internazionali in materia, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, comma 2 della Costituzione e tenendo conto delle più recenti raccomandazioni di sicurezza in materia formulate dall'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo.

202. 02. Amitrano, Sportiello, Lapia, Nesci, D'Arrando, Loreface, Sarli, Menga.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

« Art. 202-bis.

(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante, dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».

202. 03. Furgiuele.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

(Aeroporto di Milano-Malpensa)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 265, comma 5.

202. 04. Bianchi.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

(Misure a supporto degli aeroporti)

1. Al fine di sostenere gli aeroporti a seguito delle misure di contenimento del

COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

202. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

(Disposizioni in materia di navi da crociera)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

202. 06. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

(Continuità territoriale aerea)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobi-

lità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il triennio 2020-2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo da ripartire per le predette esigenze la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provvede al riparto delle risorse fra gli aeroporti. Almeno la metà delle risorse è destinata agli aeroporti di interesse nazionale già ricompresi fra quelli di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'articolo 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

202. 07. Cannizzaro.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

(Aeroporto di Brescia-Montichiari)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari, volti al potenziamento dello stesso come *hub* europeo per il trasporto aereo delle merci e snodo intermodale strategico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

202. 08. Donina, Bordonali, Formentini, Eva Lorenzoni, Raffaele Volpi, Rixi, Dara.

ART. 203.

Sopprimerlo.

203. 7. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Ritirato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore *e aggiungere le seguenti:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni;

b) comma 3 sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* dodici mesi;

c) al comma 3, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore *e aggiungere le seguenti:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni;

d) al comma 5 dopo la parola: italiano *aggiungere le seguenti:* per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo.

203. 14. Zennaro, Rospi, Nitti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e

sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;

b) al comma 3, sostituire le parole: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione *con le seguenti:* Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza;

c) al comma 4 sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore;

d) al comma 4, inserire in fine le parole: o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

203. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Leggnaoli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore *ed aggiungere in fine le parole:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

b) al comma 4 sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore *ed aggiungere in fine le parole:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

*** 203. 8.** Mazzetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collet-

tivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore *ed aggiungere in fine le parole:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

b) al comma 4 sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore *ed aggiungere in fine le parole:* o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

* **203. 11.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, sostituire le parole: dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato *con le seguenti:* dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati.

203. 3. Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, sostituire le parole: Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale *con le seguenti:* Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale o da contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni.

203. 4. Paita.

Al comma 1 dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale *aggiungere le seguenti:* nonché dai Contratti Collettivi Nazionali dei settori contigui o ausiliari stipulati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che siano stati rinnovati nell'ultimo quinquennio.

203. 5. De Girolamo.

Al comma 2, dopo le parole: al personale dipendente di terzi *aggiungere le seguenti:* incluso quello a tempo determinato e indeterminato dipendente dalle agenzie di somministrazione di lavoro.

203. 6. Galizia.

Al comma 3 sostituire le parole: novanta giorni *con le seguenti:* dodici mesi.

203. 12. Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 3, sostituire le parole: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.

203. 9. Mazzetti.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo.

* **203. 2.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo.

* **203. 10.** Mazzetti.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo.

* **203. 13.** Zennaro, Rospi, Nitti.

ART. 204.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere la competitività degli aeroporti nazionali, si dispone la sospensione di tutte le addizionali residuali sui diritti d'imbarco dei passeggeri e del-

l'IRESA fino al 31 gennaio 2021. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea.

204. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 200 » è sostituita dalla seguente: « 400 »;

b) al comma 2, la parola: « 200 » è sostituita dalla seguente: « 400 »;

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

204. 3. Spadoni, De Girolamo, Galizia, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, Ficara, Marino, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: « occupazionale, » sono aggiunte le seguenti: « nonché il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti stagionali del trasporto aereo che sono soggetti alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 10 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, ».

204. 2. De Girolamo, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

(Rilancio piccoli aeroporti)

1. Al fine di consentire un rilancio delle attività dei piccoli aeroporti nazionali e favorire lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, per l'anno 2020, il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospeso per gli aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

204. 01. Adelizzi.

ART. 205.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 205.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino

alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

205. 4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 luglio 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

205. 2. Gariglio, Cantini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « funzioni relative alla continuità territoriale » sono inserite le seguenti: « , comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima ».

3-ter. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto marittimo di persone e cose da e per la Sardegna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione autonoma della Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.

3-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima per la Sardegna lo Stato eroga annualmente alla regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio cui si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

205. 1. Cappellacci, Pittalis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel periodo successivo ai termini di cui al comma 1, i servizi di trasporto via mare per le regioni Sardegna e Sicilia sia dei passeggeri, con o senza autoveicoli al seguito, sia delle merci caricate su veicoli, container o carri ferroviari sono organizzati in regime di continuità territoriale marittima. Conseguentemente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e attraverso modalità stabilite d'intesa con gli Enti territoriali interessati, assicurando livelli di efficienza, efficacia, sicurezza, sostenibilità ambientale e accessibilità economica al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità e di favorire le condizioni essenziali per conseguire una crescita economica e sostenibile nonché la coesione sociale e territoriale, sono adottati i relativi provvedimenti attuativi.

205. 3. Mura, Frailis, Gavino Manca, Miceli, Raciti, Bruno Bossio, Lacarra, La Marca, Navarra, Ubaldo Pagano, Pezzopane, Siani, Topo, Viscomi.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Analisi costi-benefici opere infrastrutturali)

1. Nell'ambito di una ricognizione delle opere infrastrutturali da completare, anche al fine di contenere gli effetti economici e le difficoltà logistiche derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un'analisi costi-benefici della realizzazione dell'opera del ponte sullo Stretto di Messina, per un collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente. Gli esiti dell'analisi di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 settembre 2020.

205. 01. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Disposizioni in materia di incremento dell'accessibilità territoriale ferroviaria del Mezzogiorno e delle aree escluse dall'Alta Velocità)

1. Al fine di garantire un'equa accessibilità e continuità territoriale nelle regioni attualmente deficitarie dal punto di vista dei servizi ferroviari passeggeri di alta velocità, e nelle more della realizzazione e del completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 a titolo di sovvenzione pubblica a parziale copertura dei costi di esercizio delle imprese ferroviarie che garantiranno servizi ferroviari con caratteristiche di alta velocità sulle tratte tradizionali ad oggi non coperte da tale tipologia di servizi.

2. La definizione delle tratte o delle sezioni ferroviarie soggette a contributo, la caratterizzazione qualitativa dei servizi ferroviari di alta velocità, l'entità del sussidio per linee e tratte sulla base dello squilibrio della domanda, la frequenza dei servizi minimi da garantire, le modalità di rendicontazione saranno oggetto di gare ad evidenza pubblica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'erogazione delle risorse previste al comma 1 è subordinata alla preventiva dichiarazione di compatibilità della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

205.02. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore crocieristico e per il cabotaggio marittimo nazionale)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei marittimi italiani e comunitari, duramente colpiti a causa della pandemia, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, dal 1° luglio al 31 ottobre 2020, servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 per svolgere esclusivamente servizi crocieristici non assimilabili ai traffici per i collegamenti nazionali con e tra le isole.

2. Per l'attuazione del comma 1, si provvede mediante un accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori marittimi.

3. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano l'attività di cabotaggio.

4. All'onere derivante dal comma 3, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-

legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

205. 03. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento con la regione Sicilia)

1. Al fine di incentivare i collegamenti turistici con la regione Sicilia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a promuovere, di concerto con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e con ENAV S.p.A, accordi tra la regione Sicilia, le società di gestione aeroportuale attive negli aeroporti che si trovano nel territorio regionale, le compagnie aeree che offrono servizi di volo e scalo nella regione, le associazioni di categoria del settore, finalizzati a individuare tariffe agevolate per l'acquisto entro il 31 dicembre 2020, da parte dei consumatori non residenti in Sicilia, dei biglietti di volo da e verso gli aeroporti che si trovano nel territorio regionale.

2. Ai fini del comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a promuovere accordi tra la regione Sicilia, le Autorità di Sistema portuale della regione, le compagnie di navigazione che offrono servizi di trasporto passeggeri nella regione, le associazioni di categoria del settore, finalizzati a individuare tariffe agevolate per l'acquisto entro il 31 dicembre 2020, da parte dei consumatori non residenti in Sicilia, dei biglietti di trasporto da e verso i porti che si trovano nel territorio regionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, per la restante somma, dal comma 5 dell'articolo 265 della presente legge.

205. 04. Scoma.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 »;

b) alla lettera c), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 ».

205. 05. Adelizzi.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il riequilibrando della movimentazione complessiva dei container su tutti gli scali nazionali con un intervento di razionalizzazione sul cabotaggio capace di distribuire le occasioni di lavoro e ottimizzare anche le

direttrici di approvvigionamento italiano, che garantisca una movimentazione minima garantita per tutti gli scali portuali italiani.

205. 06. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 206.

Al comma 1, dopo le parole: Autostrade A 24 e A 25, *inserire le seguenti:* nonché la progettazione della Strada Statale 106 entro il 30 giugno 2021

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: delle Autostrade A24 e A25 *inserire le seguenti:* e della Strada Statale 106.

206. 3. Barbuto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 « Via Salaria » – variante Trisungo-Acquasanta – 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo Intervento, da realizzarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 « Via Salaria » – Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo intervento, da realizzarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammo-

dernamento della tratta autostradale A24 e A25 e della SS n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.

206. 5. Mancini, Pezzopane, Gabriele Lorenzoni, Cataldi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 12, dopo le parole: « 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale » sono inserite le seguenti: « di cui 8 conferibili in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) all'articolo 14, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori fornir-

scono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il *Building Information Modeling* – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.

Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più

avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. ».

206. 2. Navarra, Fragonelli, Topo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di Protezione Civile di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il *Building Information Modeling* – BIM. Il citato sistema di mo-

monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse ».

206. 4. Deiana.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.

206. 1. Buratti

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività di cantiere)

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività di cantiere, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2020, destinato all'aggiornamento e adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

206. 01. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

1. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 « Via Salaria » — variante Trisungo-Acquasanta — 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo intervento, da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

206. 02. Braga

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi per il Conservatorio di Milano)

1. Al fine di garantire la rigenerazione urbana delle periferie metropolitane attraverso la cultura e l'educazione e secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per la realizzazione del nuovo campus del Conservatorio di musica « G. Verdi » di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione, è autorizzata, a titolo di contributo statale, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-

lativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 206. 015.** Fragomeli, Navarra, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi per il Conservatorio di Milano)

1. Al fine di garantire la rigenerazione urbana delle periferie metropolitane attraverso la cultura e l'educazione e secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per la realizzazione del nuovo campus del Conservatorio di musica « G. Verdi » di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione, è autorizzata, a titolo di contributo statale, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 206. 03.** Quartapelle Procopio, Fiano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi urgenti per il completamento e la messa in sicurezza della SS 106 – Ionica)

1. Al fine di accelerare le attività di completamento e messa in sicurezza della SS 106 – Ionica, e il necessario coordina-

mento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.

2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi

integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

3. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dall'ANAS ed emana, d'intesa con l'ANAS, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

206. 06. Rixi, Furgiuele, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po)

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il Presidente della regione Lombardia è nominato commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 5. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di Sari Michele sul fiume Adda.

2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico delle opere. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle altre regioni territorialmente interessate, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e

nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

3. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente articolo e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende, anche attraverso personale da lui delegato, alla gestione delle opere e agli eventuali interventi e conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non-

ché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. A tal fine, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il quinquennio 2020-2024, da destinare al soggetto attuatore, esclusivamente per la progettazione e realizzazione dei ponti di importanza strategica, nuovo ponte della Becca, nuovo ponte del Casalmaggiore e nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda., in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali e di sicurezza.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

206. 07. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Rixi.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

2. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

* **206. 014.** Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello, Alaimo, Zanichelli, Termini, Scerra.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

2. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

* **206. 04.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi per aeroporto Lamezia Terme)

1. Al fine di completare i lavori di ampliamento dello scalo internazionale « Sant'Eufemia » di Lamezia Terme, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

206. 08. Tucci

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi sulla tratta autostradale A2)

1. Al fine di avviare l'iter per la realizzazione dello svincolo autostradale « Rende-Università della Calabria », sull'asse autostradale A2 Salerno-Reggio Calabria, tra lo svincolo Montalto Uffugo-Rose e lo svincolo Cosenza Nord, di cui Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Anas è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal seguente articolo si interviene ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 795 milioni di euro.

206. 09. Tucci

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Disposizioni urgenti per la continuità della fornitura idrica)

1. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2 ed in considerazione

delle raccomandazioni fornite dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nonché dall'ISS (Istituto Superiore della Sanità) circa l'importanza di una corretta igiene personale e in special modo il frequente lavaggio delle mani nonché delle superfici come principali attività necessarie a prevenire l'infezione, è autorizzato il finanziamento di 30 milioni di euro in favore della regione Abruzzo per le opere di potenziamento e ammodernamento dell'Acquedotto del verde, nonché per le opere di infrastrutturazione di nuove condotte di interconnessione tra i diversi sistemi acquedottistici.

206. 010. Grippa.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Misure per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'Isola d'Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla concomitanza delle conseguenze sociali ed economiche legate all'emergenza COVID-19 con la pregressa situazione conseguita al sisma del 21 agosto 2017 che ha colpito i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola d'Ischia, anche per garantire una dimora stabile limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, al comma 1, lettera *i-ter*), dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « entro il 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2020 ».

206. 011. Di Lauro, Giordano.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza e di miglioramento in-

frastrutturale del raccordo autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

206. 012. Tomasi

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas S.p.A. e di Rete ferroviaria italiana S.p.A.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sul quale il Comitato interministeriale per il programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37 del 2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo atto integrativo al contratto di programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS S.p.A., è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., sul quale il Comitato Interministeriale per il Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

206. 013. Rixi, Maccanti, Lucchini, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morrelli, Tombolato, Zordan, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbatto, Parolo, Raffaeli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Esenzione IMU immobili danneggiati dal sisma 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 190 milioni.

206. 016. Marco Di Maio, D'Alessandro

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Misure straordinarie per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130, del 6 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma

426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 98,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

206. 017. Marco Di Maio, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 206, inserire il seguente:

Art. 206-bis.

1. Nell'ambito di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, al fine di favorire la realizzazione di un progetto di sviluppo del sistema infrastrutturale della Regione Calabria e, in particolare, della costa ionica calabrese, per l'interconnessione porti-ferrovie-strade-aeroporti del territorio, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è istituita una cabina di regia presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della

Regione Calabria, e dei rappresentanti degli enti territoriali interessati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per Vanno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

206. 018. Torromino.

ART. 207.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* può essere incrementato *con le seguenti:* è incrementato e *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole:* Fuori dei casi previsti dal comma 1 *inserire le seguenti:* e anche in caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; *sostituire le parole:* può essere riconosciuta *con le seguenti:* è riconosciuta e *sopprimere le parole da:* e comunque *fino a:* stazione appaltante;

c) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.

* **207. 6.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* può essere incrementato *con le seguenti:* è incrementato e *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole:* Fuori dei casi previsti dal comma 1 *inserire le seguenti:* e anche in caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; *sostituire le parole:* può essere riconosciuta *con le seguenti:* è riconosciuta e *sopprimere le parole da:* e comunque *fino a:* stazione appaltante;

c) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.

* **207. 7.** Braga.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* può essere incrementato *con le seguenti:* è incrementato e *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole:* Fuori dei casi previsti dal comma 1 *inserire le seguenti:* e anche in caso di contratti relativi a procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; *sostituire le parole:* può essere riconosciuta *con le seguenti:* è rico-

nosciuta e *sopprimere le parole da:* e comunque *fino a:* stazione appaltante;

c) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

2-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.

* **207. 8.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* può essere *con la seguente:* è e *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* può essere *con la seguente:* è; *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante.

** **207. 4.** Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* può essere *con la seguente:* è e *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* può essere *con la seguente:* è; *sopprimere le parole:* nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo

intervento a disposizioni della stazione appaltante.

**** 207. 5.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: può essere con la seguente: è;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La stazione appaltante provvede alla corresponsione degli incrementi di cui ai commi 1 e 2 ed ai propedeutici adempimenti, entro 10 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

207. 3. Buompane, Caso, Maraia.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere riconosciuta con le seguenti: deve essere riconosciuta.

207. 2. Daga.

Al comma 2, dopo le parole: senza aver usufruito di anticipazione, aggiungere le seguenti: ovvero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, che abbiano dato inizio alla prestazione successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

207. 9. De Luca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal commi 1 e 2, per gli anni 2020 e 2021, con riferimento a tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, è calcolata sull'annualità di riferimento.

207. 1. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Rinegoziazione dei contratti pubblici di servizi e forniture)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e fino al 31 dicembre 2022, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione dei servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedano alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.

*** 207. 01.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Rinegoziazione dei contratti pubblici di servizi e forniture)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e fino al 31 dicembre

2022, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione dei servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedano alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.

* **207. 08.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Rinegoziazione contratti pubblici a seguito emergenza COVID-19)

1. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici di forniture e servizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la/Sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici-e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'opera-

tore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.

207. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23

febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.

* **207. 02.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.

* **207. 07.** Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.

* **207. 025.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, è inserito il seguente:

Art. 207-bis.

(Sblocco delle opere pubbliche)

1. Accertati il contesto emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri

del 31 gennaio 2020, gli « Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 » emanati con comunicazione CE 01.04.2020 (2020/C 1081/01) e la conseguente eccezionale necessità di rilancio del comparto dei contratti pubblici e di difesa dell'occupazione nel settore di riferimento, le Stazioni Appaltanti, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e applicano le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 oltre agli articoli della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la disapplicazione delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, emanate alla luce del decreto legislativo n. 50 del 2016, non necessita di motivazione. Per la fase di esecuzione dei contratti pubblici si applicano, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate, in quanto compatibili con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

3. Attesa la necessità di concentrare le risorse delle stazioni appaltanti all'attività di rilancio di cui al comma primo, a far data dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data del 31 dicembre 2022, sono sospesi gli obblighi del Responsabile unico del procedimento di comunicazione e trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Restano impregiudicati gli obblighi di pubblicazione nel sito web « amministrazione trasparente » e gli adempimenti connessi con il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo, comma 2-*bis*, legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. In relazione ai contratti di cui presente articolo, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dalle Stazioni

Appaltanti, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio ». Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente articolo.

207. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-*bis*.

(Accelerazione procedure di affidamento contratti pubblici)

1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al 31 dicembre 2020 si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi ad eccezione dei casi ritenuti strettamente necessari.

2. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.

3. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel

bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.

*** 207. 05.** Braga.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Accelerazione procedure di affidamento contratti pubblici)

1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al 31 dicembre 2020 si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi ad eccezione dei casi ritenuti strettamente necessari.

2. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.

3. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.

*** 207. 017.** Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(SAL emergenziale)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.

2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.

4. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al 31 dicembre 2021.

207. 06. Braga.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Semplificazione nel settore delle opere pubbliche)

1. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente: « 10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori

ad alta densità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla componente tempo realizzativi dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) ».

207. 09. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Semplificazione ed al sostegno alle imprese nel settore delle opere pubbliche)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « trenta giorni », sono sostituite dalle parole: « dieci giorni »;

b) al comma 1, le parole: « e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi », sono soppresse;

c) al comma 2, sostituire le parole: « salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. », con le parole: « prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto ».

207. 010. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo, Labriola.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate dal Concedente alla data del 31 luglio 2020 ».

207. 011. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobatto, Parolo, Raffelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale ed economico deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al 31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.

207. 012. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobatto, Parolo, Raffelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Dalla data dell'entrata in vigore della legge in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli/30, comma 1, 34 e 42, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50, nel periodo della sospensione.

2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

207. 013. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

207. 014. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Supporti al Rup)

1. Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8 del codice dei contratti pubblici incarichi di *project management* di supporto al Responsabile del procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non superiori a 100.000 euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità.

207. 015. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Accelerazione della contabilizzazione delle prestazioni e dei pagamenti)

1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo il comma è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga

ai termini e alle modalità di Pagamento previsti nel contratto ».

207. 016. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Proroga ed estensione contratti pubblici)

1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in ogni caso il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno.

2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.

207. 018. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma,

Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti.

207. 019. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le parole da: « Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi » a « accertarne la preesistente consistenza » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di "ristrutturazione ricostruttiva funzionale", finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo effi-

cientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 (in G.U. S.G. n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato piano volumetrico,

si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis ».

207. 020. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Flessibilità utilizzo fondi sisma 2012 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: « privata » è soppressa.

207. 021. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Utilizzabilità Fondi concessi con Credito di imposta per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a) », sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d) »,.

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti: « , c) e d) »,;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di

proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

207. 022. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Centrali Uniche di committenza)

1. L'articolo 1 comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di provincia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga all'articolo 18 del medesimo decreto,.

207. 023. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'Italia centrale)

1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quella determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14 ».

207. 024. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 208.

Sopprimerlo.

208. 23. Trancassini, Lucaselli.

Al comma 3, dopo le parole: Salerno-Reggio-Calabria, *inserire le seguenti:* Aeroporto di Brindisi-Aeroporto di Grottaglie.

208. 17. Vianello, De Lorenzo, Macina, Ermellino, Palmisano, Cassese, Scagliusi.

Al comma 3, dopo le parole: Salerno-Reggio Calabria, *aggiungere le seguenti:* Aeroporto di Crotona.

208. 16. Barbuto.

Al comma 3, dopo le parole: Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, *aggiungere le seguenti:* , Roma-Pescara.

208. 22. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo parole: Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, *inserire le seguenti:* con riapertura al traffico della diramazione Sicignano-Lagonegro, linea attualmente sospesa all'esercizio.

208. 24. Ferraioli.

Al comma 3, dopo parole: Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova Ventimiglia, *inserire le seguenti:* che dovranno essere interessate da un incremento della frequenza giornaliera dei collegamenti.

208. 38. De Giorgi, Rospi, Rachele Silvestri, De Toma, Giannone, Zennaro, Nitti, Angiola.

All'articolo 208, dopo le parole: Genova-ventimiglia, *aggiungere le seguenti:* e Bari-Foggia-Pescara-Ancona-Bologna.

208. 39. Rospi, Zennaro, Nitti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché per l'aggiornamento del progetto di fattibilità per il ripristino cella circolazione ferroviaria sulla

linea Sicignano-Lagonegro, che si dirama dalla linea Battipaglia-Potenza.

208. 20. Adelizzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'importo di ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

208. 34. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e all'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, disciplinano, anche mediante apposita convenzione, i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico e l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.

208. 14. Bruno Bossio, Navarra, Frangomeli, Topo, Basini, Gariglio, Cantini.

Al comma 4 sostituire le parole: medesime risorse di cui al comma 3, *con le*

seguenti: risorse di cui all'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di aumentare la sicurezza della rete ferroviaria e viaria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare uno stanziamento pari a 170 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 3, per la soppressione dei passaggi a livello.

208. 15. Ficara, Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzo, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, *con le seguenti:* di euro 14 milioni nel 2020, di euro 26 milioni nel 2021, di euro 34 milioni nel 2022; .

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2020, di euro 36 milioni nel 2021, di euro 36 milioni nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia);

e) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in

una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprensiva, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relativi alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario e della logistica.

208. 37. Orlando, Carnevali, Martina, Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, *con le seguenti:* di euro 14 milioni nel 2020, di euro 26 milioni nel 2021, di euro 34 milioni nel 2022;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2020, di euro 36 milioni nel 2021, di euro 36 milioni nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle

stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

208. 36. Orlando, Pastorino, Martina, Carnevali.

Apportate le seguenti modifiche:

al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le risorse previste dal precedente periodo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

aggiungere il comma 4-bis:

4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle « Finali ATP Torino 2021-2025 », è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

* **208. 4.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Apportate le seguenti modifiche:

al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le risorse previste dal precedente periodo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

aggiungere il comma 4-bis:

4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle « Finali ATP Torino 2021-2025 », è previsto uno

stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

* **208. 32.** Giacometto, Porchietto.

Al comma 4 dopo le parole: Variante di Riga, *sostituire le parole da:* nonché di euro, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* 29 milioni nel 2020, di euro 33 milioni nel 2021, di euro 31 milioni nel 2022, di euro 22 milioni nel 2023, si euro 19 milioni nel 2024, di euro 21 milioni nel 2025 e di euro 15 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio.

208. 27. Gregorio Fontana.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 20 milioni per la realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi.

4-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la realizzazione degli interventi per il nodo di Bari-Bari Nord. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

208. 2. Sasso, Tateo, Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa

di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 284 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 284 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

208. 8. Molinari, Rixi, Lucchini, Maccanti, Boldi, Pettazzi, Maggioni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione degli interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

208. 7. Rixi, Di Muro, Foscolo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione degli interventi finalizzati al raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

208. 11. Patassini, Rixi, Marchetti, Paolini, Latini, Lucchini, Maccanti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 50 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione delle fermate S. Paolo, Borgata Quaglia-Le Gru, S. Luigi Orbassano, Dora e Zappata del servizio ferroviario metropolitano (SFM) di Torino.

208. 12. Maccanti, Benvenuto, Caffaratto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 100 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato « Velocizzazione linea Torino-Genova. ».

208. 13. Molinari, Rixi, Maccanti, Boldi, Pettazzi, Giaccone, Benvenuto, Caffaratto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di 60 milioni di euro nell'anno 2020 e di 31 milioni di euro nell'anno 2021 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto « Valerio Catullo » di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.

208. 6. Valbusa, Comencini, Lorenzo Fontana, Turri, Paternoster, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di un milione di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea S13

del servizio ferroviario suburbano di Milano.

208. 10. Lucchini, Maggioni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 29 milioni di euro nell'anno 2021 per la realizzazione degli interventi sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta.

208. 5. Rixi, Maccanti, Benvenuto, Giglio Vigna.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 40 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione degli interventi previsti per il nodo di Napoli, nonché di euro 33 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno.

208. 3. Cantalamessa, Castiello, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, Commissario per la realizzazione delle opere relative al nodo AV di Firenze, già previste e finanziate nel Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 1644.

208. 9. Picchi, Ziello, Legnaioli, Lolini, Potenti, Rixi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2020 la trasformazione in tratta ad alta velocità della tratta ferroviaria Bologna-Padova. All'onere di cui al presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede quanto ad euro 300 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge, quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

208. 25. Marin, Caon.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stan-

ziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

208. 26. Torromino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomò, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di garantire un miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria è autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'ammmodernamento e la realizzazione della ferrovia a doppio binario della tratta Sibari-Crotone. All'onere di cui al presente comma, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

208. 33. Torromino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5.844.041 nel 2020, di euro 5.639.067 nel 2021, di euro 5.418.068 nel

2022, di euro 5.180.964 nel 2023, di euro 5.927.674 nel 2024, di euro 5.658.119 nel 2025, di euro 23.465.982 nel 2026, di euro 20.163.648 nel 2027, di euro 16.844.804 nel 2028, di euro 13.509.364 nel 2029, di euro 10.157.248 nel 2030, di euro 6.788.371 nel 2031 e di euro 3.402.650 nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremotese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Economia e delle Finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

208. 19. Zanichelli, De Girolamo, Spadoni.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

208. 21. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto,

Patassini, Rixi, Cestari, Gava, Tomasi, Tombolato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 30 del 1° febbraio 2018 è prorogato di un anno.

208. 42. Bruno Bossio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 del delibera CIPE n. 28 del 2018 è prorogato di un anno.

* **208. 29.** Mandelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 del delibera CIPE n. 28 del 2018 è prorogato di un anno.

* **208. 40.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302 del 2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128. ».

** **208. 30.** Mandelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302 del 2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con

toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128. ».

**** 208. 41.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine di cui all'articolo, 4 del decreto ministeriale n. 30 del 1° febbraio 2018 è prorogato di un anno.

208. 31. Mandelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, del volume di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

208. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine di cui all'articolo, 4 del decreto ministeriale n. 30 del 1° febbraio 2018 è prorogato di un anno.

208. 18. Scagliusi, Barbuti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Fondo Progettazione)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

« 51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri

di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. »;

b) al comma 52:

al primo periodo sostituire le parole: « , 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo », con le seguenti: « 1° maggio 2020 »;

all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: « Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e »;

e) Al comma 53 sostituire le parole: « 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo », con le seguenti: « 15 giugno 2020 »;

d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:

« 53-bis. I contributi di cui al comma 1 non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15 ottobre 2020. ».

*** 208. 01.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Fondo Progettazione)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

« 51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche

attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. »;

b) al comma 52:

al primo periodo sostituire le parole: « , 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo », con le seguenti: « 1° maggio 2020 »;

all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: « Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e »;

e) Al comma 53 sostituire le parole: « 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo », con le seguenti: « 15 giugno 2020 »;

d) dopo il comma 53 aggiungere i seguente:

« 53-bis. I contributi di cui al comma 1 non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15 ottobre 2020. ».

*** 208. 05.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Fondo Progettazione)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

«51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.»;

b) al comma 52:

al primo periodo sostituire le parole: « , 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo », con le seguenti: « 1° maggio 2020 »:

all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: « Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e »;

e) Al comma 53 sostituire le parole: « 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo », con le seguenti: « 15 giugno 2020 »;

d) dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

«53-bis. I contributi di cui al comma 1 non assegnati, sono attribuiti agli enti locali che comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro U termine perentorio del 15 settembre 2020 con le stesse modalità di cui ai comma 52. L'ammontare del contributo, di cui al periodo

precedente, attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 15 ottobre 2020.».

* **208. 07.** Anna Lisa Baroni, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

1. Nel rispetto di quanto richiesto dall'Unione europea per accedere al *Recovery fund* viene posta come opera prioritaria da inserire nel quadro degli investimenti infrastrutturali del Mezzogiorno il ponte sullo stretto di Messina.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con apposito provvedimento individua le procedure necessarie per riattivare quanto abrogato con apposita norma nel 2012, consentendo in tal modo la riattivazione in tempi certi dell'avvio dei lavori.

208. 02. Prestigiacomò.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del « Piano nazionale d'implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System – ERTMS*) », è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

2. Le risorse di cui ai comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di

classe « B » al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità Indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2006, n. 256 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

208. 03. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Fondo « Piano Italia » per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:

a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

e) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) mobilità sostenibile;

e) infrastrutture sociali;

f) riqualificazione urbana.

3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 giugno 2020 il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

5. Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati:

a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;

b) per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento del contributo;

e) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.

9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il

medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.

11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2291 classificando le opere sotto la voce « Contributo Piano Italia ».

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:

a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva rassegna delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;

d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo.

*** 208. 04.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Fondo « Piano Italia » per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024,

2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:

a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

e) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) mobilità sostenibile;

e) infrastrutture sociali;

f) riqualificazione urbana.

3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato

un contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 giugno 2020 il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

5. Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che

gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati:

a) per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;

b) per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento del contributo;

e) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.

9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del

contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.

11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2291 classificando le opere sotto la voce « Contributo Piano Italia ».

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:

a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva riassegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;

d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo.

* **208. 06.** Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale

strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione ,16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitati vi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali prin-

cipi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

208. 08. Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Loss, Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. L'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritari o per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione dell'opera. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

208. 09. Gobbato, Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, d’Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell’asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell’Autostrada Tirreno – Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

208. 010. Cavandoli, Gobbato, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D’Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 208, aggiungere il seguente:

Art 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l’Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell’area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1. del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell’asse autostradale Ti-bre, e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell’Autostrada Tirreno Brennero, – Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell’Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l’anno 2020, 160 milioni di euro per l’anno 2021 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

208. 011. Cavandoli, Gobbato, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D’Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Ai fini del completamento della pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 in favore della Regione Veneto. All'onere derivante dal presente comma pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

208. 012. Manzato, Vallotto, Badole, Gobbato, Andreuzza, Rixi, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il fondo istituito nel lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte della Becca, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 42 milioni per l'anno 2020 e 30

milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

208. 013. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

208. 014. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Al fine di accelerare la connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dell' ANAS, per la progettazione e la realizzazione del collegamento tra lo scalo portuale di Ancona e la Statale 16, la cosiddetta Uscita a Nord. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

208. 015. Patassini, Paolini, Latini, Rixi, Marchetti, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 209.

Sopprimere il comma 1.

209. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla Motorizzazione civile per assunzione a tempo determinato di personale idoneo a smaltire l'arretrato degli esami di guida, patenti A e B nelle sedi territoriali più gravate da carenze di organico.

209. 3. Pizzetti, Gariglio, Carnevali, Cantini, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, all'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: « 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale » sono inserite le seguenti: « , di cui 8 conferibili in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 ».

209. 1. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

(Documento unico di circolazione)

1. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione è differita al 1° gennaio 2021.

209. 01. Donina, Maccanti, Rixi, Capitano, Cecchetti, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

ART. 210.

Al comma 1 dopo le parole: di natura mutualistica aggiungere le seguenti: e per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali leggeri elettrici o ibridi plug-in.

210. 10. Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di ventiquattro mesi. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'auto-

trasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.;

al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. ».

210. 3. Navarra, Fragomeli, Topo.

(Inammissibile limitatamente alle parole da: dopo il comma 3 aggiungere il seguente, fino alla fine dell'emendamento)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. »;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea, è possibile avva-

lersi fino al 31 dicembre 2020 delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5-ter. A titolo di ristoro degli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto un *extra bonus* di quindici centesimi di euro litro in aggiunta alla fruizione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020.

5-quater. Il contributo è concesso agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ai consorzi, anche in forma societaria, alle cooperative e ai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992 ed è cumulabile con quelli derivanti dalle ordinarie dichiarazioni trimestrali.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.

210. 6. Grippa, Scagliusi, Carla Cantone, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

(Inammissibile limitatamente alla lettera a))

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2020, i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con dotazione iniziale di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798,5 milioni.

210. 4. Paita.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.

210. 5. Paita.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. ».

210. 7. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-septies. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: « o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) », sono sostituite dalle seguenti: « , e dei loro rimorchi ».

*** 210. 1.** Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Bellachioma, Gava.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-septies. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: « o non deperibili in regime di temperatura

controllata (ATP) », sono sostituite dalle seguenti: « , e dei loro rimorchi ».

*** 210. 8.** Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-septies. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, le parole: « o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) », sono sostituite dalle seguenti: « , e dei loro rimorchi ».

*** 210. 11.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578.

**** 210. 2.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di

circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578.

**** 210. 9.** Pettarin, Mandelli, Prestigiacom, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578.

**** 210. 12.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli

anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

210. 011. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 265 comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 725.

210. 021. Mandelli, Prestigiacom, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

*** 210. 01.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

* **210. 02.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

* **210. 022.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* 1° ottobre 2020 *sono sostituite con le seguenti:* 1° aprile 2022;

b) *le parole:* 1° gennaio 2021 *sono sostituite con le seguenti:* 1° luglio 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 80 milioni di

euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

210. 012. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* 1° ottobre 2020 *sono sostituite con le seguenti:* 1° aprile 2022;

b) *le parole:* 1° gennaio 2021 *sono sostituite con le seguenti:* 1° luglio 2022.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 *con la seguente:* 720.

210. 020. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* 1° ottobre 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* 1° aprile 2022;

b) le parole: 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2022.

*** 210. 03.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di gasolio commerciale per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: 1° ottobre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 1° aprile 2022;

b) le parole: 1° gennaio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2022.

*** 210. 023.** Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le delle misure di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in forma singola o associativa, di cui all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto alla regolamentazione fiscale

vigente in materia incrementato di ulteriori due annualità.

**** 210. 06.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Zanettin.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 di tutte le delle misure di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 2. Ai soggetti di cui al comma 1, che esercitano l'attività imprenditoriale in forma singola o associativa, di cui all'articolo 7, legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto alla regolamentazione fiscale vigente in materia incrementato di ulteriori due annualità.

**** 210. 010.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Razionalizzazione delle attività di revisione veicoli)

1. Al comma 4 dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da: « 31 ottobre » fino a: « medesimo decreto legislativo, » sono sostituite con le seguenti: « 31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre

entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione circolazione dei veicoli la cui di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. ».

210. 05. Fasano, Paolo Russo, Pentangelo.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto persone)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoserizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

210. 019. Luciano Cantone, Scagliusi, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo dei parco dei veicoli industriali)

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa complessiva maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato « Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali » con una dotazione complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali

nuovi, con massa complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ovvero diesel Euro VI d, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro IV o antecedenti.

3. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

210. 013. Lovecchio.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni in materia di attività di supporto ai trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per assicurare sostegno e garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria ed autostradale, è riconosciuto un contributo *una tantum* alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositaria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso nonché i criteri di individuazione dei destinatari anche avvalendosi degli elenchi prefettizi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

210. 07. Pentangelo.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali

con massa complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo triennale denominato « Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali » con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a 3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.

3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Kg	Contributo (euro)
>1760	3.000
1306-1760	2.000
<1306	1.000

4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni.

210. 08. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli commerciali)

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali con massa complessiva fino a 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato « Fondo per il rinnovo dei veicoli commerciali » con una dotazione complessiva pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi, con massa complessiva fino a

3,5 t, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro 4 o antecedenti.

3. L'incentivo di cui al comma 2 è concesso all'acquisto di un qualunque veicolo

commerciale della categoria N1 in corrispondenza della classe di appartenenza, disciplinate all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Kg	Contributo (euro)
>1760	3.000
1306-1760	2.000
<1306	1.000

4. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 750 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

210. 016. Lovecchio.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Istituzione di un fondo straordinario per il rinnovo del parco dei veicoli industriali)

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali con massa complessiva maggiore di 3,5 t, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un

fondo triennale denominato « Fondo per il rinnovo dei veicoli industriali » con una dotazione complessiva pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Il fondo è destinato a finanziare un incentivo all'acquisto di veicoli industriali nuovi, con massa complessiva maggiore di 3,5 t, con alimentazione alternativa, come definito all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ovvero diesel Euro VI d, a fronte della rottamazione di veicoli della medesima categoria appartenenti a classi di inquinamento Euro IV o antecedenti.

3. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'incentivo secondo i criteri di cui al precedente comma.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 350 milioni.

210. 09. Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Logibonus)

1. A titolo di ristoro degli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'at-

tività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto un *extra bonus* di quindici centesimi di euro litro in aggiunta alla fruizione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020.

2. Il contributo è concesso agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ai consorzi, anche in forma societaria, alle cooperative e ai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992 ed è cumulabile con quelli derivanti dalle ordinarie dichiarazioni trimestrali.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

210. 014. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per gli addetti al settore autotrasporto)

1. Al fine di far fronte allo straordinario sforzo sostenuto dagli esercenti delle attività di trasporto di cose per conto terzi durante la fase di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 in par-

ticolare per il trimestre decorrente dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.

2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, possono richiedere un ulteriore beneficio cumulabile con quelli ordinari e nei limiti di spesa di cui al comma 1, della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, con apposita delibera straordinaria stabilisce i criteri e le percentuali di rimborso rispetto al fatturato e ai consumi nel periodo di riferimento.

210. 015. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni per la nuova accessibilità viaria al sistema portuale di Venezia)

1. Per la realizzazione di un piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia, in un quadro trasportistico che possa incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare per i flussi merci senza incidere sugli archi urbani, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:

a) realizzazione della nuova viabilità stradale di collegamento dall'autostrada A57 alla SS 309 Romea ed al sistema portuale di Marghera (bretella di lunghezza 2,9 km categoria C1);

b) interconnessione a livelli sfalsati in corrispondenza della rotatoria della Rana;

c) realizzazione dell'attraversamento del canale portuale per l'accesso all'isola portuale;

d) interconnessione con la viabilità portuale.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pub-

bliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

210. 017. Giacometti, Andreuzza, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Disposizioni per la viabilità Nord di Padova)

1. Ai fini della di una soluzione ambientalmente sostenibile del nodo viario di ingresso a NORD di Padova che eviti le gravi difficoltà viabilistiche del quadrante NORD del Comune di Padova, dei Comuni confinanti di Cadoneghe e Vigodarzere e dei comuni dell'Alta Padovana che rappresentano un comparto residenziale, commerciale e produttivo tra i più caratteristici ed importanti del Veneto centrale, il Presi-

dente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere varie costituite dai seguenti interventi:

a) una strada extraurbana secondaria, che collega la Tangenziale NORD di Padova, con la direttrice della ex Statali del Santo 307 e SR 308, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta;

b) le opere viarie necessarie agli innesti sulla nuova direttrice di uscita da Padova Nord in progetto ed i raccordi con la mobilità debole dei territori interessati;

c) i tracciati ciclopeditoni di accompagnamento e collegamento per aree antropizzate esistenti;

d) l'attraversamento della linea ferroviaria e del torrente Muson dei Sassi per il collegamento con la zona industriale di Cadoneghe e utilizzo della viabilità esistente fino alla SR308;

e) la realizzazione di una nuova stazione di fermata sulla linea ferroviaria del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto) sulla linea Padova Castelfranco-Mestre-Venezia in via di completamento, all'altezza della frazione di Terraglione (Vigodarzere) ai confini con una estesa zona industriale in Comune di Cadoneghe.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di

distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

210. 018. Zordan, Manzato, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Modifiche in materia di revisione dell'autotrasporto)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, com-

preso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e per i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le medesime imprese di autoriparazione devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 del presente articolo e garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, conformemente al comma 2 del presente articolo;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e per i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma *9-bis* e garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, conformemente al comma 2 »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a*), del presente articolo devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con proprio decreto, i requisiti di imparzialità, in accordo con le pertinenti

sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione »;

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b*), del presente articolo devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione »;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputa-

zione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

6) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2 »;

7) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

8) al comma 17 le parole: « produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa » sono sostituite dalle seguenti: « alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13 ».

210. 024. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

(Inammissibile)

ART. 211.

Sopprimere il comma 2.

* **211. 4.** Pagani, Frailis, Losacco, De Menech, Enrico Borghi, Ermellino.

Sopprimere il comma 2.

* **211. 3.** Magi, Ermellino.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2), dopo le parole: convenzioni ovvero accordi comunque denominati aggiungere le parole: a titolo oneroso;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I proventi derivanti dall'affidamento in uso temporaneo di strutture appartenenti agli enti dell'area industriale della difesa sono destinati per la quota del 70 per cento all'ente di appartenenza.

211. 2. Carè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della difesa. I relativi schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti, che li esaminano secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

211. 5. Pagani, Frailis, De Menech, Ermellino.

Dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del

servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle Autorità competenti.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e tese a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione dal contagio del personale operativo e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi inclusi coloro che provengono dall'estero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate

con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri competenti.

211. 01. Pagani, Enrico Borghi, De Melech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

Dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.

(Misure per la funzionalità del Porto di Venezia)

1. Al primo periodo del comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione dell'intero sistema ».

2. Allo scopo di definire un efficace regime di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E., con il decreto di cui al comma 6-bis sono, altresì, definiti i termini, le modalità e le risorse economiche occorrenti, anche mediante trasferimento delle risorse attualmente disponibili in capo agli organismi che operano nell'ambito della realizzazione e gestione del Sistema Mo.S.E., per la costituzione di apposita struttura pubblica, anche articolata su modelli societari, che sovrintende all'affidamento e alla vigilanza delle attività gestorie e manutentive del Sistema medesimo. La Struttura pubblica è composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dalla regione Veneto, dalla Città metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. La Struttura opera a mezzo di una dotazione economica finanziata con oneri a carico del bilancio dello Stato anche per quanto riguarda i conferimenti dei componenti e gli oneri di gestione. A carico del bilancio dello Stato è posto ogni ripianamento delle eventuali passività di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al fine di evitare duplicazioni di competenze e oneri ingiustificati, dalla data di costituzione della Struttura pubblica cessa ogni competenza alla realizzazione e alla gestione del Sistema Mo.S.E. in capo ad altri organismi e il decreto di cui al comma 6-bis disciplina il trasferimento alla Struttura pubblica delle risorse erogate dallo Stato ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo. Il decreto di cui al comma 6-bis disciplina, altresì, il subentro della Struttura pubblica nelle funzioni del Commissario di cui al medesimo comma 6-bis anche per quanto riguarda il raccordo con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, Le passività economiche causate nelle fasi precedenti alla costituzione della Struttura pubblica e le eventuali passività pendenti alla medesima data ovvero sopravvenute, costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

211. 02. Vallotto, Rixi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz,

Fogliani, Manzato, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Zordan, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 212.

Sopprimerlo.

212. 4. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Lollobrigida.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al comune di Taranto aggiungere le seguenti parole: e alle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno;

Conseguentemente al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno è destinato lo stanziamento di Euro 50.000.000 per la sostituzione del 20 per cento del parco rotabile con oltre dieci anni di attività;

alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine, le seguenti parole: e nelle altre città capoluogo delle Regioni del Mezzogiorno.

212. 3. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1, sono attribuiti alla Città metropolitana di Genova 7 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022 per la realizzazione del prolungamento della metropolitana in Valpolcevera dalla fermata Canevari (alla fermata Pallavicini. Al medesimo fine, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2020 e di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il prolungamento della metropolitana di Genova dalla fermata di Dinegro alla fermata di S.P. D'Arena-Fiumara.

1-quater. Agli oneri recati dal comma *1-ter*, pari complessivamente a 101 milioni di euro per l'anno 2020, a 143 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 123 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel comune di Taranto e nella Città metropolitana di Genova.

212. 1. Rixi, Viviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie è autorizzata la spesa di 39,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana.

212. 2. Cassese, Vianello, Scagliusi, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 212, è inserito il seguente articolo 212-bis:

Art. 212-bis.

(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 798 del 1984 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel Comune di Venezia, anche tramite la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al Comune di Venezia 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020 e 2021, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua ».

2. All'onere pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

212. 01. Pellicani, Fornaro, Rotta, De Melech, Zardini, Dal Moro, Zan.

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

212. 02. Ziello, Picchi, Legnaioli, Lolini, Potenti, Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica del Veneto orientale)

1. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area del Veneto orientale come delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di Tesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:

a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);

b) Scavalco Strada Statale 14 a San Dona di Piave (VE);

c) Bretella di collegamento SS 14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);

d) Collegamento SR43 Jesolo – Cavallino Treporti (VE);

e) Completamento circonvallazione di Jesolo (VE);

f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 – « della Venezia Giulia », la SP 41 – « Casale Portegrandi » e la SP 43 – « Portegrandi – Caposile – Jesolo »;

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono

resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

212. 03. Andreuzza, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni per il rilancio della mobilità sostenibile dell'Alto Adriatico)

1. Per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico « Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle », è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da assegnare alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, suddivisi tra le due regioni in base all'estensione chilometrica dell'opera per ciascun territorio regionale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

212. 04. Andreuzza, Gava, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Giacometti, Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Lazzarini, Pateroster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Zordan, Moschioni, Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Ai fini dell'accelerazione delle attività per la realizzazione del tunnel del Valfontanabuona il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A12, tra Rapallo e Recco, con Moconesi attraverso le gallerie e viadotti necessari.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti del completamento della progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi

e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Liguria. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

212. 05. Rixi, Viviani, Foscolo, Di Muro, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.

(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di area demaniale nel comune di Caorle)

1. L'area demaniale del comprensorio denominato « Falconerei », già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004. n. 311.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

212. 06. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Valotto, Bellachioma, Bianchi, Binelli, Bisa, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Cavandoli, Cecchetti, Comencini, De Angelis, Di Muro, Giacometti, Gobbato, Grimaldi, Iezzi, Locatelli, Lolini, Lucchini, Panizzut, Pretto, Racchella, Ribolla, Sutto, Tateo, Tonelli, Zordan.

ART. 213.

Sopprimerlo.

213. 1. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: e 40 milioni per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: , con l'obbligo di acquistare mezzi ad alimentazione alternativa.

213. 2. Muronì.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

1. Al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico, in funzione propedeutica alla realizzazione e alla riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture previste nel Piano strategico « Taranto Futuro Prossimo » in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto, sono attribuiti al Comune di Taranto 8 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica nell'ambito della « Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede me-

dante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge ».

213. 03. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

Art. 213-bis.

1. Al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico, in funzione propedeutica alla realizzazione e alla riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture previste nel Piano strategico « Taranto Futuro Prossimo » in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto, sono attribuiti al Comune di Taranto 4 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica nell'ambito della « Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge ».

213. 01. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

(Collegamenti ferroviari di Taranto)

1. Al fine di migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammmodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie è autorizzata la spesa di 39,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle

risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana.

213. 02. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

1. Al fine di implementare il sistema di infrastrutture portuali della città di Taranto, razionalizzare la viabilità e le capacità di accoglienza dei flussi turistici, nonché per porre in essere interventi di riqualificazione urbana dell'area di interazione porto-città e sviluppare l'interconnessione tra l'area portuale e il centro storico mediante uno spazio pubblico continuo, sono attribuiti al Comune di Taranto 1,8 milioni di euro per la realizzazione del nuovo varco Est e riqualificazione del *waterfront* della Darsena Taranto. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.

213. 04. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

« 1057-bis. In assenza di rottamazione è riconosciuto un contributo di entità inferiore, pari al 20 per cento del prezzo di listino fino ad un massimo di 2.000 euro »;

b) al comma 1060, le parole: « di cui al comma 1057 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1057 e 1057-bis ».

213. 05. Gariglio.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

1. Al fine di porre in essere la progettazione delle opere infrastrutturali tese alla riqualificazione e riorganizzazione delle dotazioni pubbliche dell'area di Porta Napoli a Taranto, quali azioni strategiche per la rigenerazione delle zone degradate della città e per la complessiva mitigazione del rapporto della città con l'impianto siderurgico, utili allo scopo di costituire migliori condizioni di attrattività per gli investimenti privati e per l'insediamento di nuove imprese, sono attribuiti al Comune di Taranto 500 mila di euro per l'anno 2020.

213. 06. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

1. Al fine di assicurare una adeguata protezione del porto e della rada di Taranto dalle agitazioni ondose, sono attribuiti 40 mila euro al Comune di Taranto per il 2020 per adeguare il progetto preliminare per i lavori di rifiorimento delle opere di protezione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

213. 07. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

1. A fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquatico nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di

svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rifinanziato di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzati all'incremento della quota del suddetto fondo da destinare alla regione Veneto, al fine di garantire, in coerenza con i provvedimenti emergenziali emanati in materia di TPL, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 i medesimi standard qualitativi del servizio svolto nell'anno 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 80 milioni per l'anno 2020 e ad euro 100 milioni per l'anno 2021 si provvede quanto ad euro 80 milioni per l'anno 2020 e ad euro 70 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

213. 08. Brunetta, Gelmini.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-*bis*.

1. Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città metropolitana di Roma

capitale e favorire una mobilità sostenibile per i lavoratori pendolari, studenti e i turisti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la trasformazione delle reti FL4 e FL5 in metropolitane leggere.

213. 09. Silvestroni, Trancassini, Lucasselli, Rampelli.

ART. 214.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A., a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS42 – Variante Trescore – Entratico».

2-ter. Per le finalità di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*** 214. 3.** Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Cavandoli, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A., a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è

autorizzata ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato « SS42 – Variante Tre-score – Entratico ».

2-ter. Per le finalità di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

* **214. 18.** Martina, Carnevali, Pizzetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A., a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per la realizzazione dell'intervento denominata « Collegamento tra SS11-Tangenziale ovest di Milano Variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta a Albairate – tratta B riqualifica SP 114-tratta C da Abbiategrasso a Vigevano) ».

214. 2. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 3.

214. 14. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3 sostituire le parole: e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 con le seguenti: di 80 milioni dal 2021 al 2029 e di 70 milioni di euro annui dal 2030 al 2034;

Conseguentemente:

a) *al comma 7 sostituire le parole: e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 con le seguenti: 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2029 e 95 milioni dal 2030 al 2034;*

b) *all'articolo 229, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

214. 7. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

* **214. 1.** Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili

a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

*** 214. 10.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *inserire le seguenti:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus, *ed aggiungere il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

*** 214. 11.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *inserire le seguenti:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus, *ed aggiungere il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto,

anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

*** 214. 12.** Martino, Occhiuto.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *inserire le seguenti:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus, *ed aggiungere il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

*** 214. 13.** Bordo, Pezzopane.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *aggiungere le seguenti parole:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

**** 214. 15.** D'Attis.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci

aggiungere le seguenti parole: e servizi di trasporto passeggeri con autobus e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi 0 oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

**** 214. 17.** Fassina, Stumpo.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *aggiungere le seguenti parole:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi 0 oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

**** 214. 20.** Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Rossi.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *aggiungere le seguenti parole:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a ob-

blighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi 0 oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

**** 214. 23.** Ubaldo Pagano.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *aggiungere le seguenti parole:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi 0 oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

**** 214. 26.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci *aggiungere le seguenti parole:* e servizi di trasporto passeggeri con autobus e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi 0 oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di am-

mortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.

**** 214. 27.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole: obblighi di servizio pubblico aggiungere le seguenti: nonché ai detentori di carri ferroviari merci, agli operatori logistici multimodali, ai terminalisti ferroviari e alle officine di riparazione di materiale rotabile,;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019. »

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, legge di conversione sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3-bis. »;

d) *al comma 6 sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 5-bis.*

Conseguentemente:

a) *al comma 7 sostituire le parole: Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il*

2020 con le seguenti: Agli oneri di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020.

b) *all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.*

214. 5. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Bernardini.

Al comma 3 dopo le parole: passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico aggiungere le seguenti: i detentori di carri ferroviari merci, gli operatori logistici multimodali, i terminalisti ferroviari e le officine di riparazione di materiale rotabile,.

214. 21. Andrea Romano.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019 ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle

aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziata di cui al comma 3-bis ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono sostituite dalle parole: dei commi 5 e 5-bis.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **214. 4.** Nobili.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019 ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle

aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziata di cui al comma 3-bis ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono sostituite dalle parole: dei commi 5 e 5-bis.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **214. 8.** Mor.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019 ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle

aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3-*bis* ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono *sostituite dalle parole:* dei commi 5 e 5-*bis*.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **214. 16.** Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019 ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle

aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3-*bis* ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono *sostituite dalle parole:* dei commi 5 e 5-*bis*.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **214. 19.** Bruno Bossio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019 ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle

aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3-*bis* ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono sostituite dalle parole: dei commi 5 e 5-*bis*.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **214. 25.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019 ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle

aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3-*bis* ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono sostituite dalle parole: dei commi 5 e 5-*bis*.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e pari 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

* **214. 28.** Zennaro, Nitti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 5-*bis*. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2034 al fine di sostenere le aziende esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico che attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno un terzo rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019. ».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

« 5-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle

risorse completamente stanziare di cui al comma 3-bis. ».

c) *al comma 6 le parole:* del comma 5 sono sostituite dalle seguenti: dei commi 5 e 5-bis.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7-bis. Agli oneri di cui a ! commi 3-bis del presente articolo, pari a 5 milioni di euro dal 2020 al 2034, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 265, comma 5 ».

214. 22. Gariglio, Bruno Bossio.

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

5-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per Vanno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al periodo precedente.

Conseguentemente:

a) *al comma 6 sostituire le parole:* del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 5-bis;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020 si provvede quanto a 70 milioni ai sensi dell'articolo 265 quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

c) *alla rubrica, dopo le parole:* attività di trasporto *inserire le seguenti:* stradale e.

214. 9. Del Barba, Paita, Nobili.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente;

Art. 214-bis.

(Contributo straordinario in favore aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale)

1. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il trenta per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono definite le modalità di assegnazione delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

214. 05. Epifani.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è isti-

tuito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **214. 01.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **214. 02.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **214. 04.** Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è isti-

tuito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 214. 06.** Mandelli.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 214. 08.** Paita.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

214. 07. Mor.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel

settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne)

1. A seguito della paralisi del turismo provocata dalla grave pandemia da COVID-19 ed ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il solo anno 2020 per risarcire le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.

2. Entro il 31 gennaio 2021 le imprese di cui al comma 1 presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la domanda per l'ottenimento della misura risarcitoria corrispondente al venticinque per cento della differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019- La domanda indica la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale e il numero REA.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione. a) autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'impresa ed indicante il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019; b) copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

214. 03. Andrea Romano.

ART. 215.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* nonché dai relativi provvedimenti attuativi, *aggiungere le seguenti:* e comunque per il periodo convenzionalmente ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, *e sostituire le*

parole: , ivi compresi gli abbonamenti, *con le seguenti:* annuali o mensili relativi al mese di marzo,;

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* pari all'ammontare *aggiungere le seguenti:* , anche proporzionale al periodo di mancato utilizzo,;

c) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* comunicano al vettore *aggiungere le seguenti:* , entro il 30 settembre 2020,;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2020.

*** 215. 7.** Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* nonché dai relativi provvedimenti attuativi, *aggiungere le seguenti:* e comunque per il periodo convenzionalmente ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, *e sostituire le parole:* , ivi compresi gli abbonamenti, *con le seguenti:* annuali o mensili relativi al mese di marzo,;

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* pari all'ammontare *aggiungere le seguenti:* , anche proporzionale al periodo di mancato utilizzo,;

c) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* comunicano al vettore *aggiungere le seguenti:* , entro il 30 settembre 2020,;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2020.

*** 215. 8.** Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo le parole: relativi provvedimenti attuativi, *inserire le seguenti:* e comunque fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,.

215. 2. Cabras, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: pari all'ammontare aggiungere le seguenti: anche proporzionale al periodo effettivo di mancato utilizzo, computato ai sensi del comma 2, lettera b),;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti: 31 ottobre 2020.*

215. 1. Paita.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti: , entro e non oltre il 30 settembre 2020,;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.*

* **215. 4.** Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti: , entro e non oltre il 30 settembre 2020,;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.*

* **215. 6.** D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comunicano al vettore aggiungere le seguenti: , entro e non oltre il 30 settembre 2020,;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso, secondo le modalità di cui al comma 1, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.*

* **215. 9.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È sempre consentito per ciascun utente del trasporto pubblico di linea, indipendentemente dal mezzo utilizzato, dalla data e dall'orario, portare a bordo una bicicletta, anche a pedalata assistita, ovvero un monopattino elettrico, ove ricorrano le condizioni di sufficiente spazio tra gli utenti e non si arrechi intralcio. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende erogatrici di servizi di trasporto pubblico ferroviario e di trasporto pubblico locale, integrano le disposizioni aziendali e ne danno adeguata comunicazione all'utenza anche aggiornando la carta dei servizi.

215. 3. De Lorenzis.

Alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: i pendolari con le seguenti: gli utenti.

215. 5. Baldelli.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Capo:

CAPO III-bis

MISURE PER IL RILANCIO DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI

Art. 215-bis.

(Modifica della parte V del codice dei contratti pubblici)

1. Gli articoli da 200 a 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 200.

(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi "Accordi per lo Sviluppo", di concerto tra il governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

- a) concessione di costruzione e gestione;
- b) affidamento unitario a contraente generale;
- c) finanza di progetto;
- d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice com-

patibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.

2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:

- a) le opere da realizzare;
- b) il cronoprogramma di attuazione;
- c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
- d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

4. Il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il

DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.

4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.

4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione *ex ante* dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli "Accordi per lo Sviluppo" di cui al comma 1.

4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti su-

periore di oltre il venti per cento del costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma *4-ter*, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello progetto di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.

6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.

7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.

8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e

repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.

9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con i.1 decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;

12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali, seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 201.

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la *projectreview* delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

b) rassegna delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera *a)* ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera *b)*, assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di *projectreview*, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera *b)* per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Art. 202.

(Procedure di approvazione dei progetti)

1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. I livelli di progettazione sono quelli previsti dall'articolo 23, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)*, i cui rispettivi contenuti sono definiti con il decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 23.

3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed

economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.

Le valutazioni in capo alle regioni e province autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime regioni o province autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nel-

l'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero, è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento interministeriale per la programmazione economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.

5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue;

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei trenta giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi tre mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono

assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.

7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE.

La disposizione del presente comma de-
roga alle disposizioni dell'articolo 9, commi
2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità esproprie ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto esecutivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

14-*bis*. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto esecutivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la

proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera *a)* e *b)*. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

15-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

15-*ter*. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Art. 203.

(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3, articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.

3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30; le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presente Parte e il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto esecutivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti;

4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal pro-

getto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo.

6-bis. Le varianti di cui ai commi 5 e 6 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

6-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.

6-*quater*. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 6-*ter*.

6-*quinquies*. Le proposte di adeguamento e delle eventuali prescrizioni da apportare al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo ai fini del relativo recepimento di ottemperanza, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.

6-*sexies*. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle proposte di adeguamento e delle prescrizioni che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 6-*quinquies*; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.

6-*septies*. La istruttoria delle proposte di adeguamento e delle prescrizioni che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 6-*quinquies* è compiuta con le modalità di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva del-

l'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).

7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-*bis*, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: "struttura tecnica".

8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della

conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti *internet*. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.

11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tec-

nica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.

12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CTPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-*bis*, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

14. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attra-

versamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure pro-

prie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;

c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;

b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo,

ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.

21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.

22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.

23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I

provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a *screening*, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-*bis*.

26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.

27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione uti-

lizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.

29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.

31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.

36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del

Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.

37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

40. La commissione:

a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla

interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale. ».

215. 02. Sozzani, Mazzetti, Mulè.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Capo:

CAPO III-bis

(Misure a sostegno del settore automobilistico)

Art. 215-bis.

(Detraibilità integrale dell'I.V.A. per gli acquisti di veicoli)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata:

Art. 215-ter.

(Abolizione superbollo)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 215-quater.

(Rimodulazione I.P.T.)

1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « , le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento » e le parole « Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province » sono abrogate. Al minor gettito per le province si

fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 215-*quinquies*.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli a motore)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è stabilita l'esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell'Imposta provinciale di trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione; è inoltre garantita, a chiunque acquisti un veicolo a motore nelle predette annualità, sia esso nuovo o usato, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'I.V.A. non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie, da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo.

215. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

(Sospensione procedure di affidamento servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di evitare distorsioni alla libera concorrenza conseguenti alle misure restrittive adottate in materia di limitazione della diffusione del contagio della pandemia da COVID-19, danneggiando ingiustamente le imprese maggiormente colpite da tali misure, sono sospese tutte le procedure in corso relative agli affidamenti, in qualsiasi forma, dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Gli affidamenti in essere sono pertanto prorogati sino al 31 dicembre 2020.

215. 01. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

(Zone a traffico limitato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.

2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 215. 04.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

(Zone a traffico limitato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.

2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **215. 05.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Zone a traffico limitato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.

2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **215. 08.** Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Zone a traffico limitato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.

2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **215. 012.** Mandelli.

Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)

1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende

gestrici del servizio riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.

2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Agli eventuali oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 200, comma 1 del presente decreto-legge.

215. 07. Spina, Pella, Battilocchio, Marrocco, Giacomoni, Polverini, Sozzani, Zanella, Mulè, Elvira Savino.

Dopo l'articolo 215 aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)

1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.

2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 215-ter.

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».

215. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno 2020, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.

2. Le risorse di cui al presente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2020, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

215. 06. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Sibilia, Fasano, Ferraioli, Nevi.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020

nonché la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020. ».

215. 09. Grippa, Scagliusi, Barbuti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Al fine di favorire la realizzazione sul territorio nazionale di infrastrutture sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di Investimento, gestiti da società di gestione del risparmio che perseguano l'obiettivo della realizzazione sul territorio nazionale di strutture sanitarie ed educative, per servizi civici e di emergenza, di edilizia sociale e convenzionata, e di strutture legate alla giustizia, con un orizzonte di lungo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265.

215. 010. Buratti.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Interventi urgenti sulla responsabilità erariale e sul reato di abuso d'ufficio)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epi-

demiologica da COVID-19, e di consentire una rapida ed efficiente ripresa e rilancio del settore infrastrutturale, e dei lavori pubblici, all'articolo 69 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito delle procedure per la localizzazione, l'aggiudicazione e la realizzazione di appalti pubblici, la colpa grave è esclusa quando l'azione amministrativa si è conformata a una sentenza della magistratura che non sia stata ancora riformata nel grado successivo del giudizio o si è conformata a linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione o di altra autorità amministrativa sovraordinata o comunque a qualsiasi altra tipologia di atto proveniente dalle stesse autorità di carattere interpretativo, applicativo o comunicativo. »

2. Il primo comma dell'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme precettive di legge o di regolamento che disciplinano le concrete modalità di esercizio dell'azione amministrativa, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ».

215. 011. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

215. 014. Gava.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'autorità di regolazione dei trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.

215. 015. Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Dopo l'articolo 215, è aggiunto il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della politica infrastrutturale dopo l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di rilanciare la politica infrastrutturale del Paese dopo l'emergenza da COVID-19, entro il mese di gennaio di ciascun anno, nell'ambito dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, il Governo presenta il disegno di legge annuale sulle grandi opere, recante il quadro programmatico triennale degli interventi, l'ammontare complessivo delle risorse articolate per ciascuna annualità e l'individuazione di dieci infrastrutture strategiche e grandi opere.

2. Alla definizione degli interventi infrastrutturali strategici il Governo perviene previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni. Per la copertura degli interventi viene fissata una quota fissa, per ogni annualità, del 1,2 per cento del prodotto interno lordo, a valere anche sui Fondi europei di sviluppo regionale. Le opere possono essere eseguite secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Nella identificazione delle opere il Governo tiene conto dei seguenti principi e criteri:

a) sviluppo economico e promozione della concorrenza;

b) concreta attivazione della spesa in quanto legata ad interventi già in avanzata fase progettuale e autorizzativa;

c) garanzia di elevati livelli di prestazione agli utenti;

d) tutela degli investimenti degli operatori economici;

e) coesione sociale e recupero delle aree territoriali interne e depresse;

f) sostenibilità ambientale;

g) valorizzazione del partenariato pubblico privato.

4. Ogni anno, entro il 15 ottobre, nella presentazione del disegno di legge di stabilità il Governo presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato di attuazione delle grandi opere e se necessario la proposta di annullamento o di inserimento di nuove opere, nonché il piano delle fonti di finanziamento e dell'uso delle risorse.

5. Per consentire l'approvazione, in tempi certi non superiori ai 90 giorni, gli elaborati progettuali inseriti nel quadro programmatico di cui al comma 1, vengono esaminati da apposito organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che acquisisce i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e gestisce la Conferenza dei servizi. Conclusa tale istruttoria la proposta viene inoltrata al CIPE e in tale sede, alla presenza anche di un delegato della Corte dei conti, la proposta viene approvata definitivamente.

6. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge annuale sulle grandi opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono nominati i commissari straordinari, scelti nell'ambito dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 8. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è incompatibile con qualunque altra carica o ufficio pubblico o privato. Esso è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca, e in ogni caso per un tempo massimo di cinque anni. Il decreto determina altresì il compenso del commissario, entro i limiti massimi previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

7. Per la realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

8. La nomina a commissario straordinario è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei commissari straordinari, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede all'istituzione dell'albo di cui al comma 1 e alla determinazione dei requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza per l'iscrizione. Ai commissari si applicano, in ogni caso, le cause d'incompatibilità previste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di governo, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

9. In sede di prima applicazione, le opere di cui al presente articolo sono individuate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni.

10. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia rendono il parere entro i successivi 30 giorni, indicando eventuali proposte di modifica. Il Governo, nei 30 giorni successivi, adotta il decreto, dando analiticamente conto delle ragioni, ove ritenga di

non conformarsi in tutto o in parte al parere.

215. 016. Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Bergamini, Labriola, Rotondi, Saccani Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Misure di sostegno alla accelerazione della realizzazione di interventi infrastrutturali strategici regionali)

1. I Presidenti delle regioni, allo scopo di dare impulso alle attività di investimento infrastrutturale, in deroga all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano fino ad un massimo di venti interventi ritenuti di interesse strategico regionale ed urgenti nell'ambito delle opere per lo sviluppo sostenibile del territorio che, con precedenza, riguardino la salute dei cittadini e la mobilità sostenibile, il cui importo complessivo a base d'appalto dei lavori non sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di cui al comma 1, i Presidenti delle regioni procedono alla nomina di commissari straordinari, scelti, prioritariamente, fra i sindaci dei comuni sul cui territorio l'opera insiste.

3. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela am-

bientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'*iter* autorizzativo.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari sono abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5. Nell'atto di nomina commissariale, il Presidente della regione, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera programmata, determinerà la durata massima dell'incarico, minimo triennale, prorogabile. Con successivo atto, il Presidente della regione determina il compenso del commissario con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 209. Il commissario procede direttamente all'organizzazione di una

struttura commissariale di supporto informandone il Presidente della giunta regionale.

215. 017. Occhiuto, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Al fine di far fronte all'insufficienza di organico e all'enorme quantitativo di pratiche accumulate presso gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.) a causa del COVID-19, vengono abilitati al ruolo di esaminatori, ai fini dello svolgimento dell'esame pratico descritto al punto 7.3 della Circolare Ministeriale – 19 settembre 2019 – Protocollo n. 28819 relativa alle Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie B, tutti gli operatori facenti parte dei Corpi di Polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e al Corpo di Polizia Municipale così come definito dalla legge 7 marzo 1986, n. 65. Tale disposizione rimarrà in vigore fino alla revoca dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

215. 018. Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Misure a sostegno della mobilità privata)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, al fine di incentivare la mobilità privata, per gli assicurati residenti in tutto il territorio della Repubblica che nel precedente biennio non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, il premio, della medesima classe

di merito o di quella inferiore da attribuire in applicazione della normativa vigente o della clausola *bonus-malus*, è determinato calcolando la media aritmetica tra i premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province, ovvero città metropolitane, con premio più basso, indicati nei bollettini statistici dell'Ivass. Il premio così determinato può essere aumentato sino al massimo del venti per cento, in considerazione del profilo soggettivo dell'assicurato e della sinistrosità della provincia in cui lo stesso è residente. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di stipula di un nuovo contratto di assicurazione o di passaggio dell'assicurato da altra società di assicurazione o in applicazione dell'articolo 134 del decreto-legge 209 del 2007.

215. 019. Caso.

ART. 216.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 novembre 2020;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 30 novembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di novembre 2020.*

c) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023;*

2) *sostituire le parole: anche attraverso la proroga della durata del rapporto con le seguenti: nonché attraverso la proroga almeno triennale della durata del rapporto;*

3) *dopo le parole: al contratto di concessione aggiungere le seguenti: Il concedente può respingere l'istanza di revisione di cui al presente comma solo per gravi motivi di interesse pubblico espressamente motivati e, in ogni caso, esclusivamente qualora il concessionario si sia reso inadempiente di uno o più obblighi derivanti dal rapporto concessori prima del 31 dicembre 2019;*

4) *aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato accordo, anche qualora le parti non intendano recedere dal contratto, l'ente concedente ha altresì l'obbligo di provvedere all'indennizzo del concessionario per un importo pari a tre dodicesimi del canone annuale pattuito.*

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Ulteriori misure di sostegno e rilancio del settore sportivo)

1. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e a condizione che tali interventi siano realizzati entro la fine del 2020 la misura del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 177 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è innalzata all'80 per cento e all'articolo 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « limite complessivo di 13,2 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « limite complessivo di 50 milioni di euro »;

2. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 398 del 1991 il mantenimento dei livelli di liquidità necessari a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è forfettizzata in misura pari al novanta per

cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

3. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è estesa per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai ragazzi di età compresa entro i 24 anni.

4. Per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei corrispettivi in denaro erogati ai sensi dell'articolo 90, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Entro il limite massimo di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie attraverso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché attraverso società sportive professioniste.

216. 32. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* al 30 giugno 2020 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2020;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 *con le seguenti:* entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

216. 23. Rampelli, Mollicone.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) le parole:* al 30 giugno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* al 30 settembre 2020;

b) *alla lettera b) le parole:* entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

216. 18. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* al 30 giugno 2020, *con le seguenti:* al 30 settembre 2020;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, *con le seguenti:* entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

216. 31. Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero di impianti sportivi di proprietà privata ».

216. 36. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 1, dopo le parole: « enti territoriali », sono aggiunte le seguenti: « nonché di tutti quegli impianti

sportivi privati di dimensione superiore a 2500 posti ».

216. 21. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, a semplice richiesta scritta del concessionario da presentarsi all'ente pubblico proprietario dell'impianto entro il 31 dicembre 2020, prorogano la durata del rapporto concessorio fino ad un massimo di 6 anni ed a prescindere dall'originaria data di scadenza della concessione, con contestuale obbligatorio aggiornamento annuale del canone per il periodo di proroga, rispetto al canone pagato nell'ultima annualità di durata originaria del rapporto, in misura pari al 100 per cento dell'indice ISTAT sull'inflazione per le famiglie di operai ed impiegati; a tale fine dovrà essere stipulato entro il 31 marzo 2021, con tutti gli oneri a carico del concessionario, un apposito atto pubblico che abbia quale unico ed esclusivo fine quello di consentire la formalizzazione della proroga della durata della concessione e l'aggiornamento del canone all'inflazione; tutte le pattuizioni diverse da quanto sopra e che non siano stipulate in esito ad una gara di evidenza pubblica per la proroga della concessione sono nulle.

216. 28. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* 25 marzo 2020, n. 19 *sono aggiunte le seguenti:* nonché del regime di ripresa graduale delle attività medesime conseguente all'articolo 1, lettere e), f) e g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alle relative linee guida nazionali e regionali ed ai relativi protocolli attuativi,;

b) *le parole:* in scadenza entro il 31 luglio 2023 *sono sostituite dalle seguenti:* in essere;

c) *dopo le parole:* effettuati o programmati *sono aggiunte le seguenti:* , nonché qualora il concessionario dimostri, attraverso i bilanci o con qualsiasi altra documentazione probatoria, che sia necessario un periodo di tempo maggiore per recuperare i minori ricavi legati alla riduzione delle attività sportive e per fare fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure di prevenzione anti-covid ed in generale dalla necessità di garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di adeguata sicurezza sanitaria.

216. 17. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 2, dopo le parole: le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, *aggiungere le seguenti:* e delle attività connesse anche di carattere imprenditoriale.

216. 11. Nobili.

Al comma 2, sostituire le parole: possono concordare *con le seguenti:* concordano.

216. 22. Rampelli.

Al comma 2, sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 *con le seguenti:* per tutte le tipologie di rapporti.

Conseguentemente:

dopo le parole: o programmati *aggiungere le seguenti:* degli oneri impreveduti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi.

dopo le parole: contratto di concessione *aggiungere le seguenti:* conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

* **216. 25.** Fassina.

Al comma 2, sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 *con le seguenti:* per tutte le tipologie di rapporti.

Conseguentemente:

dopo le parole: o programmati *aggiungere le seguenti:* degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi.

dopo le parole: contratto di concessione *aggiungere le seguenti:* conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

* **216. 30.** Pastorino.

Al comma 2, sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 *con le seguenti:* per tutte le tipologie di rapporti.

Conseguentemente:

dopo le parole: o programmati *aggiungere le seguenti:* degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi.

dopo le parole: contratto di concessione *aggiungere le seguenti:* conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

* **216. 35.** Orfini.

Al comma 2 sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* della data di scadenza.

216. 26. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* in scadenza entro il 31 luglio 2023.

b) *sostituire le parole:* anche attraverso la proroga della durata del rapporto *con le seguenti:* nonché attraverso la proroga almeno triennale della durata del rapporto;

c) *dopo le parole:* al contratto di concessione *aggiungere le seguenti:* Il concedente può respingere l'istanza di revisione di cui al presente comma solo per gravi motivi di interesse pubblico espressamente motivati e, in ogni caso, esclusivamente qualora il concessionario si sia reso inadempiente di uno o più obblighi derivanti dal rapporto concessorio prima del 31 dicembre 2019;

d) *alla fine aggiungere il seguente periodo:* In caso di mancato accordo, anche qualora le parti non intendano recedere dal contratto, l'ente concedente ha altresì l'obbligo di provvedere all'indennizzo del concessionario per un importo pari a tre dodicesimi del canone annuale pattuito.

216. 34. Prestipino, Di Giorgi, Ciampi.

Al comma 2, sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023.

* **216. 16.** Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023.

* **216. 29.** Pastorino.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2023 *con le seguenti:* entro il 31 luglio 2026.

216. 12. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Sopprimere il comma 3.

* **216. 2.** Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Sopprimere il comma 3.

* **216. 7.** Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 3.

* **216. 9.** Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomio, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Al comma 3, dopo le parole: impianti sportivi, *inserire le seguenti:* iscritte nel Registro nazionale associazioni e società dilettantistiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

216. 10. Marco Di Maio.

All'articolo 216 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo la parola:* conduttore, *aggiungere le seguenti:* qualora abbia i requisiti e le finalità proprie delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, il cui registro è stato istituito presso il CONI della legge n. 289/02, articolo 90, commi 20 e 21;

b) *dopo le parole:* canone contrattualmente stabilito, *aggiungere le seguenti:* Al locatore è riconosciuto un indennizzo pari al 60 per cento del mancato introito derivante dall'applicazione della riduzione del canone locatizio, previsto dal presente comma. Al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.

216. 24. Elvira Savino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Allo Stato, alle Regioni e agli altri enti locali è consentito estendere le misure di sostegno previste per gli impianti sportivi dei commi 2 e 3 del presente articolo, secondo le forme e nei limiti ivi previsti, anche ai titolari di rapporti di concessione e locazione di immobili di pertinenza dei predetti enti, aventi destinazione diversa da quella sportiva, i cui contratti risultino scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione o scadano entro il 31 luglio 2023.

216. 15. Serritella.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ai contratti di abbonamento *aggiungere le seguenti:* , anche di durata uguale o superiore ad un mese,

216. 20. Torto, Iovino, Faro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I soggetti acquirenti di pacchetti di abbonamento possono richiedere al gestore dell'impianto sportivo, il rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, presentando al medesimo istanza scritta di rimborso con allegato il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, dovrà procedere al rimborso del corrispettivo o in alternativa al rilascio di un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Al fine di non essere pregiudicati dalle restrizioni im-

poste dall'emergenza epidemiologica, i soggetti acquirenti, nel qual caso l'erogazione dei servizi dovesse subire delle variazioni rispetto all'abbonamento acquistato, possono altresì richiedere al gestore la revisione dell'abbonamento, mediante la rideeterminazione delle condizioni di equilibrio delle prestazioni originariamente pattuite. Il gestore, entro quindici giorni dalla richiesta è tenuto a presentare all'acquirente la rimodulazione delle condizioni di cui al periodo precedente, anche proponendo la proroga della durata del contratto.

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità a attuative delle procedure di cui al comma 4 ».

216. 14. Alaimo, Giarrizzo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le medesime agevolazioni previste dai commi da 1 a 4, sono concesse, ove compatibili, da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane nei confronti delle associazioni culturali e sociali operanti sui rispettivi ambiti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in tema di impianti sportivi e in tema di associazioni che operano nel campo culturale e della promozione sociale.

216. 13. Termini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aggiungere, infine, le seguenti parole: « Le Province autonome di Trento e di Bolzano

sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziare dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere ».

216. 5. Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, numero 6 e 25 marzo 2020 n. 19 ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, viene concesso il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative dell'anno 2020 al 2021 secondo un piano di rimborso che coincida con le medesime tipologie di versamenti per l'esercizio 2021, ivi comprese rateizzazioni e cartelle degli agenti della riscossione.

216. 1. Morrone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. In deroga all'articolo 15 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, per i soli anni 2019 e 2020, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto ministeriale 28 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2007 n. 106, si detraggono nella misura del 40 per cento e per un importo non superiore a 600 euro. Le disposizioni di cui a ! precedente periodo non rilevano

ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2020 e 130 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

216. 3. Parolo, Belotti, Furgiuele, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'imposta sui redditi delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per il solo anno fiscale 2019, dalle società sportive con un capitale sociale inferiore ad euro 50.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

216. 4. Parolo, Belotti, Furgiuele, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità affinché siano concesso, nel rispetto della norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-

sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.

216. 6. Nobili.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente:

all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 750;

all'articolo 265, comma 6, sostituire la parola: 200 con la seguente: 150.

216. 8. Nobili.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. Al comma 1, lettera *i-quinquies*), dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

le parole: « per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, » sono soppresse.

216. 19. Baldino.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere e incentivare l'attività motoria e sportiva, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per un importo non superiore ad euro 500.

216. 27. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Etto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, la condizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 26 del presente decreto si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga a un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, la condizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 26 del presente decreto è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della singola società. Ai fini del presente comma, si considera esclusivamente il valore dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta derivante dall'applicazione del presente comma è autorizzata

la spesa di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

216. 33. Rossi, Lotti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, De Menech.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, seconda le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile, l'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e

del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera *c)* del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede.

216. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato

impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, seconda le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile,

l'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera *c)* del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede.

216.015. Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, seconda le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile, l'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposi-

zioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 50 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede.

216. 019. Centemero.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A.. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'annualità 2020.1 criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60

giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 35 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'articolo 265.

* **216. 02.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A.. A tale fine, la dotazione dell'apposito com-

parto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'annualità 2020.1 criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 35 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'articolo 265.

* **216. 013.** Valente, Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del cre-

dito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A.. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'annualità 2020.1 criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 35 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'articolo 265.

* **216. 018.** Centemero, Vanessa Cattoi, Gava.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Misure a sostegno dello Sport)

1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per riscrizione annuale e l'abbona-

mento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione.

216. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 216, è aggiunto il seguente:

Art. 216-bis.

(Rafforzamento dell'attività delle società e associazioni sportive)

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre n. 289 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 8 la parola: « 200.000 » è sostituita dalla parola: « 300.000 »;

b) Per le sponsorizzazioni erogate entro il 31 dicembre 2020 alle società e alle associazioni sportive iscritte al registro CONI è concesso all'erogante un credito di imposta, da utilizzare in sola compensazione,

pari al 50 per cento dell'importo effettivamente erogato.

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265 sostituire le parole: 800 e: 90 con le seguenti: 790 e 70.

216. 04. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Estensione alle aree demaniali lacuali e fluviali dell'estensione quindicennale della durata delle concessioni)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 682 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999 »;

b) al comma 683 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: « le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999 ».

216. 05. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Proroga delle concessioni relative all'affidamento degli impianti sportivi)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici ».

216. 06. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Credito d'imposta a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Allo scopo di incentivare la liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di sponsorizzazione, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indiffe-

ribili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

216. 010. Rampelli.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 785.

216. 07. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31

settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265

Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.

216. 08. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di Finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 30 milioni di euro » con le seguenti: « 90 milioni di euro »;

b) al comma 2, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro »;

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle erogazioni di importo fino a 30.000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo superiore a

25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro. »;

d) al comma 3, sostituire le parole: « 35 milioni di euro » con le seguenti: « 105 milioni di euro ».

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la cifra: 800 con la seguente: 730.

216. 09. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Sospensione pagamenti utenze imprese sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 luglio 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versa-

mento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

216. 011. Rampelli.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. Il Sindaco può riservare, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitario nazionale, in concessione gratuita il suolo pubblico di parte di ville, giardini, parchi o zone verdi comunque denominati, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva.

216. 014. Mariani, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Apporto degli Enti locali al Fondo centrale di garanzia per il credito sportivo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. – La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse a! Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provve-

dimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo ».

216. 016. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Tassi di interesse per finanziamenti a impianti sportivi)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. – Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento. ».

216. 017. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, lettera *i-ter*) le parole: « di importo non superiore a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo non superiore a 5.000 euro ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

216. 021. Furgiuele, Sasso, Patelli, Bellachioma.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, lettera *i-quinquies*) le parole: « di importo non superiore a 210 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo non superiore a 1.000 euro ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

216. 020. Furgiuele, Belotti, Sasso, Patelli, Bellachioma.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società, anche in forma cooperativa, e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed iscritte al registro C.O.N.I., in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 In combinato con l'articolo 25, comma 1, della legge 133 del 1999, ancorché non si avvalgano dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il red-

dito imponibile per un numero complessivo non superiore a tre eventi per anno e per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300.000,00 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

216. 022. Furgiuele, Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di impianti sportivi)

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al 31 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 ».

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare

tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in un periodo non superiore a tre anni, a meno che non intervenga con interventi infrastrutturali necessari per garantire il distanziamento sociale dei fruitori, comunque non superiore ad anni cinque in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

216. 023. Nobili.

ART. 217.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore sportivo aggiungere le seguenti: comprensivo delle scuole di danza, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche.

217. 15. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole: movimento sportivo aggiungere le seguenti: anche con forme di microcredito.

217. 16. Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

217. 17. D'Ettore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di provvedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, sono direttamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

217. 25. D'Attis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 40 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro nel 2021.

217. 20. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021 una quota pari al 4 per cento dei compensi annuali dei calciatori dei club di serie A nonché una quota del 2 per cento dei compensi degli agenti sportivi viene versata, per ciascun anno, a titolo di Contributo di Solidarietà, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1.

217. 32. Zennaro, Rospi, Nitti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, i concessionari del gioco a distanza versano un Contributo di Solidarietà all'ente incaricato dallo Stato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il Contributo di Solidarietà è determinato in misura pari a 400 mila euro per ciascun concessionario per l'anno 2020 ed in misura pari a 500 mila euro per ciascun concessionario per gli anni 2020 e 2021.

217. 33. Topo, Miceli.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative, *con le seguenti:* una

quota pari all'1 per cento del montepremi relativo;

b) dopo le parole: acquisita all'erario, *aggiungere le seguenti:* Di detta quota lo 0,3 per cento è attribuito al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso l'istituto per il credito sportivo.

217. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta *da con le seguenti:* al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su.

217. 5. Occhionero.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento *con le seguenti:* 0,1 per cento.

217. 1. Trano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il predetto prelievo non si applica alle start-up innovative e alle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2020.

* **217. 13.** Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il predetto prelievo non si applica alle start-up innovative e alle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2020.

* **217. 14.** Miceli.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* nella misura di 400 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui al comma 5, dell'articolo 265.

217. 29. Mugnai, D'Ettore.

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

217. 10. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero superiori alle somme iscritte nel Fondo, per la parte eccedente verrà corrisposto ai concessionari un credito di imposta in misura proporzionale ai versamenti loro effettuati.

217. 26. D'Attis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid-19 sul settore dell'ippica e rilanciare il relativo settore, in favore dei soggetti esercenti di gestione degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, concessionari per la raccolta di scommesse sulle corse ippiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dal mese di marzo 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento sui relativi canoni mensili di concessione e locazione. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

217. 6. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid-19 sul settore dell'ippica e rilanciare il relativo settore, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo emergenza per gli ippodromi italiani », con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, commisurati alla riduzione del fatturato documentata dagli stessi e conseguente all'applicazione delle misure di contenimento e di contrasto alla pandemia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di erogazione, nonché l'entità dei contributi di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 10 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 80 milioni.

217. 7. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid-19 sul settore dell'ippica e rilanciare il relativo settore, per i soggetti esercenti di gestione degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali sono sospesi i versamenti fiscali, contributivi e assicurativi degli anni 2020 e 2021. I versamenti di cui al primo periodo sono effettuati in un'unica soluzione entro il 10 gennaio 2022, ovvero in 10 rate mensili di pari importo. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

217. 9. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli effetti economici prodotti dal Covid-19 sul settore dell'ippica e rilanciare il relativo settore, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo emergenza per gli ippodromi italiani », destinato al finanziamento di interventi di ammodernamento sugli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Il fondo di cui al periodo precedente è alimentato, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, con una quota pari all'1 per cento del totale della raccolta di scommesse relativi all'ippica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti di cui al primo periodo.

217. 8. Marco Di Maio.

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

217. 11. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi precedenti aggiungere le seguenti: riservando una quota alla gestione diretta dei comuni.

*** 217. 12.** Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi precedenti *aggiungere le seguenti:* riservando una quota alla gestione diretta dei comuni.

* **217. 30.** Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale all'interno dei luoghi di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti, per l'acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall'emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, La carta prepagata è acquistabile dal giocatore nei luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costituisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo l'accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di moduli o l'acquisizione di informazioni e documenti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa antiriciclaggio, l'operatività della carta è sospesa automaticamente dai sistemi del concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l'obbligo, e riprende solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo di vendita. Il prelievo delle vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utiliz-

zando terminali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.

217. 23. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono, le controversie, anche di natura risarcitoria, nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei suc-

cessori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi *3-bis* e *3-ter*, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 662 milioni.

217. 24. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Dalla data di conversione del presente decreto, sono riaperti i punti di raccolta di cui all'articolo 1, lettera l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.

217. 28. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Mulè, Ruggieri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. In considerazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse di cui al comma 2, ai titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei predetti giochi, è riconosciuto un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta verrà determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.

5. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.

217. 2. Vitiello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di compensare il prelievo di cui al comma 2, all'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per tutto il periodo di sospensione dell'attività » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

217. 4. Ungaro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

3-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui

giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.

* **217. 27.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Atti, Pella, Paolo Russo, Mulè, Ruggieri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

3-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale.

* **217. 31.** Losacco.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Fondo per l'innovazione nello Sport)

1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A.,

è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per l'innovazione nello Sport », cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di *venture capital* operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il « *crowdfunding* » e la sottoscrizione di « *mini bond* ».

4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilet-

tantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.

5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.

6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società « *in house* », ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 217. 01.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-*bis*.

(Fondo per l'innovazione nello Sport)

1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A.,

è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per l'innovazione nello Sport », cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di *venture capital* operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il « *crowdfunding* » e la sottoscrizione di « *mini bond* ».

4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilet-

tantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.

5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.

6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società « *in house* », ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**** 217. 011.** Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Zanichelli, Giuliadori.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-*bis*.

(Fondo per l'innovazione nello Sport)

1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per l'innovazione nello Sport », cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capital operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il « crowdfunding » e la sottoscrizione di « mini bond ».

4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi

di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.

6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società « in house », ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

217. 014. Centemero.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **217. 02.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripar-

tire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **217. 012.** Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

217. 015. Centemero.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato « Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale », del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'articolo 265.

* **217. 03.** Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato « Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale », del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'annualità 2020, si provvede mediante l'articolo 265.

* **217. 010.** Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato « Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale », del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una

dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

217. 013. Centemero.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Estensione della garanzia SACE S.p.a. alle associazioni sportive e culturali)

1. Le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono destinate altresì a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.

217. 04. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Sostegno alle attività sportive universitarie)

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle relative strutture e impianti per la pratica dello sport negli atenei pesantemente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977

n. 394 è integrata di ulteriori 4 milioni di euro.

217. 06. Navarra, Rossi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

1. In via transitoria fino al 30 giugno 2021, l'imposta sull'IVA sui titoli di accredito, biglietti e abbonamenti per la fruizione dal vivo degli eventi sportivi, con esclusione degli eventi sportivi relativi alle società sportive partecipanti al Campionato di Calcio di Serie A, è ridotta al 5 per cento, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assoluta a monte, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 1972. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui al precedente articolo 217.

217. 07. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Misure urgenti nello sport in materia di sponsorizzazioni società di betting e credito di imposta)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2022 ».

2. Una quota pari al 10 per cento del totale del valore delle sponsorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, viene versata al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui al precedente articolo 217.

3. A tutti coloro che stipulano, entro il 30 giugno 2021, contratti di sponsorizzazione, diversi da quelli di cui al comma, con società sportive professionistiche e dilettantistiche, con federazioni e con leghe, con esclusione della Lega di Serie A e la Lega di Serie B, relative a discipline sportive che svolgono attività olimpica, di valore contrattuale annuale nel minimo di euro 10.000,00 euro e nel massimo di euro 400.000,00, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 30 per cento di detto valore da utilizzare esclusivamente in compensazione. Il beneficio è concesso nel limite dei 40 milioni di euro. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al precedente articolo 217.

4. Le spese sostenute per le sponsorizzazioni sono, ai fini della loro deducibilità, equiparabili alle spese della pubblicità.

217. 08. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Esenzione Irpef per compensi di attività sportive)

1. All'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: « periodo d'imposta a 10.000 euro » con le seguenti: « periodo d'imposta a 15.000 euro ».

217. 09. Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.

(Credito d'imposta per il settore giochi nel segmento scommesse)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epi-

demiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 783.

217. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

ART. 218.

Al comma 1, dopo le parole: classifiche finali sono aggiunte le seguenti: sulla base dei piazzamenti e dei punti di distanza maturati al momento dell'interruzione.

218. 1. Potenti, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. I contributi per sponsorizzazioni sportive, fino ad un massimo di diecimila euro, corrisposti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche su richiesta dell'interessato sono trasformati in credito d'imposta nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.

218. 2. Tasso.

Dopo l'articolo 218, sono aggiunti i seguenti:

CAPO IV-bis

(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « al mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « ai mesi da marzo a dicembre 2020 » e le parole: « nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 ».

Art.2 18-ter.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

Art. 218-quater.

(Abolizione I.S.I.)

1. Il comma 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è abrogato; conseguentemente, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

Art. 218-quinquies.

(Prestazioni occasionali a favore di imprese esercenti attività

di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. All'articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano in riferimento alle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo ».

Art. 218-sexies.

(Credito di imposta per la perdita di ricavi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese del settore intrattenimento gestori di discoteche e sale da ballo che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.

2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.

3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del

credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.

218. 01. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:

CAPO IV-bis

(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Credito d'imposta per canoni di affitto immobili strumentali di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « al mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « ai mesi da marzo a dicembre 2020 » e le parole: « nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 ».

218. 02. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:

CAPO IV-bis

(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

218. 03. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:

CAPO IV-bis

(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Abolizione l.S.I.)

1. Il comma 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è abrogato; conseguentemente, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti in relazione alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

218. 04. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in *internet*, nel limite

massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'ap-

plicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

218. 05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.

(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al

comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

218. 011. Marin, Barelli.

Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50 per cento, per un importo non superiore a 50.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

218. 09. Rampelli, Mollicone.

Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:

CAPO IV-bis

(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Credito di imposta per la perdita di ricavi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese del settore intrattenimento gestori di discoteche e sale da ballo che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso dell'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.

2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.

3. L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.

218. 07. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:

CAPO IV-bis

(Misure per il settore dell'intrattenimento)

Art. 218-bis.

(Prestazioni occasionali a favore di imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. All'articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano in riferimento alle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo ».

218. 06. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 218 aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.

1. All'articolo 1 della legge il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti la Regione Piemonte e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A. previa intesa con la stessa Regione Piemonte in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento ».

2. A far data dal 01 gennaio del 2020, le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 e tutte le attività ancora pendenti verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini dell'attuazione della presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

218. 08. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 218, è aggiunto il seguente:

Art. 218-bis.

(Sport Bonus)

All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le

parole: « enti di promozione sportiva » aggiungere le seguenti: « e strutture private ».

218. 010. Fogliani, Furgiuele, Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Latini, Raccchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 219.

Al comma 1 dopo le parole apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso sono aggiunte le seguenti: nonché tamponi e test sierologici.

219. 3. Frate, Vizzini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.

219. 2. Gavino Manca, Bruno Bossio, Burratti, Pellicani.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di migliorare la condizione degli agenti e dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari in considerazione delle conseguenze dovute alla pandemia da COVID-19, Il Ministero della Giustizia può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 30 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2020. Ai fini di cui al presente comma è autorizzato, in via straordinaria, per l'immissione nei ruoli iniziali, lo scorrimento della graduatoria pubblicata in data 18 ottobre 2019 relativa alla procedura concorsuale per 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, con rispettivamente: 770 milioni e: 60 milioni.

219. 1. Fassina.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

(Arruolamento straordinario degli Allievi del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, si provvede allo scorrimento degli idonei della graduatoria della prova di esame del concorso pubblico per il reclutamento di 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019.

219. 01. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

1. L'indennità di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 è estesa fino al 31 dicembre 2020 al personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio nelle sezioni detentive nonché nei servizi che sono esposti al rischio contagio da COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite

massimo di 300 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

219. 02. Versace, Bartolozzi, Prestigiacomo, Cassinelli, Novelli, Pittalis, Rossello, Spena.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

(Compostaggio di comunità negli Istituti di pena)

1. È istituito per l'anno 2020 un fondo per finanziare la valorizzazione della componente organica dei rifiuti prodotti all'interno degli Istituti di pena, mediante l'acquisto di macchine per il compostaggio di comunità.

2. Il fondo di cui al comma precedente è ripartito tra gli Istituti di pena con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10 milioni di euro l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.

219. 03. Gavino Manca, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19

connesso allo svolgimento delle funzioni e dei compiti improrogabili e urgenti degli uffici giudiziari, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per consentire l'ultimazione dei lavori di costruzione del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.

2. Data la particolare situazione si affida il completamento del Palazzo di Giustizia al genio militare.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole 800 milioni, con le seguenti: 799 milioni.

219. 04. Dieni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

(Piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova costruzione di edifici giudiziari)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle strutture giudiziarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali interessate adottano piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova costruzione di edifici giudiziari di proprietà comunale, approvati dal Ministro della giustizia che determina la priorità degli interventi. I piani sono adottati previa intesa o accordi di programma con gli enti territoriali coinvolti, sentiti gli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per l'attuazione dei medesimi piani i comuni interessati possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, a stipulare appositi mutui di durata massima

quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche attraverso l'utilizzo degli stanziamenti non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, nonché degli ulteriori fondi resi disponibili dalla programmazione eurounitaria. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole 90 milioni, con le seguenti: 10 milioni.

219. 05. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

1. A seguito delle aperture di nuovi plessi di 200 posti letto, presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani, al fine di garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata l'implementazione di n. 150 agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

sostituire le parole 800 milioni, con le seguenti: 797 milioni;

sostituire le parole 90 milioni, con le seguenti: 87 milioni.

219. 06. Palmisano, Giuliano, Galizia, Faro, Cassese, Vianello, De Lorenzis, Berardini.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

(Mantenimento dei mutui relativi ad immobili destinati a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria ».

219. 07. Galizia, Dori, Palmisano.

Dopo l'articolo 219, aggiungere il seguente:

Art. 219-bis.

(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di

conversione in legge del presente decreto legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.

2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).

219. 08. Morrone, Turri, Bisa, Potenti, Paolini, Tateo, Di Muro, Marchetti, Cantalamessa.

(Inammissibile)

ART. 220.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, qualora vantino crediti sorti in riferimento agli articoli 82 e seguenti del medesimo testo unico.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione del comma 1-*bis*, per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1-*ter*, nonché l'aggiornamento della piattaforma di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, prevedendo una procedura telematica dedicata ai crediti di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte derivanti dal patrocinio a spese dello Stato, con la finalità di semplificare e accelerare le procedure per la compensazione degli stessi crediti.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

1) sostituire le parole « 800 milioni », con le seguenti: « 785 milioni »;

2) sostituire le parole « 90 milioni », con le seguenti: « 75 milioni ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché in materia di estensione della compensazione dei crediti ai soggetti di cui all'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

220. 1. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salfafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 220-*bis*.

(Disposizioni in materia di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti)

1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti mal-

trattanti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, nonché al fine di rafforzare strutturalmente gli strumenti a sostegno delle vittime medesime, anche a supporto degli interventi di contrasto alle emergenze sanitarie, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, tramite un'apposita sezione, è destinato ad erogare indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità in favore delle vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura di cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.

2. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si conclude con l'archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici ai sensi del comma 1, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

4. La corresponsione dei benefici di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1.

5. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare uno o più decreti per disciplinare i benefici e la sezione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui al presente articolo.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, e dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

8. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: « di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » con le seguenti: « di 798 milioni di euro per l'anno 2020 e di 86 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 ».

220. 01. Ascari.

Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.

(Istituzione del fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere)

1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, nonché al fine di rafforzare strutturalmente gli strumenti a sostegno delle vittime medesime, anche a supporto degli interventi di contrasto alle emergenze sanitarie, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

2. Finalità del Fondo è quella di sostenere e tutelare economicamente i soggetti

che denunciano uno dei reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, e contrastare la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, tramite l'erogazione di indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità.

3. Possono accedere al Fondo le vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura di cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.

4. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si conclude con l'archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto.

5. L'accesso al Fondo è stabilito entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.

6. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di solidarietà per i soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento suddetto ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

7. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

9. La corresponsione delle indennità economica, dei prestiti agevolati e delle altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 3. Ove necessario, ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria.

10. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.

11. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

12. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante il presente Fondo.

13. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare uno o più decreti per disciplinare il funzionamento del Fondo e del Comitato di cui al presente articolo.

14. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui

all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 798 milioni;

sostituire le parole: 90 milioni, con le seguenti: 85 milioni.

220. 02. Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.

(Istituzione del Fondo per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito un Fondo, con una dotazione di 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli anni progressi.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 732 milioni di euro per l'anno 2020 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

220. 03. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.

(Misure per l'accelerazione del recupero dei compensi professionali degli avvocati)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5 marzo 2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere *pro soluto* il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore al novanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o inferiore al cinquanta per cento, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il difensore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.

220. 04. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professioni)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al

COVID-19, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città Metropolitane e gli altri enti locali, devono provvedere, entro il 31 ottobre 2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5 marzo 2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti *pro soluto* ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione alla cessione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

220. 05. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Zanichelli, Giuliadori.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.

(Ampliamento della competenza in materia di autenticazioni elettorali)

1. A far data dalle elezioni amministrative, regionali e suppletive 2020 l'elenco dei certificatori di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 è integrato con gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori (cassazionisti). Tali soggetti saranno inseriti permanentemente dopo i notai e potranno esercitare la funzione di autenticazione delle firme nel distretto di corte d'appello in cui sono iscritti, previa comunicazione al presidente della corte d'appello. Con riferimento alla corte d'appello di Genova la funzione certificatoria potrà essere esercitata da Imperia a Massa-Carrara.

220. 06. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Etto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

(Inammissibile)

ART. 221.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 221.

(Modifiche all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il periodo compreso

tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale »;

2) al comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente: « *b)* l'estensione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici al fine di consentire che l'accesso dell'utenza venga scaglionato per evitare assembramenti e al fine di consentire la distribuzione su più turni orari del personale amministrativo addetto al servizio per rispettare il distanziamento tra i dipendenti »;

3) al comma 7, è soppressa la lettera *g)*;

4) al comma 7, lettera *h)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Salvo che anche solo una parte faccia pervenire motivata richiesta di trattazione da remoto ovvero in presenza entro dieci giorni dalla data dell'udienza calendata, si svolgono con le suddette modalità le udienze di ammissione dei mezzi di prova di cui all'articolo 183, comma 7, del codice di procedura civile, le udienze per l'esame della Consulenza Tecnica d'Ufficio, le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni, le udienze fissate ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Il giudice, con comunicazione da inviare a cura della cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza calendata, assegna alle parti un termine per il deposito di sintetiche note scritte sino a tre giorni prima ed un termine per repliche sino al giorno prima dell'udienza calendata. Il giudice, il giorno fissato per l'udienza, redige il verbale nel quale, previa verifica che le comunicazioni ai difensori a cura della cancelleria siano state regolarmente effettuate, dà atto del deposito di note scritte ed eventuali repliche ed assume i conseguenti provvedimenti. Nel caso di mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'articolo 309 del codice di procedura civile »;

5) al comma 7, lettera *h-bis)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In luogo dell'udienza fissata per il giuramento

del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice, con provvedimento reso fuori udienza, formula i quesiti e domanda alla cancelleria di inoltrarli al consulente con invito a convocare le parti per dare inizio alle operazioni peritali. Il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. »;

6) al comma 12-*quater*, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « , presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, » e, al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « su richiesta degli uffici del pubblico ministero, »;

7) al comma 12-*quater*.2, sono soppresse le seguenti parole: « presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo » e, all'ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « su richiesta degli uffici del pubblico ministero, »;

8) ovunque ricorrono nell'articolo, le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

221. 2. D'Orso, Suriano, Martinciglio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 83, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7 le lettere *f*), *g*) e *h*) sono soppresse;

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui

è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. ».

221. 1. Colletti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « anche ad uso non abitativo » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: art. 83, inserire le seguenti: all'articolo 103.

221. 3. Berti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni.

221. 4. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Misure per favorire l'attività dei giudici di pace)

1. Al fine di agevolare l'attività dei giudici di pace in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 la parola: « sessantotto » è sostituita dalla seguente « settantadue »;

b) all'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: « in telematico », sono aggiunte le seguenti: « o in formato analogico »;

c) qualora a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19 gli enti locali che abbiano richiesto il mantenimento degli uffici del giudice di pace, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, non riescano a sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, è previsto l'intervento da parte delle rispettive regioni mediante l'erogazione delle risorse necessarie per assicurare il funzionamento e l'erogazione del servizio di giustizia nonché l'integrazione del personale amministrativo.

* **221. 01.** Pastorino.

(Inammissibile limitatamente alle lettere a) e c))

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Misure per favorire l'attività dei giudici di pace)

1. Al fine di agevolare l'attività dei giudici di pace in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 la parola: « sessantotto » è sostituita dalla seguente « settantadue »;

b) all'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole: « in telematico », sono aggiunte le seguenti: « o in formato analogico »;

c) qualora a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19 gli enti locali che abbiano richiesto il mantenimento degli uffici del giudice di pace, secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, non riescano a sostenere le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, è previsto l'intervento da parte delle rispettive regioni mediante l'erogazione delle risorse necessarie per assicurare il funzionamento e l'erogazione del servizio di giustizia nonché l'integrazione del personale amministrativo.

* **221. 02.** Fassina, Pastorino.

(Inammissibile limitatamente alle lettere a) e c))

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

a) L'AQUILA – AVEZZANO – T. AVEZZANO;

b) L'AQUILA – AVEZZANO – P.R. AVEZZANO;

c) L'AQUILA – LANCIANO – T. LANCIANO;

d) L'AQUILA – LANCIANO – P.R. LANCIANO;

e) L'AQUILA – SULMONA – T. SULMONA;

f) L'AQUILA – SULMONA – P.R. SULMONA;

g) L'AQUILA – VASTO – T. VASTO;

h) L'AQUILA – VASTO – P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.

221. 03. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Disposizioni in materia di notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali)

1. Fino al 31 ottobre 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni presenti sull'« In-

dice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri » (Indice P.A.), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia

221. 04. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Deroga per approvazione dei bilanci delle assemblee condominiali e rinnovo dell'incarico di amministratore)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, laddove non fosse possibile convocare l'assemblea condominiale senza che ne derivi una forma di assembramento, i bilanci preventivi e consuntivi ordinari riguardanti la gestione degli stabili condominiali, al fine di garantire la prosecuzione e gestione dei servizi essenziali, sono considerati validi ed approvati con la semplice trasmissione degli stessi da parte dell'amministratore in carica a tutti i condomini, salvo integrazioni o modifiche future.

2. È fatta salva, in deroga a quanto previsto dalla legge, la possibilità di prorogare l'incarico di amministratore di condominio per dodici mesi qualora sia scaduto il termine di due anni.

221. 05. Montaruli, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 221, aggiungere i seguenti:

Art. 221-bis.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « ed » è sostituita dalle seguenti: « nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca del curatore. ».

2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il tribunale omologa li concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento ».

4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento, della percentuale di cui al

primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento. ».

5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. »;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori ».

6. L'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

« Art. 182-septies.

(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

1. La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai

creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

3. Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della conces-

sione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b)*, che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. ».

7. Dopo l'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

« Art. 182-*octies*.

(*Convenzione di moratoria*)

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera

d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. ».

Art. 221-ter.

(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il giudice omologa altresì raccordo proposto dal de-

bitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. ».

221. 06. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan.

Dopo l'articolo 221, inserire il seguente:

Art. 221-bis.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari ad euro 1.500, fino alla data del 31 dicembre 2020. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, con modalità che assicurino periodicità su base mensile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Azione

magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

221. 08. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 221 aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in « 3.300 » e « 1.800 » unità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

221. 09. Morrone, Molinari, Turri, Bisa, Potenti, Paolini, Tateo, Di Muro, Marchetti, Cantalamessa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 221 aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, cui si cumula. Il contributo è versato con cadenza mensile ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

221. 07. Molinari, Morrone, Turri, Bisa, Potenti, Paolini, Tateo, Di Muro, Marchetti, Cantalamessa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Disposizioni per la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo)

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: « le sue regole fondamentali » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. »;

b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: « 7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo, sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente, e la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni »;

c) al comma 7-quater dopo le parole: « per l'acquisizione di premi » sono aggiunte le parole: « di modico valore »;

d) il comma 7-quinquies è abrogato.

221. 010. Mancini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Disposizioni sulla notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e con-

fisca adottati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo l'articolo 301-*bis*, è aggiunto il seguente:

301-*ter*. In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-*bis*, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia.

221. 011. Mancini.

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-*bis*.

(Disposizioni in materia di inibizione dei siti illegali)

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti le materie di competenza, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono

servizi. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposite determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi 15 giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

3. Dall'entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati i commi da 50 a 50-*quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

221. 012. Mancini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-*bis*.

(Assistenza gratuita per le vittime di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale)

1. Per le vittime del delitto di cui all'articolo 583-*quinquies*, del codice penale, nonché dei delitti indicati dall'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicofisico, con esenzione delle beneficiarie dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale è incrementato di

85.000 euro alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

221. 013. D'Arrando, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Loreface, Mammì, Sarli, Sapia, Lapia.

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

1. All'articolo 492-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « su istanza del creditore, » sono inserite le seguenti: « degli eredi e dei legatari »;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « omero da individuare per gli eredi ».

221. 016. Piccolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e dei comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.

4. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex articolo 26 contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

221. 017. Cavandoli, Turri, Tateo, Covolo, Tomasi, Cestari.

Dopo l'articolo 221 inserire il seguente:

Art. 221-bis.

(Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, nonché i

contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

221. 018. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava.

ART. 222.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 222.

(Disposizioni a sostegno delle filiere produttive in crisi)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto a favore

delle imprese vitivinicole, florovivaistiche, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di 500 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

222. 25. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Bisa, Pezzopane.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 222.

(Disposizioni a sostegno delle filiere produttive in crisi)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto a favore delle imprese vitivinicole, florovivaistiche, ortofrutticole, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di 500 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

222. 28. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Melech.

Al comma 1, sostituire le parole: da: dotazione fino alla fine del comma con il seguente: dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro sono destinati all'attuazione di interventi di

ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, mentre i restasti 800 milioni di euro destinati ad assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche.

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.300 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

222. 1. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 sostituire le parole:: dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. *con le seguenti:* dotazione di 2 miliardi di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, dando priorità ai settori del floro-

vivaismo, agriturismo, lattiero caseario e vitivinicolo.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole:: pari a 500 milioni per l'anno 2020 *con le seguenti:* pari a 2 miliardi per l'anno 2020.

222. 7. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, sostituire le parole: finalizzato all'attuazione di *con le seguenti:* per sostenere, attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto.

* **222. 4.** Gadda, Scoma, Di Maio.

Al comma 1, sostituire le parole: finalizzato all'attuazione di *con le seguenti:* per sostenere, attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto.

* **222. 21.** Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.

Al comma 1, dopo le parole: di interventi di ristoro *sono aggiunte le seguenti:* a fondo perduto.

222. 9. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca *inserire:* , ippica.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta

nella misura del 60 per cento sui canoni di locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mi-paaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento sui minori aggi mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, corrisposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi del 2019.

222. 2. Morrone.

Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca inserire la seguente: , ippica.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto Fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e destinato al settore, per gli anni 2020, 2021 e 2022.

222. 3. Morrone, Cantalamessa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la loro riconversione e la promozione da essi derivati.

222. 17. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di allevamento in gabbia e di quelle non effettuate all'aperto.

*** 222. 20.** Fassina.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle attività di allevamento in gabbia e di quelle non effettuate all'aperto.

*** 222. 30.** Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari a 30 milioni di euro di cui al presente comma è destinata a sostenere le aziende medio piccole biologiche e tradizionali che usano la filiera corta, i mercati locali, la vendita diretta e la piccola ristorazione.

222. 24. Muroni, Fassina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato allo stanziamento di incentivi per l'acquisto di materie prime agricole ed agroalimentari di origine italiana di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, del settore HoReCa, del commercio di vicinato, della trasformazione agroalimentare, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 20 per cento degli acquisti di materie prime agricole, della pesca e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 50.000 euro. Qualora l'acquisto avvenga nell'ambito di un accordo di filiera locale con agricoltori e pescatori, si riferisca a prodotti DOP, IGP, Biologici, o comunque certificati da un disciplinare di qualità, o proveniente dai Distretti del cibo istituiti dall'articolo 1, comma 499 della legge n. 205 e dalle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015 n. 194 il credito am-

monta al 30 per cento. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

1-quater. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui ai commi *1-ter* e *1-quater*, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

1-sexies. Ai fini dell'applicazione dei commi *1-ter* e *1-quater* si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini regionali.

222. 27. Cenni, Incerti, Cappellani, Crittelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Grilbaudo, De Menech, Pezzopane, Maglione.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. È istituito un fondo emergenziale di 250 milioni di euro, a fondo perduto, destinato al settore dei grandi eventi e fiere

dell'agroalimentare italiano per il supporto delle manifestazioni in programma per l'anno 2020 e ufficializzate prima dell'entrata in vigore del DPCM 11 Marzo 2020, con priorità agli eventi pianificati in zone di crisi complessa.

222. 18. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: « agroalimentare » aggiungere le seguenti: « nonché del settore ittico »;

b) al medesimo comma 1, dopo la parola: « agroalimentari » aggiungere le seguenti: « nonché del settore ittico ».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al settore ittico ai sensi del comma *1-bis*.

222. 29. Benedetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, non inferiore 70 milioni di euro è destinato alla filiera del latte per l'adozione di un programma di riduzioni produttive di latte vaccino, nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste dal Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera. Con propri provvedimenti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali fissa le modalità di programmazione della riduzione produttiva volontaria di latte da parte degli allevatori. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pre-

via notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

222. 14. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono estesi al settore della pesca marittima i contratti di filiera di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

222. 26. Cenni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi in conformità con le norme comunitarie in maniera da risultare compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

222. 16. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano, la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,

comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

222. 8. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

* **222. 6.** Gadda, Scoma, Moretto, Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

* **222. 19.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

* **222. 23.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La dotazione del fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5 sostituire le cifre: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 755 e 65.

222. 15. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento at-

traverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 100 mila euro per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521 ».

222. 5. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 222, sono aggiunti i seguenti:

Art. 222-bis.

(Sistema di identificazione della parcella agricola)

1. È istituito un sistema unico nazionale di identificazione della parcella agricola, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, quale elemento informativo essenziale del Sistema informativo di gestione e controllo – SIGC istituito ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1306/2013.

2. La parcella di riferimento è l'unità elementare ed univoca del sistema di identificazione della parcella agricola di cui al comma 1, caratterizzata da una copertura omogenea del terreno,

3. La parcella di riferimento di cui al comma 2 costituisce unità elementare anche ai fini della tenuta e dell'aggiornamento degli schedari agricoli e concorre alla identificazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.

4. Il sistema unico di cui al comma 1 è messo a disposizione dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 agli Organismi Pagatori, nonché alle Regioni e alle Province Autonome e alle altre Amministrazioni per i procedimenti di competenza.

5. L'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 definisce, altresì, le regole e le modalità per l'aggiornamento della parcella di riferimento.

Art. 222-ter.

(Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale)

1. L'anagrafe delle aziende agricole è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali dei soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati « aziende ».

2. Il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 e le sue componenti obbligatorie, in quanto elemento costitutivo dell'anagrafe di cui al comma 1, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene confermato o aggiornato annualmente; tale adempimento, di natura dichiarativa, costituisce condizione essenziale per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute.

3. Tutte le aziende iscritte in anagrafe che detengono superfici agricole sono tenute a dichiarare la propria consistenza aziendale e il piano di coltivazione annuale in modalità grafica.

4. In deroga a quanto stabilito nel comma 3, le aziende che non presentano domande ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono effettuare la predetta dichiarazione in modalità alfanumerica fino al 31 dicembre 2020.

5. Le informazioni, detenute dai titolari delle aziende di cui all'articolo 1, e risul-

tanti dal registro dei trattamenti fitosanitari e delle fertilizzazioni, di cui all'articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55, costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale a decorrere dal 1° gennaio 2021.

6. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale ».

7. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: « istanze presentate per il tramite dei CAA », sono inserite le seguenti: « nonché conferire alle medesime istanze immediata esigibilità ».

Art. 222-quater.

(Modalità di identificazione della superficie aziendale)

1. La superficie aziendale è quella dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici in conformità all'articolo 222-bis, comma 3, e le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, sono elemento necessario ai soli fini della localizzazione geografica delle superfici.

2. La superficie aziendale dichiarata è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui all'articolo 222-bis.

3. Qualora la superficie accertata in conformità al comma 2, differisca dalla superficie accertata prima dell'entrata in vigore della presente legge per effetto dell'utilizzo di differenti metodologie di misurazione, lo scostamento risultante non determina recuperi, sanzioni o ulteriori pagamenti nell'ambito di procedimenti riferiti ad annualità precedenti e aventi ad oggetto le medesime superfici.

Art. 222-quinquies.

(Semplificazione e rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è modificato come segue:

1) Al comma 1, le lettere *a)* e *b)*, sono sostituite dalle seguenti:

a) non avere riportato condanne penali, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis*, 640, 640-*bis* e 416-*bis* del codice penale.

b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni.

2) Alla lettera *c-ter)* è aggiunta la seguente:

c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, ed il prodotto da questi conferito nell'impresa co-

mune costituisca la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci.

3) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Ai fini dell'ammissione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità, con regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa deliberazione della Cabina di Regia, sono disciplinati i criteri, le modalità ed il procedimento per la valutazione dei requisiti di cui al comma 1 e delle istanze di cui al comma 3.

4) Il primo periodo del comma 4-ter è sostituito dai seguenti periodi:

«La Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali e ha sede presso la direzione provinciale dell'INPS. La sezione territoriale della Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è composta da un rappresentante degli uffici delle articolazioni territoriali delle amministrazioni di cui al comma 2, da rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni dei lavoratori subordinati delle imprese agricole, un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole, rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole. La sezione territoriale della Cabina di Regia è presieduta dall'Inps. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono definiti i territori in cui la Cabina di Regia territoriale è presieduta dal Prefetto o suo delegato. In ogni caso l'Inps assicura la segreteria operativa della sezione territoriale. La Cabina di Regia della sezione territoriale lavora in coordinamento con la Cabina di Regia nazionale.»

5) Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo:

«Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni. »

222. 025. Cillis, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle aziende vitivinicole ed olivicole)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore vitivinicolo ed olivicolo, particolarmente danneggiate dalle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, a valere sui finanziamenti comunitari delle politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.

3. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti al settore vitivinicolo ed olivicolo ».

4. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabilite, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali non avente natura regolamentare; il Ministero fissa le modalità di accesso nell'ottica della massima semplificazione e, in ragione dell'emergenza in corso, senza la previsione di analisi sulla situazione contabile dell'impresa richiedente.

222. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità » con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di calcolo del

beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'articolo 222 del presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 26, comma 19, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola: 222 aggiungere la seguente: 222-bis.

*** 222. 02.** Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello

sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità » con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'articolo 222 del presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 26 comma 19 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola: 222 aggiungere la seguente: 222-bis.

*** 222. 021.** Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità » con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'articolo 222 del presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 26 comma 19 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, dopo la parola: 222 aggiungere la seguente: 222-bis.

* **222. 029.** Gadda, Scoma, Moretto, Di Maio.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità » con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sa-

ranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere parametrate al fatturato 2020 relativo al periodo di stagionalità caratteristico, confrontato con il fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 50 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulato con quello relativo all'articolo 222 del presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo all'anno 2020 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

222. 03. Fornaro, Fassina.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a

causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità » con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 50 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il beneficio è riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 365.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 680.

222. 015. Porchietto, Spina, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura col-

pite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi da diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

* **222. 04.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi da diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.

* **222. 019.** Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)

1. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito

delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale), Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera *d*), del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

222. 018. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)

1. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale). Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera *d*), del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

222. 06. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Sospensione delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19)

1. Per l'anno 2020 le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera *d*), del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

222. 031. Gadda, Scoma, Moretto, Di Maio.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Registro aiuti di Stato)

1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

* **222. 05.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Registro aiuti di Stato)

1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

* **222. 08.** Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Registro aiuti di Stato)

1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

* **222. 030.** Gadda, Scoma, Di Maio.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Misure di sostegno alla produzione e consumazione suinicola DOP)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il « Fondo di sostegno alla

produzione e consumazione suinicola », con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate ad interventi volti a sostenere il consumo di prodotti suinicoli DOP sul territorio nazionale anche mediante riduzione dei prezzi relativi alla vendita dei predetti prodotti, da attuarsi mediante corrispondente indennità a produttori e distributori degli stessi.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, ai sensi del comma 1, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

222. 012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Sostegno al comparto suinicolo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, sono incremen-

tate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

222. 07. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Misure a sostegno del settore florovivaistico)

1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

222. 09. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale – FSN)

1. In considerazione dell'eccezionalità delle gelate che hanno colpito le produzioni frutticole nei mesi di marzo e aprile 2020, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo è garantito anche in assenza di sottoscrizione delle polizze assicurative in forma collettiva o individuale.

222. 010. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Sblocco dei pagamenti per il fermo pesca)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è garantito lo sblocco immediato dei pagamenti dovuti per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Le giornate di sospensione dell'attività lavorativa derivante dalle misure di contenimento del COVID-19 sa-

ranno scomutate sul prossimo periodo di fermo obbligatorio.

222. 011. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Misure fiscali per l'incremento della dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma.

2, All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla parola: « cinquanta ».

222. 013. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Disposizioni a sostegno delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è ad esse riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.

222. 016. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Smaltimento delle eccedenti di prodotti agroalimentari tipici)

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione *on line*. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:

a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita *on line*;

b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'alle-

stimento dei *corners*, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita *on line* dei prodotti dei propri associati.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalORIZZANTI quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma « primo prezzo », ovvero nelle linee commerciali « *low cost* ». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-*quater* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 222. Quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265. Le somme eventualmente non utilizzate per l'anno 2020, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate, con le medesime finalità, per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.

222. 014. Spena, Anna Lisa Baroni, Paolo Russo, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Etore, D'Attis.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-*bis*.

(Misure per la maggiore tutela del latte, della Mozzarella di bufala DOP, della Mozzarella di latte di bufala e della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della conservazione e della protezione del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e della Mozzarella di Bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il Ministro della Salute provvedono ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 292 ed attraverso l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1073 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) 1226/2002, al Regolamento (CE) n. 852/2004, al Regolamento (UE) 2016/429 nonché al Regolamento (UE) n. 2017/625, nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, profilassi di stato, e per la cui esecuzione provvederanno anche i veterinari aziendali

di cui al decreto ministeriale salute 7 dicembre 2017, prevedendo altresì l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana.

2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento (UE)n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla Mozzarella di Bufala Campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche non DOP.

222. 017. Sarro, Paolo Russo, Carfagna, Casciello, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Etore, D'Attis.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2020.

2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Gli aiuti

di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo e pari a 40 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

222. 020. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Fornaro, Scerra, Zanichelli, Giuliadori.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000 ettolitri/annui, così definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962 n. 1354, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente prov-

vedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed in utilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 265 comma 5 del presente provvedimento.

222. 022. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Zanichelli, Giuliadori.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico.

2. All'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 le parole da: « esclusivamente » ad « aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « per la produzione e la vendita ».

3. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016 n. 242 è aggiunto in fine il seguente comma:

8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

222. 023. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Zanichelli, Giuliadori.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Sostegno al settore bovino)

1. Al fine di fronteggiare le considerevoli perdite di vendite che ha subito la filiera della carne bovina arretrate dall'interruzione delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 20 marzo 2020 (2020/C 91 I/01) recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per sostenere e valorizzare la filiera bovina relativamente alla produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni bovine.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 507 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Conseguentemente, il Fondo di cui al precedente comma è incrementato per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al settore agricolo e agroalimentare.

222. 024. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

(Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate in Emilia Romagna)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni dall'eccezionali gelate del periodo dal 2 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

222. 035. Morrone, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni, dalle ecce-

zionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 680 milioni.

222. 036. Marco Di Maio, Gadda, Scoma, Moretto.

ART. 223.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Considerate le differenti realtà vitivinicole regionali le regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal DOC più il supero di campagna.

Al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che devono tener conto delle differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del vino prodotto soggetto a riduzione di resa.

Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

223. 3. Gastaldi, Giaccone, Liuni, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

Il contributo è concesso prioritariamente alle uve destinate ai vini a denominazione di origine ed è pari almeno al mancato ricavo delle uve oggetto di riduzione, tenendo conto della tipologia dei vini cui esse sono potenzialmente in grado di essere destinate nonché una componente di incentivo.

* **223. 5.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

Il contributo è concesso prioritariamente alle uve destinate ai vini a denominazione di origine ed è pari almeno al mancato ricavo delle uve oggetto di riduzione, tenendo conto della tipologia dei vini cui esse sono potenzialmente in grado di essere destinate nonché una componente di incentivo.

* **223. 6.** Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È stanziato l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ai produttori e detentori di vino di produzione nazionale che volontariamente cedono il proprio prodotto per la distillazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto-legge definisce le relative modalità applicative nonché l'entità del contributo

per ettolitro di vino nazionale destinato alla distillazione.

Conseguentemente al comma 2 le parole: 100 milioni sono sostituite con le seguenti: 150 milioni.

223. 1. Gadda, Marco Di Maio, Moretto, Scoma.

Al comma 2 sostituire le parole: a 100 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2020.

* **223. 2 .** Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Al comma 2 sostituire le parole: a 100 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2020.

* **223. 7.** Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.

Conseguentemente al comma 3 le parole:
500 milioni sono sostituite dalle seguenti:
590 milioni

223. 08. Marco Di Maio, Gadda, Scoma.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione VE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.

223. 01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.»

223. 02. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.

(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

223. 03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.

(IMU coadiuvanti e pensionati agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

223. 04. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 223, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.

(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del

suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. ».

223. 05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 223-bis.

(Sostegno alla tracciabilità delle produzioni agricole)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, progetti e soluzioni innovative per garantire, in tutti i passaggi produttivi, la tracciabilità delle produzioni agricole.

2. All'onere derivante dal l'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base

di parte corrente del « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

223. 06. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.

(Fondo a sostegno delle attività di ippicoltura, ippoterapia e gestione di cavalli di soggetti terzi nell'ambito di strutture agricole o agrituristiche)

1. Al fine di sostenere le attività di ippicoltura, dell'ippoterapia o della gestione di cavalli di soggetti terzi, svolte nell'ambito di strutture agricole o agrituristiche, in crisi a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse agli operatori di cui al precedente periodo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

223. 07. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

ART. 224.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emer-

genza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.

4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento. ».

224. 40. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: "15 giugno 2020", con: "15 maggio 2020" »;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il

potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19 ».

224. 54. Benedetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Per gli agricoltori che hanno avviato la conduzione di superfici agricole successivamente alla data del 15 giugno 2020, l'anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAG) può essere concessa in via presuntiva dagli organismi, tenendo conto del fatturato realizzato nel 2019, nonché dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2019 o nell'anno 2020, nel limite del 50 per cento dei relativi importi ».

224. 17. Torromino, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: « 15 giugno 2020 », con: « 15 maggio 2020 ».

* **224. 25.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: « 15 giugno 2020 », con: « 15 maggio 2020 ».

* **224. 50.** Incerti, Cenni, Cappellani, Cri-
telli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 2, lettera a) premettere la seguente:

0-a) al comma 2-sexies sono aggiunte, infine, i seguenti periodi: « Gli adempimenti relativi all'informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale. Tali documenti devono contenere indicazioni idonee a fornire conoscenza per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione ed eliminazione ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi all'informazione e formazione ».

224. 52. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.

All'articolo 224, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 3-decies aggiungere il seguente:

3-undecies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-decies, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo tecnico con funzione consultiva e di monitoraggio per lo sviluppo e la promozione della disciplina e delle tecniche di coltivazione acquaponica ed idroponica, nonché per lo studio di azioni finalizzate alla valorizzazione e all'incenti-

vazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dallo stesso Ministero in collaborazione con aziende e con operatori del settore.;

b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: « le produzioni zootecniche. » è aggiunto: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010 (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000), priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

8. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate, ad ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 8.

10. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesoriери, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, « Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01) », attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

11. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276,

secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

12. All'articolo 38, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il periodo da « l'INPS » a « vigente » con il seguente: « l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità ».

13. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto e comunque di subconcessione ».

14. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis.

1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 11 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.

2. L'organizzazione prescelta convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 11. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti e, il processo verbale redatto in esito al tentativo di

conciliazione, è sottoscritto da tutti gli intervenuti ».

15. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo »;

b) al comma 4, dopo le parole: « Agenzia delle dogane e dei monopoli. », sono aggiunte le seguenti: « Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al presente comma, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto. ».

16. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » inserire le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione »;

b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: « con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività ».

17. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

18. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 « Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo

turistico-alberghiere » si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

19. All'articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250.

20. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario ».

21. All'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto il seguente periodo: « In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Di conseguenza le parole "ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata" sono soppresse »;

b) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 4-*septies*. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-*bis* e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al

comma 4-*quater* si intendono dovute in misura fissa; di conseguenza al comma 4-*bis* le parole: “L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa” sono soppresse ».

22. Dall'attuazione del comma 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. Per i tecnici che esercitano le competenze professionali relative alla rilevazione e valutazione dei danni da: avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie alle produzioni vegetali, avversità atmosferiche ad impianti e strutture, così come i danni da epizootie alle produzioni zootecniche, ovvero ai professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, si applicano le regole fiscali in vigore per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio vigenti.

224. 9. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Giuliadori, Fassina.

Al comma 2, lettera c), capoverso « 4-sexies », dopo le parole: cambiali agrarie aggiungere le seguenti: su richiesta delle anzidette imprese.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: rinegoziati aggiungere le seguenti: con un piano di rientro del debito della durata di 15 anni.

224. 23. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: Le operazioni di rinegoziazione, sono aggiunte le seguenti: prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.*

* **224. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: Le operazioni di rinegoziazione, sono aggiunte le seguenti: prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.*

* **224. 26.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: Le operazioni di rinegoziazione, sono aggiunte le seguenti: prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Ban-*

caria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.

* **224. 48.** Dal Moro, Incerti, Cenni, CapPELLANI, Critelli, Frailis, Martina.

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) dopo il comma 4-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*sexies-bis*. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 anche i mercati agroalimentari ortofrutticoli a partecipazione pubblica, e le imprese e a partecipazione pubblica che svolgono attività nel settore ittico potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nei bilancio di previsione.

4-*sexies-ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ».

224. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 4-*novies*, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*decies*. Al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sostegno al reddito per i

lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*undecies*. Per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 4-*octies*, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato con le modalità di cui al comma 4-*octies* ».

224. 13. Mulè, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° agosto 2020 e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-*bis*, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa ma resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. ».

* **224. 22.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° agosto 2020 e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-*bis*, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa ma resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. ».

* **224. 39.** Cappellani, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, alla lettera h) le parole: « tre membri designati dalle

organizzazioni agricole maggiormente rappresentative », sono sostituite da: « quattro membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ».

224. 47. Martina, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, del settore HoReCa, del commercio di vicinato, della trasformazione agroalimentare, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 20 per cento degli acquisti di materie prime agricole, della pesca e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 50.000 euro. Qualora l'acquisto avvenga nell'ambito di un accordo di filiera locale con agricoltori e pescatori, si riferisca a prodotti Dop, Igp, Biologici, o comunque certificati da un disciplinare di qualità, o proveniente dai Distretti del cibo istituiti dall'articolo 1, comma 499 della Legge 205 del 2017 e dalle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della Legge n. 194 del 2015 il credito ammonta al 30 per cento. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, di acquisto.

4-*ter*. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.

4-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui ai commi *4-bis* e *4-ter*, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

4-quinquies. Ai fini dell’applicazione dei commi *4-bis* e *4-ter* si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l’Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini regionali.

4-sexies. Agli oneri, derivanti dall’attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, pari a 50 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

224. 49. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui al comma *4-bis*, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

4-quater. Ai fini dell’applicazione del comma *4-bis* si considerano di origine ita-

liana le materie prime agricole i prodotti agroalimentari nel caso in cui l’Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.

224. 36. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L’uso della canapa, composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,3 per cento ».

224. 42. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l’intera durata dell’emergenza in corso e per l’intero anno successivo, le imprese agricole potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale al di fuori di ogni vincolo ed onere procedurale attualmente previsto dall’articolo *54-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 368, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo *2-bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 17 e l’entità minima del compenso di etti al comma 16.

224. 53. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del

COVID-19 e favorire la ripresa delle attività aziendali che hanno subito la drastica riduzione delle attività produttive e ritornare ad una situazione di equilibrio del mercato, risulta necessario emanare a livello nazionale un provvedimento d'urgenza in deroga a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia per riconoscere aiuti all'ammasso privato dei prodotti agroalimentari italiani riconosciuti come DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012. Tali misure sono indirizzate a quei prodotti i cui disciplinari prevedono un periodo di « maturazione » minimo e che risultano idonei a prolungare tale fase di « maturazione » migliorando o quantomeno mantenendo il livello qualitativo degli stessi.

5-ter. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato e la trasparenza del mercato, il Ministero delle Politiche Alimentari, Ambientali e Forestali è delegato a emanare i necessari provvedimenti applicativi inerenti le disposizioni che disciplinano i prodotti ammessi all'aiuto, le condizioni e i requisiti minimi che gli stessi devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse economiche disponibili, la procedura da seguire e le ulteriori condizioni da rispettare.

224. 41. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 200 milioni per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

224. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 attraverso il maggiore gettito derivante dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma.

5-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla parola: « cento ».

224. 24. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, primo periodo, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante incremento, a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».

224. 15. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituite il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni, di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni ».

5-ter. Dall'attuazione precedente comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

224. 43. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che a seguito della pandemia da COVID-19 non hanno potuto sottoscrivere le polizze assicurative per la copertura dei rischi da gelo e che hanno subito danni dalle eccezionali gelate del periodo dal 23 marzo al 3 aprile, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. La Regione Emilia-Romagna può conse-

guentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle gelate di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2020.

224. 44. Incerti, Benamati, Carla Cantone, Critelli, De Maria, Fassino, Lorenzin, Rizzo Nervo, Rossi, Soverini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e province autonome, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150, in scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ».

224. 4. Marco Di Maio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

224. 5. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: « 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché »;

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere ».

224. 6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3.1. del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID », a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

* **224. 27.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3.1. del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID », a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

* **224. 46.** Frailis, Incerti, Cenni, Cappelani, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 20 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 – nell'ambito del Sezione 3.1. del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID », a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno

subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

224. 7. Del Sesto, Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Per il ristoro delle imprese agricole della regione Marche danneggiate dall'eccezionale ondata di maltempo del mese di maggio 2020, è erogato un finanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Ai fini dell'individuazione delle imprese aventi diritto, la regione Marche delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 770.

224. 28. Baldelli, Acquaroli, Morgoni, Pattassini, Terzoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Annibali, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di rafforzare la ricerca agricola e di procedere al superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato al reclutamento di operatori tecnici aventi i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 o dell'articolo 20 decreto legislativo n. 75 del 1917. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'art. 265 mediante corrispondente incremento delle risorse assegnate allo stato di previsione del Ministero delle Politiche

agricole, alimentari e forestali per il trasferimento agli Enti vigilati.

224. 51. Orfini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica e di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli, a decorrere dal 1° agosto 2020, in analogia alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, calcolato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito, per la rete fisica, nella misura del 20 per cento e, per il gioco a distanza, nella misura del 24 per cento.

224. 8. Cadeddu, Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Scerra.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:

a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;

b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodecisione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;

c) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del OSA di riferimento.

224. 12. Nevi, Sandra Savino, Calabria.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

224. 14. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 4-bis, articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2021 ».

224. 16. Fasano, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: « Rientrano, altresì, in via automatica, tira le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative ».

224. 29. Critelli, Incerti, Cenni, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre gli impatti ambientali del settore zootecnico mediante azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniacale, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di miscele di batteri saprofiti associati a enzimi catalitici termos labili incapsulati e relativi composti eutrofici aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle fermentazioni utili nelle deiezioni. Alla suddetta sperimentazione sono assegnate risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartite » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

224. 18. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di grano duro di produzione nazionale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla modifica del proprio

decreto del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, recante « Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro », prorogando le disposizioni ivi previste fino al 31 dicembre 2023 e prevedendo che, per l'apposizione sull'etichettatura della pasta della dicitura « Italia e altri Paesi UE o non UE », la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

224. 19. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Cillis, Cadeddu.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 le regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise provvedono al ritiro del latte di bufala eccedente presso gli allevamenti che riforniscono caseifici concessionari del marchio comunitario DOP Mozzarella di bufala campana, per destinarlo ad alimento per le filiere animali o ad altra finalità che ne consenta un utile impiego, secondo modalità previste da un decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Gli acquisti di prodotto da parte dei trasformatori a prezzi inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo contrattualmente stabilito costituiscono pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. Per le finalità del presente comma sono stanziati risorse nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da erogare alle citate regioni in proporzione alle quantità di prodotto ritirato. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.

224. 20. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la parola: 720.

224. 21. Paolo Russo, Torromino, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-bis.

224. 30. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, la comunicazione per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e di

socio lavoratore di cooperativa, può essere effettuata con le modalità semplificate di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

224. 31. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungete il seguente:

5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 7 della Legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende dirette coltivatrici sono corrisposti dai titolari dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.

224. 32. Cappellani, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. La lettera *e*) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita con la seguente:

«*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possano comunque essere riconosciuti rurali ».

224. 33. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

224. 34. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

224. 35. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di consentire alle imprese agricole e della pesca che hanno subito perdite reddituali in seguito all'emergenza epidemiologica un maggior utilizzo dello strumento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono assegnati ad ISMEA ulteriori 90 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 890 milioni di euro per l'anno 2020.

224. 37. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 509 è sostituito dal seguente: Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con

esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

224. 38. Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 224, aggiungere i seguenti:

Art. 224-bis.

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso e nei due anni successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 224-ter.

(Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera

corta, a chilometro zero o utile e dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19 e allo scopo di valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli provenienti da filiera corta e dei prodotti agroalimentari tradizionali, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al comma 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari;

c) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedono misure anche attraverso i RIF dei propri Piani di Sviluppo Rurale, per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui al comma 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali

degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

5. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero o utile », il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e il logo « prodotti agroalimentari tradizionali » di cui al comma 2, lettera *c)*. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tradizionali e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito dell'istituzione del logo « prodotti agroalimentari tradizionali » le regioni inseriscono sul logo la propria denominazione di origine. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il loghi sono esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui al comma 2. I loghi non possono essere apposti sui pro-

dotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

6. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta, in violazione delle disposizioni di cui al comma 2, o utilizzi i loghi di cui al comma 5 in assenza dei requisiti di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

8. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i

richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta come definiti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui al comma 5 in forma bilingue.

224. 043. Parentela, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Limite al consumo di superficie agricola)

1. A seguito dell'emergenza COVID-19, che ha messo in evidenza la necessità di aumentare la capacità produttiva del nostro Paese delle materie prime legate alle produzioni alimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le moda-

lità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di crescita demografica verificabili secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e della presenza e quantità di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di centottanta giorni alla deliberazione di cui al comma 2, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e acquisito il parere della Conferenza unificata.

4. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno dieci anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.

5. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 4 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, pena la nullità dell'atto.

6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 4 al trasgressore si applicano la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.

8. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

224. 044. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 224, aggiungere i seguenti:

Art. 224-bis.

(Sistema ClassyFarm)

1. A seguito dell'emergenza COVID-19, al fine di valutare il rischio degli operatori che allevano animali destinati alla produzione di alimenti, il benessere animale, la salute animale, l'uso di sostanze antimicrobiche e per la lotta alle pratiche commerciali sleali, è istituito presso il Ministero della salute il sistema informativo

ClassyFarm per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni per la programmazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento UE 625/2017 e per la verifica del rispetto delle regole per la condizionalità di cui ai regolamenti (UE) 1307/2013 e 809/2014.

2. A far data dal 31 dicembre 2021, gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti ad alimentare il sistema informativo *ClassyFarm* secondo le regole e le procedure individuate con decreto del Ministro della salute da adottarsi d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nel decreto di cui al comma 2 sono previste modalità semplificate per gli operatori responsabili di stabilimenti di piccole dimensioni individuati sulla base del numero di animali detenuti per ogni specie.

4. La registrazione al sistema *ClassyFarm* è un prerequisito essenziale per gli operatori che intendono aderire a percorsi di certificazione volontaria sul benessere animale, salute animale ed uso delle sostanze antimicrobiche.

5. Il finanziamento del sistema informativo *ClassyFarm* è assicurato con le risorse interne al Ministero della salute.

Art. 224-ter.

(Sostenibilità delle produzioni agricole)

1. Con riferimento all'emergenza COVID-19, che ha evidenziato la fragilità del sistema produttivo e in linea con gli obiettivi dell'Agenda di Sviluppo Sostenibile, si delega il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all'istituzione di un sistema univoco di sostenibilità delle produzioni agricole a partire da quelle di maggior interesse economico con il fine di migliorare il sistema, scongiurare pratiche commerciali sleali e come strumento di promozione nei mercati esteri.

224. 042. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Al-

berto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.

5. All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario ».

224. 034. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di

10 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1° gennaio 1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

224. 031. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del COVID-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

3. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL.

4. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agro-alimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.

6. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi.

224. 09. Martina, Incerti, Cenni, Cappelani, Dal Moro, Frailis.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Pratiche sleali nel settore agroalimentare)

1. Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del COVID-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione, applicandosi l'articolo 62, commi 8 e 9, del decreto-legge 24 gennaio 2001, n. 1.

3. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con

un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.

6. Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi.

224. 015. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto, per l'anno un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 740 milioni.

224. 016. Gelmini, Mandelli, Prestigia-como, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Sospensione versamenti per il settore vitivinicolo e della pesca)

1. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenza del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

224. 035. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-

stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di benefici fiscali per opere di sistemazione a verde)

1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

* **224. 07.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di benefici fiscali per opere di sistemazione a verde)

1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli

articoli 1117 e 11 17-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

* **224. 019.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Benefici fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 100 » è sostituita con la parola: « 200 »;

b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ».

224. 037. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore

della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni ».

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

224. 036. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Misure per sostenere la filiera della canapa)

1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio »;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il

cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati ».

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico ».

* **224. 05.** Magi, Davide Aiello, Baldino, Berti, Brescia, Bruno Bossio, Casa, Caso, Corneli, Daga, Ficara, Giannone, Giarrizzo, Giuliodori, Licatini, Olgiati, Pallini, Papiro, Penna, Perantoni, Andrea Romano, Sarli, Serritella, Sodano, Tasso, Termini, Trano, Elisa Tripodi, Ungaro, Giordano, Luciano Cantone, Lombardo, Pini, Saitta, Di Lauro, Masi, Sportiello, Pastorino, Fassina.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Misure per sostenere la filiera della canapa)

1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla

legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio »;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati ».

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico »

* **224. 030.** Sodano, Giuliodori.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni [amministrative e pecuniarie] irrogate nel periodo tra il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per conclu-

dere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma 13-*quater*:

« 13-*quater*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco che andrebbero consentite in un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora previsto ».

**** 224. 02.** Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-*bis*.

1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni [amministrative e pecuniarie] irrogate nel periodo tra il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma 13-*quater*:

« 13-*quater*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida

per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco che andrebbero consentite in un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora previsto ».

**** 224. 010.** Critelli, Incerti, Cenni, CapPELLANI, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-*bis*.

1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni [amministrative e pecuniarie] irrogate nel periodo tra il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma 13-*quater*:

« 13-*quater*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco che andrebbero consentite in un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora previsto ».

**** 224. 021.** Caretta, Ciaburro, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Scadenze temporali per le procedure di esbosco)

1. Sono nulli gli effetti delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate nel periodo tra il primo febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ai proprietari ed ai gestori forestali a causa del superamento delle scadenze temporali previste dai rispettivi regolamenti forestali regionali per concludere le operazioni di esbosco sui soprassuoli forestali.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunto il seguente comma: « In riferimento alle prescrizioni attualmente in vigore, per il 2020, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottano provvedimenti per disporre il differimento di almeno sei mesi delle tempistiche limite in vigore o già decorse per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco. Per gli anni successivi, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite linee guida per disporre il differimento e l'armonizzazione delle tempistiche limite per la gestione delle attività forestali ed in particolare delle operazioni di esbosco in maniera da consentire un margine temporale più ampio rispetto a quanto sinora previsto ».

224. 018. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dal testo seguente:

« 12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche,

dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

224. 04. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia Romagna che

hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 24 marzo al 4 aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli intendenti previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di etti all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del successivo comma 3.

2. La Regione Emilia Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

224. 03. Marco Di Maio, Gadda, Scoma.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

224-bis. L'articolo 8, par. 1, lettera *b*) del Decreto legislativo n. 540/1999 è modificato come segue:

« *b*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3 ».

* **224. 06.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

224-bis. L'articolo 8, par. 1, lettera *b*) del Decreto legislativo n. 540/1999 è modificato come segue:

« *b*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3 ».

* **224. 011.** Critelli, Incerti, Cenni, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

224-bis. L'articolo 8, par. 1, lettera *b*) del Decreto legislativo n. 540/1999 è modificato come segue:

« *b*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3 ».

* **224. 024.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Disposizioni per favorire il rilancio del settore avicolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei

prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi ».

2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge provvedono alla modifica dell'articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » prevedendo l'inserimento in etichettatura del riferimento al « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere », per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 71.

224. 027. Perego Di Cremnago, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Etto, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:

Art. 224-*bis*.

(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)

1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori

della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari « *made in Italy* » di alto valore qualitativo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

224. 033. Loss, Manzato, Viviani, Bubi-sutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 224-*bis*.

(Equiparazione imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

1. All'articolo 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, aggiungere il seguente comma 2:

« 2. L'imprenditore agromeccanico, quale soggetto che svolge attività agromeccanica in via prevalente, sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria, è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, come definito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo ».

224. 08. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-*bis*.

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile

2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

224. 012. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni rispettivamente con le seguenti: 770 milioni e 60 milioni.

224. 017. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Etore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto 18/2020, convertito in legge 27/2020, dopo le parole « lavoro agricolo », aggiungere le seguenti: « anche in imprese agricole sociali o fattorie sociali ».

224. 013. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(IVA per allevamenti equini)

1. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: « destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari » sono soppresse;

b) dopo il numero 120) è inserito il seguente:

« 120-bis) prestazioni di servizi rese da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c. mediante l'utilizzo di animali della specie equina ».

224. 022. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Agricoltura urbana)

1. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli, o associati, su superfici urbane o praticate nelle costruzioni urbane comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di redditi dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

224. 023. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Tavolo di rilancio per la crescita)

1. All'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma: « Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un tavolo per il rilancio della crescita con la presenza dei Ministeri ed Enti di riferimento, delle Organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative e delle principali Rappresentanze del mondo bancario ».

224. 025. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di etichettatura di prodotti di origine suina)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, organizzano tavoli di confronto con le sigle di rappresentanza del settore suinicolo e, con apposito decreto, disciplinano l'indicazione in etichetta dell'origine della carne utilizzata nei prodotti suinicoli destinati al consumo umano, compatibilmente con il regolamento (UE) 1169/2011.

2. Il sistema di etichettatura di cui al comma 1 deve prevedere necessariamente una dicitura riportante l'origine della carne, una dicitura riportante il Paese di condizionamento della carne ed una dicitura attestata l'origine genuinamente italiana del

prodotto qualora sia derivato da carne di origine italiana e condizionato in Italia.

3. Ai sensi del comma 1, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni attuative di cui al comma 1.

224. 026. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Misure in favore degli agriturismi)

1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristiche e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio – giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici, nonché per l'adeguamento delle strutture rurali ad attività socio sanitarie di supporto a metodologie di degenza o di convalescenza alternative, da svolgere in accordo con le Aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministro della salute, sentito

l'istituto superiore di sanità, emana specifiche istruzioni e prescrizioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per Vanno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. 1. A valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la somma di 2 milioni di euro per Vanno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema agrituristico nazionale al fine di favorire l'accesso dei consumatori alle strutture sia in termini di produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 5 sostituire la parola: 800 con la seguente: 745.

224. 028. Spena, Nevi, Paolo Russo, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola « venticinque » è sostituita con « cinquanta ».

224. 029. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

224. 038. Gastaldi, Golinelli, Viviani, Buisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura assegnato all'Italia.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017- 2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.

3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune « premialità » da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette « premialità », gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale,

anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.

224. 039. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T – 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per Fanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

224. 041. Comaroli, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Fondo prevenzione incendi boschivi)

1. Al fine di incentivare l'analisi del rischio incendi su scala comunale, nonché

supportare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 comma 3 lettera I) della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, per quei comuni classificati a rischio medio alto dai Piani AIB regionali di cui all'articolo 8 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, è istituito un fondo presso il Dipartimento di Protezione Civile con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020 e ripartito fra i comuni di cui al precedente periodo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 265.

224. 045. Alberto Manca, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria – interventi Misura 126 PSR)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

224. 046. Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa

Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012, a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

224. 047. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 10)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: « Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso ».

224. 048. Gastaldi, Golinelli, Viviani, Buisutti, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, è istituito un fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'efficientamento energetico nel settore agroalimentare.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti per sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

224. 014. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 224 è aggiunto il seguente:

Art. 224-bis.

(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi

sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende, i suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

224. 050. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato

e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi ».

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera *a)* è così sostituita: *a)* in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i) « prodotto lavato e pronto per il consumo », o

ii) « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii) « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere »;

per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77.

* **224. 01.** Gadda, Scoma.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotras-

sportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi ».

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera *a)* è così sostituita: *a)* in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i) « prodotto lavato e pronto per il consumo », o

ii) « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii) « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere »;

per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77.

* **224. 020.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi ».

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera *a*) è così sostituita: *a*) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i) « prodotto lavato e pronto per il consumo », o

ii) « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii) « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere »;

per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77.

* **224. 040.** Tomasi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Cavandoli.

All'articolo 224, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto 18 del 2020, convertito in legge 27/2020 dopo le parole: « lavoro agricolo », aggiungere le seguenti: « anche in imprese agricole sociali o fattorie sociali ».

224. 059. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

ART. 225.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* dall'articolo 62 *con le seguenti:* dall'articolo 68;

b) *al comma 1, sostituire le parole da:* con esclusione alla fine del comma *con le seguenti:* con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale che non siano di

operai stagionali o di sostituzione di personale collocato in quiescenza.

225. 2. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, determini l'impossibilità da parte dei Consorzi di bonifica e degli Enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inclusi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse ed attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in anticipazione, sono nella disponibilità degli Enti alla chiusura del finanziamento dell'opera, costituendo, pertanto, un debito nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. L'utilizzo delle economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, possono essere utilizzate per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tal fine gli enti interessati rivolgono istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificata la disponibilità delle risorse e la

compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente utilizzo; conclusi gli interventi autorizzati, gli enti rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti che sono detratti dalla gestione da cui derivano.

6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi, è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e alla assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Consorzi di bonifica e Enti irrigui.

225. 1. Marco Di Maio, Del Sesto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Fino alla costituzione della nuova società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

225. 3. De Filippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti a favore dei parchi permanenti)

1. Con riferimento ai soggetti titolari di parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, quali giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con o senza animali, che siano titolari di mutui o di finanzia-

menti sotto varie forme, può essere concessa su richiesta la sospensione delle rate per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

2. Le modalità di accesso sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi dalla presentazione della domanda, in coerenza con le disposizioni previste dall'Autorità di Vigilanza bancaria europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.

225. 04. Flati, Corneli.

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Misure a sostegno dei parchi permanenti)

1. Ai parchi permanenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, quali giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con o senza animali, ubicati sull'intero territorio italiano che, nonostante la sospensione dell'attività, continuano a sostenere spese per la cura della flora e della fauna, e che per il periodo dal 21 febbraio 2020 fino al 21 maggio 2020, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000 euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal-

l'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 luglio 2020, sono stabiliti con decreto Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

225. 05. Flati, Testamento, Papiro, Corneli.

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni in conseguenza della sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto per l'anno 2020 un contributo pari

al 30 per cento del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, fino ad un limite massimo di 2.000.000 di euro.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «turistica» sono aggiunte le seguenti: «giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.

225. 06. Flati, Faro, Testamento, Papiro, Corneli, Gallinella, Gagnarli.

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Misure urgenti per il sostentamento degli equidi)

1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche derivanti dalla sospensione delle attività delle scuole di equitazione e dei maneggi sull'intero territorio nazionale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria scatenata dall'epidemia da COVID-19, è riconosciuto, in favore delle scuole di equitazione, un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione di suddette attività fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

225. 07. Flati, Testamento, Papiro, Corneli.

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

225. 02. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 509 è sostituito dal

seguito: « Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni ».

225. 03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.

(Disposizioni riorganizzative in materia di patronati)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto infine il seguente periodo: « Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative ».

225. 01. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 226.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 50 milioni di euro, è destinata all'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte

vaccino, con stagionatura minima 20 mesi, con relativo porzionamento sottovuoto.

226. 1. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che, entro il 30 giugno 2020, con provvedimento del Direttore generale, individua le tipologie di prodotto, dando priorità a quelli del settore lattiera-caseario e di quello suinicolo, nonché le modalità di distribuzione.

226. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che, entro il 30 giugno 2020, con provvedimento del Direttore generale, individua le tipologie di prodotto, dando priorità a, quelli del settore lattiero-caseario e di quello suinicolo, nonché le modalità di distribuzione.

226. 3. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Fondo per la promozione del settore vitivinicolo ed olivicolo)

1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore vitivinicolo ed olivicolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il fondo da ripartire denominato « Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19 », con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozio-

nale del comparto vino/olio in sinergia con il settore della pesca e della ricettività.

226. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 226, inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Agevolazioni contributive a beneficio delle imprese agricole)

A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

226. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 226 il seguente:

Art. 226-bis.

(Credito d'imposta per le accise pagate dalle aziende vitivinicole e olivicole in relazione alle utenze di energia elettrica e gas)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di produzione del settore vitivinicolo ed olivicolo è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle accise pagate da dette imprese sulle forniture di gas naturale ed energia elettrica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

226. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 226 il seguente:

Art. 226-bis.

(Modifiche all'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020 a favore delle imprese agricole in materia di al Fondo centrale di Garanzia PMF)

All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), quarto periodo, dopo le parole: « 31 gennaio 2020 », aggiungere il seguente periodo: « restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni, »;

b) alla fine del comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: « eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: 100 milioni, sono sostituite dalle parole: « 300 milioni ».

226. 04. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Semplificazioni per l'accesso alla garanzia SACE S.p.a. delle imprese agricole)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica ».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni. ».

3. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: « Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA. ».

4. All'articolo 1, comma 2, lettera c) numero 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: « se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio », aggiungere le seguenti: « o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole ».

226. 05. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Gagliardi, Silli.

Dopo l'articolo 226 è aggiunto il seguente:

Art. 226-bis.

(Misure in favore delle imprese familiari del settore florovivaistico)

1. Alle aziende florovivaistiche in cui l'attività sia eseguita in via prevalente dal lavoro dell'imprenditore e dei suoi parenti ed affini entro il quarto grado, ancorché organizzati in forma di società semplice o in nome collettivo, è attribuito un sussidio straordinario di euro 780 mensili per ciascun componente del nucleo familiare impiegato in azienda, sino al termine delle misure restrittive.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'ENPS, previa domanda, nel

limite di spesa complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

226. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono inserite le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione ».

226. 07. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica e valorizzazione della filiera delle carni degli ungulati)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane e affidano il coordinamento dei piani di contenimento al Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché ai coadiutori al controllo fau-

nistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017, e se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

4. Sono consentiti, nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre

2017, n. 158, interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni competenti provvedono all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane,

— 1974 —

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

226. 08. Frailis, Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

«*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DDP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

* **226. 09.** Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

«*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DDP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

* **226. 022.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

«*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400. ».

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

226. 073. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno filiera carne bianca di vitello)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro

per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

* **226. 010.** Critelli, Incerti, Cenni, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno filiera carne bianca di vitello)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

* **226. 023.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno filiera carne bianca di vitello)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro, per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 034. Lolini, Viviani, Bubiutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-

mentari, forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

* **226. 011.** Critelli, Incerti, Cenni, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

* **226. 024.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente

hanno risentito della crisi sanitaria del COVID-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 035. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Loss, Lolini, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni relative alla promozione dell'uso del biometano nei trasporti)

1. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, patte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo

di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

2. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 40 per cento in peso di effluenti, zootecnici.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.

4. In coerenza con le finalità di cui al precedente comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

1) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

2) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

3) il « Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano » sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.

226. 012. Martina, Incerti, Cenni, Cappelani, Critelli, Dal Moro, Frailis.

Dopo l'articolo 226 aggiungete il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti: « 526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.

526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile.

526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.

526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001 /UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è

incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.

526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.

526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1. A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare almeno il 40 per cento in peso del piano di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa ».

226. 013. Martina, Incerti, Cenni, Cappelani, Critelli, Dal Moro, Frailis.

Dopo l'articolo 226 aggiungete il seguente

Art. 226-bis.

(Disposizioni a tutela della filiera bioetica-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti, del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T – 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE//702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

226. 014. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, De Melech.

Dopo l'articolo 226 aggiungete il seguente

Art. 226-bis.

(Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:

« 526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024.

526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di

riconversione della produzione secondo un regime programmabile.

526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.

526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.

526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.

526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a

526-*quinquies*, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91 /676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare almeno il 40 per cento il peso del piano, di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzata in distinta bilancio di massa ».

226. 015. Martina, Incerti, Cenni, Cappelani, Critelli, Dal Moro, Frailis, De Melech.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti, e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è ricono-

sciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2020.

226. 016. Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della elisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo,

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

226. 017. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno al Made in Italy agroalimentare)

1. Alle imprese di pubblico esercizio riconducibili al canale HO.RE.CA., che per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande acquistano prodotti agricoli e alimentari realizzati da aziende agricole diffuse sul territorio regionale/nazionale, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% e nel limite massimo di spesa di 100 mila euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

« *i-undecies*) limitatamente all'anno 2020 le spese, fino all'importo di euro 300, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari italiani di qualità certificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, per l'acquisto di carni la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento CE 1760/2000 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, nonché per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 ».

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle misure di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2020.

226. 018. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sugli alimenti)

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione e alta trasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero della salute rende disponibili, ogni set mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

226. 019. Fassina.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gen-

naio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T – 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

226. 020. Critelli, Incerti, Cenni, Cappelani, Frailis, Martina, Bignami.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016, n. 199)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole « aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti « gennaio 2021 ».

226. 025. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

226. 026. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:

Art. 226-bis.

(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7,8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'e-

secuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione

alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

226. 027. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da

quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dai 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 028. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole « imprenditori agricoli » sono inserite le seguenti: « ed agromeccanici ».

4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285

del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

226. 029. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime

dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

226. 030. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle imprese colpite da Xylella fastidiosa)

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della *Xylella fastidiosa* sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 *final*, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

226. 031. Elvira Savino, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 032. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 033. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento ».

226. 036. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori vo-

lontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore, I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

226. 037. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da

adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 038. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavora-

zione della selvaggina di cui ai precedenti commi I e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno,

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale « Selvaggina Italiana », nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disci-

plinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

226. 039. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattasini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)

1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo

3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

226. 040. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-

genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)

1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale COVID-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è

incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 042. Frassini, Golinelli, Viviani, Bubishi, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le Regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo

1, comma 502, della legge 21 dicembre 2019, n. 160.

226. 043. Loss, Viviani, Bubishi, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: « *i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400. ».

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

226. 044. Golinelli, Viviani, Bubishi, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Estensione CISOA agricola)

1. Le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si applicano ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e a quelli ad essi assimilati.

226. 045. Martinciglio.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sospensione del contributo per il licenziamento)

1. L'applicazione dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sospesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore della pesca professionale.

226. 046. Martinciglio.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Bonus di emergenza per il settore pesca)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai lavoratori imbarcati a tempo determinato e/o per campagna di pesca o sbarcati per malattia o infortunio del settore pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che nel 2019 hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ».

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: e della pesca.

226. 047. Martinciglio.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Canoni enfiteusi rustiche)

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue, non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sui quale gravano, determinato con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge del 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi).

5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con

il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.

226. 048. Palmisano, Aresta, Cassese, Gagnarli, Scerra

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° Luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della Legge 8 agosto 1972, n. 457, Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marit-

tima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteo-marine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturati di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della citata Legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca per la cui copertura è istituito il « Fondo Pesca CISOA », con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello Sviluppo Economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

3. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

226. 049. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)

1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato « sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva ».

2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:

a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;

2) particolari metodi di produzione;

3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di salute delle piante, risparmio di risorse e tutela ambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;

d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.

2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da un'unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della « verifica ispettiva congiunta ». In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della « verifica ispettiva collegiale ».

3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare

sulle etichette di vendita il marchio di qualità «olio extravergine di oliva di qualità eccellente». Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

226. 050. Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Modifiche alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni)

1. Alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, al comma 382, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Ai prodotti di cui sopra, ai fini della presente legge, sono assimilati i materiali vegetali derivanti da attività di manutenzione delle sponde del reticolo idrografico nazionale, effettuate previa regolare autorizzazione delle autorità competenti, allo scopo di assicurare il corretto regime dei deflussi idrici e ridurre il rischio di dissesti».

Art. 226-ter.

(Mercato volontario forestale del carbonio)

1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di erogazione di

altri servizi ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali ai mutamenti climatici, nelle more dell'attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 70, del decreto legislativo 28 dicembre 2015, n. 221, le Regioni promuovono sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile e all'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e secondo i principi e la disciplina di cui al comma 8, 9 e 10, articolo 7, del medesimo articolo.

2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione:

a) dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) in ambito forestale, nel rispetto della:

i. volontarietà dell'accordo che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

ii. addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

iii. permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo;

b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime, condotte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali, assoggettabili ad impegni silvo-ambientali;

c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde «non fore-

stale » di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi);

d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la commercializzazione, certificazione e accreditamento dei servizi generati da impegni silvo-ambientali in coerenza con le politiche forestali nazionali e regionali di gestione forestale sostenibile;

e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di monitoraggio georiferito degli scambi,

3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni minime del presente articolo, possono adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui procedere all'implementazione dei sistemi PES.

Articolo 226-*quater*.

(Norme per lo sviluppo del verde urbano)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'inottemperanza o la persistente inerzia di Comuni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Nel caso di inottemperanza o persistente inerzia della Regione ad attivare il potere sostitutivo, nei confronti di Regioni e Comuni, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, è competente il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ».

b) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: « L'autorità amministrativa competente è il Comune ».

c) al comma 4, secondo periodo, le parole da « previo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale per l'economia montana e

le foreste del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ».

226. 051. Alberto Manca, Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Parentela, Scerra.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-*bis*.

(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni anche in conseguenza della sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto per l'anno 2020 un contributo pari al 30 per cento del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, fino ad un limite massimo di 2.000.000 di euro.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola « turistica » sono aggiunte le parole « giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali ».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

226. 052. Flati, Gagnarli, Scerra, Corneli.

— 1997 —

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 349)

1. Alla legge 23 agosto 1993, n. 349, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Rientrano tra le attività di supporto alla produzione animale, di cui al Codice ATECO 2007 n. 01.62, anche l'addestramento, la presa in pensione e la accedere al regime fiscale forfettario con aliquota al 15 per cento, qualora la soglia di ricavi annuali non superi la somma di euro 65.000, nonché, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai regimi ed alle aliquote previste per il comparto agricolo ».

b) All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ai fini del presente articolo, gli allevamenti di cui alla presente legge possono essere privi di nesso funzionale con un fondo agricolo.

2-ter. Gli allevamenti di cui alla presente legge si considerano non intensivi qualora la presenza media di capi allevati corrisponda a meno di 1/2 di Unità di Bestiame Adulto (UBA), calcolata sul valore delle volpi addomesticate.

2-quater. Si considerano altresì non intensivi gli allevamenti di cui alla presente legge con la presenza media di capi allevati superiori il valore di 1/2 di Unità di Bestiame Adulto (UBA), calcolata ai sensi del comma precedente, ancorché privi di nesso funzionale con un fondo agricolo, qualora subentrino, anche con specie diversa, ad altri allevamenti preesistenti non intensivi, anche se inattivi da oltre tre anni, purché ne recuperino il complesso delle strutture edilizie e degli impianti e non siano mutate le pregresse distanze tra il perimetro dei fabbricati dell'allevamento e gli insedia-

menti urbani esistenti al tempo della precedente attività di allevamento ».

c) All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Gli allevamenti di cui all'articolo 1, aventi ad oggetto le specie di cui all'allegato A dell'accordo Stato-Regioni 16 febbraio 2003, che prevedano un numero di riproduttori superiore a 3 ed inferiore a 10, possono essere autorizzati cura dei cani, dei falchi e di qualsiasi altra specie animale afferente al comparto degli allevamenti atipici, sia di proprietà sia per conto di terzi, le quali possono anche in zona non agricola, purché dispongano degli spazi riportati agli animali.

3-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si procede alla definizione degli spazi di cui al comma precedente ».

226. 053. Nobili.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Fondo « mangia italiano »)

1. Al fine di sostenere il settore della ristorazione italiana che ha subito ingenti danni economici dall'emergenza COVID-19 e che, a tutt'ora, si trova in una fase di emergenza, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di 10 mila voucher da distribuire, in maniera proporzionale tra le diverse Regioni, alle imprese di ristorazione italiane in attività. Tali voucher saranno destinati all'acquisto di prodotti agroalimentari italiani.

2. Le modalità di attuazione ed erogazione del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediate corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 226 del presente decreto.

226. 054. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni a sostegno delle imprese del settore vitivinicolo)

1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo, le Regioni e le Province autonome, possono conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 del presente decreto-legge, riconoscere un contributo per la distillazione di vino in aggiunta all'intervento di sostegno effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 30 aprile 2020 n. 2020/592/UE.

226. 055. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore

agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 056. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno al Made in Italy agroalimentare e fiorovivaistico)

1. Alle imprese di pubblico esercizio riconducibili al canale HO.RE.CA., che per lo svolgimento delle proprie attività acquistano prodotti agricoli, piante e fiori recisi, e alimentari realizzati da aziende agricole diffuse sul territorio nazionale, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento e nel limite massimo di spesa di 100 mila euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, dopo la lettera *i-decies*, è inserita la seguente: « *i-undecies*) limitatamente all'anno 2020 le spese, fino all'importo di euro 300, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di prodotti agricoli, piante e fiori recisi, e

alimenti italiani di qualità certificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, per l'acquisto di carni la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento CE 1760/2000 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, nonché per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 ».

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle misure di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2020.

226. 057. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione del verde)

1. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*i-bis.* Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Ca-

mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data ».

226. 058. Gadda, Scoma.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri

e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 1800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 810 milioni di euro per l'anno 2020.

226. 059. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

Art. 226-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vi-

gente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Conseguentemente, all'articolo 265, quinto comma sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2020.

226. 060. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)

1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale COVID-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà

nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 061. Frassini, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nei rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le Regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

226. 062. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto

dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 063. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

226. 064. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favo-

rendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910-913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'istituto Nazio-

nale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

226. 065. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-*bis*.

(Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in

conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

226. 066. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione

organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale e Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 067. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria e immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati ab-

battuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale « Selvaggina Italiana », nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa an-

nessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

226. 068. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)

1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di *voucher*, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de mini-*

mis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020.

3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.

226. 069. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 inserire il seguente:

Art. 226-bis.

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 070. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione e installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari ai 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

226. 071. Manzato, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Pattassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo pari valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

226. 074. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

— 2008 —

Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145.

226. 076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 226 aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per

le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento ».

226. 077. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 227.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 *aggiungere le seguenti* , nonché nelle aree marine protette, *nonché sostituire le parole* Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese *con le seguenti* Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 40 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 6,5 milioni di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il per il finanziamento del programma per la riduzione delle emissioni delle navi tramite l'utilizzo del GNL, nonché quanto a 3,5 milioni di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

al comma 3, sostituire le parole avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA

con le seguenti avere la sede operativa all'interno di una ZEA o di un'area marina protetta.

dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA sono sostituite dalle seguenti micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA.

227. 10. Braga, Deiana, Muroni, Fregolent, Terzoni, Pezzopane, Incerti, Planger.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole: 40 milioni, con le seguenti: 60 milioni;

b) al comma 1 sostituire le parole: aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, con le seguenti: disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

c) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore. »;

d) al comma 2 sostituire le parole 40 milioni, con le seguenti 60 milioni.

e) al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale ob-

bligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

f) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: ciascuno dei parchi nazionali, sono sostituite dalle seguenti: ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991;

b) al comma 2, le parole: nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, sono sostituite dalle parole: all'interno delle aree protette nazionali ai sensi del Titolo II della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

227. 2. Vianello, Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Masi, Zanichelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni;

b) al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 760 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. »

227. 1. Ilaria Fontana.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese

— 2010 —

aggiungere le seguenti nonché agli enti del terzo settore.

b) *dopo le parole* ivi incluse le attività aggiungere le seguenti di educazione ambientale,

c) *al comma 1 dopo le parole* COVID-19 alle imprese aggiungere le seguenti e agli enti del terzo settore

al comma 3 aggiungere al secondo dopo le parole Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, aggiungere le seguenti agli enti del terzo settore,

d) aggiungere i seguenti commi:

1-bis) il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è modificato come segue: *al primo periodo le parole:* ciascuno dei parchi nazionali, sono sostituite dalle seguenti ciascuna area protetta istituita ai sensi della legge 394/91

1-ter) il comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è modificato come segue: *dopo le parole* in favore aggiungere degli enti del terzo settore *le parole* almeno il 45 per cento sono sostituite dalle seguenti almeno il 20 per cento

227. 8. Muroli.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 dopo le parole ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale, *sostituire le parole* aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, con, le seguenti: disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il comma 3 è così modificato: il secondo periodo è così sostituito: Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica

Ambientale come definita a sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

È aggiunto il seguente comma:

4. Il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è modificato come segue: *al primo periodo le parole:* ciascuno dei parchi nazionali, sono sostituite dalle seguenti ciascuna area protetta.

* **227. 12.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale, *sostituire le parole* aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, con le seguenti: disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e che abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Aggiungere il seguente comma:

4. Il comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è modificato come segue: *al primo periodo le parole: ciascuno dei parchi nazionali, sono sostituite dalle seguenti ciascuna area protetta.*

* **227. 7.** Muroni.

Apportare le seguenti modifiche:

3) *al comma 1 sostituire le parole: aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, con le seguenti: disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;*

4) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

227. 9. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo le parole: e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere le seguenti: nonché di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 come da elenco nazionale aggiornato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

227. 5. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e specificamente formati nelle atti-

vità di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto, anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati formati o dai relativi Comuni, per la gestione dei Parchi regionali, comunali e delle aree a verde.

227. 3. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis: è istituito un Fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario ai Giardini Zoologici italiani (includendo gli acquari, i parchi faunistici e le strutture assimilabili ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005).

227. 4. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 aggiungere le seguenti e per le start-up e le associazioni costituite nel 2019/20, in attuazione delle priorità di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 2019.

Conseguentemente

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di consolidare la transizione verso il « *Green Deal* » e incentivare i giovani del Mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018, n. 12 ad oggetto il « *Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)* » sono estese alle

ZEA istituite nelle regioni nelle quali vi sono ZES e purché siano funzionalmente collegate a queste. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-*bis*, « Programmi nazionali e politiche di sistema » della legge n. 394 del 1991 (introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426), con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.

227. 17. Masi.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: almeno il 45 per cento con le seguenti: almeno il 15 per cento.

227. 13. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede all'Unione europea di riconoscere le aree protette comprese nei parchi nazionali quali zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 108 del 2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: « Arrestare la perdita di biodiversità », « Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali » e « Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali ».

227. 6. Conte.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.

227. 14. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini, Parolo, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: « ciascuno dei parchi nazionali », sono sostituite dalle seguenti « ciascuna area protetta istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ».

227. 11. Ubaldo Pagano.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-*bis*.

(Aree urbane a prevalenza pedonale e ciclabile)

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo per la riconversione per le aree urbane dei comuni con più di 50.000 abitanti volto a promuovere la mobilità di persone a piedi e in bicicletta, con la dotazione di 50 milioni all'anno dal 2020 al 2034.

Il Fondo è destinato i seguenti interventi:

a. reale moderazione della velocità stradale con limite inferiore o pari a 30 km/h che non prevedano la sola modifica della segnaletica verticale e l'uso di dossi artificiali, ma la modifica alla sede stradale, anche mediante manutenzione ordinaria, con elementi funzionali di arredo urbano, con ampliamento dei marciapiedi,

— 2013 —

disassamento della carreggiata, riduzione dell'estensione degli attraversamenti pedonali, per ottenere strade a condivisione dello spazio tra le diverse categorie di utenti in cui ci sia espressa priorità per quella maggiormente vulnerabile;

b. pedonalizzazione di quartieri residenziali o commerciali, nonché aree urbane di interesse storico o artistico;

c. limitazione effettiva del traffico motorizzato di autovetture in prossimità degli istituti scolastici;

d. realizzazione di piste e corsie ciclabili;

e. istituzione o estensione di ZTL tali da ridurre l'accesso ad almeno il 50 per cento degli autoveicoli, su base annua, rispetto al periodo precedente alla realizzazione dell'intervento;

f. programmi degli enti locali e delle aziende volti all'incremento dell'uso della bicicletta negli spostamenti casa scuola e casa lavoro, mediante la erogazione di contributo economico per ciascun chilometro percorso purché lo spostamento sia verificato e certificabile attraverso piattaforma informatiche, fino all'erogazione di un contributo massimo di 500 euro annui *procapite*. Tale contributo non è cumulabile con altri incentivi.

2. I progetti sono redatti da tecnici adeguatamente formati attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e pubblicati dagli enti locali attraverso campagne di comunicazione. La formazione e la comunicazione sono attività che possono essere incluse e finanziate dal fondo in misura non superiore al 20 per cento dell'importo degli interventi.

3. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Con decreto ministeriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, anche tenuto conto degli interventi già realizzati o finanziati con bandi europei, statali, regionali per le medesime finalità, eroga le risorse ripartite secondo criteri di qualità degli interventi.

227. 01. De Lorenzis, Bruno Bossio.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Misure urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati)

1, All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: *m-bis*) Dispositivi di protezione individuale, incluse mascherine e guanti previa disinfezione o sterilizzazione.

227. 02. Ilaria Fontana, Vianello, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Raccolta differenziata dei rifiuti a rischio infettivo prodotti da utenze domestiche e non domestiche)

1. I gestori dei rifiuti organizzano entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a rischio infettivo provenienti da utenze domestiche e non domestiche. Tali rifiuti sono avviati a trattamento di sterilizzazione, anche presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*) del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 nei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 15 Luglio 2003, n. 254.

227. 03. Zolezzi.

— 2014 —

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Misure per il personale dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara)

1. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di aree naturali protette, l'Ente Parco nazionale dell'Asinara, di seguito richiamato Ente, al fine della stabilizzazione di un contingente di tre unità in posizione soprannumeraria di cui al comma 565 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è autorizzato:

a) procedere ad una selezione tra coloro che soddisfano i requisiti della sopracitata lettera *a)*;

a) considerare il 31 marzo 2021 quale termine ultimo per il raggiungimento dei 3 anni di servizio di cui alla suddetta lettera *c)*.

Resta fermo il rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 20 medesimo.

227. 04. Deiana, Alberto Manca, Vianello, Ilaria Fontana.

(Inammissibile)*Aggiungere il seguente:*

Art. 227-bis.

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

1. Al fine di aumentare l'attrattività turistica del Paese e rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, ai

sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevedendo anche l'istituzione di nuove Aree Marine Protette, alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente vengono incrementati il capitolo 1641 con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e il capitolo 1646 di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022.

2. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies)* è aggiunta la seguente: *ee-octies)* Isole Cheradi.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

227. 05. Vianello, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Misure a sostegno dei territori della provincia di Vibo Valentia della Regione Calabria colpiti eventi alluvionali verificatesi tra il 30 e 31 marzo 2020)

1. Al fine di sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali verificatesi tra il 30 e 31 marzo 2020, nei territori della provincia di Vibo Valentia della Regione Calabria, nonché a seguito della deliberazione dello stato d'emergenza e/o di calamità naturale sono stanziati risorse pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti, finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, di cui al primo periodo, prevedendo stanziamenti aggiuntivi in caso di non congruità degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni di legge, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265

227. 06. Tucci.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Misure urgenti in materia di depurazione)

1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

227. 07. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Misure urgenti in materia di invasi)

5-bis. Per l'aggiornamento e completamento della progettazione delle opere da eseguire per la realizzazione della diga di Vetto e del relativo invaso sul fiume Enza, al confine tra le province di Parma e Reg-

gio Emilia, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 e 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

227. 08. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Misure urgenti in materia di invasi)

5-bis. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso, nel comune di Calestano in provincia di Parma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 e 1 milione per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

227. 09. Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

— 2016 —

Dopo l'articolo 227 aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.

(Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:

526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024;

526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile;

526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.

526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.

526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.

526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare almeno il 40 per cento in peso del piano di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato

— 2017 —

un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

Conseguentemente,

all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 650 e le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20.

227. 010. Fregolent.

ART. 228.

Sopprimerlo.

* **228. 13.** Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Sopprimerlo.

* **228. 7.** Prestigiacomo, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti.

Sopprimerlo.

* **228. 4.** Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffielli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente ».

** **228. 2.** Gava, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente ».

** **228. 3.** Mor.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente ».

** **228. 6.** Cattaneo, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente ».

** **228. 8.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

— 2018 —

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente ».

**** 228. 14.** Rotta.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, le tipologie di progetti per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2;

al comma 3 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quando previsto dal comma 2-*bis*, »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. In caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione

Europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, in via sostitutiva, tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per assicurare lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza regionale. ».

b) all'articolo 8:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni di appartenenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, tra i soggetti appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Consiglio nazionale delle ricerche, all'ISPRA, all'ENEA e all'Istituto superiore di sanità. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016,

– 2019 –

n. 132, e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. ».

al comma 4, dopo le parole della Commissione sono aggiunte le seguenti e della Commissione tecnica PNIEC;

al comma 5, dopo le parole Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sono aggiunte le seguenti e della Commissione tecnica PNIEC, nonché dopo le parole ciascun membro della Commissione sono aggiunte le seguenti e della Commissione tecnica PNIEC;

c) all'articolo 28, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, gli osservatori già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

228. 15. Braga, Muroli, Pezzopane.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 228 inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Applicazione della valutazione di impatto sanitario ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla presente parte il proponente trasmette anche la valutazione d'impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della

salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2019. »;

b) all'articolo 29-ter, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

« m-bis) in caso di rischio per la salute pubblica, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere la VIS pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competente. »;

c) all'articolo 29-octies, comma 2, primo periodo, dopo la parola « elementi » sono inserite le seguenti: « , inquinanti o di natura epidemiologico-sanitaria, »;

d) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: « domande ricevute » sono inserite le seguenti: « integrate dalla VIS ».

228. 01. Testamento, Del Sesto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico regionale comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione

— 2020 —

di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti ».

228. 10. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 228, aggiungere il seguente:

Art. 228-bis.

(Ampliamento platea beneficiari bonus idrico)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è inserito il seguente:

2-bis. Al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, provvede ad emanare una delibera che preveda l'ampliamento della platea di beneficiari della tariffazione sociale prevista dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 anche a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 23.000 euro. All'interno della medesima delibera, provvede anche a rivedere l'utilizzo dei fondi residui derivanti da tariffa, accumulati da ciascun gestore per questo specifico fine, al fine di garantire il mantenimento di essi a disposizione deglutenti in difficoltà.

228. 014. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zozzi.

Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 68, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

« Norme in materia ambientale » sono aggiunti i seguenti:

2-bis. « Le modifiche puntuali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico derivanti da approfondimenti circoscritti del quadro conoscitivo, dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio o dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, sono approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Distretto con proprio decreto, tenuto conto del parere di cui al comma 4. »

2-ter. « La proposta di modifica e la relativa documentazione sono depositate presso le sedi delle regioni e dei comuni territorialmente interessati e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni dopo la pubblicazione sui siti istituzionali. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere avanzate osservazioni sulla proposta di modifica all'Autorità di Distretto ed alla Regione territorialmente competente. »

2-quater. « Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, acquisito il parere della Conferenza operativa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2-ter conclude il procedimento con l'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che ha effetto dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

228. 013. Cassese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Gestione materiali di escavo)

1. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera *a*, dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la salvaguardia e la protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano

— 2021 —

a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del DM 173/2016, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico (HgS, conosciuto come cinabro o cinnabrite o cinnabarite) non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s., di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del DM 173/2016.

228. 07. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Bonifica siti inquinati)

1. All'articolo 240, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole « ad una singola origine; » sono inserite le seguenti: « oppure dovute ad attività estrattive storiche; »

228. 04. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Bonifica siti inquinati)

1. All'allegato 4 del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole « 60 giorni » sono sostituite con le parole « 30 giorni ».

228. 05. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La lettera *O*) dell'allegato IV, parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, è sostituita dalla seguente:

« *o*) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione ».

228. 9. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Alla lettera *z. b*) del numero 7 dell'allegato IV, parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, dopo le parole « all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. », aggiungere il seguente periodo: « , fatta eccezione per gli impianti mobili di cui all'articolo 208, comma 15 del decreto legislativo n. 152 del 20/06, se costituenti parte dell'attività di cantiere per la realizzazione di opere non ricomprese negli allegati III e IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di opere ricomprese nei predetti allegati, per le quali sia già stato effettuato il relativo procedimento valutativo di cui all'articolo 6 commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

228. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autoriz-

zativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-*quater* comma 10 del decreto legislativo 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

228. 02. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-*bis*.

(Discariche o ammassi di rifiuti, anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)

1. Le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti a

epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

3. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

228. 03. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-*bis*.

1. All'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole « quindici giorni » sono sostituite dalle parole « trenta giorni ».

228. 06. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 228 è aggiunto il seguente:

Art. 228-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. I commi 98, 99 e 100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.

228. 08. Lolini, Viviani, Bubishi, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato,

— 2023 —

Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 228-bis.

(Proroga termini in materia di scambio di quote di emissione gas ad effetto serra)

1. All'articolo 113, dopo il comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per l'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini fissati nei seguenti articoli del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30: articolo 4, comma 3; articolo 15, comma 3, lettera e); articolo 32, commi 3 e 4; articolo 34, comma 2; articolo 36, commi 5, 6 e 10-ter. Per le imprese del settore agroalimentare, sono comunque ridotte del 50 per cento le quote da restituire nell'anno 2020, come indicate nei provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2013 o del decreto legislativo n. 216 del 2006. ».

228. 010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 228-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

Partecipazione alle procedure del DM FER 4 luglio 2019 di impianti FER su aree bonificate.

All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di

ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

228. 011. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 228 inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Ripristino dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo rifiuti previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

228. 015. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Finanziamento secondo stralcio Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

1. Il comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

« 155. Al fine di contrastare i fenomeni di carenza idrica in atto ed aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture idriche, è avviata l'attuazione di un secondo stralcio del Piano

— 2024 —

nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, ed a tale scopo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 100 milioni di euro per la sezione "invasi". All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265. »

228. 016. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zozzi.

Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Disposizioni per lo smaltimento dei DPI da COVID-19)

1. Al fine di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti da COVID-19, le mascherine e i guanti monouso dovranno essere smaltiti secondo specifici protocolli e campagne di informazione volti a favorire un processo di educazione civica in ambito domestico e sul luogo di lavoro e che promuova anche il corretto utilizzo dei contenitori idonei al recupero o al corretto smaltimento dei DPI monouso.

2. Per favorire la sostenibilità ambientale ed evitare un ulteriore inquinamento causato dall'uso e getta dei DPI da COVID-19, il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute, sentite le Regioni, provvede a promuovere delle linee guida che prevedano altresì, l'utilizzo di mascherine omologate COVID-19, lavabili e riutilizzabili, volte a coniugare l'efficacia di protezione sanitaria e sostenibilità ambientale.

228. 018. Amitrano, Carabetta.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 228-bis.

(Estensione validità certificazione antimafia)

All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente comma 2-ter:

« La validità della certificazione antimafia è estesa in capo al medesimo soggetto, per più procedimenti inerenti alla medesima normativa, entro i sei mesi di validità del certificato stesso ».

228. 09. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 228 aggiungere il seguente:

Art. 228-bis.

(Misure urgenti sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza da COVID-19)

1. Per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine chirurgiche e di comunità ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nonché di dispositivi di protezione individuale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, sentiti l'Istituto superiore di Sanità e l'Ispra per quanto di competenza, adotta linee guida contenenti specifiche misure volte a promuovere:

a) criteri uniformi relativi ai materiali per la produzione di guanti e mascherine privilegiando per quanto riguarda le mascherine prodotti monomateriale, oppure costituiti da più materiali che siano facilmente separabili dopo l'uso e per quanto riguarda i guanti individuare misure di sostegno per la produzione in materiali biodegradabili e compostabili;

b) modalità di recupero dei materiali e riciclo delle mascherine e dei guanti monouso per il corretto inserimento degli stessi nelle filiere del riciclo sentiti i sistemi di responsabilità estesa dei produttori e associazioni di categoria interessate;

c) criteri di raccolta presso le abitazioni tra cui l'indicazione del tempo necessario per il decadimento del virus e le modalità di contenimento in sicurezza;

d) forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei cittadini, previo completamento delle operazioni di cui alla lettera c), presso punti di raccolta cittadini prevedendo la possibilità per i comuni di inserire la raccolta dei materiali conferiti nelle predette modalità nella raccolta differenziata comunale a seconda della tipologia di materiale.

2. L'abbandono di mascherine e guanti è da intendersi abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i quali si applicano la sanzione prevista dall'articolo 255 comma 1-bis. All'articolo 262 comma 1 dopo le parole comma 1 aggiungere le seguenti: « e dell'articolo 255 comma 1-bis in relazione ai divieti di cui agli articoli 232-bis e 232-ter ».

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell'ambiente, da emanarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentiti l'Istituto Superiore di sanità e le principali associazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza delle imprese, sono adottati criteri anche di natura tecnica per l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoratori prevedendo in particolare:

a. Criteri per la sostituzione laddove sia possibile il maggiore distanziamento dei lavoratori, delle mascherine chirurgiche monouso;

b. Criteri per la raccolta dei rifiuti e il recupero dei materiali derivanti dall'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

228. 017. Vignaroli, Licatini, Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vianello, Varica.

Dopo l'articolo 228 aggiungere il seguente:

228-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 2021 » e « 2030 » sono sostituite con « 2023 » e « 2032 ».

228. 012. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

(Inammissibile)

ART. 229.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono destinate interamente al finanziamento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del presente decreto-legge;

b) *al comma 2 sopprimere il primo periodo, e al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:* da destinare alla finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

229. 78. Rosso, Mulè, Baldelli.

Sostituire la lettera a) del comma 1, con la seguente:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: « Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,

alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Nel solo caso dell’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, la singola richiesta del “buono mobilità” è compatibile con il cumulo di più transazioni, anche con operatori commerciali distinti e per diverse tipologie di servizio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche per determinare la ripartizione del fondo annuale per i diversi impieghi del buono mobilità di cui al presente comma e ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autoveicoli omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un “buono

mobilità”, cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autoveicolo e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ».

* **229. 67.** Muroni.

Sostituire la lettera a) del comma 1, con la seguente:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: « Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Nel solo caso dell’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, la singola richiesta del “buono mobilità” è compatibile con il cumulo di più transazioni, anche con operatori commerciali distinti e per diverse tipologie di servizio. Con decreto del Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche per determinare la ripartizione del fondo annuale per i diversi impieghi del buono mobilità di cui al presente comma e ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ».

* **229. 91.** Lupi, Colucci.

Al comma 1, sostituire lettera a), con la seguente:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: « Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,

alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti purché abbiano in esercizio una rete di piste ciclabili o ciclopedonale per una lunghezza minima corrispondente al 10 per cento della rete infrastrutturale, Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti purché abbiano adottato il Piano della Mobilità Sostenibile o, in alternativa, uno Studio sulla mobilità che abbia previsto la realizzazione e messa in esercizio di zone 30 km/h e/o nuove zone 20km/h ».

229. 42. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un « buono mobilità », pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Per usufruire del « buono mobilità » i servizi di mobilità individuale condivisa di *car sharing* dovranno essere forniti mediante autovetture elettrificate con emissioni di CO₂ ≤ 90gr/km.

229. 61. Navarra.

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: in favore dei residenti maggiorenni *fino alle parole:* superiore a 50.000 abitanti.

229. 60. Paolo Russo, Cortelazzo, Gelmini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *con le seguenti:* delle persone fisiche maggiorenni, che hanno la residenza anagrafica nel territorio dello Stato.

229. 58. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera a), primo periodo le parole: dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *sono sostituite dalle seguenti:* di tutti i soggetti residenti in Italia *e le parole:* e, comunque, in misura non superiore a euro 500, *sono soppresse.*

229. 88. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: in favore dei *aggiungere le seguenti parole:* lavoratori e.

229. 84. Braga, Zardini.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *sono sostituite dalle seguenti:* di tutti i soggetti residenti in Italia.

229. 87. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: residenti maggiorenni nei capoluoghi

di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *con le seguenti:* maggiorenni residenti in Italia.

229. 6. Maccanti, Gava, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: residenti maggiorenni *con le seguenti:* soggetti maggiorenni che risiedono, studiano o lavorano.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

229. 11. Nobili.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: maggiorenni *fino a:* euro 500 *con le seguenti:* in tutti i comuni d'Italia di un «buono mobilità», pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 400.

229. 28. Adelizzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, *con le seguenti:* nell'intero territorio italiano.

229. 19. Del Barba, Paita.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *sono soppresse.*

* **229. 45.** Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiaco, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

* **229. 66.** Stumpo, Fassina.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *con le seguenti:* ovvero che prestano attività lavorativa continuativa nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

229. 17. Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Termini, Testamento.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, *con le seguenti:* comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, nonché in favore dei datori di lavoro che acquistino i medesimi mezzi ai propri dipendenti.

229. 57. Topo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , compresi i comuni ricadenti nella medesima città metropolitana *e sostituire:* 50.000 con 30.000.

229. 8. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*

nella rete metropolitana del nord Sardegna,.

229. 69. Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *con le seguenti:* nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che abbiano rilevanza turistica con presenze annue uguali o superiori a 500.000 secondo gli ultimi dati ISTAT rilevazioni 2018 ovvero ultimo dato disponibile,

229. 36. Emiliozzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero nei Comuni *inserire le seguenti:* e nelle Unioni di comuni.

229. 83. Braga, Pagani, Zardini, Pezzopane.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: superiore a 50.000 abitanti *con le seguenti:* inferiore a 50.000 abitanti, purché alla data del 30 aprile 2020 siano dotati di una pista ciclabile attiva.

229. 34. Lombardo.

Al comma 1 sostituire le parole: 50.000 abitanti *con le seguenti:* 10.000 abitanti.

229. 31. Romaniello.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: 50.000 abitanti *con le seguenti:* 30.000 abitanti.

229. 33. Lombardo.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: 50.000 *con le seguenti:* 35.000.

229. 13. Nobili.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* 50.000 abitanti, *aggiungere le seguenti:* nonché in quelli ricadenti in area di crisi ambientale,;

2) *al comma 1 lettera a) sostituire le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 30 per cento;

3) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* , *anche con la seguente:* nuove;

4) *al comma 1 lettera a), sostituire le parole:* nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica *con le seguenti:* nonché di monopattini elettrici;

5) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* esclusi quelli mediante autovetture. *aggiungere le seguenti:* I rivenditori applicano almeno un ulteriore sconto del 10 per cento sul prezzo di listino;

6) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* mediante autovetture. *aggiungere le seguenti:* Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, il buono mobilità può essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi per la trasformazione di biciclette a trazione muscolare in biciclette a pedalata assistita nonché per l'acquisto di rimorchi per biciclette per il trasporto di minori;

7) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e a 500 euro *con le seguenti:* pari ad euro 2.000 per ogni autovettura e a 700 euro;

8) *al comma 1, lettera a), dopo le parole:* servizi di mobilità *aggiungere la seguente:* elettrica;

9) *al comma 1, lettera e) sostituire le parole:* o piste ciclabili *con le seguenti:* , corsie o piste ciclabili, nonché per le case avanzate;

10) *al comma 2 sostituire le parole:* 50 milioni di euro nell'anno 2020 *con le seguenti:* 170 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

11) *al comma 2 dopo le parole:* nell'anno 2020. *aggiungere le seguenti:* Una quota parte, pari al 30 per cento del fondo è destinata ai servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Una quota parte, pari al 10 per cento del fondo è destinata all'acquisto di *cargobike*. La restante, per l'acquisto di biciclette e monopattini è ripartito mensilmente nell'anno in corso;

12) *al comma 2 dopo le parole:* del presente decreto. *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il buono mobilità è erogato attraverso la piattaforma elettronica dell'app IO;

13) *al comma 3 lettera a) numero 2) sopprimere la seguente parola:* urbane;

14) *al comma 3 lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

3) dopo il numero 58, è inserito il seguente:

« 58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. ».

Conseguentemente:

a) *il punto 12 dell'articolo 135 del Regolamento di Attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 è sostituito dal seguente:*

12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo a residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.319). Il segnale indica un limite di velocità generalizzato per tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 35 ql.li. Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con

pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).

b) *all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 dopo le parole: I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sono eliminate le seguenti:* sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 e sono inserite le seguenti parole: sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2;

2) *il comma 2 è interamente sostituito con il seguente:*

2. Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.;

3) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di promuovere la sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, P-bis o equivalenti, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato « cuscini berlinesi », ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso;

Al capo 7 rubricato « Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo » dell'allegato al decreto n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica sono inserite le seguenti parole: nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,;

4) *al comma 3 lettera b) le parole: previa valutazione delle condizioni di sicurezza,.*

5) *al comma 3 alla lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo: 9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata: « doppio senso ciclabile », è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.*

6) *al comma 3 alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: 9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il*

modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.

7) *al comma 4, sostituire le parole:* del mezzo di trasporto privato individuale *con le seguenti:* delle autovetture private ovunque ricorrano.

8) *al comma 4 dopo le parole:* un *mobility manager* *aggiungere le seguenti:* , adeguatamente formato da istituzioni ed enti riconosciuti dal MIT,

9) *al comma 4 dopo le parole:* di interventi di mobilità sostenibile *aggiungere le seguenti:* , inclusi la realizzazione di posteggi riparati o coperti, comodi e sicuri, vicini agli ingressi e comunque in posizione privilegiata rispetto a quelli riservati alle autovetture e la predisposizione di adeguati spazi da adibire a spogliatoi per i dipendenti ciclisti.

10) *al comma 4 dopo le parole:* personale in ruolo. *aggiungere le seguenti:* Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano costituisce elemento di valutazione ai fini della erogazione di premi di risultato.

11) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al comma 75-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo la parola: pista è aggiunta la seguente: o corsia.

229. 92. De Lorenzis.

(Inammissibile limitatamente alle lettere n) e o))

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *sono aggiunte le seguenti:* e nei Comuni totalmente montani come da elenco Istat in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.

229. 43. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Al comma 1, dopo le parole: 50.000 abitanti, *inserire le seguenti:* e nei Comuni

facenti parte delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale già istituite.

229. 35. Vianello, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole : 50.000 abitanti, *sono aggiunte le seguenti parole:* , e agli studenti fuori sede regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione superiore.

229. 74. Muroni.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: di un buona mobilità *fino a:* rispetto del limite di spesa *con le seguenti:* appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, di un «buono mobilità» del valore di 500 euro valido per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di richiesta ed erogazione del «buono mobilità» nonché le modalità di rimborso a favore dei venditori dei veicoli che possono essere acquistati tramite il suddetto buono.

229. 80. Rosso, Mulè.

Al comma 1 lettera a), primo periodo sopprimere le parole: e, comunque, in misura non superiore a euro 500,.

229. 86. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche a pedalata assistita, *inserire le seguenti:* per l'installazione di sistemi di propulsione elettrica, anche complementare, su biciclette esistenti,.

229. 32. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: veicoli *aggiungere le seguenti:* o imbarcazioni.

Conseguentemente, allo stesso comma 1, lettera a) dopo le parole: a due tempi *aggiungere le seguenti:* 110 motori a combustione interna destinati alla propulsione di un'imbarcazione, fuori o entro bordo *e dopo le parole:* ogni motociclo *aggiungere le seguenti:* o motore di imbarcazione.

Conseguentemente, nello stesso periodo dopo le parole: veicoli *aggiungere le seguenti:* o imbarcazioni.

229. 5. Moretto, Paita.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole: legge 28 febbraio 2020, n. 8, *inserire le seguenti:* purché prodotti da imprese italiane,.

229. 97. Gava, Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), primo periodo sopprimere le parole:* esclusi quelli mediante autovetture;

2) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. Per le finalità di cui alla legge 11 gennaio 2019 n. 2 è istituito un fondo per la promozione della mobilità urbana sostenibile con dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato ai capoluoghi di regione, alle città metropolitane, ai capoluoghi di provincia e ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, al fine

di realizzare interventi finalizzati a migliorare per la mobilità ciclabile, pedonale e la micromobilità.

1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3) *al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti *e aggiungere in fine le seguenti:* 1-bis) dopo il numero 7-bis è inserito il seguente

«7-ter) strade a doppio senso ciclabili nei centri abitati, per favorire la ciclabilità diffusa all'interno dei centri storici e delle zone a 30 km/h »;

4) *al comma 3, lettera a), dopo il punto 2 inserire il seguente:*

2-bis) dopo il numero 51) è inserito il seguente:

«51-bis) Strade scolastiche urbane per percorsi protetti a piedi in bicicletta per gli studenti in avvicinamento alla scuola, con sistemazione degli spazi antistanti alle scuole, interventi di moderazione del traffico, ZTL scolastiche attraversamenti sicuri, rastrelliere per biciclette, fermate per il trasporto pubblico e scolastico ».

5) *al comma 4, al secondo periodo dopo le parole:* Mobility Manager *promuove inserire le seguenti:* , in coordinamento con il Mobility Manager d'Area di cui al decreto 20 dicembre 2000 del Ministero dell'ambiente e il Mobility Manager Scolastico di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, *e al medesimo secondo periodo aggiungere il fine le seguenti parole:* , ossia di misure per il contenimento del consumo di energia ed emissioni di gas serra, attraverso la riduzione del ricorso all'auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale (principalmente trasporto pubblico, mo-

bilità ciclabile e pedonale, *car sharing* e *car pooling*).

229. 68. Fassina.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: esclusi quelli mediante autovetture.

229. 64. Muroi.

Al comma 1, lettera a), primo capoverso, alla fine del primo periodo, dopo le parole: mediante autovetture *aggiungere le seguenti:* e per l'acquisto di ciclomotori.

229. 56. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale.

229. 10. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* per una delle destinazioni d'uso previste. *inserire i seguenti periodi:* In alternativa al « buono mobilità » e a valere sulle medesime risorse di cui al terzo periodo del presente comma, può essere riconosciuto un « buono parcheggio » pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque, non superiore a 200 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per il pagamento di parcheggi a tariffa oraria delimitati da striscia blu e siti in zone a traffico delimitato. Il « buono parcheggio » deve essere richiesto in unica soluzione e alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante le spese sostenute ai sensi del quinto periodo;

2) *sostituire le parole:* del beneficio di cui al terzo periodo *con le seguenti:* dei benefici di cui al terzo e al quinto periodo.

229. 47. Baldelli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il secondo periodo il seguente: Al fine di agevolare il raggiungimento del luogo di lavoro con mezzi propri, sicuri e sostenibili, e di contrastare il fenomeno del caporalato, i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici del 2019 possono accedere al « buono mobilità » anche se residenti in comuni con popolazione con meno di 50.000 abitanti.

229. 70. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: anche ai fini del rispetto del limite di spesa *inserire le seguenti:* garantendo comunque l'accesso prioritario al suddetto beneficio ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, in grado di comprovare la propria condizione lavorativa a seguito di attestazione rilasciata dalla piattaforma digitale committente.

229. 82. Spena.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono altresì destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti e/o lavoratori nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che, in qualità di dipendenti pubblici o privati, aderiscono a programmi di trasporto collettivo privato approvati dal competente *mobility manager*, così come definito al comma 4 del presente articolo, nell'ambito

del piano spostamenti casa-lavoro fino al 31 dicembre 2021 alla concessione di un «buono mobilità» fino ad euro 500.

* **229. 51.** Pellicani.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono altresì destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti e/o lavoratori nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che, in qualità di dipendenti pubblici o privati, aderiscono a programmi di trasporto collettivo privato approvati dal competente *mobility manager*, così come definito al comma 4 del presente articolo, nell'ambito del piano spostamenti casa-lavoro fino al 31 dicembre 2021 alla concessione di un «buono mobilità» fino ad euro 500.

* **229. 81.** De Menech.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: Il buono mobilità, di cui al periodo precedente, può essere utilizzato anche per l'acquisto di autoveicoli o motocicli a bassa impatto di emissioni, a prescindere dal tipo di motorizzazione.

229. 9. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: « I finanziamenti possono essere utilizzati anche nell'ambito di estensioni contrattuali di appalti già in corso purché riferiti ad opere di manuten-

zione del suolo pubblico o di realizzazione di piste ciclabili ».

229. 39. Serritella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, sino ad un massimo di 1.000 euro di spesa, per la quota rimasta effettivamente a carico del contribuente al netto di eventuali altri contributi. La detrazione nei limiti del 50 per cento viene suddivisa in cinque periodi di imposta.

229. 59. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 150 milioni, *nonché le parole:* di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui agli articoli 6 e 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* 770 milioni di euro per l'anno 2020.

229. 27. Deiana, Braga, Muroli, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Testamento.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 150 milioni.

229. 20. Della Frera, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* ulteriori 50 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni;

2) *sostituire le parole da:* Al relativo onere si provvede *sino a:* di competenza del medesimo stato di previsione., *con le seguenti:* Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione; quanto a 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

229. 12. Paita.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

229. 38. Vianello, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Sopprimere il comma 3.

229. 77. Rosso, Mulè, Baldelli.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), il punto 2) è sostituito con il seguente:*

2) dopo il numero 12 inserire il seguente:

« 2-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la

circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua, nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura »;

b) *al comma 3, lettera a) dopo il punto 2) inserire il seguente:*

2-bis) dopo il numero 58, inserire il seguente:

« 58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine »;

c) *al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« 9-ter. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato »;

d) *al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 182, dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente:

« 9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ov-

vero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" »;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 135, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo o residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.319). Il segnale indica un limite di velocità generalizzato per tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 35 q.li. Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9) »;

b) all'articolo 146, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità degli itinerari ciclabili »;

c) all'articolo 182, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-ter. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri

arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato ».

229. 95. Nobili.

(Inammissibile limitatamente alle lettere b) e e), capoverso 3-bis, lettera a))

Al comma 3, lettera a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il numero 12 è inserito il seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile; parte longitudinale della carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua, nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura ».

Conseguentemente, all'articolo 146 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 la parola: piste è sostituita con le seguenti: itinerari ciclabili.

229. 24. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

« 12-bis. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine

per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità ».

* **229. 46.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità ».

* **229. 55.** Casciello.

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle

strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità ».

* **229. 7.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità ».

* **229. 89.** De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il numero 58, è inserito il seguente:

« 58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico ».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

« 9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza e di accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade comprese nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale nelle zone scolastiche, i comuni sono tenuti ad adottare con ordinanza, misure applicabili almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, quali, in ordine di priorità:

a) la istituzione di aree pedonali;

b) la disciplina di zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

c) la fissazione di un limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h, accompagnato dall'uso di dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis.

I comuni sono, altresì, tenuti a pianificare gli spostamenti da casa a scuola a piedi e in bici secondo principi di autonomia e sicurezza, e ad assicurare percorsi e attraversamenti sicuri per la mobilità pedonale e ciclistica degli alunni in prossimità degli edifici scolastici ».

229. 73. Muroni.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 9-bis dell'articolo 182 premettere il seguente periodo: « Durante la marcia, il conducente di velocipede o di veicolo assimilato a propulsione prevalentemente elettrica, ha l'obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 ».

229. 79. Rosso, Mulè, Baldelli.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata « doppio senso ciclabile », è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

* **229. 72.** Muroni.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o *F-bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata « doppio senso ciclabile », è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

*** 229. 76.** Pastorino.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente, *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti:.

Conseguentemente, dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o *F-bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei veloci-

pedi prevista ai sensi del primo periodo, denominata « doppio senso ciclabile », è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

*** 229. 85.** Occhionero.

Al comma 3, sostituire le parole: è inserito il seguente: *9-ter. con le seguenti:* sono inseriti i seguenti: *9-ter.* Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *l*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *e*), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.

229. 75. Pastorino.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: previa valutazione delle condizioni di sicurezza.

229. 25. Pella, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 172, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza ».

Conseguentemente, all'onere di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.

229. 53. Bergamini, Rosso, Mulè.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) riservare limitati spazi alla sosta:

i. dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

ii. dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

iii. dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";

iv. a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

v. ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati; ».

d) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

« l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa »;

e) all'articolo 80, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « in regime di temperatura controllata (ATP), » inserire le seguenti: « e dei loro rimorchi, »;

f) all'articolo 158:

1) al comma 2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

« g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;

g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6) »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli »;

3) al comma 5, le parole: « lettere d), g) e h) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d), h) e i) »;

g) all'articolo 176, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« 11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11-quater. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

i. il servizio 118;

ii. il trasporto organi;

iii. il trasporto sangue ed emoderivati;

iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

v. il trasporto neonatale e pediatrico;

vi. il trasporto di pazienti oncologici;

vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

ix. il trasporto di soggetti disabili.

11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma *1-bis*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

11-sexies. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

i. ambulanze di tipo "A" di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili. »;

h) all'articolo 188:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono aggiunte le se-

guenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento »;

4) al comma 4, le parole: « da euro 87 ad euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 168 ad euro 673 »;

5) al comma 5, le parole: « da euro 42 ad euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 87 ad euro 345 »;

6) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle donne munite di permesso rosa »;

i) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità »;

j) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*:

1) al capoverso Art. 158, le parole: « lettere *d)*, *g)* e *h)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d)* e *h)* » ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera *g)* - 4 »;

2) il capoverso Art. 188 è sostituito dal seguente: « Art. 188 Comma 4 - 6, Comma 5 - 8 ».

229. 96. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

(Inammissibile limitatamente alle lettere c), d) ed e))

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 188, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di

cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 4-*bis*. ».

b-ter) all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Chiunque viola le disposizioni della lettera *g*) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli ».

* **229. 62.** Muroli, Fassina.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 188, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 4-*bis*. ».

b-ter) all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Chiunque viola le disposizioni della lettera *g*) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli ».

* **229. 2.** Gadda, Paita, Noja, Nobili.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini, i *segway*, i *monowheel* e le sedie a rotelle elettriche e i motorini elettrici per sedie a rotelle, a propulsione prevalentemente elettrica, non dotati di posti a sedere ad eccezione delle sedie a rotelle. Tali veicoli non possono superare i 25 km/h e devono essere rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019 e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 del medesimo decreto. I limiti prescritti per tali dispositivi di cui all'articolo 196, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 sono adeguati alla presente disposizione.

** **229. 3.** Nobili, Paita.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini, i *segway*, i *monowheel* e le sedie a rotelle elettriche e i motorini elettrici per sedie a rotelle, a propulsione prevalentemente elettrica, non dotati di posti a sedere ad eccezione delle sedie a rotelle. Tali veicoli non possono superare i 25 km/h e devono essere rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019 e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 del medesimo decreto. I limiti prescritti per tali dispositivi di cui all'articolo 196, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 di-

cembre 1992 sono adeguati alla presente disposizione.

**** 229. 63.** Muroli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 188, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 4-*bis*.

b) *all'articolo 158 dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 dei restanti veicoli.

229. 18. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di ridurre il sovraffollamento dei mezzi adibiti al servizio di Trasporto pubblico locale e di favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale adottate per il loro utilizzo nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2020 l'accesso

alle zone a traffico limitato è liberamente consentito a tutti i veicoli.

229. 49. Baldelli.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) il valore dei beni e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di biciclette nuove a pedalata assistita, nonché di nuovi veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge del 30 dicembre n. 162 convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la fruizione o il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali, se complessivamente di importo non superiore a euro 500,00 nel periodo d'imposta, ivi comprese quelle adottate dalle amministrazioni locali o dal datore di lavoro per la verifica, il monitoraggio o la certificazione degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro che consentono di riconoscere un emolumento per ogni chilometro percorso con la bicicletta o con il monopattino, purché di proprietà del dipendente, di un familiare convivente ovvero della flotta aziendale».

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-decies*) è aggiunta la seguente:

«*i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, di monopattini elettrici di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge del 30 dicembre n. 162 convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la

fruizione o il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali, per un importo non superiore a 500 euro nel periodo di imposta, purché diverse da quelle di cui alla lettera *d-ter*) dell'articolo 51 comma 2, e di quelle di cui al decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 dicembre 2019, n. 141 ».

* **229. 15.** De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) il valore dei beni e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di biciclette nuove a pedalata assistita, nonché di nuovi veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge del 30 dicembre n. 162 convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la fruizione o il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali, se complessivamente di importo non superiore a euro 500,00 nel periodo d'imposta, ivi comprese quelle adottate dalle amministrazioni locali o dal datore di lavoro per la verifica, il monitoraggio o la certificazione degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro che consentono di riconoscere un emolumento per ogni chilometro percorso con la bicicletta o con il monopattino, purché di proprietà del

dipendente, di un familiare convivente ovvero della flotta aziendale ».

3-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-decies*) è aggiunta la seguente:

« *i-undecies*) le spese sostenute per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, di monopattini elettrici di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge del 30 dicembre n. 162 convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché per la fruizione o il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali, per un importo non superiore a 500 euro nel periodo di imposta, purché diverse da quelle di cui alla lettera *d-ter*) dell'articolo 51 comma 2, e di quelle di cui al decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 dicembre 2019, n. 141 ».

* **229. 30.** De Lorenzis.

Dopo il comma 3 dell'articolo 229 aggiungere il seguente comma:

3-*bis*) All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 2, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

« *d-ter*) il valore dei beni e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini, nonché per la fruizione o il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo – anche attraverso l'uso di piattaforme digitali se complessivamente di importo non

superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta ».

229. 37. Marino, Emiliozzi.

Sopprimere il comma 4.

* **229. 41.** Squeri, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Baldelli.

Sopprimere il comma 4.

* **229. 48.** Baldelli.

Sopprimere il comma 4.

* **229. 90.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale a motore, le imprese, le università e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente per ogni singola unità locali con più di 100 dipendenti o un piano di gestione della domanda di trasporto per le unità locali caratterizzate da un'elevata affluenza di utenti e per i quali la somma dei dipendenti e degli utenti, come media valutata su base giornaliera supera la soglia delle 500 unità. Per la redazione dei suddetti piani, finalizzati alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale a motore, a una migliore organizzazione degli orari e del lavoro agile, le suddette imprese, università e pubbliche amministrazioni nominano un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, program-

mazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il *Mobility Manager* promuove, anche collaborando con le altre funzioni manageriali, quali quelle afferenti al welfare e alla responsabilità sociale di impresa, la realizzazione di interventi di gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile che coinvolgano non solo i dipendenti, ma anche i famigliari a carico e gli utenti e di riorganizzazione degli orari e del lavoro agile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 6 dell'articolo 5 delle legge 28 dicembre 2015, n. 221. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986), all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d-bis*, è aggiunta la lettera:

« *d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike*, monopattini (in servizi cittadini o corpo-

rate), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta ».

229. 71. Muroli, Fassina.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: le imprese e.

229. 50. Baldelli.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: le imprese aggiungere le seguenti: , le università.

Conseguentemente:

a) *sostituire le parole:* degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente *con le seguenti:* delle soluzioni e dell'offerta di lavoro agile e di mobilità sostenibile per la comunità di lavoro, che include il proprio personale dipendente, i loro familiari, studenti e clienti,;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* piano di mobilità sostenibile *aggiungere le seguenti:* locale e le altre funzioni manageriali, quali ad esempio il *fleet manager* o il responsabile welfare, *e dopo le parole:* la realizzazione di interventi di aggiungere le seguenti: organizzazione del lavoro agile, da casa ovvero in strutture di *co-working* di prossimità e;

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente:

“*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi

pubblici regionali o interregionali, per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli a propulsione prevalentemente elettrica quali *segway*, *hoverboard* e monopattini, nonché per la fruizione e il noleggio di servizi di mobilità e micromobilità condivisa a uso individuale e autonomo anche attraverso l'uso di piattaforme digitali, effettuati dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 500 nel periodo d'imposta;” ».

d) *all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 795.*

229. 4. Nobili, Paita.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

4-ter. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola,

singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici.

4-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di *standard* metri cubi all'anno.

4-quinquies. In coerenza con le finalità di cui al precedente comma *4-bis*, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

« a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore ».

229. 1. Fregolent.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4-bis. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del

piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, alle società di capitale e di persone, imprese, enti privati ed ai liberi professionisti, riuniti anche in forma associativa, per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, soci, amministratori, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.

4-ter. I soggetti di cui al comma *4-bis*, possono optare, in luogo diretto della detrazione per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.

4-quater. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *4-bis* e seguenti, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-*sexies*. La detrazione di cui del 110 per cento è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore per ciascuna annualità ad euro 60.000 per i liberi professionisti, riuniti anche in forma associativa, sino a euro 100.000 per le società di persone e imprese e sino a 300.000 per le società di capitali. È riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di spesa sostenuto per ciascun anno.

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 5 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020 e pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.

* **229. 65.** Bruno Bossio.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e extraurbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, con funzioni di supporto all'adozione del piano di mobilità tramite la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato, alle società di capitale e di persone, imprese, enti privati ed ai liberi professionisti, riuniti anche in forma associativa, per spostamenti di lavoro, dei propri dipendenti, soci, amministratori, collaboratori e equiparati, nonché per gli spostamenti casa-lavoro, che sostengono negli anni dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 spese, documentate attraverso fatturazione e tracciabilità del pagamento, per l'utilizzo del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica la misura della detrazione fiscale del 110 per cento, per ogni anno di riferimento.

4-*ter*. I soggetti di cui al comma 4-*bis*, possono optare, in luogo diretto della detrazione per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche

parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.

4-*quater*. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* e seguenti, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-*sexties*. La detrazione di cui del 110 per cento è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore per ciascuna annualità ad euro 60.000 per i liberi professionisti, riuniti anche in forma associativa, sino a euro 100.000 per le società di persone e imprese e sino a 300.000 per le società di capitali. È riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di spesa sostenuto per ciascun anno.

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 5 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020 e pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.

* **229. 93.** Paita.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile nella logistica in ambito urbano, nel limite massimo complessivo di 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura del 60 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascuna bicicletta per un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma.

229. 29. Ficara.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, destinata fino ad esaurimento delle risorse, per la concessione di in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, di età superiore ai 18 anni di un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori fuoribordo a due tempi con motori fuoribordo elettrici o a quattro tempi.

4-ter. Il contributo di cui al comma precedente può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4-quinquies. All'onere derivante dal comma *4-bis*, pari a 800.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

229. 52. Pellicani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante misure per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni, l'articolo *17-bis*, comma 2, è modificato come di seguito: dopo la sigla « N1 » sono aggiunte le parole: « , N2 e N3 ».

* **229. 21.** Zolezzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante misure per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni, l'articolo *17-bis*, comma 2, è modificato come di seguito: dopo la sigla « N1 » sono aggiunte le parole: « , N2 e N3 ».

* **229. 40.** Zolezzi, Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

« *c*) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'ecosostenibilità ambientale ».

** **229. 54.** Alaimo, Baldino, Giarrizzo, Dieni, Corneli, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

« *c*) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, dando priorità a

quelli legati alla mobilità dolce e all'ecosostenibilità ambientale ».

**** 229. 16.** Alaimo, Giarrizzo, Sabrina De Carlo.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

« Art. 16-quater.

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli alimentati ad energia elettrica)

1. Ai contribuenti con indicatore ISEE fino a 45.000 euro è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1° giugno 2020 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria M1 omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefici concessi dalla normativa vigente.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle, detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal concessionario e a quest'ultimo rimborsato sotto

forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1031 a 1047 sono abrogati.

4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 4-bis del presente articolo.

229. 14. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regio-

nali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo ».

229. 025. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni per la semplificazione amministrativa per l'installazione delle infrastrutture di ricarica sul territorio)

1. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

2. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, « Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici », è abrogato. L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrut-

ture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manutenzione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica, incluse le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli *standard* delle prese, le modalità di accesso, le modalità di pagamento, eventuale aggiornamento tecnologico del software del sistema di gestione, modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

b) l'indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnalatica, archetti dissuasori);

d) segnaletica orizzontale e verticale;

e) cronoprogramma della durata delle fasi di cantiere dalla data di autorizzazione dei lavori;

f) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).

229. 030. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Integrazione del fondo di garanzia delle opere idriche)

1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Cassa conguaglio per il settore elettrico » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA »;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3.

3-ter. Il fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee ».

c) al comma 4, le parole: « il provvedimento di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis ».

2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il relativo importo, che verrà restituito una volta reintegrato il fondo di Garanzia secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a partire dal 31 dicembre 2022, è versato dal Ministero dell'economia e finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

229. 034. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ter-

zoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zozzi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) al comma 3-bis, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2020 »;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati ».

229. 050. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Norme in materia di recupero di rifiuti)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto *c*) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi ».

229. 051. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-*bis*.

(Disciplina del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è soppresso.

229. 035. Deiana, Braga, Muroli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-*bis*.

(Disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico)

All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

« *f-bis*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici ».

229. 029. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-*bis*.

(Proroga bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

* **229. 09.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Melech, Gallinella, Gagnarli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-*bis*.

(Proroga bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

* **229. 015.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni in materia di proroga termini in materia ambientale)

1. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine, di seguito, le seguenti parole: « , fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria ».

2. Fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, per le fattispecie indicate nel presente comma in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in materia di autorizzazione integrata ambientale, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di 180 giorni;

b) i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di 180 giorni;

c) per gli adempimenti connessi con l'attuazione delle prescrizioni delle A.I.A. vigenti, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo;

d) l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto, accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione integrata ambientale vigente, nonché provvede a riorganizzare ri-programmandole le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di

ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

229. 010. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, sostituire le parole: « 30 giugno 2020 », con le seguenti: « 30 ottobre 2020 », e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSO) ».

* **229. 013.** Cappellani, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge

di 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, sostituire le parole: « 30 giugno 2020 », con le seguenti: « 30 ottobre 2020 », e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSO) ».

* **229. 016.** Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2. L'obbligo di vidimazione previsto dagli articoli 190, comma 6, e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 ».

** **229. 01.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2. L'obbligo di vidimazione previsto dagli articoli 190, comma 6, e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 ».

** **229. 045.** Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

* **229. 03.** Pezzopane.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e

non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

* **229. 04.** Tasso.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

* **229. 019.** Osnato, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

* **229. 020.** Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

* **229. 031.** Ilaria Fontana, Sut, Deiana, Spessotto, De Girolamo, Zanichelli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia

circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*** 229. 011.** Muroni.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una

spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*** 229. 049.** Zanichelli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-Legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla pro-

duzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera *e*); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni di calendario anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.

Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.

L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

229. 014. Navarra.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 30 per cento dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete in conformità alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elet-

troli e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di 6 anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero a condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

3. Le disposizioni di cui ai commi le 2 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

4. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1 e 3, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

5. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 e 3, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di un anno.

6. L'esenzione di cui ai commi 1 e 3 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad incrementare l'esenzione dagli oneri di cui al comma 1 per impianti di cui ai commi 1 e 3 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e stabilendone le modalità attuative.

229. 022. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete in conformità alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di 6 anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero a condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

4. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 3, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si ap-

plica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera *e)*, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

5. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 e 3, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di un anno.

6. L'esenzione di cui ai commi 1 e 3 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

229. 021. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

229. 024. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Sperimentazione e sviluppo dell'uso dell'idrogeno verde per l'alimentazione dei mezzi di trasporto)

Al fine di favorire la sperimentazione e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno verde per l'alimentazione dei mezzi di trasporto e di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, sono attribuiti per l'anno 2020 alla Regione Lombardia euro 100.000 per la

redazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima per la realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno verde lungo la linea ferroviaria « Brescia-Edolo-Lago di Iseo » funzionale alla riconversione della linea ferroviaria attualmente a trazione di gasolio con trazione a idrogeno, alla navigazione lacustre con mezzi alimentati a idrogeno e alla realizzazione di una piattaforma di distribuzione di idrogeno ad uso privato (bus, autotreni, mezzi della PA, etc.) da realizzarsi in Brescia.

Conseguentemente, agli oneri derivanti pari a 100.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

229. 02. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui

al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi inter-rati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

229. 052. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Salltamartini, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

1. Al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico della Città di Taranto, implementare e valorizzare gli spazi verdi, nonché al fine di riqualificare il paesaggio e recuperare le aree dismesse e degradate anche attraverso la creazione di foreste urbane e parchi attrezzati; sono attribuiti al Comune di Taranto 59 milioni di euro per l'anno 2020 per il completamento degli interventi per la realizzazione di una cintura ambientale urbana. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge.

229. 07. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

1. Al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico della Città di Taranto, implementare e valorizzare gli spazi verdi, nonché al fine di riqualificare il paesaggio e recuperare le aree dismesse e degradate anche attraverso la creazione di foreste urbane e parchi attrezzati, sono attribuiti al Comune di Taranto 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il completamento degli interventi per la realizzazione del Parco archeologico urbano delle Mura greche nell'ambito della realizzazione di una cintura ambientale urbana. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto-legge.

229. 08. Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 1 O, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

229. 023. Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° luglio 2020 spetta un cre-

dito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Al fabbisogno finanziario derivante dalla presente disposizione, stimato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si fa fronte ai sensi dell'articolo 265, comma 1.

229. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli per la mobilità sostenibile)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è garantita, a chiunque acquisti uno dei veicoli di cui all'articolo 229, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 65 per cento del costo complessivamente sostenuto per l'acquisto, comprensivo dell'Iva non detraibile e di altre imposte o tasse accessorie.

229. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e FS Sistemi Urbani S.r.l e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le imprese ferroviarie)

1. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) avente ad oggetto:

a) la realizzazione di stalli riservati alla sosta dei velocipedi all'interno delle stazioni ferroviarie;

b) la realizzazione di sistemi finalizzati a facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori nelle scale dei sottopassaggi pedonali attraverso l'installazione di scivoli della larghezza minima di trenta centimetri, dotati di bordi e idonei a garantire la frenata dei velocipedi, ovvero di ascensori adeguatamente dimensionati;

e) la predisposizione, nei locali non più funzionali alle attività ferroviarie presenti all'interno delle stazioni, di aree de-

dicare al *bike-sharing*, nei comuni in cui il servizio è operativo;

d) l'istallazione di segnaletica fissa e variabile dedicata.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con FS Sistemi Urbani S.r.l, avente ad oggetto la predisposizione di spazi adeguati per la sosta gratuita delle biciclette nei parcheggi *Metropark*, presenti presso le principali stazioni ferroviarie ed operanti sotto controllo di Sistemi Urbani.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare inoltre una convenzione con imprese ferroviarie per consentire il trasporto gratuito dei velocipedi ai cittadini possessori di abbonamenti annuali.

229. 026. Grippa, De Lorenzis.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Misure in favore del settore automotive)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo a pari a 500 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 settembre del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

229. 027. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Tariffa per veicoli e bus elettrici)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevede l'applicazione della tariffa dei clienti domestici residenti ai punti di prelievo ubicati presso *box, garage* e posti auto ad uso privato utilizzati per la ricarica di veicoli elettrici.

2. Entro lo stesso termine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede altresì a ridurre del 50 per cento le componenti regolate della tariffa per la ricarica pubblica « Bassa Tensione Veicoli Elettrici » (BTVE) prevedendone l'applicazione anche alle forniture in media tensione.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro lo stesso termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, riduce della medesima percentuale di cui sopra le tariffe applicate ai punti di prelievo dell'energia elettrica dedicati alla ricarica dei mezzi di trasporto pubblico locale.

229. 028. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Misure per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. Dopo l'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

« Art. 146-bis.

(Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare)

1. In attuazione del principio di risparmio della risorsa idrica la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati al-

l'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, mediante contatori singoli per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e successive modificazioni. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore dello stesso. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente sono stabiliti criteri e modalità minimi:

a) per la misurazione puntuale di consumi attraverso l'installazione di contatori individuali per unità immobiliare;

b) fermo restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla relativa sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;

c) per standardizzare il riparto fra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso.

2. L'articolo 1, punto 8.2.8 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 cessa di produrre effetti dalla data di adozione della delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1 ».

229. 032. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zozzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Misure a tutela dell'ambiente e del territorio e del mare: riutilizzo delle imbarcazioni confiscate)

1. Al fine di evitare i costi relativi alla demolizione e allo smaltimento delle im-

barcazioni utilizzate per il reato di immigrazione clandestina, salvaguardando, altresì, il tratto di costa o di mare interessato dall'accumularsi dei relitti, e garantire la tutela dell'ambiente marino, all'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « o di tutela ambientale » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali »;

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente »;

c) al comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive »;

d) al comma 8-*quinqüies*: al primo periodo dopo la parola: « assegnati, » sono aggiunte le seguenti: « in via prioritaria, » e dopo le parole: « o trasferiti all'ente » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni ».

229. 033. Sodano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-*bis*.

(Misure in sostegno del Pet riciclato in una ottica di economia circolare)

1. Al fine di consentire l'utilizzo di bottiglie destinate al contatto degli alimenti

costituite da materiale interamente riciclato, il Ministro della salute provvede a modificare con proprio decreto il decreto 21 marzo 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1973, n. 104 così come modificato dall'articolo 1 del decreto 20 settembre 2013, n. 134, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2013, prevedendo all'articolo 13-*ter*, comma 2 che, in deroga all'articolo 13 del citato decreto 21 marzo 1973, possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, bottiglie in PET realizzate con materiale interamente riciclato, indipendentemente dalla percentuale di polietilentereftalato vergine utilizzata, fatte salve le ulteriori condizioni di cui all'articolo 13-*ter* del medesimo decreto.

2. Per promuovere la produzione e l'utilizzo del polietilentereftalato (PET) riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, dalla direttiva (UE) 2019/904, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati che lo richiedano, l'installazione presso tali esercizi di eco-compattatori forniti dai predetti sistemi finalizzati alla raccolta selettiva di qualità e all'avvio a riciclo delle bottiglie in polietilentereftalato (PET).

3. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il deposito preliminare alla raccolta delle bottiglie post consumo è effettuato in luogo idoneo negli spazi interni o esterni dei predetti esercizi, nel rispetto dei limiti temporali e quantitativi di cui all'articolo 183, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del loro trasporto presso gli impianti di riciclo autorizzati.

229. 036. Deiana, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Programma sperimentale per la prevenzione, riutilizzo e riciclo dei dispositivi di protezione individuale in una ottica di economia circolare)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato « Programma sperimentale per la prevenzione, riutilizzo e riciclo dei dispositivi di protezione individuale », con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2020, al fine di promuovere la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il Programma di cui al presente articolo è, altresì, finalizzato, all'adozione di protocolli e campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere l'espletamento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2020.

229. 037. Ilaria Fontana, Vianello, Deiana, Licatini, Zolezzi, Vignaroli, Daga, D'Ip-

polito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Misure per la promozione del riutilizzo e della produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale sostenibili in una ottica di economia circolare)

1. Per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine chirurgiche e di comunità ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché di dispositivi di protezione individuale, il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Ispra per quanto di competenza, può adottare linee guida contenenti specifiche misure volte a promuovere:

a) criteri uniformi relativi ai materiali per la produzione di guanti e mascherine privilegiando per quanto riguarda le mascherine prodotti monomateriale, oppure costituiti da più materiali che siano facilmente separabili dopo l'uso e per quanto riguarda i guanti individuare misure di sostegno per la produzione in materiali biodegradabili e compostabili

b) modalità di recupero dei materiali e riciclo delle mascherine e dei guanti monouso per il corretto inserimento degli stessi nelle filiere del riciclo sentiti i sistemi di responsabilità estesa dei produttori e le associazioni di categoria interessate;

c) criteri di raccolta presso le abitazioni tra cui l'indicazione del tempo necessario per il decadimento del virus e le modalità di contenimento in sicurezza;

d) forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei cittadini, previo completamento delle operazioni di cui alla lettera c) presso punti di raccolta urbani prevedendo la possibilità per i comuni di inserire la raccolta dei materiali conferiti nelle predette modalità

nella raccolta differenziata comunale a seconda della tipologia di materiale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato « Programma sperimentale per la prevenzione, riuso e riciclo dei dispositivi di protezione individuale », con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso ed il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il Programma di cui al presente articolo è, altresì, finalizzato, all'adozione di protocolli e campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere l'espletamento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il

Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – CAM – ai sensi dell'articolo 34 della legge 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana ».

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente lettera:

« *m-bis*) dispositivi di protezione individuale, incluse mascherine e guanti previa disinfezione o sterilizzazione ».

7. L'abbandono di mascherine e guanti è da intendersi abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1-*bis*. All'articolo 262, comma 1, dopo le parole comma 1, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 255 comma 1-*bis* in relazione ai divieti di cui agli articoli 232-*bis* e 232-*ter*.

229. 038. Ilaria Fontana, Vignaroli, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Zozzi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-*bis*.

(Programma bike to work)

1. Al fine di incentivare l'innovazione e l'ecosostenibilità nel settore della mobilità urbana, anche per decongestionare i mezzi del trasporto pubblico, impedendone assembramenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a promuovere un programma sperimentale della durata di un anno denominato « Programma

bike to work » per favorire l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti da e per il luogo di lavoro.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede un rimborso pari a ad euro 0,20 per chilometro percorso, con un tetto massimo giornaliero fissato ad euro 5,00 e uno mensile fissato ad euro 40,00, per i lavoratori che dimostrino l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti da e per il luogo di lavoro.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di selezione dei lavoratori coinvolti dalla sperimentazione. Con medesimo decreto sono altresì definite le modalità attuative del programma e di erogazione del rimborso.

229. 039. De Lorenzis.

Dopo l'articolo 229, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 229-bis.

(Misure di tutela dell'ecosistema marino connesse alle attività antropiche)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Dal 1° gennaio 2021 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:

- a) aree marine protette;
- b) piccole isole marine.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

5. Al fine di ridurre gli impatti negativi della mobilità sugli ecosistemi marini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, adotta misure per il sostegno della progettazione definitiva ed esecutiva di punti di ormeggio sostenibili da parte di Comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, misure di sostegno per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

229. 040. Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto

Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zozzi.

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:

Art. 229-bis.

(Fondo di attuazione della Strategia Nazionale delle Green Community)

1. Per sostenere la ripresa economica e rafforzare la coesione sociale, in attuazione all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento del « Fondo di attuazione della Strategia Nazionale delle *Green Community* », Il Fondo è finalizzato a sostenere il tempestivo avvio della fattibilità tecnico-economica, lo sviluppo della progettazione e la realizzazione dei nuovi interventi strategici e sostenibili individuati dalle amministrazioni locali interessate nell'ambito del programma « Italiae ».

2. La realizzazione degli interventi progettati, ai sensi di quanto previsto dalla presente disposizione, fatte salve le disposizioni di cui al comma successivo, sarà prioritariamente finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi a finalità strutturali dell'Unione Europea del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati alla Dipartimento degli affari regionali e autonomie locali 5 milioni di euro per il 2020, 15 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali, mediante apposita convenzione, si avvale delle prestazioni e delle competenze della Fondazione Montagne Italia, con sede in Roma.

229. 041. Enrico Borghi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni in materia di microgenerazione)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: « Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite, da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

229. 042. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229- bis.

(Disposizioni in materia di microgenerazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con

decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a » aggiungere i seguenti periodi:

7,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;

2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;

2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;

1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe;

conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole: « 1,4 per le quote di potenza fino a 1 Mwe » con le seguenti: « 1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 Mwe ».

2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

« h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando microcogeneratori; »;

b) all'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H

Codice intervento	Tipologia intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo
1.H	Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microgeneratori	Amministrazioni pubbliche	5 anni

c) All'Allegato I, punto 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando microcogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. »;

d) all'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente:

1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%spesa \cdot C \cdot P_{nint}$$

$$con I_{tot} \leq I_{max}$$

dove:

– P_{nint} è la potenza elettrica del microgeneratore installato in kWe;

– C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;

– $\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;

– I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

- *I max* è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale;

e) all'allegato II, punto 1., inserire la tabella 6

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (Cmax)	Valore massimo dell'incentivo (Imax) [€]
Articolo 4 comma 1 lettera h).	Installazione di microgeneratori	65	3.076 €/kWe	100.000
	Installazione di microgeneratori (celle a combustibile)	65	18.000 €/kWe	100.000

229. 043. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:

Art. 229 bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° luglio 2020 spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2020 e 2021. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro nel 2020 e nel 2021.

229. 044. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'autorizzazione integrata ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui

all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

229. 046. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbatto, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

229. 047. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbatto, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma

5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.

229. 048. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffalli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

Dopo l'articolo 229 aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 2021 » e « 2030 » sono sostituite con: « 2023 » e « 2032 ».

229. 018. Luca De Carlo, Trancassini, Rappelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.

(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

1. I commi 98, 99 e 100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.

229. 017. Luca De Carlo, Trancassini, Rappelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

ART. 230.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione della procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alla relativa procedura sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento della procedura in condizioni di massima sicurezza.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 2, possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è tenuto a frequentare, durante l'anno di

prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.

5. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare – con oneri a proprio carico – al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l’inserimento in coda nella stessa graduatoria di un’altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

6. Il numero dei posti destinati all’assunzione del personale di cui al comma 2, del presente articolo, viene elevato a trentaduemila.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: Rinvio procedura concorsuale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; istituzione graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo.

230. 16. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 è prevista la stabilizzazione della figura riconoscimento e l’inserimento dell’assistente all’autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.

230. 12. Tasso.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza, e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva dei soggetti di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano

stati assunti in ruolo a tempo parziale ai sensi del medesimo articolo e comma, ai medesimi soggetti è attribuito, per l’anno scolastico 2020/2021, un contratto a tempo parziale a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-ter. Ai soggetti di cui al predetto articolo e comma che, pur avendo presentato istanza possedendo i necessari requisiti, non siano stati immessi in ruolo per esubero rispetto ai posti disponibili, è offerto, per l’anno scolastico 2020/2021, un contratto a tempo pieno sino al 30 giugno.

2-quater. I contratti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono attribuiti in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinariamente previste a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2020-2021.

2-quinquies. All’onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari per il comma 2-bis a 23,84 milioni di euro nel 2020 e a 35,75 milioni di euro nel 2021, nonché pari per il comma 2-ter a 1,43 milioni di euro nel 2020 e a 2,15 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 265, comma 5.

230. 13. Fusacchia, Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica e garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico, sono conferite supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti e delle supplenze temporanee e sono attribuite sino al termine delle attività didattiche, per l’anno scolastico 2020/2021, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva per collaboratori scolastici, di cui all’articolo 58, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è stanziata la somma di euro 120 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di

supplenze di cui al comma 3, conferite dalle istituzioni scolastiche.

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-ter* pari a euro 120 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato « fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », previsto all'articolo 235, comma 1, della presente legge.

230. 7. Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Donno, Giuliano, Villani, Sportiello, Grimaldi, Iorio, Micillo, Buompane, Del Monaco, Di Lauro, Maraia, Iovino, Giordano, Se-
gnieri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A seguito delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 poste in essere a tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale scolastico ed educativo e degli alunni e alunne di tutte le istituzioni scolastiche, la dotazione del personale docente assunto a tempo determinato è incrementata di 20.000 unità per la scuola dell'infanzia e di 20.000 unità per la scuola primaria da destinare al corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

2-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 235, nonché, per un importo pari a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disposto dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

230. 8. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legi-

slativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, *con le seguenti:* di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 75 milioni per il 2021 e di 90 milioni a decorrere dal 2022.

230. 4. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

230. 3. Villani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna

e Sicilia viene destinato il 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti.

230. 5. Grillo, Tuzi, Villani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni organiche del personale docente dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e dei percorsi di II livello incardinati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, sono stabilizzate sull'organico di diritto, tenuto conto del diverso assetto didattico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, dai posticipati termini di scadenza delle iscrizioni e nel pieno rispetto del monte-ore previsto dai quadri orari. Va assicurata l'attivazione di tutti i periodi didattici e la continuità fino alla classe terminale anche in deroga al numero di 25 studenti.

230. 9. Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

230. 11. Orfini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i vincitori delle prove suppletive, privi del titolo abilitante, relative ai concorsi per personale docente indetti ai sensi dei decreti del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, in subordine ai docenti in possesso del titolo abilitante e in coda ai docenti idonei al concorso 2016.

230. 14. Gallo, Sarli, Giordano, Del Sesto, Villani, Iorio, Nappi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

230. 15. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-*bis*.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti

disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso e con un colloquio finale. Per tali finalità, la prova concorsuale straordinaria si comporrà di una graduatoria per titoli e servizi che consentirà l'accesso alla fase successiva e conclusiva del percorso straordinario che terminerà con la prova finale. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA. Fermi restando i requisiti di servizio per tale profilo di lavoro, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

230. 01. Fioramonti, Frate.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione

con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

230. 02. Fioramonti.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti

disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova *computer based* di cui all'articolo 1 comma 9 lettera *a*) e lettera *d*) del decreto-legge n. 126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA.

230. 029. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso

di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso i succitati concorsi per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

230. 05. D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

*** 230. 03.** Fioramonti, Frate.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

*** 230. 07.** Orfini.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di

prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

*** 230. 013.** Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di for-

mazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

* **230. 042.** Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova prelettiva ed effettuata la prova scritta e che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del 2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso, La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

230. 045. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Risorse concorso per dirigente scolastico 2017)

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, allo scopo di garantire il

regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e successivi, al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico rappresentate dalla carenza di Dirigenti Scolastici e dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, considerata l'attuale emergenza sanitaria e la necessità di rimodulazione della didattica finalizzata alla frequenza scolastica in sicurezza ai tempi della pandemia e della post pandemia, considerata l'opportunità rappresentata dalla possibilità di potersi avvalere del valido supporto di figure dirigenziali già formate e pronte per spirito di servizio, nonché il vantaggio economico rappresentato dal non dover provvedere alla formazione delle suddette figure dirigenziali, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono utilmente ricollocati, nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019.

230. 038. Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Ai fini di assicurare la funzionalità e la valorizzazione dei percorsi liceali ad indirizzo coreutico, di garantire la continuità didattica agli studenti e di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti a tempo determinato nelle istituzioni citate, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a

bandire entro il 30 giugno 2020 una procedura straordinaria per titoli per le classi di concorso A57 – Tecniche della danza classica, A58 – Tecniche della danza contemporanea, A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza, la procedura è riservata ai soggetti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, comprensiva dell'anno di prova la procedura è finalizzata alla definizione di una graduatoria provinciale utile ai fini della immissione in ruolo dei docenti sulle cattedre disponibili in tempo utile per l'anno scolastico 2020/2021.

230. 04. Nevi, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Calabria.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020. 6-ter Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e degli oneri sociali contributivi e assistenziali. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2.

230. 06. Orfini.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. La Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, è estesa al tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

230. 010. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

« 5-quater. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai

precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità. ».

230. 08. Ruffino, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di garantire la fruizione da parte di tutti gli studenti delle modalità didattiche in formato digitale e per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di Istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, dispositivi digitali Individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si

rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono Il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del beneficio economica.

230. 09. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.

* **230. 011.** Alessandro Pagano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.

* **230. 039.** Eva Lorenzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado,

indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pieno iure.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

230. 012. Fratoianni, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli ed esami, a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020. Ove in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è possibile effettuarle in presenza.

2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'1 settembre 2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.

3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del pas-

saggio dall'area B all'area o, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;

4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti vacanti e/o disponibili, Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

230. 014. Vietina, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Per l'anno 2020, allo scopo di riconoscere le particolari condizioni delle prestazioni correlate allo svolgimento delle lezioni tramite didattica a distanza adottata in seguito alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, un'indennità dell'importo di 350 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 295 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

230. 015. Vietina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Tetto numero di alunni per classi con disabilità)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di assicurare la riduzione del numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, all'articolo 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81, sopprimere le seguenti parole: « di norma ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni per il 2020, 160 milioni per il 2021, e 280 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

230. 016. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Revisione criteri formazione classi)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di assicurare la riduzione del numero degli alunni per classe, a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2020, in sede di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, vengono modificati i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.

2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare, per gli anni successivi, le necessarie variazioni in bilancio.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 134 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

230. 018. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Revisione criteri formazione classi)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di assicurare la riduzione del numero degli alunni per classe; a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2020, in sede di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, vengono modificati i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione delle prime classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola

dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 22, che scende a 20 in presenza di alunni con disabilità.

2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni in bilancio.

230. 017. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.

230. 033. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche)

1. L'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:

« 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato all'articolo 265, comma 5 del presente decreto ».

230. 019. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies*, sono aggiunti i seguenti:

« 18-*novies*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione,

18-*decies*. Le graduatorie di cui al comma 18-*novies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-*novies* a cui possono parteci-

pare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura. ».

* **230. 020.** Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

« 18-novies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa

vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione,

18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-novies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-novies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da

coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura. ».

* **230. 040.** Casa, Gallo, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « per una sola classe di concorso, » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna classe di concorso di cui possiega i requisiti, ».

230. 021. Epifani.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Stabilizzazione dei posti di sostegno in deroga)

1. Entro il 30 giugno il Ministero dell'istruzione predispone, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un bando di concorso per titoli e servizi per la stabilizzazione di 80.000 posti per la didattica del sostegno da assegnare ai vincitori delle procedure concorsuali terminate prima del 23 febbraio 2020, al personale specializzato con i percorsi TFA del IV ciclo conclusi entro il 15 luglio 2020 e, in subordine, al personale con 3 annualità svolte alle dipendenze di una scuola statale nel periodo 2008-2020, di cui almeno una svolta su posto di sostegno.

230. 023. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifica dell'articolo 2, comma 6, decreto-legge n. 126, del 29 ottobre 2019, convertito dalla legge n. 159, del 20 dicembre 2019)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019, è sostituito dal seguente:

« 6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata ».

230. 024. Fratoianni, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Ripristino dotazione organica personale Ata)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità amministrativa del servizio scolastico e la copertura del tempo scuola, nonché l'assistenza agli alunni con disabilità, a decorrere dal 1° settembre 2020 è autorizzata l'assunzione, con conseguente

incremento della dotazione organica di diritto di 2.020 unità di personale amministrativo e ausiliario.

2. È abrogato il comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

230. 025. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Deroga al limite dei 70 giorni del personale beneficiario articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fino al termine della crisi sanitaria.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

3. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non determinano oneri economici aggiuntivi.

230. 026. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Al fine di assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.

230. 027. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università

anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

230. 028. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.

230. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli insegnanti di sostegno, non abilitati, che hanno maturato almeno tre anni di servizio partecipando attivamente al percorso formativo degli alunni con disabilità, hanno il diritto di

poter partecipare ai concorsi straordinari al fine dell'assunzione degli stessi.

230. 031. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Disposizione in materia di prora a di contratti del personale docente)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.

2. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

230. 032. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. All'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

230. 034. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, è disposto – con successivo decreto del Ministero dell'istruzione da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – il reintegro, nelle cattedre

in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.

230. 035. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

230. 036. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati:

a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010;

b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio anche in assenza del titolo specifico richiesto.

230. 037. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettera b))

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo e dirigenti tecnici)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifeinanziata nella di 7,90 milioni di euro nel 2021, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati nel 2020 a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto, periodo, della legge 13 luglio 2015,

n. 107 e comunque entro il 31 dicembre 2021. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2022 ». Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: di 790,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 76,050 milioni per il 2021 e di 90 milioni a decorrere dal 2022.

230. 041. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Incremento risorse per assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità)

1. Per garantire agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2020/2021 sono assegnati alle Regioni 80 milioni di euro, da ripartire secondo l'accordo in conferenza unificata da assumere entro il 31 luglio 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 720 milioni di euro.

230. 043. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di 11° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'Istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 è ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 è ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non po-

trà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.

230. 044. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

« Art. 121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avva-

lendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

230. 046. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

« Art. 121-bis.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

230. 047. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2 comma 2-bis decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso – concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel supplemento n. 1 al bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con

decreto del direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.

230. 048. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

1. All'articolo 2 della legge n. 159, del 2019, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

“c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis

dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni” ».

230. 049. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

1. È soppressa la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1-*quinqüies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126.

Conseguentemente, la rubrica del medesimo articolo è così modificata: Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

230. 050. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e

modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma:

“3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 sono istituiti presso le università e presso gli istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella lii fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica ed il merito” ».

230. 051. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l’articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma:

“4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a

domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito" ».

230. 052. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese")

1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

"1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una

annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alfa suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquidecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.

1-sexie-decies. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinario di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." ».

230. 053. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

***(Inammissibile
limitatamente ai capoversi
1-terdecies, 1-quaterdecies
e 1-quinquiesdecies)***

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante « Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine

e grado », in materia di concorsi per insegnanti di religione)

1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

1. In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le isti-

tuzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.”;

b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli Idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente.

Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali” ».

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

230. 054. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« 6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profilo di direttore servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per direttore servizi generali e amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da direttore servizi generali amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di direttore S.G.A., al superamento del *test* di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2^a posizione economica, al possesso della 1^a posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A. che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

230. 055. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche

non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dall'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio,

nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella I fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno,

che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla

specifico classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle

prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9 I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10 Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.

230. 056. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

« 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

a-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione. »;

b) dopo l'articolo 493 inserire il seguente:

« Art. 493-bis.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere ommesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. »;

c) l'articolo 494 è sostituito dal seguente:

« Art. 494.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni a un mese)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni a un mese viene inflitta nei casi previsti dall'articolo 493-bis qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità. »;

d) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:

« Art. 495.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

c) per abuso di autorità. »;

e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 499 è sostituito dal seguente: In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera a-bis), alla lettera b), alla lettera e) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, va inflitta la sanzione

prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva.

230. 057. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Incremento organico docente, educativo ed ATA per l'ampliamento dell'offerta formativa)

1. In ragione delle esigenze di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2020/21 come previsto dal decreto-legge 22 dell'8 aprile 2020, e del contenimento del numero di alunni per classe per rispettare le norme sul distanziamento, a decorrere dal 1° di settembre 2020 l'organico dell'autonomia dei docenti e quello del personale ATA è stabilizzato su tutti i posti disponibili in organico di diritto.

2. A decorrere 1° di settembre 2020, ad integrazione dell'organico di diritto come costituito al comma precedente, è disposto un ulteriore organico di adeguamento alle situazioni di fatto di 50.000 posti per il personale docente della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado e di 15.000 posti per il personale ATA.

3. Per la realizzazione delle attività straordinarie di integrazione e recupero degli apprendimenti sono stanziati 700 milioni di euro a partire dall'esercizio 2020 ad integrazione del MOF a disposizione delle istituzioni scolastiche.

4. L'ampliamento dell'organico docente ed ATA è strutturale a partire dall'anno scolastico 2021/22 a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di dare piena attuazione ad un processo di diffusione e generalizzazione della scuola dell'infanzia; ampliando l'offerta formativa delle scuole (funzionamento antimeridiano e pomeridiano) e con la finalità prioritaria di dare adeguate ri-

sposte alle richieste delle famiglie con l'eliminazione delle liste di attesa, nonché per esigenze specifiche di distanziamento nella fascia di età che va dai 3 ai 6 anni e del fatto che in tale fascia di età non sarà possibile l'uso della mascherina, a decorrere dal 1° di settembre 2020 sono istituite nuove sezioni della scuola dell'infanzia. Ogni sezione accoglierà un numero di iscritti non superiore a 10 unità. A tal fine la dotazione organica dei docenti dell'Infanzia è aumentata di 30.000 posti in organico di fatto per il 2020/21, diventando stabile in organico di diritto nel 2021/22.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzato il modello del tempo pieno a 40 ore settimanali, comprensivo del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti e l'obbligo dei rientri pomeridiani, sulla base di un numero di richieste da parte delle famiglie tale da consentire la costituzione della classe. Il modello può essere attivato, per gli stessi motivi, anche nelle classi intermedie.

7. Il numero di alunni per classe di ogni ordine e grado non supera le 18 unità, nel caso siano inseriti alunni con disabilità.

8. La dotazione organica complessiva dei docenti disposta annualmente a livello nazionale, quindi assegnata agli uffici scolastici regionali, è definita sulla base di una riduzione del rapporto medio alunni/classe, tale da consentire la costituzione delle classi iniziali della scuola di ogni ordine e grado con un numero di alunni non superiore a 20 unità, comprese quelle funzionanti con un solo corso o sezione associata.

9. A partire dall'anno scolastico 2020/21 è disposta la stabilizzazione del personale educativo su tutti i posti disponibili in organico di diritto. Per l'anno scolastico 2020/21, stante le disposizioni di tutela della salute, è definito un organico di adeguamento alle situazione di fatto fino a 800 unità, in modo da garantire un rapporto educatore/convittore-semiconvittore di 1 a 10 massimo.

10. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015,

n. 107, è incrementato in misura corrispondente a posti aggiuntivi previsti.

230. 058. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2 sono soppresse la lettera b) e la lettera h);

b) il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

c) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « su proposta della giunta » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del dirigente scolastico o della giunta »;

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera f) è soppressa;

d) i commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 sono soppressi.

230. 059. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al

fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e disponibili di sostegno, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

3. In subordine:

a) il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno;

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato;

b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

230. 060. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *b)* del comma 2 è così sostituita:

“*b)* concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a)*, è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito

regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto” ».

230. 061. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.

(Accesso concorso straordinario docenti servizio misto)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «unicamente se prestato nelle scuole statali secondarie» sono sostituite dalle seguenti: «se prestato nelle scuole secondarie di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali e/o paritari».

230. 062. Patelli, Basini, Belotti, Colmellerie, Fogliani, Furguele, Latini, Raccchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 231.

Al comma 1, premettere il seguente:

01) In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica il Ministro dell'istruzione definisce la rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:

a) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento

alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

b) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;

c) l'installazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (*termoscanner*) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;

d) la sanificazione degli ambienti scolastici;

e) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di *fino a:* epidemiologica *con le seguenti:* Ai fini di cui al comma 01.

Al comma 12, alle parole: dai commi 1 e 7 *premettere le seguenti:* dall'attuazione del comma 01, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

231. 23. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «331 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»;

b) al comma 2 lettera a), dopo le parole: « sui luoghi di lavoro », aggiungere le seguenti: « di informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;

c) al comma 2 lettera f) dopo le parole: « piccola manutenzione, » aggiungere le seguenti: « eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti »;

d) al comma 2 lettera f) dopo le parole: « di pulizia straordinaria e sanificazione » aggiungere le seguenti: « realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID-19 »;

e) al comma 7 sostituire le parole: « euro 39,23 milioni » con le seguenti: « euro 50 milioni ».

231. 17. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « 337 milioni » con le seguenti: « 431 milioni »;

b) al comma 12 sostituire le parole: « 370,23 milioni » con le seguenti: « 470,23 milioni ».

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: quanto a 464,22 milioni di euro per l'anno 2020.

231. 14. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sui luoghi di lavoro, aggiungere le seguenti: di informazione e formazione sulla sicurezza ai propri lavoratori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

231. 6. Villani.

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: dispositivi di protezione aggiungere le seguenti: , di dispositivi tecnologici per il rilevamento immediato della temperatura corporea.

231. 25. Ciampi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: degli ambienti aggiungere le seguenti: di tamponi e test sierologici.

231. 39. Frate, Vizzini.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, adottando tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari per garantire un'effettiva inclusione scolastica rispetto alla situazione epidemiologica da COVID-19, ai sensi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 2006, recepita dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009.

231. 8. Villani.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: « contrastino la dispersione » aggiungere le seguenti: « , prevedendo in particolar modo l'attivazione di una rete di specifici "Nuclei Educativi di Prossimità", creati attraverso la definizione di Patti Territoriali tra istituzioni scolastiche, enti locali e Enti del Terzo Settore, finalizzati ad implementare attività di sostegno educativo degli studenti in condizioni di maggiore disagio, anche attraverso la prassi educativa dell'*home-visiting*, nonché interventi educativi integrativi per recuperare la perdita di apprendimento dovuta all'emergenza »;

b) alla lettera e), dopo le parole: « didattici innovativi » aggiungere le seguenti:

« , finalizzati anche all'educazione all'uso critico dei media ».

231. 5. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) adattamento degli spazi interni ed esterni in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per COVID-19, in modo che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado;

f-bis) per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *f)* le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli

ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per le finalità di cui alle lettere *f)* e *f-bis)* del comma 2 è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

231. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) adattamento degli spazi interni ed esterni dei plessi scolastici e la loro predisposizione per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni ragionevoli di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorve-

gianza e dell'infrastruttura informatica. Tali adattamenti, in particolare per l'utilizzo di spazi e strutture esterne alla scuola, andranno condivisi e pianificati con gli enti locali nella logica della co-progettazione.

231. 9. Villani.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) patti educativi territoriali tra scuole, studenti, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, finalizzati a garantire nei territori a maggior rischio di dispersione scolastica un'offerta educativa integrata volta al recupero della perdita di apprendimento (learning loss) durante il periodo di emergenza. I patti educativi territoriali vengono finanziati anche attraverso risorse complementari dei fondi europei.

231. 15. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Carinelli, Villani, Siani, Di Giorgi, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Rotta, Muroni, Roberto Rossini, Fusacchia, Toccafondi.

Dopo il comma 2, lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) acquisto di dispositivi tecnologici e di servizi professionali, anche a carattere formativo, per elaborare dati e strumenti di rilevazione ad hoc, compresi quelli messi a disposizione dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) utili ad identificare le sedi, le classi e le alunne e gli alunni più colpiti dalla mancata o insufficiente frequenza scolastica onde concentrare sugli stessi interventi mirati di recupero.

231. 35. Fusacchia.

Dopo il comma 2, lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) interventi per il servizio di trasporto locale per alunni e studenti, in particolare per i Comuni delle aree interne e meno densamente popolati, legati all'attuazione delle misure relative all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

231. 36. Fusacchia.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) finanziamento di attività e progetti educativi, disciplinati ai sensi dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, dedicati agli studenti che nell'anno 2019/2020 non abbiano potuto beneficiare, anche solo in parte, della didattica a distanza e che a causa della propria condizione di disagio socio-economico sono esposti al rischio di esclusione sociale e povertà educativa.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Al fine di sostenere gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine/e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'anno scolastico 2019/2020 e contrastare la conseguente crescita del fenomeno della dispersione scolastica, che colpisce principalmente le fasce della popolazione che vivono in condizione di disagio socio-economico, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis, sono destinate al finanziamento delle attività e dei progetti educativi proposti dai comuni e attuate da Reti di Comunità Educative costituite per l'occorrenza presso gli Enti Locali, e composte da ricercatori, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, pedagogisti, educatori, rappresentanti del terzo settore, dirigenti scolastici nonché dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti nel rispettivo comune. Le attività e i progetti educativi sono avviati entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, hanno la durata di un

anno e sono dedicati agli studenti che nell'anno scolastico 2019/2020, a fronte degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, non abbiano potuto beneficiare, anche solo in parte, della didattica a distanza e che a causa della propria condizione di disagio socio-economico siano esposti al rischio di esclusione sociale e povertà educativa. Le Reti di Comunità Educative collaborano con le Istituzioni scolastiche al fine di supportare l'attività didattica e fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria, attraverso l'attuazione delle attività e dei progetti educativi avviati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai comuni richiedenti, delle risorse di cui al comma 5-bis.

5-quater. È predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti da parte di tutti gli istituti scolastici dal momento della loro iscrizione fino alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, volto a verificare che i singoli studenti siano adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza e a monitorare la frequenza scolastica, i fattori di rischio di devianza e le condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine. Il processo di monitoraggio è svolto da parte del dirigente scolastico o suo delegato nei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione scolastica. I dati raccolti sono analizzati dai singoli comuni al fine di realizzare o migliorare le attività e i progetti educativi di cui al comma 5-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

5-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, entro il 30 marzo 2021, presenta una relazione al Parlamento, contenente I dati relativi alle iniziative adottate dalle Reti di Comunità Educative, di cui al comma 5-ter e al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 5-quater e alle politiche nazionali

in vigore volte a contrastare la dispersione scolastica, il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti, per valutare e ridefinire le iniziative adottate dagli Enti Locali e per valutare interventi di adeguamento delle attività didattiche a fronte degli effetti causati dall'emergenza sanitaria.

5-sexies. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato dal comma 1 del presente articolo.

231. 4. Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di cui alla lettera f) del comma 2, sono istituite presso gli uffici scolastici regionali apposite Commissioni tecnico ispettive che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19.

2-ter. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2-bis, hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e certificare l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e il protocollo operativo di sicurezza adottato.

231. 18. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19

231. 16. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

3-bis. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, ove non sia possibile reperire all'interno dell'istituzione scolastica la specifica competenza richiesta per l'espletamento delle funzioni di RUP in ordine ad interventi che richiedano una comprovata qualificazione con riguardo alla progettazione degli interventi di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche potranno procedere al reclutamento di esperti esterni, utilizzando le medesime risorse di cui al comma 1 dell'articolo 230, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

231. 10. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 4, sostituire la parola: statali con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai

servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

231. 2. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Al comma 4, dopo le parole: dal Ministero dell'istruzione aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2020.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 30 settembre 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020 e sopprimere le parole: o al completamento delle procedure di affidamento degli di cui al comma 2.

231. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccione, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4, dopo le parole: dal Ministero dell'istruzione, aggiungere le seguenti: e alle scuole paritarie d'infanzia non profit e servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione.

* **231. 38.** Lepri, Rossi, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

Al comma 4, dopo le parole: dal Ministero dell'istruzione, aggiungere le seguenti: e alle scuole paritarie d'infanzia non profit e servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione.

* **231. 26.** Rossi, Lepri, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le misure previste al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione assunto d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono estese al sistema della formazione

italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, che include scuole statali all'estero, scuole paritarie all'estero, altre scuole italiane all'estero, corsi promossi dagli enti gestori.

231. 20. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le misure previste al comma 2 sono estese alle scuole statali all'estero, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sul sistema della formazione italiana nel mondo.

231. 19. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'istruzione d'intesa con il Ministero della Salute e con il Ministero dello sviluppo economico provvede a stipulare accordi con le aziende, imprese e professionisti, per la fornitura a costi calmierati dei beni e dei servizi di cui al comma 2 anche attraverso bandi e convenzioni.

231. 11. Villani.

Al comma 5 sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 ottobre.

231. 21. Aprea, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica e garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Collegio dei docenti elabora un Piano didattico-organizzativo per la revisione dei criteri per la formazione delle classi e per il conseguente adeguamento dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021,

in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle zone maggiormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, con lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Le misure previste dal Piano didattico-organizzativo possono essere integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Piano didattico-organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto entro e non oltre la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

231. 12. Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis) Al fine di assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, gli istituti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado hanno l'obbligo di prevedere in relazione alla normativa vigente e per garantire la sicurezza durante le attività in presenza, la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'articolo

3, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020.

b) Al comma 9 dopo le parole: « comma 1 » aggiungere le seguenti: « e del comma 6-bis ».

231. 34. Ciampi.

Al comma 7 aggiungere infine, il seguente periodo: Eventuali avanzi possono essere usati per le operazioni di cui al comma 2.

231. 13. Villani.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori euro 2 milioni nel 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* quanto a 366,22 milioni di euro per l'anno 2020.

231. 7. Elisa Tripodi, Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal VI ciclo, in seguito ad una revisione complessiva delle prove di accesso al corso di specializzazione sul sostegno, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di soste-

gno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.

231. 24. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di favorire, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, gli obiettivi del progetto formativo, per il solo anno accademico 2020/2021, è consentito, agli studenti delle classi di laurea di ambito educativo, di conseguire i crediti obbligatori di tirocinio, da svolgere in un periodo minimo di sei mesi, anche presso le scuole d'infanzia private non paritarie.

231. 33. Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 18, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

3-ter. Il dirigente scolastico, in caso di evento derivante da imperizia, risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave.

3-quater. Per mantenere i livelli retributivi dei dirigenti scolastici stante la maggiore complessità organizzativa derivante dall'emergenza COVID-19 sono stanziati 10 milioni di euro da imputare al FUN.

231. 32. Ciampi, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 19, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

5-quater. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19 vengono confermati il numero di Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il numero di assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) per le istituzioni scolastiche del sistema

nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al numero minimo di alunni previsto nei commi 5 e 5-*bis*.

231. 31. Ciampi, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini, Del Basso De Caro, Enrico Borghi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) mette a disposizione del Ministero dell'istruzione, degli Uffici scolastici regionali e delle istituzioni scolastiche dati e strumenti di rilevazione, anche elaborati *ad hoc*, utili a consentire ai beneficiari, ciascuno al suo livello, di identificare le realtà più colpite dalla mancata o insufficiente frequenza scolastica onde concentrare nelle stesse, anche con il sostegno dell'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), interventi mirati di recupero.

231. 37. Fusacchia.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. In ragione dell'emergenza COVID-19, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche, dall'anno scolastico 2020/2021, i dirigenti scolastici delle piccole isole e dei comuni montani, possono derogare al numero minimo e massimo degli alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

231. 29. Del Basso De Caro, Enrico Borghi.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto-legge, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di com-

petenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11-*ter*. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'istruzione;

b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;

c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal Ministero dell'istruzione ovvero dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-*quater*. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge dei 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

11-*quinqües*. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma 11-*quater*, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'amministrazione pubblica, può essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.

231. 40. Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: « possono derogare » sono sostituite dalla seguente: « derogano ».

231. 3. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Esclusivamente per l'anno scolastico 2020/21, la sostituzione del personale docente assente avviene sin dal primo giorno di assenza in deroga all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, 1190, e all'articolo 1 del comma 85, della legge n. 107 del 2015.

231. 27. Orfini.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per l'anno scolastico 2020/2021 le supplenze del personale ATA, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2014 e alla legge n. 205 del 2017 sono disposte sin dal primo giorno di assenza.

231. 28. Orfini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per l'anno scolastico 2020/2021, le assunzioni del personale ATA vengono disposte su tutti i posti vacanti e disponibili.

231. 30. Orfini.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, dopo la lettera *d-bis*), aggiungere le seguenti:

d-ter) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso – concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso – concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del

2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso; *d-quater*) all'onere derivante dall'attuazione della lettera *e-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

231. 013. Fioramonti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

1. Al fine di garantire un adeguato programma di sanificazione di tutti gli ambienti e relative pertinenze afferenti alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, attraverso pulizia specialistica di fondo e disinfezione, il termine del 31/3/2020 di cui al comma dell'articolo 1, comma 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2020. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a euro 107.800.000 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

231. 01. Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Restano ferme le provvidenze disposte dall'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli alunni dei primi due

anni della scuola secondaria di secondo grado.

231. 02. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato)

1. Al fine di istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020, il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, limitatamente all'anno 2020, di euro 40 milioni.

2. La Carta di cui al comma 1, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

231. 03. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Deroga dimensionamento scolastico)

1. Il comma 5, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, successivamente, dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

2. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato.

3. All'onere derivante dal preponente comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

231. 04. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Stabilizzazione LSU soprannumerari)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: « per 11.263 posti di collaboratore scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « per 11.328 posti di collaboratore scolastico »;

b) al comma 5-quater, le parole: « nell'ambito del numero complessivo di 11.263 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del numero complessivo di 11.328 »;

c) al comma 5-quinquies, le parole: « nell'ambito del numero complessivo di 11.263 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del numero complessivo di 11.328 ».

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel comma 1 del presente articolo procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni successivi, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

231. 05. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema

di istruzione durante l'emergenza COVID-19)

1. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopraccitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità.

3. Ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte del presente articolo, l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

231. 06. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Immissione in ruolo di personale docente di sostegno in deroga)

1. Al fine di garantire continuità didattica e modelli di apprendimento altamente

specializzati e inclusivi agli alunni in situazione di disabilità certificate ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Ministero dell'istruzione nell'anno 2020-2021 è autorizzato a procedere nelle scuole di ogni ordine e grado alla trasformazione in organico di diritto dei posti di sostegno attribuiti in organico di fatto a docenti in possesso di specifico titolo di specializzazione fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 57,73 milioni di euro per l'anno 2021 e a 57,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 48,73 milioni di euro per l'anno 2021 e a 57,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

231. 07. Testamento, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Tuzi, Valente, Villani.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni

per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo 111 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020 destinato a:

a) consentire alle istituzioni formative di cui al coi mi tari di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

231. 08. Toccafondi.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Pulizia straordinaria degli ambienti delle istituzioni formative)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al

fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 20 milioni.

231. 09. Toccafondi.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

1. L'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

« ART. 121. – 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per sup-

plenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative ».

2. È stanziata la somma di euro 6,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: « per 11.263 posti di collaboratore scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « per 11.328 posti di collaboratore scolastico »;

b) al comma 5-quater, le parole: « nell'ambito del numero complessivo di 11.263 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del numero complessivo di 11.328 »;

c) al comma 5-quinquies, le parole: « nell'ambito del numero complessivo di 11.263 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del numero complessivo di 11.328 ».

5. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giu-

gno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.

6. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.

7. I contingenti di cui al presente articolo sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

8. All'onere derivante dai commi 4,5,6 e 7, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107 del 2015.

231. 010. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Disposizioni finalizzate a garantire il regolare avvio, in condizioni di sicurezza, dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Allo scopo di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per l'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è svolta in modalità organizzative idonee a consentire la sicurezza sanitaria degli allievi e del personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche, secondo una impostazione che possa prevedere, secondo le esigenze e le peculiarità di ciascuna istituzione scolastica, la suddivisione di ciascuna classe in distinti gruppi di apprendimento, in base a criteri autonomamente stabiliti dalle istituzioni scolastiche secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, utilizzando le misure di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati contenuti, modalità e tempistiche per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione e modulazione delle forme di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

b) eventuale incremento retribuito dell'orario settimanale del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini dell'impiego del medesimo personale anche secondo le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

c) articolazione dell'attività didattica secondo modalità che tutelino gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, coerentemente con quanto previsto nel PEI, favorendone l'inclusione;

d) nel caso in cui risulti necessario in corso d'anno scolastico, per motivi sanitari, rimodulazione della didattica in modalità a distanza.

3. Le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, al fine di garantire la permanenza a scuola degli allievi per l'intero arco della giornata, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, ovvero, per quanto concerne l'attività delle sezioni a tempo pieno nella scuola primaria, adottando misure che non prevedano l'impiego di personale docente nelle ore dedicate al tempo mensa.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo determinato di personale docente e non docente da destinare al corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021, per i mesi da settembre a dicembre 2020, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità attuative del presente comma e i criteri di ripartizione del contingente.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 235, incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni

di euro *con le seguenti*: di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

231. 011. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Viliani.

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020 destinato a:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali Individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera *a)*, nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 2. Nei limiti di spesa di cui al comma 1, le istituzioni formative di cui al presente articolo accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni

formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

2. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 810.000 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

231. 012. Viscomi, Lepri, Serracchiani, Gribo, Carla Cantone, Mura.

ART. 232.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265.

* **232. 15.** Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265.

* **232. 16.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti all'organizzazione del cantiere anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.

232. 10. D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 95 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Nel fondo di cui al comma 8 confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 25 milioni.

8-ter. La somma complessiva di euro 3 milioni, di cui euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativi all'annualità 2020, ed euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi all'annualità 2020, è destinata agli enti locali per il pagamento

di eventuali canoni di locazione per il reperimento di immobili e spazi aggiuntivi, nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi necessari a garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

8-quater. Alle medesime finalità di cui al comma 8-ter è destinata la somma complessiva di euro 6 milioni, di cui euro 4,5 milioni previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 per l'anno 2021 ed euro 1,5 milioni di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'anno 2021.

8-quinquies. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: « città metropolitane » sono inserite le seguenti: « nonché degli enti di decentramento regionale ».

232. 13. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Lattanzio, Mollicone.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: quanto a 414,22 milioni di euro per l'anno 2020.

232. 6. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 8 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

232. 11. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 8, sostituire le parole: di euro 30 milioni con le seguenti: di euro 50 milioni.

232. 1. Paita, Nobili.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di semplificare e accelerare l'assegnazione dei fondi di edilizia scolastica, le risorse di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi euro 25 milioni, sono destinate al fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.

8-ter. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto, e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021, la somma complessiva di euro 3 milioni, di cui euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi all'annualità 2020, ed euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi all'annualità 2020, è destinata agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione per il reperimento di immobili e spazi aggiuntivi, nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi necessari.

8-quater. Alle medesime finalità di cui al comma 8-*ter* è destinata la somma complessiva di euro 6 milioni, di cui euro 4,5 milioni previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per l'anno 2021 ed euro 1,5 milioni di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'anno 2021.

8-quinquies. Con riferimento al sistema nazionale di istruzione e alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, qualora a seguito di provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 si verifici il mancato raggiungimento dei livelli quantitativi e qualitativi previsti, non si

applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

8-sexies. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 50 milioni di euro, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e/o di nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia, come ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria istituita con avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: dal comma 8, con le seguenti: dai commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

232. 7. Roberto Rossini, Vacca, Cataldi, Cecconi, Maurizio Cattoi, Giuliodori.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

*** 232. 2.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

* **232. 3.** Faro, Manzo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

* **232. 12.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni

nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

* **232. 14.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di conseguire il miglioramento della classe energetica degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico o educativo e degli edifici adibiti a ospedali, nonché la realizzazione nei medesimi edifici di interventi di adeguamento strutturale e antisismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, sono destinate ai comuni ulteriori quote di finanziamento per un importo pari a 50 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

232. 4. Deiana, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di realizzare interventi volti ad ampliare le superfici utili degli edifici scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e primarie, anche realizzando negli spazi esterni degli stessi edifici strutture leggera è stanziata la somma di 300 milioni che saranno assegnate direttamente ai Comuni con decreto del Ministero dell'istruzione previa intesa in conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

232. 9. Pella, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di realizzare interventi volti ad ampliare le superfici utili degli

edifici scolastici ospitanti le scuole dell'infanzia e primarie, anche realizzando negli spazi esterni degli stessi edifici strutture leggere è stanziata la somma di 300 milioni che saranno assegnate direttamente ai Comuni con decreto del Ministero dell'istruzione previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.

232. 5. De Menech, Enrico Borghi, Navarra.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il Ministero dell'Istruzione, per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, per gli Istituti professionali, può stipulare una convenzione quadro con le imprese alberghiere per consentire attività didattiche specifiche in ambienti idonei al contenimento del contagio relativo al COVID-19.

Conseguentemente al comma 9, dopo le parole: comma 8, aggiungere le seguenti: e 8-bis.

232. 18. Tabacci, Fassina.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Per l'accelerazione degli interventi, il Ministero dell'Istruzione si avvale del supporto della Struttura di missione InvestItalia di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 179.

232. 8. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 232 aggiungere il seguente:

Art. 232-bis.

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esi-

stenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un « Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori ».

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare – di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato – città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del « Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021 » redatto dall'Unione delle Province d'Italia – entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l'assegnazione delle risorse stanziata su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche am-

ministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

232. 02. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 232 inserire il seguente:

Art. 232-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , sulla base del progetto definitivo, » sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2 » sono sostituite con le seguenti: « a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2 ».

232. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 233.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 233.

(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai diciotto anni e al sistema integrato da zero a sei anni)

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato per l'anno 2020, di 80 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto

del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 255 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 265 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai diciotto anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici

anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a diciotto anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 600 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

233. 25. Ciaburro, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni di euro : 80 milioni di euro e sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: fino ai sedici anni di età;

b) sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni).

233. 27. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie degli enti locali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con

appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

233. 41. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;

al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro e sopprimere le parole: fino ai sedici anni di età;

al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: fino a sedici anni;

al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: fino a sedici anni di età;

al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

233. 16. Toccafondi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

al comma 3 sostituire le parole: 65 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

al comma 4 sostituire le parole da: 70 milioni di euro fino a sedici anni di età con le seguenti: 170 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai 18 anni di età.

Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

233. 55. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 15 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni;

b) al comma 3, le parole: 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: 255 milioni;

c) al comma 4, le parole: 70 milioni sono sostituite dalle seguenti: 265 milioni;

d) al comma 5, le parole: 150 milioni sono sostituite dalle seguenti: 600 milioni.

233. 26. Ciaburro, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni

b) al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni;

c) al comma 4 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 230 milioni.

233. 57. Rospi, Nitti, Zennaro.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;

b) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265 con le seguenti: 200 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 7, e quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

233. 5. Colmellere, Lorenzo Fontana, Sasso, Belotti, Furgiuele, Fogliani, Latini, Eva Lorenzoni, Lucchini, Murelli, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 212.

233. 29. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1 sostituire le parole: di 15 milioni di euro con le seguenti: di 35 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 780 milioni.

233. 31. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;

b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 19.** Rampelli, Bellucci.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 *con le seguenti:* private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;

b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da

parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 52.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 *con le seguenti:* private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;

b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al succes-

sivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 51.** Lupi, Rampelli, Giorgetti, Toccafondi, Aprea.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole:* contributo complessivo di 65 milioni, *con le seguenti:* contributo complessivo di 230 milioni;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* pari a 150 milioni *con le seguenti:* pari a 315 milioni.

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 330 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

c) *aggiungere il seguente articolo:*

« Art. 233-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma

5, del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 265 ».

233. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* 65 milioni *con le seguenti:* 130 milioni; b) *al comma 4, sostituire le parole:* 70 milioni *con le seguenti:* 140 milioni

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 285 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 135 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

233. 32. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Al comma 3 le parole: 65 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 230 milioni di euro, *al comma 4, primo periodo, le parole:* fino ai sedici anni di età *sono soppresse, al comma 4, secondo periodo, le parole:* fino a sedici anni *sono soppresse, al comma 4, terzo periodo, le parole:* fino a sedici anni di età *sono soppresse, al comma 5 le parole:* 150 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 300 milioni di euro.

Conseguentemente la rubrica è così modificata: Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 635 milioni.

233. 15. Toccafondi.

Al comma 3 sostituire le parole: contributo complessivo di 65 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 230 milioni e aggiungere in fine le parole: Con successivo decreto il MIUR provvede a semplificare le procedure per l'erogazione delle somme alle istituzioni scolastiche da applicarsi anche per la fase successiva a quella emergenziale.

*** 233. 49.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 3 sostituire le parole: contributo complessivo di 65 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 230 milioni e aggiungere in fine le parole: Con successivo decreto il MIUR provvede a semplificare le procedure per l'erogazione delle somme alle istituzioni scolastiche da applicarsi anche per la fase successiva a quella emergenziale.

*** 233. 38.** De Menech.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 145 milioni;

b) al comma 4, sostituire le parole: contributo complessivo di 70 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 140 milioni;

c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

**** 233. 40.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Lepri, Pezzone.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 145 milioni;

b) al comma 4, sostituire le parole: contributo complessivo di 70 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 140 milioni;

c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

**** 233. 33.** Mura.

Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.

*** 233. 50.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.

*** 233. 43.** Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.

*** 233. 42.** Gregorio Fontana.

Al comma 3 le parole: un contributo complessivo di 65 milioni sono sostituite dalle seguenti: un contributo complessivo di 230 milioni e al comma 5 sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 315 milioni.

*** 233. 37.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spina, Ruffino, Bagnasco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: complessivo di 65 milioni di euro

con le seguenti: complessivo di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 565 milioni di euro.

233. 8. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavadoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 3, sostituire il numero: 65 con il numero: 300.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

233. 7. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 *con le seguenti:* private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2020.

233. 20. Rampelli, Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I nidi e le strutture per la prima infanzia private già autorizzate, possono organizzare la loro offerta come centri estivi e ricreativi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria imposte dall'emergenza sanitaria in atto. A tal fine è

sufficiente presentare la comunicazione al comune di appartenenza.

233. 23. Spena, Versace, Zanella, Marrocco.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 350 milioni.

233. 21. Rampelli, Bellucci.

Al comma 4 le parole da 70 milioni di euro fino ai sedici anni di età con le seguenti: 170 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino al compimento del ciclo scolastico.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

233. 56. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 4 le parole da 70 milioni di euro fino ai sedici anni di età con le seguenti: 170 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai 18 anni di età.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

233. 54. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'articolo 233, comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado; sostituire le parole complessivo di 70 milioni di euro con le seguenti: complessivo di 300 milioni di euro; sopprimere le parole: fino ai sedici anni di età.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 570 milioni di euro.

233. 9. Locatelli, Gobbato, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavadoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole primarie e secondarie sono sostituite dalle seguenti: di ogni ordine e grado;

b) le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo 140 milioni di euro;

c) le parole fino ai sedici anni di età sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.

233. 30. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Versace, Anna Lisa Baroni, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiaco, Occhiuto, Calabria, Polidori.

Al comma 4, all'inizio del primo periodo sopprimere le parole primarie e secondarie e, conseguentemente, dopo la parola paritarie aggiungere le seguenti: di ogni ordine e grado; conseguentemente, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni; in fine, all'ultimo periodo, sopprimere le parole primarie e secondarie nonché le parole fino a sedici anni di età.

233. 1. Vitiello.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.

*** 233. 44.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.

*** 233. 48.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di

140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.

* **233. 39.** De Menech, Rotta, Pellicani.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.

* **233. 59.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.

* **233. 18.** Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole primarie e secondarie con le seguenti: di ogni ordine e grado, le parole complessivo di 70 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: complessivo di 140 milioni di euro e sopprimere le parole fino ai sedici anni di età.

* **233. 14.** D'Alessandro.

Al comma 4, sopprimere le parole fino a sedici anni di età.

** **233. 34.** Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spina, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Al comma 4, sopprimere le parole fino a sedici anni di età.

** **233. 10.** Colmellere, Vanessa Cattoi, Gava, Cestari, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al sistema di istruzione per gli adulti viene erogato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni di euro per il 2021 al fine di supportare le attività didattiche e formative in considerazione dell'attuale fase emergenziale derivante dal COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: commi 1, 3 e 4, , con le seguenti: commi 1, 3, 4 e 4-bis,.

Conseguentemente sostituire la rubrica: Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni, con la seguente: Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni, al sistema integrato da zero a sei anni e all'istruzione degli adulti.

233. 17. Casa, Gallo, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Mellicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le misure previste dal presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono estese alle scuole paritarie all'estero, alle altre scuole italiane all'estero e ai corsi promossi dagli enti gestori, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, recante « Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

233. 28. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse,

è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale.

* **233. 12.** Colmellere, Cestari.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale.

* **233. 24.** Rampelli, Bellucci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale.

* **233. 36.** Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali.

** **233. 11.** Colmellere, Tomasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali.

** **233. 22.** Rampelli, Bellucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali.

** **233. 35.** Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. È disposta la sospensione del pagamento delle rette delle scuole primarie e secondarie, nonché dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, fino alla regolare ripresa delle attività.

233. 58. Frate, Vizzini.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Al fine di garantire il diritto all'istruzione, alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

233. 45. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 4, dell'articolo 233 inserire il seguente:

4-bis. I soggetti privati che gestiscono in via continuativa i servizi educativi dell'infanzia, nonché le scuole di istruzione primaria, secondaria e secondaria superiore sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento delle imposte IRES e IRAP.

233. 53. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente;

Art. 233-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ».

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di

cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

233. 031. Colmellere, Latini, Belotti, Lorenzo Fontana, Lucchini, Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 120-bis.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo

e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. »

233. 029. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

« Art. 120-bis.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni – anche a utilità pluriennale – e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili

per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

233. 030. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. Al fine di favorire la regolare ripresa delle attività formative previste nel sistema della formazione italiana all'estero, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, e di superare i ritardi sistematicamente registrati nella destinazione del personale appartenente al contingente, la selezione del personale, di cui all'articolo 19 del suddetto decreto n. 64 è ricondotta alla competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Alla luce del comma 1 del presente articolo, al decreto n. 64 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici,

docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità »;

b) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: « il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti « il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione »;

c) al comma 3 dell'articolo 16 le parole: « il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione »;

d) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione. Il bando disciplina: »;

e) al comma 4 dell'articolo 19 le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite da: « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

f) al comma 1 dell'articolo 20 le parole « comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite da « definisce annualmente »;

h) al comma 2 dell'articolo 20 le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite da: « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

i) al comma 2 dell'articolo 35, le parole: « Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite da: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ».

233. 026. Schirò, La Marca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 233 aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Rimborso rette scolastiche)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali/comunali e paritarie;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile; *c)* il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000; *d)* il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per

un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge febbraio 2020, n. 3.

233. 027. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure per assicurare parità di trattamento per gli alunni con disabilità)

1. Al fine di garantire la piena inclusione degli alunni con disabilità iscritti alle scuole paritarie di ogni ordine e grado è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito Fondo per la disabilità con una dotazione annua pari a 200 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le scuole paritarie che le utilizzano al fine di prevedere misure di accompagnamento per favorire l'integrazione degli studenti con disabilità quali: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare.

3. Per assicurare la ripresa dell'attività scolastica dopo il periodo di sospensione per la diffusione del COVID-19 e per ga-

rantire gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000 n. 62 sono incrementate per una somma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate alle seguenti finalità:

a) interventi in favore della didattica *on line* per gli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

b) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica.

233. 013. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spina, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

1. Al fine di consentire a tutti i cittadini l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale, a decorrere dal 1 settembre 2020, è riconosciuto un *bonus*, denominato « Retta scolastica di necessità ».

2. La retta scolastica è riconosciuta alle famiglie, anche monoparentali, con I.S.E.E. non superiore a 10.632,94 euro, per ogni figlio iscritto in una scuola paritaria.

3. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e non può comunque essere superiore a 1.600 euro annui.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'istruzione eroga la retta scolastica di necessità direttamente alla scuola paritaria frequentata dall'avente diritto. A tal fine, la scuola e la famiglia beneficiaria della retta scolastica di necessità trasmettono al Ministero la documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno e dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale nonché la dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.

5. A decorrere dal 1° settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. compresa tra 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si procede nel limite massimo di 500 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

233. 012. Barelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° settembre 2020, la retta scolastica di necessità, un *bonus* riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.

2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene ero-

gato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno, dell'esercente della potestà genitoriale e della relativa situazione fiscale, personale e familiare.

3. A partire dal 1° settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.

233. 032. Colmellere, Frassini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

233. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

233. 017. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

233. 019. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di garantire anche durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 il pieno diritto allo studio ed assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

233. 020. Fratoianni, Fassina.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:

a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;

b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

233. 021. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero

a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

233. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del « costo *standard* di sostenibilità per allievo » come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla parola « cinquanta ».

233. 05. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spina, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Pella, Prestigiacomo, Paolo

Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del « costo medio per studente » come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

233. 06. Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dal-

l'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

*** 233. 07.** Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadi-

nanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

* **233. 025.** Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

233. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per

l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.

233. 018. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 233 è aggiunto il seguente:

Art. 233-bis.

(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 65 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ai servizi educativi per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie. »;

2. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così sostituita « Credito d'imposta per botteghe, negozi, servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie. ».

233. 033. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

233. 015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassinini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 034.** Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 08.** Gregorio Fontana.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 09.** De Menech.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 010.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

* **233. 03.** Lupi, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

1. Dopo il comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire il seguente:

Art. 355-bis. Qualora dall'applicazione del comma 355 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare, le stesse sono destinate al sostegno degli asili nido nella forma di contributo forfettario mensile ripartito sulla base del numero di bambini iscritti in ciascuna struttura. Tale contributo non può essere superiore a 136,37 euro a bambini. Sono escluse dal conteggio i bambini le cui famiglie hanno usufruito del buono di cui al primo periodo.

233. 011. Ruffino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, le parole « a trenta milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a ventimila euro ». Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5, dell'articolo 265 del presente decreto.

233. 04. Tartaglione, Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 233-bis.

L'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si applica anche ai nidi autorizzati e alle scuole dell'infanzia private che accedono alle risorse di finanziamento in misura proporzionale al numero dei bambini ospitati, nel rispetto della nor-

mativa nazionale e degli enti locali, anche in materia di obblighi di accoglimento di bambini disabili.

233. 014. Spina, Zanella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

233. 028. Toccafondi.

ART. 234.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi dati, aggiungere le seguenti: nonché il loro monitoraggio e successiva valutazione, anche al fine di garantirne adeguata trasparenza e fruibilità pubblica,.

234. 1. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola nonché aggiungere le seguenti: per le operazioni di immissione in ruolo dei nuovi docenti e per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno, e.

234. 3. Fusacchia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di permettere il reale fun-

zionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.

2-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

234. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di Piattaforme per la didattica a distanza)

1. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020. ».

b) il comma è sostituito dal seguente:

« 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera *a)*, nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2020 di euro, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126. ».

234. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding e superamento digital divide attraverso la formazione docenti didattica digitale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, e al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del *coding* è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione Informatica (*coding*) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di formazione obbligatoria che può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e

comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale.

3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Con regolamento definisce i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

234. 03. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

234. 05. Anzaldi.

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Restano ferme le provvidenze disposte dall'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli alunni dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado.

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

234. 04. Anzaldi, Toccafondi.

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 170 milioni di euro per l'anno scolastico 2020/2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

234. 02. Anzaldi.

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Deroga al monte-ore minimo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO))

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge n. 145 del 2018, per l'anno scolastico 2020/2021 è sospeso il monte-ore che definisce la durata complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, indicato come:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nei secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

234. 06. Fratoianni, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 234, aggiungere il seguente:

Art. 234-bis.

(Ripristino dotazione organica docente laureato e ITP/Parziale recupero dei tagli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2017)

1. Al fine di assicurare le esigenze di maggiore efficacia delle attività scolastiche e di ampliamento delle attività di recupero negli istituti professionali e per contrastare l'elevato tasso di dispersione scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2020 è autorizzato il recupero dei tagli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del

2017, sia già realizzati nell'anno scolastico 2020/21 che da realizzare nell'anno scolastico 2021/22, con il conseguente incremento della dotazione organica di diritto di 1.500 unità di personale docente laureato e ITP.

234. 07. Fratoianni, Fassina.

ART. 235.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 1.000 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 202.

235. 14. Magi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni nel 2020 con le seguenti: 700 milioni nel 2020;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* rischio epidemiologico, *aggiungere le seguenti:* compreso l'incremento del personale scolastico assunto a tempo determinato,.

Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* quanto a 664,22 milioni di euro per l'anno 2020.

235. 5. Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il fondo è ripartito *inserire le seguenti:* tra Comuni, Città Metropolitane e Province, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

235. 6. D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: statali *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

235. 2. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: statali, *con le seguenti:* del sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

235. 9. Fassina.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche statali *aggiungere le seguenti:* e paritarie.

235. 7. Ciaburro, Caretta, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: statali *aggiungere le seguenti:* e paritarie di ogni ordine e grado.

235. 17. Rospi, Zennaro, Nitti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presso le istituzioni scolastiche statali *aggiungere le seguenti:* e alle scuole paritarie d'infanzia *non profit* e servizi educativi di cui all'articolo 2 della legge 13 aprile 2017, n. 65 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione.

* **235. 11.** Rossi, Lepri, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presso le istituzioni scolastiche statali *aggiungere le seguenti:* e alle scuole paritarie d'infanzia *non profit* e servizi educativi di cui all'articolo 2 della legge 13 aprile 2017, n. 65 in quanto parte del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione.

* **235. 16.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

All'onere di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

b) *sostituire la rubrica con la seguente*:
Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 235 aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: « annualmente ».

2. I contributi di cui al precedente comma possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

235. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle

scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

* **235. 4.** Toccafondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

* **235. 10.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Mini-

stero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

* **235. 12.** Gregorio Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

* **235. 15.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epi-

demiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.

235. 8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 può essere destinato anche ad interventi per il servizio di trasporto locale per alunni e studenti, in particolare per i Comuni delle aree interne e meno densamente popolati, legati all'attuazione delle misure relative all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

235. 13. Fusacchia.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Detrazione acquisto testi scolastici)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, articolo 15, comma 1 dopo la lettera *e-quater*) inserire la seguente: «*e-quinquies*) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici ».

235. 01. Toccafondi.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.000,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

235. 04. Rospi, Nitti, Zennaro.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 02.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 03.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 06.** Gregorio Fontana.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 016.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,

possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 017.** Fassina.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 019.** Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frasinini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 022.** De Menech.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: « annualmente » è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

* **235. 026.** Toccafondi.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

* **235. 07.** Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spina, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

235. 08. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie » con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

235. 09. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro.

comoni, Versace, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica)

1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

235. 010. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per

l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.

235. 012. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace, Barelli.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti *no profit* comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma e delle scuole paritarie.

235. 013. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge

30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, ai fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

235. 014. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:

a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;

b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, In comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

235. 015. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace, Barelli.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

1. Lo svolgimento del tirocinio didattico di cui ai corsi di laurea di ambito educativo quali: scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, scienze psicologiche, scienze pedagogiche possono avere una durata minima di 6 mesi e una durata massima che coincide con la durata dell'attività didattica dell'istituto scolastico della struttura presso il quale è svolto. Possono ospitare i tirocini formativi le istituzioni educative e scolastiche private.

235. 018. Spena, Zanella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione ».

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di

euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126 ».

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: « 1-*bis*. Il Fondo, di cui al comma 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro. » e « 2-*bis*. L'importo di 2 milioni di euro di cui al precedente comma 1-*bis* è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS. ».

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 120-*bis*.

(Conservazione validità anno formativo)

1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.

2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.

3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.

235. 020. Caparvi, Belotti, Colmellere, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Fondo a sostegno delle scuole private e pubbliche paritarie)

1. Le disposizioni di cui al Capo VIII si applicano, in quanto compatibili, alle scuole pubbliche paritarie e alle scuole private aventi sede nel territorio nazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato « Fondo per la parità scolastica », con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole private e paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

235. 021. Rampelli, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Incarichi aggiuntivi ai collaboratori scolastici)

1. Nelle more della trasformazione del contratto di lavoro da *part-time* a *full-time*, i soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto pubblico di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali e che anteriormente all'internalizzazione erano titolari di contratto a tempo indeterminato con un monte orario settimanale superiore alle 18 ore stipulato con le ditte appaltatrici, hanno diritto al completamento orario sugli inca-

richi annuali, sulle supplenze annuali, brevi e saltuarie secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a domanda nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi con il punteggio spettante per le attività di collaboratore scolastico svolte nelle istituzioni scolastiche e paritarie, tenuto anche conto del periodo antecedente alla data del 1° luglio 2001 svolto in qualità di Lsu purché debitamente documentato.

235. 023. Donno, Faro, Villani.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse la lettera *b*) e la lettera *h*).

2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: « 6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

3. All'articolo 10, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « su proposta della giunta » sono sostituite dalle parole: « su proposta del dirigente scolastico o della giunta »;

2) la lettera *b*) è soppressa;

3) la lettera *f*) è soppressa.

4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 297 del 1994 sono soppressi.

235. 024. Toccafondi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.

1. I docenti e gli insegnanti tecnico-pratici di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 13 luglio 2015, n. 107 possono richiedere, per l'anno scolastico 2020/2021 un esonero parziale dall'insegnamento per un massimo di 6 ore settimanali. Al fine di garantire la continuità didattica, l'eventuale esonero dovrà essere richiesto entro il 30 settembre 2020 ed essere mantenuto fino al termine delle lezioni.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

235. 025. Toccafondi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Comunicazione aumentativa e alternativa)

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « criteri di accessibilità per le persone con disabilità » sono aggiunte le seguenti: « anche attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa. ».

235. 027. Nobili.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Misure di sostegno economico alle università popolari)

1. Al fine di incentivare l'istruzione, la promozione sociale ed il volontariato nell'ambito delle università popolari nel periodo di emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, sono assegnati alle Province contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

235. 029. Durigon.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Incremento delle detrazioni per le spese scolastiche)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 800 euro per l'anno 2019 e a 1.500 euro a decorrere dall'anno 2020 ».

235. 028. Rotta, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo.

Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

235. 030. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furguele, Latini, Raccchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 236.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole artistica musicale e coreutica *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 1 della legge del 21 dicembre 1999 n. 508,;

b) al comma 2, dopo le parole artistica musicale e coreutica *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 1 della legge del 21 dicembre 1999 n. 508,;

c) al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: istituzioni AFAM statali *con le seguenti:* delle istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge del 21 dicembre 1999 n. 508,;

d) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole istituzioni AFAM *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 1 della legge del 21 dicembre 1999 n. 508.

236. 12. Buratti.

All'articolo 236, comma 1, secondo periodo, dopo la parola nonché *aggiungere le seguenti:* per i costi di connessione e.

236. 27. Fusacchia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fondo potranno accedere

costituente Accademie del mare e comunque avviate entro il 31 dicembre 2020..

236. 17. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si applica nella misura del 29 per cento per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al decreto ministeriale 19 dicembre 2019 del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca sono sostituite dalle seguenti:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 4.070	€ 3.100	€ 1.980
Sanitaria	€ 2.860	€ 2.420	€ 1.760
Scientifico-tecnologica	€ 3.850	€ 2.640	€ 1.760
Umanistico-sociale	€ 3.080	€ 2.530	€ 1.650

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 4.070	€ 3.100	€ 1.980

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

236. 5. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinnelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Colmellere, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario *una tantum*, nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente.

3-ter. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma *3-bis* gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti e organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3-quater. I benefici di cui al comma *3-bis* sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da *3-bis* a *3-quinquies* è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 265, comma 5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

236. 6. Marco Di Maio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 comma 255, lettera *a*), le parole «è inferiore o uguale a 13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «è inferiore o uguale a 23.000 euro».

Conseguentemente al comma 257 sostituire le parole sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro con le seguenti: sia compreso tra 23.001 euro e 30.000 euro e le parole eccedente 13.000 euro con: eccedente 23.000 euro.

236. 10. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei Corsi Biennali Sperimentali per il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e autorizzati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono da considerarsi equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

236. 13. Torto, Iovino, Faro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine della stabilizzazione del personale docente, onde superare il precariato nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tenuto conto dell'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 27

dicembre 2017, così come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, della legge 5 marzo 2020, n. 12, sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di definizione delle stabilizzazioni da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

3-*ter*. All'onere derivante dal comma 3-*bis* si provvede a decorrere dal 2021 a valere sulle risorse destinate all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3-*quater*. I titoli ottenuti al termine dei Corsi Biennali Sperimentali per il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e autorizzati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono da considerarsi equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

236. 15. Torto, Iovino, Gallo, Fioramonti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine della stabilizzazione del personale docente, onde superare il precariato nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tenuto conto dell'articolo 1, comma 655 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, così come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, della legge n. 12 del 5 marzo 2020, sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di definizione delle stabilizzazioni da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 240, della legge 27

dicembre 2019, n. 160 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca.

236. 14. Torto, Iovino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole « nelle istituzioni di cui al comma 653 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. ».

236. 28. Nitti.

Dopo il comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole 40 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine i criteri per la determinazione del merito, così come definiti dai singoli Bandi per il diritto allo studio universitario di ogni ente, sono diminuiti di 12 Crediti Formativi Universitari (CFU) per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale e di 18 CFU per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per corsi di laurea o laurea specialistica.*

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole 290 milioni di euro con le seguenti: 340 milioni di euro.

236. 9. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non ab-

biano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla *No Tax Area* per lo stesso anno accademico 2019/2020.

236. 11. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano, Villani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

236. 4. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Cavandoli, Colmellere, Latini, Murelli, Alessandro Pagano, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cat-

toi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per gli interventi in favore degli studenti universitari fuori sede», con lo stanziamento di 100 milioni di euro nel 2020 che costituisce tetto di spesa. Il fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro dell'istruzione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le risorse del fondo sono vincolate al finanziamento di misure di sostegno al pagamento del canone di locazione degli studenti universitari regolarmente iscritti all'anno accademico 2019-2020 presso un università avente sede sul territorio nazionale, che in virtù dei loro studi abbiamo stipulato un contratto di locazione, in essere alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per un immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello di residenza.

236. 26. Ubaldo Pagano, Cenni, Ciampi, Bonomo, Lacarra.

Al comma, primo periodo, sostituire le parole che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 con le seguenti: afferenti ai cicli dal XXII al XXXV e le parole non superiore a due mesi con le seguenti: non superiore a sei mesi.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. La proroga di cui al comma precedente non va a cumularsi con eventuali periodi di sospensione previsti per legge e dall'articolo 12 comma 6 del decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca n. 45 del 2013. In accordo a tale richiesta è prorogato ogni altro termine connesso al conseguimento del titolo, viene inoltre considerato svolto positivamente qualsiasi obbligo che comporti periodi di formazione o ricerca all'estero in vista del conseguimento del titolo.

5-ter. In deroga al «Disciplinare di attuazione dottorati innovativi a caratterizzazione industriale» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferito al XXXII e XXXIII Ciclo di borse di dottorato cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), in attuazione delle misure a sostegno del capitale umano previste dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse I «Investimenti in capitale umano» – Azione I.1 «Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale», è derogato l'obbligo di svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e all'estero. Viene conseguentemente annullata la revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati, nel caso di mancato svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero.

5-quater. In merito alla copertura dei precedenti commi *5-bis* e *5-ter* si attinge alla spesa a decorrere dal 2020 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

236. 7. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano.

Al comma 5, sostituire le parole due mesi con le seguenti: quattro mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

236. 29. De Martini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai

corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

5-ter. In merito alla copertura comma precedente si attinge alla spesa a decorrere dal 2021 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

236. 8. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5, primo periodo, si applicano anche ai dottorandi dipendenti della Pubblica Amministrazione ammessi ai corsi di dottorato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

236. 20. Gribaudo, Bruno Bossio.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, e i Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera *a*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con contratto in scadenza nel periodo che intercorre tra il 1° aprile 2020 e il 30 giugno 2020 possono presentare domanda di proroga contrattuale per il periodo di tempo corrispondente alla sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, per un periodo non superiore a due mesi, con conseguente erogazione dell'assegno e della retribuzione per il periodo corrispondente. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 5 e 6 pari a euro 335 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

236. 18. Fratoianni, Fassina.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, e Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera *a*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con contratto in scadenza nel periodo che intercorre tra il 1° aprile e il 30 giugno possono presentare domanda di proroga contrattuale per il periodo di tempo corrispondente alla sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, per un periodo non superiore a due mesi, con conseguente erogazione dell'assegno e della retribuzione per il periodo corrispondente. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2020.

236. 24. Orfini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In via eccezionale, in considerazione dell'emergenza sanitaria, ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, viene prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza del contratto e i termini per conseguire l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi del comma 5, articolo 24, legge n. 240 del 2010.

236. 23. Orfini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono aggiunte le seguenti modificazioni:

al comma 422: le parole « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria », con le seguenti « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

al comma 423: dopo le parole « 424 a 434, » le parole « nell'ambito del contratto 7 collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto » con le seguenti: « nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili. »;

al comma 424:

dopo le parole « di ricerca, personale » sono aggiunte le seguenti: « afferente alla sola area di ricercatori »;

dopo le parole « del contratto collettivo nazionale di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « dell'area dirigenziale »;

al comma 425: dopo le parole « procedure concorsuali » sono aggiunte le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

al comma 426: ovunque ricorrono le parole « cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « tre anni »;

al comma 427:

dopo le parole « il personale » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente a quello con qualifica di ricercatore »;

la parola « cinque » è sostituita con la seguente: « tre »;

al comma 428 dopo le parole « a tempo indeterminato » le parole « nei ruoli » sono

sostituite con le seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto »;

al comma 429 la parola « quinquennio » è sostituita con la seguente: « triennio ».

236. 25. Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 1, comma 679 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50 per cento per i canoni effettivamente pagati nei mesi da marzo a maggio 2020".

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

236. 16. Buratti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'art. 1, comma 655, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole « nelle istituzioni di cui al comma 653 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 Dicembre 1999, n. 508 ».

236. 19. Fratoianni, Fassina.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale delle università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75 del 2017. Al fine di

rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio, al personale contrattualizzato dell'università si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150.

236. 21. Orfini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

236. 22. Orfini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: « nelle istituzioni di cui al comma 653 », sono sostituite dalle seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ».

236. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,

comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100 ».

Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

236. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 236 aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Fondo perequativo a sostegno delle Università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle Università non Statali legalmente riconosciute, è istituito il Fondo perequativo a sostegno delle Università non statali legalmente riconosciute, con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Università non statali legalmente riconosciute, già esistenti da almeno tre

anni, che abbiano la sede principale nel territorio di una delle regioni che rientrano nell'obiettivo Convergenza dell'Unione europea.

3. La ripartizione è effettuata, su base regionale, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna delle regioni in cui le singole Università non Statali legalmente riconosciute abbiano la sede principale. L'eventuale quota residua è ripartita proporzionalmente tra i beneficiari di cui sopra.

4. il presente articolo non si applica alle Università non Statali telematiche legalmente riconosciute.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla determinazione delle quote del Fondo di cui al comma 1 spettanti alle Università non statali legalmente riconosciute.

6. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

236. 01. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Iper-ammortamento per le spese in attività di formazione professionale di alto livello)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore econo-

mico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 1 aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle

iniziative di alta formazione professionale di cui alla presente legge.

5. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265.

* **236. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Iper-ammortamento per le spese in attività di formazione professionale di alto livello)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 1 aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina,

manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di cui alla presente legge.

5. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265.

* **236. 04.** Lupi, Delrio, Gelmini, Toccafondi, Lattanzio, Garavaglia, Frassinetti, Palmieri, Cattaneo, Gariglio, Colucci, Calabria.

Dopo l'articolo 236, inserirei seguente:

Art. 236-bis.

1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.

2. All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

236. 03. Aprea, Casciello, Marin, Sacconi Jotti, Vietina.

Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Detrazione acquisto testi scolastici)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e-quaeter* è inserita la seguente:

e-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;

236. 05. Palmieri, Aprea, Casciello, Pella, Marin, Sacconi Jotti, Vietina, Tartaglione.

Dopo l'articolo 236 aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata

per gli studenti delle filiazioni straniere in Italia)

Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni

variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. La dichiarazione di presenza viene presentata a mezzo posta elettronica certificata a cura della filiazione, secondo le modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'interno con proprio decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla dichiarazione di presenza si applica il contributo previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni.

236. 06. Orfini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 236, inserire il seguente:

Art. 236-bis.

(Risorse emergenziali per il fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (sistema I.T.S.))

1. Al fine di contenere l'emergenza COVID-19 e garantire la diffusione del sistema degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S), è incrementato, per il 2020, di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge 29 dicembre 2019, n. 160. Le risorse aggiuntive saranno ripartite tra le regioni con successivo decreto del Ministero dell'istruzione.

236. 07. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 236 inserire il seguente:

Art. 236-bis.

1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, mu-

sicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, attività didattica e attività di trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

c) le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 583 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di approvvigionamento attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

2. L'acquisto, di beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, attività didattica e attività di trasferimento tecnologico e terza missione per importi inferiori ai 1.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica può avvenire su semplice indicazione del fornitore da parte del responsabile del fondo sul quale grava l'acquisto, previa motivazione scritta della scelta dello stesso.

236. 08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 236, inserire il seguente:

Art. 236-bis.

1. Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nei periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli

articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza. Nel caso il versamento della rata fosse già avvenuto l'università prevede la compensazione a valere sulle tasse relative all'anno successivo o al rimborso nel caso di conseguimento della laurea o di laurea magistrale nell'anno accademico 2019/2020. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.

236. 09. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Canoni locazione « studenti fuori sede »)

Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

236. 014. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 236, inserire il seguente.

Art. 236-bis.

(Fondo per studenti fuori sede)

1. È costituito un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra le regioni, per l'erogazione di un bonus straordinario agli studenti « fuori sede » iscritti ad Università statali e non, pari al 70 per cento del canone d'affitto pagato ai locatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. La procedura è gestita dalle regioni, a cui è demandata l'attuazione nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) La misura si applica a studenti fino ai 30 anni di età anagrafica;

b) Lo studente deve essere regolarmente iscritto a un'Università Statale o riconosciuta dal MIUR per il conseguimento della prima laurea, sia essa triennale o magistrale, o frequentante corsi di specializzazione di area medica;

c) il contratto deve essere regolarmente registrato e devono prodursi copia delle attestazioni di pagamento delle rate per le quali si richiede il *bonus*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

236. 015. Parolo, Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Colmellere, Alessandro Pagano, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 236, inserire il seguente:

Art. 236-ter.

A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicu-

rare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbia maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.

236. 012. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

1. Al fine di agevolare l'accesso alle scuole di musica e la promozione della cultura musicale, ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che nel corso del 2020-2021 si iscrivono ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale regolarmente costituita secondo la normativa vigente e che abbia come scopo sociale la formazione culturale musicale, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro. Con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

236. 010. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 236 aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Promozione della cultura musicale)

Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1987 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* compensi erogati ai direttori artistici, *sono inserite le seguenti:* ai formatori e;

b) *dopo le parole:* cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, *sono inserite le seguenti:* costituite in qualsiasi forma associativa,.

236. 011. Bond, Baldini.

Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione all'Università)

1. Per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale

gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-I del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 20 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 30 crediti formativi.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 20.000 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 20.000 euro.

4. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera *c*) del comma 1, ma non quello di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 1 e 3, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

5. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i limiti di importo ISEE di cui al comma 1,3 e 4 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante medesima riduzione degli stanziamenti previsti dal trattamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo, n. 26.

236. 013. Librandi.

ART. 237.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per l'accreditamento definitivo o provvisorio e per chi non ha superato l'accreditamento ministeriale concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, si potrà ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità e i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

237. 4. Grillo, Tuzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di definizione della disciplina del concorso di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca assicura il riconoscimento di adeguate premialità in favore dei candidati che hanno prestato documentato servizio nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di compensare il minor tempo che gli stessi hanno avuto a disposizione per la preparazione dell'esame medesimo. Le premialità di cui al precedente periodo sono definite nel bando di concorso ovvero in successivo decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.

237. 2. Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.

237. 1. Sutto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In relazione all'emergenza socio-sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione

sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati entro 30 giorni i criteri e le modalità di attuazione del comma precedente.

237. 3. Iovino, Di Lauro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il conseguimento della laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale – Classe LM/13 (ex classe di laurea specialistica 14/S) ottenuta con il corso di studio in Farmacia ovvero con il corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e con il relativo tirocinio di pratica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523, abilita all'esercizio della professione di CF. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui alla Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, al relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni e all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni), è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13 – Farmacia e Farmacia Industriale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13 – Farmacia e Farmacia Industriale.

237. 5. Melicchio, Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Testamento, Tuzi, Valente.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-ter, dell'articolo 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti », con le parole: « dagli esercenti le professioni sanitarie »;

b) sostituire le parole: « abbiano continuato a svolgere », con le parole: « in vario modo abbiano continuato a svolgere ».

237. 6. Anna Lisa Baroni.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dopo il comma 4, vengono aggiunti i seguenti commi:

5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e successive modificazioni.

7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Conseguentemente:

a) All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dopo il comma 4, viene aggiunto il seguente:

5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino a

quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

b) all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:

dalla rubrica dell'articolo 55 sono soppresse le parole: « ,e perito industriale »;

dal comma 1, sono soppresse le parole « e perito industriale »;

la lettera d) del comma 2 è soppressa;

dal comma 4 sono eliminate le parole « perito industriale laureato ».

c) al Titolo li Capo XI, dopo l'articolo 55, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 56.

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:

Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;

Settore: Ambiente, Cave e Miniere;

Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;

Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;

Settore: Chimica;

Settore: Tutela e Sicurezza;

Settore: Informatica;

Settore: Design.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativa-

mente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;

Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;

Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;

Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;

Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;

Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31.

Settore Informatica: classi L-8, L-31;

Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede pure con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate nell'allegato di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 987 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore prescelto;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata. ».

237. 7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 237-bis.

(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale-Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo,

237. 01. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 237-bis.

(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)

1. il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale-Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13-(Farmacia e farmacia industriale).

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

237. 02. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 238.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità di cui ai successivi articoli 238-bis, 238-ter, 238-quater e 238-quinquies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 130 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

c) dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

Art. 238-bis.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di durata sessennale per figure di ricercatori a tempo determinato.

2. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico oltre che di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le atti-

vità di verifica dell'apprendimento. L'impegno annuo previsto per l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari nei primi anni del contratto a 250 ore e viene portata a 350 ore negli ultimi tre anni, con modalità definite mediante regolamento di ateneo.

3. L'accesso avviene mediante procedure pubbliche di selezione nelle quali la valutazione è basata sui titoli, sulla produzione scientifica, sulla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, sull'accertamento della lingua straniera, ove prevista dal bando di concorso, e su una prova scritta inerente a temi del settore concorsuale, con successiva discussione dell'elaborato.

4. I bandi di concorso per le selezioni pubbliche devono indicare la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.

5. Possono accedere alle procedure di selezione i dottori ricerca e tutti coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ancora, per i settori per cui è di interesse, coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione medica.

6. I criteri e i parametri di valutazione da parte delle commissioni di concorso sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da promulgare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto anzidetto deve essere assoggettato a revisione o conferma entro due anni dalla sua entrata in vigore.

7. Le commissioni di concorso sono costituite da cinque componenti, di cui uno nominato dal Dipartimento che bandisce il concorso e gli altri quattro, tutti di sedi universitarie diverse fra loro e da quella che bandisce il concorso, estratti a sorte, nelle prime applicazioni, fra tutti i professori di prima fascia del settore concorsuale cui si riferisce il bando di concorso e, successivamente, entro il termine indicativo di un anno, fra una lista di professori che si dichiarino disponibili a far parte di

tali commissioni, da aggiornare con cadenza almeno biennale. Se il bando di concorso prevede un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, i commissari vanno sorteggiati tra quelli dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di concorso. Va garantita, in presenza di più settori scientifico-disciplinari, la massima uniformità possibile del numero di commissari per ogni settore scientifico-disciplinare.

8. Per tutti gli altri aspetti le procedure pubbliche di selezione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della medesima legge.

9. Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente articolo è il medesimo previsto dalla legislazione in vigore per le figure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

10. Ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della medesima legge.

11. All'atto della stipula del contratto, la durata del contratto è ridotta la richiesta del destinatario del contratto, a tre anni per coloro che hanno partecipato al concorso avendo già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ancora, per i settori per cui è di interesse, per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione medica.

12. All'atto della stipula del contratto di cui al comma 1, la durata del contratto è ridotta, a richiesta del destinatario del contratto, con esclusione dei beneficiari di cui al comma 11, per un massimo di tre anni, sulla base dei periodi pregressi svolti in qualità di titolari di contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o come assegnista di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati; sono fatte salve le procedure già bandite, per le quali le retribuzioni sono adeguate a quelle previste dal comma 9 per la nuova figura di ricercatore a tempo determinato; sono altresì fatte salve le procedure ai sensi dell'articolo 238-*quinquies*, comma 32.

Art. 238-ter.

(Transizione dei professori dalla seconda alla prima fascia)

1. A decorrere dall'anno 2024 i professori di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, acquisita in qualunque anno, lo stesso anno 2024 o precedente o successivo, che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite al comma 2, per almeno sedici anni, di cui almeno otto in qualità di professori di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. I sedici anni di attività universitaria di cui al comma 1 devono essere stati svolti, per almeno otto anni, in qualità di professore di seconda fascia, e per l'eventuale parte residua possono essere stati svolti in qualità di ricercatore a tempo indeterminato, o assegnista di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegnista di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borsista *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei italiani o stranieri previsti dalla legislazione previgente a questa legge. Gli even-

tuali anni già utilizzati ai fini del comma 12 del precedente articolo 238-*bis* non concorrono agli 8 anni massimi trascorsi in figure pregresse computabili.

3. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. A seguito di positiva valutazione, i professori di cui al presente comma sono inseriti nella prima fascia del ruolo dei professori.

5. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 238-*quater*.

(Transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori)

1. A decorrere dall'anno 2024 i ricercatori a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia dei professori di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, acquisita in qualunque anno, lo stesso anno 2024 o precedente o successivo, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini dell'immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi definiti per le procedure di cui all'articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. A seguito di positiva valutazione, i ricercatori di cui al presente comma sono

inseriti nella seconda fascia del ruolo dei professori.

4. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 238-*quinquies*.

(Norme di raccordo per il triennio 2021-2023: transizione dei ricercatori a tempo indeterminato alla seconda fascia dei professori; transizione dei professori di seconda fascia alla prima fascia, con riconoscimento di servizi pregressi; assunzioni di ricercatori a tempo determinato; risorse necessarie; clausole di salvaguardia per le nuove leve da assumere; norme per operatività immediata)

1. Nei triennio 2021-2023 i ricercatori a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia dei professori di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, acquisita in qualunque anno pregresso o nel triennio stesso, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini dell'immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi definiti per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. A seguito di positiva valutazione, i ricercatori di cui al comma 1 sono inseriti nella seconda fascia del ruolo dei professori assumendo tutte le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Per detti ricercatori, nel triennio 2021-2023, il trattamento economico spettante è quello della progressione stipendiale del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato di provenienza, a cui si aggiunge un assegno addizionale, pensionabile, di valore pari alla media fra l'incremento che corrisponde al passaggio dalla classe 0 alla classe 1 e al passaggio dalla classe 1 alla classe 2 della retribuzione lorda, ivi compresi l'assegno aggiuntivo e l'indennità integrativa speciale, della progressione stipendiale dei professori di seconda fascia a tempo pieno assunti secondo il regime della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

6. Nel triennio 2021-2023 si applica alla progressione stipendiale del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato di provenienza quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. A decorrere dall'anno 2024, la progressione stipendiale è quella dei professori di seconda fascia, con riconoscimento giuridico del triennio 2021-2023 di immissione in ruolo ed effetti economici di tale riconoscimento a decorrere dall'inizio dell'anno 2024. L'assegno addizionale di cui al comma 5 entra a far parte, sempre come pensionabile, delle voci della retribuzione sulla base delle quali è da computare l'assegno *ad personam* riassorbibile eventualmente dovuto nel passaggio alla nuova progressione stipendiale.

8. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

9. I ricercatori di cui al comma 1, nel triennio 2021-2023, possono partecipare alle procedure di chiamata nella seconda fascia del ruolo dei professori, ai sensi sia dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in altre sedi universitarie o nella propria sede, sia dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella propria sede.

10. Nel triennio 2021-2023 i professori di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, acquisita in qualunque anno pregresso o nel triennio stesso e che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite dall'articolo 238-ter, comma 2, per almeno sedici anni, di cui almeno otto in qualità di professori di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Dette procedure non sono soggette alle limitazioni previste dall'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. A seguito di positiva valutazione, i professori di cui al comma 10 sono inseriti nella prima fascia del ruolo dei professori assumendo tutte le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

14. Per detti professori, nel triennio 2021-2023 il trattamento economico spettante è quello della progressione stipendiale della fascia di provenienza, a cui si aggiunge un assegno addizionale, pensionabile, di valore pari alla media fra l'incremento che corrisponde al passaggio dalla classe 0 alla classe 1 e al passaggio dalla classe 1 alla classe 2 della retribuzione lorda, ivi compresi l'assegno aggiuntivo e l'indennità integrativa speciale, della progressione stipendiale dei professori di prima fascia a tempo pieno assunti secondo il regime della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e a quanto previsto nel decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

15. Nel triennio 2021-2023 si applica alla progressione stipendiale della fascia del ruolo dei professori di provenienza quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

16. A decorrere dall'anno 2024, la progressione stipendiale è quella dei professori di prima fascia, con riconoscimento giuridico del triennio di immissione nella prima fascia dei professori ed effetti economici di tale riconoscimento a decorrere dall'inizio dell'anno 2024. L'assegno addizionale di cui al comma 14 entra a far parte, sempre come pensionabile, delle voci della retribuzione sulla base delle quali è da computare l'assegno *ad personam* riassorbibile eventualmente dovuto nel passaggio alla nuova progressione stipendiale.

17. La disponibilità delle risorse necessarie va garantita nella programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

18. I professori di cui al comma 10, nel triennio 2021-2023, possono partecipare alle procedure di chiamata nella prima fascia del ruolo dei professori ai sensi sia dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in altre sedi universitarie o nella propria sede, sia dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella propria sede.

19. I ricercatori a tempo indeterminato che all'entrata in vigore della presente legge non siano in possesso della abilitazione scientifica nazionale e che abbiano tenuto corsi o moduli curriculari in almeno tre degli ultimi cinque anni di servizio effettivo, possono, a domanda, partecipare alla procedura nazionale per il conseguimento della idoneità alla seconda fascia del ruolo dei professori di cui ai successivi commi 20, 21, 22 e 23.

20. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di formazione di commissioni nazionali di idoneità alla seconda fascia del ruolo dei professori, una

per ciascun settore concorsuale; tali commissioni saranno individuate tramite sorteggio tra tutti i professori facenti domanda, e saranno costituite da cinque membri per i settori concorsuali costituiti da un solo settore scientifico-disciplinare e da sette membri per tutti gli altri settori concorsuali, in servizio presso Atenei diversi, con almeno un membro per ciascun settore scientifico-disciplinare o settori scientifico-disciplinari fra loro affini. Va garantita, in presenza di più settori scientifico-disciplinari, la massima uniformità possibile del numero di commissari per ogni settore scientifico-disciplinare.

21. I settori scientifico-disciplinari fra loro affini sono determinati da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del CUN, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Le commissioni nazionali di idoneità si esprimono sulla base di motivato giudizio su tutta l'attività scientifica, didattica, organizzativa, gestionale svolta dal ricercatore e su tutte le attività connesse al proprio ruolo, ivi compresa l'attività di terza missione e le attività assistenziali, ove pertinenti.

23. I criteri di valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) giudizio scientifico incentrato prioritariamente sulla valutazione dettagliata del contenuto delle pubblicazioni scientifiche, senza alcuna limitazione temporale in relazione alla data di pubblicazione dei lavori;

b) giudizio sull'attività didattica incentrato sulla continuità e regolarità dell'attività svolta;

c) là dove vengano ritenuti utili anche criteri numerici quantitativi, tali criteri non possono in alcun modo essere determinati a partire da analisi limitate unicamente al contesto nazionale o comunque essere costruiti per escludere una percentuale di

soggetti predeterminata a priori, o determinata sulla base di mediane o percentili, o riconducibili a concetti similari;

d) il giudizio sull'attività organizzativa e su quella di terza missione o assistenziale, ove presenti, non può determinare la mancata attribuzione dell'idoneità.

24. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è indetta una tornata per il rilascio dell'idoneità di cui ai commi 20, 21, 22 e 23.

25. A seguito di positivo giudizio di idoneità ottenuto sulla base dei commi 20, 21, 22 e 23 i ricercatori a tempo indeterminato entrano nella seconda fascia del ruolo dei professori seguendo le stesse norme di cui ai commi da 1 a 8, intendendosi il giudizio di idoneità positivo sostitutivo dell'abilitazione scientifica nazionale, e potendo utilizzare le norme di cui al comma 9.

26. La partecipazione alle commissioni nazionali di cui al comma 20 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità; i rimborsi per le missioni necessarie per l'espletamento dei lavori delle commissioni sono a carico del bilancio dell'Ateneo di servizio di ciascun commissario.

27. Per le finalità di cui al presente articolo e di quelle di cui agli articoli 233-*bis*, 238-*ter* e 238-*quater* della presente legge, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La quota parte di tali risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al presente articolo e di quelle di cui agli articoli 238-*bis*, 238-*ter* e 238-*quater* della presente legge rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario e nei successivi, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. La copertura finanziaria è garantita dai commi 1 e 9 dell'articolo 238 e dall'articolo 265 della presente legge.

28. Nel sessennio 2021-2026 di applicazione della presente legge, le università

sono tenute a bandire annualmente concorsi per un numero minimo di 1.500 posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 238-*bis* della presente legge, ripartiti, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle cessazioni dal servizio dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato avvenute in ciascuna università nell'anno precedente a quello del decreto ministeriale. Di conseguenza, le programmazioni delle singole università dovranno prevedere assunzioni almeno pari al minimo fissato dal decreto ministeriale.

29. A domanda dell'interessato, con i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbiano completato, anche in anni pregressi, il triennio di contratto e di tutti quelli che via via lo completeranno, le università stipuleranno, previa valutazione positiva dell'università di appartenenza, contratti di cui all'articolo 238-*bis* della presente legge.

30. Le retribuzioni dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono elevate al livello delle retribuzioni dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

31. Nel sessennio 2021-2026 le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono sostituite dall'obbligo, per le università, di vincolare globalmente, al livello nazionale, risorse almeno pari a quelle corrispondenti a 30 professori di prima fascia e 120 di seconda fascia per la chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. I punti organico ministeriali da destinare a tale scopo da ciascuna università sono fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in proporzione alle cessazioni dal servizio dei professori e dei ricercatori avvenute in ciascuna università nell'anno precedente a quello del decreto ministeriale, valutate in termini di punti organico ministeriali. Le programmazioni dei singoli atenei dovranno prevedere assunzioni al-

meno pari al minimo fissato da tale decreto.

32. Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'operatività delle norme necessarie per l'applicazione della presente legge, le università possono bandire i concorsi previsti dall'ultima programmazione triennale già deliberata dagli organi competenti dell'Ateneo, utilizzando per i ricercatori a tempo determinato le figure di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e le relative norme per i concorsi. I concorsi banditi per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 saranno da conteggiare fra quelli minimi previsti dal comma 28 e ai vincitori di tali concorsi si applicano le norme di cui ai commi 29 e 30.

238. 8. Bella, Vacca, Gallo, Casa, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di titolari di contratti di cui all'articolo 23 della predetta legge 30 dicembre 2010 n. 240 che abbiano svolto, per almeno 4 anni consecutivi, attività di cultore della materia, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

*** 238. 13.** Sodano, Faro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di titolari di contratti di cui all'articolo 23 della predetta legge 30 dicembre 2010 n. 240 che abbiano svolto, per almeno 4 anni consecutivi, attività di cultore della materia, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

*** 238. 11.** Suriano.

Al comma 1, dopo le parole: e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, *aggiungere le seguenti:* compresi quelli che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.

238. 32. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: a livello internazionale *inserire le seguenti:* compresi i metodi di ricerca che non utilizzano animali o parti di animali uccisi appositamente allo scopo.;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Negli aiuti di cui al presente articolo che riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali, viene data priorità alle ricerche pre-cliniche *human-based* attraverso lo sviluppo e implementazione delle NAMs – New Approach Methodologies, rispondendo ai principi di innovazione e avanzamento tecnologico e per far fronte, nei tempi più brevi possibili, all'emergenza sanitaria sopradescritta. Alle modalità di ricerca che non prevedano l'utilizzo di modelli animali è riservata ma quota pari al 50 per cento degli stanziamenti previsti dal presente articolo.

238. 43. Fassina.

Al comma 1, dopo le parole Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* una quota viene riservata all'assunzione di tutti i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operanti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse I « Investimenti in capitale umano », Azione I.2 « Mobilità dei ricercatori », Linea 2 (attrazione dei ricercatori), tramite proposte messe a finanziamento dal decreto direttoriale n. 407 del 27 febbraio 2018 – « AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale » ed approvate dal decreto direttoriale n. 3407 del 21 Dicembre 2018. Per la restante parte dei 200 milioni di euro annui rappresentanti il limite di spesa.

238. 18. Berlinghieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva una quota desti-

nata alla assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, attualmente in servizio in quanto vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* (Linea 2 Attrazione dei ricercatori), finanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, emanato con D.D.G. n. 407 del 27 febbraio 2018.

238. 14. Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole a decorrere dall'anno 2021 *aggiungere il seguente periodo:* Una quota delle assunzioni dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è riservata per l'assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operanti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse I « Investimenti in capitale umano », Azione I.2 « Mobilità dei ricercatori », Linea 2 (attrazione dei ricercatori), tramite proposte messe a finanziamento dal decreto direttoriale n. 407 del 27 febbraio 2018 – « AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale » ed approvate dal decreto direttoriale n. 3407 del 21 dicembre 2018. L'ammontare della quota riservata delle assunzioni per ciascun ateneo è pari all'ammontare dei sopraccitati ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operanti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse I « Investimenti in capitale umano », Azione I.2 « Mobilità dei ricercatori », Linea 2 (attrazione dei ricercatori) in servizio presso quello specifico ateneo.

238. 20. Berlinghieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire la competitività del sistema di ricerca italiano a livello inter-

nazionale e il rientro in Italia di ricercatori dall'estero, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è istituito un fondo speciale presso il Ministero per l'università e della ricerca per l'assunzione di 200 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, iscritti all'AIRE al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole 200 milioni con le seguenti: 185 milioni.

238. 7. Ungaro, Mancini, Pezzopane, La Marca, Schirò.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 2 dopo le parole comma 1 aggiungere: e per completare i processi di stabilizzazione in corso, dopo le parole per l'assunzione di sostituire le parole ricercatori con: personale di ricerca;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 3-ter della legge 5 marzo 2020 n. 12 è abrogato il comma 1.

c) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca incrementando lo sviluppo della ricerca di base e valorizzare il suo contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, con uno stanziamento annuo di 450 milioni di euro. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca, a tutto il personale si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

238. 29. Morgoni.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole comma 1 inserire le seguenti: e per completare i processi di stabilizzazione in corso,;*

b) *sostituire le parole per l'assunzione di ricercatori con le seguenti: per l'assunzione di personale di ricerca.*

238. 24. Orfini.

All'articolo 238, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204 aggiungere le seguenti: e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;*

b) *al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2023 con le seguenti: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto;*

c) *al comma 3, sostituire le parole per le finalità di cui ai commi 1 e 2 con le*

seguenti: esauriti soggetti di cui ai commi 1 e 2.

238. 9. Melicchio, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Testamento, Tuzi, Valente, Fioramonti, Giuliadori.

Al comma 2, dopo le parole: gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 *aggiungere le seguenti*; e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

238. 15. Orfini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, *aggiungere le seguenti*: ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218.

238.37. Fioramonti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Le risorse di cui al presente comma *aggiungere le seguenti*: , nella misura di 45 milioni,.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I restanti 5 milioni sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218 del 2016 non ricompresi nel precedente comma, fatta eccezione per l'istituto Superiore di Sanità ed ENEA destinatari di specifiche disposizioni del presente provvedimento. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

al comma 6, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo 1, *inserire le seguenti*: comma 591 e.

238. 30. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire le parole: secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 *con le seguenti*: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

238. 10. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione o le progressioni di livello di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca.

238. 17. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6, è inserito il seguente: « *6-bis.* In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ».

238. 36. Fioramonti, Orfini, Melicchio, Lattanzio, Frate, Fassina.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È abrogato il comma 1 dell'articolo 3-*ter* della legge 5 marzo 2020 n. 12.

238. 26. Orfini.

Al comma 4 sopprimere le parole i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca.

238. 6. De Martini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nelle more di una complessiva riforma del sistema nazionale di ricerca, all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, nell'ambito dell'attività di ricerca, effettuate nei confronti di università e istituti di ricerca pubblici, di organizzazioni finanziatrici pubbliche o private, nazionali od internazionali, di enti nazionali od internazionali.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

238. 1. De Martini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai fini di migliorare la capacità di ricerca pubblica italiana, è consentito ai titolari di fondi di ricerca erogati da istituzioni nazionali o internazionali di derogare all'obbligo di ricorso al MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le spese non eccedenti l'importo complessivo pari a euro 20.000 effettuate tramite l'uso dei suddetti fondi.

238. 2. De Martini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i limiti di cui al comma 3, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020 ».

238. 3. De Martini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale degli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli enti pubblici di ricerca, a tutto il personale si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

238. 28. Orfini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca incrementando lo sviluppo della Ricerca di base e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218 del 2016, con uno stanziamento annuo di 450 milioni di euro. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

238 . 27. Orfini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e di valorizzare in modo più tempestivo il suo contributo alla competitività del paese, il Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2021 e fino al 2030. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

238 . 23. Orfini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis: Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento annuo di 50 milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

238. 38. Fioramonti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca svolta dagli enti pubblici di ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

238. 35. Fioramonti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai genitori iscritti ad un corso di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45 per i figli di età non superiore ai 12 anni.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

238. 4. De Martini.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole « l'anno 2020 » con le seguenti: « gli anni 2020, 2021 e 2022 »;

b) sostituire le parole « comma 610 » con le seguenti: « commi 591 e 690 ».

238. 16. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Orfini, Rossi.

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente;

7-bis. Nelle scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla data di approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle scuole superiori a ordinamento speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle scuole superiori istituite presso gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013.

* **238. 12.** Toccafondi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente;

7-bis. Nelle scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla data di approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle scuole superiori a ordinamento speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle scuole superiori istituite presso gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013.

* **238. 19.** Ceccanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente;

7-bis. Nelle scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla data di approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle scuole superiori a ordinamento speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle scuole superiori istituite presso gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013.

* **238. 25.** Ciampi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente;

7-bis. Nelle scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari è equiparato a tutti gli effetti di legge al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, a partire dai titoli rilasciati successivamente alla data di approvazione della presente legge. Sono in ogni caso ammessi agli esami finali dei corsi delle scuole superiori a ordinamento speciale solo i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi attivati dalle scuole superiori istituite presso gli Atenei che rispettino i requisiti di accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 439 del 2013.

* **238. 31.** Fusacchia.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio del personale degli Enti Pubblici di ricerca, a tutto il personale di applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

238. 33. Melicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Negli aiuti di cui al presente articolo che riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali, verrà data priorità alle ricerche precliniche *human-based* attraverso lo sviluppo e implementazione delle *NAMs-New Approach Methodologies*, rispondendo ai principi di innovazione e avanzamento tecnologico e per far fronte, nei tempi più brevi possibili, all'emergenza sanitaria sopradescritta. A tali ricerche senza uso di modelli animali andrà riservata una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti previsti al presente articolo.

238. 42. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frasinetti, Biancofiore, Zanella.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese)

1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996. »;

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. »;

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensa-

zione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205 ».

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: « Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, in 200 milioni di euro per l'anno 2022, in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2023 al 2025, in 200 milioni per l'anno 2026 e in 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

238. 011. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi per favorire l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro Alti Studi per la Difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo il Ministero della difesa, in coerenza con la dotazione organica del personale civile della Difesa di cui alla Tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore associato.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro Alti Studi per la Difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **238. 07.** Giovanni Russo, Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, Roberto Rossini, Scerra.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi per favorire l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro Alti Studi per la Difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della

ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo il Ministero della difesa, in coerenza con la dotazione organica del personale civile della Difesa di cui alla Tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore associato.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro Alti Studi per la Difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **238. 01.** Pagani, Enrico Borghi, De Melech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Articolo 238-bis.

(Accesso aperto all'informazione scientifica)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione. Le predette opere devono essere corredate di una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente:

a) al momento della prima pubblicazione, oppure

b) quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete *internet*, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro dodici mesi, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle

pubblicazioni con modalità ad accesso aperto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) sono adottate strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche di dati gestite, rispettivamente, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali;

b) è promossa la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche di dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i *software* di gestione già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi *software*. Il decreto individua altresì il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;

c) sono promosse e favorite la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca »;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« *3-bis.* Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifiche su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello

schema di contratto, acquisisce, su questo punto, il parere del Ministro dell'università e della ricerca »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di un milione di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

e) dopo il comma 4-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 4-*sexies.* Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a un milione di euro per gli anni 2020 e 2021 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come incrementato dall'articolo 238, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. »

2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 42-*bis.* – 1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un'opera collettiva quale un periodico o una raccolta miscelanea in volume, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso, aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle ».

238. 014. Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Articolo 238-bis.

(Modifica alla legge n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 198, dopo le parole: « a quello in corso al 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per i quattro periodi d'imposta successivi »

a) al comma 203, al primo periodo dopo le parole: « nel limite massimo di 3 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di *compliance* fiscale »

b) al comma 203, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di *compliance* fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi »;

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 »;

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo ».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 200 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente

disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

238. 012. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremonago, Palmieri, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 422, le parole: « un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria », sono sostituite dalle seguenti: « un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria »;

b) al comma 423, primo periodo, le parole: « nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, »;

c) al comma 424, primo periodo, dopo le parole: « di ricerca, personale » sono inserite le seguenti: « afferente alla sola area di ricercatori » e, dopo le parole, « del contratto collettivo nazionale di lavoro » sono aggiunte le parole: « dell'area dirigenziale »;

d) al comma 425, dopo le parole: « procedure concorsuali » sono aggiunte le seguenti: « relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto »;

e) al comma 426, le parole « cinque anni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « tre anni »;

f) al comma 427, primo periodo, dopo le parole: « il personale » sono inserite le seguenti: « limitatamente a quello con qualifica di ricercatore » e la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre »;

g) al comma 428, le parole « nei ruoli » sono sostituite dalle seguenti: « nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto »;

h) al comma 429, la parola « quinquennio » è sostituita dalla seguente: « triennio ».

238. 016. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 63-bis.

(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)

1. Al fine di assicurare sostegno alle micro, piccole e medie imprese, di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e, attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produt-

tivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, dei 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;

b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di

30 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto. »

238. 02. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiaco, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Misure per lo sviluppo del sistema terziario professionalizzante)

1. Al comma 466 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio »;

b) le parole: « alle regioni, che le riversano » sono soppresse;

2. All'articolo. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curriculum dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « gli organismi di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ».

238. 013. Toccafondi.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Integrazione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di supporto alla ricerca scientifica in ambito sanitario)

1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per lo studio e il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal ministero della salute, dal ministero dell'università e della ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FORST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi comunitari e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla Fondazione FORST tramite apposite procedure di selezione. In materia, restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. »

238. 03. Lorenzin, Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:

Art. 238-bis.

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in

fine, i seguenti periodi: « Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione ».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:

- a) cure palliative e terapia del dolore;
- b) medicina aeronautica e spaziale;

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

238. 017. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle

malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione. ».

* **238. 010.** Nobili.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione. ».

* **238. 04.** Losacco, Navarra, Miceli, Raciuti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione. ».

* **238. 015.** Trizzino, Faro, Alaimo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni nella legge 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

238. 09. Nobili.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

1. Al fine di valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese e di promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la realizzazione di progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la Scuola europea di *industrial engineering and management* di Bari.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

238. 06. D'Attis.

Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:

Art. 238-bis.

(Quiescenza docenti universitari)

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole « settantesimo anno di età » sono sostituite con le seguenti « settantaduesimo anno di età ». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto-legge.

238. 05. D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 238-bis.

Nelle Università dove sono a scadenza le elezioni per il Rettore e prorogate alla luce dei precedenti decreti « Covid » fino alla data del 31 luglio 2020, le stesse dovranno svolgersi e concludersi entro e non oltre l'inizio del nuovo anno accademico.

In ogni caso dovranno essere subito avviate le procedure elettorali secondo gli Statuti dei singoli Atenei e, nelle more della proclamazione dei nuovi Rettori, potranno essere sottoscritti solo atti relativi all'ordinaria amministrazione restando pertanto escluse le sottoscrizioni di nuove convenzioni o le nomine dei dirigenti amministrativi.

238. 08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 239.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

239. 5. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 236, comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 90 milioni.

239. 8. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: la realizzazione degli obiettivi del Piano Strategico Banda Ultra Larga e, in generale, per le politiche di riduzione del divario digitale in materia di sviluppo della fibra ottica.

239. 6. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di una strategia a: 82, con le seguenti: dell'acquisto di dispositivi portatili necessari per la realizzazione della didattica a distanza.

239. 3. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strategia di condivisione aggiungere le seguenti: , anche con le Regioni e Province Autonome, e dopo le parole: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiungere le seguenti: dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,;

b) al comma 2, dopo le parole: tecnologica e la digitalizzazione aggiungere le seguenti: , acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281;

c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA, le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma *2-bis* i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.

d) al comma 3, sostituire le parole: cinquanta milioni con le seguenti: centodieci milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

239. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie aggiungere le seguenti: nonché all'implementazione delle tecnologie delle applicazioni

di intelligenza artificiale, blockchain e dell'internet of things.

239. 2. Centemero, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Ministro a: digitalizzazione con le seguenti: all'Agenzia per l'Italia Digitale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

239. 4. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Viene introdotta una figura esperta del settore quale il Disability Management, sul breve, medio e lungo periodo, in grado di strutturare bisogni ed esigenze delle persone al fine di includere e condizionare con essi l'utilizzo delle piattaforme e delle modalità di didattica alternative a quelle fisiche, garantendo un piano progettuale specifico in caso di analoga crisi e convertendo le misure emergenziali adottate in uno standard rispettoso di tutti i cittadini con disabilità gravi e deficit visivi, indipendentemente dalle abilità di supporto, prevedendo inoltre *software* accessibili alle persone con disabilità visive.

239. 10. Bellucci, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Acquaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 12 dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « Fino a quando le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra non abbiano effettuato la registrazione nel predetto elenco, sono validamente utilizzabili per tutte le notificazioni stragiudiziali e giudiziali gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso l'indice dei do-

micili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ».

239. 11. Lombardo, Baldino, Macina, Parisse, Corneli, Sabrina De Carlo, Alaimo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione trasmette annualmente alle commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

239. 7. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche nell'ambito della ricerca e della promozione del ruolo centrale dell'Italia nella valorizzazione del dialogo interculturale e internazionale dei Paesi dell'area del Mediterraneo, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 400.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'istituto per gli studi di politica internazionale per la digitalizzazione delle attività in particolare per lo svolgimento della sesta edizione della conferenza internazionale « Rome Med – Mediterranean Dialogues ».

239. 9. Quartapelle Procopio, Fassino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. I proprietari di unità immobiliari, il condominio e i soggetti terzi che non siano operatori di rete ma che abbiano la disponibilità dell'impianto multiservizio o del punto di accesso, hanno l'obbligo di concedere al primo operatore di rete che

ne fa richiesta ai sensi del precedente comma 1, diritti irrevocabili d'uso di durata almeno quindicennale, sull'impianto multiservizio in fibra ottica e sui punti di accesso di cui sono titolari o che gestiscono a qualunque titolo.

1-ter. L'Operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso sugli impianti multiservizio in fibra ottica o sui punti di accesso ha il diritto, e ove richiesto l'obbligo, di dare accesso agli operatori di rete terzi agli impianti multiservizi e punti di accesso in conformità a quanto disposto dal presente decreto e secondo i principi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2020, linee guida recanti la disciplina delle condizioni tecniche ed economiche di cessione del diritto d'uso dell'impianto multiservizio in fibra ottica che i proprietari di unità immobiliari, il condominio o i soggetti terzi che non siano operatori di rete devono applicare al primo operatore di rete. Con le medesime linee guida l'Autorità definisce altresì i criteri per la determinazione delle condizioni economiche che il primo operatore deve applicare agli operatori di rete terzi che fanno richiesta di accesso agli impianti multiservizio, I criteri per la definizione delle condizioni economiche dovranno tenere conto anche delle economie di scopo conseguite in caso di realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato articolo 135-bis.

239. 01. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Domanda pubblica di innovazione)

1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma successivo, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore

all'1 per cento dell'impegno complessivo dei medesimo periodo di spesa attraverso:

a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al precedente comma sono:

a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e con i soggetti aggregatori.

5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

239. 02. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Riuso di dati personali per soluzioni di intelligenza artificiale in settori di pubblico interesse)

1. All'articolo 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento, è ammesso senza autorizzazione del Garante il trattamento ulteriore, comprese la comunicazione e la diffusione, di dati personali, anche delle categorie di cui agli articoli 9, paragrafi 1 e 10, del regolamento, da parte di terzi titolari pubblici e privati per scopi di ricerca e sviluppo di soluzioni basate su tecniche di intelligenza artificiale finalizzate esclusivamente all'esecuzione di compiti nell'interesse pubblico, di utilità sociale o per l'esercizio di pubblici poteri, a condizione che i suddetti dati siano previamente pseudonimizzati dal titolare del trattamento all'origine ai sensi dell'articolo 4, punto 5), del regolamento, che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano note unicamente al titolare originario del trattamento e sia ragionevolmente non possibile per i terzi titolari risalire all'identificazione o all'individuazione della persona cui i dati si riferiscono. I terzi titolari del trattamento, nei casi di cui sopra, sono esonerati dall'obbligo di rendere informazioni agli interessati, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del regolamento. Restano fermi i diritti dell'interessato di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento, da esercitarsi nei confronti del titolare del trattamento originario o in alternativa, con obbligo di collaborazione di quest'ultimo, nei confronti del titolare terzo, di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento ulteriore dei dati personali che lo riguardano e di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, com-

presa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Si applicano le norme in materia di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

239. 03. Fusacchia, Ungaro.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al fine di introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto elettronico anche in riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola « europee » sono inserite le seguenti: « , per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) ».

239. 04. Siragusa, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Credito di imposta transizione 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 211 è sostituito dal seguente: « Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto

in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017. »;

b) al comma 216, sostituire le parole « autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 » con le seguenti parole: « autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

239. 05. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Misure volte a velocizzare i procedimenti amministrativi per il rilascio, dei titoli autorizzativi)

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività » sono soppresse.

239. 06. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Microtrincea quale tecnica di scavo a basso impatto ambientale)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.

2. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga di cui sopra, potrà concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

3. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sola sezione di scavo a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.

239. 07. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Esenzione da autorizzazione paesaggistica per edifici non sottoposti a vincolo)

All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136, 143, comma 1, lettera *d*), e 157, anche quando si trovino all'interno di un centro storico, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituita da una comunicazione di avvio delle attività.

239. 08. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Esenzione da autorizzazione monumentale per edifici non sottoposti a vincolo)

All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando si trovino all'interno di un centro storico, sono esentati dalla presentazione di istanza

di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituita da una comunicazione di avvio delle attività.

239. 09. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Divieto di imposizioni di oneri per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità)

Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 è aggiunto il seguente periodo: « tali previsioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici ».

239. 010. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

L'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito con il seguente:

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o i cavi possono passare, senza necessità di consenso da parte del proprietario o del condominio, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio, o per quest'ultimo l'amministratore stesso,

non può opporsi all'installazione di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, rispettivamente nell'immobile di sua proprietà ovvero nelle parti comuni.

3. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario o il condominio è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. È fatto espresso divieto al proprietario o al condominio, o per quest'ultimo all'amministratore, di impedire o comunque ostacolare irragionevolmente tale accesso, salvo casi eccezionali dovuti a comprovati e giustificati motivi. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma *4-bis*.

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

6. Gli interventi disciplinati dalla presente disposizione sono equiparati a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del Codice Civile e pertanto l'amministratore del condominio non è tenuto alla previa convocazione dell'assemblea dei condomini.

7. In tutti i casi e per tutte le attività previste dal presente articolo, l'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. L'operatore o eventualmente il condomino a cui sia impedito di usufruire dell'impianto di comunicazione elettronica in fibra ottica richiesto, hanno il diritto di rivolgersi immediatamente all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 33/2016, qualora il proprietario, il condominio o l'amministratore, impediscano oppure ritardino o comunque ostacolino irragionevolmente l'accesso ovvero lo svolgimento delle attività. L'Autorità si pronuncerà entro massimo 30 giorni e potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 30.000,00 euro.

8. Alle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

239. 011. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per investimenti – Agricoltura 4.0)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 185:

a. le parole: « al 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b. le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 ».

b) All'articolo 1, comma 188 le parole: « nella misura del 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 30 per cento ».

239. 012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Rafforzamento del Progetto WiFi Italia e sostegno alla realizzazione di infrastrutture e servizi digitali)

1. Al fine di rafforzare la diffusione della connettività digitale attraverso lo sviluppo di una rete WiFi liberamente accessibile su tutto il territorio nazionale, anche alla luce dell'accresciuta esigenza di connettività funzionale a contrastare gli effetti sociali ed economici negativi connessi all'emergenza COVID-19, all'attuazione del Progetto Piazza WiFi Italia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2019, sono assegnate ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare prioritariamente all'attivazione di servizi di connettività e servizi accessori ad alto valore sociale e culturale

presso strutture ospedaliere pubbliche, musei e altri edifici pubblici e privati di rilievo sociale e culturale.

2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico continua ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore del progetto, di Infratel Italia S.p.A., che provvede ad individuare ed attivare i servizi, anche ricorrendo ad operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali e accessori selezionati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche mediante il ricorso a procedure negoziate, nonché a svolgere le attività funzionali ai servizi stessi, ivi inclusa la fornitura, l'installazione e la manutenzione di punti accesso e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, presta supporto alla realizzazione delle infrastrutture abilitanti funzionali al miglior dispiegamento sul territorio degli appalti di domanda pubblica intelligente, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019, la cui dotazione, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, è incrementata di 10 milioni di euro, nonché delle sperimentazioni effettuate nell'ambito del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2019, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2019.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.

239. 013. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Giuliodori.

Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.

(Misure per le reti elettroniche)

1. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi *wholesale*.

2. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

3. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni Regione o Provincia autonoma.

4. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia *fixed wireless access*.

5. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici

preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. All'articolo 87-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, », sono inserite le seguenti parole: « che modifichino le caratteristiche radioelettriche e »;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. ».

7. Terminata l'emergenza e comunque entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

8. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello sviluppo economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

9. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse dai

ritardi in essere, il Governo tutela le Amministrazioni regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

239. 014. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 240.

Dopo l'articolo 240 aggiungere il seguente:

Art. 240-*bis*.

1. L'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

Art. 91.

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o i cavi possono passare, senza necessità di consenso da parte del proprietario o del condominio, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio, o per quest'ultimo l'amministratore stesso, non può opporsi all'installazione di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, rispettivamente nell'immobile di sua proprietà ovvero nelle parti comuni.

3. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario o il condominio è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

5. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. È fatto espresso divieto al proprietario o al condominio, o per quest'ultimo all'amministratore, di impedire o comunque ostacolare irragionevolmente tale accesso, salvo casi eccezionali dovuti a comprovati e giustificati motivi. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

6. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'Immobilabile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'Immobilabile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 5.

7. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

8. Gli interventi disciplinati dalla presente disposizione sono equiparati a lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile e pertanto l'amministratore del condominio non è tenuto alla previa convocazione dell'assemblea dei condomini.

9. In tutti i casi e per tutte le attività previste dal presente articolo, l'operatore

incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. L'operatore o eventualmente il condomino a cui sia impedito di usufruire dell'impianto di comunicazione elettronica in fibra ottica richiesto, hanno il dritto di rivolgersi immediatamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, qualora il proprietario, il condominio o l'amministratore, impediscano oppure ritardino o comunque ostacolino irragionevolmente l'accesso ovvero lo svolgimento delle attività. L'Autorità si pronuncerà entro massimo trenta giorni e potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 30.000 euro.

10. Alle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

240. 01. Butti.

Dopo l'articolo 240 aggiungere il seguente:

Art. 240-bis.

1. L'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

Art. 91.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. bis. 1.1 proprietari di unità immobiliari, il condominio e i soggetti terzi che non siano operatori di rete ma che abbiano la disponibilità dell'impianto multiservizio o del punto di accesso, hanno l'obbligo di concedere al primo operatore di rete che ne fa richiesta ai sensi del precedente comma 1, diritti irrevocabili d'uso di durata al-

meno quindicennale, sull'impianto multi-servizio in fibra ottica e sui punti di accesso di cui sono titolari a che gestiscono a qualunque titolo.

1. *ter.* L'Operatore di rete che ha acquisito i diritti d'uso sugli impianti multiservizio in fibra ottica o sui punti di accesso ha il diritto, e ove richiesto l'obbligo, di dare accesso agli operatori di rete terzi agli impianti multiservizi e punti di accesso in conformità a quanto disposto dal presente decreto e secondo i principi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. *quater.* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2020 linee guida recanti la disciplina delle condizioni tecniche ed economiche di cessione del diritto d'uso dell'impianto multi-servizio in fibra ottica che i proprietari di unità immobiliari, il condominio o i soggetti terzi che non siano operatori di rete devono applicare al primo operatore di rete. Con le medesime linee guida l'Autorità definisce altresì i criteri per la determinazione delle condizioni economiche che il primo operatore deve applicare agli operatori di rete terzi che fanno richiesta di accesso agli impianti multiservizio. I criteri per la definizione delle condizioni economiche dovranno tenere conto anche delle economie di scopo conseguite in caso di realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato articolo 135-*bis*.

240. 02. Butti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 240-*bis*.

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'accesso alla qualifica di vice direttore, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 ed in ottemperanza alla legge

n. 14 del 2015, per n. 40 posti, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli di Vigile del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio. Per i ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive dei vigili del Fuoco di cui all'articolo 143, comma 1 lettera *d*) del medesimo decreto è richiesto inoltre il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP).

2. Per il suddetto personale selezionato, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, ha una durata di mesi sei, durante i quali saranno sottoposti ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad avviare la suddetta procedura straordinaria di selezione entro il 1° agosto dell'anno 2020.

240. 03. Maurizio Cattoi, Baldino, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

ART. 241.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 241.

(Utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145 per il contrasto all'emergenza COVID-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19.

241. 1. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale;

b) all'ultimo periodo dopo le parole: al Comitato per la Programmazione Economica *aggiungere le seguenti:* e alle commissioni parlamentari competenti.

241. 2. Scerra, Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Torto, Leda Volpi, Varrica, Ficara, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Giarrizzo, Licatini, Lombardo, Loreface, Martinciglio, Paxia, Perconti, Pignatone, Raffa, Rizzo, Saitta, Sodano, Suriano, Trizzino, Marzana, Marino, Perantoni, Cadeddu, Scanu, Deiana, Alberto Manca, Cabras, Corda, Dieni, Barbuto, Scutellà, Tucci, Parentela, Sapia, Cillis, Grippa, Corneli, Colletti, Vacca, Adelizzi, Del Monaco, Iorio, Amitrano, Caso, Bilotti, Sarli, Maraia, Di Sarno, Sportiello, Giovanni Russo, Buompane, Di Stasio, Gallo, Io-

vino, Del Sesto, Pallini, Gubitosa, Grimaldi, Provenza, Maglione, Micillo, Manzo, De Lorenzo, Villani, Baldino, Faro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento dei principi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«*2-quater.* In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo.»

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. ».

241. 3. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello,

Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

ART. 242.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scuole di specializzazione accreditate definitivamente o provvisoriamente per l'anno accademico 2018/2019 possono aggiornare le loro reti formative per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca.

242. 7. De Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:

a) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del

pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche;

d) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

242. 4. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dei seguenti obiettivi:

a) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per l'utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

242. 3. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della re-

alizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

242. 5. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi gli impegni già assunti relativi ad interventi che le Regioni, con atto di giunta, individuano come strategici entro la data del 30 settembre 2020.

242. 1. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Guidesi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le Regioni e le Province autonome che ne facciano richiesta, possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.

7-ter. La facoltà di cui al precedente comma è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi FSC e fino al loro completamento.

242. 6. De Luca.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di supportare la ripresa delle attività economiche in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di accelerare e completare le azioni e la spesa del ciclo degli interventi finanziati nella programmazione 2014-2020, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere individuate come soggetti attuatori delle iniziative dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) e dei Programmi Operativi Complementari (POC), nel rispetto delle

procedure previste all'interno dei Programmi stessi e coerentemente con le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese che esse svolgono.

242. 2. De Toma.

ART. 243.

Al comma 1, capoverso 65-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022 *con le seguenti:* di euro 65 milioni per l'anno 2020, di euro 32 milioni per l'anno 2021 e di euro 32 milioni per l'anno 2022.

243. 2. Scerra.

Al comma 1, capoverso comma 65-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente:

a) all'articolo 244, comma 3, sostituire le parole da: si provvede *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 265;

b) all'articolo 246, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sul Fondo per lo sviluppo *fino alle parole:* n. 147 *con le seguenti:* sui fondi di cui all'articolo 265.

243. 3. Bartolozzi, Prestigiacomò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Con apposito decreto del Ministro del sud e della coesione territoriale vengono individuati gli enti beneficiari, in relazione ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone e delle persone fisiche inferiori alle

medie di riferimento. Il fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) concessione in comodato d'uso gratuito, con bando pubblico, immobili appartenenti al patrimonio disponibile a persone fisiche o giuridiche per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) copertura degli oneri finanziari dei mutui contratti da persone fisiche, di durata non superiore a trenta anni, finalizzati all'acquisto di locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 con superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze;

c) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali ed artigianali ed agricole;

d) concessione di incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne. Tali incentivi e premi possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario;

e) concessione di contributi per copertura degli oneri finanziari delle spese di acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;

f) concessione di contributi per la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale;

g) concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, con i soli oneri di manutenzione a carico dei concessionari;

h) concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico al fine di esercitare ogni forma di lavoro agile.

243. 1. Enrico Borghi, Navarra, De Melech, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

65-sexies. A valere sulle risorse stanziato al comma 65-quinquies del presente articolo è adottato, in via sperimentale e per il periodo 2020-2022, un piano di dottorati comunali per consentire a comuni presenti nelle aree interne di dotarsi, singolarmente o come unione di più comuni, di nuclei di dottorandi e ricercatori, collegati con le università, che aiutino nella definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali per la trasformazione ecologica, per la trasformazione digitale e per le altre grandi sfide considerate prioritarie anche a seguito dell'emergenza COVID-19 e legate alla tenuta sociale e sanitaria, al contrasto delle crescenti disuguaglianze e alle politiche educative, alla ripresa e al rafforzamento delle attività economiche, al potenziamento delle capacità amministrative, rafforzando in questo modo iniziative e politiche dei comuni beneficiari volte a rendere le rispettive comunità locali sempre più resilienti, connesse e prossime al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per il sud e la coesione territoriale stabilisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, che può integrare con proprie risorse, l'esatto ammontare destinato al progetto sperimentale di dottorati comunali. Lo stesso decreto stabilisce criteri, modalità per il riparto, e tipologia di voci di spesa ammissibili, oltre a quelle relative alle borse di dottorato e ricerca. Le regioni possono procedere attraverso le risorse dei propri programmi europei a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al presente comma.

243. 4. Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Lattanzio.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Misure per la ripresa economica e sociale)

1. L'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

(Misure per la ripresa economica e sociale)

1. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. ».

243. 01. Pezzopane, Morgoni, Verini, Braga, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Articolo 243-bis.

(Verifica di impatto macroregionale)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno. »

2. Al comma 8 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole: « di AIR e di VIR », sono aggiunte le seguenti: « , avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle politiche di coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali. ».

243. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Articolo 243-bis.

(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

243. 03. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Gobbato, Grimaldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Tocalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che

abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES. .

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

243. 04. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Gobbato, Gri-

moldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente comma:

« 15-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 14, pari almeno a 1.000 milioni di euro, è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse nazionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea. ».

243. 05. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dall'emergenza COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della

legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*viciessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,

n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti: « c) e d) ». Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti: « c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

9. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola « privata » è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato appli-

cando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al periodo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui all'articolo n. 267 del 1942, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure contigue alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2012, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

243. 06. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Ulteriori disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti: « c) e d), ». Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « lettera a), b) » sono aggiunte le seguenti: « c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le seguenti: « finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

2. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola « privata » è soppressa. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

3. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 105 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*viciessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

4. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione

delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2017;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

5. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvedere mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle ca-

pacità assunzionali degli enti e non comporta oneri aggiuntivi.

243. 07. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla

legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge. ».

243. 08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Programmi straordinari per le aree in crisi)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

dicembre 2019, n. 156, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 31 dicembre 2020, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. »

243. 09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e

Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

243. 010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 244.

Al comma 1, dopo le parole: operanti nelle regioni aggiungere le seguenti: Umbria, Marche, Lazio.

244. 3. Nobili.

Al comma 1, dopo la parola: Abruzzo aggiungere la seguente: Umbria.

244. 6. Verini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Lazio, Marche e Umbria;

b) al comma 3 sostituire le parole: 48,5 milioni con le seguenti: 68,5 milioni;

c) sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e dell'Italia centrale.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2024.

244. 4. Gabriele Lorenzoni, Francesco Silvestri, Giuliadori, Gallinella, Terzoni, Ciprini, Segneri, Roberto Rossini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Marche e Umbria;

b) al comma 3, sostituire le parole: 48,5 milioni con le seguenti: 60,5 milioni;

c) sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, Marche e Umbria.

244. 2. Caparvi, Marchetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: Umbria, Marche e Lazio;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 68,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 48,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge ».

244. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: Sicilia, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio, Marche, Umbria compite dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;

b) al comma 3, le parole: 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 73,5 milioni;

c) sostituire la rubrica con la seguente: (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017).

244. 5. Nevi, Barelli, Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Calabria, Spina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese ubicate nelle aree a contenimento rafforzato delle regioni diverse da quelle indicate al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265.

244. 9. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:

Art. 244-bis.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei comuni, delle città metropolitane e delle province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei *curricula* dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

244. 01. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:

Art. 244-bis.

(Stabilizzazione e potenziamento del credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi e del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica)

1. Al fine di stabilizzare in un orizzonte temporale pluriennale la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già ridefinita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in considerazione della necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 188, le parole: « 6 per cento » e le parole: « nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle parole: « 10 per cento » e « nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro »;

c) al comma 191, le parole: « in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 » sono sostituite dalle parole: « in un'unica quota annuale »;

d) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

e) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di

euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro »;

2) al quarto periodo, le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

f) al comma 204, le parole: « in tre quote annuali di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « in un'unica quota annuale »;

g) dopo il comma 204, è aggiunto il seguente: « 204-bis. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »;

h) dopo il comma 207, è aggiunto il seguente: « 207-bis. Il possesso della documentazione di cui ai commi 205 e 206 ritenuta idonea, in sede di verifica, a consentire la corretta determinazione del credito spettante, esclude dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al comma 207 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

244. 02. Polidori.

Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:

Art. 244-bis.

(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo del-

l'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione, da effettuarsi in via telematica.

244. 03. Cabras.

ART. 245.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 anche i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse quelle cooperative, che pur non rispettando i requisiti di cui al comma 1, hanno fatto domanda entro il 30 aprile 2020. »

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo le parole: “b) società, ivi incluse le società cooperative” sono ag-

giunte le seguenti: *c)* reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33 ».

245. 2. Nobili.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento. »

245. 1. Latini, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbatto, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, per i soggetti beneficiari della misura denominata « Resto al Sud », di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la sospensione delle rate del relativo finanziamento è prorogata di ulteriori dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

245. 3. Pallini.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera A, del Trattato dell'Unione europea, ai cittadini residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un

contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

245. 01. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

(Proroga del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2020-2022 »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: « e 2020 » sono aggiunte le seguenti « 2020, 2021 e 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 674 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

245. 02. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:

a) le parole « sei mensilità » sono sostituite con le seguenti: « dodici mensilità »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il benefico di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ».

245. 04. Porchietto.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la misura denominata « Resto al Sud », all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino ad un massimo di 50 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di 60 mila euro »;

b) al comma 8, lettera *a)*, le parole « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

c) al comma 8, lettera *b)*, le parole: « 65 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento ».

*** 245. 07.** Sodano, Raduzzi, Faro, Manzo, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancellieri, Luciano Cantone, Casa, Chiazese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Varrica, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Loreface, Martinciglio, Papiro, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Suriano, Trizzino, Galizia.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la misura denominata « Resto al Sud », all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino ad un massimo di 50 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di 60 mila euro »;

b) al comma 8, lettera *a)*, le parole « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

c) al comma 8, lettera *b)*, le parole: « 65 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento ».

*** 245. 08.** Ruggiero.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la misura denominata « Resto al Sud », all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « fino ad un massimo di 50 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di 60 mila euro ».

245. 06. Sodano, Raduzzi, Faro, Manzo, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Varrica, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Loreface, Martinciglio, Papiro, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Suriano, Trizzino, Grippa.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la misura denominata « Resto al Sud », all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

245. 05. Sodano, Raduzzi, Faro, Manzo, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Varrica, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Loreface, Martinciglio, Papiro, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Suriano, Trizzino, Grippa.

Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

(Regime speciale per i lavoratori espatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. »

245. 09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Salmamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 246.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto.

b) sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

246. 1. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, Formentini, Donina, Dara.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

246. 5. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2020.

246. 2. Scerra, Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Torto, Leda Volpi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì concessi contributi pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, volti al sostegno degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore, che hanno sede nei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: « 800 mi-

lioni » e « 90 milioni », rispettivamente con le seguenti: « 785 milioni » e « 85 milioni ».

246. 3. Gelmini, Palmieri, Versace.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: povertà educativa aggiungere le seguenti: e 10 milioni destinati alle associazioni di sostegno, che erogano servizi a persone con disabilità.

246. 4. Versace.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) aggiungere le seguenti: g) e h);

b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: k);

c) dopo la lettera w) aggiungere la seguente: y).

246. 7. Frate, Vizzini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Tra i costi ammissibili è ammesso il finanziamento di borse « Luis Sepulveda » per il rientro temporaneo di cittadine e cittadini italiani residenti all'estero e interessati a mettere la propria esperienza e competenza al servizio degli enti del terzo settore di cui al comma 3, per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con proprio decreto ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'entità e le caratteristiche delle borse, che al fine di rendere attrattiva la misura possono essere anche differenziate per tipologia di beneficiario, così come le modalità e i criteri relativi all'attuazione del presente comma.

246. 6. Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Lattanzio.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

(Potenziamento delle reti di comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti di comunicazioni elettroniche e l'operatività e la continuità dei servizi, e al fine di favorire gli investimenti degli operatori nelle aree più colpite dal *digital divide*, in considerazione della crescita dei consumi e del traffico di dati conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente ai nuovi collegamenti via ponti radio attivati dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l'ammontare del contributo per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e nella misura prevista alla tabella riportata all'articolo 5 dell'allegato n. 10 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, è ridotto dell'85 per cento, indipendentemente dal numero complessivo dei collegamenti.

2. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche comunicano le attivazioni ed i collegamenti di cui al comma 1 al Ministero dello sviluppo economico, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione delle attivazioni e dei collegamenti di cui al comma 1 in un apposito registro.

4. Al fine di garantire il recupero degli investimenti effettuati dalle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, le modalità di calcolo di cui al comma 1, per i soli diritti d'uso relativi ai nuovi collegamenti attivati entro il 31 dicembre 2020, si applicano fino al 31 dicembre 2029.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sono tenute ad un apposito versamento dei contributi

annui di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia, comunicata al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a euro 3.151.700 per l'anno 2020 e di euro 6.303.400 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

246. 01. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

(Potenziamento delle reti di comunicazioni elettroniche)

1. Al fine di potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti di comunicazioni elettroniche e l'operatività e la continuità dei servizi, in considerazione della crescita dei consumi e del traffico di dati conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente ai nuovi collegamenti via ponti radio attivati dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, l'ammontare del contributo per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e nella misura prevista alla tabella riportata all'articolo 5, dell'allegato n. 10 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, è ridotto dell'85 per cento indipendentemente dal numero complessivo dei collegamenti.

2. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche comunicano le attivazioni ed i collegamenti di cui al comma 1 al Ministero dello sviluppo economico, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione delle attivazioni e dei collegamenti di cui al comma 1 in un apposito registro.

4. Al fine di garantire il recupero degli investimenti effettuati dalle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, le modalità di calcolo di cui al comma 1, per i soli diritti d'uso relativi ai nuovi collegamenti attivati entro il 31 dicembre 2020, si applicano fino al 31 dicembre 2029.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche sono tenute ad un apposito versamento dei contributi annui di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia, comunicata al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a euro 3,151,700 per l'anno 2020 e di euro 6.303.400 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265 comma 5.

246. 09. Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 246 inserire il seguente:

Art. 246-bis.

(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, letterata, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è

autorizzata, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta banca, anche quale misura di ristoro per i soci.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquistare azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.

6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019 n. 142, convertito in legge 7 febbraio 2020 è abrogato.

246. 02. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomio, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

Dopo l'articolo 246, inserire il seguente:

Art. 246-bis

(Fiscalità differenziata per le aree montane)

1. Ai fini di agevolare imprenditori ed esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può

avvenire, per i periodi di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria competente, nel quale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di documentazioni contabili e di certificazioni fiscali.

2. Ai sensi del comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito un tavolo di lavoro presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato, e composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani (ANPCI). Il predetto tavolo di lavoro è deputato ad individuare, anche con criteri basati su altitudine, densità di popolazione e attività commerciali, le aree montane a cui applicare le disposizioni di cui al primo cammelli tavolo di lavoro elabora un piano di attuazione entro trenta giorni dalla sua istituzione. Una volta elaborato il predetto piano, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, gli dà attuazione entro trenta giorni.

246. 03. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

(Ristoro del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

246. 04. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

246. 05. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

1. Le risorse per gli interventi e le misure previsti nel Capo XI sono riservate a interventi a carattere regionale o locale connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 nelle aree del Mezzogiorno.

246. 06. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 246 aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisite l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravo del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alter-

nativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.

246. 07. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-*bis*.

(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di

attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza di spesa.

246. 08. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusanò, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

(Incremento Fondo per il servizio civile)

1. Il Fondo per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato per il 2020 di 50 milioni di euro. Tali risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento dei progetti di Servizio Civile Universale (SCU) già ammessi a finanziamento e non finanziati per carenza di risorse attraverso lo scorrimento delle graduatorie regionali esistenti. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

246. 010. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 246, aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.

(Sostegno alla conservazione del patrimonio culturale nelle Regioni del Mezzogiorno)

1. Allo scopo di garantire la formazione di istituzioni culturali e di ricerca nell'ambito dell'istruzione, del pluralismo culturale, della ricerca, per lo sviluppo patrimoni educativi e scientifici e competenze specialistiche adeguate al contesto del pluralismo culturale europeo e mediterraneo recuperando spazi di rilevante significato storico-artistico, situati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'uni-

versità e della ricerca sono autorizzati a stipulare uno o più accordi di programma con enti pubblici, amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, istituzioni scientifiche, enti di ricerca, università statali e non statali, nonché organismi di ricerca, per come definiti dall'arte 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2020, di 6 milioni di euro, da ripartire al 50 per cento tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, da iscriversi in appositi fondi istituiti presso ciascun ministero.

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: di 794 milioni di euro per l'anno 2020,.

246. 011. Vacca, Gallo, Bella, Casa, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

ART. 247.

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* di plessi scolastici di ogni ordine e grado,;

b) *dopo le parole:* o privata *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei plessi scolastici.

247. 1. Orfini.

ART. 248.

Dopo l'articolo 248, aggiungere il seguente:

Art. 248-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il comma 9 è soppresso.

248. 01. Berti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 248, inserire il seguente:

Art. 248-bis.

(Assunzioni straordinarie nell'Agenzia Nazionale per i Giovani)

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata a bandire e ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di ventidue unità di personale, di cui una unità con qualifica dirigenziale e ventuno unità di personale non dirigenziale di cui dieci da inquadrare nell'area terza e undici nell'area seconda.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 del presente decreto-legge. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2020 e nei limiti di cui al comma 1, la predetta Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2 per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, la predetta Agenzia è autorizzata a reclutare

una unità di personale di livello dirigenziale non generale secondo l'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste, ovvero a provvedere all'attribuzione di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio del vincitore del concorso di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ivi inclusi gli oneri legati agli istituti previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite complessivo massimo di euro un milione a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante incremento della dotazione finanziaria di cui al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze.

248. 02. Iovino, Sabrina De Carlo.

ART. 249.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le diverse modalità connesse alle preminenti esigenze del Servizio sanitario nazionale.

249. 4. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: « 5-*bis*. Tenuto conto della

necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. »;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: « 8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente. ».

* **249. 1.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: « 5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. »;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: « 8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente. ».

* **249. 5.** Madia, Pizzetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 147 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole: « fino al 30 marzo 2020 » e « fino al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 dicembre 2020 ».

249. 2. Mandelli, Pella, D’Attis, D’Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali possono applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 in forma associata, con protocolli che prevedano lo svolgimento dei concorsi in condizioni di sicurezza e in forma aggregata in ambito provinciale e metropolitano.

249. 3. Pella, D’Attis, D’Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomò, Mandelli, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, fino al 30 dicembre 2020 possono bandire, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, procedure concorsuali per il reclutamento del personale in deroga alle procedure generali previste dall’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

249. 6. Braga.

Dopo l’articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all’ar-

ticolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.

2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero, gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 4, le parole « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021. »;

b) al comma 1-ter, dell’articolo 50-bis:

1) le parole: « per gli anni 2019 e 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2019, 2020 e 2021 »;

2) le parole da: « 8,300 milioni » a « per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4,150 milioni di euro per l’anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l’anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l’anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. »;

c) dopo l’articolo 51-bis, è inserito il seguente: « Art. 51-ter. – *(Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico)* – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 ».

4. All’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31

dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

5. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 38, le parole: « Per gli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019,2020 e 2021 ».

6. Il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-*ter*, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, all'articolo 9-*sexies*, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 e al comma 7, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

249. 01. Pezzopane, Morgoni, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-*bis*.

(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.

2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concor-

suali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, salve le competenze dei Vice Commissari, un sub Commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La durata dell'incarico di sub Commissario coincide con quella del Commissario straordinario. »;

c) il comma 3, dell'articolo 50 è sostituito dal seguente: « 3. Il contingente dirigenziale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è composto di quattro unità di personale dirigenziale, di cui una di livello generale, e tre unità di livello non generale, scelte tra il personale dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. »;

d) al comma 1-*ter*, dell'articolo 50-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « per gli anni 2019 e 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2019, 2020 e 2021 »;

2) le parole da: « 8,300 milioni » a: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »;

e) dopo l'articolo 51-*bis*, è inserito il seguente: « Art. 51-*ter*. Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-*bis*, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al termine di durata della gestione commissariale (oppure fino al 31 dicembre 2021) ».

4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nella contabilità speciale della gestione commissariale.

6. Gli oneri di cui al comma 1, risultanti in capo alla gestione commissariale al termine della stessa, sono finanziati con il corrispondente incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ai comuni interessanti.

249. 03. Corneli, Baldino, Alaimo, Brescia, Parisse, Dieni, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Forciniti, Macina, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, D'Alessandro, Fregolent.

Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-*bis*.

(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per

la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.

2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

b) al comma 1-ter dell'articolo 50-bis:

1) le parole « per gli anni 2019 e 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2019,2020 e 2021 »;

2) le parole da: « 8,300 milioni » a: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: « Art. 51-ter. – (Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico) – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i

Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **249. 05.** Navarra, Topo.

Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.

(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.

2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2021 ».

b) al comma 1-ter dell'articolo 50-bis:

1) le parole « per gli anni 2019 e 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2019,2020 e 2021 »;

2) le parole da: « 8,300 milioni » a: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

e) dopo l'articolo 51-*bis*, è inserito il seguente: « Art. 51-*ter*. – (*Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico*) – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-*bis*, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

* **249.07.** Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezopane, Morgoni, D'Alessandro, Fregolent, Giuliadori.

Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-*bis*.

(Proroga personale impiegato nella ricostruzione dei terremoti 2009, 2016/2017)

1. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 38, le parole: « Per gli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

2. Il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-*ter*, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.1 contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, dei decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, all'articolo 9-*sexies*, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il

personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, e al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, quantificati nei limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

249. 02. Pezzopane, Morgoni, Verini, Braga, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

Dopo l'articolo, 249 aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.

(Misure per la ripresa economica e sociale delle aree del cratere)

1. L'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dai seguente:

Art. 25.

(Misure per la ripresa economica e sociale)

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accertate per ogni annualità con ordinanza del Commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il Commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal Commissario straordinario, acquisiti i pareri delle Regioni, e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4, sono attivati con provvedimenti del Commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di

competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

* **249. 04.** Navarra, Topo.

Dopo l'articolo, 249 aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.

(Misure per la ripresa economica e sociale delle aree del cratere)

1. L'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

(Misure per la ripresa economica e sociale)

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accertate per ogni annualità con ordinanza del Commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il Commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal Commissario straordinario, acquisiti i pareri delle Regioni, e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4, sono attivati con provve-

dimenti del Commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

* **249. 06.** Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Morgoni, D'Alessandro, Fregolent.

ART. 250.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono ammessi a partecipare con riserva alle prove del concorso di cui al comma 1 del presente articolo tutti coloro che maturano i requisiti richiesti dal bando entro il 31 dicembre 2020.

250. 4. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

5-*bis*. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, stabilisce le materie e le esercitazioni obbligatorie del corso di specializzazione e la sua durata minima, la composizione del personale docente del corso che deve comunque includere, per più della metà, esperti di qualificata competenza appartenenti ai ruoli delle magistratura, dell'Avvocatura dello Stato e della dirigenza pubblica, e la composizione della commissione dell'esame finale di diploma presieduta da un dirigente dello Stato nominato dal Capo del dipartimento della funzione pubblica. ».

250. 2. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

5-*bis*. All'articolo 19, comma 1-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: « esclusivamente » è soppressa, e dopo le parole: « secondo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a seguito di risoluzione consensuale del relativo contratto individuale disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente per gli incarichi di livello dirigenziale generale ».

250. 3. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

5-*bis*. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,

le parole: « per l'approvazione » sono soppresse.

250. 1. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:

Art. 250-*bis*.

(Accesso alla dirigenza pubblica)

1. Il comma 1, dell'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito entro il 30 marzo di ogni anno dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nazionale dell'amministrazione. In caso di impossibilità al rispetto della cadenza annuale il reclutamento del personale dirigenziale avviene mediante il concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quinq*ues, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente comma possono essere autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte di richieste che dimostrino la sussistenza di specificità delle funzioni e di peculiari qualificazioni professionali. La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), bandisce il corso-concorso di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 marzo di ogni anno. Per ciascun corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 250. ».

250. 05. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:

Art. 250-bis.

(Modifica articolo 20, commi 1-bis e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017)

1. All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: « o di un contratto di somministrazione utilizzato dalla stessa amministrazione »;

b) al comma 11-bis la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 »;

c) al comma 2, lettera b) la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2020 »;

d) al comma 9, le parole da: « il presente articolo a pubbliche amministrazioni » sono soppresse.

250. 06. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Vanessa Cattoi.

Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:

Art. 250-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per l'accesso alla qualifica di Segretario Comunale)

1. Allo scopo di assicurare la tempestiva copertura delle sedi di segreteria comunale:

a) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Spe.s. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in una sola prova, attraverso la discussione a distanza in modalità telematica di una tesi elaborata dai candidati

su uno degli argomenti oggetto dei 4 moduli del corso;

b) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in modalità telematica attraverso la discussione a distanza della tesi elaborata dai candidati.

250. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:

Art. 250-bis.

1. All'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « segretario », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « dirigente »;

b) le parole: « procedura di selezione pubblica tra » sono sostituite dalle seguenti: « concorso pubblico aperto a »;

c) la parola: « determinato » è sostituita dalla seguente: « indeterminato »;

d) le parole: « l'incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta » sono soppresse.

2. Per il reclutamento del personale dirigenziale, l'Accademia della Crusca si avvale delle procedure di cui all'articolo 249.

250. 04. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:

Art. 250-bis.

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. La gestione amministrativa dell'ente è affidata ad un dirigente di livello non generale, reclutato attingendo all'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Agli oneri conseguenti l'ente provvede mediante l'adeguamento della propria disciplina statutaria, attraverso una razionalizzazione della struttura organizzativa, a valere su proprie risorse finanziarie già disponibili a regime. ».

250. 02. Gemmato, Silvestroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 250, aggiungere il seguente:

Art. 250-bis.

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. La gestione amministrativa dell'ente è affidata ad un dirigente di livello non generale, reclutato attingendo all'elenco di cui all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Agli oneri conseguenti l'ente provvede mediante l'adeguamento della propria disciplina statutaria, attraverso una razionalizzazione della struttura organizzativa, a valere su proprie risorse finanziarie già disponibili a regime. ».

250. 03. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

ART. 251.

Sopprimerlo.

251. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è individuato, tramite procedura di selezione per titoli e ad evidenza pubblica, tra coloro che siano collocati nel ruolo dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici e che siano in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto stabilisce le modalità attuative della presente disposizione.

251. 2. Troiano, Mammi, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nominato ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, qualora al momento dell'assunzione, dell'incarico abbia altro incarico in corso che sia incompatibile ai sensi degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è tenuto ad optare per

uno dei due incarichi entro 30 giorni dalla nomina.

251. 3. Troiano, Nappi, D'Arrando, Lore-fice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Menga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

251. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:

Art. 251-bis.

(Modifiche all'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

251. 01. D'Attis, Paolo Russo, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:

Art. 251-bis.

(Misure di potenziamento del Ministero della salute)

1. Per le finalità previste dal comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in

relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. La qualifica del personale del Ministero della salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di Prevenzione e Sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della Prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell'esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della salute.

3. Il comma 355, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituito: « 355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli e dalle emergenza sanitaria nazionale COVID-19, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 150 unità appartenente all'Area II, posizione economica F1 ».

251. 03. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 251, aggiungere il seguente:

Art. 251-bis.

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « dipendenti del settore pubblico » sono inserite le seguenti: « o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica ».

251. 02. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 252.

Sopprimerlo.

252. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 252.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera *b)*, e 3-ter, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Mi-

nistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera *b)*, è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

* **252. 5.** Dieni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso,

Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 252.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 1, lettera b), e 3-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera *b)*, è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera *a)*, e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

* **252. 6.** Baldino, Brescia, Alaimo, Bilotti, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Grande, Ciprini, Tucci, Grillo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, lettera *f)*, le parole « degli ispettori » sono sostituite dalle seguenti « dei funzionari ».

2. Al comma 1, dopo la lettera *g)*, aggiungere la seguente: « *g-bis*) aver conseguito il diploma di specializzazione biennale che rispetti i requisiti stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80 e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso

una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. ».

3. Al comma 3, lettera *a*), le parole « da *a*) ad *f*) » sono sostituite dalle seguenti « da *a*) ad *h*) ».

4. Al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: « Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto servizio nell'amministrazione giudiziaria, a tempo indeterminato e senza demerito, tenendo conto degli anni di servizio e dell'inquadramento professionale. ».

5. Al comma 6, lettera *a*), le parole « tre anni » sono sostituite dalle seguenti « due anni ».

6. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « *9-bis*. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può riservare al personale interno di Area III per il concorso da Direttori e di Area II per il concorso da Cancellieri Esperti, in possesso degli stessi titoli previsti per l'accesso dall'esterno, una percentuale pari al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 che modifica l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017. »

252. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole « o equivalente » aggiungere le seguenti: « conoscenza di almeno una lingua straniera, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse »;

2) dopo le parole « bando di concorso », aggiungere le seguenti: « ,ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo ».

3) alla lettera *a*) sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « tre anni »;

4) alla lettera *b*) sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « tre anni »;

5) sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense da almeno due anni »;

6) sopprimere la lettera *d*);

7) alla lettera *f*) sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « tre anni »;

8) dopo la lettera *g*) aggiungere la seguente: « *g-bis*) aver svolto con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 »;

b) al comma 3:

1) dopo la parola « amministrazione, » aggiungere le seguenti: « entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »;

2) alla lettera *a*), sostituire la lettera « *f*) » con la seguente: « *g-bis* »;

c) al comma 6:

1) all'ultimo periodo, sostituire le parole da « il candidato » a « 5 » con le seguenti: « è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza di almeno una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse » e aggiungere dopo la parola « nonché » le seguenti parole: « il possesso »;

2) alla lettera *a*) sostituire le parole « tre anni » con le seguenti: « due anni »;

3) sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) aver conseguito il titolo di studio della laurea in Scienze Giuridiche, Giurisprudenza, Scienze delle pubbliche amministrazioni o equivalenti »;

4) sopprimere la lettera *d*);

5) alla lettera *e*) sostituire le parole « cinque anni » con le parole « tre anni » e

sopprimere le seguenti parole: « ruoli superiori. ».

d) al comma 7:

1) dopo le parole « pubblica amministrazione » aggiungete le seguenti: « entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

2) alla lettera *a)* sopprimere le parole « o di iscrizione »;

e) al comma 9, sopprimere le parole da « svolto » a « o che ».

252. 2. Perantoni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « due anni »)

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « due anni »)

3) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense da almeno due anni »;

4) alla lettera *d)*, sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « due anni »;

5) alla lettera *f)*, sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « due anni »;

b) al comma 6:

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole « tre anni » con le seguenti: « due anni »;

2) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* aver conseguito il titolo di studio della laurea in Giurisprudenza, in Scienze delle pubbliche amministrazioni o titolo equivalente »;

3) alla lettera *e)*, sostituire le parole « cinque anni » con le seguenti: « due anni ».

252. 3. Scutellà.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *b)*, dopo la parola « anni, » aggiungere le seguenti: « negli ultimi dieci anni, »;

2) al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola « anni, » aggiungere le seguenti: « negli ultimi dieci anni, »;

3) al comma 2, lettera *d)*, dopo la parola « interi, » aggiungere le seguenti: « negli ultimi dieci anni, »;

4) al comma 2, lettera *f)*, dopo la parola « anni » aggiungere le seguenti: « negli ultimi dieci anni, »;

5) al comma 2, sopprimere la lettera *g)*;

6) al comma 3, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* Ad ogni titolo di cui al comma 2, lettere da *a)* ad *f)* è attribuito un punteggio di base; i punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; per ogni anno di servizio o di iscrizione maturati oltre l'anzianità di servizio o di iscrizione previste dai requisiti di cui al comma 2, è attribuito un punteggio aggiuntivo; un punteggio aggiuntivo è attribuito anche in relazione al possesso di ulteriori titoli accademici universitari o post universitari; nell'attribuzione del punteggio di base verrà valutata la votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e nell'attribuzione del punteggio aggiuntivo verrà valutata la votazione relativa ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. »

7) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5 »;

8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: *a)* i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti; *b)* lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1; *c)* le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.»

252. 1. D'Orso.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente: *a-bis)* lo svolgimento di una prova scritta;

2) al comma 7, dopo la lettera *a)* aggiungere la seguente: *a-bis)* lo svolgimento di una prova scritta.

252. 9. Sisto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai comma 6:

1) al primo periodo, sostituire le parole «Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale,» con le seguenti: «Ai fini di cui al comma 5 si provvede mediante esame consistente in una prova scritta composta da quesiti a risposta multipla, ed una prova orale su base distrettuale»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole « , nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:» con le seguenti: «Ai fini della graduatoria del concorso di cui al comma 5 sono attribuiti punteggi aggiuntivi ai candidati in possesso dei seguenti titoli:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

f) soggetti muniti di laurea triennale, specialistica, magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 nonché di dottorato di ricerca, di master di secondo livello, di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80.»;

b) al comma 7, sostituire la lettera *a)* con la seguente: «*a)* ulteriori punteggi aggiuntivi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da *a)* ad *f)*, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulati;».

252. 4. Saitta.

Dopo l'articolo 252, aggiungere il seguente:

Art. 252-bis.

(Misure di sostegno per la magistratura onoraria in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto a dal mese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente da altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo, rispetto ai quali è cumulabile. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente ed è dovuto, altresì, indipendentemente dalle indennità percepite dal magistrato onorario, in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria Azione magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

252. 06. Annibali.

i

Dopo l'articolo 252 inserire il seguente:

Art. 252-bis.

(Disposizioni in materia di corsi e concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia)

1. Per la durata dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31

gennaio 2020 e comunque fino a che non sarà possibile espletare in sicurezza ulteriori procedure concorsuali, ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e dei decreti adottati dai ministri competenti, con decreto direttoriale delle direzioni generali per il personale delle stesse amministrazioni possono essere rideterminate, anche attraverso modifiche ai bandi di concorso già emessi, le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle prove concorsuali, nonché l'eventuale rinvio o soppressione di esse, nel rispetto dei principi di legalità, economicità e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, nell'impossibilità di concludere il « Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato » – seconda procedura concorsuale prevista con bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di espletare nei tempi, originariamente previsti, le ulteriori procedure concorsuali per la copertura della carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato già stabilita con decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., è autorizzata l'immediata conclusione della procedura concorsuale per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e la contestuale pubblicazione della graduatoria finale di merito dei vincitori e degli idonei non vincitori, tenuto conto, per ciascuno dei candidati che abbiano superato, con esito positivo, la prima

ed unica prova delle procedura concorsuale, del voto conseguito alla prima prova e dei titoli posseduti dai medesimi candidati, individuati tra quelli elencati all'art. 9 del bando per il « Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato » del 31 dicembre 2018.

3. Per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, non coperti con la prima delle sette procedure concorsuali previste, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno – previste con decreto legislativo n. 95/2017, si provvede mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa agli idonei non vincitori del « Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato », fino ad esaurimento della stessa.

252. 04. Grimaldi.

Dopo l'articolo 252, inserire il seguente:

Art. 252-bis.

(Disposizioni in materia di corsi e concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia)

1. Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ferma restando la va-

lidità delle prove concorsuali già sostenute per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e dei decreti adottati dai ministri competenti, con decreto direttoriale delle direzioni generali per il personale delle stesse amministrazioni possono essere rideterminate, anche attraverso modifiche ai bandi di concorso già emessi, le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle prove concorsuali, nonché l'eventuale rinvio o soppressione di esse, nel rispetto dei principi di legalità, economicità e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, nell'impossibilità di concludere il « Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato » – seconda procedura concorsuale prevista con bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché di espletare nei tempi, originariamente previsti, le ulteriori procedure concorsuali per la copertura della carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato già stabilita con decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., è autorizzata l'immediata conclusione della procedura concorsuale per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e la contestuale pubblicazione della graduatoria finale di merito dei vincitori e degli idonei non vincitori, tenuto conto, per ciascuno dei candidati che abbiano superato, con esito positivo, la prima ed unica prova delle procedura concorsuale, del voto conseguito alla prima prova e dei titoli posseduti dai medesimi candi-

dati, individuati tra quelli elencati all'art. 9 del bando per il « Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato » del 31 dicembre 2018.

3. Per la copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 95/2017 e s.m.i., riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, non coperti con la prima delle sette procedure concorsuali previste, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno – previste con decreto legislativo n. 95/2017, si provvede mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa agli idonei non vincitori del « Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato », fino ad esaurimento della stessa.

252. 08. Grimaldi.

Dopo l'articolo 252, inserire il seguente:

Art. 252-bis.

(Potenziamento organico della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità della Polizia di Stato, è disposto il potenziamento di organico attraverso l'ammissione al corso di formazione professionale dei soggetti risultati idonei al servizio di polizia di cui al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi

agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'arruolamento dei soggetti idonei negli organici della Polizia di Stato mediante ammissione agli appositi centri di formazione e di specializzazione professionale presenti sul territorio.

252. 03. Iovino, Grimaldi, Di Lauro, Torto, Giordano.

Dopo l'articolo 252, aggiungere il seguente:

Articolo 252-bis.

(Sicurezza nei penitenziari)

1. Per accrescere la sicurezza dei penitenziari nella situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, tutelare la salute psico-fisica del personale e semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli organici della Polizia Penitenziaria sono adeguati, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 e previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante utilizzo della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 98, del 13 dicembre 2011, il cui termine di validità delle medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021.

252. 05. Grimaldi, Giarrizzo, Suriano, Di Lauro, Forciniti, Giovanni Russo, Dori, Giuliano, Martinciglio, Cancelleri, Iorio, Del Sesto, Ascari, Barbutto, Di Sarno,

Scutellà, Di Stasio, Salafia, Sarti, Saitta, Perantoni, Palmisano, Piera Aiello, Cataldi, Buompane.

Dopo l'articolo 252 aggiungere il seguente:

Art. 252-bis.

(Incremento delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione da destinare al personale amministrativo del settore giustizia)

1. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno

2020, 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

252. 01. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 252, aggiungere il seguente:

Art. 252-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli orga-

nismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, per l'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° settembre 2020.

2. Agli oneri connessi al precedente comma si provvede nei limiti di spesa di 6,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 106, di cui alla legge n. 145 del 2018.

252. 07. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 252, aggiungere il seguente:

Art. 252-bis.

(Disposizioni urgenti per il personale tirocinante)

1. Al fine di garantire sostegno al reddito di tutti i soggetti impegnati in attività di tirocinio/stage con la pubblica amministrazione al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, senza che ne facciano richiesta, è assicurata la retribuzione delle indennità mensili per tutto il periodo di sospensione dell'espletamento del rapporto, in seguito alle misure che hanno portato alla sospensione dei tirocini per contenere l'emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse già stanziante al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

252. 02. Barbuto, Grippa, Piera Aiello, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 254.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 254.

(Norme in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e a quella notarile)

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse alla pandemia legata al COVID-19, per la sessione 2019/2020 i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, i quali abbiano sostenuto le prove scritte, sono ammessi alla prova orale.

2. Gli elaborati delle prove scritte, la cui correzione è negli effetti sospesa, sono, in ogni caso, oggetto di discussione con il candidato. La prova orale ha per oggetto la valutazione del candidato sulle seguenti materie:

a) una materia a scelta del candidato tra quelle oggetto del parere motivato della prova scritta in relazione agli istituti ivi trattati;

b) una materia di tipo processuale a scelta del candidato;

c) una materia a scelta del candidato fra le sei indicate al momento della presentazione della domanda di partecipazione;

d) Ordinamento e deontologia forense.

Al fine del positivo esito dell'esame, il candidato deve riportare una valutazione complessivamente sufficiente delle materie sopra indicate.

3. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto, in via attuativa:

a) disciplina le opportune modalità di sostenimento della prova orale, anche in via telematica a distanza, da svolgersi entro termine congruo e comunque non oltre il termine iniziale di presentazione della domanda di partecipazione per la sessione successiva, procedendo, se nel caso, alla riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione ed integrando, ove ritenuto necessario, il numero ulteriore dei componenti in seno alle Commissioni stesse;

b) disciplina, in caso di perdurante e contingente crisi epidemiologica da COVID-19, protrattasi entro il termine iniziale di presentazione della domanda di partecipazione, le opportune modalità di svolgimento dell'Esame di Abilitazione alla Professione Forense per la sessione 2020/2021, attraverso il sostenimento della sola prova orale come previsto dal presente articolo, di cui al punto 2, co. II, anche in via telematica a distanza.

4. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 46-47 della legge n. 247 del 2012.

5. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da COVID-19, all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e 2021, l'esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale, secondo un calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.

Per gli anni 2020 e 2021, in deroga al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma,

della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della Giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidenti;

c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) quindici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommissioni, almeno, 20 candidati al giorno.

Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vigente, per gli anni 2020 e 2021 il Governo è obbligato all'emanazione ed all'espletamento di un concorso relativo a 500 posti di notaio per ciascun anno solare, in aggiunta ai 300 posti messi a concorso con decreto ministeriale del 3 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale – concorsi;

b) al terzo comma:

1) alla lettera b), la parola: « cinquanta » è sostituita con la seguente: « quarantacinque »;

2) la lettera b-bis) è soppressa.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

254. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019,;

b) *al comma 2:*

1) al primo periodo, sostituire le seguenti parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, i commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono », con la seguente: « può »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano », con la seguente: « fissa », e sostituire le parole: « stabiliscono » e « dettano », con le seguenti: « fissa » e « detta »;

3) sopprimere l'ultimo periodo;

c) *al comma 3:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono », con la seguente: « può » e sopprimere le seguenti parole: « del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, »;

2) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 254-bis.

(Misure urgenti per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. In conseguenza dell'emergenza COVID-19 e limitatamente alla sessione 2019/

2020 dell'abitazione all'esercizio della professione forense, indetta con decreto in data 11 giugno 2019, i candidati al relativo esame di Stato che abbiano sostenuto le prove scritte nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2019, sono direttamente ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte è a tutti gli effetti annullata.

2. La prova orale avrà per oggetto la valutazione del candidato sulle materie scelte dal medesimo al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame di abilitazione, oltre che l'ordinamento e la deontologia forense. Ai fini del positivo esito dell'esame, il candidato dovrà riportare una valutazione complessivamente sufficiente nelle materie suindicate.

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, disciplina le opportune modalità di sostenimento della prova orale in via telematica, procedendo, se ritiene il caso, alla riorganizzazione delle commissioni incaricate della valutazione ed integrando le stesse, ove ritenuto opportuno, con nuovi e ulteriori componenti.

4. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cubagli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

254. 2. Iovino, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019,;

b) *al comma 2:*

1) al primo periodo, sostituire le seguenti parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono », con la seguente: « può »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano » con la seguente: « fissa », e sostituire le parole: « stabiliscono » e « dettano », con le seguenti: « fissa » e « detta »;

3) sopprimere l'ultimo periodo;

c) *al comma 3;*

1) al primo periodo, sostituire le parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono », con la seguente: « può » e sopprimere le seguenti parole: « del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, »;

2) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 254 inserire il seguente:

Art. 254-bis.

(Misure urgenti per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-2, sono soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2019 indetta con Decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019.

2. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore proroga.

3. Sono dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli elaborati delle prove scritte soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine dell'ammissione alla prova orale.

254. 3. Iovino, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanziai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2, *con le seguenti:* è annullata al fine di individuare modalità di svolgimento alternative della fase scritta degli esami di abilitazione alla professione.

b) *sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

254. 5. Maraia, Buompane.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2 *con le seguenti:* è consentita l'ammissione diretta alle prove orali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

254. 9. Frate, Vizzini.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis.* In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-2, sono sopresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2019 indetta con Decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019.

6-*ter.* Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Mini-

stero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore proroga.

6-*quater.* Sono dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli elaborati delle prove scritte soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine dell'ammissione alla prova orale.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019,;

b) *al comma 2:*

1) al primo periodo, sostituire le seguenti parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono », con la seguente: « può »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « e i presidenti delle sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano », con la seguente: « fissa », e sostituire le parole: « stabiliscono » e « dettano », con le seguenti: « fissa » e « detta »;

3) sopprimere l'ultimo periodo.

c) *al comma 3:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono », con la seguente: « può » e

sopprimere le seguenti parole: « del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, »;

2) sopprimere il secondo periodo.

254. 1. Di Sarno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-2, i candidati iscritti alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano partecipato alla sessione 2019 sono ammessi alla prova orale della sessione 2020, senza la necessità di svolgere le prove scritte, se le valutazioni degli elaborati delle prove scritte sostenute della sessione 2019 abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012.

Conseguentemente:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019 »;

2) al comma 2:

a) al primo periodo, sostituire le seguenti parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono », con la seguente: « può »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano », con la seguente: « fissa », e sostituire le parole: « stabiliscono » e « dettano », con le seguenti: « fissa » e « detta »;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

3) al comma 3:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono », con la seguente: « può » e sopprimere le seguenti parole: « del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato »;

b) sopprimere il secondo periodo.

254. 4. Di Sarno.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-2, sono soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2019 indetta con Decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019. 2. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore proroga. 3. Sono dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli elaborati delle prove scritte soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine dell'ammissione alla prova orale.

254. 7. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 254, aggiungere il seguente:

Art. 254-bis.

(Misure urgenti in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono soppresse le prove di esame orale ancora da svolgersi per i candidati regolarmente iscritti all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2019, indetta con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019.

2. Per la sessione 2019 il termine di correzione delle prove scritte di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, è prorogato al decimo giorno antecedente al termine per l'iscrizione alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza la possibilità di un'ulteriore proroga.

3. Sono dichiarati idonei ai fini dell'abilitazione forense i candidati la cui valutazione degli elaborati delle prove scritte soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine dell'ammissione alla prova orale.

254. 01. Pastorino.

Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:

Art. 254-bis.

(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla

prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.

2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.

3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e subdelega.

4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

254. 03. Sisto.

Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:

1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia determinata dal virus SARS-CoV-2, i candidati iscritti alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano partecipato alla sessione 2019 sono ammessi alla prova orale della sessione 2020, senza la necessità di svolgere le prove scritte, se le valutazioni degli elaborati delle prove scritte sostenute della sessione 2019 abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012.

* **254. 06.** Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:

1. In considerazione dell'eccezionalità degli eventi connessi alla pandemia deter-

minata dal virus SARS-CoV-2, i candidati iscritti alla sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano partecipato alla sessione 2019 sono ammessi alla prova orale della sessione 2020, senza la necessità di svolgere le prove scritte, se le valutazioni degli elaborati delle prove scritte sostenute della sessione 2019 abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 31 dicembre 2012.

* **254. 02.** Pastorino.

Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:

Art. 254-bis.

(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « nove ».

254. 04. Cavandoli, Tateo, Vinci, Tomasi, Cestari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 254 aggiungere il seguente:

Art. 254-bis.

(Formazione Continua Ordini Professionali)

1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando *standard* di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti; conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti.

254. 05. Cavandoli, Tateo, Vinci, Tomasi, Cestari.

ART. 255.

Sostituirlo, con il seguente:

Art. 255.

(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione di sentenze penali di condanna definitive, per lo smaltimento dell'arretrato nel settore civile e per la celere definizione e il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria in atto, di eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficienza ed efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2020/2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 2.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con l'accorpamento delle previsioni assunzionali di 1.095 unità, di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con le previsioni occupazionali di 1.000 unità.

2. L'assunzione del personale di cui al comma precedente è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, mediante pro-

cedure semplificate per curricula o per soli titoli, anche in considerazione dell'attuale fase interessata dall'epidemia COVID-19 e dalla normativa in materia di concorsi pubblici.

3. Il reclutamento e le assunzioni delle 2095 unità accorpate, sono individuati, per contingenti e per profili professionali, in 1.000 unità di Area II/F2 e 755 unità di Area II/F1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

255. 1. Barbuto, Piera Aiello, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Cannizzaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 255.

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento della continua emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficienza ed efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2020/2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 2.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ed è

riservata in via esclusiva ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedura per soli titoli.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono così ripartite: 1.000 unità di Area II/F2, 755 unità di Area II/F1 e 340 unità di Area I/F1.

255. 3. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Rampelli, Lucaselli, Ferro.

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole « 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1 », aggiungere le seguenti: « anche accorpando in una unica modalità di selezione semplificata per curricula o per titoli, a livello distrettuale o regionale, riservata ai soli Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, le unità di personale di cui all'articolo 8, comma 6-bis, della legge n. 8 del 28 febbraio 2020 e, comunque, senza alcuna previsione gestionale dei Centri per l'impiego »;

b) il comma 2 è così riformulato: « L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 mediante valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le stesse coperture e risorse finanziarie già previste e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per la finanza pubblica ».

255. 5. Bruno Bossio, Pezzopane, Verini, Ferri.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: « , nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi » con le seguenti: « . Le medesime modalità di selezione di cui al presente comma si applicano alle procedure selettive previste dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e successive modificazioni »;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: « 4. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e successive modificazioni, al comma 1, le parole “con scadenza finale al 31 dicembre 2020” sono sostituite “con decorrenza non anteriore al 1 settembre 2020” ».

255. 2. Verini, Bazoli, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Zardini, De Maria.

Al comma 1, dopo la parola II/FI le seguenti: anche accorpando in unica modalità di selezione, semplificata e riservata ai soli tirocinanti della Giustizia, le unità di personale di cui all'articolo 8, comma 6-bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

255. 4. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ferro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e successive modificazioni, al comma 1, le parole: « con scadenza finale al 31 dicembre 2020 » sono sostituite: « con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020 ».

255. 6. De Maria.

ART. 256.

Sopprimerlo.

256. 2. D'Orso, Giuliano, Perantoni, Ascari, Sarti, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 256.

(Misure per l'accelerazione dei giudizi in sede di appello nei processi civili)

1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il comma 1, è sostituito dal seguente: « Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000, per le cause di valore indeterminabile superiore a euro 260.000 e per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; in tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico ».

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 120, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma »;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a

euro 520.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma »;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e per i processi di valore indeterminabile oltre questa somma ».

3. Gli articoli dal 62 al 72, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.

256. 1. Colletti.

(Inammissibile)

Al comma 2, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , tenendo conto delle graduatorie ancora valide.

256. 3. Fassina, Palazzotto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 256-bis.

(Disposizioni in materia di Magistratura Onoraria)

1. Ai fini di una sostanziale parità tra tutte le figure della Magistratura Onoraria, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai Giudici onorari di Tribunale si applica lo stesso trattamento economico previsto per i Vice Procuratori onorari dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, prevedendo anche l'attività volta dagli stessi fuori udienza e parametrata ad ogni provvedimento decisorio e definitorio della procedura dagli stessi trattata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per Cattività giudiziaria » Azione magistratura onoraria dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

256. 01. Barbuto, Piera Aiello, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso,

Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Sodano.

(Inammissibile)

ART. 257.

Dopo l'articolo 257, aggiungere il seguente:

Art. 257-bis.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)

1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza ».

257. 01. Centemero, Cavandoli, Covolo, Tomasi, Bellachioma.

ART. 258.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzato:

a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra. Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei

titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera *d*), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

b) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle camere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera *d*), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appar-

tenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà

servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione.

2-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista dal comma *2-bis* entro il mese di agosto dell'anno 2020.

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

258. 1. Latini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. E' concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami, di usufruire di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2-ter. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di reclutamento di cui al comma precedente, è consentito accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli dell'area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 31 dicembre 2020, fermi restando i requisiti richiesti per l'ac-

cesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative a tali ruoli.

258. 2. Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. E' concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami di usufruire di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2-ter. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di reclutamento di cui al comma *2-bis* è consentito accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli dell'area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 31 dicembre 2020, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative a tali ruoli.

258. 4. Ficara, Sabrina De Carlo, Lapia, Alaimo, Chiazzese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2 e per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, ed in relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento,

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto dei contestuali gravosi compiti istituzionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la piena efficienza operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata l'assunzione di 30 unità nei ruoli direttivi e dirigenti – Vicedirettori – provenienti dalla carriera interna del ruolo non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in possesso alla data del 31 aprile 2020 del titolo accademico Laurea Magistrale in Ingegneria e Architettura, abilitazione professionale, da selezionare secondo l'ordine di ruolo. Detto personale è assegnato, previo superamento corso di formazione straordinaria in deroga di cui al precedente comma 2, alle direzioni regionali e alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

258. 7. D'Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco AIB, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB e al ruolo degli ispettori antincendi AIB, in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica al servizio operativo previsti per il personale del Corpo nazionale, è inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e del ruolo degli ispettori antincendi. Il personale inquadrato ai sensi del periodo precedente, frequente, presso le scuole centrali antincendio o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, appositi corsi di riqualificazione professionale la cui durata, programma e modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ».

258. 5. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Macina, Dieni, Corneli, Elisa Tripodi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le assunzioni ordinarie e straordinarie nell'ambito del Corpo dei Vigili del fuoco sono, nella misura del 50 per cento, riservate agli idonei della procedura di assunzione in deroga, decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Il personale non idoneo alle prove fisiche o visite mediche alla procedura di assunzioni in deroga dovrà transitare nel personale per i ruoli tecnici (ex SATI) del C.N.VV.F., con la collocazione derivante dal titolo di studio in possesso del candidato.

258. 6. Paolo Russo, Casciello.

Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:

Art. 258-bis.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso nonché per sostituire il turn over si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

a) sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i Comandi VVF Provinciali;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

258. 01. Fassina.

Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:

Art. 258-bis.

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, vista la carenza di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 30 per cento.

258. 02. Rotta.

Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:

Art. 258-bis.

1. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, vista la carenza di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 30 per cento.

258. 03. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:

Art. 258-bis.

(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti « discontinui »)

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 1° luglio 2021, alle imprese e ai datori di

lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti « discontinui » per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni di euro all'anno ai sensi dell'articolo 265.

258. 04. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 258, aggiungere il seguente:

Art. 258-bis.

1. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisico motorie della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenti, del ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.

258. 05. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 259.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al decreto-legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 13, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco AIB, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB e al ruolo degli ispettori antincendi AIB, in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica al servizio operativo previsti per il personale del Corpo nazionale, è inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e del ruolo degli ispettori antincendi. Il personale inquadrato ai sensi del periodo precedente, frequenta, presso le scuole centrali antincendio o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, appositi corsi di riqualificazione professionale la cui durata, programma e modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il personale inquadrato a domanda, ai sensi del presente articolo, espleta i servizi a pagamento correlati alla tipologia di servizio e alla formazione ricevuta.

4-*ter*. Al termine del corso di riqualificazione professionale, il personale inquadrato ai sensi del comma 4-*bis* nel ruolo dei Vigile del Fuoco, Vigile del Fuoco Esperto e Vigile del Fuoco Coordinatore espleta tutte le mansioni previste dal ruolo di inquadramento, permanendo nella sede di appartenenza e sviluppa la sua carriera verso il profilo del Capo Squadra.

4-*quater*. Al termine del corso di riqualificazione, il personale inquadrato ai sensi del comma 4-*bis*. Nel ruolo dei Capo Squadra e dei Capo reparto permane nella sede di appartenenza con funzioni specifiche di supporto dei servizi logistici alle attività istituzionali del soccorso tecnico urgente (autorimessa, attrezzature tecniche, labo-

ratori ecc.), delle sale operative, della polizia giudiziaria, dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, della formazione, della pianificazione AIB e del soccorso in genere (esempio servizio Tas). È inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente con esclusione del ruolo di Capo Partenza e di Capo Turno. Può svolgere attività di responsabile di servizi specifici nell'ambito delle funzioni assegnate dal Dirigente.

4-*quinqüies*. Il personale AIB dei ruoli e qualifiche degli Ispettori e Sostituti Direttori e del personale Direttivo, in possesso dei relativi titoli di istruzione e professionali, mantenendo la sede di servizio, transita a domanda nei relativi ruoli del personale Vigile del Fuoco Generico e frequenta i relativi corsi di riqualificazione professionale al termine dei quali espleta tutte le funzioni inerenti le attività istituzionali del C.N.VV.F.

4-*sexies*. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione” ».

259. 6. Miceli.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« b-*bis*) la possibilità, anche in deroga alle diverse o precedenti previsioni di settore, di ricorrere all'arruolamento, richiamo o avanzamento del personale, in servizio o in congedo, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi precedenti, nel termine generale di validità triennale delle stesse, in presenza di personale risultato idoneo al fine di mantenere il necessario livello di disponibilità e alimentazione dei Ruoli e di sopperire alle esigenze corrispondenti all'aumentato impiego istituzionale nelle more della ripresa e conclusione delle nuove procedure concorsuali e sul

presupposto della straordinarietà ed eccezionalità della situazione contingente;

b-ter) la facoltà, in attesa della ripresa dell'espletamento di tutte le procedure concorsuali già bandite, per rispondere alle esigenze di continuo e costante reclutamento di personale qualificato e di pronto impiego nelle Forze Armate e di polizia, anche al fine di implementare e ripianare posizioni carenti in organico e/o alimentare le risorse umane da destinare all'assolvimento dei compiti istituzionali, degli ulteriori impieghi connessi alla crisi e dei frequentatori da avviare ai prossimi programmati corsi applicativi, in virtù della contingente situazione straordinaria, di procedere alla tempestiva selezione del personale partecipante e/o già dichiarato idoneo in graduatorie di precedenti concorsi di pari livello, qualifica, professionalità e impiego, attraverso la sola valutazione dei titoli, senza ulteriori spese ed oneri per l'amministrazione Difesa. »

259. 9. Maria Tripodi.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* In ragione dell'emergenza COVID-19 che ha provocato ritardi sia nell'emancipazione di nuovi concorsi sia nel completamento di quelli in atto, al fine di garantire la copertura delle vacanze nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nel più breve tempo possibile, sono ampliati fino a totale scorrimento della graduatoria i posti dei concorsi a titoli ed esami di cui all'articolo 2 primo comma lettera *c*) n. 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni. Sono altresì ampliati nella medesima misura i posti del concorso a titoli afferente la medesima annualità concorsuale. Alla copertura dei posti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede mediante riduzione dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma

1, lettera *a*), del medesimo decreto n. 335 del 1982. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

259. 8. Pezzopane.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« *6-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, secondo quanto disposto dai commi 2 e 5 del presente articolo, la rideeterminazione procedurale della seconda prova del "Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato" di cui al bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. È altresì, autorizzato l'ampliamento dei posti a disposizione, nonché l'immissione, anche in deroga a suddetto ampliamento, nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato dei vincitori e degli idonei non vincitori mediante scorrimento della relativa graduatoria, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129. ».

259. 4. Ferro, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami di usufruire di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura

del *turn-over* relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

7-ter. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di reclutamento di cui al comma *7-bis* è consentito accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli dell'area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 31 dicembre 2020, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno di una riserva del 50 per cento delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del *turn-over* relative a tali ruoli.

259. 1. Ficara, Sabrina De Carlo, Lapia, Alaimo, Chiazese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 11, comma *2-bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le seguenti parole: purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

7-ter. È autorizzata l'assunzione straordinaria dei candidati risultati idonei con riserva mediante scorrimento della graduatoria fino a 2.000 unità del concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017. »

259. 5. Macina, Maurizio Cattoi, Baldino, Donno, Costanzo, Alaimo, Berti, Bilotti,

Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Brescia, Serritella, Nesci, Iovino, Del Sesto, Scerra, Giordano, Cimino, Faro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, nel limite massimo di 513 posti, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera *c*), del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera *b*), del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 98 del 13 dicembre 2011. »

259. 10. Bruno Bossio, Ferri.

Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il comma 7-bis.

7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: « cinque anni » sono sostituite con le parole: « due anni ».

Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

259. 3. Prisco, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 8. Alle assunzioni di cui al comma precedente, si provvede, in via prioritaria, mediante scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie vigenti, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo ».

259. 2. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All'articolo 259, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 8. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole “fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico” sono sostituite dalle seguenti: “anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” ».

259. 7. Miceli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

259. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del

2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

259. 02. Prisco, Cirielli, Ferro, Deidda, Galantino.

Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.

*(Arruolamento straordinario Allievi agenti
Polizia Penitenziaria)*

Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.

259. 03. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.

*(Arruolamento straordinario Allievi Agenti
Polizia Penitenziaria)*

1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale –

n. 18 del 5 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.

259. 04. Prisco, Cirielli, Varchi, Ferro, Deidda.

ART. 260.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono escluse dalla sospensione delle attività didattiche e dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, lettera q), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

260. 2. Miceli, Pagani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sostituire le parole: « 5 anni » con le parole: « un anno ».

260. 1. Miceli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

(Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

2. I commi seguenti disciplinano l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall'anno 2022.

7. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1° gennaio 2021 e di euro 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate come segue:

a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399

per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

9. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 400.

10. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1° gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1° gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1° gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1° gennaio 2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1° gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1° gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal 1° gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1° gennaio 2021 e di euro 47.874 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. All'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in godimento.

14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 4.

15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato 4 al presente articolo, che re-

siduano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi dal 3 al 14.

16. L'articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.

* **260. 01.** Zardini, Miceli, De Maria.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

(Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una

maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

2. I commi seguenti disciplinano l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinarie di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall'anno 2022.

7. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1° gennaio 2021 e di euro 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate come segue:

a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

9. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 400.

10. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1° gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1° gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1° gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1° gennaio 2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1° gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1° gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal 1° gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1° gennaio 2021 e di euro 47.874 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c)*, del

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205,879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. All'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in godimento.

14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 4.

15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato 4 al presente articolo, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi dal 3 al 14.

16. L'articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a se-

guito dell'applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.

* **260. 03.** Miceli, Zardini, Ceccanti, De Maria, Fiano, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-*bis*.

(Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

2. I commi seguenti disciplinano l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte

dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

3. Le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

4. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 al presente articolo, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 ago-

sto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore a decorrere dall'anno 2022.

7. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1° gennaio 2021 e di euro 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate come segue:

a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

9. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo

personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 400.

10. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 53.997 dal 1° gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1° gennaio 2021 e di euro 539.967 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.987 dal 1° gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1° gennaio 2021 e di euro 239.874 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

11. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.892 dal 1° gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1° gennaio 2021 e di euro 148.918 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.787 dal 1° gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1° gennaio 2021 e di euro 47.874 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205,879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. All'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile in godimento.

14. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 4.

15. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato 4 al presente articolo, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi previsti dai commi dal 3 al 14.

16. L'articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

17. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.

* **260. 06.** Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decre-

scente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.

5. Potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore

generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**** 260. 02.** Fiano, Miceli, Ceccanti, Zardini, De Maria, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Cantini, Morgoni, Corneli, Pezopane.

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.

5. Potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio

2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**** 260. 04.** Macina, Maurizio Cattoi, Baldino, Donno, Costanzo, Alaimo, Berti, Bilotti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Brescia, Serritella, Nesci, Iovino, Cimino, Villani, Berardini, De Girolamo, Maglione.

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero dell'interno)

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 è istituito, presso il Ministero dell'interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale non dirigente della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del DPR n. 340 del 1982.

2. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17 comma 3 del DPR n. 340 del 1982 e dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto +23 anni della Polizia di Stato previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento;

3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le funzioni e le progressioni dell'istituendo ruolo, anche

ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in euro 9.941.564 annui si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025 dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95.

260. 05. Alaimo, Maurizio Cattoi, Baldino, Giarrizzo, Dieni, Corneli, Elisa Tripodi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due »;

b) dopo l'articolo 231, è inserito il seguente:

Art. 231-bis.

(Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale)

1. I trasferimenti di sede del personale del Corpo nazionale, ove richiesti a domanda dell'interessato, possono essere disposti solamente qualora questi abbia prestatato servizio nella stessa sede effettivamente ed ininterrottamente per due anni;

c) all'articolo 249, comma 1, le parole: « fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico » sono sostituite dalle seguenti: « in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente

decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*) si applicano anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

260. 07. Alaimo, Maurizio Cattoi, Macina, Baldino, Giarrizzo, Dieni, Corneli, Elisa Tripodi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, le parole: « purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare » sono soppresse.

260. 08. Cirielli, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 261.

Dopo l'articolo 261, aggiungere il seguente:

Art. 261-bis.

(Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della regione Abruzzo)

1. Allo scopo di garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile

della regione Abruzzo, nonché di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, la regione Abruzzo è autorizzata ad avviare procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato impiegato nei servizi regionali di Protezione Civile e nelle strutture emergenziali, nonché del personale che, pur appartenendo ad altri servizi, abbia collaborato nelle attività di gestione e superamento dell'emergenza COVID-19, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come prorogato dall'articolo 1, comma. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

2. Per le risorse umane di cui al comma 1, la regione Abruzzo verifica la disponibilità di posti nel fabbisogno triennale del personale, ovvero aggiorna il fabbisogno esistente con inserimento dei relativi posti in pianta organica.

261. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 261, aggiungere il seguente:

Art. 261-bis.

(Potenziamento del sistema di gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo)

1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale con contratto a tempo determinato impiegato nei servizi regionali di Protezione Civile o nelle strutture emergenziali, nonché del personale che, pur appartenendo ad altre Amministrazioni, abbia collaborato nelle attività di gestione e superamento dell'emergenza COVID-19, la regione Abruzzo è autorizzata ad espletare, con oneri a proprio carico, concorsi per soli titoli, con valorizzazione delle professionalità specifiche e del servizio prestatato, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato nel limite massimo di n. 20 unità.

2. Ai fini dello snellimento delle procedure di cui al comma 1, la regione Abruzzo può utilizzare le graduatorie concorsuali

ancora in corso di validità, qualora disponibili.

261. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 261, aggiungere il seguente:

Art. 261-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino a 200 unità complessive di personale » sono sostituite con le seguenti: « per figure professionali ».

261. 03. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 262.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 262.

(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esami.

2. I bandi di selezione, stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi ad essi attribuiti;

b) lo svolgimento di una prova scritta da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al « Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) », svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

262. 1. Dieni, Baldino, Brescia, Alaimo, Belotti, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Grande, Ciprini, Tucci.

Al comma 1, dopo le parole: 56 unità di personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: per la durata di sei mesi.

262. 5. Sisto.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) lo svolgimento di una prova scritta;

262. 6. Sisto.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Proroga graduatoria concorsi negli enti locali)

1. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dagli enti locali negli anni 2011-2018 sono valide sino al 31 dicembre 2021.

262. 01. Tasso.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate, negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.

* **262. 02.** Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.

* **262. 06.** Frate, Vizzini.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.

* **262. 09.** Paolo Russo.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dai comuni, dall'anno 2011 all'anno 2018, sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2021.

262. 03. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'art. 262 aggiungere il seguente:

Art. 262-bis. (Esaurimento graduatorie concorsuali). In conformità alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge di conversione, relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è

prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.

262. 04. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

1. Fino al 31 dicembre, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemico da COVID-19 sono sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo pertanto abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante *post lauream* ad opera delle Università pubbliche e private.

262. 05. Tasso.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(*Procedure assunzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro*)

1. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del *budget* assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esi-

genza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica.

2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.

262. 07. Magi, Fusacchia.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Estensione validità graduatorie)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

262. 08. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi)

Sostituire l'articolo 6-bis della legge 3 settembre 2019 n. 101, con il seguente:

« All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

“362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”;

b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:

“362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1°

gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 dicembre 2021, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.” ».

262. 010. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881

dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

262. 011. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed as-

sicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni e gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 61-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera *a)*.

3. Le regioni e gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici.

262. 012. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico-fisiche, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

262. 013. Cirielli, Ferro, Varchi, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Procedure assunzionali dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle funzioni istituzionali assegnate e alla necessità di potenziare le attività di promozione dell'innovazione digitale nel Paese, mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica ammini-

strazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 dicembre 2020, potrà avviare le procedure programmate per il reclutamento di n. 5 dirigenti, mediante concorsi per titoli ed esame orale e scritto, espletati anche con le modalità di cui all'articolo 247, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, n. 272 del 24 settembre 2004 e n. 487 del 9 maggio 1994.

2. Dalle presenti misure di attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

262. 014. Berti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

(Proroga validità graduatorie concorsi pubblici)

1 All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole: « 30 marzo 2020 » con le seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) alla lettera *b)* sostituire le parole: « 30 settembre 2020 », con le seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

262. 015. Alberto Manca.

ART. 263.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: adeguano, aggiungere le seguenti:

nel rispetto delle procedure previste dal contratto di riferimento.

263. 10. Viscomi, Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali e al terzo periodo dopo le parole: modalità organizzative, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali.

263. 8. Fassina, Epifani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 purché essi stessi con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.

263. 12. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.

* **263. 2.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli,

Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.

* **263. 3.** Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, dopo le parole: competenti autorità aggiungere le seguenti: nonché agli eventuali protocolli in materia di contenimento del Covid19 sottoscritti dal Ministro per la pubblica amministrazione con le organizzazioni sindacali. L'attuazione delle misure di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2087 del codice civile.

263. 4. Baldino, Alaimo, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente comma:

« 4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle società in house controllate dalle pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti ».

* **263. 1.** Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma *4-bis* è inserito il seguente comma:

« *4-ter.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle società *in house* controllate dalle pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti ».

* **263. 9.** Madia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: « previa procedura selettiva pubblica » sono sostituite con le seguenti: « previo sorteggio alla presenza di un pubblico ufficiale ».

263. 7. Alaimo, Baldino, Macina, Giarrizzo, Dieni, Corneli, Elisa Tripodi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

4-bis. All'articolo 14, della legge n. 124 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), nel quale individuano le attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18, della legge n. 81 del 2017, e stabiliscono l'attivazione di detta modalità in misura pari ad almeno il 60 per cento delle attività individuate, prevedendo che almeno il 30 per cento dei dipendenti possa avvalersi di tale modalità, garantendo che gli stessi non subiscano

penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il Piano, nel rispetto della partecipazione delle organizzazioni sindacali previste dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali, definisce altresì, gli obiettivi, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. Il Piano può essere sottoposto a revisione, anche in corso d'anno, sulla base delle rilevazioni effettuate. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, della legge 22 maggio 2017, n. 81 per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti ».

263. 6. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2020 i comuni sono esentati, per tutto il personale comunale, dal rispetto del limite del fondo straordinario di cui all'articolo 14 C.C.N.L. 1.4.1999

e da quello normativo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

263. 5. Lepri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Accordi e procedure effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi fino al termine previsto per la conclusione delle procedure medesime. La quota limitata di cui al medesimo articolo 23, comma 2, viene definita dalla contrattazione collettiva nazionale.

263. 02. Madia, Pizzetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Disposizioni in materia di condominio)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 agosto 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

2. Quando il mandato dell'amministratore in carica sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in una data non anteriore al 1° gennaio 2020, ovvero scada entro i tre mesi successivi alla stessa, l'in-

carico è rinnovato per ulteriori sette mesi dalla scadenza, in deroga a quanto previsto dell'articolo 1129 del codice civile. Resta fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

263. 03. Rosso.

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Assunzioni personale dirigente presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

1. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione alle risorse autorizzate e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume, entro il 15 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente, attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia n. 146312 del 16 dicembre 2011.

2. I dirigenti neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni dirigenziali in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.

* **263. 05.** Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Assunzioni personale dirigente presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

1. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione alle risorse auto-

rizzate e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume, entro il 15 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente, attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia n. 146312 del 16 dicembre 2011.

2. I dirigenti neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni dirigenziali in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.

*** 263. 04.** Pastorino.

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole: « a tempo indeterminato » inserire la parola: « prioritariamente ».

2. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 eliminare le parole: « ad esclusione del lavoro somministrato ».

263. 07. Fornaro, Fassina.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Sospensione limiti contratto lavoro determinato)

1. Ai fini del contrasto delle conseguenze socioeconomiche derivanti dall'ap-

plicazione delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica in corso, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, non si applicano le seguenti disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:

a) articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1-bis) e 3);

b) all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) all'articolo 3, comma 2.

2. Nel periodo temporale di cui al comma 1 è sempre permesso il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del decreto legislativo. 15 giugno 2015, n. 81, in deroga alle limitazioni previste dalla vigente normativa

3. Ai lavoratori stagionali non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 30 milioni.

263. 06. Ungaro.

Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione – la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievole per i consumatori e poste in violazione del Codice del Consumo. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di euro ».

2. La dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementata di venti unità.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

263. 08. Brunetta.

Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Misure per la funzionalità della rete all'estero)

1. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 2.920 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.020 unità ». È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.383.800 per l'anno 2020, di euro 4.234.428 per l'anno 2021, di euro 4.319.117 per l'anno 2022, di euro 4.405.499 per l'anno 2023, di euro 4.493.609 per l'anno 2024, di euro 4.583.481 per l'anno 2025, di euro 4.675.151 per l'anno 2026, di euro 4.768.654 per l'anno 2027, di euro 4.864.027 per l'anno 2028, di euro 4.961.307 a decorrere dall'anno 2029.

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

« Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.615.923 per l'anno 2020, di euro 85.765.572 per l'anno 2021, di euro 85.680.883 per l'anno 2022, di euro 85.594.501 per l'anno 2023, di euro 85.566.391 per l'anno 2024, di euro 85.416.519 per l'anno 2025, di euro 85.324.849 per l'anno 2026, di euro 85.231.346 per l'anno 2027, di euro 85.135.973 per l'anno 2028 e di euro 85.038.693800 a decorrere dall'anno 2029 ».

263. 09. Siragusa, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Suriano, Scerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Misure per la funzionalità della rete all'estero)

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici all'estero e per garantire il diritto di

voto e i servizi consolari agli italiani all'estero, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.

263. 010. Siragusa, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Olgiati, Perconti, Romaniello, Suriano, Scerra.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

(Accordi e procedure effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi fino al termine previsto per la conclusione delle procedure medesime. La quota limitata di cui al medesimo articolo 23, comma 2, viene definita dalla contrattazione collettiva nazionale.

263. 011. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.

4-bis. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Ammi-

nistrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.

263. 012. Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma.

ART. 264.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.

Conseguentemente:

sostituire le parole: 31 dicembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2021;

alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19,;

alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: adottati in relazione all'emergenza COVID-19,;

alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19;

alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.

*** 264. 13.** Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.

Conseguentemente:

sostituire le parole: 31 dicembre 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2021;

– 2315 –

alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19,;

alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: adottati in relazione all'emergenza COVID-19,;

alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19;

alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.

* **264. 7.** Torromino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.

Conseguentemente:

sostituire le parole: 31 dicembre 2020, *con le seguenti:* 31 dicembre 2021;

alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19,;

alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: adottati in relazione all'emergenza COVID-19,;

alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19;

alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in relazione all'emergenza COVID-19.

* **264. 21.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere la lettera e);

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, ovvero di cui all'articolo 14-*bis*, commi 4 e 5 e 14-*ter*, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.

264. 11. Caon, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si apportano le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2-*bis* è soppresso il comma 1-*ter*;

2) all'articolo 3 comma 1 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis)* “interventi di edilizia sostitutiva”, gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati a rinnovare il tessuto edilizio esistente con realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto dei criteri di efficienza energetica, sismicità ed eco sostenibilità anche con diversa sagoma e nel rispetto dell'impianto volumetrico preesistente; »

f-ter) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, sezione seconda edilizia, punto « 1. ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi », dopo il numero 8 è aggiunto il seguente:

	EDILIZIA SOSTITUTIVA (PIANO CASA)		Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3 comma 1 lettera D- <i>bis</i> .
	Gli interventi demolizione e ricostruzione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte			

8-bis	<p>diverso dai precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli 8 edifici e dei prospetti, ovvero b che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso;</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente e comportino:</p> <p>1. aumento del volume complessivo e modifiche delle sagome;</p> <p>2. modifiche al prospetto dell'edificio;</p> <p>3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.</p>	<p>Autorizzazione/silenziassenso ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;</p> <p>o</p> <p>SCIA alternativa all'autorizzazione</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2.</p> <p>La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
-------	---	---	--	--

264. 14. Lovecchio.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) All'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: « alla rimessione *in pristino* a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4 », sono sostituite dalle seguenti: « secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima »;

2) il comma 4 viene soppresso;

3) al comma 5, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 ».

4) al comma 5, le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse;

f-ter) All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1-ter, le parole: « : a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 », sono soppresse.

264. 18. Zanella.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) in deroga all'articolo 1108, terzo comma, del codice civile, le alienazioni di parti comuni dei condomini negli edifici, che non eccedano la ventesima parte del totale delle zone comuni, possono essere eseguite dall'amministratore autorizzato con deliberazione dell'assemblea dei condomini validamente costituita, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del valore complessivo della cosa comune. Ai fini della validità della delibera, la descrizione della parte da alienare, completa di estremi catastali, è allegata alla convocazione dell'assemblea e dall'alienazione non deve derivare pregiudizio alcuno all'esercizio dei diritti dei condomini sulle parti esclusive o comuni. Sono considerate valide le deliberazioni adottate anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, qualora assunte con le modalità indicate dalla presente lettera.

264. 20. Pagani, Braga.

(Inammissibile)

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) In deroga alle previsioni di cui all'articolo 1130 del Codice civile il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale in scadenza tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 1129 del codice civile è prorogato sino alla data di convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

264. 22. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., al comma 4 sostituire le parole: « entro tre mesi » con

le seguenti: « entro trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* ed entro tre mesi con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2 ».

264. 2. Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera a), n. 2) apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché » con le seguenti: « in caso di condanna ai sensi dell'articolo 76, »

b) dopo le parole: « l'atto di decadenza e » aggiungere le seguenti: « la revoca degli eventuali benefici già erogati prima della sentenza di condanna ».

264. 3. Fascina, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Al comma 2, lettera b), n. 2) capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In caso di mancata predisposizione degli accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere, Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* incaricato di predisporre i predetti accordi quadro. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

264. 16. Giarrizzo, Alaimo, Sabrina De Carlo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il pagamento di corrispettivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai professionisti è effettuato entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti.

b) alla rubrica, dopo le parole: « contratti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « e disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione ».

264. 6. Giuliadori.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, avviati su istanza di parte nel comparto dell'edilizia, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 dell'articolo 93, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: « La firma apposta dal professionista con competenza piena per il progetto delle strutture, è idonea a garantire la conformità del progetto anche per la parte architettonica »;

2) il comma 1 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: « Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori prima di 20 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'articolo 93, comma 1 »;

3) il comma 2 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: « Il competente ufficio tecnico della regione, anche dopo l'effettivo inizio dei lavori, può chiedere eventuali integrazioni in corso d'opera entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto preavviso

di cui all'articolo 93, comma 1, ovvero sospendere immediatamente i lavori nel caso di errori progettuali e/o di calcolo tanto da incidere sulla sicurezza dell'opera o parti di essa »;

4) il comma 3 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente: « Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo ».

264. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. Gli enti locali gestiscono in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Le Province e le Città Metropolitane, definiscono nelle Assemblee dei sindaci delle Province e dalle Conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo connesse all'attuazione delle norme di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

264. 9. Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo.

All'articolo 264 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdurre dopo il comma 1 il seguente comma: « 1-*bis*. Nei casi di permesso di costruire e di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al primo comma è ridotto a tre mesi decorrenti rispettivamente dal rilascio del titolo edilizio e dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di

verifica da parte dell'amministrazione competente ».

264. 10. Cannatelli, Mandelli, Prestigiacommo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo il comma aggiungere il seguente:

4-bis. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere ovvero che vi ha dato esecuzione.

264. 17. Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per tutta la durata del periodo emergenziale sono sospesi gli oneri e gli adempimenti che fanno capo agli operatori economici relativi alla registrazione in forma di atto pubblico dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi, al rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani di cui si fa carico la stazione appaltante.

È altresì sospesa la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di cauzioni provvisorie a garanzia delle offerte, fermo restando l'obbligo di cauzione definitiva e di polizza assicurativa previste nelle forme e modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché di ogni altro contributo e rimborso connesso allo svolgimento di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.

264. 19. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'a-

gente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

264. 4. Pella, Mandelli, Prestigiacommo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 5.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

264. 5. Binelli, Lucchini, Rixi, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituire il comma 2-bis con il seguente: « Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, valide fino al 31 luglio 2020, sono prorogati di un anno. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».

264. 12. Carfagna, Mandelli, Prestigiacommo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Sblocco delle opere pubbliche)

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici in seguito alla crisi conseguente all'epidemia da COVID-19 e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche; per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more dell'attuazione di una radicale semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della disciplina penale ed antimafia, non trova applicazione il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

264. 01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

All'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dal-

l'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.

3. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.

4. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.»

264. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Delega al governo in materia di semplificazione)

1. Allo scopo di predisporre condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa economica al termine dell'emergenza epidemiologica in corso, consentendo alle imprese una destinazione efficiente di energie e risorse, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della Pub-

blica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare una radicale opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione delle procedure amministrative legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro, e previdenza.

264. 03. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2020 ».

264. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Proroga ed estensione contratti pubblici)

1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga dei contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza entro il 31 dicembre 2020, per un periodo pari alla durata del periodo emergenziale; in ogni caso, il termine di scadenza dei contratti di cui all'articolo 54 del citato decreto legislativo stipulati prima della data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato di un anno.

2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, per tutto il periodo di durata del periodo emergenziale, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi, la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto 17 giugno 2016 del Ministro della giustizia e indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. L'affidatario è tenuto ad integrare la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.

264. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Semplificazione delle procedure di affidamento di attività di progettazione)

1. Al fine di predisporre progettazioni esecutive da porre a base di gara di procedure di aggiudicazione e concessione di lavori pubblici i cui bandi devono essere pubblicati entro e non oltre il 31 gennaio 2021, l'emergenza determinata da COVID-19 è causa di forza maggiore e di urgenza indifferibile, non determinata da fatto imputabile alla stazione appaltante.

2. Fino al 30 settembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 40.000 e 500.000 euro, utilizza la procedura nego-

ziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle linee guida ANAC n. 1/2016 commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a cinque, determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.

3. Nelle procedure di cui al comma 2 si applica la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, nonché il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici.

4. Entro 3 giorni dall'avvenuta scelta dell'operatore economico, la stazione appaltante trasmette l'atto di affidamento all'ANAC che si esprime entro e non oltre i successivi 5 giorni in ordine alla legittimità della procedura; l'atto è contemporaneamente pubblicato sul sito della stazione appaltante, nella sezione « Amministrazione trasparente ».

5. Sono ridotti della metà i termini per la presentazione di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo e ogni altro termine previsto per l'acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni.

264. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Supporti al RUP per accelerare la gestione degli appalti pubblici)

1. Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al termine di emergenza sanitaria, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, incarichi di supporto al Responsabile del

procedimento, comprensivi della verifica della progettazione, per importi non superiori ad euro 100.000, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità, ovvero può delegare la funzione di stazione appaltante a Consip S.p.A., alle centrali uniche di committenza a livello regionale o ad altro soggetto aggregatore della domanda, i quali organizzano apposite « *task force* » destinate alla gestione delle procedure di affidamento e al controllo sullo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ivi compresa la verifica della progettazione.

264. 07. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Pagamenti della Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese affidatarie di lavori e servizi pubblici, all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: « 3. Le stazioni appaltanti emettono lo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni svolte alla data di entrata in vigore della presente legge entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base di autodichiarazione dell'operatore economico che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno il 50 per cento della rata minima prevista dal contratto ed emettono nei successivi 5 giorni il certificato di pagamento a seguito della trasmissione della fattura inviata dall'operatore economico, in deroga ai termini e alle modalità di pagamento previsti nel contratto. ».

264. 08. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Accelerazione stipula dei contratti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in deroga ad ogni

vincolo derivante da norme pregresse, stipulano i contratti oggetto di procedure di affidamento concluse e per le quali sia trascorso il cosiddetto termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020 è sufficiente la stipula attraverso sottoscrizione con firma digitale ed è sospeso l'obbligo di registrazione dei contratti per atto pubblico.

264. 09. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

1. I contratti attuativi degli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono stipulati entro 15 giorni dell'avvenuta stipula dei predetti accordi, con l'inserimento dell'obbligo di attivazione per un importo annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore dell'accordo e, complessivamente, per almeno il 75 per cento dell'importo stimato dell'accordo.

2. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

3. Il termine finale dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è differito alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.

264. 010. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Misure in materia di notifica telematica di atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono inserite le parole: « dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ».

264. 011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Anticipazione contrattuale)

1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo le parole: « 32, comma 8, del presente codice », aggiungere le seguenti: « , nonché sulla parte della prestazione contrattuale non ancora svolta e in caso di contratti relativi a procedure bandite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2019, n. 160 ».

264. 012. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(SUAP digitale)

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale « impresainungiorno.gov.it » del sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010,

n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma « pagoPA », dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.

* **264. 013.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(SUAP digitale)

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale « impresainungiorno.gov.it » del sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la

piattaforma « pagoPA », dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.

* **264. 031.** Ciaburro, Caretta, Trancassini.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(SUAP digitale)

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale « impresainungiorno.gov.it » del sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma « pagoPA », dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informa-

tico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.

* **264. 036.** Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Prestigiacomò, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Disposizioni per l'amministrazione e per le assemblee nei condominii nel periodo di emergenza)

1. L'attività di amministrazione condominiale, codice ATECO 68.32.00, può essere svolta anche nel periodo di emergenza sanitaria, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, limitatamente all'attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi essenziali, con espresso divieto all'amministratore di recarsi al condominio, se non per comprovate esigenze di sicurezza o che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 40 del codice penale, di ricevere a studio estranei o condomini, e di riscuotere *brevi manu* le quote condominiali, che i condomini sono tenuti, nel periodo di emergenza sanitaria, a versare esclusivamente sul conto corrente del condominio.

2. Le attività di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio sono sospese qualora ai lavoratori incaricati dal condominio l'amministrazione del condominio non possa

assicurare idonee misure sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19. Sono garantite, anche nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività di pulizia e igiene degli spazi condominiali, e di sanificazione dei medesimi con le modalità e i termini previsti dall'autorità sanitaria competente o dal sindaco del comune in cui ha sede il condominio.

3. È fatto espresso divieto di sospendere i servizi comuni e la fruizione degli spazi condominiali ai condomini morosi nel periodo dell'emergenza sanitaria.

4. Al comma 4 dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: « e le fondazioni » sono aggiunte le seguenti: « e i condominii ».

5. In deroga all'articolo 1130 del codice civile, per l'intera durata del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso il termine perentorio per l'assemblea condominiale annuale obbligatoria; il termine di 180 giorni di cui al punto 10) dell'articolo 1130 del codice civile decorre dalla data di fine dell'emergenza, dichiarata dalle autorità nazionali, o dal diverso, successivo termine stabilito da provvedimento dell'amministrazione locale o territoriale. Per interventi indifferibili ed urgenti, l'assemblea del condominio è convocata in videoconferenza.

6. Al comma sesto dell'articolo 1136 del codice civile, dopo la parola « convocati » sono aggiunte le seguenti: « All'assemblea si può partecipare anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza ».

7. Sono in ogni caso consentite le assemblee condominiali, nel rispetto delle disposizioni sui distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio da COVID-19, per deliberare in merito a opere straordinarie, incluse le opere che beneficiano del sismabonus e dell'ecobonus.

8. È sempre consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione e senza alcuna limitazione, la convocazione dell'assemblea condominiale alla quale i condomini possano partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione. È compito dell'Amministratore predisporre idoneo sistema elettronico che consenta: a) la corretta identificazione

di ogni singolo partecipante all'assemblea; *b)* la possibilità per tutti i partecipanti di prendere la parola ed intervenire; *c)* la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi; *d)* la possibilità di registrare l'assemblea, nel suo intero svolgimento; a tal fine il segretario nominato dall'assemblea provvede alla contestuale stesura del verbale da inviare in via telematica, per conoscenza, a tutti i condomini.

9. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione sono rinviati di dodici mesi a decorrere dalle rispettive scadenze ivi previste.

264. 032. Grimaldi, Cataldi, Dori.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)

1. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data ».

264. 014. Fassina.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Semplificazione dell'esercizio delle attività d'impresa)

1. L'avvio, l'ampliamento, il subingresso, la trasformazione e la cessazione dell'atti-

vità d'impresa non sono soggetti ad autorizzazioni o altri atti preventivi di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Sono fatti salvi gli specifici regimi autorizzatori previsti per la tutela della salute e della pubblica incolumità, della pubblica sicurezza, dell'ambientale, del patrimonio paesaggistico e culturale e della salute dei lavoratori, nonché quelli per cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

3. Sono altresì fatti salvi le autorizzazioni, le concessioni, le licenze e i casi di silenzio assenso elencati nella Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e successive modificazioni. La medesima Tabella A può essere modificata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro la data del 30 settembre 2020.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 l'avvio, l'ampliamento, il subingresso e la trasformazione delle attività d'impresa è sottoposta al regime della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La cessazione dell'attività d'impresa è sottoposta alla semplice comunicazione.

6. È esclusa dall'applicazione del presente articolo la disciplina dei trasporti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 30 settembre 2020.

264. 034. Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: « ai commi 125 e 125-bis », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al comma 125 ».

* **264. 015.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole « ai commi 125 e 125-bis », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « al comma 125 ».

* **264. 033.** Ferraioli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:

« 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. »

264. 016. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Tutela del legittimo affidamento)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole « di imparzialità, » sono aggiunte le seguenti: « di tutela del legittimo affidamento ».

264. 017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 175 del 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera b) e m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove

sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle competenze amministrative delle amministrazioni sociali.

* **264. 019.** Mandelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 175 del 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera *b*) e *m*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le

parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle competenze amministrative delle amministrazioni sociali.

* **264. 030.** Paita.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 175 del 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera *b*) e *m*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono

interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle competenze amministrative delle amministrazioni sociali.

* **264. 022.** Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Semplificazione in materia di reti di telecomunicazioni)

1. Al fine di dare esecuzione all'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione, manutenzione e modifica di reti di comunicazione, comprese le colonnine fuori terra per alimentare gli armadi stradali esistenti, mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli, corredata, rispettivamente, dei documenti dell'allegato 13 Modello A nel caso di nuovi impianti, del Modello B nel caso di modifiche su impianti preesistenti anche di altri operatori, Modello C per gli interventi in ambito urbano e Modello D per gli interventi in

ambito extraurbano di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. A tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dal presente articolo e dal capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non si applica l'articolo 103 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18. Fatti salvi gli interventi che rispondono a situazioni di urgenza o di lieve entità per le quali continueranno a valere le apposite procedure, i procedimenti disciplinati dal presente articolo e dal capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi dieci giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento per gli interventi che coinvolgono infrastrutture o suolo di pertinenza dei comuni e delle province, e decorsi trenta giorni per gli interventi sui territori Individuati dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e successive modifiche. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del codice della strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.

264. 020. Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente;

Art. 264-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Limitatamente alla fissazione dei termini di cui all'articolo 6, ai punti *b)* e *c)* del decreto del Ministero dell'interno del 17 luglio 2014, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è prorogato al 7 ottobre 2018.

264. 023. Bruno Bossio, Gariglio, Cantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico inferiore a 5.000 mq sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) le parole « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti « entro il 7 ottobre 2021 »;

b) Alla lettera c) le parole « entro cinque anni » sono sostituite dalle seguenti « entro il 7 ottobre 2023 ».

264. 035. Moretto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Misure urgenti in materia di semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi; « Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, tutti gli interventi — diversi dalla mera sostituzione di componenti principali — di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le

necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell'impianto originario, né una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza fino ad un valore massimo di 5 metri, mantenendo invariata l'altezza originaria se già superiore o uguale a 5 metri. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli Interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata — nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento —, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Gli interventi di cui ai periodi precedenti sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006. ».

264. 024. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, le acquisizioni dei pareri

e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti. ».

264. 025. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle Pmi fino al 31 dicembre 2020.

264. 027. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2020. ».

264. 028. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Disposizioni urgenti per la riduzione della burocrazia e la semplificazione normativa)

1. A decorrere dal termine previsto dal comma 2, a tutti i procedimenti per i quali non siano già previsti livelli ulteriori di semplificazione, si applica quanto disposto dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, sono individuati i procedimenti cui, per comprovati motivi d'interesse pubblico non altrimenti presidiabili, la disciplina di cui al comma precedente non si applica.

3. L'individuazione dei procedimenti di cui al comma precedente è effettuata in base ai principi di stretta proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché al diritto dell'Unione europea. Il decreto è accompagnato da una relazione illustrativa, in cui si da analiticamente conto delle ragioni delle scelte operate e dell'impossibilità di assicurare l'interesse pubblico mediante controlli preventivi.

264. 018. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la

parola « autenticata », sono inserite le seguenti: « con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile ».

264. 029. Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, D'Ettore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-*bis*.

(Clausola di salvaguardia delle autonomie)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

* **264. 038.** Del Barba.

Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-*bis*.

(Clausola di salvaguardia delle autonomie)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge e della relativa legge di conversione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

* **264. 037.** Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto.

ART. 265.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Ai fini dell'ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 25, comma 3 e 28 comma 3, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: « venticinque » è sostituita con: « ottanta ».

265. 1. Giovanni Russo.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: dopo l'attuazione del con le seguenti: agli esiti del monitoraggio di cui al.

265. 3. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

Al comma 8, aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 126, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono

trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione ».

265. 4. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del

comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

265. 2. Lovecchio.

Dopo l'articolo 265, aggiungere il seguente:

Art. 265-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

265. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

PAGINA BIANCA